ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 219

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE (ANAS)

(Esercizi 1995, 1996 e 1997)

TOMO II

Trasmessa alla Presidenza il 22 settembre 1999

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE GENERALE

TOMO I

Determinazione della Corte dei conti n. 42/99 del 9 luglio 1999 ..... *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale per le Strade (ANAS), per gli esercizi dal 1995 al 1997 ..... » 7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 1995:

Relazione Amministrativa ..... » 353
Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 377
Bilancio consuntivo ..... » 417

Esercizio 1996:

Relazione Amministrativa ..... » 577
Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 583
Bilancio consuntivo ..... » 607

TOMO II

Esercizio 1997:

Relazione Amministrativa ..... » 731
Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 745
Bilancio consuntivo ..... » 795

PAGINA BIANCA

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE (ANAS)

ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

Roma, 23 giugno 1998

Signori Consiglieri,

il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 Dicembre 1997 con l'unita nota integrativa costituisce insieme alla relazione al Rendiconto Finanziario 1997, parte integrante alla formazione e redazione del medesimo.

Il Rendiconto Finanziario si articola nella gestione di competenza, nella gestione dei residui e nella gestione di cassa ed è predisposto secondo lo schema indicato per gli Enti Pubblici (D.P.R. 696/79) adattato alle esigenze di rappresentazione dell'Ente, mentre quello a struttura Civilistica corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è redatto in conformità delle vigenti norme del Codice Civile.

La nota integrativa allegata al Bilancio e la relazione al Rendiconto Finanziario sono, l'una commento alle poste contabili, preceduto dai criteri di valutazione del Bilancio Civilistico, unitamente a schemi e/o prospetti esplicativi, l'altra espone le analisi di dettaglio dei singoli movimenti finanziari.

Per l'esercizio 1997 la legge Finanziaria (Tabella C) ha assegnato, quale contributo spettante all'Ente 5.750 miliardi di lire, di cui 990 per la parte corrente, 2.000 per rimborso mutui, comprensivo degli interessi passivi, e 2.760 per la parte in conto capitale (Investimenti).

A questi sono da aggiungere altre somministrazioni previste dal collegato alla legge Finanziaria quali: 105 miliardi per rimborso mutui a carico del Ministero del Tesoro, 20 per la variante di valico, 20 per l'Autostrada TO - SA, 100 per programma straordinari per viabilità per gli anni '87 - '90 e 70 miliardi per contributo alla Regione Emilia Romagna.

Complessivamente il contributo dello Stato è stato pari a 6.065 miliardi.

Ai medesimi devono essere addizionati l'avanzo di gestione del 1996, pari a 237 miliardi, i contributi per lavori di Enti diversi per 260 miliardi e 80 miliardi, a diverso titolo, di entrate proprie.

Conseguentemente l'Ente, fermo restando la natura economica delle entrate sopra descritte, ha potuto disporre, in conto competenza per l'esercizio 1997, di 6.642 miliardi di lire.

A fronte ha impegnato 6.555 miliardi: per spese correnti 998 miliardi (15,2%), 3.323 (50,1%) per investimenti e 2.234 miliardi (34,1%) per rimborso mutui comprensivi degli interessi passivi.

Mentre le spese correnti sono rimaste sostanzialmente in linea con quelle del 1996, gli impegni assunti per lavori sono stati pari a 5.228 miliardi.

Ciò rappresenta, rispetto ai 4.069 miliardi del 1996, un incremento di oltre il 28% pari a 1.159 miliardi in più.

Tale traguardo assume notevole rilevanza se ragguagliato agli esercizi precedenti rappresentando il migliore risultato degli ultimi quattro esercizi.

Nel corso del primo semestre 1998 è stato dato ancora maggiore impulso all'attività di impegno di spesa, sia per i nuovi lavori che per più estesi interventi manutentivi esaurendo, quasi totalmente, le disponibilità destinate dalla legge finanziaria per il 1998.

In questo quadro di forte impulso rammentiamo, per una più compiuta rappresentazione dei fattori che hanno condizionato l'attività dell'Ente, il vincolo di cassa, disposto dal Ministro del Tesoro per l'anno 1997, sino alla concorrenza di 6.450 miliardi completamente assorbiti per pagamenti sia in conto competenza che in conto residui.

Un accorto e costante monitoraggio dei pagamenti ha consentito. pur in presenza di un forte contingentamento di cassa, un incremento di oltre il 21,5%, rispetto all'esercizio precedente.

L'ammontare dei residui passivi, che come è noto. rappresentano somme impegnate e non ancora pagate, alla chiusura del presente esercizio è pari a 15.270 miliardi di lire.

Per la prima volta nel corso degli ultimi esercizi l'ammontare degli stessi è diminuito passando da 15.937 a 15.270 miliardi di lire.

Non sembri minimale, quindi, aver ottenuto una simile inversione di tendenza, che se pur apparentemente non rilevante sull'ammontare complessivo(sono stati assorbiti 667 miliardi su 15.937 pari al 4.18%), è consistente in rapporto alla dotazione complessiva di cassa(i 667 miliardi rappresentano il 10.2% della dotazione di cassa pari a 6.450).

L'esigenza di cassa per il 1998, frutto dei consistenti impegni assunti negli ultimi diciotto mesi, è stimata in 7.700 miliardi di lire.

Una dotazione inferiore vanificherebbe in termini sostanziali l'attività sin qui svolta dall'Ente, con pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali per tutto il territorio con particolare incidenza nel Mezzogiorno.

In merito abbiamo richiesto opportuna deroga al tiraggio di Tesoreria che sulla base delle vigenti disposizioni finanziarie doterebbe l'Ente di circa 6.100 miliardi pari al 95% della dotazione 1997.

Rileviamo anche che i residui attivi, somme accertate e non incassate, hanno raggiunto il ragguardevole importo di oltre 5.664 miliardi di lire.

I medesimi si sono formati nell'esercizio di competenza 1997 ed attengono a 5.455 miliardi (oltre il 96%) dell'intero importo dei contributi attribuiti dalla legge finanziaria per l'anno 1997 e non ancora corrisposti in termini di cassa.

Rimangono da riscuotere ulteriori residui attivi per oltre 153 miliardi, di competenza 1997, relativi a contributi per lavori da eseguire nell'ambito di specifiche leggi o cofinanziamenti con Organismi Comunitari.

A seguito di questi effetti il "conto di cassa" passa da 15.950 miliardi del 1.1.97 ai 10.064 miliardi, quale fondo cassa del 31.12.97.

Quanto esposto è in sintonia con le norme del collegato alla legge finanziaria concernenti la riduzione delle giacenze di Tesoreria attraverso manovre di contenimento sulla competenza, sui trasferimenti e sui vincoli e limiti ai prelievi di cassa.

Nel corso del 1997 si è proceduto al rimborso di quote capitale di mutui per oltre 1.593 miliardi e di pagamenti per interessi per oltre 730 miliardi. I complessivi 2.323 miliardi hanno assorbito oltre il 36% dei 6.450 di cassa.

L'esercizio del 1997, il secondo dopo la trasformazione dall'Azienda in Ente, ha determinato un avanzo di amministrazione per oltre 424 miliardi.

Le maggiori economie sono state realizzate nella categoria "Acquisto di beni e servizi", a conferma di una costante attenzione al contenimento delle spese di parte corrente e di un più adeguato coordinamento delle esigenze.

Riteniamo che detto avanzo di amministrazione, sia assegnato, nella quasi totalità, salvo modesti importi per spese correnti, all'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale dell'Ente.

La relazione di gestione redatta dall'Ufficio di Controllo Interno ai sensi dell'art. 2 del regolamento di organizzazione, completa, ed integra l'analisi dell'esercizio.

Nel corso del 1997 in occasione delle adunanze di questo Consiglio che si sono tenute, quasi con cadenza quindicinale, ho avuto modo di illustrarVi le problematiche che hanno caratterizzato il 1997.

Un doveroso ringraziamento va a tutti i collaboratori e dipendenti che hanno condiviso con il loro impegno i nostri indirizzi dando concreta attuazione alla attività ottenendo lusinghieri risultati.

L'Amministratore
(Dott. G. D'Angiolino)

Relazione sulla gestione

L'esercizio del 1997, il secondo da quando è stato costituito l'Ente, è stato caratterizzato dal notevole impulso dato agli investimenti diretti, quali "impegni per lavori", che, come è noto, rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente e principalmente all'attuazione del completamento dell'accordo di programma del 1996.

Di conseguenza sono state attivate una serie di opere ed è stata prestata maggiore attenzione nella definizione degli impegni rispetto a quanto realizzato nel 1996.

Tra gli obiettivi prioritari dell'esercizio, vi era, tra l'altro, la definizione degli interventi di manutenzione, in attuazione dell'accordo di programma del 1997.

Conseguentemente sono state impartite direttive programmatiche e di raccordo con le strutture periferiche, per la definizione della pianificazione operativa, ottenendo uniformità comportamentali relativamente alla manutenzione e all'esecuzione di nuovi lavori.

La citata organizzazione del lavoro, il preliminare studio di criteri di impostazione sul territorio e la qualificazione delle risorse finanziarie, per adeguarle alle effettive necessità, ha consentito concreti interventi realizzando massicci recuperi manutentori sull'intera rete.

In particolare i Compartimenti, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, hanno esperito 4.789 gare investendo oltre 1.580 miliardi di lire.

Ciò ha comportato, rispetto all'esercizio 1996, maggiore impegno di risorse incrementando, in modo notevole, l'incidenza sulle spese sostenute in "Conto Capitale".

Altro consistente impegno è stato il riavvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 62 legge 662/96, dei cantieri sospesi attivando, in via definitiva, la riapertura di venticinque degli stessi per complessivi 776 miliardi di lire di lavori.

Inoltre, sulla base di una serie di indicatori fissati dal Ministero dei Lavori Pubblici, è stato redatto il Programma Triennale degli investimenti 1997-1999.

Al termine dell'esercizio chiuso al 31/12/1997 sono state esperite, a fronte del citato programma, 20 gare impegnando oltre 1.255 miliardi di lire.

Il compendio delle attività sopra descritte portano a 420 i cantieri aperti per l'esecuzione di lavori di rilevante impegno sulla viabilità.

Questo risultato è stato raggiunto in quanto l'Ente è stato in grado di attuare un proficuo coordinamento con le strutture sul territorio.

Grande rilievo assumono i risultati, considerando che i medesimi sono stati conseguiti senza contrarre nuovi mutui e, anzi, riducendo l'indebitamento a poco più di 7.800 miliardi dagli iniziali 14 mila (1996).

Per quanto riguarda una prima serie di obbiettivi, quali: la progettazione, la programmazione, gli studi, ecc, l'Ente ha posto in essere una serie di direttive per l'attuazione dei progetti medesimi e ha predisposto studi metodologici sulla qualità della progettazione stessa stilando un "programma qualità" così come richiede la legge.

Ha inoltre completato la ricognizione delle progettazioni in corso.

In ordine alle controversie riguardanti la risoluzione delle problematiche inerenti l'art. 31/bis della Legge Merloni, i Capi Compartimento sono stati responsabilizzati per esprimersi su temi che regolano il

contenzioso tra le stazioni appaltanti e le imprese esecutrici, relativamente alle riserve il cui importo supera il 10% dell'intero ammontare contrattuale, analizzando la materia del contendere ed accettando eventuali transazioni previa validazione dell'Avvocatura dello Stato.

L'attivazione di quanto sopra, del tutto innovativa sia sotto l'aspetto procedurale che di responsabilizzazione, ha determinato l'istruttoria di 232 procedure.

A tutto il 31/12/1997 una parte di queste sono state definite per oltre 65 miliardi.

Particolare aspetto assume, anche se incidono in maniera poco rilevante sotto l'aspetto economico, la chiusura di 167 contabilità finali.

Questo, oltre ad aver consentito di chiudere in via definitiva altrettanti lavori, permette un più corretto approccio delle tematiche inerenti il contenzioso distinguendo, quindi, quanto attiene ad un normale iter burocratico di quanto, invece più propriamente, possa costituire un vero e proprio "contenzioso".

Notevole rilevanza, ha riguardato l'avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni autostradali.

Punto di riferimento è stata la delibera CIPE del 20 dicembre 1996, che aveva indicato termini precisi per la revisione delle tariffe, delle convenzioni e dei piani finanziari, il cui modello unificato è stato approvato con Decreto Interministeriale del 15 aprile 1997.

Questo Consiglio, il 09/07/1997, ha deliberato lo schema convenzione tipo, che è stato successivamente sottoposto dal Ministero dei Lavori Pubblici al Consiglio di Stato, ottenendo parere favorevole.

Il 4 agosto del 1997 è stata stipulata la nuova convenzione con la Società Autostrade SpA, approvata con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, con cui è stata disposta una proroga della concessione sino al 31 dicembre del 2038.

Parallelamente allo svolgersi degli avvenimenti di cui sopra, per dare concreta applicazione alla suddetta delibera CIPE, è emersa la necessità di risolvere talune problematiche, in particolare:

- la procedura di approvazione delle convenzioni;
- il complesso di garanzie da chiedere all'attuazione della nuova convenzione;
- le modalità di vigilanza sulle concessionarie.

Nel corso dell'esercizio, abbiamo presentato al Magistrato della Corte dei Conti Delegato al Controllo sull'Ente, un documento esplicativo, allo scopo di ottenere una pronuncia definitiva, sulla corretta interpretazione ed applicazione dei principi guida da adottare nella definizione dei rapporti tra concedente e concessionario.

E' da tenere presente che le problematiche emerse, connesse alla revisione rapporti derivanti dalle concessioni autostradali, da definire ai sensi della delibera CIPE 20 dicembre 1996 entro il 31 dicembre 1997, si sono ulteriormente appesantite per effetto della mancata registrazione, da parte della Corte dei Conti, con la quale veniva approvata la convenzione, stipulata tra l'Ente e la società "Autostrade S.p.A." .

A seguito delle controversie interpretative il CIPE, ritenendo che l'iter procedurale non si sarebbe potuto concludere entro il termine, in origine stabilito del 31/12/1997, ha provveduto a prorogarlo al 30/06/1998.

Rammentiamo che il Magistrato delegato al controllo dell'Ente, il 27/04/1998 ha richiesto la convocazione del Gruppo di esame presso la Presidenza della sezione della Corte dei Conti, ai fini della determinazione della Sezione stessa sulla convenzione tipo, quale direttiva generale di indirizzo inerente l'elaborazione e l'approvazione delle nuove convenzioni autostradali.

Inoltre, tra i compiti assolti dall'Ente, abbiamo proceduto durante il presente esercizio alla strutturazione dell'Ufficio Legale articolato, sia presso la struttura Centrale, che negli Uffici Speciali e nei Compartimenti.

Con la struttura sopra citata, è stato avviato un processo di quantificazione del contenzioso, con il supporto di un sistema informativo che permetta la memorizzazione e la gestione di tutti quei dati ritenuti utili ai fini della definizione del contenzioso stesso.

L' obbiettivo è in fase di realizzazione in quanto è stato costituito un apposito gruppo di lavoro che ha comportato l'utilizzo di professionalità diverse inserite in vari settori.

Oltre i compiti sopracitati, l'Ufficio Legale, di concerto con la Direzione del Personale, ha proseguito l'opera di analisi, e di monitoraggio, per quanto riguarda i procedimenti penali a carico del personale dell'Ente.

Di particolare rilevanza , tra i compiti assegnati, è la gestione del contenzioso civile azionato nei confronti dell'Ente avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali, o al Giudice del Lavoro.

Le problematiche appaiono di rilevante entità, l'analisi e le conseguenti risoluzioni comporteranno impegno e iter burocratici non celeri.

Nel corso del 1997 è stato posto a base lo sviluppo potenziale del Centro Sperimentale Stradale di Cesano di Roma quale centro studi, promozione, ricerca, divulgazione e controllo di qualità del "prodotto ANAS".

In particolare opererà, nel campo dell'impatto ambientale da rumore, nell'utilizzazione dei materiali di rifiuto, nello studio dinamico delle strutture, nella programmazione e nella manutenzione in specie per le pavimentazioni.

A tal proposito ricordiamo la partecipazione al convegno sulle opere d'arte tenuto a Toulouse (ottobre 97), al convegno RADEF di Roma (marzo 98), inerente la standardizzazione dei dati del Catasto, progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea, e la partecipazione, in termini di leadership, al convegno sul "Rumore da Traffico" (aprile 98)

Nell'ottica di tale potenziale sviluppo il Centro di Cesano assumerà un ruolo strategico nella ricerca e nella programmazione delle attività su tutto il territorio, con particolare riferimento al campo delle opere d'arte e della manutenzione del corpo stradale, proponendosi quale prioritario strumento di assistenza alla Direzione Lavori.

Nel corso dell'esercizio è stato dato deciso impulso al perfezionamento delle procedure per la gestione e la realizzazione dell'attività istituzionale dell'Ente, sia nei rapporti con l'Esterno, che con gli Enti periferici.

A questo proposito abbiamo provveduto a consolidare, per quanto attiene le relazioni dell'Ente con l'esterno e le informazioni da corrispondere ai vari Enti e Ministeri, unicità informativa e immediatezza nelle risposte.

E' da sottolineare il notevole progresso organizzativo ottenuto con la formazione di ruoli professionalmente preparati a gestire problematiche varie e complesse, apportando, in più settori, innovazione per ottenere, nel più breve tempo possibile, un organico rispondente alle necessità dell'Ente.

Contemporaneamente sono state affinate le procedure di integrazione della rilevazione dei fatti gestionali, sia sotto l'aspetto civilistico che istituzionale concretizzando un'efficace controllo sulla gestione dell'Ente, e perseguendo un'apprezzabile livello organizzativo.

Abbiamo tra l'altro preso visione della relazione dell'Amministratore allegata al bilancio di esercizio del 1997 ove sono espressi i valori economici e finanziari che meglio sintetizzano l'attività dell'Ente unitamente alla relazione redatta dall'Ufficio di Controllo Interno

In questo quadro di forte impegno sia strutturale che culturale, non sempre i recenti provvedimenti legislativi adottati o all'esame del Parlamento premiano l'Ente.

Sono note a questo Consiglio come in questi anni abbiamo dovuto operare in condizioni di disagio in un contesto non sempre a conoscenza delle difficoltà legate alla trasformazione dell'Azienda in Ente.

Riteniamo, pertanto, opportuno e doveroso richiamare l'attenzione ribadendo, come più volte espresso, la nostra volontà propositiva affinché il Legislatore riconosca all'Ente Funzione consona con le reali aspettative e necessità del Paese

p. Il Consiglio

L'Amministratore

(Dott. G. D'Angiolino)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUI RISULTATI DELLA GESTIONE E SULLA TENUTA DELLA CONTABILITA' DELL'ANAS PER L'ESERCIZIO 1997

Il giorno 11 del mese di agosto 1998, a seguito di formale convocazione, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'ANAS presso la sede di Via Monzambano, n. 10, per la stesura definitiva della presente relazione.

Sono presenti:

- il dott. Arnaldo RICCIUTO, presidente del Collegio
- il dott Pasquale STRACQUADANIO, componente,
- il dott. Luciano NOVELLA, componente.

Il dott. Mario POLIFRONI, Magistrato della Corte dei Conti, delegato al controllo dell'ANAS, ha fatto sapere per le vie brevi di essere impegnato in altri compiti ma che interverrà nel corso dei lavori.

Ha partecipato ai lavori del Collegio il rag. Virgilio PANDOLFI, Direttore Centrale del Servizio Amministrazione e Finanza dell'Ente.

La riunione odierna del Collegio dei Revisori è stata preceduta da altre riunioni formali (il 23 giugno e 3 agosto con la presenza anche del Magistrato Polifroni, il 9 luglio ed 10 luglio di cui al verbale di pari data) per l'esame della documentazione contabile dell'Ente e da altri interventi di singoli Revisori, tra cui il Presidente, ai sensi dell'art.2403 del Codice Civile.

Durante l'istruttoria si sono avuti continui incontri con i responsabili amministrativi dell'Ente ai vari livelli, in relazione ai diversi argomenti affrontati.

Il Collegio prende in esame i seguenti documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS in data 23 giugno 1998:

1) Rendiconto finanziario dell'esercizio 1997;
2) Bilancio dell'esercizio 1997;
3) Nota integrativa del Consiglio di Amministrazione al Bilancio dell'esercizio 1997;
4) Relazione dell'Amministratore sulla gestione dell'esercizio 1997

La Relazione dell'Amministratore è stata presentata al Consiglio di Amministrazione del 9 luglio 1998.

1. PREMESSA

– Il Collegio è stato integrato nel maggio 1997 con la nomina del Presidente.

– Il Collegio, durante l'esercizio 1997, ha effettuato n.5 verifiche di cassa e precisamente:

1) al 17 febbraio 1997 con verbale n.30 del 17 e 21 febbraio 1997;
2) al 13 marzo 1997 con verbale n.31 del 17 marzo 1997;
3) al 3 luglio 1997 con verbale n.34 del 4 luglio e 3 settembre 1997;
4) al 30 settembre 1997 con verbale n.41 del 20 e 26 marzo1998;
5) al 31 dicembre 1997 con verbale n.41 del 20 e 26 marzo 1998;

– Il Collegio precisa che le norme per la gestione e per la formazione del Rendiconto finanziario e del Bilancio d'esercizio sono contenute:

- nel D.Lgs n. 143/94 ove (art. 9) si dispone che "non si applicano all'Ente le norme di contabilità dello Stato" e si rimanda allo Statuto per definire le modalità di gestione dell'Ente;
- nel DPR n. 242/95 (Statuto dell'ANAS) ove, al Titolo III, si danno indicazioni di principio tese a conciliare il modello pubblicistico riassuntivo delle scritture (bilancio preventivo e bilancio consuntivo) con un modello basato sullo stato patrimoniale e sul rendiconto della gestione applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile;
- nel Regolamento di Organizzazione e nel suo Allegato, deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 27.12.1995, in particolare art.2 del Regolamento ed art.2 ed art.6 dell'Allegato;
- nel Regolamento di Amministrazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 2.2.1996 ove si stabiliscono alcuni principi fondamentali;
- nel Regolamento di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 27.12.1996 ove alcuni principi contabili vengono meglio specificati;
- nella convenzione col Banco di Roma per l'affidamento del servizio di tesoreria, sottoscritta il 5 maggio 1996.

Il Collegio dei Revisori, non ritenendo esaustiva la normativa suindicata, si è già preoccupato di chiedere una regolamentazione organica ispirata dai principi di contabilità pubblica - in particolare il DPR n.696/79 per la formazione del Rendiconto - e dai principi di revisione enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per la formazione del Bilancio d'esercizio e per la redazione della Nota integrativa.

2. IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 fu deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS nella seduta del 9 gennaio 1997.

Il Collegio dei Revisori produsse la sua relazione in data 3 febbraio 1997.

Il Ministro dei LL.PP., con lettera n.915 del 29 aprile 1997, approvava il Bilancio preventivo subordinatamente alla puntuale osservanza di alcune raccomandazioni e direttive, tra cui quella della riformulazione delle dotazioni previsionali delle spese in conto capitale da affrontare dopo l'approvazione del programma triennale e la sottoscrizione dell'accordo di programma

Il Collegio, nel prendere atto che l'accordo di programma, firmato il 16 dicembre 1997, è stato ad esso notificato il 4 febbraio 1998, ritiene di dover fare gli accertamenti richiesti in questa sede di Relazione al Rendiconto e di verifica dell'accordo sottoscritto.

Il Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, in data 22 maggio 1997, formulò le sue osservazioni a seguito della Relazione del Collegio dei Revisori.

I seguenti prospetti pongono in evidenza le previsioni iniziali, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio e le previsioni definitive relative agli stanziamenti di bilancio, alla consistenza dei residui ed alle previsioni di cassa. Altro prospetto pone a confronto la massa acquisibile, la massa spendibile e le previsioni di cassa.

Bilancio di previsione 1997

		VARIAZIONI		
	INIZIALI	IN +	IN -	DEFINITIVE
ENTRATE				
Correnti	1.051.700.000.000	236.924.557.038	0	1.288.624 557.038
C/capitale	5.005.000.000.000	320.701.337.049	0	5.325.701.337.049
Accens prestiti	0	0	0	0
Partite di giro	95.250.000.000	92.600.000.000	0	187.850.000.000
TOTALI	**6.151.950.000.000**	**650.225.894.087**	**0**	**6.802.175.894.087**
SPESE				
Correnti	1.051.700.000.000	63.093 085.973	-57.845.223.565	1.056.947.862 408
C/capitale	2.900.000.000.000	622.039.647.525	-198.791.352.436	3.323.248.295.089
Rimb prestiti	2.105.000.000.000	274.698 498.984	-145.568.762.394	2.234.129.736.590
Partite di giro	95.250.000.000	92.600.000.000	0	187.850.000.000
TOTALI	**6.151.950.000.000**	**1.052.431.232.482**	**-402.205.338.395**	**6.802.175.894.087**

Consistenza dei residui

	INIZIALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVA
ATTIVI				
Correnti	36.676.533.396	0	0	36.676.533.396
C/capitale	497.676.357	0	0	497.676.357
Accens. prestiti	0	0	0	0
Partite di giro	0	0	0	0
TOTALI	**37.174.209.753**	**0**	**0**	**37.174.209.753**
PASSIVI				
Correnti	1.064.810.950.677	516 059 168	-516.059 168	1.064 810.950.677
C/capitale	14.909.160.041.554	811 108.795.911	-861 108.795.911	14.859 160.041.554
Rimb prestiti	13.664 158 473	0	0	13 664.158 473
Partite di giro	0	0	0	0
TOTALI	**15.987.635.150.704**	**811.624.855.079**	**-861.624.855.079**	**15.937.635.150.704**

Previsioni di cassa

	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE
ENTRATE				
Correnti	1.051.700.000.000	236.924.557.038	0	1.288.624.557.038
C/capitale	5.005.000.000.000	320.701.337.049	0	5.325.701.337.049
Accens prestiti	0	0	0	0
Partite di giro	95.250.000 000	92.600.000.000	0	187.850.000.000
TOTALI	**6.151.950.000.000**	**650.225.894.087**	**0**	**6.802.175.894.087**
SPESE				
Correnti	1.626.702.057.194	329.839.598.216	-87.667.178.770	1.868.874.476.640
C/capitale	9.611.072.953.430	988.748.295.089	-660.000.000.000	9.939.821.248.519
Rimb prestiti	2.024.111.658 433	369.198.498.984	-145.568.762.394	2.247.741.395.023
Partite di giro	95.250.000.000	92.600.000.000	0	187.850.000.000
TOTALI	**13.357.136.669.057**	**1.780.386.392.289**	**-893.235.941.164**	**14.244.287.120.182**

Massa acquisibile e massa spendibile

(milioni di lire)

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI ATTIVI	MASSA ACQUISIBILE	PREVISIONI DI CASSA
Correnti	1.288.624,6	36.676,5	1.325.301,1	1.288.624,6
C/capitale	5.325.701,3	497,7	5.326.199,0	5.325.701,3
Accens. prestiti	0	0	0	0
Partite di giro	187.850,0	0	187.850,0	187.850,0
TOTALI	**6.802.175,9**	**37.174,2**	**6.839.350,1**	**6.802.175,9**
USCITE	**PREVISIONI DEFINITIVE**	**RESIDUI PASSIVI**	**MASSA SPENDIBILE**	**PREVISIONI DI CASSA**
Correnti	1.056.947,9	1.064.810,9	2.121.758,8	1.868.874,5
C/capitale	3.323.246,3	14.859.160,0	18.182.408,3	9.939.821,2
Rimb prestiti	2.234.129,7	13.664,2	2.247.793,9	2.247.741,4
Partite di giro	187.850,0	0	187.850,0	187.850,0
TOTALI	**6.802.175,9**	**15.937.635,1**	**22.739.811,0**	**14.244.287,1**

Le variazioni sono state tutte approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 1998, a sanatoria.

Il Collegio rileva che nelle norme e nei regolamenti indicati in premessa, non c'è una norma esplicita sull'attribuzione di competenza all'organo deputato a deliberare od approvare le variazioni di bilancio.

Tuttavia è appena il caso di sottolineare che, secondo i principi generali di contabilità, l'organo competente ad approvare le variazioni è il medesimo che approva il bilancio. Tale principio trova esplicito riferimento all'art.11 del DPR n. 696/79.

A pag. 51 e seguenti della Relazione al Rendiconto finanziario 1997 si indicano gli estremi dei "dispositivi" che hanno comportato variazioni per le nuove entrate e per le corrispondenti nuove spese, per variazioni compensative tra gli stanziamenti, per l'utilizzazione dell'Avanzo di Amministrazione 1996, per la istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa. In un paragrafo specifico della Relazione si chiariscono i motivi delle variazioni in conto residui. Tali variazioni compensative, non consentite dal citato art.11 del DPR n.696/79, sono state apportate per assicurare disponibilità su quei capitoli più strumentali ai programmi di spesa.

3. RENDICONTO FINANZIARIO

3.a - La gestione di competenza: risultati generali

Il Rendiconto finanziario dell'esercizio 1997 pone in evidenza i risultati operativi conseguiti dall'Amministrazione per ciascun oggetto di entrata e di spesa, in relazione alla gestione della competenza, dei residui e della cassa. Pone, altresì, in evidenza gli accertamenti, gli impegni e le rimanenze dell'esercizio e degli esercizi precedenti. A tale proposito, al Rendiconto sono allegati due prospetti dimostrativi delle variazioni dei residui attivi e passivi che stanno ad indicare i processi di smaltimento e di riformazione *delle masse residuali.*

Al 31 dicembre 1997 per la gestione di competenza si rilevano le seguenti risultanze contabili:

ENTRATE	Accertamenti	Incassi	Da riscuotere
Correnti	1.305.841.813.140	270.846.068.601	1.034.995.744.539
C/capitale	5.336.561.663.735	718.706.936.528	4.617.854.727.207
Accensione prestiti	0	0	0
Partite di giro	182.058.021.263	174.673.473.302	7.384.547.961
	6.824.461.498.138	**1.164.226.478.431**	**5.660.235.019.707**
SPESE	**Impegni**	**Pagamenti**	**Da pagare**
Correnti	997.955.014.317	725.076.057.749	272.678.956.568
C/capitale	3.323.248.295.089	410.293.754.047	2.912.954.541.042
Rimborso prestiti	2.234.129.736.590	2.223.888.425.643	10.241.310.947
Partite di giro	182.058.021.263	153.199.821.910	28.858.199.353
	6.737.391.067.259	**3.512.458.059.349**	**3.224.933.007.910**

Confrontando i dati di consuntivo con quelli previsionali si rilevano i seguenti elementi:

- gli accertamenti si sono rivelati maggiori delle previsioni di entrata dello 0,33%;
- gli impegni assunti sono inferiori alle previsioni di spesa dello 0,95%;
- gli accertamenti risultano superiori agli impegni assunti per L.87.070.430.879;
- i residui attivi della gestione di competenza rappresentano l'82,95% degli accertamenti ed il 486,18% delle somme incassate;
- i residui passivi della gestione di competenza rappresentano il 47,87% degli impegni assunti e sono pari all'91,81% dei pagamenti eseguiti.

Gli aggregati più significativi della gestione di competenza, contenuti nel rendiconto finanziario, sono esposti nel seguente prospetto:

(milioni di lire)

VOCI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI O IMPEGNI	INCASSI O PAGAMENTI	RESIDUI ATTIVI O PASSIVI
ENTRATE CORRENTI	1.288.624,6	1.305.841,8	270.846,1	1.305.841,8
SPESE CORRENTI	-1.056.947,9	-997.955,0	-725.076,1	-997.955,0
RISPARMIO	231.676,7	307.886,8	-454.230,0	307.886,8
ENTRATE C/CAPITALE	5.325.701,3	5.336.561,6	718.706,9	5.336.561,6
PARTITE DI GIRO	187.850,0	182.058,0	174.673,5	182.058,0
DISPONIBILITA'	5.745.228,0	5.826.506,4	439.150,4	5.826.506,4
SPESE C/CAPITALE	-3.323.248,3	-3.323.248,3	-410.293,8	-3.323.248,3
DIFFERENZA	2.421.979,7	2.503.258,1	28.856,6	2.503.258,1
ACCENSIONE PRESTITI	0	0	0	0
RIMBORSO PRESTITI	-2.234.129,7	-2.234.129,7	-2.223 888,4	-2.234.129,7
PARTITE DI GIRO	-187.850,0	-182.058,0	-153 199,8	-182.056,0
RISULTATI	**PAREGGIO**	**87.070,4**	**-2.348.231,6**	**87.070,4**

Le entrate correnti comprendono l'avanzo di amministrazione al 31.12.1996 pari a L.236.924,6 milioni (Cap.301). L'avanzo è stato riassegnato, così come illustrato alle pagine 17 e 18 della Relazione al Rendiconto 1996, nell'anno finanziario 1997 a determinati capitoli di spesa per gli scopi indicati a pag.19 della stessa Relazione al Rendiconto finanziario. In effetti l'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 1996, determinato al Cap.453 della spesa in L.236.924.557.038, figura in quel Rendiconto Finanziario nelle somme rimaste da pagare; nell'esercizio 1997 tale somma risulta pagata in c/residui ed incassata in c/competenza al Cap.301 delle Entrate. A tale proposito il Collegio dei evisori rileva la commistione tra le gestioni di competenza e dei residui.

Dal prospetto si rileva che:

- l'avanzo di parte corrente è pari a L.307.886,8 milioni;
- l'avanzo di competenza è di L.87.070,4 milioni;
- l'Avanzo di Amministrazione di competenza al 31 dicembre 1997 è così calcolato:

Accertamenti	+6.824.461.498.138
Impegni	-6.737.391.067.259
	+87.070.430.879

Tale importo trova conferma nel seguente calcolo:

Maggiori entrate	in c/competenza	+33.840.197.340
Minori entrate	in c/competenza	-11.554.593.289
Minori spese	in c/competenza	+64.784.826.828
		+87.070.430.879

Il risultato di competenza, al netto dell'avanzo relativo al 1996, si ridetermina nei seguenti dati:

	(milioni di lire)
Avanzo 1997	+87.070,4
Avanzo 1996	-236.924,6
Risultato	**-149.854,2**

- gli incassi di parte corrente sono stati inferiori agli accertamenti per L.1.034.995,7 milioni;
- gli incassi in conto capitale sono stati minori degli accertamenti per L.4.617.854,7 milioni;
- i pagamenti di parte corrente sono stati inferiori agli impegni per L.272.878,9 milioni pari al 27,3% degli impegni medesimi;
- i pagamenti in c/capitale, in relazione ai procedimenti di spesa, sono stati eseguiti solamente per L.410.293,7 milioni, dando luogo a residui di nuova formazione per L.2.912.954,5 milioni, pari all'87,6% degli impegni;
- il deficit di cassa si è determinato in L.2.348.231,6 milioni, in relazione al differimento al 1998 degli incassi dei trasferimenti dal Bilancio statale;
- al 31.12.1997 risulta impegnato il 94,4% degli stanziamenti di parte corrente; risultano impegnati al 100% gli stanziamenti in conto capitale.

3.b - La gestione della competenza: analisi finanziaria

Risultati d'insieme

Gli accertamenti e le relative riscossioni, gli impegni ed i relativi pagamenti inerenti agli esercizi 1996 e 1997, distinti per titoli e categorie, sono messi a confronto nelle due tabelle di seguito prodotte.

Le differenze riscontrate nei due anni a confronto, tra le categorie di entrata, e tra le categorie di spesa, danno, in sintesi, gli elementi utili per la quantificazione dei cambiamenti avvenuti nella struttura del rendiconto finanziario e nella dinamica riscossioni-pagamenti.

Ai minori accertamenti di trasferimenti correnti corrispondono maggiori accertamenti

di trasferimenti in c/capitale in relazione alla riunificazione delle quote di interessi sui mutui con le quote di capitale. Parallelamente il fenomeno è riscontrabile nell'azzeramento degli stanziamenti nella categoria Interessi (parte corrente della spesa) e nella equivalente maggiorazione degli stanziamenti nella categoria Ammortamenti mutui.

Ai maggiori accertamenti, tra i due anni a confronto di L.611.749,9 milioni, corrispondono minori riscossioni per L.5.012.786,9 milioni in relazione ai mancati versamenti di trasferimenti statali di cui precedentemente si è fatto cenno.

Ai maggiori impegni di L.523.895,2 milioni, operando sempre con l'analogo confronto, corrispondono maggiori pagamenti per L.232.098,6 milioni.

Dalle due tabelle è possibile rilevare dati utili ad una analisi comparativa dei fatti aziendali che possono essere approfonditi utilizzando i dati di bilancio a livello di capitolo o di aggregati logici.

Entrate - c/competenza

(milioni di lire)

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 1996		ESERCIZIO 1997		DIFFERENZA	
	ACCERT.	RISCOSS.	ACCERT.	RISCOSS.	ACCERT.	RISCOSS.
TIT.I - ENTRATE CORRENTI						
Ctg.1-Vend. beni e serv.	105.233,5	75.035,5	62.745,9	18.899,6	-42.487,6	-56.135,9
Ctg.2-Trasferim. corr.	1.871.924,4	1.871.924,4	991.748,6	855,0	-880.175,8	-1.871.069,4
Ctg.3-Redditi	1.831,9	1.831,9	2.844,6	2.673,4	1.012,7	841,5
Ctg 4-Poste correttive	46.959,8	41.903,7	1,9	1,9	-46.957,9	-41.901,8
Ctg.5-Somme non attrib.	327.146,0	327.146,0	248.500,8	248.416,2	-78.645,2	-78.729,8
TOT. ENTR. CORR.	**2.353.095,6**	**2.317.841,5**	**1.305.841,8**	**270.846,1**	**-1.047.253,8**	**-2.046.995,4**
TIT.II - ENTRATE IN C/CAPITALE						
Ctg.6-Vend. beni patrim.	99,2	99,2	85,4	70,9	-13,8	-28,3
Ctg.7-Riscoss. crediti	0	0	30,1	30,1	30,1	30,1
Ctg.8-Ammortamenti	3.800,0	3.800	0	0	-3.800,0	-3.800,0
Ctg.9-Trasferim c/capit.	3.847.095,1	3.846.651,0	5.335.892,9	718.365,9	1 488.797,8	-3.128.285,1
Ctg.10-Accens. prestiti	8.621,7	8.621,7	0	0	-8.621,7	-8.621,7
Ctg.11-Ass. altri deb. fin.	0	0	553,3	240,0	553,3	240,0
TOT. ENTR. C/CAPIT.	**3.859.616**	**3.859.171,9**	**5.336.561,7**	**718.706,9**	**1.476.945,7**	**-3.140.465**
TIT.III - PARTITE DI GIRO						
Ctg.12-Partite di giro	0	0	182.058,0	174.673,5	182.058,0	174.673,5
TOTALE ENTRATE	**6.212.711,6**	**6.177.013,4**	**6.824.461,5**	**1.164.226,5**	**611.749,9**	**-5.012.786,9**

Spese -c/competenza

milioni di lire

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 1996		ESERCIZIO 1997		DIFFERENZA	
	IMPEGNI	PAGAM.	IMPEGNI	PAGAM.	IMPEGNI	PAGAM.
TIT.I - SPESE CORRENTI						
Ctg 1-Personale in serv.	601.975,8	532.736,4	706.404,8	666.754,1	104.429	134.017,7
Ctg.2-Pers in quiescenza	265.825,0	66.980,0	212.141,0	448,6	-53.684,0	-66.531,4
Ctg.3-Acq. Beni e servizi	72.900,0	34.659,6	60.619,5	42.768,0	-124.165,5	-21.773,0
Ctg 4-Trasferim. passivi	111.885,0	29.881,4	1.065,0	693,5	-14.536,0	-14.566,5
	15.601,0	15.260,0				
Ctg.5-Oneri finanziari	0	0	50,0	0	50,0	0
Ctg.6-Interessi	1 127.878,7	1.048.126,7	0	0	-1.127.878,7	-1.048.126,7
Ctg.7-Oneri tributari	0	0	166,8	0	166,8	0
Ctg.8-Poste correttive	8.295,7	8.213,3	31,7	16,1	-8.264,0	-8.197,2
Ctg.9-Spese non classif.	258.924,6	14.264,4	17.476,2	14.395,8	-241.448,4	131,4
Ammortamenti	3.800,0	3.800,0	0	0	-3.800,0	-3 800,0
TOT. SPESE CORR.	**2.467.085,8**	**1.753.921,8**	**997.955,0**	**725.076,1**	**-1.469.130,8**	**-1.028.845,7**
TIT.II - SPESE IN C/CAPITALE						
Ctg.10-Costit. Capit. fissi	2.597.922,7	392.265,4	3.306.005,5	393.108,0	708.082,8	842,6
Ctg.11-Contr Soc. conc. aut.	20.165,3	19.514,5	14.151,3	14.094,3	-6.014,0	-5 420,2
Ctg 12-Partec. acq. Val mob.	0	0	3.091,5	3.091,5	3.091,5	3.091,5
Ctg 13-Concess. di cred.	0	0	0	0	0	0
Ctg 14-Ammortam. Mutui	1.128.322,0	1.114.657,8	2.234.129,7	2.223.888,4	1.105 807,7	1.109.230,6
TOT. SPESE C/CAPIT.	**3.746.410,0**	**1.526.437,7**	**5.557.378,0**	**2.634.182,2**	**1.810.968,0**	**1.107.744,5**
TIT.III - PARTITE DI GIRO						
Ctg 15-Partite di giro	0	0	182.058,0	153.199,8	182.058,0	153.199,8
TOTALE SPESE	**6.213.495,8**	**3.280.359,5**	**6.737.391,0**	**3.512.458,1**	**523.895,2**	**232.098,6**

Entrate correnti

Le entrate accertate di parte corrente ammontano nel 1997 a complessive L.1.305.841,8 milioni con una diminuzione rispetto al 1996 di L.1.047.253,8 milioni, pari al 44,5%. Le minori entrate derivano principalmente dalla riduzione del contributo dello Stato finalizzato alla copertura delle spese correnti (-L.877.956,1 milioni). Detto contributo nel 1996 ammontava a L.1.867.956,1 milioni mentre nel 1997 è stato determinato un minore importo di L.990.000 milioni non ricomprendendo la quota

annuale per interessi passivi gravanti sui mutui in scadenza per i quali vi è specifico finanziamento. Risultano ridotti anche i proventi derivanti dalla "Vendita di beni e prestazioni di servizi" che ammontano a complessive L.62.745,9 milioni con una riduzione rispetto alle somme accertate del decorso esercizio di L.42.487 milioni ma con un incremento rispetto alle previsioni definitive dell'anno corrente di L.6.545,9 milioni.

In particolare è da rilevare, nell'ambito della categoria, la riduzione degli introiti derivanti dai "canoni sulla pubblicità lungo le strade, etc" pari a L.6.019,5 milioni, dei "canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni sulle strade ed autostrade, per L.21.157,8 milioni (per i quali, comunque, rispetto alle previsioni definitive, si registrano maggiori accertamenti di ben L.6.252,3 milioni) nonché delle entrate "Eventuali e diverse" per L.17.055,2 milioni. Merita particolare menzione la flessione (-L.353,4 milioni) dei proventi derivanti dalle prove di laboratorio del Centro di Cesano (Cap.107), il cui importo risulta di L.261,2 milioni.

In sede preliminare è stata esaminata la documentazione relativa al Cap.105 delle entrate di parte corrente "Entrate eventuali e diverse" ove si riscontrano accertamenti di competenza per complessive L.6.535.588.773 e residui attivi pari a L.4.374.440.650. La dotazione di cassa ammonta a L.3.192.376.561 pari alle entrate riscosse. Rispetto alle previsioni definitive risultano minori accertamenti di competenza di L.664.411.227 e di cassa per L.4.007.623.439.

Le somme accertate pari a L.6.535,6 milioni sono costituite per L.921,3 milioni da somme relative a pignoramenti effettuati da terzi creditori sul c/c 20060 acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato e successivamente posti a carico dei pertinenti capitoli di spesa della categoria "Servizi Lavori", talché trattasi sostanzialmente di partite di giro. La restante parte delle entrate accertate, pari a L.6.066,5 milioni concernono il contributo erogato dalla Banca-Tesoriere per effetto di apposita clausola inserita nel bando di gara quale condizione per la partecipazione alla licitazione privata per l'affidamento dei Servizi di Tesoreria

In proposito giova evidenziare che nel 1997 la predetta "voce" di entrata è stata disaggregata in due specifiche voci relative ai seguenti capitoli: Cap.110 "Trasporti eccezionali" e Cap.253 "Affitto di immobili".

In ordine ai residui di cui al predetto Cap.105 si evidenzia che risultano iscritti gli importi di L.243.582.000 e di L.158.620.000 a titolo di "Incameramento della cauzione provvisoria "risalente all'anno 1983 e quindi di crediti erariali vantati verso la Merolla S.p.A. e Meridas S.p.A. entrambe sottoposte a procedura fallimentare. Quanto al credito vantato verso la società Meridas si è accertato che il tribunale di Napoli VII

Sezione civile, in data 19 aprile 1989, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per l'insinuazione tardiva nella procedura concorsuale proposto dall'ANAS.

Per quanto attiene ai crediti vantati nei confronti della Merolla Stelio S.p.A., sottoposta a procedura fallimentare, e della Meridas S.p.A. è stata riscontrata la nota 18 marzo 1987, n.2960 dell'ANAS con la quale si chiede "l'ammissione al passivo" sul cui esito "non si hanno ancora notizie".

Inoltre risulta agli atti la nota 18068 del 7 dicembre 1995 della Direzione Centrale di Ragioneria, indirizzata alla Direzione Centrale Amministrativa-Gestione lavori con la quale si chiedono ulteriormente notizie sullo stato della procedura fallimentare della Meridas S.p.A. e del fallimento della Merolla S.p.A..

In relazione a quanto precede si ritiene che i suindicati crediti erariali risultino privi di fondamento giuridico e pertanto non andavano mantenuti in bilancio.

A tale riguardo il Collegio deve rappresentare nuovamente l'esigenza che per l'avvenire, tale entrata, avendo un oggetto specifico, sia opportunamente individuata con l'istituzione di capitoli "ad hoc" in osservanza dei fondamentali principi della chiarezza e della trasparenza dei bilanci.

Relativamente al Cap.104 "Proventi vari attribuiti da leggi o da particolari convenzioni all'ANAS, ecc." con stanziamenti iscritti in c/residui per L.3.542.500 ed in c/competenza per L.972.750, si rileva che tali importi attengono a contributi che taluni enti locali - in forza di speciali normative già in vigore negli anni 1938 e 1940 - hanno l'obbligo di versare all'ANAS a titolo di concorso nelle spese per la manutenzione di tratte stradali ad essa affidate.

Trattasi in sostanza di crediti formatisi in anni precedenti e non riscossi perché non versati dagli enti locali debitori e ritenuti tali dall'Ente come si evince anche da lettere di sollecito risultanti dagli atti esaminati.

In proposito, considerato fra l'altro gli oneri che l'ANAS continua a sostenere per la manutenzione delle strade in virtù delle predette normative (e convenzioni) a fronte di contributi che oltre a non essere corrisposti risultano di entità irrisoria (nel complesso valutabili in L.972.750 nel 1997) perché mai assoggettati a rivalutazione, si invita l'Ente ad accertare, fra l'altro, l'applicabilità della normativa suddetta, i motivi del mancato versamento da parte degli Enti debitori ed, in definitiva, la fondatezza circa l'esigibilità dei crediti in questione.

I dividendi sulle partecipazioni sono stati accertati nella categoria III "Redditi", al Cap.251 per L.1.831,9 milioni, stesso importo del precedente esercizio finanziario, già riscossi costituiscono i proventi relativi alla collegata Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A..

Per quanto attiene al Cap.253 "Affitto di immobili" (alloggi di servizio e case cantoniere) con uno stanziamento di L.895.558.079 si evidenzia un maggiore accertamento rispetto alle previsioni definitive di ben L.595.558.079.

Tale differenza positiva è dovuta, secondo quanto riferito anche dai funzionari presenti, ad una più accurata valutazione della morosità, della entità dei canoni corrisposti, dell'aggiornamento degli stessi e del numero di beneficiari.

Al fine di una organica regolamentazione della materia si evidenzia che l'Ufficio del patrimonio sta provvedendo a valutare la possibilità di introdurre dei canoni standard a livello nazionale e di definire la posizione di diritto de beneficiari ad usufruire degli alloggi di servizio e delle case cantoniere.

Al Cap.302 sono iscritti i Recuperi di somme imputate alla spesa per L.8.346,4 milioni, al Cap.304 sono registrati i Rimborsi INPS degli importi delle pensioni anticipate dall'ANAS per L.3.229,7 milioni.

L'entrata di cui al Cap.301 per L.236.924,5 milioni rappresenta l'avanzo di gestione relativo all'anno 1996, già utilizzato, a parziale copertura delle maggiori spese e delle minori entrate di bilancio 1997.

Dall'analisi dei dati contabili emerge che il contributo dello Stato per le spese di funzionamento, pari a L.990.000 milioni (Cap.161), costituisce il 75,8% del totale delle entrate correnti. Detto contributo, con le entrate proprie dell'Ente, è risultato più che sufficiente a coprire gli impegni complessivamente assunti per la parte corrente. Il saldo positivo (risparmio) di L.307.866,8 milioni si è formato anche in virtù del versamento in entrata dell'avanzo di gestione dell'anno1996 pari a L.236.924,5 milioni.

Entrate in c/capitale

Le entrate in c/capitale sono essenzialmente costituite dai trasferimenti di capitali che lo Stato ed altri Enti erogano per contributi, somministrazioni e concorsi per investimenti.

Le Entrate in c/capitale costituiscono il 78,2% del totale delle entrate; i trasferimenti in c/capitale rappresentano il 78,19% del totale delle entrate ed il 99,99% delle entrate in c/capitale.

La vendita di beni patrimoniali ha apportato fondi per L.85,4 milioni in relazione a dismissioni od alienazioni di relitti, macchine ed automezzi.

I trasferimenti in c/capitale nell'esercizio 1997 sono stati accertati in L.5.335.892,9 milioni; nell'esercizio 1996 tali accertamenti ammontavano a L.3.847.095,1 milioni. L'incremento di L.1.488.797,8 milioni rispetto al 1996 è dovuto alle variazioni avvenute nei seguenti capitoli:

(milioni di lire)

CAP.		Es. 1996	Es. 1997	Differenza
751	Ammortamento mutui	3.182.650,0	2.000.000,0	-1.182.650,0
753	Concorso enti per opere stradali	55.930,3	80.290,2	24.359,9
755	Contributo Stato opere	0	2.760.000,0	2.760.000,0
757	Ammortamento mutui Ministero Tesoro	157.000,0	105.000,0	-52.000,0
765	Programma triennale	390.910,0	100.000,0	-290.910,0
766	Autostrada Torino-Savona	0	20.000,0	20.000,0
767	Variante di Valico	0	20.000,0	20.000,0
781	Contabilità speciale Dir. ANAS	60.604,8	301,0	-60.303,8
785	Delibera CIPE - opere	0	80.993,3	80.993,3
786	Opere cofinanziate U.E.	0	80.996,0	80.996,0
787	Opere Giubileo	0	18.191,2	18.191,2
791	Ripristino opere colpite avv. atmosferici	0	70.121,2	70.121,2
	Totali	**3.847.095,1**	**5.335.892,9**	**1.488.797,8**

Per l'esercizio 1996 lo stanziamento relativo al Cap.751 conteneva somme per investimenti pari a L.2.211.328,0 e per rimborso mutui pari a L.971.322,0 milioni.

I trasferimenti in conto capitale per l'anno 1997 possono essere suddivisi in tre gruppi in relazione alla loro finalizzazione:

a) per ammortamenti di mutui:		
Cap. 751	2.000.000,0	
Cap. 757	105.000,0	
	2.105.000,0	2.105.000,0
b) finalizzati ad opere:		
Cap. 765 - Programma triennale	100.000,0	
Cap. 766 - Autostrada Torino -Savona	20.000,0	
Cap. 767 - Variante di valico	20.000,0	
Cap. 785- Opere deliberate dal CIPE	80.993,3	
Cap. 786 - Cofinanziamento U.E.	80.996,0	
Cap. 787 - Opere Giubileo	18.191,2	
Cap. 791 - Ripristino opere	70.121,2	
	390.301,7	390.301,7

c) per accordo di programma		
Cap. 755 - Contributo Stato opere	**2.760.000,0**	2.760.000,0
d) per altre spese:		
Cap.753 - Concorso Enti	80.290.2	
Cap.781 - Contabilità speciale	301.0	
	80.591,2	80.591,2
		5.335.892,9

Spese correnti

Le spese correnti hanno raggiunto, nel 1997, l'importo di L.997.955,0 milioni, facendo registrare rispetto al 1996 (L.2.467.085,8 milioni) una riduzione di L.1.469.130.8 milioni, pari al 59,5%, in relazione al fatto che gli interessi sono stati assommati alle quote di capitale iscritti alla categoria inerente agli Ammortamenti dei mutui. Dette spese correnti risultano coperte dall'apposito contributo dello Stato (L.990.000 milioni) nella misura del 99,2%.

Il rapporto fra impegni di spese correnti e pagamenti dei correlativi impegni di competenza si attesta sul 72,6%; nel 1996, la velocità di gestione faceva segnare un limite del 71,1%.

Le spese per il personale in attività di servizio, passando da L.601.975,8 milioni del 1996 a L.706.404,8 milioni nel 1997, fanno registrare maggiori impegni per L.104.429 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione, approvando la deliberazione n.6 del 23 gennaio 1997, ha fissato le necessità ritenute minimali di personale per garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente. Con la costituzione di una banca-dati sono stati organizzati i dati contenuti nelle domande di assunzione pervenute all'ANAS. Sono state attivate 18 selezioni mirate a reperire specifiche professionalità. Anche l personale già dipendente dell'Ente è stato valutato per la sua riqualificazione e valorizzazione.

Il personale dell'Ente, che al 1° gennaio 1997 era costituito da n.9.877 unità, al 31 dicembre dello stesso anno raggiungeva le n.9.567 unità. Durante l'anno si sono verificate 505 cessazioni dal servizio e 195 nuovi ingressi. In merito alla situazione e gestione del personale si rinvia ad apposito paragrafo.

Gli impegni relativi alla categoria personale ammortano a L.706.404,8 milioni di cui L.516.806,3 milioni per stipendi ed assegni fissi al personale, tra cui sono state incluse le corresponsioni relative al premio di produzione, e L.180.000,0 milioni per oneri

previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente. Queste due voci di spesa rappresentano il 98,6% della spesa per il personale, il 70,8% della spesa corrente ed il 10,5% degli impegni complessivi.

Per la formazione del personale sono stati impegnati fondi per L.302,5 milioni per l'espletamento di 72 corsi interni che hanno interessato1.329 dipendenti e per 96,2 milioni per l'esecuzione di corsi presso una società di formazione. Sono state impegnate L.40,0 milioni per una consulenza esterna in materia di personale.

Si evidenzia che le spese relative al trattamento economico del Presidente dell'Ente sono state imputate al cap.101 "Stipendi, retribuzioni ed assegni fissi al personale, etc." mentre le indennità inerenti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori sono stati posti a carico, rispettivamente, dei Cap. 301 e 302. Tali spese, secondo corretti principi contabili, andavano imputate a specifico capitolo in apposita Categoria "Spese per gli Organi istituzionali dell'Ente".

Le spese di personale in quiescenza, che nel 1996 ammontavano a L.265.625,0 milioni. si riducono nell'esercizio 1997 a L.212.141 milioni e si registra quindi un decremento di L.53.684,8 milioni.

A tal proposito si rileva che, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n.143/94, l'onere delle pensioni del personale ANAS è a carico dell'INPDAP. Ne consegue che l'ANAS, in mancanza di una apposita convenzione con l'INPDAP, continuerà a corrispondere i trattamenti pensionistici imputando il relativo onere all'INPDAP. La soluzione indicata dal Ministero del Tesoro - RGS, con lettera n.161162 del 24 giugno 1998, implica un riaccertamento di entrate corrispondenti alle somme effettivamente erogate ed una cancellazione degli impegni assunti e delle somme iscritte nei residui passivi.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi risultano impegnate per il 1997 in complessive L.60.619,4 milioni; rispetto agli impegni del 1996 si riscontrano risparmi per L.12.280,6 milioni.

Qualora poi si considerino le spese effettuate con gli stanziamenti inerenti ai capitoli di spesa nei due anni a confronto si giunge a conclusioni diverse. In effetti lo stanziamento iscritto al Cap.503, che nell'anno 1996 era di L.11.885 milioni ed era compreso nella categoria Acquisti di beni e servizi, nell'anno 1997, è stato accorpato negli stanziamenti relativi al Cap.727 collocato nel conto capitale. Peraltro i residui inerenti al Cap.503 restano collocati tra gli Acquisti di beni e servizi per L.96.839,8 milioni. dopo aver subito un taglio per insussistenza per L.147.673,5 milioni.

Approfondendo l'indagine si registrano significative differenze tra cui si indicano le più evidenti:

CAP		1996	1997	Differenze
271	Spese di ufficio	7.000,0	8.115,8	+ 1.115,8
274	Visite medico-fiscali	2.000,0	3.951,9	+ 1.951,9
283	Fitti di locali	1.000,0	1.864,4	+ 864,4
297	Premi di assicurazione	0	4.000,0	+ 4.000,0
300	Funzionamento Ufficio Direttore Generale SARA	300,0	5.114,9	+ 4.814,9
272	Manutenzione locali	2.000,0	1.114,8	- 885,2
273	Cancelleria e stampati	2.000,0	933,9	- 1.066,1
275	Centro sperimentale Cesano	2.000,0	0	- 2.000,0
276	Eserc. manut. e noleggio mezzi di trasporto	17.500,0	14.935,2	- 2.564,8
277	Manutenzione e trasferimento di macchinari	13.500,0	7.081,3	- 6.418,7
278	Divise di servizio	1.000,0	0	- 1.000,0
279	Studi e consulenze	3.000,0	2.515,4	- 484,6
281	Corsi di formazione ed aggiornamento	1.000,0	0	- 1.000,0
284	Imposte sugli immobili	3.000,0	0	- 3.000,0
286	Spese di rappresentanza	100,0	6,7	- 93,3
288	Assistenza a programmi stradali e autostradali	100,0	0	- 100,0
289	Rilevamenti statistici	1.000,0	0	- 1.000,0
290	Spese per il funzion. di consigli e commissioni	800,0	0	- 800,0
291	Cure ricoveri e protesi	1.000,0	278,5	- 721,5
292	Copie e stampe	3.000,0	1.729,5	- 1.270,5
293	CED	7.000,0	6.537,9	- 462,1
294	Prove di esami	400,0	0	- 400,0
296	Spese telefoniche	3.000,0	1.707,0	- 1.293,0
301	Compensi ai Consiglieri di Amministrazione	1.000,0	488,6	- 511,4
302	Compensi ai Revisori	500,0	0	- 500,0

Tra gli acquisti di beni e servizi assumono particolare rilevanza le spese per l'esercizio del C.E.D. (Cap.293) complessivamente impegnate per L.6.537,9 milioni a cui si possono aggiungere investimenti in attrezzature informatiche (Cap.710) per L.5.848,7 milioni.

Sulle spese inerenti agli acquisiti di beni e servizi, al 31.12.1997, sono state accertate insussistenze nei residui passivi per L.260.169,2 milioni (al lordo dei 147.673,5 milioni di lire relativi al Cap.503) e minori impegni nei confronti delle previsioni definitive per L.48.527,7 milioni.

Da un'indagine a campione si è rilevato che alcune spese in c/competenza hanno avuto copertura con le disponibilità in c/residui (residui impropri o di stanziamento). Tale pratica porta alla commistione tra la gestione di competenza e la gestione dei residui.

Il Collegio, a proposito di lavori e spese per forniture in economia, ritiene che i dirigenti debbano applicare l'articolo 10 del Regolamento di Amministrazione

Nella Categoria IV^ "Trasferimenti passivi" sono iscritte le spese relative alla corresponsione di sussidi al personale e per attività inerenti alla colonia estiva dei figli dei dipendenti nonché il contributo a favore della Cassa di mutuo soccorso.

La spesa impegnata per complessive L.1.065,1 milioni risulta in aumento, rispetto al 1995. di L.464,1 milioni.

Gli interessi sono aggregati nella Categoria VI^ e sono individuati dai Capitoli 381-391. Trattasi di spese, in parte vincolate, su mutui contratti verso istituti di credito (I.M.I.. Banco di Napoli, etc.) per il finanziamento di programmi costruttivi dell'ANAS (ex art.28. legge n.59/1961).

Nell'esercizio 1996 tali oneri erano stati impegnati per L.1.127.878,7 milioni. Nell'esercizio 1997 gli interessi sono stati accorpati alle quote di capitale e posti nella Categoria 14.

L'aggregazione nasce in relazione ad un "unicum" di L.2.000.000,0 milioni (Cap.751/E) che la Legge finanziaria 1997 (Min. LL.PP. - Tab. C) autorizza a stanziare per "spese in conto capitale per ammortamento mutui" a cui si aggiungono L.105.000,0 milioni di rimborsi dal Ministero del Tesoro "delle rate di ammortamento dei mutui" (Cap.757/E).

A pag.104 del rendiconto finanziario è posto un prospetto riassuntivo dei pagamenti delle rate dei mutui in cui si distingue tra quote capitale e quote interessi. Per il pagamento delle quote interessi sono stati utilizzati i fondi provenienti dagli stanziamenti di competenza ed i fondi residui provenienti dall'esercizio 1996 nelle seguenti entità:

Quote interessi:	
- c/competenza	639.557.585.629
- c/residui	65.628.572.219
	705.186.157.848

Il Collegio, considerato che l'ANAS ha autonomia organizzativa, amministrativa

contabile, ritiene che l'Ente avrebbe potuto disaggregare l'"unicum" evidenziando le quote di interessi nella parte corrente della spese e le quote di capitale tra gli ammortamenti di mutui.

Si è registrata una perdita su cambi pari a L.267.790.469 che, a parere del Collegio, rappresenta un costo aggiuntivo che dovrebbe avere una propria collocazione nel rendiconto finanziario.

Nella Categoria 9^ è collocato il Cap.451 concernente spese per liti, i cui stanziamenti sono stati impegnati per L.17.476,1 milioni rispetto al decorso anno finanziario sono stati operati minori impegni per L.4.523,9 milioni. Su tale capitolo, gravano, oltre alle spese per contenzioso per conflittualità con le imprese esecutrici di opere, anche le spese relative ai rimborsi ai dipendenti chiamati in giudizio per atti o fatti inerenti al rapporto di servizio con l'Ente, per i quali è intervenuta sentenza di assoluzione.

Spese in c/capitale

Nella Categoria 10^ denominata "costituzione di capitali fissi", sono aggregati gli stanziamenti per l'esecuzione di programmi di opere stradali, per le acquisizioni idi materiali, attrezzature e macchinari, ad utilizzazione ripetuta e per le manutenzioni straordinarie.

Il seguente prospetto porge, in sintesi, la situazione contabile al 31.12.1997 raffrontandola con l'analoga al 31.12.1996:

	ESERCIZIO 1996			ESERCIZIO 1997		
	Impegni	**Pagamenti**	**Residui**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Residui**
CP.	2.597.922,7	392.265,4	2.205.657,3	3.306.005,5	393.108,0	2.912.897,5
RS.	14.825.523,6	2.417.135,0	12.408.388,6	14.541.214,9	3.021.164,9	11.520.050,0
Totale	**17.423.446,3**	**2.809.400,4**	**14.614.045,9**	**17.847.220,4**	**3.414.272,9**	**14.432.947,5**

I residui relativi all'esercizio 1996 e precedenti, al 1°.1.1997 , sono così rideterminati:

	(milioni di lire)
Totale residui 1996	14.614.045,9
- Capitalizzazioni	-50.000,0
- Insussistenze (1997)	-22.831,0
Residui 1997	**14.541.214,9**

Gli stanziamenti relativi all'esercizio 1997, che risultano essere stati tutti impegnati (e parte conservati tra i residui di stanziamento) sono pari al 127,255% degli analoghi relativi al 1996. I relativi pagamenti risultano cresciuti del 0,2%.

I pagamenti in conto residui, passando da L.2.417.135,0 milioni del 1996, a L.3.021.164,9 milioni del 1997, fanno registrare una crescita del 25% nei pagamenti effettuati nel 1997.

I pagamenti in c/competenza rappresentano l'11,9% degli impegni; per il 1996 tale rapporto era del 15,1%.

Dai suindicati elementi si rileva che le risorse assegnate e disponibili in un esercizio in effetti sono erogate negli anni successivi sia per le procedure da seguire sia per i limiti finanziari posti ai prelevamenti dai conti correnti di Tesoreria.

L'importo di L.3.306.005,5 milioni relativo agli impegni 1997 trova copertura finanziaria con le somme affluite in entrata ed iscritte nei trasferimenti in c/capitale e con altre disponibilità di bilancio (avanzo di amministrazione, esercizio 1996) e precisamente:

	(milioni di lire)
- Trasferimenti finalizzati ad opere	390.301,7
- Trasferimenti per Accordo di Programma	2.760.000,0
- Concorsi altri Enti e cont. spec	80.591,2
- Altri mezzi	75.112,6
Totale	**3.306.005,5**

La Categoria 11^ raggruppa quei capitoli di spesa ove sono stanziate le somme per l'erogazione di contributi a società concessionarie di autostrade. Nel corso dell'esercizio 1997 sono stati assunti impegni in c/competenza per L.14.151,3 milioni. Di tale importo sono state pagate L.14.094,3 milioni pari al 99,6%. Diversamente è avvenuto per i residui ammontanti a L.284.527 milioni di cui è giunto a pagamento solamente l'1,1% a causa delle mancate realizzazioni di opere.

Nella Categoria 12^, concernente partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari, sono iscritte, ai rispettivi capitoli, le quote di partecipazioni al capitale di società aventi per scopo la costruzione di strade e trafori. Per l'esercizio 1997 sono state impegnate e pagate L.3.091,5 milioni in relazione all'assunzione di ulteriori partecipazioni alla Società per lo Stretto di Messina.

Al 31 dicembre 1997 risultano residui passivi per L.10.587,0 milioni a fronte dei quali non vi sono stati pagamenti nel corso dell'esercizio.

La Categoria 14^ riguarda l'ammortamento dei mutui. La rata di ammortamento di

ciascun mutuo è comprensiva di quota capitale di interessi; il caso è stato già affrontato in sede di analisi della Categoria Interessi. Per far fronte agli ammortamenti sono stati impegnati fondi per L.2.234.129,7 milioni di cui sono state pagate L.2.223.888,4 milioni (99,5%) e sono rimaste da pagare L.10.241,3 milioni (0.5%).

A pag. 104 del Rendiconto finanziario è stato allegato il prospetto riassuntivo relativo al pagamento dei mutui da cui si rilevano i pagamenti per quote capitale e per quote interessi nei seguenti termini:

Quota capitale	1.593.531.946.592
Quota interessi	705.186.157.848
Totale	**2.298.718.104.440**

Il totale è stato pagato facendo ricorso alle seguenti disponibilità:

Cat. 14^ - Ammortamento mutui	2.223.888.425.643
Cat. 6^ - Interessi (Residui)	65.628.572.219
Cat. 10^ - Cap. 709/S	9.201.106.578
Totale pagamenti	**2.298.718.104.440**

La copertura finanziaria per l'ammortamento dei mutui è stata trovata utilizzando le seguenti disponibilità:

Cap. 751/E Ammortamento mutui	2.000.000.000.000
Cap. 757/E Rimborso Ministero Tesoro per amm. mutui	105.000.000.000
Interessi in c/residui	65.628.572.219
Cap. 709/S	9.201.106.578
Altre fonti (compreso prelev. Avanzo. di Amm.ne 96)	118.888.425.643
	2.298.718.104.440

Il Collegio ritiene che le coperture debbano esser più coerenti all'oggetto della spesa evitando ricorsi a fonti non attinenti oppure predisponendo in tempi utili le necessarie ed indispensabili variazioni di bilancio.

Le spese impegnate in c/capitale nel 1997, al netto dei rimborsi di prestiti, ammontano a L.3.323.248,3 milioni con un incremento, rispetto al decorso esercizio finanziario (L.2.618.088 milioni). di L.705.160,3 milioni, pari, cioè, al 26,9%. I pagamenti in c/competenza, che nel 1996 risultavano di L.411.779,9 milioni, nel 1997

rimangono sostanzialmente attestati su analogo valore di L.410.293,8 milioni con un decremento pari allo 0,36%. Nel 1996 il rapporto fra pagamenti e stanziamenti definitivi di competenza era del 15,7% e nel 1997 tale rapporto scende al 12,3% per effetto dell'aumento degli stanziamenti.

Di nuova istituzione risulta il Titolo 3, intitolato alle partite di giro, relativo a poste che riguardano sia le entrate che la spesa, configurandosi, sostanzialmente in operazioni finanziarie svolte per conto terzi a seguito di disposizioni di legge.

Tali poste riguardano ritenute erariali al personale dipendente; ritenute d'acconto per professionisti e collaboratori; ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendenti; ritenute diverse; riscossione di somme per conto terzi ed IVA in entrata.

Le somme complessivamente previste per le entrate e per la spesa ammontano a L.187.850,0 milioni con un totale accertato ed impegnato pari a L.182.058,0 milioni.

Le somme complessivamente riscosse e versate, ammontano a L.174.673,5 milioni.

3.c - La gestione dei residui

Al 31 dicembre 1997 la gestione dei residui può essere riassunta nei seguenti termini:

	ATTIVI	PASSIVI
Residui all'inizio dell'esercizio	37.174.209.753	15.987.635.150.704
Capitalizzazione Fondo di riserva D.Lgs.143/94	0	-50.000.000.000
Residui	37.174.209.753	15.937.635.150.704
Variazioni in più	0	811.624.855.079
Variazioni in meno	0	-811.624.855.079
Residui definitivi	37.174.209.753	15.937.635.150.704
Riscossioni	-32.502.051.157	0
Pagamenti	0	-3.318.481.971.704
Reimpieghi (Avanzo amm.ne 96, cap.453/S)	0	-236.924.557.038
Residui al lordo insussistenze	4.672.158.596	12.382.228.621.962
Insussistenze	0	-337.151.132.488
Rimanenze	4.672.158.596	12.045.077.489.474
Residui di nuova formazione	5.660.235.019.707	3.224.933.007.910
	5.664.907.178.303	**15.270.010.497.384**

I residui passivi sono stati ridotti di L.50 mld in relazione alla formazione del capitale dell'Ente ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.143/94. Come già precedentemente accennato sono state effettuate variazioni compensative per L.811,6 mld ed utilizzati L.236,9 mld dell'Avanzo dell'Esercizio 1996.

Dal prospetto si rileva che i residui attivi, nel corso dell'esercizio 1997, sono cresciuti in relazione ai mancati versamenti dei trasferimenti statali di parte corrente ed in c/capitale, nonché dalla Commissione CE. A tal proposito l'art.3 comma 14 della legge n.662 del 23/12/1996 (Legge Finanziaria 1997) stabilisce che le somme da accreditare a favore di Enti Pubblici avverrà ad avvenuto accertamento che le disponibilità esistenti sui conti degli stessi accesi presso la Tesoreria dello Stato si siano ridotti ad un valore non superiore al 20% delle disponibilità rilevate al 1.1.1997. I residui passivi risultano essere stati depurati dalle insussistenze calcolate in L.337.151,1 milioni. Tale operazione è avvenuta nell'ambito del riaccertamento dei residui ma senza un provvedimento formale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, contenente le motivazioni delle variazioni, ai sensi dell'art.39 del DPR n.696/79.

Il Collegio dei Revisori, nel constatare che i Residui attivi e passivi non sono stati oggetto di formale riaccertamento antecedentemente alla delibera di approvazione del Rendiconto finanziario, richiama l'Ente all'osservanza di quanto previsto nella Legge Finanziaria per l'anno 1998 circa il riaccertamento dei residui passivi esistenti entro la data del 31/12/1998 nonché nell'Accordo di programma per l'anno 1998.

Il seguente prospetto porge gli elementi conoscitivi per individuare il processo di smaltimento e di formazione dei residui attivi e passivi, per grossi aggregati o aventi natura economica:

(milioni di lire)

ATTIVI	PROVEN. 96 + VARIAZIONI	RISCOSSIONI	INSUSSIST.	NUOVA FORMAZIONE	CONSIST. AL 31.12.1997	RAPP. 96/97
Correnti	36.676,5	32.057,9	0	1.034.995,7	1.039.614,3	
C/capitale	497,7	444,1	0	4.617.854,7	4.617.908,3	
Acc. Prest.	0	0	0	0	0	
Part. di giro	0	0	0	7.384,6	7.384,6	
TOTALI	**37.174,2**	**32.502,0**	**0**	**5.660.235,0**	**5.664.907,2**	

PASSIVI	PROVEN. 96 + VARIAZIONI	PAGAMENTI	INSUSSIST.	NUOVA FORMAZIONE	CONSIST. AL 31.12.1997	RAPP. 96/97
Correnti	1.064.810,9	517.479,9	314.320,1	272.879,0	505.889,9	47,51
C/capitale	14.859.160,0	3.024.314,9	22.831,0	2.912.954,5	14.724.968,6	99,09
Rimb. prest.	13.664,2	13.611,7	0	10.241,3	10.293,8	75,33
Part. di giro	0	0	0	28.858,2	28.858,2	0
TOTALI	**15.937.635,1**	**3.555.406,5**	**337.151,1**	**3.224.933,0**	**15.270.010,5**	**95,81**

Concorrono alla formazione di nuovi residui attivi di parte corrente le somme rimaste da riscuotere per vendita di beni e servizi (entrate proprie) per L.43.646,4 milioni su L.62.745,9 milioni accertati (69,6%) degli accertamenti), i trasferimenti dallo Stato per contributo di funzionamento dell'Ente per L.990.000,0 milioni ed altri importi di minore

rilevanza.

I residui attivi di parte capitale di nuova formazione sono costituiti, così come già precedentemente accennato, dai mancati trasferimenti statali attinenti principalmente a:

	(milioni di lire)
- Ammortamento mutui	1.500.000,0
- Contributo statale per Accordo di programma	2.760.000,0
- Rimborso Ministero Tesoro rate di ammortamento mutui	105.000,0
- Somm. Ministero Tesoro programma triennale	100.000,0
- Fondi CIPE per opere	80.993,3
- Cofinanziamento U.E.	53.342,5
- Fondi per opere Giubileo	18.191,2
- Altri fondi	327,7
	4.617.854,7

Le mancate riscossioni per L.5.660 miliardi hanno attivato i prelevamenti dai conti correnti di Tesoreria.

I residui di spese correnti sono stati interessati da un primo riaccertamento che ha comportato la cancellazione di L.314.320,1 milioni per insussistenza dei presupposti giuridici per la loro conservazione.

La revisione ha riguardato le spese per :

	(milioni di lire)
- Personale in servizio	47.368,8
- Personale in quiescenza	248,9
- Acquisto di beni e servizi	260.169,2
- Trasferimenti passivi	3.674,3
- Poste corrett. e compens.	199,1
- Non classif. (liti e arbitr.)	2.659,8
	314.320,1

I residui di spese in c/capitale sono stati rivisitati e diminuiti di L.22.831,0 milioni nei capitoli :

	(milioni di lire)
705 Acquisto mezzi di trasporto	1.302,3
708 Acquisto e riparazioni fabbricati	21.528,7
	22.831,0

Il Rendiconto finanziario, alle pagg. 69-70, riporta l'elenco delle insussistenze. Naturalmente si tratta di un primo riaccertamento che anticipa quello da effettuare entro il 31.12.1998.

Al 31 dicembre 1997 la consistenza dei residui attivi risulta in ascesa per effetto delle già descritte nuove formazioni. Il rapporto con quelli esistenti all'inizio dell'esercizio non appare significativo in quanto i due volumi si pongono nella proporzione di 1 a 152,4.

La consistenza dei residui passivi si riduce di L.667.624,6 milioni (4,19%) per effetto di pagamento in c/residui maggiori del totale dei residui di nuova formazione (L.330.473,5 milioni) e per la cancellazione di insussistenze (L.337.151,1 milioni).

I rapporti tra le consistenze dei residui passivi, all'inizio ed alla fine dell'esercizio, segna un dato positivo per l'avvio di un processo di smaltimento dei residui passivi. Tale processo trova un limite nel vincolo di massimo tiraggio di cassa stabilito in L.6.450,0 miliardi per l'esercizio 1997. Tale vincolo, condizionando i pagamenti, condiziona tutte le attività dell'Ente.

La consistenza dei residui risulta così disaggregata:

(milioni di lire)

Residui di parte corrente		
- Personale in servizio	44.824,4	
- Personale in quiescenza	409.625,7	
- Acquisto di Beni e servizi	46.634,9	
- Trasferimenti passivi	864,5	
- Oneri finanziari	50,0	
- Interessi	14,6	
- Oneri tributari	166,8	
- Poste correttive	20,1	
- Oneri non classificabili	3.688,9	505.889,9
Residui c/capitale		
- Costituzione di capitali fissi	14.432.947,5	
- Contributi per società	281.434,0	505.889,9
- Partecipazioni	10.587,1	14.724.968,6
Ammortamento mutui		10.293,8
Partite di giro		28.858,2
		15.270.010,5

Tra i residui di spese correnti risultano non trasferite (L.409,0 miliardi su L.409,3 miliardi accertati) all'INPDAP le somme da questa corrisposte al personale in quiescenza in attesa della sottoscrizione di una convenzione per definire a chi far carico degli oneri ed in quale misura considerato che dal 1° gennaio 1996 i contributi previdenziali sono versati dall'ANAS all'INPDAP.

I residui per acquisto di beni e servizi rappresentano il 20,8% delle somme impegnate.

Al 31 dicembre 1997, per costituzione di capitali fissi ed opere stradali, risultano in conto residui

L.11.520.050.0 milioni	provenienti dall'esercizio 1996, pari al 79,2% di questi residui
L. 2.912.897.5 milioni	di nuova formazione, pari all'88.1% degli impegni assunti nel corso dell'esercizio.

Restano da erogare contributi a società concessionarie adi autostrade per L.281.434,1 milioni su L.298.678,3 milioni impegnati; la massa residuale è pari al 94,2% degli impegni assunti.

La consistenza dei residui attivi è ripartita, nella sezione dell'attivo dello stato patrimoniale, tra le seguenti voci:

C) Crediti	
- verso clienti	47.494.665.815
- verso enti per sovvenzioni	5.610.293.516.171
- per depositi cauzionali presso terzi	423.697.015
- verso altri creditori	6.695.299.302
TOTALE CREDITI	**5.664.907.178.303**

* = Stato patrimoniale attivo: Depositi cauzionali

al 31.12.97	15.196.856.776
al 31.12.96	14.773.159.761
DIFFERENZA	**423.697.015**

La consistenza dei residui passivi è ripartita nella sezione del passivo dello Stato patrimoniale tra le seguenti voci:

B) Fondi rischi ed oneri		
3) Altri:		
– Fondi vincolati per lavori	14.083.215.501.561	
– per fornitura di beni e servizi	261.131.257.797	
– per ritenute di garanzia ed infortuni	10.349.016.150	
– altri debiti per servizi	788.782.420	
– per cauzioni	731.337.185	
– verso altri	4.919.154.911	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.394.582.979	
D) Debiti:		
6) Debiti verso fornitori:		
– per liti ed arbitraggi	3.688.872.011	
11) Debiti tributari	18.642.965.406	
12) Debiti v/ istituti di previdenza	33.136.205.669	
13) Altri debiti:		
– verso il personale	437.223.056.669	**
– verso lo Stato	10.293.810.987	
– verso enti e società conces.	281.434.069.131	
– per depositi cauzionali	121.061.884.508	
TOTALE DEBITI	**15.270.010.497.384**	

** = Stato patrimoniale passivo:

13) Altri debiti verso il personale	416.930.120.513
E) 2) Altri ratei e risconti per il personale	20.292.936.156
TOTALE	**437.223.056.669**

Il Collegio dei Revisori, nel constatare che i residui attivi e passivi contenuti nel rendiconto finanziario dell'esercizio 1997 corrispondono ai crediti ed ai debiti esposti nello Stato patrimoniale, rileva che è stato portato in detrazione dai residui passivi l'importo di L.50 miliardi, utilizzato per dotare l'Ente di un proprio fondo che trova rappresentazione tra le poste dello Stato Patrimoniale.

4. LA GESTIONE DELLA CASSA

a) Conto di cassa

Il Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 1997 durante la gestione ha avuto i seguenti movimenti contabili:

Fondo di cassa all'1.1.97		15.950.460.940.951
Incassi in c/competenza	1.164.226.478.431	
Incassi in c/residui	32.502.051.157	
Totale incassi	**1.196.728.529.588**	1.196.728.529.588
Disponibilità di cassa		17.132.416.310.778
Pagamenti in c/competenza	3.512.458.059.349	
Pagamenti in c/residui	3.555.406.528.742	
Totale pagamenti	**7.067.864.588.091**	7.067.864.588.091
Disponibilità di cassa (risultato contabile)		10.079.324.882.448
Insussistenza di cassa per pignoramenti provenienza 1996		14.773.159.761
FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1997		**10.064.551.722.687**

Sono stati emessi:

n. 1.633 Reversali valide

n. 45.973 Mandati validi

b) La Tesoreria

Il riscontro con la documentazione bancaria e di tesoreria ha dato i seguenti risultati:

Fondo di cassa al 1°.1.1997	15.950.460.940.951	
Pignoramenti operati in Tesoreria	-14.773.159.761	
Fondo netto di cassa	**15.935.687.781.190**	15.935.687.781.190
Reversali valide per Lire	1.192.708.900.252	

Mandati validi per L.	-7.067.311.216.531	
Differenza	**-5.874.602.316.279**	-5.874.602.316.279
Rettifiche per:		
Entrate su Tesoreria Centrale (senza emiss.rev.)	+4.019.629.336	
Pagamenti sospesi sulla consistenza di cassa	-553.371.560	
Differenza	**3.466.257.776**	+3.466.257.776
Fondo di cassa al 31.12.97		**10.064.551.722.687**

Al 31 dicembre 1997 risultano le seguenti giacenze di cassa:

Tesoreria Centrale dello Stato c/c 20060		9.593.932.123.996
Tesoreria Provinciale dello Stato c/c 153268		577.048.384.171
	Totale	**10.170.980.508.167**
RETTIFICHE		
Anticipazioni nette Banco Roma		106.428.785.480
	Totale	**10.064.551.722.687**

Il Ministro del tesoro, col proprio decreto n.854153 del 9 maggio 1997, autorizzava l'ANAS alla deroga dal divieto di effettuare prelevamenti dai C/C di Tesoreria superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996 e stabiliva i limiti mensili di prelevamento che si cumulavano, al 31.12.1997, nell'importo di L.6.450 mld.

La Banca di Roma, in data 30.12.1997 ha rilasciato dichiarazione con cui attesta che l'ANAS, complessivamente, ha prelevato sul conto di Tesoreria Unica n.153268, la somma di L.6.450.000.000.000.

c) <u>Determinazione dell'avanzo di amministrazione</u>

Fondo di cassa al 31.12.1997 (risultato contabile)		10.079.324.882.448
Residui attivi	+5.664.907.178.303	
Residui passivi	-15.270.010.497.384	
Differenza	-9.605.103.319.081	9.605.103.319.081
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		474.221.563.367
Fondo di dotazione		50.000.000.000
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NETTO		**424.221.563.367**

L'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1997 trova conferma nel seguente calcolo:

Avanzo di amministrazione al 31.12.1996	0
Insussistenza di residui passivi	+337.151.132.488
Avanzo di competenza esercizio 1997	+87.070.430.879
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NETTO	**+424.221.563.367**

d) Conto della copertura finanziaria

milioni di lire

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALI
Incassi correnti	270.846,1	32.057,9	302.904,0
Pagamenti correnti	725.076,1	517.479,9	1.242.556,0
RISPARMIO	-454.230,0	-485.422,0	-939.652,0
Incassi c/capitale	718.706,9	444,1	719.151,0
Incassi per Part. di giro	174.673,5	-	174.673,5
DISPONIBILITA'	+439.150,4	-484.977,9	-45.827,5
Pagamenti c/capitale	410.293,7	3.024.314,9	3.434.608,6
DIFFERENZE	+28.856,7	-3.509.292,8	-3.480.436,1
Accensione prestiti	-	-	-
Rimborso prestiti	2.223.888,4	13.611,6	2.237.500,0
Uscite per part. di giro	153.199,8	-	153.199,8
RISULTATI	**-2.348.231,5**	**-3.522.904,4**	**-5.871.135,9**

Dal conto della copertura finanziaria si può rilevare:

- gli incassi di parte corrente, in c/competenza ed in c/residui, non sono sufficienti a fronteggiare i pagamenti di parte corrente per cui si determina un risparmio negativo di L.939.652,0 milioni;
- gli incassi in c/capitale non sono stati sufficienti a far fronte ai pagamenti in c/capitale e per il rimborso di prestiti;
- al termine della gestione si è avuto un saldo negativo di L.5.871.135,9 milioni. I pagamenti sono stati effettuati utilizzando le disponibilità di cassa esistenti in

Tesoreria;

- ai minori incassi corrisponde una crescita dei residui attivi.

e) Situazione di cassa

	(milioni di lire)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1997	15.950.460,9
Minus finanziario	5.871.135,9
Pignoramenti di provenienza del 1996	14.773,2
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 1997	**10.064.551,8**

f) La gestione della cassa

ENTRATE	GESTIONE CASSA		RAPPORTI INCASSI	GESTIONE BILANCIO				RAPPORTI INCASSI
	Previsioni	Incassi	PREVISIONI	Accertamen.	Resid.Attivi	Massa acquis.	Incassi	MASSA ACQUISIB.
CORRENTI	1.288.624,6	302.904,0	23,5	1.305.841,8	36.676,5	1.342.518,3	302.904,0	22,6
C/CAPITALE	5.325.701,3	719.151,0	13,5	5.336.561,7	497,7	5.337.059,4	719.151,0	13,5
ACCENS. PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO	187.850,0	174.673,5	93,0	182.058,0	-	182.058,0	174.673,5	95,9
TOTALI	6.802.175,9	1.196.728,5	17,6	6.824.461,5	37.174,2	6.861.635,7	1.196.728,5	17,4
SPESE	**GESTIONE CASSA**		**RAPPORTI PAGAMENTI**	**GESTIONE BILANCIO**				**RAPPORTI PAGAM.**
	Previsioni	Pagamenti	PREVISIONI	Impegni.	Resid.Pass.	Massa spend.	Pagamenti	MASSA SPENDIB.
CORRENTI	1.868.874,5	1.242.556,0	66,5	997.955,0	1.064.810,9	2.062,765,9	1.242.556,0	60,2
C/CAPITALE	9.939.821,2	3.434.608,7	34,6	3.323.248,3	14.859.160,0	18.182 408,3	3 434.608,7	18,9
RIMBOR. PRESTITI	2.247.741,4	2.237.500,1	99,5	2.234.129,7	13.664,2	2.247.793,9	2.237.500,1	99,5
PARTITE DI GIRO	187.850,0	153.199,8	81,5	182.058,0	-	182.058,0	153.199,8	84,1
TOTALI	14.244.287,1	7.067.864,6	49,6	6.737.391,0	15.937,635,1	22.675.026,1	7.067.864,6	31,2

Il prospetto porge un quadro della gestione di cassa e fa rilevare i diversi andamenti evidenziati dai rapporti tra incassi, previsioni di cassa e massa acquisibile e dai rapporti tra pagamenti, previsioni di cassa e massa spendibile.

Assume particolare significato il rapporto tra massa spendibile in conto capitale e pagamenti in conto capitale che evidenzia le difficoltà per l'esecuzione dei programmi di investimento. Pur tuttavia il rapporto Pagamenti/Massa spendibile relativo all'esercizio 1997, pari a 31,2, risulta migliorato di 3,3 punti nei riguardi dell'analogo rapporto relativo all'esercizio 1996, pari a 27,9.

g) Trend della gestione di cassa

Il seguente prospetto dà una immediata visione della gestione di cassa in ciascuno degli esercizi 1996 e 1997 ed evidenzia il trend dei due anni a confronto:

(milioni di lire)

ENTRATE	Massa acquisibile		Riscossioni		Rapporto Risc./Massa ac.		Trend 97/96
	1996	1997	1996	1997	1996	1997	
Correnti	2.364.421,8	1.342.518,3	2.327.745,3	302.904,0	98,4	22,6	22,96
C/capitale	3.851.050,9	5.337.059,4	3.850.553,2	719.151,0	99,9	13,5	13,51
Acc. Prest.	8.621,7	0	8.621,7	0	100,0	0	0
Part. di giro	0	182.058,0	0	174.673,5	0	95,9	0
TOTALI	6.224.094,4	6.861.635,7	6.186.920,2	1.196.728,5	99,4	17,4	17,50

SPESE	Massa spendibile		Pagamenti		Rapporto Pag./Massa sp.		
	1996	1997	1996	1997	1996	1997	
Correnti	3.280.956,2	2.062.765,9	2.216.145,3	1.242.556,0	67,5	60,2	89,18
C/capitale	17.768.016,9	18 182 408,3	2.858.856,9	3 434.608,7	16,0	18,9	118,12
Rimb. prest.	1 130.947,2	2.247.793,9	1.117.283,1	2.237.500,1	98,8	99,5	100,71
Part. di giro	0	182.058,0	0	153.199,8	0	84,1	0
TOTALI	22.179.920,3	22.675.026,1	6.192.285,3	7.067.864,6	27,9	31,2	111,83

Il TREND della gestione di cassa conferma quanto fin qui rilevato: nei due anni a confronto cade il rapporto riscossioni/massa acquisibile per effetto dei residui di nuova formazione e migliora il rapporto pagamenti/massa spendibile (+11,83%) anche in presenza di un incremento della massa spendibile (+2,23%).

5. ARGOMENTI DIVERSI

a) Gare esperite nel 1997 per lavori

(milioni di lire)

	Numero gare	Importo netto totale	Media dei ribassi
DIREZIONE GENERALE	52	2.405,0	26,770%
COMPARTIMENTI	4.763	1.229,5	20,470%

I dati esposti in tabella sono stati acquisiti dal Sistema Informativo Lavori (S.I.L.) del C.E.D. dell'ANAS ed in particolare quelli della Direzione Generale sono stati posti a confronto con i dati del Repertorio dell'Ufficio Contratti. Le disomogeneità riscontrate in taluni casi tra le due scritture a confronto derivano dal fatto che il C.E.D. prende in considerazione i ribassi d'asta effettivi, quali conseguono dalla revisione tecnico-amministrativa effettuata sulle offerte ritenute "anomale", mentre il predetto Repertorio fatti contrattuali non evolutivi.

Si evidenzia la necessità di informatizzare il Repertorio degli atti in sintonia con il SIL.

(miliardi di lire)

COMPARTIMENTI	Numero gare	Importo a base d'asta	Media dei ribassi
Ancona	140	46,8	18,863%
Aosta	43	12,9	17,291%
Bari	293	91,4	24,628%
Bologna	305	130,8	18,341%
Bolzano	125	70,7	11,853%
Cagliari	141	37,3	11,687%
Campobasso	92	28,6	26,316%
Catanzaro	319	69,2	28,107%
Firenze	385	113,5	15,957%
Genova	167	36,8	18,049%
Aquila	211	78,4	29,838%
Milano	440	176,7	19,150%
Napoli	273	109,7	31,698%
Palermo	215	65,8	20,560%
Perugia	210	54,2	16,074%
Potenza	98	28,0	17,815%
Roma	300	76,3	24,349%
Torino	422	157,1	17,906%
Trieste	105	19,5	14,424%
Venezia	210	73,6	15,639%
Uff. Spec. Cosenza	162	68,9	25,171%
Uff. Spec. Palermo	107	35,9	26,614%
TOTALI	4.763	1582,1	

Si rappresenta che i dati compartimentali riportati in tabella sono di sintesi, perché, al momento, non si dispone di quelli analitici a causa del non completo adeguamento al S.I.L., nel 1997, da parte degli Uffici periferici.

Tra gli Uffici che, invece, risultano allineati alle procedure del S.I.L. è stato esaminato a campione il compartimento di Cagliari presso il quale risultano esperite nel 1997 n.141 gare (tra ufficiose, informali e licitazioni private) per un importo netto di L.33,1 miliardi ed una media dei ribassi di 11,687%, nonché stipulate n.105 trattative private per l'ammontare complessivo netto di L.3,0 miliardi.

Da una lettura critica dei dati esposti consegue che il settore delle opere pubbliche ed in particolare il segmento riguardante l'iter negoziale dell'Ente è caratterizzato da particolari difficoltà operative connesse all'incompletezza del quadro normativo e regolamentare interessante il settore in argomento che genera incertezze e remore e quindi si traduce in un allungamento dei tempi di definizione delle procedure.

Si pensi al fenomeno delle offerte anomale, ormai pressoché diffuso, che determina oggettivamente uno spostamento (se non addirittura sospensione disposta dal giudice amministrativo) anche di un anno del momento dell'aggiudicazione rispetto alla data dell'esperimento della gara. Per quanto attiene all'attività contrattuale della Direzione Generale tale slittamento nel 1997 si è mantenuto entro la media di 2,4 mesi raggiungendo solo in due casi rispettivamente gli 11 e i 12 mesi; ove già dal momento della pubblicazione del bando di gara all'esperimento della stessa sono trascorsi fino a 15 mesi; mentre il tempo complessivo per la definizione delle procedure di gara (dal bando all'aggiudicazione) si è attestato su una media di 8,1 mesi, raggiungendo il picco dei 23 mesi.

Per quanto riguarda il ricorso al sistema della trattativa privata per l'affidamento delle opere si può ben dire che lo stesso è strettamente confinato e delimitato, per i lavori, esclusivamente all'applicazione dell'art.2 della legge n.662/96 e quindi riguarda, in particolare, singole fattispecie di riavviamento di lavori, a vario titolo sospesi, peraltro suffragato dal parere dell'apposita Commissione prevista dall'art.6 della suddetta legge.

Risultano in numero di 22 gli affidamenti a trattativa privata realizzati dalla Direzione Generale nel corso del 1997, dei quali 20 per lavori (ex lege n.662/96) per un importo complessivo di L.332.495.798.645 e soltanto 2 per la fornitura di assistenza tecnica al sistema informativo e di manutenzione per un importo complessivo di L.3.656.593.160.

Oggetto di esame revisionale sono stati, a campione, gli atti relativi alle varie fasi gestionali ed esecutive di lavori: anticipazioni contrattuali, acconti, saldo lavori. In riferimento a tali specifici atti sono stati esaminati i documenti a corredo e verificata

l'esatta annotazione dei relativi mandati.

Al riguardo e ciò a riprova di quanto è emerso in sede di esame delle gare aggiudicate nel 1997, si rileva che mediamente, dal momento dell'aggiudicazione o affidamento al collaudo amministrativo finale decorrono 5-6 anni escludendo la fase della programmazione e progettazione dell'opera.

b) Consulenze

Nel 1997 si è ricorso a consulenze esterne che hanno comportato un costo complessivo di L.2.012.770.000 (nel 1996 L.1.546.458.793), così ripartito:

- n. 8 incarichi per consulenze tecniche	L. 789.770.000
- n. 1 incarico per consulenza giuridica	L. 95.500.000
- n.11 incarichi per consulenze amministrative	L. 1.127.500.000
	L. 2.012.770.000

Gli incarichi di consulenza attribuiti nel corso del 1997 appaiono contenuti sia nel numero che negli importi.

Infatti ove si escludano gli incarichi conferiti all'avv. De Luca ed allo studio Ferri-Minnetti-Piredda che costituiscono consulenze di provenienza 1996 e quindi prorogate anche nel 1997, il numero delle stesse appare limitato. A proposito degli incarichi pluriennali giova sottolineare che gli stessi vanno puntualmente verificati in ordine al persistere della motivazione originaria del ricorso ad un istituto che - come più volte affermato - ha e deve avere carattere straordinario.

Nell'occasione si ribadisce altresì che il ricorso a tali consulenti è strettamente connesso all'esigenza di potersi avvalere di prestazioni specialistiche non diversamente rinvenibili nell'ambito dell'apparato organizzativo dell'Ente, e di cui deve essere preordinato l'oggetto specifico, il tempo, la remunerazione. Il tutto poi sottoposto alla valutazione e certificazione dell'opus prestato, intendendo questa fase indispensabile per considerare adempiuto l'incarico e procedere alla liquidazione delle competenze prestabilite.

Dalla verifica dei singoli incarichi è dato rilevare la non rinvenienza in atti della fonte motivazionale intesa come fatto preliminare autonomo alla decisione di conferire l'incarico, non potendosi ritenere la stessa assolta nella determinazione di conferimento.

Per quanto riguarda l'incarico affidato alla Prof.ssa D'Alessio sul Bilancio di previsione 1997 si evidenzia che lo stesso attiene ad un indagine tecnico-contabile-

finanziaria, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, per verificare la correttezza tecnica dell'impostazione e della struttura del bilancio di previsione del 1997

c) Situazione e gestione del personale

Il Collegio dei Revisori ha più volte evidenziato la necessità - in materia di personale - di attivare le procedure idonee all'adempimento previsto dal 1° comma, art.3, del Regolamento del personale, in base al quale il Consiglio di amministrazione è chiamato a deliberare entro il mese di maggio di ogni singolo esercizio, su proposta dell'Amministratore, la dotazione organica complessiva "avuto riguardo della struttura organizzativa adottata e dello stato di attuazione della stessa...".

Il Collegio rileva che, nel corso del 1997, la Direzione centrale del personale, avvalendosi dell'Ufficio Organizzazione e Metodo, ha concluso la prima parte dell'attività di rilevazione ed analisi dei processi produttivi a livello centrale e periferico e dei relativi carichi di lavoro.

In particolare è stato condotto uno studio analitico sulla struttura organizzativa degli Uffici centrali e periferici ed è stato redatto un documento finale di sintesi che, sulla base del nuovo modello organizzativo, individua il fabbisogno complessivo di risorse umane derivante dal confronto tra l'organico attuale e l'organico teorico. Il suddetto documento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n.18/97 del 17 aprile 1997.

In tale ambito si colloca la delibera n.6/97, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 gennaio 1997, intesa a stabilire le necessità minimali a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente attribuiti all'Ente con l'assunzione di 300 unità.

A tal fine risulta elaborato un piano che traccia criteri di modalità atte al ripianamento delle priorità individuate, portato, quindi, all'attenzione delle OO.SS. Nazionali aziendali, oggetto di un apposito accordo stipulato nel dicembre 1997.

Il programma di ripianamento per le carenze di organico dell'Ente, sulla base delle più gravi ed urgenti criticità, ha comportato la costituzione di una banca dati, in cui sono state fatte confluire tutte le richieste di assunzione pervenute all'Ente negli ultimi anni e l'attivazione di n.18 selezioni mirate al reperimento di specifiche professionalità.

Dalle informative presentate sull'argomento al Consiglio risulta che tali selezioni riguardanti varie figure professionali sono state articolate in varie fasi. Inizialmente sono state individuate, prelevandole dalla banca dati, le istanze di coloro che presentavano quei connotati di esperienza e professionalità utili alle esigenze dell'Ente. Di seguito i candidati sono stati selezionati da apposite Commissioni

esaminatrici, composte da funzionari e dirigenti, in relazione al tipo di professionalità da valutare.

In questo ambito e con gli stessi criteri - sempre secondo le predette informative - sono stati selezionati i candidati provenienti da Società appartenenti al bacino Iritecna-Fintecna in virtù di uno specifico accordo siglato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri risalente al Dicembre 1996.

Sempre a seguito di valutazione di merito mediante selezione è stata data attuazione all'impegno contrattuale relativo alla valorizzazione ed alla riqualificazione del personale interno, segnatamente per il reperimento di personale tecnico (geometri e assistenti) e contabile (ragionieri).

Il risultato di tale attività risulta essere in dettaglio

- ingegneri 37
- architetti 2
- procuratori 23
- funzionari amministrativi 27
- geometri 9
- ragionieri 22
- impiegati amministrativi 38
- periti 2
- autisti 8
- ragionieri (interni) 146
- geometri (interni) 161
- assistenti (interni) 10
- guardiani 1

E' stata altresì disposta l'assunzione di n.26 unità di 4° livello ai sensi dell'art.13, comma 1, del C.C.N.L. (ex art.5 L. 65/82), mentre in nessun caso risulta che l'Ente si sia avvalso del 2° comma dello stesso articolo, pur potendo esercitare tale facoltà in ossequio al disposto contrattuale

Tale attività di reclutamento del personale, secondo quanto riferisce l'Ufficio di Controllo interno, è ancora in corso talché l'Ente, ad oggi, non disporebbe di alcune figure professionali secondo i fabbisogni individuati come necessari e improcrastinabili

Con particolare riferimento alla copertura della dotazione organica vanno evidenziate alcune problematiche dell'Ente nel corso del 1997.

In primo luogo si è provveduto alla copertura e all'eliminazione delle vacanze e degli

interinati delle strutture dirigenziali negli uffici periferici. Sono venuti via via a ridursi gli incarichi attribuiti ad interim di Capo compartimento, con evidente recupero della funzionalità degli Uffici medesimi.

Contestualmente, anche mediante la nomina a dirigente di funzionari che da tempo svolgevano tali funzioni, sono stati coperti gli incarichi previsti a livello dirigenziale amministrativo. A tale riguardo è indispensabile dotarsi di un piano per la mobilità interna, sia in senso funzionale che territoriale, la quale dovrà valutare attentamente la realtà istituzionale ed organizzativa dell'Ente anche nella prospettiva di un suo ridimensionamento.

In secondo luogo, è stato realizzato il riassorbimento graduale organizzativo e funzionale del personale chiamato in precedenza a prestare la propria attività in via precaria, sulla base delle graduatorie con il criterio, concordato con le organizzazioni sindacali, della maggiore anzianità lavorativa maturata in posizioni di precariato.

Ciò ha consentito all'Ente, da un lato, di sanare una situazione pregressa e, in tal modo, di adeguarsi alla normativa vigente (a partire dalla legge n.537/1993), che stabilisce limiti e vincoli per il settore pubblico all'avvalimento di personale precario; dall'altro, di sopperire almeno in parte alle esigenze di organico, in base alle maggiori criticità operative, secondo la nuova struttura organizzativa, attraverso il mantenimento di professionalità ormai acquisite da anni.

Nonostante l'impegno per garantire la funzionalità dell'ente attraverso il reperimento delle risorse indispensabili e tale livello di qualità dell'implementazione (specifiche e nuove professionalità) si è dovuto comunque rilevare una riduzione in termini assoluti dell'organico a causa dei pensionamenti anticipati.

Elemento questo ultimo che ha reso ancora più arduo lo sforzo di pianificazione delle risorse ponendosi quale variabile non facilmente prevedibile.

Infatti, la situazione organica del personale dell'Ente alla data del 1° gennaio 1997 risultava costituita da n.9.877 unità; si è giunti al 31 dicembre 1997 ad un numero complessivo di n.9.567 unità, tenuto conto anche di 505 cessazioni dal servizio verificatesi qualsiasi titolo nel corso dell'anno.

Un aspetto di particolare rilevanza nella gestione delle risorse è stata riservata alla formazione del personale sviluppatasi su due fronti: la formazione interna e quella esterna.

La prima, curata dall'apposito ufficio costituito nel decorso esercizio, e che ha visto coinvolti docenti esterni oppure dipendenti in possesso di particolari specializzazioni o professionalità, ha già prodotto, quasi a regime, nel corso del 1997, n.72 corsi che hanno interessato 1.329 dipendenti.

In ordine ai costi di tale tipo di formazione è risultata una spesa complessiva pari a L.302.483.550 (L.227.602 pro capite per dipendente) così articolata:

- spese per docenti L.107.039.550
- spese per pernottamenti L.160.016.000
- spese per vitto L. 35.428,000

La formazione esterna, svolta presso Società di formazione all'uopo incaricate, per materie di particolare specializzazione e riservatezza a ristrette categorie di dipendenti, ha riguardato n.80 unità per una spesa complessiva di L.96.156.000 (L.1.201.950 pro capite).

La gestione delle risorse umane assume, come è noto, una rilevanza strategica in relazione oltre che alla svolgimento dei particolari compiti istituzionali dell'Ente anche in riferimento al nuovo ruolo che lo stesso sarà chiamato a svolgere in vista del suo riordinamento nell'ambito del futuro assetto del settore infrastrutturale stradale.

Ed è proprio il consistente numero di pensionamenti per raggiunti limiti di età con il quale, come già accennato, in precedenza, l'Ente si dovrà confrontare, che offrirà l'occasione di adeguare la dotazione organica alle necessità future puntando soprattutto sull'incremento di produttività derivante dai processi di mobilità, di informatizzazione e di formazione professionale mirata. In ogni caso si rappresenta l'imprescindibile necessità che problematiche di carattere organizzativo, ivi comprese quelle inerenti al personale, siano valutate adeguatamente dal Consiglio di Amministrazione, soprattutto per quanto attiene ad eventuali assunzioni di personale di livello dirigenziale.

6. ACCORDO DI PROGRAMMA 1997

L'accordo di programma 1997, tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Ente nazionale per le strade, in attuazione dell'art.3, commi 1 e 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, è stato firmato in data 16 dicembre 1997.

Il documento è stato trasmesso al Collegio dei Revisori con lettera del 3 febbraio 1998.

Nelle premesse, l'accordo di programma fa riferimento:

a) allo stanziamento di L.5.750 mld previsto dalla legge finanziaria 1997, così suddiviso:

(miliardi di lire)

- a copertura delle spese di funzionamento	990,0
- a copertura delle spese di rimborso mutui	2.000,0
- a copertura delle spese in conto capitale	2.760,0
Totale	**5.750,0**

b) all'Autorizzazione della deroga, per il 1997, ai sensi dell'art.8 del D.lgs n.669/96, a favore dell'ANAS, dal divieto di effettuare prelevamenti ai C/C di Tesoreria, superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996, stabilendo i limiti mensili di prelevamento cumulabili, al 31.12.1997, nell'importo di L.6.450 mld.

Nell'accordo si stabilisce che vengano riservate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade L.1.300 mld ripartiti in TAB. A allegata all'accordo medesimo nel modo seguente:

	(miliardi di lire)
- Manutenzione ordinaria e straordinaria	1.126
- Gestione e manutenzione impianti	174
Totale	**1.300**

Si stabilisce, altresì, di accantonare la somma di L.200 mld per interventi di riparazione di danni dovuti a cause eccezionali.

I fondi previsti dalla Legge Finanziaria 1997 vengono iscritti in Entrata del Bilancio ai capitoli:

	(milioni di lire)
a) Cap.161 - Contributo Stato per funzionamento	990.000,0
b) Cap.751 - Contributo Stato per ammortam. Mutui	2.000.000,0
c) Cap.755 - Contributo Stato per opere in C/capitale	2.760.000,0
Totale	**5.750.000,0**

Ciascun importo è stato così utilizzato:

A) Copertura della spesa corrente:

		(milioni di lire)
Tit.1 - Totale della spesa corrente		997.955,0
COPERTURA		
Cap.161/E	990.000,0	
Vendita di beni e servizi	62.745,9	
Altri trasferimenti attivi	1.748,6	

Redditi	2.844,6	
Poste correttive	1,9	
Somme non attribuibili	248.500,8	
	1.305.841,8	1.305.841,8
Avanzo di parte corrente		**307.886,8**

Nell'avanzo di parte corrente è contenuta l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1996, pari a L.236.924,6 milioni.

B) Copertura della spesa per gli ammortamenti dei mutui.

Il rimborso dei mutui ha richiesto il pagamento di L.2.298.718,1 milioni ai seguenti titoli:

	(milioni di lire)
Quota capitale	1.593.531,9
Quota interessi	705.186,2
Totale	**2.298.718,1**

La copertura finanziaria è stata trovata utilizzando le seguenti risorse:

	(milioni di lire)
Cap.751/E - Ammortamento mutui	2.000.000,0
Cap.757/E - Rimborso Min. tes. per ammortamento mutui	105.000,0
Interessi accantonati in C/residui	65.628,6
Cap.709/S	9.201,1
Altre fonti (compreso prelev. Av. Amm.ne 96)	118.888,4
	2.298.718,1

C) Copertura delle spese per la costituzione di capitali fissi:

8		(milioni di lire)
TOT. CAT. 10^		3.306.005,5
COPERTURA:		
- Trasferimenti finalizzati ad opere	390.301,7	
- Trasferimenti per accordo di programma	2.760.000,0	
- Concorsi altri Enti e contrib. speciali	80.591,2	
- Altri mezzi (compreso prelev. Avanzo amm.ne 96)	75.112,6	
Totale	**3.306.005,5**	**3.306.005,5**

I 2.760,0 miliardi di lire di cui all'accordo di programma sono iscritti al Cap.755 delle Entrate. Tale importo nel momento delle previsioni è stato distribuito tra i seguenti capitoli della spesa:

	(milioni di lire)
Cap.727 - Esecuzione di opere	1.300.000,0
Cap.713 - Revisione prezzi	15.000,0
Cap.705 - Acquisto mezzi di trasporto	8.000,0
Cap.706 - Acquisto macchinari	7.000,0
Cap.708 - Costruzione e manutenzione fabbricati	30.000,0
Cap.709 - Lavori di sistemazione strade statali	1.300.000,0
Cap.710 - C.E.D.	5.848,7
Cap.728 - Rilievi aerofotogrammetrici	50.000,0
Cap.796 - Completamento A/24	30.000,0
Cap.901 - Società concessionarie	11.806,0
Cap.903 - Società concessionarie	2.345,3
	2.760.000,0

Nel corso dell'esercizio 1997 si sono verificati i seguenti fatti di gestione:

(milioni di lire)

CAP.	PREVIS.	VARIAZ.	PREV. DEF.	IMPEGNI	PAGAM.
727	1.300.000,0	70.131,8	1.370.131,8	1.370.131,8	135.096,9
713	15.000,0	40.000,0	55.000,0	55.000,0	30.397,2
705	8.000,0	0	8.000,0	8.000,0	0
706	7.000,0	0	7.000,0	7.000,0	0
708	30.000,0	111,5	30.111,5	30.111,5	171,1
709	1.300.000,0	-158.791,4	1.141.208,6	1.141.208,6	174.731,6
710	5.848,7	0	5.848,7	5.848,7	0
728	50.000,0	0,2	50.000,2	50.000,2	1.690,5
796	30.000,0	94.081,5	124.081,5	124.081,5	6.339,6
901	11.806,0	0	11.806,0	11.806,0	11.749,0
903	2.345,3	0	2.345,3	2.345,3	2.345,3
	2.760.000,0	**45.533,6**	**2.805.533,6**	**2.805.533,6**	**362.521,2**

Dalla documentazione esibita si può osservare che sono state trasferite ai Compartimenti somme per complessive L.1.300 mld di cui al Cap.727 della spesa per opere stradali.

Il seguente prospetto dà conto degli importi assegnati ai vari Compartimenti in ragione della Tab. A allegata all'Accordo di programma. Tale prospetto dà conto anche dei pagamenti effettuati.

COMPARTIMENTO	IMPORTO TOTALE APPROVATO	ASSEGNATO TOTALE	PAGATO
ANCONA	44.491.000.000	44.491.000.000	616.263.595
AOSTA	10.232.000.000	10.232.000.000	539.795.205
BARI	70.385.000.000	70.385.000.000	0
BOLOGNA	85.091.000.000	85.091.000.000	5.861.413.696
CAGLIARI	55.988.000.000	55.988.000.000	84.523.339
CAMPOBASSO	18.700.000.000	18.700.000.000	949.904.701
CATANZARO	67.398.000.000	67.398.000.000	4.453.373.922
FIRENZE	76.451.000.000	76.451.000.000	13.064.826.935
GENOVA	52.128.000.000	52.128.000.000	2.284.112.723
L'AQUILA	39.736.000.000	39.736.000.000	6.284.161.470
MILANO	131.765.000.000	131.765.000.000	21.775.137.920
NAPOLI	61.450.000.000	61.450.000.000	19.353.105.373
PALERMO	76.152.000.000	76.152.000.000	2.107.013.552
PERUGIA	32.260.000.000	32.260.000.000	1.263.728.738
POTENZA	41.439.000.000	41.439.000.000	2.720.255.853
ROMA	103.715.000.000	103.715.000.000	8.026.911.050
TORINO	92.010.000.000	92.010.000.000	11.816.042.266
TRENTO	44.949.000.000	44.949.000.000	2.272.669.414
TRIESTE	31.368.000.000	31.368.000.000	6.963.541.135
VENEZIA	67.448.000.000	67.448.000.000	7.004.664.770
U.S. COSENZA	49.757.000.000	49.757.000.000	11.280.188.084
U.S. PALERMO	47.087.000.000	47.087.000.000	6.191.925.939
DIREZ. GENERALE	0	70.131.847.941	183.338.242
TOTALE	**1.300.000.000.000**	**1.370.131.847.941**	**135.096.897.922**

In relazione al comma 4 dell'articolo 1 dell'Accordo di programma con cui si stabilisce di accantonare la somma di L.200 mld per interventi di riparazioni di danni dovuti a cause eccezionali, è stato acclarato che gli Amministratori dell'ANAS hanno disposto di operare l'accantonamento all'interno di più capitoli di spesa in relazione alla specificità degli interventi da effettuare.

7. BILANCIO DI ESERCIZIO

Il Bilancio dell'Ente, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ai sensi degli articolo 2423 del Codice Civile, è un documento che scaturisce dalla contabilità in partita doppia.

Il Bilancio si riassume nei seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE

Attività:		
- Immobilizzazioni immateriali		5.896.966.227
- Immobilizzazioni materiali		157.088.625.771
- Immobilizzazioni finanziarie		115.792.450.499
- Rimanenze		252.368.248.349
- Crediti		5.681.336.169.510
- Disponibilità liquide		10.172.655.639.789
- Ratei e risconti		292.326.242
	Totale attività	**16.385.430.426.387**
Passività:		
- Fondi vincolati per lavori		14.762.925.192.875
- T.F.R.		3.394.582.979
- Anticipazioni del Tesoriere		106.428.785.480
- Acconti da clienti		731.337.185
- Debiti verso fornitori		264.932.267.876
- Debiti tributari		18.642.965.406
- Debiti verso istituti previdenziali		33.136.205.669
- Altri debiti		844.988.056.200
- Ratei e risconti passivi		21.472.990.220
	Totale passività	**16.056.652.383.890**
Totale passività		16.056.652.383.890
Patrimonio netto:		
Capitale	50.000.000.000	
Beni in via di trasferimento	278.778.042.497	
	328.778.042.497	328.778.042.497
		16.385.430.426.387
UTILE NETTO		0
Totale a pareggio		**16.385.430.426.387**

Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie pareggiano con le riserve iscritte nel Patrimonio Netto.

I beni in via di trasferimento al 31.12.1997 inseriti nei conti d'ordine risultano di complessive L.528.547.821.996.

La contabilità in partita doppia ha evidenziato alcuni fenomeni di gestione non rilevati dalla contabilità finanziaria: l'analisi delle operazioni ha consentito di iscrivere nell'attivo gli acconti e nel passivo i fondi vincolati per lavori in corso per gli stessi importi; ha consentito altresì di evidenziare nel passivo le note di credito da emettere. Inoltre sono stati evidenziati i crediti tributari verso gli istituti di previdenza, i ratei ed i risconti attivi e passivi.

CONTO ECONOMICO

Ricavi		5.028.175.900.143
Costi:		
- Costi della produzione	4.301.128.835.556	
- Proventi ed oneri finanziari	727.528.096.960	
- Rettifiche di valore attività finanz.	3.571.823.596	
- Partite straordinarie	-4.052.855.969	
	5.028.175.900.143	5.028.175.900.143
UTILE NETTO		**0**

CONTI D'ORDINE

In calce allo Stato patrimoniale risultano iscritti tre conti d'ordine del sistema improprio degli impegni relativi a:

1.a - Beni ex ANAS da ricevere in trasferimento	285.238.545.638
1.b - Beni mobili registrati ex ANAS da ricevere in trasferimento	243.309.276.358
1.c - Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari	7.334.677.742.877
Totale	**7.863.225.564.873**

La nota integrativa, alla pagina 26 dà indicazioni in merito. La medesima nota dà informazioni sulle varie poste dello stato patrimoniale e del conto economico.

* * * * *

In particolare il Collegio dei Revisori osserva che la relazione degli Amministratori illustra la situazione dell'Ente e l'andamento della gestione nel suo complesso:

- le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di sottoscrizione o acquisizione, rettificato in proporzione alla eventuale riduzione del valore netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio redatto secondo le norme del codice civile;
- tra i fondi rischi ed oneri sono collocati i Fondi vincolati per lavori per 14.083,2 miliardi sui lavori gravano "riserve" non ancora determinate nel loro importo;
- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte ai costi di acquisizione al netto degli ammortamenti contabilizzati in conto; le immobilizzazioni materiali acquisite nell'anno 1997 sono state ammortizzate in relazione alla loro utilizzazione in conformità della normativa civile e fiscale mentre il valore delle immobilizzazioni del 1996 pari a L.152.701.552.315 non ha subito variazioni in attesa della formalizzazione dell'inventario fisico
- il Fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro del personale, assunto dopo la trasformazione dell'Azienda Autonoma in Ente pubblico economico, è calcolato in L.3.394.582.979;
- i debiti tributari sono calcolati in L.18.642,9 milioni;
- l'accordo di programma annuale di attività dell'Ente relativamente al 1997 è stato approvato dall'Amministratore dell'Ente e dal Ministro dei LL.PP. in data 16 dicembre 1997,

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può confermare che le stesse si sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie.

Il Collegio dei Revisori

- preso atto delle indicazioni contenute nella Relazione , concernente "la verifica e le valutazioni sui risultati di gestione degli uffici centrali e periferici" redatta dall'Ufficio di controllo interno;
- preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 1998 ha approvato all'unanimità dei presenti:
  - la Relazione dell'Amministratore;
  - il Rendiconto finanziario dell'esercizio 1997;
  - il Bilancio di esercizio del 1997, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico e dalla nota integrativa;

- ritenuto che le osservazioni formulate nella presente relazione vanno peraltro valutate nel contesto della complessa gestione dell'Ente e dei risultati conseguiti;

esprime il parere che il Bilancio possa essere approvato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Arnaldo RICCIUTO

Dott. Pasquale STRACQUADANIO

Dott. Luciano NOVELLA

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.1997		31.12.1996	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		-		-
B) Immobilizzazioni				
I) Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi d'impianto e ampliamento	-			
2) Costi di ricerca & sviluppo			27.500.000	
3) Diritti di brev industr.e diritti di utilizz. delle opere d'ingeg	2.714.750.286		3.026.865.925	
4) Concessioni e licenze, marchi e diritti simili	262.725.920		328.407.400	
5) Avviamento	-			
6) Immobilizzazioni in corso	1.031.100.000			
7) Altre	1.888.390.021		13.500.000	
Totale		5.896.966.227		3.396.273.325
III) Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni e fabbricati	-			
2) Impianti e macchinari	133.051.274.687		133.051.274.687	
3) Attrezzature industriali	-			
4) Altri beni	24.037.351.084		19.650.277.628	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-			
Totale		157.088.625.771		152.701.552.315
IIII) Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate	-			
b) imprese collegate	104.993.696.054		73.924.000.000	
c) altre imprese	10.761.170.350		8.387.190.000	
2) Crediti				
- crediti cauzionali e caparre	7.306.095			
- crediti per rivalutazione T.F.R	30.278.000			
3) Altri titoli	-			
4) Azioni proprie	-			
Totale		115.792.450.499		82.311.190.000
Totale immobilizzazioni		**278.778.042.497**		**238.409.015.640**
C) Attivo circolante				
I) Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-		2.186.915.886	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-			
3) Lavori in corso su ordinazione	-			
4) Prodotti finiti e merci	8.437.514.229			
5) Acconti	243.930.734.120			
Totale		252.368.248.349		2.186.915.886
II) Crediti				
1) Verso clienti	47.494.665.815		31.722.286.430	
2) Verso imprese controllate				
3) Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti				
5) Verso altri:				
- Verso dipendenti	640.453.341			
- Verso Enti per sovvenzioni	5.610.293.516.171		444.101.357	
- Crediti tributari	959.909.000			
- Verso Istituti di previdenza	55.469.105		127.285.078	
- Depositi cauzionali	15.196.856.776		14.773.159.761	
- Altri crediti	6.695.299.302		4.880.536.888	
Totale		5.681.336.169.510		51.947.369.514
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV) Disponibilità liquide				
1) Depositi Bancari e postali				
- Tesoreria Centrale e Provinciale	10.170.980.508.167		16.330.197.416.484	
2) Assegni e titoli	1.673.551.522		493.629.240	
3) Denaro e valori in cassa	1.580.100		59.742.320	
Totale		10.172.655.639.789		16.330.750.788.044
Totale attivo circolante		**16.106.360.057.648**		**16.384.885.073.444**
D) Ratei e risconti				
1) Disaggi su prestiti ed oneri pluriennali				
2) Altri ratei e risconti attivi	292.326.242			
Totale ratei e risconti		**292.326.242**		-
Totale attivo		**16.385.430.426.387**		**16.623.294.089.084**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.1997		31.12.1996	
A) Patrimonio netto				
II) Capitale		50.000.000.000		50.000.000.000
III) Riserva sovrapprezzo azioni e conguaglio dividendi				
IIII) Riserve da rivalutazioni				
IIV) Riserva legale				
IV) Riserva per azioni proprie in portafoglio				
VI) Riserve statutarie				
VII) Altre riserve:				
- Patrimonio in fase di trasferimento	152.701.552.315		238.212.403.537	
- Contributi per acquisto immobilizzazioni	10.057.850.453			
- Patrimonio trasferito	82.094.639.729			
- Riserva su partecipazioni v/coll.te devolute a tit. gratuito	33.924.000.000			
		278.778.042.497		238.212.403.537
VIII) Utili (perdite) portate a nuovo				
IIX) Utile (perdita d'esercizio)				
Totale patrimonio netto		**328.778.042.497**		**288.212.403.537**
B) Fondi rischi ed oneri				
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) Fondi imposte				
3) Altri				
- Fondi vincolati per lavori	14.083.215.501.561		14.304.932.231.467	
- Fondo per programmi in corso di attuazione	435.778.957.194		143.748.984.544	
- Fondi vincolati per lavori in corso	243.930.734.120			
		14.762.925.192.875		14.448.681.216.011
Totale fondi rischi ed oneri		**14.762.925.192.875**		**14.448.681.216.011**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**3.394.582.979**	**3.394.582.979**		**516.059.168**
D) Debiti				
1) Obbligazioni				
- in scadenza nell'esercizio successivo				
2) Obbligazioni convertibili				
3) Debiti verso banche:				
- Anticipazioni del Tesoriere	106.428.785.480		395.063.006.854	
		106.428.785.480		395.063.006.854
4) Debiti verso altri finanziatori				
5) Acconti		731.337.185		
6) Debiti verso fornitori				
- Per fornitura di beni e servizi	261.131.257.797		675.936.310.259	
- Per note di credito da emettere	112.138.068		391.603.123	
- Per liti e arbitraggi	3.688.872.011		10.362.455.167	
		264.932.267.876		686.690.368.549
7) Debiti rappresentati da titoli di credito				
8) Debiti verso imprese controllate				
9) Debiti verso imprese collegate				10.587.042.430
10) Debiti verso controllanti				
11) Debiti tributari		18.642.965.406		5.263.506.593
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		33.136.205.669		
13) Altri debiti.				
- Verso il personale	416.930.120.513		310.109.134.190	
- Verso lo Stato	10.293.810.987		93.416.215.667	
- Verso Enti e Soc. concessionarie	281.434.069.131		287.762.364.477	
- Per depositi cauzionali	121.061.884.508		93.175.572.494	
- Per ritenute di garanzia ed infortuni	10.349.016.150			
- Verso altri	4.919.154.911		1.433.671.125	
		844.988.056.200		785.896.957.953
Totale debiti		**1.268.859.617.816**		**1.883.500.882.379**
E) Ratei e risconti passivi				
1) Aggi su prestiti ed oneri pluriennali				
2) Altri ratei e risconti passivi				2.383.527.989
- Per il personale	20.292.936.156			
- Per servizi e godimento beni di terzi	788.782.420			
- Risconti per ricavi sospesi	391.271.644			
		21.472.990.220		
Totale ratei e risconti		**21.472.990.220**		**2.383.527.989**
Totale passivo		**16.385.430.426.387**		**16.623.294.089.084**

Conti d'ordine

1 Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni:			
1.a Beni immobili ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento	285.238.545.638		285.238.545.638	
1.b Beni mobili regist. ex A.N.A.S. da ricev. in trasferim.	243.309.276.358		243.309.276.358	
1.c Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari	7.334.677.742.877		8.927.941.899.000	
Totale		**7.863.225.564.873**		**9.456.489.720.996**

CONTO ECONOMICO	31.12.1997		31.12.1996	
(A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		45.805.297.747		104.293.185.201
2) Variaz delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilav. e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso di lavorazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi:				
- Vari	7.018.168.144		308.928.867.791	
- Contributi Enti	5.062.046.996			
- Contributi per rimborso int. su mutui	639.825.376.098			
- Contributi in conto esercizio	1.065.185.305.861		1.871.924.349.235	
- Contributi per lavori	3.265.279.705.297		2.527.922.700.000	
		4.982.370.602.396		4.708.775.917.026
Totale valore della produzione		5.028.175.900.143		4.813.069.102.227
(B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		41.510.534.323		
7) Per servizi				
a) servizi propri dell'Ente	104.175.222.191		206.785.000.000	
b) per lavori sulla rete stradale	2.753.832.139.567		2.527.922.700.000	
c) per contributi a favore di terzi	14.151.300.000		15.601.000.000	
		2.872.158.661.758		2.750.308.700.000
8) Per il godimento di beni di terzi		6.563.112.121		
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	485.021.279.329		424.614.097.033	
b) oneri sociali	209.382.642.486		177.361.691.464	
c) trattamento di fine rapporto	3.433.497.294		516.059.168	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	220.708.476.341		265.825.045.496	
		918.545.895.450		868.316.893.161
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.642.719.325		9.613.218.232
11) Variaz. delle rimanenze di mat. prime,sussid.,di cons. e merci		(6.250.596.343)		34.347.237
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				59.523.146.633
14) Oneri diversi di gestione		466.958.510.922		
Totale costi della produzione		4.301.128.835.656		3.687.796.305.263
(C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate	2.035.440.000		1.831.896.000	
- altri				
		2.035.440.000		1.831.896.000
16) Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri				
		-		-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) proventi diversi dai precedenti				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri	219.434.776			
		219.434.776		-
17) Interessi e altri oneri finanziari		729.782.971.736		1.127.878.693.885
Totale proventi e oneri finanziari		(727.528.096.960)		(1.126.046.797.885)
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	3.571.823.596			
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		(3.571.823.596)		-
(E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi:				
- plusvalenze da alienazioni				
- varie	8.253.947.064		889.000.921	
		8.253.947.064		889.000.921
21) Oneri:				
- minusvalenze da alienazioni				
- varie	4.201.091.095		115.000.000	
		4.201.091.095		115.000.000
Totale delle partite straordinarie		4.052.855.969		774.000.921
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		-		-
22) Imposte sul reddito dell'esercizio				
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		-		-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31.12.1997

		pagina numero	allegato
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora vovuti		
B)	Immobilizzazioni		
I)	Immobilizzazioni immateriali	12	A
1)	Costi d'impianto e ampliamento		
2)	Costi di ricerca & sviluppo		
3)	Diritti di brev.indust.e diritti di utilizz. delle opere d'ingeg	12	
4)	Concessioni e licenze, marchi e diritti simili	12	
5)	Avviamento		
6)	Immobilizzazioni in corso	12	
7)	Altre	12	
	Totale		
II)	Immobilizzazioni materiali		B
1)	Terreni e fabbricati		
2)	Impianti e macchinari	13	
3)	Attrezzature industriali	13	
4)	Altri beni	13	
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti		
	Totale		
III)	Immobilizzazioni finanziarie		
1)	Partecipazioni in.	15;16	
a)	imprese controllate		
b)	imprese collegate	14	
c)	altre imprese	14	
2)	Crediti		
-	crediti cauzionali e caparre	14	
-	crediti per rivalutazione T.F.R	14	
3)	Altri titoli		
4)	Azioni proprie		
	Totale		
	Totale immobilizzazioni		
C)	Attivo circolante		
I)	Rimanenze		
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3)	Lavori in corso su ordinazione		
4)	Prodotti finiti e merci	17	
5)	Acconti	17	
	Totale		
II)	Crediti		
1)	Verso clienti	17	
2)	Verso imprese controllate		
3)	Verso imprese collegate		
4)	Verso controllanti		
5)	Verso altri		
-	Verso dipendenti	18	
-	Verso Enti per sovvenzioni	18	
-	Crediti tributari	18	
-	Verso Istituti di previdenza	18	
-	Depositi cauzionali	18	
-	Altri crediti	18	
	Totale		
III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV)	Disponibilità liquide	19	C
1)	Depositi Bancari e postali	19	
-	Tesorena Centrale e Provinciale	19	
2)	Assegni e titoli	19	
3)	Denaro e valori in cassa	19	
	Totale		
	Totale attivo circolante		
D)	Ratei e risconti		
1)	Disaggi su prestiti ed oneri pluriennali		
2)	Altri ratei e risconti attivi	19	
	Totale ratei e risconti		
	Totale attivo		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31.12.1997

		pagina n.	allegato
A)	**Patrimonio netto**		
	I) Capitale	20	
	II) Riserva sovrapprezzo azioni e conguaglio dividendi		
	III) Riserve da rivalutazioni		
	IV) Riserva legale		
	V) Riserva per azioni proprie in portafoglio		
	VI) Riserve statutarie		
	VII) Altre riserve:		
	- Patrimonio in fase di trasferimento	20	
	- Contributi per acquisto immobilizzazioni	20	
	- Patrimonio trasferito	20	
	- Riserva su partecipazioni v/coll.te devolute a tit. gratuito	20	
	VIII) Utili (perdite) portate a nuovo		
	IX) Utile (perdita d'esercizio)		
	Totale patrimonio netto		
B)	**Fondi rischi ed oneri**		
	1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2) Fondi imposte		
	3) Altri		
	- Fondi vincolati per lavori	21	
	- Fondo per programmi in corso di attuazione		
	Totale fondi rischi ed oneri		
C)	**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**	21	
D)	**Debiti**		
	1) Obbligazioni:		
	- in scadenza nell'esercizio successivo		
	2) Obbligazioni convertibili		
	3) Debiti verso banche:	22	
	- Anticipazioni del Tesoriere	22	c
	4) Debiti verso altri finanziatori		
	5) Acconti		
	6) Debiti verso fornitori:	22	
	- Per fornitura di beni e servizi	22	
	- Per note di credito da emettere	22	
	- Per liti e arbitraggi	22	
	7) Debiti rappresentati da titoli di credito		
	8) Debiti verso imprese controllate		
	9) Debiti verso imprese collegate	23	
	10) Debiti verso controllanti		
	11) Debiti tributari	23	
	12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	23	
	13) Altri debiti:		
	- Verso il personale	24	
	- Verso lo Stato	24	
	- Verso Enti e Soc. concessionarie	24	
	- Per depositi cauzionali	24	
	- Per ritenute di garanzia ed infortuni	24	
	- Verso altri	24	
	Totale debiti		
E)	**Ratei e risconti passivi**		
	1) Aggi su prestiti ed oneri pluriennali		
	2) Altri ratei e risconti passivi	25	
	Totale ratei e risconti		
	Totale passivo		

Conti d'ordine

1	**Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni**		
	1.a Beni immobili ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento	26	
	1.b Beni mobili regist. ex A.N.A.S. da ricev. in trasferim.	26	
	1.c Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari	26	D
	Totale		

CONTO ECONOMICO AL 31.12.1997

	pagine n.	allegati
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27	
2) Variaz.delle riman. di prodotti in lavor. semilav. e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso di lavorazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:	28	
- Vari		
- Contributi Enti	28	
- Contributi per rimborso int. Su mutui	28	
- Contributi in conto esercizio	28	
- Contributi per lavori	29	
Totale valore della produzione		
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30	
7) Per servizi		
a) servizi propri dell'Ente	31	
b) per lavori sulla rete stradale	31	
c) per contributi a favore di terzi	31	
8) Per il godimento di beni di terzi	32	
9) Per il personale	32	
a) salari e stipendi	32	
b) oneri sociali	32	
c) trattamento di fine rapporto	32	
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	33	
10) Ammortamenti e svalutazioni	33	
11) Variaz. delle riman. di mat. prime,sussid.,di cons. e merci	34	
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti	34	
14) Oneri diversi di gestione	34	
Totale costi della produzione		
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	35	
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri	35	
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
17) Interessi e altri oneri finanziari	35	
Totale proventi e oneri finanziari		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni	35	
a) di partecipazioni	35	
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	36	
21) Oneri		
- minusvalenze da alienazioni		
- varie	36	
Totale delle partite straordinarie		
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	36	
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		

CRITERI DI VALUTAZIONE

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 1997 in osservanza dell'art.2426 c.c., sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte ai costi d'acquisizione al netto degli ammortamenti contabilizzati in conto. I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere d'ingegno includono i costi di analisi e di programmazione relative al sistema informativo aziendale, che sono ammortizzate in base alla presunta vita utile. Sono altresì differiti i costi per le migliorie d'immobili di proprietà di terzi, in quanto non sono stati ancora formalizzati i passaggi di proprietà all'Ente e pertanto ammortizzati in 5 esercizi.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo d'acquisto, al netto delle quote d'ammortamento.

Le spese relative alle riparazioni e manutenzioni aventi natura ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico dell'esercizio.
Gli acquisti dell'anno saranno ammortizzati a partire da questo esercizio sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
Le aliquote applicate sono:

- impianti generici	10%
- impianti specifici	15%
- costruzioni leggere	12,50%
- altri beni	
- mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%
- macchine d'ufficio elettroniche, sistemi telefonici e fax	20%
- apparecchi telefonici portatili	20%
- attrezzatura varia e minuta	40%

Le aliquote di cui sopra sono state ridotte al 50% per i beni acquisiti nell'esercizio.
Infine, per i beni materiali ex A.N.A.S. non è stato effettuato nessun ammortamento in quanto pur essendosi proceduto all'inventariazione ed alla stima delle immobilizzazioni tecniche ed alla completa definizione delle procedure informatiche, alla data della redazione del presente bilancio, i dati contenuti nei supporti cartacei non erano stati inseriti totalmente nel sistema informativo e verificati.

Immobilizzazioni finanziarie

- Partecipazioni verso societa' collegate e altre imprese

Le partecipazioni sono valutate al costo di sottoscrizione o acquisizione, rettificato in proporzione alla eventuale riduzione del valore netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio redatto nel rispetto degli artt. 2423 e 2423 bis del c.c..

Rimanenze

Sono state valutate in base al minore, fra il costo d'acquisizione ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti e debiti

I crediti sono iscrittti secondo il presumibile valore di realizzazione mentre i debiti sono esposti al loro valore nominale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'ammontare di tale fondo corrisponde alle indennità maturate al 31.12.1997 in conformità alla legislazione vigente ed al C.C.N.L. degli impiegati e dei dirigenti.

Ratei e risconti

I ratei ed i risconti sono determinati in relazione alla competenza temporale.

Ricavi e costi per prestazioni

Sono state valutate in base ai criteri di competenza temporale.

NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

I valori inseriti tra parentesi sono relativi al bilancio al 31.12.1996

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali
L. 5.896.966.227 (L.3.396.273.325)

Riguardano costi relativi all'acquisto di beni immateriali a fecondita' ripetuta perfezionatesi nel corso dell'esercizio.
Le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono dovute ad immobilizzazioni in corso e acconti, in quanto, nell'esercizio in corso, sono stati corrisposti anticipi per la realizzazione di beni immateriali non ultimati nell'anno e si e' proceduto all'ammortamento, in conformita' alla normativa civilistica e fiscale , non effettuata nell'esercizio precedente.
Inoltre, si e' proceduto a trasferire a conto economico componenti negative di reddito per L.41.000.000, poichè, tali costi hanno ultimato in questo esercizio la loro funzione di beni a fecondita' ripetuta.
In termini analitici le immobilizzazioni immateriali riguardano :

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
Costi di ricerca e sviluppo	-	27.500.000
Diritti di brevetti industriale e diritti di utilizzazione opere d'ingegno	2.714.750.286	3.026.865.925
Concessioni e licenze, marchi e diritti simili	262.725.920	328.407.400
immobilizzazioni in corso ed acconti	1.031.100.000	-
Altre	1.888.390.021	13.500.000
TOTALE	**5.896.966.227**	**3.396.273.325**

II) Immobilizzazioni materiali
L. 157.088.625.771 (L.152.701.552.315)

Le immobilizzazioni materiali sono esposte in classi omogenee per natura e valore, per conformare la loro rappresentazione ai corretti principi contabili. Il valore del 1996 pari a L.152.701.552.315 non ha subito variazioni in quanto si è in attesa della formalizzazione dell'inventario fisico. Gli acquisti dell'anno sono stati ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni in conformità alla normativa civile e fiscale.

Le variazioni sono riassunte nel prospetto che segue.

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996:		
- Impianti, attrezzature e macchinari	133.051.274.687	133.051.274.687
- Mobili e macchine	19.650.277.628	19.650.277.628
PARZIALE	152.701.552.315	152.701.552.315
Impianti generici	86.694.345	-
Impianti specifici	557.871.092	-
Costruzioni leggere	370.082.719	-
Altri beni :		
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	1.379.512.135	-
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	1.919.587.142	-
- Apparecchi telefonici portatili	63.993.543	-
- Attrezzatura varia e minuta	9.332.480	-
TOTALE ALTRI BENI	3.372.425.300	-
PARZIALE	4.387.073.456	-
TOTALE GENERALE	157.088.625.771	152.701.552.315

III) Immobilizzazioni finanziarie
L. 115.792450499 (L. 82.311.190.000)

La voce rappresenta le partecipazioni detenute nei confronti di imprese collegate per L. 104.993.696.054 e nei confronti di altre imprese, per L. 10.761.170.350, per un totale di L. 115.754.866.404. Le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono relative alle acquisizioni delle azioni dello stretto di Messina per L 3.091.500.000 come da decreto del 08 Aprile 1997. L'ulteriore incremento delle partecipazioni è stato generato dall' aumento del capitale sociale della società Traforo del Monte Bianco, che è stato realizzato in forma gratuita utilizzando le ingenti riserve di rivalutazione, come da omologa del Tribunale di Aosta del 22 Aprile 1997. Pertanto, la partecipazione in detta società si è incrementata generando una rivalutazione rispetto al periodo precedente per un ammontare L. 33.924.000.000. Tale rivalutazione ha trovato collocazione in un'apposita riserva del patrimonio netto, ai sensi dell'art.2426 c.c, comma 4.
Inoltre, le partecipazioni della società S.I.T.A.F. S.P.A. sono state svalutate per L. 2.854.303.946 e le partecipazioni dello stretto di Messina per L. 717.519.650 come risulta dall'ultimo bilancio approvato rispettivamente del 31/12/96 e 31/12/97.
La voce comprende inoltre crediti per cauzioni e caparre per L 7.306.095 dovute a depositi cauzionali presso Enti e crediti per rivalutazione TFR L. 30.278.000 come dalla ex legge 662/96.
Per le suddette voci, le variazioni dell'esercizio sono evidenziate nel prospetto che segue.

VOCI/sottovoci	**31.12.1997**	**31.12.1997**
- Partecipazioni in		
imprese collegate	104.993.696.054	73.924.000.000
altre imprese	10.761.170.350	8.387.190.000
- Crediti		
crediti cauzionali e caparre	7.306.095	-
crediti per tivalutazione TFR	30.278.000	-
- Altri titoli		
- Azioni proprie		
TOTALE	**115.792.450.499**	**82.311.190.000**

Di seguito Vi evidenziamo l'elenco delle partecipazioni e la movimentazione avvenuta nell'esercizio.

PARTECIPAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E VERSAMENTI IN C. / PARTECIPAZIONI

	31.12.1996			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO			31.12.1997			
	Costo	Svalutazioni	Valore a bilancio	Aquisizioni	Rivalutazioni di Partecipazioni	Svalutazioni	Costo	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore a bilancio
Partecipazioni in :										
A) Imprese collegate										
- SITAF SPA (*)	40 000 000 000		40 000 000 000			2 854 303 946	40 000 000 000		2 854 303 946	37 145 696 054
- Soc Traf Monte Bianco S P A	33 924.000 000		33 924 000 000		33.924 000 000		33 924 000 000	33 924 000 000		67 848 000 000
TOTALE	73.924.000.000	-	73.924.000.000	-	33.924.000.000	2.854.303.946	73.924.000.000	33.924.000.000	2.854.303.946	104.993.696.054
					(* * *)					
B) Altre imprese										
- Stretto di Messina	8 387.190 000		8 387 190 000	3 091 500.000		717.519 650	11 478 690 000		717.519 650	10.761 170 350
TOTALE	8.387.190.000	-	8.387.190.000	3.091.500.000	-	717.519.650	11.478.690.000	-	717.519.650	10.761.170.350
TOTALE PARTECIPAZIONI	82.311.190.000	-	82.311.190.000	3.091.500.000	33.924.000.000	3.571.823.596	85.402.690.000	33.924.000.000	3.571.823.596	115.754.866.404
				(* *)						

(*) Ultimo bilancio approvato al 31.12.1996
(* *) Capitolo di spesa 943
(* * *)

PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELL' ENTE ANAS

SOCIETA' PARTECIPATE	SEDE	CAPITALE SOCIALE DI LIRE	PATRIMONIO NETTO DI LIRE	VALORE NOMINALE DI CIASCUNA AZIONE	TOT. AZIONI N.
S.I.T.A.F. S.p.a.	Via Lamarmora n.18 10128 Torino	1.156.248.680.000	1.073.741.476.648	£ 10.000	11.562.486
Stretto di Messina S.p.a.	Via A. Vivaldi n.12 00199 Roma	133.062.050.000	124.744.494.982	£ 10.000	13.306.205
Societa' per il Traforo del Monte Bianco S.p.a.	Pré Saint Didier (AO) Avenue Dent du Géant,43	211.200.000.000	385.838.000.000	£ 100.000	2.112.000

	AZIONI POSSEDUTE DALL' A.N.A.S. AL 31.12.1997			VARIAZIONE NELL'ANNO 1997				
	VALORE A BILANCIO							
	N.	NOMINALE	SVALUTAZIONE P.N.	CONTABILE	%	N.	VALORE	%
S.I.T.A.F. S.p.a.	4.000.000	40.000.000.000	2.854.303.946	37.145.696.054	34,595	-	-	-
Stretto di Messina S.p.a.	1.147.869	11.478.690.000	717.519.650	10.761.170.350	8,63	309.150	3.091.500.000	36,86
Societa' per il Traforo del Monte Bianco S.p.a.	678.480	67.848.000.000	-	67.848.000.000	32,125	339.240	33.924.000.000	100

C) Attivo circolante

I) Rimanenze L.252.368.248.349 (L. 2.186.915.886)

1) Materie prime sussidiarie di consumo
L. = (L. 2.186.915.886)

Rispetto all'esercizio precedente si è ritenuto opportuno collocare le rimanenze nella classe successiva, in quanto più rispondente alla tipologia dei beni in giacenza.

4) Prodotti finiti e merci
L. 8.437.514.229 (L. =)

Rappresentano le consistenze finali al 31.12.1997 di : carburanti, lubrificanti, materiali di consumo (sale, sabbia, ecc.), materiali di ricambio e materiale segnaletico.
I criteri di valutazione adottati, si fondano sul principio di continuità delle valutazioni effettuate nell'esercizio precedente.
Il criterio di valutazione adottato, non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
Rispetto all'esercizio precedente si è registrato un aumento, per L. 6.250.598.343.

5) Acconti L.243.930.734.120 (L. =)

La voce comprende esclusivamente anticipi a fornitori per lavori.
Trattasi di anticipi commisurati agli importi contrattuali concessi alle imprese appaltatrici.
Il recupero viene effettuato sugli acconti in corso d'opera.

II) Crediti L. 5.681.336.169.510 (L. 51.947.369.514)

1) Verso clienti L. 47.494.665.815 (L. 31.722.286.430)

Questa voce accoglie crediti, comprensivi dell' I.V.A. addebitata per rivalsa, verso acquirenti ed utenti; tali crediti originano, per massima parte dall'attività di vendita di beni e prestazioni di servizi.
Rispetto all'esercizio precedente si è avuto un notevole incremento, determinato dai minori incassi e dall'elevata fatturazione avvenuta nell'esercizio del 1996, parzialmente ancora da incassare.

5) Verso altri L. 5.633.841.503.695 (L. 20.225.083.084)

Sono costituiti da:

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- Verso Dipendenti	640.453.341	-
- Verso Enti per sovvenzioni	5.610.293.516.171	444.101.357
- Crediti tributari	959.909.000	-
- Verso Istituti di Previdenza	55.469.105	127.285.078
- Depositi cauzionali	15.196.856.776	14.773.159.761
- Altri crediti	6.695.299.302	4.880.536.888
TOTALE	**5.633.841.503.695**	**20.225.083.084**

Rispetto all'esercizio precedente si evidenzia una notevole variazione positiva dovuta all'aumento dei crediti verso *Enti per sovvenzioni* e *altri crediti.*

I crediti verso i dipendenti rappresentano somme anticipate dall'Ente.

I crediti verso Enti per sovvenzioni, sono rappresentate da crediti verso il *Ministero di Lavori Pubblici*, per il contributo all'effettuazione dei lavori in base alla convenzione n.11/1995, per L.5.607.526.940.829 e da crediti finanziari verso *Istituti di credito* per L. 2.766.575.342

I crediti tributari sono rappresentati da crediti IRPEG generati dalla distribuzione dei dividendi derivanti dalla quota di partecipazione nell'impresa collegata Società per il Traforo del Monte Bianco p.A. per L.407.088.000 e da acconti d'imposta I.V.A. per L. 552.821.000.

I crediti verso Istituti di Previdenza rappresentano il credito per il rimborso dei pagamenti delle pensioni anticipate dall'Ente al personale salariato.

I depositi cauzionali sono rappresentati in prevalenza da crediti per depositi vincolati per L.14.773.159.761, che non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio precedente e rappresentano le somme pignorate da creditori a seguito di azioni giudiziarie esecutive.
Le stesse sono state prelevate sulla Tesoreria Centrale (c/c 20060) e sono in attesa della formalizzazione contabile, che dovrà avvenire per mezzo di un provvedimento amministrativo, con il quale si provvederà al reintegro delle somme.

Gli altri crediti riguardano crediti di natura diversa, non classificabili tra le voci precedenti.
Tra i recuperi di somme imputate alla spesa, gli importi di maggior rilievo risultano essere costituiti da crediti verso compagnie assicurative, per polizze fidejussorie, presentate a garanzia di contratti per lavori successivamente rescissi

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali
- Tesoreria Centrale e Provinciale
L. 10.170.980.508.167 (L. 16.330.197.416.484)

Tale importo deriva dalle disponibilità risultanti presso :

VOCI/ sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- Tesoreria Centrale dello Stato (c/c 20060)	9.593.932.123.996	12.089.912.494.660
- Tesoreria Provinciale dello Stato (c/c 153268)	577.048.384.171	4.240.284.921.824
TOTALE	**10.170.980.508.167**	**16.330.197.416.484**

2) Assegni e titoli L. 1.673.551.522 (L. 493.629.240)

Rappresentano i titoli di credito per l'acquisto di carburante (buoni carburante) in giacenza presso la Direzione Generale ed i Compartimenti.

3) Denaro e valori in cassa L. 1.580.100 (L.59.742.320)

La voce è costituita esclusivamente da *valori bollati in giacenza presso alcuni Compartimenti.*

D) Ratei e risconti attivi L. 292.326.242 (L. =)

2) Altri ratei e risconti attivi L. 292.326.242 (L. =)

In ottemperanza al criterio di competenza sono stati iscritti in questa voce gli importi appresso dettagliati.
Essi misurano proventi ed oneri la cui competenza non coincide con la manifestazione documentale e/o numeraria.

VOCI/ sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
Ratei attivi	11.764.143	-
Risconti attivi	280.562.099	-
TOTALE	**292.326.242**	=

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

I valori inseriti tra parentesi sono relativi al bilancio al 31.12.1996

A) Patrimonio netto

I) Capitale L. 50.000.000.000 (L. 50.000.000.000)

Rappresenta il fondo di dotazione dell'Ente attribuito con Decreto Legislativo n. 143/94 ai sensi dell'Art. 11, comma 6.

VII) Altre riserve L. 278.778.042.497 (L. 238.212.403.537)

Sono costituite da:

VOCI /sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- Patrimonio in fase di trasferimento	152.701.552.315	238.212.403.537
- Contributi per acquisto immobilizzazioni	10.057.850.453	-
- Patrimonio trasferito	82.094.639.729	-
- Riserva su partecipazioni verso imprese collegate devolute a titolo gratuito	33.924.000.000	-
TOTALE	**278.778.042.497**	**238.212.403.537**

Rappresenta il patrimonio dell'Ente costituito totalmente dall'attivo immobilizzato; rispetto all'esercizio precedente rimangono da trasferire i beni immobili al 31.12.1996 in quanti si è in attesa del completamento e della formalizzazione dell'inventario fisico. Tale operazione si deve intendere conclusa entro l'esercizio successivo.

B) Fondi rischi ed oneri

3) Altri

Fondi vincolati per lavori
L. 14.762.925.192.875 (L. 14.304.932.231.467)

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- Fondi vincolati per lavori	14.083.215.501.561	14.304.932.231.467
- Fondo per programmi in corso di attuazione	435.778.957.194	143.748.984.544
- Fondi vincolati per lavori in corso	243.930.734.120	-
TOTALE	**14.762.925.192.875**	**14.448.681.216.011**

I fondi vincolati per lavori rappresentano il totale dei fondi stanziati per l'effettuazione di opere.

Il fondo per programmi in corso di attuazione rileva le somme per ecomomie di spese, evidenziatesi nell'esercizio e destinate a programmi in corso d'attuazione.

I fondi vincolati per lavori in corso rappresentano acconti in corso d'opera.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
L. 3.394.582.979 (L.516.059.168)

Tale posta rappresenta le indennità maturate al 31.12.1997 a favore del personale dipendente suddivisa in:

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- T.F.R. dirigenti	266.724.511	122.374.501
- T.F.R. Quadri e impiegati	3.127.858.468	393.684.667
TOTALE	**3.394.582.979**	**516.059.168**

Si precisa che la costituzione del fondo T.F.R. riguarda solo i dirigenti e gli impiegati dell'Ente ANAS, assunti dopo la trasformazione da Azienda Autonoma in Ente pubblico economico.

D) Debiti

3) Debiti verso banche:
- anticipazioni del Tesoriere
L. 106.428.785.480 (L. 395.063.006.854)

Rappresentano le anticipazioni di pagamento effettuate dalla Banca di Roma e non ancora rimborsate dalla Banca d'Italia al 31.12.1997. Tale importo è stato iscritto al netto di partite varie a credito dell'Ente ANAS, come risulta dal prospetto di riconciliazione redatto in contraddittorio con il Tesoriere incaricato, Banca di Roma.

5) Acconti L. 731.337.185 (L. =)

Sono costituiti da acconti dagli acconti ricevuti dai clienti/utenti al 31.12.1997.

6) Debiti verso fornitori
L. 264.932.267.876 (L. 686.690.368.549)

Sono costituiti da:

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- Per fornitura di beni e servizi	261.131.257.797	675.936.310.259
- Per note di credito da emettere	112.138.068	391.603.123
- Per liti e arbitraggi	3.688.872.011	10.362.455.167
TOTALE	**264.932.267.876**	**686.690.368.549**

- **I debiti verso i fornitori per l'acquisto di beni e servizi** sono rappresentati dai debiti esistenti e dagli impegni per le spesi correnti, per l'acquisto di macchinari e dalle somme rimaste da pagare per lavori. Tale importo è a questo punto da intendersi al netto della voce *Acconti*, iscritta nell'attivo circolante per L. 243.930.734.120, che si riferisce agli anticipi elargiti ai fornitori per lavori.
La variazione negativa rispetto all'esercizio precedente scaturisce, principalmente dal pagamento dei debiti stessi.

- **I debiti per note di credito da emettere** rappresentano i debiti relativi ad entrate proprie ed indebitamente percette.

- **I debiti per liti ed arbitraggi** rappresentano i debiti e gli impegni residui al 31.12.1997.

9) Debiti verso imprese collegate
L. = (L. 10.587.042.430)

Rappresentavano i debiti e gli impegni al 31.12.1997 la cui manifestazione, non essendosi verificata nell'esercizio in corso, tale posta è stata inserita nella voce *fondi vincolati per lavori.*

11) Debiti tributari L. 18.642.965.406 (L. 5.263.506.593)

Sono costituiti da:

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- Erario conto I.V.A.	591.979.489	
- Debiti per tasse, canoni e concessioni	42.851.825	
- Ritenute sui redditi lavoro dipendente	17.591.914.915	
- Ritenute sui redditi lavoro autonomo	381.624.317	
- Debiti su indennizzi	34.594.860	
TOTALE	**18.642.965.406**	**L. 5.263.506.593**

I debiti verso l'Erario sono stati versati all'Erario nel gennaio 1998.

12) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
L. 33.136.205.669 (L. =)

Sono cosrituiti da:

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- INPS	3.190.138.544	-
- INAIL	848.025.900	-
- INPDAP-Gestione autonoma opera previd.	3.741.629.928	-
- Debiti verso le Regioni per il contributo S.s.n.	6.066.410.229	-
- INPDAI	79.057.656	-
- ENPDEP	78.183.626	-
- INPDAP - Fondo credito	74.919.550	-
- INPDAP - Pensioni	19.053.099.429	-
- PREVINDAI	4.740.807	-
TOTALE	**33.136.205.669**	=

Trattasi di debiti verso Enti previdenziali ed assistenziali maturati nel dicembre 1996 e da pagare nell'esercizio successivo.

13) Altri debiti L. 844.988.056.200 (L. 785.896.957.953)

Sono rappresentati da:

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- Verso il personale	416.930.120.513	310.109.134.190
- Verso lo Stato	10.293.810.987	93.416.215.667
- Verso Enti e società concessionarie	281.434.069.131	287.762.364.477
- Per depositi cauzionali	121.061.884.508	93.175.572.494
- Per ritenute di garanzia e di infortuni	10.349.016.150	-
- Verso altri	4.919.154.911	1.433.671.125
TOTALE	**844.988.056.200**	**785.896.957.953**

I debiti verso il personale rappresentano i debiti e gli impegni relativamente alle competenze accessorie del personale relativamente a straordinari, premi di produzione, trasferte ecc. e alle pensioni maturate e non liquidate dalla R.G.S. negli esercizi precedente e nell'esercizio in corso, che saranno pagati, probabilmente, nel futuro esercizio.

I debiti verso lo Stato rappresentano i debiti verso il Ministero LL.PP. per somme residuate da stanziamenti per rimborso di prestiti, relativamente alla sola quota capitale.

I debiti verso Enti e società concessionarie rappresentano i contributi per l'effettuazione di programmi e opere a favore delle società o Enti concessionari.

I debiti per depositi cauzionali rappresentano le somme versate dalla Società Autostrade romane ed abbruzzesi a titolo di deposito cauzionale infruttifero.

I debiti per ritenute a garanzia ed infortuni sono rappresentati dai debiti nei confronti delle società appaltatrici, per garanzie lavori e infortuni.

I debiti verso altri rappresentano debiti di natura diversa.

E) Ratei e risconti passivi

2) Altri ratei e risconti passivi L. 21.472.990.220 (L. 2.383.527.989)

Comprendono ratei di quattordicesima mensilità, relativi contributi e altri costi generali; inoltre, la voce è rappresentata da risconti passivi su ricavi, relativi ai canoni di pubblicità lungo la rete viaria, che pur avendo avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio in corso, sono di competenza economica degli esercizi successivi.

Maggiori dettagli sono evidenziati nel prospetto che segue:

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
Per il personale:		
- Ratei quattordicesima mensilità e relativi contributi	**20.292.936.156**	-
Per servizi e godimento beni di terzi:		
- Ratei diversi/personale	51.985.345	-
- Ratei per canoni di locazione	66.332.331	-
- Ratei per canoni di affitto	1.600.000	-
- Ratei somministrazioni	558.516.388	-
- Risconti canoni d' affitto	60.883	-
- Risconti somministrazioni	44.468.721	-
- Depositi	34.053.015	-
- Altri ratei passivi	31.765.737	-
	788.782.420	
Risconti per ricavi sospesi:		
-Relativi a canoni di pubblicità	**391.271.644**	2.383.527.989
TOTALE	**21.081.718.576**	**L. 2.383.527.989**

Conti d'ordine

1) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni

1.a) Beni immobili ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento L. 285.238.545.638 (L. 285.238.545.638)

Come è noto, l'art.3, comma 115, della Legge n.662/1996, ha sancito il diritto dell'Ente ad acquisire la proprietà di beni immobili e beni mobili registrati, di cui aveva la disponibilità e l'uso la previgente azienda autonoma. Recita infatti l'articolo citato:
"[...] *i beni già in capo all'Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attività dell'Ente* nazionale per le strade, sono trasferiti in proprietà all' Ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti dell'art.2657 del codice civile:
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;
b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;
c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116 [...]".
Nelle more del trasferimento e delle modalità di trascrizione l'Ente ha avviato un progetto pilota, in collaborazione con il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Generale del Demanio, per l'adozione di procedure idonee ad agevolare la compilazione delle schede di identificazione, propedeutiche al trasferimento dei beni immobili, di cui all'art.3, comma 116 della Legge n.662/1996. Peraltro, ad oggi l'Ente ha già provveduto ad inventariare i fabbricati dislocati lungo il territorio nazionale.
Allo stato attuale, i dati numerici sopra indicati relativi ai beni immobili (fabbricati, edifici, ecc.) da ricevere in trasferimento, sono stati ripresi dai valori di carico in precedenza assunti dal sistema della R.G.S..

1.b) Beni mobili registrati ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento L. 243.309.276.358 (L. 243.309.276.358)

Si tratta del valore di carico attribuito dal sistema della R.G.S. ai beni mobili registrati (autovetture, automezzi di trasporto, mezzi speciali, ecc.), che ai sensi dell'art.3, comma 115, della Legge n. 662/1996, sopra riportato, e sulla base delle medesime considerazioni sopra effettuate, dovranno essere trasferiti in proprietà all'Ente.
In conformità ai principi normativi in materia e ai corretti principi contabili, giova precisare che tali beni, analogamente ai beni immobili sono iscritti in questa sezione poichè il trasferimento della proprietà degli stessi, a favore dell'Ente, non è ancora avvenuto.

1c) Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari L. 7.334.677.742.877 (L. 8.927.941.899.000)

Rappresenta l'ammontare del debito residuo per la quota capitale relativamente a mutui e prestiti obbligazionari contratti dall'Ente, il cui rimborso è garantito dallo Stato. Per una visione analitica si veda il prospetto riportato per memoria nella nota integrativa (Allegato 6).
Si precisa, inoltre, che l'ammontare stimato degli interessi da corrispondere fino a scadenza su mutui e prestiti obbligazionari corrisponde a lire 2.570.659.065.000

CONTO ECONOMICO

I valori inseriti tra parentesi sono relativi al bilancio al 31.12.1996

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni L. 45.805.297.747 (L.104.293.185.201)

Contiene:

a) le entrate proprie, in conto competenza, dell'Ente relative a:

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- Proventi dei canoni sulla pubblicità lungo le strade statali	4.605.702.434	7.060.685.869
- Canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni sulle strade statali	34.349.381.863	60.110.138.641
- Proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade statali	200.534.336	68.668.863
- Proventi vari	94.771.000	1.047.750
attribuiti da leggi o particolari convenzioni	2.533.153.589	-
- Trasporti eccezionali	3.325.018.027	23.590.754.531
- Entrate eventuali e diverse		
- Proventi derivanti da prove e da analisi di laboratorio eseguite dal Centro Sperimentale di Cesano	696.736.498	614.644.609
- Proventi derivanti dal versamento di somme occorrenti per copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai contratti	-	4.049.410.499
- Proventi derivanti da versamenti effettuati da terzi sulle ex contabilità speciali per spese di	-	8.797.834.439
TOTALE	**45.805.297.747**	**104.293.185.201**

La voce, accoglie i ricavi del periodo a titolo definitivo, mentre lo scostamento negativo rispetto al periodo precedente è dovuto essenzialmente alle fatturazioni di canoni di esercizi precedenti.

5) Altri ricavi e proventi
L. 4.982.370.602.396 (L.4.708.775.917.026)

- Vari L. 7.018.168.144 (L. 308.928.867.791)

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- Recuperi di spese	3.116.244.833	13.453.900.436
- Somme concretanti i miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spese, che di maggiori accertamenti di entrata, accertati a chiusura dell'esercizio 1995	- 3.300.000.000	295.333.371.032 -
- Contributi e liberalità	601.923.311	-
- Penali attive	-	141.596.323
TOTALE	**7.018.168.144**	**308.928.867.791**

- Contributi Enti L. 5.062.046.996 (L. =)

Trattasi di contributi, ricevuti da Enti vari a fronte di alcune spese straordinarie .

- Contributi per rimborso interessi su mutui
L. 639.825.376.098 (L. =)

Riguardano trasferimenti in conto esercizio erogati dallo Stato per interessi su mutui.
La variazione, rispetto all'esercizio precedente, è dovuta essenzialmente all'inserimento del valore, nel totale " Contributi in conto esercizio"

- Contributi in conto esercizio erogati dallo Stato
L. 1.065.185.305.861 (L. 1.871.924.349.235)

Contiene trasferimenti in conto esercizio erogati dallo Stato

- Contributi per lavori
L. 3.265.279.705.297 (L. 2.527.922.700.000)

L'importo iscritto risulta essere così determinato:

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- Contributo dello Stato per il finanziamento e la programmazione dell'attività - per ammortamento mutui (spese in conto capitale) - **cap.751**	*	3.182.650.000.000
- Concorsi di Enti vari nelle spese per l'esecuzione di alcune opere straordinarie - **cap. 753**	80.290.255.927	55.930.279.230
- Contributo dello Stato per il finanziamento e la programmazione dell'attività delle altre opere in conto capitale - **cap. 755**	2.760.000.000.000	-
- Somministrazione del Ministero del Tesoro da destinare a completamento della funzionalità dei lotti delle aree (...) di cui alla legge 3 ottobre 1985,n. 526...- **cap. 765**	100.000.000.000	390.910.000.000
- Legge finanziaria 1997 - Provvedimento collegato - sotto art. 2 comma 87 - avvio della realizzazione della variante di valico Firenze - Bologna - **cap. 767**	20.000.000.000	-
- Somme derivanti dalla contabilità speciale intestata al Direttore Generale dell'A.N.A.S. -**cap. 781**	301.056.272	60.604.831.852
Totale contributi percepiti in c/capitale	2.960.591.312.199	3.690.095.111.082
Contributi destinati per:		
* rimborso mutui al netto del capitolo di spesa 954, coperto con **cap. di entrata 757**	*	1.046.322.000.000
* per acquisto immobilizzazioni **cap. di spesa n.705-706-708**	*	70.000.000.000
Totale contributi non utilizzati direttamente per lavori sulla rete viaria	*	1.116.322.000.000 *
Totale contributi percepiti in conto capitale	2.960.591.312.199	3.690.095.111.082
Totale contributi non utilizzati direttamente per lavori sulla rete viaria	*	(1.116.322.000.000)
Utilizzo di parte del capitolo di entrata 301 (somme concretanti miglioramenti di bilancio, ...) destinato alla realizzazione dei lavori.	102.522.731.650	-
Utilizzo dei contributi accantonati nel fondo vincolato per lavori.	202.165.661.448	-
Contributi netti per lavori	3.265.279.705.297	2.573.773.111.082
Contributi per lavori accertati nell'esercizio di pertinenza di esercizio successivo	-	(45.850.411.082)
Contributi per lavori di competenza dell'esercizio	3.265.279.705.297	2.527.922.700.000

(*) Nell'esercizio 1997 la categoria di entrata 9° è stata considerata al netto dei capitoli 751 e 757, relativi ai rimborsi dei mutui e, pertanto, non ricompresi in questa tabella.

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci L. 41.510.534.323 (L. =)

La variazione negativa rispetto all'esercizio precedente è relativa alla diversa collocazione della voce rispetto all'esercizio precedente, in quanto era stata inserita nella categoria "*Per servizi*"

Un maggiore dettaglio è evidenziato nel prospetto che segue:

VOCE/sottovoce	31.12.1997	31.12.1996
- Materiali tecnici	149.372.701	-
- Cartelli segnaletici	5.750.807.475	-
- Guardrail,parapetti, reti di recinzione	1.720.408.943	-
- Materiale elettrico,eletromeccanico ed elettronico per impianti	874.361.492	-
- Prodotti minerali, chimici e simili	8.388.900.260	-
- Beni di ricambio o per manutenzione	210.926.033	-
- Ricambi e dotazioni per macchinari e mezzi di lavoro	5.120.523.650	-
- Carbolubrificanti e combustibili	11.408.375.552	-
- Vestiario e affini	382.997.890	-
- Utensili da lavoro	987.540.319	-
- Materiali di sicurezza e antinfortunistici	300.508.232	-
- Conglomerati bituminosi	1.415.696.688	-
- Materiali e dotazioni per funzionamento uffici	22.803.249	-
- Carta per computers stampati e moduli	996.370.758	-
- Cancelleria	572.798.489	-
- Materiali di consumo e sanitari	1.120.154.152	-
- Giornali, riviste e pubblicazioni	2.021.930.320	-
- Altri	66.058.120	-
TOTALE	**41.510.534.323**	=

7) Per servizi
L.2.872.158.661.758 (L. 2.750.308.700.000)

a) Servizi propri dell'Ente
L. 104.175.222.191 (L. 206.785.000.000)

Accoglie le spese relative all'acquisto di beni e servizi destinati al funzionamento degli uffici dell'Ente. In tale categoria sono ricomprese anche le spese relative ai compensi, indennità rimborsi spettanti agli organi dell'Ente e ai componenti del collegio dei revisori.
inoltre comprende, spese per liti, arbritaggi, risarcimenti ed accessori

b) Per lavori sulla rete stradale
L. 2.753.832.139.567 (L. 2.527.922.700.000)

Le spese relative ai lavori e alle opere sulla rete viaria, si riferiscono più precisamente a:

- Lavori di costruzione di nuove arterie e di opere d' arte varie.
- Lavori di sistemazione generale e di miglioramento, adeguamento e ammodernamento della rete viaria.
- Lavori di impianto, di alberature e arbusti, siepi anti abbaglianti e vegetazione per il contenimento delle scarpate.
- Interventi vari manutentori delle sovrastrutture stradali e relative opere complementari, compreso l'impianto della segnaletica orizzontale, nonché il ricarico e sovralzo delle banchine laterali.
- Impianti di sicurezza, illuminazione e ventilazione di gallerie e incroci.

c) Per contributi a favore di terzi
L.14.151.300.000 (L.15.601.000.000)

Riguardano le spese relative a:

VOCE/sottovoce	31.12.1997	31.12.1996
- Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, per lire	-	600.000.000
- Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra il personale ausiliario cantonieri stradali dell'ANAS, per lire	-	1.000.000
- Contributo alla Società Tangenziale di Napoli S.p.a. a parziale copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione tariffaria, per lire	-	15.000.000.000
- Contributi a favore delle società concessionarie	14.151.300.000	-
TOTALE	**14.151.300.000**	**15.601.000.000**

8) Per il godimento di beni di terzi
L. 6.563.112.121 (L. =)

Tale posta si riferisce ai costi sostenuti per usufruire degli immobili non di proprietà dell'Ente, relativi alla Direzione Generale e ad alcuni compartimenti.

9) Per il personale
L. 918.545.895.450 (L. 868.316.893.161)

a) Salari e stipendi
L. 485.021.279.329 (L. 424.614.097.033)

Rappresentano le spese per retribuzione al personale in attività, comprensive di premi di produzione, compensi per lavoro straordinario, indennità di rischio, rimborso spese

b) Oneri sociali
L. 209.382.642.486 (L. 177.361.691.464)

Riguardano l'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali di competenza dell'esercizio.

c) Trattamento di fine rapporto
L. 3.433.497.294 (L. 516.059.168)

Rappresenta l'ammontare della quota di trattamento di fine rapporto accantonata nell'esercizio 1997 suddivisa in:

VOCE/sottovoce	31.12.1997	31.12.1996
- Quota dirigenti	144.350.010	122.374.501
- quota impiegati	2.734.173.801	393.684.667
- quota operai stagionali	554.973.483	-
TOTALE	**3.433.497.294**	**516.059.168**

Si precisa che, l'accantonamento a fondo TFR riguarda la quota relativa ai dirigenti e gli impiegati dell' Ente ANAS assunti dopo la trasformazione da Azienda Autonoma in Ente pubblico Economico

e) Altri costi
L. 220.708.476.341 (L. 265.825.045.496)

Tale voce comprende:

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- Spese sostenute per il personale in quiescenza, relative al pagamento di pensioni a totale carico dell'Ente e alla corresponsione di indennità in luogo di pensioni	212.141.052.685	265.825.045.496
- Spese sostenute per le iniziative rese al personale	4.623.871.806	-
- Liberalità al personale	3.300.000.000	-
- Premi assicurativi INAIL	643 551.850	-
TOTALE	220.708.476.341	265.825.045.496

10) Ammortamento e svalutazioni
L. 1.642.719.325 (L.9.613.218.232)

Il prospetto che segue evidenzia il dettaglio delle singole voci:

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- Amm.to immobilizzazioni immateriali.	1.257.466.556	-
- Amm.to immobilizzazioni materiali.	385.252.769	-
- Svalutazione impianti, attrezzature e macchinari	-	9.134.251.422
- Svalutazione mobili e macchine d' uffici	-	478.966.810
TOTALE	**1.642.719.325**	**9.613.218.232**

I valori dell'esercizio precedente rappresentavano gli ammortamenti, comprensivi di deperimenti e svalutazioni, delle immobilizzazioni tecniche.
L' ammortamento per *costi di ricerca e di sviluppo* per L. 27.500.000 e l'ammortamento per manutenzione di *beni di terzi* per L. 13.500.000 è stato interamente imputato come componente negativa di reddito nel presente esercizio, come già commentato nell'illustrare le voci nell'attivo.
Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le vigenti normative di legge, per ciò che concerne l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato effettuato in modo da adeguare il valore dei beni al reale deperimento degli stessi..
Tale criterio è stato adottato soltanto per i beni acquisiti nell'esercizio, mentre per i beni acquisiti dall'Ente, ed in fase di trasferimento, non è stata effettuata nessuna svalutazione.
Inoltre, per l'anno 1997, come per l'esercizio precedente, non sono stati calcolati ammortamenti anticipati

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, suss., di consumo e merci L. - 6.250.598.343 (L. 34.347.237)

Rappresentano le variazioni delle rimanenze relativamente ai carburanti, lubrificanti, materiali di consumo (sale, sabbia ecc.), materiali di ricambio e materiale segnaletico, che saranno impiegate nei futuri processi produttivi dell'Ente.

13) Altri accantonamenti L. = (L. 59.523.146.633)

Rispetto all'esercizio precedente non si è ritenuto di dover procedere ad accantonare alcun onere .

14) Oneri diversi di gestione L. 466.958.510.922 (L. =)

La voce comprende quote associative, contributi, emolumenti ed altre imposte e tasse.
Il seguente prospetto evidenzia la composizione specifica dei suddetti importi:

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- IVA non detraibile	461.228.575.594	-
- Tasse di concessione governativa, regionale e/o comunale	1.267.689.721	-
- Tassa smaltimento rifiuti	1.108.853.014	-
- Valori bollati	1.292.582.348	-
- Imposte di registro	338.195.800	-
- Imposte di bollo	338.040.667	-
- Contributi consortili	556.891.902	-
- Altre imposte e tasse sulle pubblicità sugli immobili di proprietà e varie	827.681.876	-
TOTALE	466.958.510.922	=

La variazione positiva, rispetto all'esercizio precedente, è dovuta essenzialmente alla collocazione all'interno di questa posta dell' IVA non detraibile, che nell'esercizio precedente era stata inglobata nei *costi per servizi.*

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni
L. 2.035.440.000 (L. 1.831.896.000)

Rappresentano i proventi derivanti dall' erogazione di dividendi effettuata dall' impresa collegata Società per il Traforo del Monte Bianco S.p.A., nel corso del presente esercizio al lordo della ritenuta di legge.

16) Altri proventi finanziari
L. 219.434.776 (L. =)

d) Proventi diversi dai precedenti:

- Altri L. 219.434.776 (L. =)

Rappresentano interessi attivi e proventi vari

17) Interessi e altri oneri finanziari
L. 729.782.971.736 (L. 1.127.878.693.885)

Riguardano le quote interessi, pagate nel presente esercizio, sui mutui e prestiti obbligazionari contratti dall'Ente ANAS ed ancora in essere ed interessi vari.
La voce comprende interessi passivi pagati per L. 65.628.572.219 utilizzando residui di stanziamento dell'anno 1996 di cui ai Cap. 381/386/387/388/391 il cui controvalore è scritto nel valore della produzione quale riporto di anni precedenti.

VOCI/sottovoci	31.12.1997	31.12.1996
- Interessi ed altri oneri finaziari su prestiti obbligazionari	39.493.375.000	
- Interessi ed altri oneri finanziari v/banche a M/L termine	665.645.283.347	↓
TOTALE INTERESSI/ONERI FINANZIARI	**705.138.658.347**	**1.127.878.693.885**
Perdita di cambio su quota capitale	**267.790.469**	-
Commissioni dello 0,05% per prestiti obbligazionari	**47.500.000**	-
Totale	**705.453.948.816**	
Interessi moratori per lodi arbitrali su lavori ed altri oneri finanzairi v/terzi	**24.329.022.929**	-
TOTALE interessi e altri oneri finanziari	**729.782.971.745**	

D) Rettifiche di valori di attività finanziarie

19) Svalutazioni
L. 3.571.823.596 (L. =)

a) di partecipazioni
L. 3.571.823.596 (L. =)

Rappresentano le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie relativamente alle partecipazioni nell'impresa collegata S.I.T.A.F. S.p.A. per L. 2.854.303.946 e alle partecipazioni verso altre imprese: Stretto di Messina per L. 717.519.650.

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:
L. 8.253.947.064 (L. 889.000.921)

- varie L. 8.253.947.064 (L. 889.000.921)

Rappresentano le rivalutazioni contabili effettuate nel corso dell'esercizio in base a più esatti accertamenti della consistenza delle immobilizzazioni tecniche, da sopravvenienze attive e da altri proventi straordinari

21) Oneri:
L. 4.201.091.095 (L. 115.000.000)

- varie L. 4.201.091.095 (L. 115.000.000)

Tale importo riguarda insussistenze passive ed oneri straordinari, che avendo avuto manifestazione finanziaria nel presente esercizio non erano stati evidenziati nell'esercizio precedente.

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

Ai fini di un'esatta rappresentazione giova ricordare che nel presente esercizio non sono state rilevate imposte sul reddito dell'esercizio.

PAGINA BIANCA

Allegato A)

Immobilizzazioni Immateriali

PAGINA BIANCA

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO 31/12/96	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO 31/12/97
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE*	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	27.500 000	-	27.500.000	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	3.026.865.925	366.571.933	-	678.687.572	2.714.750.286
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	328 407.400	-	-	65 681.480	262 725.920
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	1.031.100.000	-	-	1.031 100.000
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	13.500.000	2.360 487.525	13.500.000	472.097.504	1.888.390 021
TOTALE GENERALE		3.396.273.325	3.758.159.458	41.000.000	1.216.466.556	5.896.966.227

* NOTA: valori imputati ai seguenti capitoli di spesa
279/292/293/728/289/281/298/710/271/275/276 e 277

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: DIREZIONE GENERALE

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	27.500.000	-	27.500.000	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	3.026.865.925	237.747.000	-	652.922.585	2.611.690.340
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	328 407.400	-	-	65.681.480	262.725.920
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	1.031.100.000	-		1.031.100.000
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	13.500.000	520.189.350	13.500.000	104.037.870	416.151 480
TOTALE		3.396.273.325	1.789.036.350	41.000.000	822.641.935	4.321.667.740

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: ANCONA

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	3.030.000	-	606.000	2.424.000
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	-	-	-	-
TOTALE		-	3.030.000	-	606.000	2.424.000

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: AOSTA

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	-	-	-	-
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI - Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE: - Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	128.988.010	-	25.797.602	103 190.408
TOTALE		-	128.988.010	-	25.797.602	103.190.408

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: BARI

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	-	-	-	-
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	90.219.167	-	18.043.833	72.175.334
TOTALE			90.219.167		18.043.833	72.175.334

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: BOLOGNA

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	-	-	-	-
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	9.032.000	-	1.806.400	7.225.600
TOTALE		-	9.032.000	-	1.806.400	7.225.600

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: CAMPOBASSO

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	-	-	-	-
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	13.089.000	-	2.617.800	10 471.200
TOTALE		-	13.089.000	-	2.617.800	10.471.200

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: CAGLIARI

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	-	-	-	-
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	84.750.000	-	16.950.000	67.800.000
TOTALE		-	84.750.000	-	16.950.000	67.800.000

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: FIRENZE

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 -12- 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	14.700.000	-	2.940.000	11 760.000
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	226.645.207	-	45.329.041	181.316.166
TOTALE			241.345.207		48.269.041	193.076.166

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: GENOVA

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 -12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	42.489.600	-	8 497.920	33.991.680
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI - Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE: - Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	473.689 459	-	94.737.892	378.951.567
TOTALE			516.179.059		103.235.812	412.943.247

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: L'AQUILA

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 -12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	1.350.000	-	270.000	1.080.000
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI - Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE: - *Costi per manutenzione di beni di terzi*	20%	-	682.676.766	-	136.535.353	546.141.413
TOTALE		-	684.026.766	-	136.805.353	547.221.413

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: NAPOLI

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	12.211.000	-	2.442.200	9.768.800
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	-	-	-	-
TOTALE		-	12.211.000	-	2.442.200	9.768.800

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: PERUGIA

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	1.450.000	-	290.000	1.160.000
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	-	-	-	-
TOTALE		-	1.450.000	-	290.000	1.160.000

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: POTENZA

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31-12-1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	-	-	-	-
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI - Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE: - Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	28.589.015	-	5.717.803	22.871.212
TOTALE		-	28.589.015	-	5.717.803	22.871.212

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: ROMA

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	6.208 333	-	1.241.667	4 966 666
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	-	-	-	-
TOTALE		-	6.208.333	-	1.241.667	4.966.666

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: TORINO

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	10.611.000	-	2 122.200	8 488.800
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	9.355 500	-	1.871.100	7 484 400
TOTALE			19.966.500		3.993.300	15.973.200

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: TRENTO

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	16.500.000	-	3.300.000	13.200.000
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	-	-	-	-
TOTALE			16.500.000		3.300.000	13.200.000

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: TRIESTE

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	10.500.000	-	2.100.000	8 400.000
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI - Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE: - Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	79 584 051	-	15.916.810	63.667.241
TOTALE		-	90.084.051	-	18.016.810	72.067.241

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: VENEZIA

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 -12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	-	-	-	-
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI						
- Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE:						
- Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	13.680.000	-	2.736.000	10.944.000
TOTALE			13.680.000		2.736.000	10.944.000

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 -12 -1997

COMPARTIMENTO DI: U.S. COSENZA

VOCI/Sottovoci	ALIQUOTA	VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO			VALORE A BILANCIO
			ACQUISIZIONI	PASSAGGI A SPESE	AMMORTAMENTI	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	-	-	-	-	-
DIRITTI DI BREVETTI IND. E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	20%	-	9.775.000	-	1.955.000	7.820.000
CONCESSIONI E LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	20%	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI - Acconti per progettazione al servizio di prevenzione e protezione delle sedi dell'Ente	20%	-	-	-	-	-
ALTRE: - Costi per manutenzione di beni di terzi	20%	-	-	-	-	-
TOTALE			9.775.000	-	1.955.000	7.820.000

Immobilizzazioni Materiali

PAGINA BIANCA

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI	31/12/1996	ACQUISTI	AMMORTAMENTO	31/12/1997
Beni materiali ex A.N.A.S al 31 - 12 - 1996.						
- Impianti, attrezzature e macchinari			133.051.274.687	-	-	133 051.274.687
- Mobili e macchine			19.650.277.628	-	-	19 650 277 628
PARZIALE '96			152.701.552.315			152.701.552.315
Impianti generici	5%	10%	-	91.257.205	4 562.860	86.694.345
Impianti specifici	7,50%	15%	-	603 103.883	45.232.791	557.871 092
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	394.754.900	24.672.181	370 082.719
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	1.467.566.099	88.053 964	1.379.512 135
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	2.132.874.602	213 287 460	1 919.587 142
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	71 103.936	7.110.393	63 993 543
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	11.665.600	2.333 120	9 332 480
TOTALE ALTRI BENI			-	3.683.210.237	310.784.937	3 372 425.300
PARZIALE				4.772.326.225	385.252.769	4.387.073.456
TOTALE GENERALE			152.701.552.315	4.772.326.225	385.252.769	157.088.625.771

* NOTA: valori imputati ai seguenti capitoli di spesa
708/706/710 e 705

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI : DIREZIONE GENERALE

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S al 31 - 12 - 1996						
- Impianti, attrezzature e macchinari			7.779.281.853	-	-	7.779.281.853
- Mobili e macchine			2.225.839.717	-	-	2.225 839 717
PARZIALE 96			10.005.121.570	-	-	10.005.121.570
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	12.700.000	952.500	11.747 500
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	394 754.900	24.672 181	370 082 719
Altri beni						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	269 931.724	16 195.903	253 735 821
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef e fax	10%	20%	-	1.119.066.112	111.906 611	1 007 159 501
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	1.388 997 836	128 102 515	1.260.895.321
PARZIALE 97			-	1.796.452.736	153.727.195	1.642.725.541
TOTALE COMPARTIMENTALE			10.005.121.570	1.796.452.736	153.727.195	11.647.847.111

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI ANCONA

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA ADOTTATA ANNO 97	ALIQUOTA ESERCIZI SUCCESSIVI	VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO ACQUISTI	VARIAZIONI ESERCIZIO AMMORTAMENTO	VALORE A BILANCIO
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996.						
- Impianti, attrezzature e macchinari			2.275.427.392	-	-	2.275 427 392
- Mobili e macchine			580.437.475	-	-	580.437 475
PARZIALE 96			2.855.864.867	-	-	2.855.864.867
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	-	-	-
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-		-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	55.829.693	3.349.782	52 479.911
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	28.189.000	2 818.900	25 370 100
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	4.265.624	426.562	3 839.062
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	88.284.317	6.595.244	81 689 073
PARZIALE 97			-	88.284.317	6.595.244	81.689.073
TOTALE COMPARTIMENTALE			2.855.864.867	88.284.317	6.595.244	2.937.553.940

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI AOSTA

VOCI/SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S al 31 - 12 - 1996						
- Impianti, attrezzature e macchinari			2.817 154.316	-	-	2.817.154.316
- Mobili e macchine			236 032.973	-	-	236 032.973
PARZIALE 96			3.053.187.289			3.053.187.289
Impianti generici	5%	10%	-	18.923.920	946.196	17.977.724
Impianti specifici	7,50%	15%	-	43.621.849	3.271.639	40.350.210
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	40.301.739	2 418.104	37.883.635
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	6 156.934	615.694	5.541.240
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	46 458.673	3.033.798	43 424.875
PARZIALE 97				109.004.442	7.251.833	101.752.809
TOTALE COMPARTIMENTALE			3.053.187.289	109.004.442	7.251.633	3.154.940.098

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI BARI

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996:						
- Impianti, attrezzature e macchinari			3.894.077.774	-	-	3.894.077.774
- Mobili e macchine			860.323.307	-	-	860.323.307
PARZIALE 96			4.754.401.081	-	-	4.754.401.081
Impianti generici	5%	10%	-	37 058.000	1 852.900	35.205 100
Impianti specifici	7,50%	15%	-	-	-	-
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	29.313.000	1.758.780	27.554.220
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	63.732.000	6.373.200	57.358.800
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	93.045.000	8 131.980	84 913.020
PARZIALE 97			-	130.103.000	9.984.880	120.118.120
TOTALE COMPARTIMENTALE			4.754.401.081	130.103.000	9.984.880	4.874.519.201

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

VOCI/SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31-12-1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996						
- Impianti, attrezzature e macchinari			8.627.074.592	-	-	8.627.074.592
- Mobili e macchine			1.320.024.005	-	-	1.320 024 005
PARZIALE 96			9.947.098.597			9.947.098.597
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	84 978 075	6.373 356	78 604 719
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni .						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	61.650.287	3.699.017	57 951.270
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	5.320.000	532 000	4 788 000
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	66.970.287	4 231.017	62.739.270
PARZIALE 97				151.948.362	10.604.373	141.343.989
TOTALE COMPARTIMENTALE			9.947.098.597	151.948.362	10.604.373	10.088.442.586

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI CAMPOBASSO

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31-12-1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996:						
- Impianti, attrezzature e macchinari			6 176.618 173	-	-	6 176 618 173
- Mobili e macchine			531.210.687	-	-	531.210 687
PARZIALE 96			6.707.828.860			6.707.828.860
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	2.550.000	191.250	2.358.750
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	11.387.302	683.238	10.704.064
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	1.674.279	167.428	1.506.851
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	3.760.000	752.000	3.008.000
TOTALE ALTRI BENI			-	16 821.581	1.602.666	15.218.915
PARZIALE 97				19.371.581	1.793.916	17.577.665
TOTALE COMPARTIMENTALE			6.707.828.860	19.371.581	1.793.916	6.725.406.525

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

1° COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S al 31 - 12 - 1996.						
- Impianti, attrezzature e macchinari			3 173.689 146	-	-	3 173 689 146
- Mobili e macchine			523.132 007	-	-	523 132 007
PARZIALE 96			3.696.821.153	-	-	3.696.821.153
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	93 424.200	7.006.815	86 417.385
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	41 153 471	2 469.208	38 684 263
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist telef.e fax	10%	20%	-	47 000.862	4.700.086	42 300 776
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	88.154.333	7 169.294	80.985 039
PARZIALE 97			-	181.578.533	14.176.109	167.402.424
TOTALE COMPARTIMENTALE			3.696.821.153	181.578.533	14.176.109	3.864.223.577

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI CATANZARO

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31-12-1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A S. al 31 - 12 - 1996:						
- Impianti, attrezzature e macchinari			4.213.372.425	-	-	4.213.372.425
- Mobili e macchine			538.340.309	-	-	538.340.309
PARZIALE 96			4.751.712.734			4.751.712.734
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	-	-	-
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	77.726.559	4.663.594	73.062.965
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	96 601.880	9 660 188	86.941.692
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	174.328 439	14.323.782	160.004.657
PARZIALE 97			-	174.328.439	14.323.782	160.004.657
TOTALE COMPARTIMENTALE			4.751.712.734	174.328.439	14.323.782	4.911.717.391

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31-12-1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996:						
- Impianti, attrezzature e macchinari			4 843.968.072	-	-	4 843 968 072
- Mobili e macchine			600.296 119	-	-	600.296 119
PARZIALE 96			5.444.264.191			5.444.264.191
Impianti generici	5%	10%	-	9.432.400	471 620	8.960.780
Impianti specifici	7,50%	15%	-	15.692 140	1.176.910	14.515.230
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	81.703.360	4.902.202	76.801.158
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	63.135.000	6 313.500	56 821.500
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	144 838.360	11.215.702	133.622.658
PARZIALE 97				169.962.900	12.864.232	157.098.668
TOTALE COMPARTIMENTALE			5.444.264.191	169.962.900	12.864.232	5.601.362.859

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI : GENOVA

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S al 31 - 12 - 1996.						
- Impianti, attrezzature e macchinari			3.244.638.751	-	-	3.244.638.751
- Mobili e macchine			450.745.741	-	-	450.745.741
PARZIALE 96			3.695.384.492	-	-	3.695.384.492
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	62.380 800	4 678.560	57.702.240
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	28.373.234	1.702.394	26.670.840
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	54.558.733	5.455.873	49 102.860
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	82.931.967	7.158.267	75 773.700
PARZIALE 97			-	145.312.767	11.836.827	133.475.940
TOTALE COMPARTIMENTALE			3.695.384.492	145.312.767	11.836.827	3.828.860.432

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI L'AQUILA

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31-12-1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S al 31 - 12 - 1996						
- Impianti, attrezzature e macchinari			5.577.529.430	-	-	5.577.529.430
- Mobili e macchine			449.339.314	-	-	449.339.314
PARZIALE 96			6.026.868.744	-	-	6.026.868.744
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	895.000	67.125	827.875
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	21.836.100	1.310.166	20.525.934
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	17.655.000	1.765.500	15.889.500
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	39.491.100	3.075.666	36.415.434
PARZIALE 97			-	40.386.100	3.142.791	37.243.309
TOTALE COMPARTIMENTALE			6.026.868.744	40.386.100	3.142.791	6.064.112.053

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI MILANO

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996.						
- Impianti, attrezzature e macchinari			9 850.796 769	-	-	9 850.796.769
- Mobili e macchine			1 444.131.377	-	-	1 444.131.377
PARZIALE 96			11.294.928.146	-	-	11.294.928.146
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	-	-	-
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	3.650.000	219.000	3 431.000
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef e fax	10%	20%	-	48 408.333	4 840.833	43 567.500
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	52 058.333	5.059.833	46.998.500
PARZIALE 97			-	52.058.333	5.059.833	46.998.500
TOTALE COMPARTIMENTALE			11.294.928.146	52.058.333	5.059.833	11.341.926.646

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI : NAPOLI

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31-12-1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A N A S al 31 - 12 - 1996.						
- Impianti, attrezzature e macchinari			3 964.141.155	-	-	3 964 141 155
- Mobili e macchine			1 149.653 575	-	-	1 149 653 575
PARZIALE 96			5.113.794.730	-	-	5.113.794.730
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	63.718.350	4 778.876	58 939 474
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	16 657.956	999 477	15.658 479
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	60 011.958	6 001 196	54 010 762
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	76 669 914	7 000 673	69 669 241
PARZIALE 97			-	140.388.264	11.779.549	128.608.715
TOTALE COMPARTIMENTALE			5.113.794.730	140.388.264	11.779.549	5.242.403.445

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI : PALERMO

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996						
- Impianti, attrezzature e macchinari			12 430 183.269	-	-	12 430 183.269
- Mobili e macchine			785 561.742	-	-	785 561 742
PARZIALE 96			13.215.745.011	-	-	13.215.745.011
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	1.385.720	103 929	1 281 791
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	141.915.258	8.514 915	133 400.343
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	42.580.000	4.258 000	38 322 000
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	184 495.258	12.772 915	171 722 343
PARZIALE 97				185.880.978	12.876.844	173.004.134
TOTALE COMPARTIMENTALE			13.215.745.011	185.880.978	12.876.844	13.388.749.145

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI PERUGIA

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996.						
- Impianti, attrezzature e macchinari			3.271.692.410	-	-	3.271.692.410
- Mobili e macchine			669.181.067	-	-	669.181.067
PARZIALE 96			3.940.873.477	-	-	3.940.873.477
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	3.154.000	236.550	2.917.450
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	25.765.169	1.545.910	24.219.259
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	28.849.268	2.884.927	25.964.341
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	10.239.040	1.023.904	9.215.136
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	64.853.477	5.454.741	59.398.736
PARZIALE 97			-	68.007.477	5.691.291	62.316.186
TOTALE COMPARTIMENTALE			3.940.873.477	68.007.477	5.691.291	4.003.189.663

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI : POTENZA

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996						
- Impianti, attrezzature e macchinari			4.548.467.599	-	-	4.548 467 599
- Mobili e macchine			1.045.276.285	-	-	1.045.276.285
PARZIALE 96			5.593.743.884	-	-	5.593.743.884
Impianti generici	5%	10%	-	4.992.000	249 600	4.742 400
Impianti specifici	7,50%	15%	-	4.170 006	312.750	3 857.256
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	96 150 000	5.769.000	90.381 000
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	40.370.000	4.037 000	36 333.000
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	5.451.600	1 090.320	4.361.280
TOTALE ALTRI BENI			-	141.971.600	10 896.320	131.075 280
PARZIALE 97			-	151.133.606	11.458.670	139.674.936
TOTALE COMPARTIMENTALE			5.593.743.884	151.133.606	11.458.670	5.733.418.820

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI : ROMA

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A N A S al 31 - 12 - 1996						
- Impianti attrezzature e macchinari			6 015.215 258	-	-	6 015 215.258
- Mobili e macchine			1 090.749 188	-	-	1.090.749 188
PARZIALE 96			7.105.964.446	-	-	7.105.964.446
Impianti generici	5%	10%	-	5.191.600	259.580	4 932.020
Impianti specifici	7,50%	15%	-	30.188 640	2.264 148	27 924 492
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	131.788 306	7 907 298	123 881 008
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	26.312 328	2 631.233	23 681 095
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	53 807.080	5.380 708	48 426.372
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	211 907 714	15 919.239	195 988 475
PARZIALE 97			-	247.287.954	18.442.987	228.844.987
TOTALE COMPARTIMENTALE			7.105.964.446	247.287.954	18.442.967	7.334.809.433

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI : TORINO

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31-12-1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A N.A.S al 31 - 12 - 1996						
- Impianti, attrezzature e macchinari			17 740 473.073	-	-	17.740 473 073
- Mobili e macchine			254.328.785	-	-	254 328 785
PARZIALE 96			17.994.801.858	-	-	17.994.801.858
Impianti generici	5%	10%	-	10 600.000	530.000	10.070.000
Impianti specifici	7,50%	15%	-	-	-	-
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	114 893 997	6 893 640	108 000.357
- Macchine d'ufficio elettroniche, srst telef e fax	10%	20%	-	80 578.740	8 057 874	72 520 866
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	105.882	10.588	95.294
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	195 578.619	14.962 102	180 616 517
PARZIALE 97				206.178.619	15.492.102	190.686.517
TOTALE COMPARTIMENTALE			17.994.801.858	206.178.619	15.492.102	18.185.488.375

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI : TRENTO

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO - AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A N A S al 31 - 12 - 1996						
- Impianti, attrezzature e macchinari			7.015 773 401	-	-	7 015.773 401
- Mobili e macchine			1 175.342.731	-	-	1.175.342 731
PARZIALE 96			8.191.116.132			8.191.116.132
Impianti generici	5%	10%	-	3.094.285	154 714	2.939.571
Impianti specifici	7,50%	15%	-	69 780.800	5.233.560	64.547 240
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	49.746.690	2 984 801	46.761.889
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist telef e fax	10%	20%	-	100 572 546	10 057.255	90 515.291
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	2 454.000	490 800	1.963.200
TOTALE ALTRI BENI			-	152 773.236	13.532 856	139.240 380
PARZIALE 97				225.648.321	18.921.130	206.727.191
TOTALE COMPARTIMENTALE			8.191.116.132	225.648.321	18.921.130	8.397.843.323

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI : TRIESTE

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996 e	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996:						
- Impianti, attrezzature e macchinari			954.093.656	-	-	954 093 656
- Mobili e macchine			286.368 457	-	-	286.368 457
PARZIALE 96			1.240.462.113			1.240.462.113
Impianti generici	5%	10%	-	1.965.000	98.250	1.866 750
Impianti specifici	7,50%	15%	-	99 571.902	7 467 893	92 104 009
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	15.500.679	930.041	14.570 638
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef e fax	10%	20%	-	44.816 370	4 481.637	40 334 733
- Apparecchi telefonici portabili	10%	20%	-	1.286.310	128.631	1 157.679
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	61.603 359	5.540 309	56 063.050
PARZIALE 97			-	163.140.261	13.106.452	150.033.809
TOTALE COMPARTIMENTALE			1.240.462.113	163.140.261	13.106.452	1.390.495.922

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31-12-1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996						
- Impianti, attrezzature e macchinari			9.063.148.121	-	-	9.063.148.121
- Mobili e macchine			1.647.946.420	-	-	1.647.946.420
PARZIALE 96			10.711.094.541	-	-	10.711.094.541
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	1.325.000	99.375	1.225.625
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	32.377.271	1.942.636	30.434.635
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	36.304.204	3.630.420	32.673.784
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	1.400.000	140.000	1.260.000
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	70.081.475	5.713.056	64.368.419
PARZIALE 97			-	71.406.475	5.812.431	65.594.044
TOTALE COMPARTIMENTALE			10.711.094.541	71.406.475	5.812.431	10.776.688.585

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI : U.S. - BOLOGNA

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S al 31 - 12 - 1996						
- Impianti, attrezzature e macchinari			71.052.194	-	-	71.052.194
- Mobili e macchine			115.624.367	-	-	115.624.367
PARZIALE 96			186.676.561	-	-	186.676.561
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	-	-	-
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	33.544.768	2.012.686	31.532.082
- Macchine d'ufficio elettroniche sist.telef e fax	10%	20%	-	32.084.640	3.208.484	28.876.356
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	65.629.608	5.221.170	60.408.438
PARZIALE 97			-	65.629.608	5.221.170	60.408.438
TOTALE COMPARTIMENTALE			186.676.561	65.629.608	5.221.170	247.084.999

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI : U.S. - COSENZA

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996						
- Impianti, attrezzature e macchinari			3 383.276.957	-	-	3 383 276.957
- Mobili e macchine			901 580 107	-	-	901 580 107
PARZIALE 96			4.284.857.064	-	-	4.284.857.064
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	-	-	-
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	14.792.010	887.521	13 904 489
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef e fax	10%	20%	-	52 417.855	5.241.785	47 176 070
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	67.209 865	6 129.306	61 080 559
PARZIALE 97			-	67.209.865	6.129.306	61.080.559
TOTALE COMPARTIMENTALE			4.284.857.064	67.209.865	6.129.306	4.345.937.623

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI : U.S. - GENOVA

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S al 31 - 12 - 1996						
- Impianti, attrezzature e macchinari			66.240.963	-	-	66.240 963
- Mobili e macchine			205.577.550	-	-	205.577 550
PARZIALE 96			271.818.513	-	-	271.818.513
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	-	-	-
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	23.377.535	1 402.652	21.974.883
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	602.000	60.200	541 800
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	23.979.535	1 462 852	22.516.683
PARZIALE 97			-	23.979.535	1.462.852	22.516.683
TOTALE COMPARTIMENTALE			271.818.513	23.979.535	1.462.852	294.335.196

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI : U.S. - PALERMO

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 -12 -1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S al 31 - 12 - 1996						
- Impianti, attrezzature e macchinari			2 053 887 938	-	-	2 053 887 936
- Mobili e macchine			563 234 323	-	-	563 234 323
PARZIALE 96			2.617.122.261	-	-	2.617.122.261
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	13 567 401	1.017.555	12.549 846
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni :						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	48 199 991	2 891.999	45.307.992
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist.telef.e fax	10%	20%	-	35 876 360	3 587 636	32.288 724
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	84 076 351	6 479 635	77 596.716
PARZIALE 97			-	97.643.752	7.497.190	90.146.562
TOTALE COMPARTIMENTALE			2.617.122.261	97.643.752	7.497.190	2.707.268.823

Allegato C)

CONSISTENZA DI CASSA

PAGINA BIANCA

CONSISTENZA DI CASSA

DESCRIZIONE		IMPORTI	DOCUMENTO A SUPPORTO
Consistenza presso la Tesoreria Centrale c/c 20060		9.593.932.123.996	
Consistenza presso la Tesoreria Provinciale c/c 153268		577.048.384.171	
Totale Tesoreria		10 170.980.508.167	
Anticipazioni nette del Tesoriere Banca di Roma		106.428.785 480	
Consistenza contabile di cassa		**10.064.551.722.687**	Situazione amm.va al 31/12/1997 contenuta nel rendiconto finanziario es. 1997
Consistenza cassa per valori bollati			
-cassa Sede Centrale	164.450		
-cassa compartimentale Firenze	160.000		
-cassa compartimentale Potenza	705.800		
-cassa compartimentale Trieste	549.850		
		1.580 100	
TOTALE CONSISTENZA DI CASSA		10 064.553 302 787	Situazione amm.va al 31/12/97 contenuta nel bilancio al 31/12/97

Tesoreria Centrale c/c 20060		Entrate	Uscite
	Saldo al 1/1/1997	**12.089.912.494.660**	-
Gennaio 1997	(allegato n. 1)	29.531.996	-
	Saldo al 31/1/1997	**12.089.942.026.656**	
Febbraio 1997	(allegato n. 2)	-	-
	Saldo al 28/2/1997	**12.089.942.026.656**	
Marzo 1997	(allegato n. 3)	-	918.860.250
	Saldo al 31/3/1997	**12.089.023.166.406**	
Aprile 1997	(allegato n. 4)	-	-
	Saldo al 30/4/1997	**12.089.023.166.406**	
Maggio 1997	(allegato n. 5)	-	-
	Saldo al 31/5/1997	**12.089.023.166.406**	
Giugno 1997	(allegato n.6)	-	-
	Saldo al 30/6/1997	**12.089.023.166.406**	
Luglio 1997	(allegato n.7)	-	-
	Saldo al 30/7/1997	**12.089.023.166.406**	
Agosto 1997	(allegato n.8)	11.465.590	2.500.000.000
	Saldo al 31/8/1997	**12.086.534.631.996**	
Settembre 1997	(allegato n.9)	-	2.497.500.000.000
	Saldo al 30/9/1997	**9.589.034.631.996**	
Ottobre 1997	(allegato n.10)	-	-
	Saldo al 31/10/1997	**9.589.034.631.996**	
Novembre 1997	(allegato n.11)	4.900.000.000	2.508.000
	Saldo al 30/11/1997	**9.593.932.123.996**	
Dicembre 1997	(allegato n.12)	-	-
	Saldo al 31/12/1997	**9.593.932.123.996**	

Tesoreria Provinciale c/c 153268		Entrate	Spese
	Saldo al 1/1/1997	**4.240.284.921.824**	
Gennaio 1997	(allegato n. 1)		
	Fruttifero	64.651.729	64.651.729
	Infruttifero	52.257.699.991	543.871.291.879
	Saldo al 31/1/1997	**3.748.671.329.936**	
Febbraio 1997	(allegato n. 2)		
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	238.672.087	563.002.760.685
	Saldo al 28/2/1997	**3.185.907.241.338**	
Marzo 1997	(allegato n. 3)		
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	197.565.741	268.342.012 440
	Saldo al 31/3/1997	**2.917.762.794.639**	
Aprile 1997	(allegato n. 4)		
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	3.232.668.388	757.370.071.337
	Saldo al 30/4/1997	**2.163.625.391.690**	
Maggio 1997	(allegato n. 5)		
	Fruttifero	214.654.593	214.654.593
	Infruttifero	233.440.808	277.407.713.111
	Saldo al 31/5/1997	**1.886.451.119.387**	
Giugno 1997	(allegato n.6)		
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	33.761.311.191	501.647.128.442
	Saldo al 30/6/1997	**1.418.565.302.136**	
Luglio 1997	(allegato n.7)		
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	2.522.351.959	445.441.941.379
	Saldo al 31/7/1997	**975.645.712.716**	
Agosto 1997	(allegato n.8)		
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	502.610.984.660	314.909.665 190
	Saldo al 31/8/1997	**1.163.347.032.186**	
Settembre 1997	(allegato n.9)		
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	2.517.608.820.470	412.784.654.318
	Saldo al 30/9/1997	**3.268.171.198.338**	
Ottobre 1997	(allegato n.10)		
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	233.797.680	734.791.458.212
	Saldo al 31/10/1997	**2.533.613.537.806**	
Novembre 1997	(allegato n.11)		
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	69.825.940	326.457.945.678
	Saldo al 30/11/1997	**2.207.225.418.068**	
Dicembre 1997	(allegato n.12)		
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	93.259.861.297	1.723.436.895.194
	Saldo al 31/12/1997	**577.048.384.171**	

PAGINA BIANCA

Allegato D)

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SU MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

CONTI D'ORDINEQUOTE CAPITALI RESIDUE DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

PAGINA BIANCA

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

VOCI/sottovoci	VALORE A BILANCIO AL 31.12.1997	VALORE A BILANCIO AL 31.12.1996
Interessi su prestiti obbligazionari	39.184.375.000	
Commissioni su prestiti e obbligazioni	309.000.000	
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	**39.493.375.000**	
Interessi su prestiti a M/L termine	665.640.822.655	
Altri oneri su prestiti M/L termine	4.460.692	
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI V/ BANCHE A M/L TERMINE	**665.645.283.347**	
TOTALE INTERESSI / ONERI FINANZIARI	**705.138.658.347**	**1.127.878.693.885**
Perdita di cambio su quota capitale	267.790.469	
TOTALE	**705.406.448.816**	**1.127.878.693.885**

CONTI D'ORDINE

QUOTE CAPITALI RESIDUE DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

VOCI / SOTTOVOCI	VALORE A BILANCIO AL 31 12.1996	VARIAZIONE DELL'ESERCIZIO DECREMENTI	VALORE A BILANCIO AL 31.12 1997
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
Prestiti obbligazionari in lire	638.315.000.000	9.855.000.000	628.460.000.000
Prestiti obbligazionari in valuta	2 000.000.000 000	500.000.000.000	1.500.000.000 000
Debiti a banche a medio-lungo termine in lire con rimborso garantito	6.187.778.072.000	1 032 221 999.960	5.155.556.072 040
Debiti a banche a medio-lungo termine in valuta con rimborso garantito	101.848.827.000	51.187 156.163	50.661 670 837
TOTALE	**8.927.941.899.000**	**1.593.264.156.123**	**7.334.677.742.877**

RICONCILIAZIONE QUOTE INTERESSI E CAPITALE PER PAGAMENTI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

RENDICONTO FINANZIARIO

	CAPITOLI DI SPESA	QUOTE INTERESSI	QUOTE CAPITALI	TOTALE
TOT. QUOTA INTERESSI	959 e dal 381 al 391	705.138.658.347	-	705.138.658.347
TOT. QUOTA CAPITALI	da 951 a 961	-	1.593.531.946.592	1.593.531.946.592
IVA SU COMMISS. 0,05%				47.500.000
TOT. REND.FINANZ.		705.138.658.347	1.593.531.946.592	2.298.718.104.939

CONTABILITA' GENERALE

VOCI / SOTTOVOCI	VALORE A BILANCIO AL 31.12.1997
Interessi su prest obblig	39 184 375 000
Commiss su prest obblig	309 000 000
Interes su prest M/L term	665 640 822 655
Altri oneri su prest M/L term	4 460 692
TOT. INT./ ONERI FINANZ.	705.138.658.347
PAGAM. QUOTA CAPITALE	1 593 264 156 123
PERDITA DI CAMBIO SU QUOTA CAPITALE	267 790 469
TOTALE PAGAM. QUOTA CAPITALE	1.593.531.946.592
COMMISS. DELLO 0,05 % PER PRESTITI OBBLIGAZ.	47.500.000
TOT CONT GEN.LE	2.298.718.104.939

Prospetto riassuntivo *debiti di finanziamento* ANAS

Situazione al 31 dicembre 1997

Mutui passivi *(debito residuo)*	accesi in lire	accesi in valuta estera (controvalore in lire)	Totale
Mutui ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)"	5.155.556.072.040	-	5.155.556.072.040
Mutui ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7276)"	-	50.661.670.837	50.661.670.837
Totale mutui	5.155.556.072.040	50.661.670.837	5.206.217.742.877

Prestiti obbligazionari *(prestito da rimborsare)*	accesi in lire	accesi in valuta estera (controvalore in lire)	Totale
Prestiti obbligazionari su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)"	53.460.000.000	1.500.000.000.000	1.553.460.000.000
Prestiti obbligazionari su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7276)"	575.000.000.000	-	575.000.000.000
Totale prestiti obbligazionari	628.460.000.000	1.500.000.000.000	2.128.460.000.000

Totale Debiti di finanziamento	accesi in lire	accesi in valuta estera (controvalore in lire)	Totale
(Mutui + Prestiti obbligazionari) ANAS, su cap. 7272 Bilancio Min. LL.PP.	5.209.016.072.040	1.500.000.000.000	6.709.016.072.040
(Mutui + Prestiti obbligazionari) ANAS, su cap. 7276 Bilancio Min. LL.PP.	575.000.000.000	50.661.670.837	625.661.670.837
Totale debiti di finanziamento	5.784.016.072.040	1.550.661.670.837	7.334.677.742.877

Prospetto riassuntivo mutui passivi

Mutui ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)" (accesi in lire)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	anno stipula	scadenza ultima rata	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Debito residuo al 31/12/1997
Mutuo *1° tranche di 8000*	Banco di Napoli	1991	01/10/2000	956	2.000 mld/lire	lire	variabile	750.000 000 000
Mutuo *2° tranche di 8000*	Crediop	1992	01/10/2001	957	2 000 mld/lire	lire	variabile	1 000 000 000 000
Mutuo *tranche del 2100*	Istituto Mobiliare Italiano	1992	01/12/2002	958	630 mld/lire	lire	variabile	315 000.000 000
Mutuo *tranche del 2100*	Istituto Mobiliare Italiano	1992	01/12/2002	958	1.470 mld/lire	lire	variabile	735 000 000 000
Mutuo *4° tranche di 8000*	Crediop	1995	31/12/2004	960	2.000 mld/lire	lire	variabile	1 555.556 000.000
Mutuo di *166.666 667 000*	Crediop	1995	31/12/2005	961	166,666 mld/lire	lire	variabile	133.333 345 340
Mutuo di *166.666 667.000*	Istituto Mobiliare Italiano	1995	31/12/2005	961	166,666 mld/lire	lire	variabile	133.333 345 340
Mutuo di *166 666 667.000*	Banca di Roma	1995	31/12/2005	961	166,666 mld/lire	lire	variabile	133 333 345.340
Mutuo di *166 666.667.000*	Credito Italiano	1995	31/12/2005	961	166,666 mld/lire	lire	variabile	133 333 345 340
Mutuo di *166.666 667 000*	Banca Commerciale Italiana	1995	31/12/2005	961	166,666 mld/lire	lire	variabile	133.333.345.340
Mutuo di *166.666 667.000*	Banca Nazionale del Lavoro	1995	31/12/2005	961	166,666 mld/lire	lire	variabile	133.333.345.340
Totale								5.155.556.072.040

Mutui ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7276)" (accesi in valuta)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	anno stipula	scadenza ultima rata	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Debito residuo al 31/12/1997 (a)	Accantonamento variazioni cambi (b)	Totale (a) + (b)
Mutuo Prog Calabria	Banca Europea Investimenti	1983	15/10/1997	954	51 mld/lire	estera (*varie*)	fisso	-	-	-
Mutuo Prog Abruzzi	Banca Europea Investimenti	1982	30/09/2001	954	33 mld/lire	estera (*varie*)	fisso	22.196 679.336	1.493.954 841	23 690 634 177
Mutuo Prog. valichi alpini	Banca Europea Investimenti	1982	15/04/1997	954	34,5 mld/lire	estera (*varie*)	fisso	-	-	-
Mutuo Prog. Basilicata	Banca Europea Investimenti	1982	15/04/1997	954	34 mld/lire	estera (*varie*)	fisso	-	-	-
Mutuo Prog. Puglia *IIA*	Banca Europea Investimenti	1984	15/10/1998	954	40.876 ecu	estera (ecu)	fisso	10 616 723.480	447.019 936	11.063 743 416
Mutuo Prog. Puglia *IIB*	Banca Europea Investimenti	1985	15/10/2000	954	9.385 ecu	estera (ecu)	fisso	6 701.335.910	282 161 512	6 983.497.422
Mutuo Prog. Puglia *B*	Banca Europea Investimenti	1984	15/10/1998	954	21 mld/lire	estera (*varie*)	fisso	4 157.815 060	261.597.913	4.419 412.973
Mutuo Prog Sicilia *B*	Banca Europea Investimenti	1984	15/10/1998	954	19,3 mld/lire	estera (*varie*)	fisso	3 821.229.924	240.420 931	4 061 650.855
Mutuo Prog Lazio *B*	Banca Europea Investimenti	1984	15/10/1998	954	16 mld/lire	estera (*varie*)	fisso	3.167.887.127	199.284.623	3.367.171.750
Totale								50 661.670.837	2.924.439 756	53.586 110.593

Prospetto riassuntivo prestiti obbligazionari

Prestiti obbligazionari su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)" (accesi in lire)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	anno stipula	scadenza ultimo rimborso	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Prestito da rimborsare al 31/12/1997
			(a)					(b)
Prestito obbligazionario	Crediop	1972	27/06/2002	951	97,5 mld/lire	lire	fisso	29.700.000.000
Prestito obbligazionario	Crediop	1972	27/06/2002	951	78 mld/lire	lire	fisso	23.760.000.000
Totale								53.460.000.000

(a): I prestiti obbligazionari prevedono un rimborso graduale annuale.
(b): Gli importi dei prestiti obbligazionari da rimborsare non comprendano anche quote interessi.

Prestiti obbligazionari su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)" (accesi in valuta estera)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	anno stipula	scadenza ultimo rimborso	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Prestito da rimborsare al 31/12/1997
(3° *tranche degli 8000*)			(a)					
Prestito obblig. *1° tranche*	Nomura International PLC	1993	22/12/1997	959	500 mld/lire	estera (usd)	variabile	-
Prestito obblig. *2° tranche*	Nomura International PLC	1994	27/04/2000	959	500 mld/lire	estera (usd)	variabile	500.000.000.000
Prestito obblig. *3° tranche*	Nomura International PLC	1994	27/06/2002	959	1.000 mld/lire	estera (usd)	variabile	1.000.000.000.000
Totale								1.500.000.000.000

(a): I prestiti obbligazionari 1°- 2°- 3° tranche, prevedono un rimborso unico a scadenza del prestito.

Prestiti obbligazionari su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7276)" (accesi in lire)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	anno stipula	scadenza ultimo rimborso	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Prestito da rimborsare al 31/12/1997
			(a)					(b)
Prestito obbligazionario	Istituto Mobiliare Italiano	1985	01/05/2000	954	500 mld/lire	lire	variabile	575.000.000.000
Totale								575.000.000.000

(a): I prestiti obbligazionari prevedono un rimborso unico a scadenza del prestito.
(b): L'importo del prestito obbligazionario da rimborsare, comprende, anche il disaggio d'emissione (£. 75.000.000.000) da versare a scadenza del prestito.

Prospetto riassuntivo dei rimborsi ANAS per *debiti di finanziamento* e *quote interessi*

per l'anno 1998

Mutui passivi	Rate in scadenza per l'anno 1998		
	quota capitale	quota interessi	TOTALE
Mutui ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)" (accesi in lire)	1.032.221.999.960	357.880.437.000	1.390.102.436.960
Mutui ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7276)" (accesi in valuta)	30.018.840.000	5.615.679.000	35.634.519.000
Totale mutui	1.062.240.839.960	363.496.116.000	1.425.736.955.960

Prestiti obbligazionari	Rimborsi e cedole per l'anno 1998		
	Rimborsi prest. obb.	Cedole	TOTALE
Pr. obbl. ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)" (accesi in lire)	10.530.000.000	3.703.050.000	14.233.050.000
Pr. obbl. ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)" (accesi in valuta)	-	97.777.672.000	97.777.672.000
Pr. obbl. ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7276)" (accesi in lire)	-	26.797.500.000	26.797.500.000
Totale prestiti obbligazionari	10.530.000.000	128.278.222.000	138.808.222.000

Totale Debiti di finanziamento	Rimborsi per l'anno 1998		
	Quote capitale	Quote interessi	TOTALE
Totale mutui	1.062.240.839.960	363.496.116.000	1.425.736.955.960
Totale prestiti obbligazionari	10.530.000.000	128.278.222.000	138.808.222.000
Totale debiti di finanziamento	1.072.770.839.960	491.774.338.000	1.564.545.177.960

Prospetto riassuntivo mutui passivi - *Rate in scadenza anno 1998*

Mutui ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)" (accesi in lire)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Rate in scadenza per l'anno 1998		
						quota capitale	quota interessi	TOTALE
Mutuo *1° tranche di 8000*	Banco di Napoli	956	2.000 mld/lire	lire	variabile	250.000.000.000	50.871.876.000	300 871.876 000
Mutuo *2° tranche di 8000*	Crediop	957	2.000 mld/lire	lire	variabile	250.000.000 000	70.325.696.000	320.325.696 000
Mutuo *tranche dei 2100*	Istituto Mobiliare Italiano	958	630 mld/lire	lire	variabile	63.000.000.000	36.706.863.000	99.706.863.000
Mutuo *tranche dei 2100*	Istituto Mobiliare Italiano	958	1.470 mld/lire	lire	variabile	147.000.000.000	49.549.209.000	196.549.209.000
Mutuo *4° tranche di 8000*	Crediop	960	2.000 mld/lire	lire	variabile	222.222.000.000	100.544.011.000	322.766.011.000
Mutuo di *166.666.667.000*	Crediop	961	166,666 mld/lire	lire	variabile	16.666.666.660	8.313.797.000	24.980.463.660
Mutuo di *166.666.667.000*	Istituto Mobiliare Italiano	961	166,666 mld/lire	lire	variabile	16.666.666.660	8.313.797.000	24.980.463.660
Mutuo di *166.666.667.000*	Banca di Roma	961	166,666 mld/lire	lire	variabile	16.666.666.660	8.313.797.000	24.980.463.660
Mutuo di *166.666.667.000*	Credito Italiano	961	166,666 mld/lire	lire	variabile	16.666.666.660	8.313.797.000	24.980.463.660
Mutuo di *166.666.667.000*	Banca Commerciale Italiana	961	166,666 mld/lire	lire	variabile	16.666.666.660	8.313.797.000	24.980.463.660
Mutuo di *166.666.667.000*	Banca Nazionale del Lavoro	961	166,666 mld/lire	lire	variabile	16.666.666.660	8.313.797.000	24.980.463.660
Totale						1.032.221.999.960	357.880.437.000	1.390.102.436 960

Mutui ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7276)" (accesi in valuta)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Rate in scadenza per l'anno 1998		
						quota capitale	quota interessi	TOTALE
Mutuo Prog. Abruzzi	Banca Europea Investimenti	954	33 mld/lire	estera (*varie*)	fisso	4.984.671.000	2.748.116.000	7.732.787.000
Mutuo Prog. Puglia *IIA*	Banca Europea Investimenti	954	40.876 ecu	estera (ecu)	fisso	11.063.744.000	1.034.461.000	12.098.205.000
Mutuo Prog Puglia *IIB*	Banca Europea Investimenti	954	9.385 ecu	estera (ecu)	fisso	2.122.181.000	652.958.000	2.775.139.000
Mutuo Prog. Puglia *B*	Banca Europea Investimenti	954	21 mld/lire	estera (*varie*)	fisso	4.419.415.000	440.196.000	4.859.611.000
Mutuo Prog. Sicilia *B*	Banca Europea Investimenti	954	19,3 mld/lire	estera (*varie*)	fisso	4.061.654.000	404.560.000	4.466 214.000
Mutuo Prog. Lazio *B*	Banca Europea Investimenti	954	16 mld/lire	estera (*varie*)	fisso	3.367.175.000	335.388.000	3.702.563.000
Totale						30.018.840.000	5.615.679.000	35.634.519.000

Prospetto riassuntivo prestiti obbligazionari - *Rimborso prestiti obbligazionari e cedole anno 1998*

Prestiti obbligazionari su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)" (accesi in lire)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Rimborsi prest. obbl. e cedole interessi per l'anno 1998		
						Rimborsi prest. obb. (b)	Cedole	TOTALE
Prestito obbligazionario	Crediop	951	97,5 mld/lire	lire	fisso	5.850.000.000	2.057.250.000	7.907.250 000
Prestito obbligazionario	Crediop	951	78 mld/lire	lire	fisso	4.680.000.000	1.645.800.000	6.325.800.000
Totale						10.530.000.000	3.703.050.000	14.233.050.000

Prestiti obbligazionari su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)" (accesi in valuta estera)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Rimborsi e cedole per l'anno 1998		
						Rimborsi prest. obb. (b)	Cedole	TOTALE
(*3° tranche degli 8000*)								
Prestito obblig. *2° tranche*	Nomura International PLC	959	500 mld/lire	estera (usd)	variabile	-	35.225.492.000	35.225.492.000
Prestito obblig. *3° tranche*	Nomura International PLC	959	1.000 mld/lire	estera (usd)	variabile	-	62.552.180.000	62.552.180.000
Totale						-	97.777.672.000	97.777.672.000

Prestiti obbligazionari su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7276)" (accesi in lire)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Rimborsi e cedole per l'anno 1998		
						Rimborsi prest. obb.	Cedole	TOTALE
Prestito obbligazionario	Istituto Mobiliare Italiano	954	500 mld/lire	lire	variabile	-	26.797.500.000	26.797.500.000
Totale						-	26.797.500.000	26.797.500 000

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 1997

Legenda

Entrate

Previsioni iniziali RS - Residui attivi rimasti da riscuotere al 31/12/96 e accertati al 1/1/97
CP - Stanziamento di competenza approvate dal C.d. A. con delibera 3 del 9/1/97
CS - Stanziamento di cassa approvate dal C.d. A. con delibera 3 del 9/1/97

Spesa

Previsioni iniziali RS - Residui passivi rimasti da pagare alla data del 31/12/96 e accertati al 1/1/97
CP - Stanziamento di competenza approvato dal C.d. A. con delibera 3 del 9/1/97
CS - Stanziamento di cassa approvato dal C.d. A. con delibera 3 del 9/1/97

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Titolo 1										
	CATEGORIA 1 - VENDITA DI BENI E SERVIZI										
101	Provento dei canoni sulla pubblicita' lungo le strade e leautostrade statali fuori degli abitati	RS	1 213 384 584	0	0	1.213 384 584	1 213 384 584	0	1 213 384 584	0	0
		CP	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	227 566 408	1 753 830 140	1 981 416 608	0	1 018 583 392
		CS	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	1 440 971.052	0	1 440 971 052	0	1 559 028 948
		T						1 753 830 140			
102	Canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni sullestrade ed autostrade statali	RS	25 264 357.894	0	0	25 264 357 894	25 263 157 894	1 200 000	25 264 357 894	0	0
		CP	32.700 000 000	0	0	32 700 000 000	3 675 758 387	35 078 802 815	38 952 359 202	6 252 359 202	0
		CS	32 700 000 000	0	0	32 700 000 000	29 138 914 281	0	29 138 914 281	0	3 561 085 719
		T						35 077 802 815			
103	Proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione luso delle pertinenze delle strade e autostrade statali	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	125 824 461	80 047 470	205 871 931	205 871 931	0
		CS	0	0	0	0	125 824 461	0	125 824 461	125 824 461	0
		T						80 047 470			
104	Proventi vari attribuiti da leggi o da particolari convenzioni all A N A S o alla soppressa A A S S	RS	3 542 500	0	0	3 542 500	0	3 542 500	3 542 500	0	0
		CP	0	0	0	0	0	972 750	972 750	972 750	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						4 515 250			
105	Entrate eventuali e diverse	RS	4 374 440 650	0	0	4 374 440 850	389 641 870	3 984 796 780	4 374 440.650	0	0
		CP	7 200 000 000	0	0	7 200 000 000	2 802 734 691	3 732 854 082	6 535 588 773	0	664 411 227
		CS	7 200 000 000	0	0	7 200 000 000	3 192 376 561	0	3 192 376 561	0	4 007 623 439
		T						7 717 652 862			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Quota degli introiti lordi derivanti dalla vendita dei biglietti di transito sull'autostrada 'Torino-Milano'	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
107	Proventi derivanti da prove ed analisi di laboratorio ese guite dal centro sperimentale stradale dell'A N A S di Cesano e dai Compartimenti della viabilita'	RS	134 809 984	0	0	134 809 984	134 809 984	0	134 809 984	0	0
		CP	700 000 000	0	0	700 000 000	129 196 730	131 992 892	261 189 422	0	438 810 578
		CS	700 000 000	0	0	700 000 000	264 008 714	0	264 008 714	0	435 993 286
		T						131 992 892			
108	Versamento da parte di terzi contraenti con l'azienda delle somme occorrenti per copia, stampa, carta bollata, registra zione e varie inerenti ai contratti	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	1 438 649 809	773 785 320	2 212 315 129	0	2 787 684 871
		CS	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	1 438 649 809	0	1 438 649 809	0	3 561 450 191
		T						773 785 320			
109	Versamenti effettuati da terzi sulle ex contabilita speciali previste per ciascun ufficio compartimentale dell'art. 31 comma 4 e 5 della legge 7 febbraio 1961 n. 59, per spese di sopralluogo e istruttoria inerenti a domande di	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	300 000 000	0	0	300 000 000	965 040 418	479 810 215	1 444 850 631	1 144 850 631	0
		CS	300 000 000	0	0	300 000 000	965 040 418	0	965 040 418	665 040 418	0
		T						479 810 215			
110	Proventi per trasporti eccezionali	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	2 300 000 000	0	0	2 300 000 000	2 305 975 490	1 250 520 445	3 556 495 935	1 256 495 935	0
		CS	2 300 000 000	0	0	2 300 000 000	2 305 975 490	0	2 305 975 490	5 975 490	0
		T						1 250 520 445			
111	Risarcimento danni arrecati da terzi.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	7 028 898 771	565 987 411	7 594 886 182	2 594 886 182	0
		CS	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	7 028 898 771	0	7 028 898 771	2 028 898 771	0
		T						565 987 411			
	Totale Categoria 1	RS	30 990 535 612	0	0	30 990 535 612	27 000 994 332	3 989 541 280	30 990 535 612	0	0
		CP	56 200 000 000	0	0	56 200 000 000	18 809 561 223	43 646 383 340	62 745 048 563	18 455 436 631	4 909 490 068
		CS	56 200 000 000	0	0	56 200 000 000	45 900 557 555	0	45 900 557 555	9 025 739 138	13 125 181 583
		T						47 635 924 620			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-3)	IN MENO (3-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI										
161	Quota parte del contributo dello Stato	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	990.000.000.000	0	0	990.000.000.000	0	990.000.000.000	990.000.000.000	0	0
		CS	990.000.000.000	0	0	990.000.000.000	0	0	0	0	990.000.000.000
		T						990.000.000.000			
162	Ritenute pensione sugli stipendi del personale in servizio	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	456.259.910	0	456.259.910	456.259.910	0
		CS	0	0	0	0	456.259.910	0	456.259.910	456.259.910	0
		T						0			
163	Quota del provento delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pena pecuniaria per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e sulla circolazione, devolute all'Azienda	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	398.733.960	893.603.422	1.292.337.382	1.292.337.382	0
		CS	0	0	0	0	398.733.960	0	398.733.960	398.733.960	0
		T						893.603.422			
164	Apporti finanziari corrisposti da parte di paesi esteri che si avvalgono della collaborazione dell'A.N.A.S. per l'esecuzione di programmi stradali ed autostradali	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
166	Sovvenzione straordinaria del Tesoro per l'attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
168	Sovvenzione straordinaria del Tesoro in applicazione della legge 31 luglio 1975, n. 364 e successive modificazioni	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale Categoria 2	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	990 000 000 000	0	0	990 000 000 000	854 993 870	990 893 603 422	991 748 597 292	1 748 597 292	0
		CS	990 000 000 000	0	0	990 000 000 000	854 993 870	0	854 993 870	854 993 870	990 000 000 000
		T						990 893.603 422			
	CATEGORIA 3 - REDDITI										
251	Interessi sulle somme depositate nel conto corrente presso la cassa depositi e prestiti o investiti in titoli di stato, nonche' sulle somme derivanti dai mutui contratti dall'ANAS Dividendi sulle partecipazioni	RS	36.188 365	0	0	36 188 365	0	36 188 365	36 188 365	0	0
		CP	1 000 000 000	0	0	1.000 000 000	1 831 898 000	0	1 831 898 000	831 898 000	0
		CS	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	1 831 898 000	0	1 831 898 000	831 898 000	0
		T						36 188 365			
252	Dividendi sulle partecipazioni azionarie in societa' aventi per fine lo studio la progettazione, la costruzione e intemporanea gestione di autostrade in territorio estero	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
253	Affitto di immobili	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	300 000 000	0	0	300 000 000	724 404 473	171.153 606	895 558 079	595 558 079	0
		CS	300 000 000	0	0	300 000 000	724 404 473	0	724 404 473	424 404 473	0
		T						171 153 606			
254	Altri redditi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	200 000 000	0	0	200 000 000	117 131 515	0	117 131.515	0	82 868 485
		CS	200 000 000	0	0	200 000 000	117 131 516	0	117 131 615	0	82 868 485
		T						0			
	Totale Categoria 3	RS	36 188 365	0	0	36 188 365	0	36 188 365	36 188 365	0	0
		CP	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	2 673 431.088	171.153 606	2 644 585 694	1 427 454 079	82 868 485
		CS	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	2 673 431 988	0	2 673 431 988	1 258 300 473	82 868 485
		T						207.341 971			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI										
271	Recuperi e rimborsi diversi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	1 892 484	0	1 892 484	1 892 484	0
		CS	0	0	0	0	1 892 484	0	1 892 484	1 892 484	0
		T						0			
272	Imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte diterzi sugli introiti ad esse soggetti	RS	5 056 158 968	0	0	5 056 158 968	5 056 158 968	0	5 056 158 968	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	5 056 158 968	0	5 056 158 968	5 056 158 968	0
		T						0			
273	Somme versate per rimborsi e concorsi diversi di pertinenzadella contabilita' speciale intestata al Direttore Generaledell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge10 febbraio 1977, N 19, convertito con modificazioni,nella	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
274	Somme derivanti dalla contabilita' speciale intestata alDirettore Generale dell'ANAS ai sensi dell'art 9 delDecreto Legge 10 febbraio 1977, N 19, convertito, conmodificazioni, nella Legge 8 aprile 1977, N 106	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
	Totale Categoria 4	RS	5 056 158 968	0	0	5 056 158 968	5 056 158 968	0	5 056 158 968	0	0
		CP	0	0	0	0	1 892 484	0	1 892 484	1 892 484	0
		CS	0	0	0	0	5 056 051 452	0	5 056 051 452	5 056 051 452	0
		T						0			
	CATEGORIA 5 - SOMME NON ATTRIBUIBILI										

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	Somme concretanti i miglioramenti di bilancio, per effettosia di economie di spesa che di maggiori accertamenti dientrate, accertati a chiusura dell esercizio	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	236 924 557 038	0	236 924 557 038	236 824 557 038	0	236 924 557 038	0	0
		CS	0	236 924 557 038	0	236 924 557 038	236 924 557 038	0	236 924 557 038	0	0
		T						0			
302	Recupero di somme imputate alla spesa	RS	466 365 373	0	0	466 365 373	800 000	465 565 373	466 365 373	0	0
		CP	0	0	0	0	8 270 305 080	76 185 088	8 346 490 168	8 346 490 168	0
		CS	0	0	0	0	8 271 105 080	0	8 271 105 080	8 271 105 080	0
		T						541 750 461			
303	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti neiresidui attivi dei precedenti esercizi finanziari	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
304	Rimborso dall Istituto Nazionale delle Previdenza Socialedell importo delle pensioni enticipate al personalesalariato	RS	127 285 078	0	0	127 285 078	0	127 285 078	127 285 078	0	0
		CP	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	3 221 324 818	8 419 083	3 229 744 001	0	770 255 999
		CS	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	3 221 324 818	0	3 221 324 018	0	778 675 082
		T						135 704 161			
	Totale Categoria 5	RS	593 650 451	0	0	593 650 451	800 000	592 850 451	593 650 451	0	0
		CP	4 000 000 000	236 924 557 038	0	240 924 557 038	248 418 187 038	84 604 171	248 500 791 207	8 346 490 168	770 255 999
		CS	4 000 000 000	236 924 557 038	0	240 924 557 038	248 418 987 038	0	248 418 987 038	8 271 105 080	778 675 082
		T						877 454 622			
	Totale Titolo1	RS	36 676 533 396	0	0	36 676 533 396	32 057 953 300	4 618 580 096	36 676 533 396	0	0
		CP	1 051 700 000 000	236 924 557 038	0	1 288 624 557 038	270 646 066 601	1 034 895 744 539	1 305 841 813 140	22 979 870 654	5 762 614 552
		CS	1 051 700 000 000	236 924 557 038	0	1 288 624 557 038	302 904 021 901	0	302 904 021 901	18 268 100 013	1 003 988 725 150
		T						1 039 614 324 635			
	Titolo 2										

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 6 - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI										
701	Proventi derivanti dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse o di parte di esse	RS	53 575 000	0	0	53 575 000	0	53 575 000	53 575 000	0	0
		CP	0	0	0	0	18 447 000	0	18 447 000	18 447 000	0
		CS	0	0	0	0	18 447 000	0	18 447 000	18 447 000	0
		T						53 575 000			
702	Alienazione di immobili e diritti reali	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0
		CS	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0
		T						0			
703	Alienazione di impianti, attrezzature e macchinari	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	26 776 000	8 314 140	35 090 140	35 090 140	0
		CS	0	0	0	0	26 776 000	0	26 776 000	26 776 000	0
		T						8 314 140			
704	Alienazione di automezzi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	14 565 000	6 150 000	20 715 000	20 715 000	0
		CS	0	0	0	0	14 565 000	0	14 565 000	14 565 000	0
		T						6 150 000			
705	Alienazione di mobili e macchine d'ufficio	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0
		CS	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0
		T						0			
706	Cessione di partecipazioni azionarie	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale Categoria 6	RS	53.575.000	0	0	53.575.000	0	53.575.000	53.575.000	0	0
		CP	0	0	0	0	70.888.000	14.464.140	85.352.140	85.352.140	0
		CS	0	0	0	0	70.888.000	0	70.888.000	70.888.000	0
		T						68.039.140			
	CATEGORIA 7 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
721	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
722	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	7.394.250	0	7.394.250	7.394.250	0
		CS	0	0	0	0	7.394.250	0	7.394.250	7.394.250	0
		T						0			
723	Riscossione di crediti diversi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	22.706.120	0	22.706.120	22.706.120	0
		CS	0	0	0	0	22.706.120	0	22.706.120	22.706.120	0
		T						0			
	Totale Categoria 7	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	30.100.370	0	30.100.370	30.100.370	0
		CS	0	0	0	0	30.100.370	0	30.100.370	30.100.370	0
		T						0			
	CATEGORIA 8 - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE										

RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA T TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
731	Somma da introitare per l'ammortamento di beni patrimoniali	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
732	Assegnazione a carico delle spese correnti per il rinnova-mento della rete viaria e relative pertinenze	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
	Totale Categoria 8	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
	CATEGORIA 9 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE										
751	Contributo dello Stato per il finanziamento e la program mazione dell' attivita' - spese in c/capitale per ammortamento mutui	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	2 000 000 000 000	0	0	2 000 000 000 000	500 000 000 000	1 500 000 000 000	2 000 000 000 000	0	0
		CS	2 000 000 000 000	0	0	2 000 000 000 000	500 000 000 000	0	500 000 000 000	0	1 500 000 000 000
		T						1 500 000 000 000			
752	Somministrazione del Ministero del Tesoro per la costruzionee l'esercizio di autostrade	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
753	Concorsi di Enti vari nelle spese per la esecuzione dialcune opere straordinarie	RS	444.101.357	0	0	444.101.357	444 097 857	3 500	444 101 357	0	0
		CP	0	70 098 706 921	0	70 098 706 921	80 290 255 927	0	80 290.255 927	10 191 549 006	0
		CS	0	70 098 700 921	0	70 098 706 921	80 734 353 784	0	80 734 353 784	10 635 646 863	0
		T						3 500			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4 5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9 6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Contributo del Ministero dei Lavori Pubblici per la costru zione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli esuoi prolungamenti	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
755	Contributo dello Stato per il finanziamento e la programmazione dell'attivita' per altre opere in c/capitale	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	2.760 000 000 000	0	0	2.760 000 000 000	0	2.760 000 000 000	2 760 000 000 000	0	0
		CS	2 760 000 000 000	0	0	2 760 000 000 000	0	0	0	0	2 760 000 000 000
		T						2 760 000 000 000			
757	Rimborso dal Ministero del Tesoro delle rate di ammortamentodei mutui contratti per l'esecuzione di un programmastraordinario di interventi nel triennio 1979-1981	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	105.000 000 000	0	0	105 000 000 000	0	105 000 000 000	105 000 000 000	0	0
		CS	105 000 000 000	0	0	105 000 000 000	0	0	0	0	105 000 000 000
		T						105 000 000 000			
763	Rimborso del Ministero del Tesoro delle rate di ammortamentodei mutui contratti per la realizzazione dei collegamentistradali con il Traforo del Frejus	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
764	Somministrazione del Ministero del Tesoro per la realizza zione di un programma triennale di interventi relativo alpiano decennale della grande viabilita'	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
765	Somministrazione del Ministero del Tesoro da destinare alcompletamento della funzionalita' dei lotti delle aree dipriorita' del programma triennale di cui alla legge3 Ottobre 1985, N 526, e ad interventi di viabilita' stata le previsti	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	100 000 000 000	0	0	100 000 000 000	0	100 000 000 000	100 000 000 000	0	0
		CS	100 000 000 000	0	0	100 000 000 000	0	0	0	0	100 000 000 000
		T						100 000 000 000			
766	Legge finanziaria 1997 - provvedimento collegato - art 2comma 88 - completamento del raddoppio dell'Autostrada A6"Torino - Savona"	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	20 000.000 000	0	0	20 000 000 000	20 000 000 000	0	20 000 000 000	0	0
		CS	20 000 000 000	0	0	20 000 000 000	20 000 000 000	0	20 000 000 000	0	0
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
767	Legge finanziaria 1997 - provvedimento collegato - art. 2comma 87 - avvio della realizzazione della variante divalico Firenze - Bologna	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	20.000.000 000	0	0	20 000 000 000	20 000 000 000	0	20 000 000 000	0	0
		CS	20 000 000 000	0	0	20 000 000 000	20.000 000 000	0	20 000 000 000	0	0
		T						0			
778	Somministrazione del Tesoro per interventi di competenza dell'A.N.A.S. nelle zone colpite dagli eventi sismici deldicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
779	Somme derivanti dalla cessata gestione fuori bilancio dicui all'art 2 del Decreto-Legge 23 dicembre 1978, n 813convertito nella Legge 19 febbraio 1979, n 51.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
780	Versamenti effettuati da Enti ed Amministrazioni varie sulleex contabilita' speciali previste per ciascun ufficiocompartimentale dall'art 31 comma 4 e 5 della legge7 febbraio 1961, n 59 n titolo di	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
781	Somme derivanti dalla contabilita' speciale intestata alDirettore Generale dell'A.N.A.S. ai sensi dell'articolo 9del Decreto Legge 10 febbraio 1977 n.19, convertito, conmodificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	301 056 272	0	301.056 272	301 056 272	0	301 056 272	0	0
		CS	0	301 056 272	0	301 056 272	301 056 272	0	301 056 272	0	0
		T						0			
782	Entrate derivanti da versamenti effettuati a seguito direvoca di rifinanziamenti, di cui alla delibera del CIPEdel 21 dicembre 1993	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
783	Somministrazione del Tesoro per interventi di competenzadell'ANAS nelle zone colpite dagli eventi alluvionali neimesi da settembre a dicembre 1993 nelle regioni dellaLiguria, Piemonte, Valle d'Aosta,Lombardia, Toscana,	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	Somministrazione per gli interventi di competenza dell' ANAS nelle zone colpite dagli eventi alluvionali nella primadecade del mese di novembre 1994.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
785	Entrate derivanti da versamenti effettuati a seguito delleDelibera CIPE 23/04/1997 per la realizzazione di operefinanziabili ai sensi dell'art. 4 del D.L. n 244/95	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	60 993 283 894	0	60 993 283 894	0	60 993 283 894	60 993 283 894	0	0
		CS	0	60 993 283 894	0	60 993 283 894	0	0	0	0	60 993 283 894
		T						60 993 283 894			
786	Versamenti effettuati dalla Commissione UE nell'ambito delcofinanziamento con l'Unione Europea per lo "Sviluppo delleinfrastrutture di trasporto sikedale" Q.C.S 1994/1999 di cui alla decisione della Commissione UE	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	80 995 965 360	0	80 995 965 360	27 653 475 000	53 342 490 360	80 995 965 360	0	0
		CS	0	80 995 965 360	0	80 995 965 360	27 653 475 000	0	27 653 475 000	0	53 342 490 360
		T						53 342 490 360			
787	Versamenti effettuati dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento per le Aree Urbane- per il finanziamento delle opereincomprese nel Piano degli interventi per il Giubileo del2000 finanziate ai sensi del D L 349/96	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	18 191 166 575	0	18 191 166 575	0	18 191 166 575	18 191 166 575	0	0
		CS	0	18 191 166 575	0	18 191 166 575	0	0	0	0	18 191 166 575
		T						18 191 166 575			
788	Entrate per la realizzazione delle opere di cui al ProgrammaOperativo Plurifondo 1994-1999 in cofinanziamento con laRegione Sardegna, Comunita' Europea e Stato Convenzione 11/07/1996 Regione Autonoma Sardegna e	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
791	Contributo del Ministero dei Lavori Pubblici finalizzatoalla realizzazione delle opere di ripristino per le zonecolpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dnD L vo 24/11/1994 n 646 convertito in Legge 21/01/1995	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	70 121 158 027	0	70 121 158 027	70 121 158 027	0	70 121 158 027	0	0
		CS	0	70 121 158 027	0	70 121 158 027	70 121 158 027	0	70 121 158 027	0	0
		T						0			
	Totale Categoria II	RS	444 101 357	0	0	444 101 357	444 097 857	3 500	444 101 357	0	0
		CP	5 005 000 000 000	320 701 337 049	0	5 325 701 337 049	718 365 045 226	4 617 526 940 829	5 335 892 866 055	10 191 549 006	0
		CS	5 005 000 000 000	320 701 337 049	0	5 325 701 337 049	718 810 043 083	0	718 810 043 083	10 635 640 863	4 617 526 940 829
		T						4 617 526 944 329			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 10 - ACCENSIONE PRESTITI										
952	Entrata derivante dalla contrazione di mutui con il Consor-zio di Credito per le Opere Pubbliche ai sensi dell'articlo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 per il finanziamen to di programmi costruttivi dell' A.N.A.S.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
953	Entrata derivante dalla contrazione dei mutui per la realiz zazione del collegamenti autostradali del Frejus	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
954	Entrata derivante dalla contrazione di mutui con un pool distituti di Credito, ai sensi dell'art. 28 della legge7 Febbraio 1961 n.50 per il finanziamento dei programmicostruttivi dell' A.N.A.S.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
955	Entrata derivante dalla contrazione di un mutuo con oneredi ammortamento per capitale ed interessi a carico delloStato per il ripristino delle strutture danneggiate dagliEventi alluvionali della prime decade del mese di	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
956	Entrata derivante dalla contrazione di mutui con Istitutidi Credito per il finanziamento del piano stralcio 1995/1996del piano decennale della Viabilita' di grande comunicazione	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
	Totale Categoria 10	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 11 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
981	Riscossione di depositi cauzionali da terzi.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	238 877.104	308 322 238	547.199 342	547 199 342	0
		CS	0	0	0	0	238 877.104	0	238 877 104	238 877 104	0
		T						308 322.238			
982	Anticipazioni varie.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	1 125 828	5 000 000	6 125 828	6 125 828	0
		CS	0	0	0	0	1.125 828	0	1.125 828	1 125 828	0
		T						5 000 000			
	Totale Categoria 11	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	240 002 932	313 322 238	553.325 170	553 325 170	0
		CS	0	0	0	0	240 002 932	0	240 002 932	240 002 932	0
		T						313 322 238			
	Totale Titolo2	RS	497 676 357	0	0	497 676 357	444 097.857	53 578 500	497 676 357	0	0
		CP	5 005 000 000 000	320 701 337 049	0	5 325 701.337.049	718 706 938 528	4 617 854.727.207	5 336 561.663.735	10 860 326 686	0
		CS	5 005 000 000 000	320 701.337 048	0	5 325 701 337 049	719 151 034.385	0	719 151 034.385	10 976 638 185	4 617 528 940 829
		T						4 617 906 305 707			
	Titolo 3										
	CATEGORIA 12 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
1001	Ritenute erariali personale dipendente	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	60 000 000 000	42 000 000 000	0	102 000 000 000	100 297 414.197	0	100 297 414 197	0	1 702 585 803
		CS	60 000 000 000	42 000 000 000	0	102 000 000 000	100 297 414 197	0	100 297 414 197	0	1 702 585 803
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1002	Ritenute acconto professionisti e collaboratori.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	2 000 000 000	1.200 000 000	0	3 200 000 000	2 773 269.769	0	2.773 269 769	0	426 730 231
		CS	2 000 000 000	1 200 000 000	0	3 200 000 000	2 773 269.769	0	2 773 269.769	0	426 730 231
		T						0			
1003	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	22.000 000.000	38 250 000 000	0	60 250 000 000	60 247 281.262	0	60 247 281.262	0	2 718 738
		CS	22.000.000 000	38.250 000.000	0	60 250 000 000	60 247.281 262	0	60.247 281.262	0	2 718 738
		T						0			
1004	Ritenute diverse	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	1.000 000 000	8 500.000.000	0	9 500 000 000	7.121 881 319	0	7 121.881 319	0	2 378 106 681
		CS	1.000 000 000	8 500 000 000	0	9 500 000 000	7.121 881.319	0	7.121 881.319	0	2 378 106 681
		T						0			
1005	Recupero anticipazioni di fondo cassa	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	50.000.000	0	0	50 000.000	0	0	0	0	50 000 000
		CS	50.000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
		T						0			
1006	Riscossione di somme per conto terzi.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	100 000 000	0	0	100 000.000	29 829 782	0	29 829 782	0	70 170 218
		CS	100 000.000	0	0	100.000 000	29 829.782	0	29 829.782	0	70 170 218
		T						0			
1007	Riscossione di somme anticipate per conto di terzi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	100 000 000	0	0	100 000.000	0	0	0	0	100.000 000
		CS	100.000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
		T						0			
1008	IVA in Entrata.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	8 000 000 000	400 000 000	0	8 400 000 000	988 021 039	7 384 547 961	8 372 569.000	0	27 431 000
		CS	8 000 000 000	400 000 000	0	8 400 000 000	988 021 039	0	988 021 039	0	7 411 078 961
		T						7 384 547 961			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

ENTRATE

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1009	Partite in conto sospesi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	1 000 000 000	2 250 000 000	0	3 250 000 000	3 215 765 934	0	3 215 765 934	0	34 234 066
		CS	1 000 000 000	2 250 000 000	0	3 250 000 000	3 215 765 934	0	3 218 765 934	0	34 234 066
		T						0			
1010	Entrate per la realizzazione di opere in qualita' di Concessionario	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000
		CS	1.000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000
		T						0			
	Totale Categoria 12	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	95 250 000 000	92 600 000 000	0	187 850 000 000	174 673 473 302	7 384 547 961	182 058 021 263	0	5 791 978 737
		CS	95 250 000 000	92 600 000 000	0	187 850 000 000	174 673 473 302	0	174 673 473 302	0	13 176 526 698
		T						7.384.547 961			
	Totale Titolo3	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	95 250 000 000	92 600 000 000	0	187 850 000 000	174 673 473 302	7 384 547 961	182 058 021 263	0	5 791 978 737
		CS	95 250 000 000	92 600 000 000	0	187 850 000 000	174 673 473 302	0	174 673 473 302	0	13 176 526 698
		T						7 384 547 961			
	Totale	RS	37.174 209 753	0	0	37.174 209.753	32 502 051 157	4 672 158.596	37.174 209 753	0	0
		CP	6 151.950 000 000	650 225 894 087	0	6 802 175.894 087	1.164 226 478 431	5 660 235 019 707	6 824 461 498 138	33 840 197 340	11 554 593 289
		CS	6 151 950 000 000	650 225 894.087	0	6 802.175 894 087	1.196.728 529 586	0	1.196 728 529 586	29 242 828 178	5 834 690 192 877
		T						5 664 907 178 303			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

N	CAPITOLO DENOMINAZIONE		PREVISIONI RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE (3+4-5)	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE IMPEGNI (7+8)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU' (9-6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Titolo 1										
	CATEGORIA 1 - PERSONALE IN ATTIVITA'										
101	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personaleal lordo delle ritenute previdenziali,assistenziali ederariali	RS	57 187 542 705	0	0	57 187 542 705	57 187 542 705	0	57 187 542 705	0	0
		CP	463 000 000 000	53 806 309 250	0	516 806 309 250	501 499 020 718	15 307 288 532	516 806 309 250	0	0
		CS	498 000 000 000	75 347 176 770	0	573 347 176 770	558 606 563 423	0	558 606 563 423	0	14 660 615 347
		T						15 307 288 532			
102	Premio di Produzione	RS	19 958 494 427	0	516 059 168	19 442 435 259	53 300 868	3 076 454 451	3 129 755 319	0	16 312 679 940
		CP	10 000 000 000	0	9 998 153 537	1 846 463	0	1 846 463	1 846 463	0	0
		CS	25 000 000 000	0	19 998 153 537	5 001 846 463	53 300 868	0	53 300 868	0	4 948 545 595
		T						3 078 300 914			
103	Compensi per lavoro straordinario al personale	RS	15 669 203 179	0	0	15 669 203 179	80 828 446	176 914 519	257 742 965	0	15 411 460 214
		CP	10 000 000 000	0	7 256 342 616	2 743 657 384	0	0	0	0	2 743 657 384
		CS	20 000 000 000	0	13 176 342 616	6 823 657 384	80 828 446	0	80 828 446	0	6 742 828 938
		T						176 914 519			
104	Retribuzioni ed altri assegni, competenze e indennità alpersonale assunto a contratto a termine per l'assistenzatecnica nella realizzazione di programmi stradali edautostradali in territorio estero	RS	748 732 786	0	0	748 732 786	0	0	0	0	748 732 786
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
107	*Indennità di rischio, di maneggio di valori di* cassa, mec-canografica, di servizio notturno e festivo indennità dimensione ai centralinisti non vedenti, indennità di turno	RS	3 021 736 115	0	0	3 021 736 115	4 089 629	305 451 144	309 540 773	0	2 712 195 342
		CP	3 000 000 000	0	2 999 251 200	748 800	748 800	0	748 800	0	0
		CS	4 000 000 000	0	2 999 251 200	1 000 748 800	4 838 429	0	4 838 429	0	995 910 371
		T						305 451 144			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (5-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni nelterritorio nazionale disposte nell'interesse dell'Ente ed terzi	RS	6 231.363 961	0	0	6 231.363 961	365 993 819	174 249 327	540 243 146	0	5 691 120 815
		CP	15 000 000 000	0	13 795 366 055	1 204 633 945	547 257 455	657 376 490	1 204 633 945	0	0
		CS	18 000 000 000	0	13 795 366 055	4 204 633 945	913 251 274	0	913 251 274	0	3 291 382 671
		T						831 625 817			
110	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioniall'estero	RS	1.136 686 227	0	0	1.136 686 227	68 501 950	10 466 152	78 968 102	0	1 057 718 125
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	800 000 000	0	0	800 000 000	68 501 950	0	68 501 950	0	731 498 050
		T						10 466 152			
111	Indennita' e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	RS	114 752.091	0	0	114 752 091	6 142 830	2 696 695	11 039 525	0	103 712 566
		CP	1 000 000 000	0	991 533 822	8 466 178	8 466 178	0	8 466 178	0	0
		CS	800 000 000	0	493 489 027	306 510 973	16 609 008	0	16 609 008	0	289 901 965
		T						2 696 695			
112	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missionell'estero effettuate dal personale nei ruoli dell'ANASper l'assistenza nella realizzazione dei programmi stradeed autostradali in territorio estero	RS	340 000 000	0	0	340 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	337 000 000
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	200 000 000	0	0	200 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	197 000 000
		T						0			
122	Somme occorrenti per la regolarizzazione di sospesi di teso-rena verificatisi negli esercizi precedenti presso le te-sorerie provinciali	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
123	Fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decretodel Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n 13	RS	5 594 906.728	0	0	5.594 906 728	22 038 020	911 200 176	933 238 196	0	4 661 668 532
		CP	15 000 000 000	0	12 104 578 335	2 895 423 665	0	2 895 423 665	2 895 423 665	0	0
		CS	18 000 000 000	0	12 104 576 335	5 895 423 665	22 038 020	0	22 038 020	0	5 873 385 645
		T						3 806 623 841			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	RS	332 500 308	0	0	332 500 308	0	0	0	0	332 500 308
		CP	180 000 000 000	0	0	180 000 000 000	162 141 384 268	17 858 615 732	180 000 000 000	0	0
		CS	180 000 000 000	0	7 000 000 000	173.000 000 000	162 141 384 268	0	162 141 384 268	0	10 858 615 732
		T						17 858 615 732			
125	Adeguamento fondo liquidazione Trattamento fine rapporto	RS	0	516 059 168	0	516 059 168	0	516 059 168	516 059 168	0	0
		CP	0	3 438 814 315	0	3 438 814 315	554 973 483	2 878 523 611	3 433 497 294	0	5 417 021
		CS	0	3 400 000 000	0	3 400 000 000	554 973 483	0	554 973 483	0	2 845 026 517
		T						3 394 582 979			
126	Compenso servizio di cassa	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	300.000 000	0	100 000 000	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000
		CS	200.000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
		T						0			
128	Servizio sostitutivo di mensa	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	2 700 000 000	0	0	2 700 000 000	2 002 247 770	51 669 400	2 053 917 170	0	646 082 830
		CS	2 700 000 000	0	0	2 700 000 000	2 002 247 770	0	2 002 247 770	0	697 752 230
		T						51 669 400			
	Totale Categoria 1	RS	110 335 918 527	516 059 168	516 059 168	110 335 918 527	57 793 438 267	5 173 691 632	62 967 129 899	0	47 368 788 628
		CP	700 000 000 000	57 245 223 565	47 245 223 565	710 000 000 000	666 754 098 672	39 650 744 093	706 404 842 765	0	3 595 157 235
		CS	767 700 000 000	78 747.176 770	69 667.176 770	776 780 000 000	724 547 536 939	0	724 547 536 939	0	52 232 463 061
		T						44 824 435 725			
	CATEGORIA 2 - PERSONALE IN QUIESCENZA										
201	Pensioni a carico dell'Ente	RS	197 627 232 664	0	0	197 627 232 664	0	197 627 230 161	197 627 230 161	0	2 503
		CP	212 300 000 000	0	600 000 000	211 700 000 000	272 113 389	211 427 886 611	211 700 000 000	0	0
		CS	392 300 000 000	0	600 000 000	391 700 000 000	272 113 389	0	272 113 389	0	391 427 886 611
		T						409 055 116 772			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Indennita' per una sola volta in luogo di pensione, inden-nita' di licenziamento e similari, spese derivanti dallariconguinzione dei servizi, indennita' per una volta tantoai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio	RS	1 461 817 691	0	0	1 461 817 691	908 883 014	308 047 180	1 212 930 194	0	248 887 697
		CP	0	600 000 000	0	600 000 000	176 540 752	264 511 933	441 052 685	0	158 947 315
		CS	0	1 520 000 000	0	1 520 000 000	1 083 423 766	0	1 083 423 766	0	436 576 234
		T						570 559 113			
	Totale Categoria 2	RS	199 089 050 555	0	0	199 089 050 555	908 883 014	197 933 277 341	198 840 160 355	0	248 890 200
		CP	212 300 000 000	600 000 000	600 000 000	212 300 000 000	448 654 141	211 692 398 544	212 141 052 685	0	158 947 315
		CS	392 300 000 000	1 520 000 000	600 000 000	393 220 000 000	1 355 537 155	0	1 355 537 155	0	391 864 462 845
		T						409 625 875 885			
	CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI										
271	Spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione e trasportodi mobili, arredamenti, strumenti, macchine di ufficio e ve rio Spese varie relative all'impianto degli uffici e delleforesterie nonche' spese per il loro funzionamento, per il-	RS	6 605 267 816	0	0	6 605 267 816	4 465 974 111	1 429 752 854	5 915 726 965	0	689 540 851
		CP	10 000 000 000	203 115 306	0	10 203 115 306	6 828 316 558	1 287 492 315	8 115 810 873	0	2 087 304 433
		CS	14 000 000 000	203 115 306	0	14 203 115 306	11 314 292 669	0	11 314 292 669	0	2 888 822 637
		T						2 717 245 169			
272	Spese di manutenzione e riparazione ordinaria e adattamentodi locali adibiti ad uffici, a foresteria ed autoparchi	RS	10 289 426 021	0	0	10 289 426 021	3 895 078 911	238 301 559	4 133 380 470	0	6 156 045 551
		CP	1 000 000 000	513 871 470	0	1 513 871 470	528 270 131	586 547 770	1 114 817 901	0	399 053 569
		CS	8 000 000 000	513 871 470	0	8 513 871 470	4 423 349 042	0	4 423 349 042	0	4 090 522 428
		T						824 849 329			
273	Spese per cancelleria e stampati - Spese per la stampa dipubblicazioni e cura dell'Ente - Spese postali telegrafiche- Spese per notifica atti d'ufficio	RS	5 342 104 721	0	0	5 342 104 721	3 020 545 084	283 072 067	3 303 617 151	0	2 038 487 570
		CP	8 000 000 000	467 786	0	8 000 467 786	731 684 174	202 199 419	933 883 593	0	7 066 584 193
		CS	10 000 000 000	467 786	0	10 000 467 786	3 752 229 258	0	3 752 229 258	0	6 248 236 528
		T						485 271 486			
274	Onorari e spese per visite medico-fiscali	RS	5 008 977 844	0	0	5 008 977 844	1 357 363 731	3 064 646 380	4 422 010 111	0	586 967 733
		CP	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	3 141 055	3 948 722 840	3 951 863 895	0	48 136 105
		CS	7 000 000 000	0	0	7 000 000 000	1 360 504 786	0	1 360 504 786	0	5 639 495 214
		T						7 013 369 220			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP. AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	Centro Sperimentale Stradale di Cesano acquisto, riparazionee rinnovamento dei mobili, arredamenti, attrezzature e mac-chine tecnico-scientifiche, acquistodi indumenti protettividi lavoro degli operatori.	RS	8 923 782 612	0	0	8 923 782 612	565 535 605	591 814 104	1 157 349 709	0	7 766 432 903
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	565 535 605	0	565 535 605	0	3 434 464 395
		T						591 814 104			
276	Esercizio, manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto -Spese relative ai servizi degli autoparchi e delle officine	RS	13 953 683 490	0	0	13 953 683 490	7 643 373 082	1 581 102 746	9 224 475 808	0	4 729 207 682
		CP	25 000 000 000	2 842 597	0	25 002 842 597	13 213 835 698	1 721 358 178	14 935 193 876	0	10 067 648 721
		CS	30 000 000 000	2 842 597	0	30 002 842 597	20 857 208 760	0	20 857 208 760	0	9 145 833 837
		T						3 302 460 924			
277	Esercizio, manutenzione e trasporti di macchinari, attrez-zature ed impianti adibiti e lavori e servizi stradali ed alcontrollo tecnico delle loro esecuzione, nonche' di pontid'emergenza Spese per il funzionamento delle apparecchiatu-re	RS	20 276 041.549	0	0	20 276 041 549	10 511 171 058	1 985 662 785	12 496 833 853	0	7 781 207 696
		CP	15.000 000.000	824 675	0	15 000 824 675	5 659 862 903	1 421 840 175	7.081 303 078	0	7 919 521 597
		CS	25 000 000.000	824 675	0	25 000 824 675	16 170 833 971	0	16 170 833 971	0	8 829 990 704
		T						3 407 302 960			
278	Spese per la fornitura delle divise di servizio e degli in-dumenti di lavoro agli agenti subalterni stradali, caselleri, cantoni , personale ausiliario ed operai di ruolo Acquisto di indumenti protettivi per gli operatori.	RS	8 210 809 417	0	0	8 210 809 417	47 851 550	0	47 851 550	0	8 162 957 867
		CP	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0	0	0	5 000 000 000
		CS	6 000 000 000	0	400 000 000	7 600 000 000	47 851 550	0	47 851 550	0	7 552 148 450
		T						0			
279	Spese per studi, consulenze tecniche e giuridiche, traduzio-ni ricerche sperimentali ed esperimenti del vero. Compila-zione, revisione di progetti e compensi a liberi professio-nisti per lo studio e la redazione dei medesimi, comprese icontributi dovuti a	RS	6 830 805 223	0	0	6 830 805 223	1 683 484 852	2 209 495 791	3 892 980 643	0	2 937 824 580
		CP	5 000 000 000	125 735	0	5 000 125 735	2 142 204 747	373 216 856	2 515 421 603	0	2 484 704 132
		CS	8 000 000 000	125 735	0	8 000.125 735	3 825 689 599	0	3 825 689 599	0	4 174 436 136
		T						2 582 712 647			
280	Spese per acquisto di libri, riviste e pubblicazioni varie,abbonamenti a periodici e riviste, spese per documentazionifotografiche e per riprese cinefotografiche a carattere do-cumentario - Spese per la rilegatura	RS	652 920 795	0	0	652 920 795	289 719 183	5 511 000	295 230 183	0	357 690 812
		CP	500 000 000	0	0	500 000 000	54 183 379	13 148 680	67 332 059	0	432 667.941
		CS	700 000 000	0	0	700 000 000	343 902 562	0	343 902 562	0	356 097 438
		T						18 659 680			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione,formazione,aggiornamento e perfezionamento del personale. Partecipazio-ne alle spese per corsi e studi indetti da Enti, Istituti eAmministrazioni varie	RS	2 204 079 620	0	0	2 204 079 620	468 091 099	19 321 675	507 412 774	0	1 696 666 846
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	488 091 099	0	488 091 099	0	511 908 901
		T						19 321 675			
282	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni,congressi mostre ed altre manifestazioni Quote di associa-zione ed organismi internazionali e di studio e ricerca nelsettore stradale ed autostradale	RS	468 378 316	0	0	468 378 316	252 414 888	0	252 414 888	0	215 963 428
		CP	500 000 000	0	0	500 000 000	66 826 000	0	66 826 000	0	433 174 000
		CS	600 000 000	0	0	600 000 000	319 240 888	0	319 240 888	0	280 759 112
		T						0			
283	Fitto di locali ed oneri accessori	RS	1 816 279 061	0	0	1 816 279 061	472 024 003	72 899 366	544 923 369	0	1 371 355 692
		CP	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	1 666 288 583	198 091 913	1 864 380 496	0	135 619 504
		CS	1 500 000 000	1 000 000 000	0	2 500 000 000	2 138 312 586	0	2 138 312 586	0	361 687 414
		T						270 991 279			
284	Imposte, sovrimposte, tasse, contributi consortili ed altrioneri gravanti sugli immobili di proprieta' dell'amministra zione , nonche' contributi su beni demaniali	RS	5 263 506 593	0	0	5 263 506 593	1 894 491 003	57 338 766	1 951 829 769	0	3 311 676 824
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	1 894 491 003	0	1 894 491 003	0	3 105 508 997
		T						57 338 766			
285	Spese di qualsiasi natura,per l'accertamento e la riscossio-ne di talune entrate dell'Ente	RS	174 333 050	0	0	174 333 050	0	0	0	0	174 333 050
		CP	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
		CS	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
		T						0			
286	Spese di rappresentanza e diverse	RS	214 609 653	0	0	214 609 653	69 616 693	0	69 616 693	0	144 992 960
		CP	300 000 000	0	0	300 000 000	6 697 700	0	6 697 700	0	293 302 300
		CS	300 000 000	0	0	300 000 000	76 314 393	0	76 314 393	0	223 685 607
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP. AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	Assistenza ai programmi stradali ed autostradali di Stato(ivari spese per lo studio, la progettazione e la direzionedei lavori per la costruzione di opere viarie in territorioestero,compensi e consulenti tecnici esterni per delle atti-vita' nonche'	RS	1 263 634 354	0	0	1 263 634 354	1 000 000	0	1 000 000	0	1 262 634 354
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	500 000 000	0	0	500 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	499 000 000
		T						0			
289	Spese per rilevamenti statistici e censimenti vari, compresoquello generale del traffico sulle strade ed autostradestatali, nonche' per la elaborazione dei relativi dati estampa delle relazioni Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti -	RS	25 942 598 531	0	0	25 942 598 531	791 748 315	389 375 011	1 181 123 326	0	24 761 475 205
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	10 000 000 000	0	7 000 000 000	3 000 000 000	791 748 315	0	791 748 315	0	2 208 251 685
		T						389 375 011			
290	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza,i compensi ei componenti e le indennita' per missioni ed rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Ente- di consigli, comitati e commissioni	RS	3 068 220 611	0	0	3 068 220 611	337 701 993	5 691 118	343 393 111	0	2 724 827 500
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	800 000 000	0	0	800 000 000	337 701 993	0	337 701 993	0	462 298 007
		T						5 691.118			
291	Spese per cure, ricoveri, protesi, ed equo indennizzo	RS	719 706 423	0	0	719 706 423	477 574 495	168 106 597	645 681 092	0	74 025 331
		CP	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	166 184 390	112 300 098	278 484 488	0	1 721 515 512
		CS	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	643 758 685	0	643 758 685	0	1 356 241 115
		T						280 406 695			
292	Spese di copia, stampe, carte bollate, registrazione e varieinerenti ai contratti stipulati dall' Ente comprese lespese preliminari al contratto e quelle occorrenti per lapubblicazione su quotidiani di avvisi di pare di appalto	RS	9 396 969.046	0	0	9 396 969 046	3 613 087 226	299 911 905	3 912 999 131	0	5 483 969 915
		CP	5 000 000 000	667 685	0	5.000 667.685	1 342 155 000	387 331 730	1 729 486 730	0	3 271 400 955
		CS	10 000 000.000	667.685	0	10 000 667 685	4 955 242 226	0	4 955 242 226	0	5 045 645 459
		T						687 243 635			
293	Spese per l'istallazione, la gestione e l'esercizio del cen-tro elaborazione dati dell'Ente e delle apparecchiatureaccessorie presso gli uffici centrali e periferici, nonche'tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di det-to centro e delle app	RS	6 263 057 391	0	0	6 263 057.391	3 255 200 020	1 513 846 322	4 769 046 342	0	1 494 009 049
		CP	10.000 000.000	41 170	0	10 000 041.170	3 926 839 293	2 611 284 194	6 537 923 487	0	3 462 117 683
		CS	10 000.000 000	41.170	0	10 000 041 170	7 181 839 313	0	7 181 839 313	0	2 818 201 857
		T						4 125.132 516			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	Spese per l'espletamento di prove di esame relative a concorsi indetti dall'ANAS	RS	3 167 271 858	0	0	3 167 271 858	0	55 659	55 659	0	3 167 216 199
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000
		T						55 659			
295	Spese per lo studio dei problemi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile attraverso lo stretto di Messina ivi comprese quelle per consulenze, ricerche sperimentale, studio di progetti, acquisto di risultati di indagini pel-toni di presenza e	RS	19 756 822	0	0	19 756 822	0	0	0	0	19 756 822
		CP	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000
		CS	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000
		T						0			
296	Spese telefoniche	RS	6 877 860 891	0	0	6 877 860 891	3 603 994 677	582 287 129	4 186 281 806	0	2 691 579 085
		CP	4 000 000 000	29 224	0	4 000 029 224	1 234 621 124	472 337 203	1 706 958 327	0	2 293 070 897
		CS	6 000 000 000	29 224	0	6 000 029 224	4 838 815 801	0	4 838 815 801	0	1 161 413 423
		T						1 054 624 332			
297	Premi di assicurazione	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	0	0
		CS	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	0	0
		T						0			
298	Spese di pubblicita' per la sicurezza e l'informazione nel settore della viabilita' stradale	RS	1 599 069 450	0	0	1 599 069 450	19 455 000	0	19 455 000	0	1 579 614 450
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	700 000 000	0	0	700 000 000	19 455 000	0	19 455 000	0	680 545 000
		T						0			
299	Spese connesse all'attivita' istruttoria inerente alle licenze e concessioni rilasciate dall'Ente nonche' a sopralluoghi da effettuare per l'accertamento di danni arrecati al patrimonio stradale	RS	22 774 506 872	0	0	22 774 506 872	1 086 660 087	1 277 856 759	2 364 516 846	0	20 409 990 026
		CP	0	883 355 210	0	883 355 210	0	109 506 640	109 506 640	0	773 848 570
		CS	10 000 000 000	283 355 210	0	10 283 355 210	1 086 660 087	0	1 086 660 087	0	9 196 695 123
		T						1 387 383 399			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP. AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	Spese di funzionamento afferenti l'ufficio del DirettoreGenerale titolare della ex-gestione della Societa'Autostrada Romana ed Abruzzesi (S A R A.)	RS	142 911 033	0	0	142 911 033	70 881 379	386 473	71 267 852	0	71 643 181
		CP	5 000 000 000	141 598 323	0	5 141 598 323	740 711 280	4 374 229 630	5 114 940 910	0	26 655 413
		CS	5 000 000 000	141 598 323	0	5 141 598 323	611 592 659	0	611 592 659	0	4 330 003 664
		T						4 374 616 103			
301	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del Consiglodi Amministrazione	RS	849 155 745	0	0	849 155 745	293 994 026	335 427 594	629 421 620	0	19 734 125
		CP	500 000 000	0	0	500 000 000	456 556 490	32 063 740	486 620 230	0	11 379 770
		CS	800 000 000	0	0	800 000 000	750 550 516	0	750 550 516	0	49 449 484
		T						367 491 334			
302	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del Collegiodei Revisori	RS	784 515 380	0	0	784 515 380	136 442 002	34 344 199	170 786 201	0	613 729 179
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	500 000 000	0	0	500 000 000	136 442 002	0	136 442 002	0	363 557 998
		T						34 344 199			
503	Spese per la gestione, e la manutenzione degli impianti dilluminazione di gallerie e di incroci, di ventilazione,semafori e relativi canoni manutentori Spese per canonipassivi Spese per sgombraneve e smottamenti Spese per ltrasporto di	RS	244 513 306 927	0	0	244 513 306 927	84 202 577 179	12 637 257 050	96 839 834 229	0	147 673 472 698
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	150 000 000 000	0	0	150 000 000 000	84 202 577 179	0	84 202 577 179	0	65 797 422 821
		T						12 637 257 050			
	Totale Categoria 3	RS	423 519 747.115	0	0	423 519 747 115	134 567 051 242	26 783 466 909	163 350 518 151	0	260 169 228 964
		CP	107.400 000 000	1 747 157 181	0	109 147 157 181	42 767 980 505	17 851 471 381	60 619 451 886	0	48 527 705 295
		CS	334 500 000 000	2 147 157.181	7 400 000 000	329 247 157 181	177 335 031 747	0	177 335 031 747	0	151 912 125 434
		T						46 634 938 290			
	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
351	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quellocessato dal servizio e delle loro famiglie Attivita' cultu-rali, ricreative ed assistenziali asili nido, colonie estl-ve varie	RS	1 192 724 278	0	0	1 192 724 276	245 551 370	492 907 505	738 458 875	0	454 265 401
		CP	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	628 442 244	371 555 751	999 997 995	0	2 005
		CS	1 800 000 000	0	0	1 800 000 000	873 993 614	0	873 993 614	0	926 006 386
		T						864 463 256			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	Spese per l'assistenza e la previdenza del personale che espleta il servizio di polizia stradale	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
353	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra il personale ausiliario cantonieri stradali dell' ANAS	RS	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	7 500 000
		CP	200 000 000	0	0	200 000 000	65 053 682	0	65 053 682	0	134 946 318
		CS	200 000 000	0	0	200 000 000	65 053 682	0	65 053 682	0	134 946 318
		T						0			
551	Indennita' ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazioni dei pavimenti dei tronchi di stra-dali compresi entro gli abitati	RS	3 235 337 682	0	0	3 235 337 682	22 842 820	0	22 842 820	0	3 212 494 862
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	22 842 820	0	22 842 820	0	1 477 157 180
		T						0			
552	Contributo alla Societa' Tangenziale di Napoli Spa a parzia-le copertura dei minori introiti derivanti dal ridotto livello tariffario rispetto a quello previsto dalla vigente normativa di conversione	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	15 000 000 000	0	0	15 000 000 000	0	0	0	0	15 000 000 000
		T						0			
	Totale Categoria 4	RS	4 435 561 958	0	0	4 435 561 958	268 394 190	492 907 505	761 301 695	0	3 674 260 263
		CP	1 200 000 000	0	0	1 200 000 000	693 495 928	371 555 751	1 065 051 677	0	134 948 323
		CS	18 500 000 000	0	0	18 500 000 000	961 890 116	0	961 890 116	0	17 538 109 884
		T						864 463 256			
	CATEGORIA 5 - ONERI FINANZIARI										
371	Interessi passivi su aperture di credito ed anticipazioni di cassa	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9 6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Interessi passivi su ritardati regolamenti	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
		CS	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
		T						0			
373	Spese per servizio di tesoreria e diverse	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	50 000 000	0	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0
		CS	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
		T						50 000 000			
	Totale Categoria 5	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	150 000 000	0	0	150 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	100 000 000
		CS	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000
		T						50 000 000			
	CATEGORIA 6 - INTERESSI										
* 381	Interessi vincolati a favore del Consorzio di Credito per le OO PP sui mutui concessi all' ANAS	RS	14 625 000	0	0	14 625 000	0	14 625 000	14 625 000	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	14 625 000	0	0	14 625 000	0	0	0	0	14 625 000
		T						14 625 000			
* 384	Quota interessi sui mutui concessi all' ANAS per l' esecuzione di un programma straordinario di interventi triennio 1979-1981	RS	14 108 859 975	0	0	14 108 859 975	14 108 859 975	0	14 108 859 975	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	14 108 859 975	0	0	14 108 859 975	14 108 859 975	0	14 108 859 975	0	0
		T						0			
* 386	Interessi vincolati a favore del Banco di Napoli, quale ca pofila del pool di Istituti di Credito, sui mutui concessi -ai sensi dell'art 28 della legge 7 febbraio 1961, n 59 - per il finanziamento dei programmi costruttivi dell A N A S	RS	13 524 305 555	0	0	13 524 305 555	13 524 305 555	0	13 524 305 555	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	13 524 305 555	0	0	13 524 305 555	13 524 305 555	0	13 524 305 555	0	0
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
* 387	Interessi vincolati a favore del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, quale capofila di un pool di Istituti di credito sui mutui concessi - ai sensi dell'art 28 della legge 7 Febbraio 1961, n 59 - per il finanziamento dei program-mi costruttivi del	RS	17 173 958 333	0	0	17 173 958 333	17 173 958 333	0	17 173 958 333	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	17 173 958 333	0	0	17 173 958 333	17 173 958 333	0	17 173 958 333	0	0
		T						0			
* 388	Interessi vincolati a favore dell'Istituto Mobiliare Italia no quale rappresentante di alcuni istituti di Credito, sui mutui concessi - ai sensi dell'art 28 della legge7 Febbraio 1961, n 59 - per il finanziamento dei programmicostruttivi dell' A N A S	RS	14 467 391 667	0	0	14 467 391 667	14 467 391 667	0	14 467 391 667	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	14 467 391 667	0	0	14 467 391 667	14 467 391 667	0	14 467 391 667	0	0
		T						0			
* 391	Quota interessi sui mutui concessi per l' attuazione delpiano stralcio 1995-1996 del piano decennale dellaViabilita' di grande comunicazione	RS	20 462 916 664	0	0	20 462 916 664	20 462 916 664	0	20 462 916 664	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	20 462 916 664	0	0	20 462 916 664	20 462 916 664	0	20 462 916 664	0	0
		T						0			
	Totale Categoria 6	RS	79 752 057 194	0	0	79 752 057 194	79 737 432 194	14 625 000	79 752 057 194	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	79 752 057 194	0	0	79 752 057 194	79 737 432 194	0	79 737 432 194	0	14 625 000
		T						14 625 000			
	CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI										
395	Tasse comunali	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000
		CS	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000
		T						0			
396	IRPEG	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

* Gli interessi sono ricompresi nelle quote capitale (Categoria 14)

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	ILOR	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
398	Imposte di Registro, bollo ecc	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000
		CS	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000
		T						0			
399	Imposte, tasse e tributi vari	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	166 759 185	166 759 165	0	4 833 240 815
		CS	8 000 000 000	0	0	8 000 000 000	0	0	0	0	8 000 000 000
		T						166 759 185			
	Totale Categoria 7	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	5 400 000 000	0	0	5 400 000 000	0	166 759 165	166 759 165	0	5 233 240 815
		CS	8 300 000 000	0	0	8 300 000 000	0	0	0	0	8 300 000 000
		T						166 759 185			
	CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI										
401	Rimborso di somme percepite per vendita e prestazioni disservizio	RS	391 603 123	0	0	391 603 123	187 973 979	4 502 482	192 476 461	0	199 126 662
		CP	100 000 000	0	0	100 000 000	16 056 224	15 643 665	31 699 889	0	68 300 111
		CS	350 000 000	0	0	350 000 000	204 030 203	0	204 030 203	0	145 969 797
		T						20.146 147			
405	Restituzione e rimborsi diversi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
		CS	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale Categoria 8	RS	391 603 123	0	0	391 603 123	187 973 979	4 502 462	192 476 461	0	199 126 662
		CP	150 000 000	0	0	150 000 000	16 056 224	15 643 665	31 699 889	0	118 300 111
		CS	400 000 000	0	0	400 000 000	204 030 203	0	204 030 203	0	195 969 797
		T						20 146 147			
	CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
451	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori e peril patrocinio legale dei dipendenti	RS	10 362 455 167	0	0	10 362 455 167	7 094 196 526	608 466 062	7 702 684 588	0	2 659 770 579
		CP	15 000 000 000	3 500 705 227	0	18 500 705 227	14 395 772 281	3 080 383 949	17 476 156 230	0	1 024 548 997
		CS	15 000 000 000	10 500 705 227	0	25 500 705 227	21 489 968 807	0	21 489 968 807	0	4 010 736 420
		T						3 688 672 011			
452	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di perso nale e di carattere generale	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	10 000 000 000	0	10 000 000 000	0	0	0	0	0	0
		CS	10 000 000 000	0	10 000 000 000	0	0	0	0	0	0
		T						0			
453	Versamento in entrata delle somme concretanti miglioramentidi bilancio, per effetto sia di economie di spesa che dimaggiori accertamenti di entrata, accertati e chiusuradell'esercizio	RS	236 924 557 038	0	0	236 924 557 038	236 924 557 038	0	236 924 557 038	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	236 924 557 038	0	236 924 557 038	236 924 557 038	0	236 924 557 038	0	0
		T						0			
454	Oneri vari straordinari	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
		CS	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
		T						0			
455	Spese diverse non meglio classificabili	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
		CS	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale Categoria 9	RS	247.267.012 205	0	0	247 267 012 205	244 018 753 564	608 468 062	244 627 241 626	0	2 659 770 579
		CP	25.100 000 000	3 500 705 227	10 000 000 000	18 600 705 227	14 395 772 281	3 080 383 949	17 476 156 230	0	1 124 548 997
		CS	25.100 000.000	247 425 262 265	10 000 000 000	262 525 262 265	258 414 525 845	0	258 414 525 845	0	4 110 736 420
		T						3 688 872 011			
	Totale Titolo1	RS	1.064 810.950 677	516 059.168	516 059.168	1.064 810 950 677	517 479 926 450	233 010 958 931	750.490 885 381	0	314 320.065 296
		CP	1 051.700.000.000	63 093 065 973	57.845 223 565	1 056 947.862 408	725 078 057.749	272 878 956 568	997.955 014 317	0	58 992 848 091
		CS	1 626 702 057.194	329 839 598 218	87 667 178 770	1 868 874 476 640	1 242 555 984 199	0	1 242 555 984 199	0	626 318 492 441
		T						505 889 915 499			
	Titolo 2										
	CATEGORIA 10 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI										
701	Spesa per provvedere ai lavori di costruzione del trattoMuccia-Colfiorito della strada statale n 77	RS	20 000 000 000	0	0	20 000 000 000	0	20 000 000 000	20 000 000 000	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	10 000 000 000	0	0	10 000 000 000	0	0	0	0	10 000 000 000
		T						20 000 000 000			
702	Spesa per provvedere ai lavori di costruzione del trattoMercatello - Selci della strada di grande comunicazioneGrosseto - Fano	RS	2 103 744 940	0	0	2 103 744 940	0	2 103 744 940	2 103 744 940	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000
		T						2 103 744 940			
703	Spesa per la realizzazione del raddoppio della strada stata-le n. 16 nel tratto Falconara - Pontelungo di Ancona	RS	40 000.000 000	0	0	40 000 000 000	0	40 000 000 000	40 000 000 000	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	15 000 000 000	0	0	15 000 000 000	0	0	0	0	15 000 000 000
		T						40 000 000 000			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6 9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
704	Spese per l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, connessi con la prosecuzione dell'autostrada Udine - Carnia Tarvisio	RS	3 848 212 635	0	0	3 848 212 635	0	3 848 212 635	3 848 212 635	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0	0	0	1 500 000 000
		T						3 848 212 635			
705	Acquisto di mezzi di trasporto	RS	18 022 185 011	0	0	18 022 185 011	329 618 855	16 390 250 213	16 719 869 068	0	1 302 295 943
		CP	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000	0	6 000 000 000	6 000 000 000	0	0
		CS	20 000 000 000	0	0	20 000 000 000	329 618 855	0	329 618 855	0	19 670 381 145
		T						24 390 250 213			
706	Acquisto di macchinari, di impianti e di apparecchiature adibiti a lavori e servizi stradali nonche' al controllo della loro esecuzione, acquisto ed impianto di apparecchia-ture radiotelefoniche e di telecomunicazione Acquisto di ricoveri	RS	58 675 768 843	0	0	58 675 768 843	608 888 755	58 066 880 088	58 675 768 843	0	0
		CP	7 000 000 000	0	0	7 000 000 000	0	7 000 000 000	7 000 000 000	0	0
		CS	40 000 000 000	0	0	40 000 000 000	608 888 755	0	608 888 755	0	39 391 111 245
		T						65 066 880 088			
707	Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, di difesa e di sistemazione sallvarie lungo le strade e le auto-strade statali Indennita' di esproprio e risarcimento danni spese per le relative procedure	RS	563 693 961 666	120 000 000 000	0	683 693 961 666	199 590 961 364	484 103 000 302	683 693 961 666	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	400 000 000 000	120 000 000 000	0	520 000 000 000	199 590 961 364	0	199 590 961 364	0	320 409 038 636
		T						484 103 000 302			
708	Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati per sedi dufficio, case cantoniere, caselli autostradali, per ricoverodi automezzi macchine ed attrezzature per il servizio dellestrade statali. Acquisto di aree per la costruzione	RS	151 427 114 906	0	0	151 427 114 906	18 599 282 997	111 299 060 660	129 898 343 657	0	21 528 771 249
		CP	30 000 000 000	111 514 290	0	30 111 514 290	171 059 239	29 940 455 051	30 111 514 290	0	0
		CS	100 000 000 000	111 514 290	0	100 111 514 290	18 770 342 236	0	18 770 342 236	0	81 341 172 054
		T						141 239 515 711			
709	Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della re-te delle strade statali, adeguamento e ammodernamento dellestrade di nuova classifica, sistemazione di tratti di stradeche attraversano gli abitati, costruzione di	RS	3 741 406 990 817	691.106 795.911	0	4 432 517.786 728	822 117 047 024	3 610 400 739 704	4 432 517 786 728	0	0
		CP	1 300 000 000.000	0	158 791 352 436	1.141 208 647 564	174 731 650 934	966 476 996 630	1 141 208 647.564	0	0
		CS	3 000 000 000 000	284 208 647 564	0	3 284 208 647 564	996 848 697 958	0	996 848 697 958	0	2 287 359 949 606
		T						4 576 877 736 334			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Spesa per l'acquisto di un sistema elettronico centrale perl'elaborazione automatica dei dati dell'Ente e per eventuali ampliamenti, nonche' per l'acquisto di apparecchiatureaccessorie per gli uffici centrali e periferici dell'Entemedesimo e di	RS	30 988 692.102	0	0	30 988 692 102	4 242 974 245	28 745 717 857	30 988 692 102	0	0
		CP	5 848 700 000	0	0	5 848 700 000	0	5 848 700 000	5 848 700 000	0	0
		CS	15 000 000.000	0	0	15 000 000 000	4 242 974 245	0	4 242 974 245	0	10 757 025 755
		T						32 594 417 857			
711	Esecuzione di un programma straicio di interventi di viabi-lita' di grande comunicazione	RS	29 355 377 545	0	0	29 355 377 545	2 623 622 772	26 731 754 773	29 355 377 545	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	10 000 000 000	0	0	10 000 000 000	2 623 622 772	0	2 623 622 772	0	7 376 377 228
		T						26 731 754 773			
712	Spese per la realizzazione delle opere necessarie allripristino delle strade statali danneggiate dagli eventifranosi del maggio 1983 nei Comuni delle province diSondrio, Brescia, Bolzano e Trento	RS	994 861.497	0	0	994 861 497	15 812 304	979 049.193	994 861 497	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	500 000 000	0	0	500 000 000	15 812 304	0	15 812 304	0	484 187 696
		T						979 049 193			
713	Somma occorrente per la liquidazione degli oneri derivantidalla revisione dei prezzi contrattuali	RS	104 756 432 115	0	0	104 756 432 115	19 720 869 243	85 035 562 672	104 756 432 115	0	0
		CP	15 000 000.000	40 000 000 000	0	55 000 000 000	30 397 159 329	24 602 840 671	55 000 000 000	0	0
		CS	60 000 000 000	0	0	60 000 000 000	50 118 028 572	0	50 118 028 572	0	9 881 971 428
		T						109 638 403 543			
722	Spesa da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazioneed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostradaSalerno - Reggio Calabria	RS	40 748 135 079	0	0	40 748 135 079	2 191 368 326	38 556 766 753	40 748 135 079	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	20 000 000 000	0	0	20 000 000 000	2 191 368 326	0	2 191 368 326	0	17 808 631 674
		T						38 556 766 753			
724	Lavori di sistemazione, comprese le opere di ammodernamento,del tratto Pontebba - Malborghetto della strada statalen 13 'Pontebbana' nonche' per l'allargamento e la costruzio-ne di sovrappassi e varianti nel tratto de Secile aTricesimo	RS	1 212 009 247	0	0	1 212 009 247	49 505 390	1 162 503 857	1 212 009 247	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	500 000 000	0	0	500 000 000	49 505 390	0	49 505 390	0	450 494 610
		T						1 162 503 857			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
727	Spesa per l'esecuzione di opere straordinarie di manutenzio-ne delle strade ed autostrade statali. Distese generali periodiche ed interventi veri manutentori delle sovrastrutturestradali e relative opere complementari, compreso l'impiantodella	RS	2 354 285 979 687	0	0	2 354 285 979 687	928 418 370 258	1 425 867 609 429	2 354 285 979 687	0	0
		CP	1 300 000 000 000	70 131 847 941	0	1 370 131 847 941	135 096 897 922	1 235 034 950 019	1 370 131 847 941	0	0
		CS	1 800 000 000 000	70 131 847 941	0	1 870 131 847 941	1 063 515 268 180	0	1 063 515 268 180	0	806 616 579 761
		T						2 660 902 559 448			
728	Spese per rilievi aerofotogrammetrici, per studi geologici,geognostici, geotecnici per l'esecuzione di sondaggi geo-gnostici e diagnostici, rilievi di falde sotterranee e distabilita' dei terreni per prove di laboratorio e per quantoaltro occorre per la	RS	74 225 923 535	0	0	74 225 923 535	18 428 958 607	55 796 964 928	74 225 923 535	0	0
		CP	50 000 000 000	226 195	0	50 000 226 195	1 690 502 227	48 309 723 968	50 000 226 195	0	0
		CS	100 000 000 000	226 195	0	100 000 226 195	20 119 460 834	0	20 119 460 834	0	79 880 765 361
		T						104 106 688 896			
729	Realizzazione di un programma triennale di interventi rela-tivo al piano decennale della grande viabilita'	RS	138 703 295 155	0	0	138 703 295 155	6 718 448 598	131 984 846 557	138 703 295 155	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	70 000 000 000	0	0	70 000 000 000	6 718 448 598	0	6 718 448 598	0	63 281 551 402
		T						131 984 846 557			
730	Spese per la realizzazione anche a mezzo di Enti locali eloro consorzi, oppure di Societa e consorzi a prevalentecapitale pubblico dei collegamenti autostradali, senzapedaggio fra l'autostrade Venezia - Trieste - Gorizia -Tarvisio ed i valichi	RS	40 213 729 634	0	0	40 213 729 634	488 925 640	39 724 803 994	40 213 729 634	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	20 000 000 000	0	0	20 000 000 000	488 925 640	0	488 925 640	0	19 511 074 360
		T						39 724 803 994			
731	Esecuzione di un programma straordinario di interventi neltriennio 1979 - 1981	RS	263 942 320 136	0	0	263 942 320 136	15 618 060 383	248 324 259 753	263 942 320 136	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	100 000 000 000	0	0	100 000 000 000	15 618 060 383	0	15 618 060 383	0	84 381 939 617
		T						248 324 259 753			
735	Imposta sul valore aggiunto da remborsare, a seguito diaumenti della relative aliquote, sugli impegni assunti ante-riormente a detti aumenti ivi compresi quelli assunti acarico di stanziamenti iscritti con leggi speciali	RS	8 447 201 505	0	0	8 447 201 505	230 217 491	8 216 984 014	8 447 201 505	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	230 217 491	0	230 217 491	0	3 769 782 509
		T						8 216 984 014			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP. AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
746	Esecuzione di opere di completamento e adeguamento delleviabilita' statale	RS	134 757 766 226	0	0	134 757 766 226	3 959 811 768	130 797 954 460	134 757 766 228	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	60 000 000 000	0	0	60 000 000 000	3 959 811 768	0	3 959 811 768	0	56 040 186 232
		T						130 797 954 460			
747	Esecuzione di opere di viabilita' in Calabria e nell'areametropolitana di Napoli	RS	14 076 282 124	0	0	14 076 282 124	510 430 460	13 565 851 664	14 076 282 124	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	510 430 460	0	510 430 460	0	4 489 569 540
		T						13 565 851 664			
749	Spese da destinare all'accelerata realizzazione di interven-ti di completamento od avvio di opere autostradali gia' programmati e parzialmente finanziati ai sensi della legge 12Agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985.	RS	24 653 743 630	0	0	24 653 743 630	0	24 653 743 630	24 653 743 630	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	10 000 000 000	0	0	10.000 000 000	0	0	0	0	10 000 000 000
		T						24 653 743 630			
750	Spesa da destinare nelle regioni del mezzogiorno e dellLazio, al completamento della funzionalita' dei lotti dellaree di priorita' del programma triennale di cui alla legge3 Ottobre 1985, n. 526, e ad interventi di viabilita' stata-le previsti nel	RS	2 186 698 659 162	0	0	2 186 698 659 162	270 017 078 336	1 916 681 580 826	2 186 698 659 162	0	0
		CP	60 000 000 000	40 000 000 000	0	100.000 000 000	0	100 000 000 000	100 000 000 000	0	0
		CS	1 000 000 000 000	40 000 000 000	0	1 040 000 000 000	270 017 078 336	0	270 017 078 336	0	769 982 921 664
		T						2 016 681 580 826			
751	Spesa da destinare, nelle regioni del centro - nord, al com-pletamento delle funzionalita' dei lotti delle aree di prio-rita' del programma triennale di cui alla legge 3 ottobre1985, n 526, e ad interventi di viabilita' statale previstinel piano decennal	RS	2 327 456 733 144	0	0	2 327 456 733 144	531 686 127 556	1 795 770 605 588	2 327 456 733 144	0	0
		CP	40 000 000 000	0	40 000 000 000	0	0	0	0	0	0
		CS	1 000 000 000 000	0	40 000 000 000	960 000 000 000	531 686 127 556	0	531 686 127 556	0	428 313 872 444
		T						1 795 770 605 588			
752	Spese per le realizzazione del raccordo tra il porto diAncona e la strade statale n. 16 (Asse stirezzato)	RS	5.426 307.335	0	0	5 426 307 335	3 572 423 290	1 853 884 045	5 426 307 335	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	3 000 000 000	2 000 000 000	0	5 000 000 000	3 572 423 290	0	3 572 423 290	0	1 427 576 710
		T						1 853 884 045			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
753	Spesa per la prosecuzione dei lavori di ammodernamento dellastrada statale n 77 della Val di Chienti fino alla locali ta' Muccia	RS	6 965 801 408	0	0	6 965 801 408	0	6 965 801 408	6 965 801 408	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0	0	0	3 000 000 000
		T						6 965 801 408			
777	Spesa per la realizzazione del collegamento autostradale trall'autostrada Venezia - Trieste - Gorizia - Tarvisio ed il valico confinario di S Andrea (Gorizia), mediante il com-pletamento dello svincolo terminale con la strada statale 55e con il	RS	156 014 074	0	0	156 014 074	0	156 014 074	156 014 074	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
		T						156 014 074			
782	Spese per la realizzazione della strada di collegamento trala regione Jugoslava del Collio e Salcano (Strada del monteSabotino	RS	2 157 581 820	0	0	2 157 581 820	0	2 157 581 820	2 157 581 820	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000
		T						2 157 581 820			
783	Spese per la realizzazione dei collegamenti stradali traBardonecchia e Rivoli con il traforo del Frejus	RS	12 321	0	0	12 321	0	12 321	12 321	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						12 321			
784	Esecuzione di opere di completamento, ammodernamento esistemazione delle strade statali n 52 Carnica, n. 552 diMonte Rest e n 355 di Val Degano, nonche' per gli interven ti sulla strada statale n 13 Pontebbana	RS	65 942 901 276	0	0	65 942 901 276	6 230 588 145	59 712 313 131	65 942 901 276	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	30 000 000 000	0	0	30 000 000 000	6 230 588 145	0	6 230 588 145	0	23 769 411 855
		T						59 712 313 131			
785	Spese per la realizzazione di un collegamento viario prov-visorio fra l'abitato di Le Prese in Comune di Sondalo el'abitato di Tola in Comune di Valdisotto, in variante altretto della strade statale n 38	RS	459 604 069	0	0	459 604 069	3 682 289	455 921 780	459 604 069	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	200 000 000	0	0	200 000 000	3 682 289	0	3 682 289	0	196 317 711
		T						455 921 780			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP. AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	Spesa per i lavori relativi ai ripristini della agibilita'sulle strade statali n. 300 e n. 301 e per la rilettazionedel ponte sul fiume Adda al km. 18,500 della strada statale n. 38	RS	898 375 861	0	0	898 375 861	29 409 835	868 966 026	898 375 861	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	400 000 000	0	0	400 000 000	29 409 835	0	29 409 835	0	370 590 165
		T						868 966 026			
789	Spesa per la realizzazione di interventi nel settore dellaviabilita' statale, nelle aree interessate dai CampionatiMondiali di Calcio del 1990	RS	24 500 742 977	0	0	24 500 742 977	866 379 533	23 634 363 444	24 500 742 977	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	10 000 000 000	0	0	10 000 000 000	866 379 533	0	866 379 533	0	9 133 620 467
		T						23 634 363 444			
790	Spesa per interventi urgenti di manutenzione ordinaria estraordinaria migliorative, finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidita' del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizio delle aree interessate dalCampionati Mondiali di	RS	27 711 166 514	0	0	27 711 166 514	247 219 424	27 463 947 090	27 711 166 514	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	10 000 000 000	0	0	10 000 000 000	247 219 424	0	247 219 424	0	9 752 780 576
		T						27 463 947 090			
791	Lavori di pronto intervento e ripristino strade statali a seguito di eventi calamitosi	RS	36 250 964 391	0	0	36 250 964 391	98 205 626	36 152 758 765	36 250 964 391	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	15 000 000 000	0	0	15 000 000 000	98 205 626	0	98 205 626	0	14 901 794 374
		T						36 152 758 765			
792	Lavori di sistemazione generale di strade e autostrade statali autorizzate da leggi speciali	RS	12 225 654 175	0	0	12 225 654 175	9 252 960	12 216 401 215	12 225 654 175	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	7 000 000 000	0	0	7 000 000 000	9 252 960	0	9 252 960	0	6 990 747 040
		T						12 216 401 215			
793	Spesa per interventi di ripristino delle strade statali n. 38, compreso il collegamento Sondalo Bormio, 36, 340 deformazione Regina, 659, 479 della Val Brembana, danneggiatedalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di	RS	22 726 538 622	0	0	22 726 538 622	15 222 368 640	7 504 169 982	22 726 538 622	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	15 000 000 000	500 000 000	0	15 500 000 000	15 222 368 640	0	15 222 368 640	0	277 631 360
		T						7 504 169 982			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
794	Lavori per la sistemazione e per la riparazione di stradestatali comprese le opere di consolidamento, risanamento edifesa da eseguirsi con i miglioramenti tecnici indispensa-bili nelle zone colpite dadi eventi sismici del dicembre1990 nelle	RS	65 000 000 000	0	0	65 000 000 000	3 968 571 730	61 031 428 270	65 000 000 000	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	30 000 000 000	0	0	30 000 000 000	3 968 571 730	0	3 968 571 730	0	26 031 428 270
		T						61 031 428 270			
795	Spese per il finanziamento di interventi nel settore dellaviabilita' della Regione Liguria in attuazione dellaDelibera del CIPE del 21 dicembre 1993	RS	593 331 050 123	0	0	593 331 050 123	31 047 872 162	562 283 177 961	593 331 050 123	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	300 000 000 000	0	0	300 000 000 000	31 047 872 162	0	31 047 872 162	0	268 952 127 838
		T						562 283 177 961			
796	Spese per il completamento delle autostrade A24 e A25 perlavori principali, per lavori complementari edespropriazioni.	RS	2 934 923 790	0	0	2 934 923 790	63 344 815	2 871 578 975	2 934 923 790	0	0
		CP	30 000 000 000	94 081 460 617	0	124 081 460 617	6 339 635 400	117 741 825 217	124 081 460 617	0	0
		CS	30 000 000 000	94 081 460 617	0	124 081 460 617	6 402 980 215	0	6 402 980 215	0	117 678 480 402
		T						120 613 404 192			
797	Lavori per la sistemazione e per la riparazione diautostrade e strade statali danneggiate dagli eventialluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 nelleregioni della Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia Toscana, Lazio, Friuli-Venezia	RS	50 000 000 000	0	0	50 000 000 000	0	50 000 000 000	50 000 000 000	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	50 000 000 000	0	0	50 000 000 000	0	0	0	0	50 000 000 000
		T						50 000 000 000			
798	Lavori di sistemazione e di riparazione di opere viarie dicompetenza statale danneggiate dagli eventi alluvionaliverificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994,da effettuarsi nelle zone colpite dalle predette	RS	15 621 458 730	0	0	15 621 458 730	9 728 391 210	5 893 067 520	15 621 458 730	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	15 600 000 000	0	0	15 600 000 000	9 728 391 210	0	9 728 391 210	0	5 871 608 790
		T						5 893 067 520			
799	Fondo di dotazione iniziale dell' Ente ANAS costituito aisensi dell' art 11 comma 6 del D L vo 26 Febbraio 1994n 143	RS	50 000 000 000	0	50 000 000 000	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
800	Lavori di ripristino strutture viarie danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 di competenza dell' ANAS ai sensi dell' art 8 comma 1,legge 16/02/1995 n 35	RS	332 239 774 500	0	120 000 000 000	212 239 774 500	28 910 853 828	183 328 920 672	212 239 774 500	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	330 000 000 000	0	120 000 000 000	210 000 000 000	28 910 853 828	0	28 910 853 828	0	181 089 146 172
		T						183 328 920 672			
801	Spesa da destinare all' attuazione del piano stralcio (anni 1995/1996) del piano decennale della viabilita' di grandecomunicazione	RS	925.000 000 000	0	691 108 795 911	233 891 204 089	75 000 000 000	158 891 204 089	233 891 204 089	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	700 000 000 000	0	500 000 000 000	200 000 000 000	75 000 000 000	0	75 000 000 000	0	125 000 000 000
		T						158 891 204.089			
802	Lavori di ripristino strutture viarie danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 di competenza dell' ANAS ai sensi dell' art 8 comma 1Legge 35/95 Delibera n 5 del 27.6.96	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	8 621 653 430	0	8 621 653 430	0	8 621 653 430	8 621.653 430	0	0
		CS	8 621 653 430	8.621.653.430	0	17 243.306 860	0	0	0	0	17 243 306 860
		T						8 621 653 430			
803	Legge finanziaria 1997 - Provvedimento collegato- art 2comma 86 - completamento del raddoppio dell'Autostrada A6"Torino - Savona"	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	20 000 000 000	0	0	20 000 000 000	0	20 000 000 000	20 000 000 000	0	0
		CS	10 000 000 000	0	0	10 000 000 000	0	0	0	0	10 000 000 000
		T						20 000 000 000			
804	Legge finanziaria 1997 - Provvedimento collegato - art. 2comma 87 - Avvio delle realizzazione delle variante divalico Firenze - Bologna	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	20 000 000 000	0	0	20 000 000 000	0	20 000 000 000	20 000 000 000	0	0
		CS	10 000 000 000	0	0	10 000 000 000	0	0	0	0	10 000 000 000
		T						20 000 000 000			
805	Spese per le realizzazione delle opere di cui alla DelibereCIPE 23/04/1997 finanziabili ai sensi dell'art 4 del D L n 244/95: Lavori di costruzione di nuove opere sullaAutostrada SA-RC e sulla SS.106	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	80 993 283 894	0	80 993 283 894	0	80 993 283 894	80 993 283 894	0	0
		CS	0	80 993 283 894	0	80 993 283 894	0	0	0	0	80 993 283 894
		T						80 993 283 894			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
806	Spese per interventi sulle infrastrutture viarie, incofinanziamento con la Comunita' Europea, nell' ambito dell'Q C S 1994/1999 di cui alla decisione della Commissione UEn 1878 del 26 luglio 1996 per le regioni ricadentinell'Obiettivo 1.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	161 991 930 721	0	161 991 930 721	44 681 091 332	117 310 839 389	161 991 930 721	0	0
		CS	0	161 991 930 721	0	161 991 930 721	44 681 091 332	0	44 681 091 332	0	117 310 839 389
		T						117 310 839 389			
807	Lavori di intervento sulle infrastrutture viarie di grandecomunicazione ricomprese nel Piano di interventi per ilGiubileo del 2000	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	18 191 166 575	0	18 191 166 575	0	18 191 166 575	18 191 166 575	0	0
		CS	0	18 191 166 575	0	18 191 166 575	0	0	0	0	18 191 166 575
		T						18 191 166 575			
808	Spesa per la realizzazione delle opere previste nelProgramma Operativo Plurifondo 1994/1999 per la *RegioneSardegna* approvato con Decisione del 25/11/1994 dellaCommissione Europea	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	34 703 905 835	0	34 703 905 835	0	34 703 905 835	34 703 905 835	0	0
		CS	0	34 703 905 835	0	34 703 905 835	0	0	0	0	34 703 905 835
		T						34 703 905 835			
811	*Spese per le opere di ripristino per le zone* colpite dalleeccezionali avversita' atmosferiche e da eventi alluvionalinella prima decade del mese di *Novembre* 1994, di cui alla Legge 30/06/1995 n 265	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	70 121 158 027	0	70 121 158 027	0	70 121 158 027	70 121 158 027	0	0
		CS	0	70 121 158 027	0	70 121 158 027	0	0	0	0	70 121 158 027
		T						70 121 158 027			
	Totale Categoria 10	RS	14 614 045 972 329	811 108 795 911	861 108 795 911	14 564 045 972 329	3 021 164 943 859	11 520 049 961 278	14 541 214 905 137	0	22 831 067 192
		CP	2 885 848 700 000	618 948 147 525	198.791.352 436	3 306 005 495 089	393 107 996 383	2 912 897 498 706	3 306 005 495 089	0	0
		CS	9 441 421 653 430	985 656 795 089	660 000 000 000	9 767 078 448 519	3 414 272 940 242	0	3 414 272 940 242	0	6 352 805 508 277
		T						14 432 947 459 984			
	CATEGORIA 11 - CONTRIBUTI A SOCIETA CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRASFERIMENTI PER COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI										
901	Contributi a favore di Enti concessionari per la costruzionee l'esercizio di autostrade	RS	816 750	0	0	816 750	0	816 750	816 750	0	0
		CP	11 806 000.000	0	0	11 806 000 000	11 748 957 664	57 042 336	11 806 000 000	0	0
		CS	11 806 000 000	0	0	11 806 000 000	11 748 957 664	0	11 748 957 664	0	57 042 336
		T						57 859 086			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
902	Contributo a favore della societa' concessionaria delle au-tostrade Milano - Napoli, Firenze - Mare, Milano - Brescia,Milano - Laghi, Como - Chiasso, Serravalle - Genova, Genova-Savona, Genova - Sestri Levante Padova -	RS	16 900 000 000	0	0	16 900 000 000	3 150 000 000	13 750 000 000	16 900 000 000	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000	3 150 000 000	0	3 150 000 000	0	4 850 000 000
		T						13 750 000 000			
903	Contributo a favore della societa' concessionaria per lacostruzione dell'autostrada Fornovo - Pontremoli e suoi pro-lungamenti	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	2 345 300 000	0	0	2 345 300 000	2 345 300 000	0	2 345 300 000	0	0
		CS	2 345 300 000	0	0	2 345 300 000	2 345 300 000	0	2 345 300 000	0	0
		T						0			
904	Contributi ad Enti locali nella esecuzione di opere stradalinecessarie alla realizzazione dei compiti affidatiall'Ente	RS	4 205 000 000	0	0	4 205 000 000	0	4 205 000 000	4 205 000 000	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0	0	0	3 000 000 000
		T						4 205 000 000			
905	Contributo al Comune di Genova a titolo di concorso invaria-bile per il completamento dei lavori di costruzione dellastrada pedemontana 'Genova - Nervi'	RS	500 000 000	0	0	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000
		T						500 000 000			
906	Corresponsione di contributi nel caso di concessione dicostruzione e di esercizio di autostrade nonche' per il rad-doppio delle stesse	RS	722 109 250	0	0	722 109 250	0	722 109 250	722 109 250	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000
		T						722 109 250			
907	Contributo a favore della SAT S p a per la realizzazionedell'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia	RS	161 199 100 795	0	0	161 199 100 795	0	161 199 100 795	161 199 100 795	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	100 000 000 000	0	0	100 000 000 000	0	0	0	0	100 000 000 000
		T						161 199 100 795			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
912	Somma da versare alla contabilita' speciale intestata alDirettore Generale dell'A.N.A.S. per il completamento ed adattamento delle strutture del laboratorio di FisicaNucleare del *Gran Sasso*	RS	101 000 000 000	0	0	101 000 000 000	0	101 000 000 000	101 000 000 000	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	40 000 000 000	0	0	40 000 000 000	0	0	0	0	40 000 000 000
		T						101 000 000 000			
913	Somme da trasferire alle Societa' concessionarie Soc Aiva, Soc Autostrade, Soc.Autostrada Torino-Savona,Soc Autostrada Torino-Milano, ai sensi dell' art 8 comma1 della legge 16/02/1995 n. 35 per il ripristino	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
	Totale Categoria 11	RS	284 527 026 795	0	0	284 527 026 795	3 150 000 000	281 377 026 795	284 527 026 795	0	0
		CP	14 151 300 000	0	0	14 151 300 000	14 094 257 664	57 042 336	14 151 300 000	0	0
		CS	166 151 300 000	0	0	166 151 300 000	17 244 257 664	0	17 244 257 664	0	148 907 042 336
		T						281 434 069 131			
	CATEGORIA 12 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
941	Quota di partecipazione al capitale di societa' aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero	RS	2 787 042 430	0	0	2 787 042 430	0	2 787 042 430	2 787 042 430	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000
		T						2 787 042 430			
942	Partecipazione alla Societa' Italiana per il Traforo Auto stradale del Frejus (SITAF)	RS	7 800 000 000	0	0	7 800 000 000	0	7 800 000 000	7 800 000 000	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0	0	0	3 000 000 000
		T						7 800 000 000			
943	Partecipazione alla Societa' per lo Stretto di Messina	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	3 091 500 000	0	3 091 500 000	3 091 500 000	0	3 091 500 000	0	0
		CS	0	3 091 500 000	0	3 091 500 000	3 091 500 000	0	3 091 500 000	0	0
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
944	Acquisto di Titoli di Stato ed assimilati	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
	Totale Categoria 12	RS	10 587 042 430	0	0	10 587 042 430	0	10 587 042 430	10 587 042 430	0	0
		CP	0	3 091 500 000	0	3 091 500 000	3 091 500 000	0	3 091 500 000	0	0
		CS	3 500 000 000	3 091 500 000	0	6 591 500 000	3 091 500 000	0	3 091 500 000	0	3 500 000 000
		T						10 587 042 430			
	CATEGORIA 13 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
946	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
947	Depositi a cauzione presso terzi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
948	Concessione di crediti diversi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			
	Totale Categoria 13	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CATEGORIA 14 - AMMORTAMENTO MUTUI										
* 951	Quote di capitale, vincolate a favore del Consorzio di Cre-dito per le Opere Pubbliche, relative alle rate di ammorta-mento dei mutui concessi all'ANAS.	RS	52 500 000	0	0	52 500 000	0	52 500 000	52 500 000	0	0
		CP	14 257 350 000	0	0	14 257 350 000	14 257 350 000	0	14 257 350 000	0	0
		CS	14 257 350 000	0	0	14 257 350 000	14 257 350 000	0	14 257 350 000	0	0
		T						52 500 000			
* 954	*Quota di capitale sui mutui concessi* all'Azienda NazionaleAutonome delle Strade per l'esecuzione di un programmastraordinario di interventi nel triennio 1979 - 1981	RS	13 611 658 433	0	0	13 611 658 433	13 611 658 433	0	13 611 658 433	0	0
		CP	105 000 000 000	0	0	105 000 000 000	94 758 689 053	10 241 310 947	105 000 000 000	0	0
		CS	24 111 658 433	94 500 000 000	0	118 611 658 433	108 370 347 486	0	108 370 347 486	0	10 241 310 947
		T						10 241 310 947			
* 956	Quote di capitale vincolate a favore del *Banco di Napoli, quale capofila del pool di* Istituti di Credito sui Mutuiconcessi - ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961 n 59 - per il finanziamento dei programmi costruttividell' A N A S	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	354 538 196 000	0	35 785 765 443	318 752 430 557	318 752 430 557	0	318 752 430 557	0	0
		CS	354 538 196 000	0	35 785 765 443	318 752 430 557	318 752 430 557	0	318 752 430 557	0	0
		T						0			
* 957	Quota di capitale vicolata a favore del Consorzio di Creditoper le Opere Pubbliche *quale capofila del pool di Istitutidi Credito* sui mutui concessi - ai sensi dell'art 28 dellalegge 7 febbraio 1961, n 59 - per il *finanziamento dei pro-grammi costruttivi*	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	383 623 959 000	0	45 525 000 666	338 098 958 334	338 098 958 334	0	338 098 958 334	0	0
		CS	383 623 959 000	0	45 525 000 666	338 098 958 334	338 098 958 334	0	338 098 958 334	0	0
		T						0			
* 958	Quota di capitale vincolate a favore dell'Istituto Mobiliareitaliano, quale rappresentante di alcuni Istituti di Creditosui mutui concessi - ai sensi dell art 28 della legge del7 febbraio 1961, n 59 - per i finanziamenti dei programmicostruttivi dell'A	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	172 204 463 000	138 842 786 999	0	311 047 249 999	311 047 249 999	0	311 047 249 999	0	0
		CS	172 204 463 000	138 842 786 999	0	311 047 249 999	311 047 249 999	0	311 047 249 999	0	0
		T						0			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N.	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
* 959	Quote di capitale sui mutui concessi - ai sensi dell'art 28della legge 7 Febbraio 1961,n 59 - per i finanziamenticostruttivi dell'A.N.A.S	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	682 775 679 000	0	30 735 202 697	652 040 476 303	652 040 476 303	0	652 040 476 303	0	0
		CS	682 775 679 000	0	30 735 202 697	652 040 476 303	652 040 476 303	0	652 040 476 303	0	0
		T						0			
* 960	Quote di capitale sui mutui concessi - ai sensi dell'art 28della legge 7 febbraio 1961, n 59 - per i finanziamenticostruttivi dell' A.N.A.S	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	212 331 865 000	135 855 711.985	0	348 187 576 985	348 187 576 985	0	348 187 576 985	0	0
		CS	212 331 865 000	135 855 711 985	0	348 187 576 985	348 187 576 985	0	348 187.576 985	0	0
		T						0			
* 961	Quote capitale sui mutui concessi per l' attuazione delpiano stralcio (anni 1995-1996) del piano decennale dellaViabilita' di grande comunicazione	RS	40	0	0	40	0	40	40	0	0
		CP	180 268 488 000	0	33 522 793 588	146 745 694 412	146 745 694 412	0	146 745 694 412	0	0
		CS	180 268 488 000	0	33 522 793 588	146 745 694 412	146 745 694 412	0	146 745 694 412	0	0
		T						40			
	Totale Categoria 14	RS	13 664 156 473	0	0	13 664 156 473	13 611 656 433	52 500 040	13 664 156 473	0	0
		CP	2 105 000 000 000	274 698 498 984	145 568 762 394	2 234 129 736 590	2 223 888 425 643	10 241 310 947	2 234 129 736 590	0	0
		CS	2 024 111 658 433	369 198 498 984	145 568 762 394	2 247 741 395 023	2 237 500 084 076	0	2 237 500 084 076	0	10 241 310 947
		T						10 293 810 987			
	Totale Titolo2	RS	14 922 824 200 027	811 108 795 911	861 108 795 911	14 872 824 200 027	3 037 926 602 292	11 812 068 530 543	14 849 993 132 835	0	22 831 067 192
		CP	5 005 000 000 000	896 738 146 509	344 360 114 830	5 557 378 031 679	2 634 182 179 690	2 923 195 851 989	5 557 378 031 679	0	0
		CS	11 635 184 611 863	1 357 946 794 073	805 568 762 394	12 187 562 643 542	5 672 108 781 982	0	5 672 108 781 982	0	6 515 453 861 560
		T						14 735 262 382 532			
	Titolo 3										
	CATEGORIA 15 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

* Comprensivo della quota interessi (vedi allegato alla relazione)

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI T GEN PREVIS COMP. AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
981	Versamento ritenute erariali personale dipendente	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	60 000 000 000	42 000 000 000	0	102 000 000 000	82 715 512 000	17 581 902 197	100 297 414 197	0	1 702 585 803
		CS	60 000 000 000	42 000 000 000	0	102 000 000 000	82 715 512 000	0	82 715 512 000	0	19 284 488 000
		T						17 581 902 197			
982	Versamento ritenute d' acconto professionisti ecollaboratori	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	2 000 000 000	1 200 000 000	0	3 200 000 000	2 389 444 000	383 825 769	2 773 269 769	0	426 730 231
		CS	2 000 000 000	1 200 000 000	0	3 200 000 000	2 389 444 000	0	2 389 444 000	0	810 556 000
		T						383 825 769			
983	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali personaledipendente	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	22 000 000 000	38 250 000 000	0	60 250 000 000	52 753 698 397	7 493 582 865	60 247 281 262	0	2 718 738
		CS	22 000 000 000	38 250 000 000	0	60 250 000 000	52 753 698 397	0	52 753 698 397	0	7 496 301 603
		T						7 493 582 865			
984	Versamento ritenute diverse	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	1 000 000 000	8 500 000 000	0	9 500 000 000	6 968 598 513	153 292 806	7 121 891 319	0	2 378 108 681
		CS	1 000 000 000	8 500 000 000	0	9 500 000 000	6 968 598 513	0	6 968 598 513	0	2 531 401 487
		T						153 292 806			
985	Anticipazioni di fondo cassa	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
		CS	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
		T						0			
986	Versamento di somme riscosse per conto terzi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	100 000 000	0	0	100 000 000	0	29 829 782	29 829 782	0	70 170 218
		CS	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
		T						29 829 782			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ .CASSA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
987	Pagamento somme per conto di terzi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
		CS	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
		T						0			
988	IVA in uscita	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	8 000 000 000	400 000 000	0	8 400 000 000	8 372 569 000	0	8 372 569 000	0	27 431 000
		CS	8 000 000 000	400 000 000	0	8 400 000 000	8 372 569 000	0	8 372 569 000	0	27 431 000
		T						0			
989	Partite in C/Sospesi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	1 000 000 000	2 250 000 000	0	3 250 000 000	0	3 215 765 934	3 215 765 934	0	34 234 066
		CS	1 000 000 000	2 250 000 000	0	3 250 000 000	0	0	0	0	3 250 000 000
		T						3 215 765 934			
990	Spese per la realizzazione di opere in qualita' di Conces-sionario,	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000
		CS	1 000 000 000	0	0	1 000 000.000	0	0	0	0	1 000 000 000
		T						0			
	Totale Categoria 15	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	95 250 000 000	92 600 000 000	0	187 850 000 000	153 199 821 910	28 858 199 353	182 058 021 263	0	5 791 978 737
		CS	95 250 000 000	92 600 000 000	0	187 850 000 000	153 199 821 910	0	153 199 821 910	0	34 650 178 090
		T						28 858 199 353			
	Totale Titolo3	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP	95 250 000 000	92 600 000 000	0	187 850 000 000	153 199 821 910	28 858 199 353	182 058 021 263	0	5 791 978 737
		CS	95 250 000 000	92 600 000 000	0	187 850 000 000	153 199 821 910	0	153.199 821 910	0	34 650 178 090
		T						28 858 199 353			

RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA T TOTALE

SPESA

CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
N	DENOMINAZIONE		RESIDUI 1 GEN PREVIS COMP AUTORIZ CASSA	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale	RS	15 987 635 150 704	811 624 855 079	861.624.855 079	15 937 635 150 704	3 555 406 528 742	12 045 077 489 474	15 600 484 018 216	0	337 151 132 488
		CP	6 151 950 000 000	1 052 431 232.482	402 205 338 395	6 802 175 894 087	3 512 458 059 349	3 224 933 007 910	6 737 391.067 259	0	84 784 826 828
		CS	13 357.136 669 057	1 780 386 392 289	893 235 941 164	14 244 287 120 182	7 067 864 568 091	0	7 067 864 568 091	0	7 176 422 532 091
		T						15 270 010 497 384			

RS - RESIDUI CP - COMPETENZA CS - CASSA T - TOTALE

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO 1997

Il Bilancio di previsione dell'Ente ANAS per l'anno finanziario 1997, redatto dall'Amministratore dell'Ente è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 9/1/1997 con atto di delibera n.3.

Con nota n. 1434 in data 16/1/1997 l'Ente ha contestualmente richiesto al Ministero dei Lavori Pubblici l'autorizzazione all'esercizio provvisorio in carenza di approvazione del bilancio per l'anno 1997.

Con nota 14/4/1997 n. 830 il Ministero dei Lavori Pubblici autorizzava la gestione provvisoria del Bilancio preventivo 1997 per il periodo 01/01/1997 - 09/01/1997 data della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Il Rendiconto finanziario si articola nella gestione di competenza, nella gestione dei residui e nella gestione di cassa ed è predisposto secondo lo schema indicato per gli Enti Pubblici dalla normativa vigente (D.P.R. 696/79) adattato alle esigenze di rappresentazione proprie dell'Ente.

Il rendiconto finanziario espone i risultati della gestione 1997 per l'entrata e la spesa, distintamente per titoli, per categoria e per capitoli. I crediti e i debiti per gli esercizi precedenti sono evidenziati nell'apposito rendiconto della gestione dei residui (allegati 1 e 2). I dati complessivi del rendiconto finanziario e della gestione dei residui sono rappresentati nella situazione amministrativa del 31/12/1997 (allegato 3).

Di seguito, si illustra il Bilancio di previsione del 1997 che si compendia nelle seguenti risultanze:

RENDICONTO FINANZIARIO 1997

ENTRATE	Previsioni	Variazioni	Previsioni definitive
Entrate correnti	1.051.700.000.000	236.924.557.038	1.288.624.557.038
Entrate in c/capitale	5.005.000.000.000	320.701.337.049	5.325.701.337.049
Accensione prestiti	0	0	0
Partite di giro	95.250.000.000	92.600.000.000	187.850.000.000
Totale	6.151.950.000.000	650.225.894.087	6.802.175.894.087

USCITE	Previsioni	Variazioni	Previsioni definitive
Spese correnti	1.051.700.000.000	5.247.862.408	1.056.947.862.408
Spese in c/capitale	2.900.000.000.000	423.248.295.089	3.323.248.295.089
Rimborso prestiti	2.105.000.000.000	129.129.736.590	2.234.129.736.590
Partite di giro	95.250.000.000	92.600.000.000	187.850.000.000
Totale	6.151.950.000.000	650.225.894.087	6.802.175.894.087

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

Le variazioni alle previsioni iniziali relative alla competenza, sono giustificate dai seguenti dispositivi:

Estremi del dispositivo	Cap.	Entrata	Cap	Spesa
n. 1442 del 21/4/1997	1001	12.000.000.000	981	+ 12.000.000.000
	1003	22.000.000.000	983	+ 22.000.000.000
	1004	6.000.000.000	984	+ 6.000.000.000
n. 1443 del 21/4/1997			750	+ 40.000.000.000
			751	- 40.000.000.000
n. 1522 del 22/4/1997			943	+ 3.091.500.000
			709	- 3.091.500.000
n. 1937 del 14/5/1997			713	+ 40.000.000.000
			709	- 40.000.000.000
n. 3645 del 7/10/1997	786	27.653.475.000	806	+ 27.653.475.000
n. 4075 del 7/11/1997	1001	30.000.000.000	981	+ 30.000.000.000
	1002	1.200.000.000	982	+ 1.200.000.000
	1003	15.000.000.000	983	+ 15.000.000.000
	1004	2.500.000.000	984	+ 2.500.000.000
n.. 4609 del 10/12/1997			202	+ 600.000.000
			201	- 600.000.000
n. 4610 del 10/12/1997			956	- 35.785.765.443
			957	- 45.525.000.666
			959	- 30.735.202.697
			961	- 33.522.793.588
			958	+ 9.713.050.409
			960	+135.855.711.985
Assestamento 1997				
n. 4681 del 15/12/1997				
	301	236.924.557.038	271	+ 203.115.306
			272	+ 513.871.470
			273	+ 467.786
			276	+ 2.842.597
			277	+ 824.675
			279	+ 125.735
			292	+ 887.685
			293	+ 41.170
			296	+ 29.224
			299	+ 883.355.210
			300	+ 141.596.323
			451	+ 3.500.705.227
			708	+ 111.514.290
			709	+ 18.760
			727	+ 33.141.020
			728	+ 226.195
			796	+ 93.780.404.345
			802	+ 8.621.653.430
			958	+ 129.129.736.590
Totale assestamento avanzo 1996				**+ 236.924.557.038**

n. 4681 del 15/12/1997	753	70.098.706.921	727	+ 70.098.706.921
	781	301.056.272	796	+ 301.056.272
n. 4681 del 15/12/1997			101	+ 10.000.000.000
			452	- 10.000.000.000
n. 4684 del 15/12/1997			102	- 9.998.153.537
			103	- 7.256.342.616
			107	- 2.999.251.200
			108	- 13.795.366.055
			111	- 991.533.822
			123	- 12.104.576.335
			101	+ 43.845.223.565
			125	+ 3.300.000.000
n. 4705 del 16/12/1997	786	53.342.490.360	806	+ 134.338.455.721
			709	- 80.995.965.361
n. 4706 del 16/12/1997	787	18.191.166.575	807	+ 18.191.166.575
n. 4707 del 16/12/1997	785	80.993.283.894	805	+ 80.993.283.894
n. 4708 del 16/12/1997			808	+ 34.703.905.835
			709	- 34.703.905.835
n. 4960 del 30/12/1997	1008	400.000.000	988	+ 400.000.000
n. 4998 del 30/12/1997	1003	1.250.000.000	983	+ 1.250.000.000
n. 5001 del 30/12/1997	1009	2.250.000.000	989	+ 2.250.000.000
n. 5003 del 30/12/1997			125	+ 100.000.000
			126	- 100.000.000
n. 261 del 26/1/1998	791	70.121.158.027	811	+ 70.121.158.027
	Totale	**650.225.894.087**		**650.225.894.087**

Si riportano di seguito alcuni dei dispositivi che hanno apportato variazioni alla previsione di competenza che meritano di essere evidenziate:

Dispositivo n. 3452 del 22/9/1997 n. 4707 del 16/12/97: istituzione ed assegnazione di competenza per i capitoli 785/E e 805/S

Con il primo dispositivo n. 3452 sono stati istituiti a titolo "di memoria" appositi capitoli di bilancio per le entrate e per le spese destinati ad accogliere i finanziamenti per le opere approvate con delibera CIPE 23/4/97, (pubblicata sulla GU n. 203 dell'1/9/97), finanziabili ai sensi dell'art.4 del D.L. 244/95 convertito in Legge n. 341/95.

Il successivo dispositivo n. 4707 del 16/12/97 determina lo stanziamento di competenza, di cui è stato dotato il capitolo 805/S per l'anno 1997, tenendo presente che i programmi operativi di cui alla delibera CIPE comportavano assunzione di impegni per L. 80.993.283.894. La dotazione del capitolo 785/E è stata di pari importo risultando iscritto in entrata il credito verso il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica deputato a trasferire le risorse finanziarie all'Ente.

Dispositivo n. 3645 del 7/10/97 e n. 4705 del 16/12/97.

Il dispositivo n. 3645 autorizza l'istituzione del capitolo 786 per l'entrata e 806 per la spesa per l'anno 1997 intitolati alle opere previste nel Programma Operativo Multiregionale finanziabili

per il 50% con il contributo comunitario di competenza del FESR per un importo complessivo di 249 milioni di ECU. Lo stanziamento iniziale per i due capitoli è stato di L. 27.653.475.000 pari all'importo della prima anticipazione corrisposta a favore dell'ANAS. La successiva disposizione 4705 rideterminа gli importi degli stanziamenti di competenza in considerazione degli impegni assunti dall'Ente e quantificati in misura agli interventi previsti nel Programma Operativo Multiregionale per l'esercizio 1997. Considerato che gli impegni complessivi, per il 1997, ammontano a L. 161.991.930.720 a fronte dei quali l'Ente ha provveduto per il 50% con risorse proprie di bilancio, per L. 27.653.475.000 con la prima anticipazione versata dalla Commissione UE e per la differenza, pari a L. 53.342.490.360, con l'accertamento in entrata del credito da riscuotere per gli impegni assunti.

Dispositivo n. 3544 del 29/9/97 e n. 4706 del 16/12/97.

Con il dispositivo n. 3544 vengono istituiti a titolo di memoria i capitoli 787 per l'entrata e 807 per la spesa. L'istituzione dei capitoli trova riferimento nel Piano degli interventi per il Giubileo 2000 adottato con DPCM 18/9/96 pubblicato sulla G.U. n. 53 del 05/03/1997 che prevede finanziamenti per 140 miliardi ai sensi del D.L. 339/96.

Il dispositivo n. 4706 del 16/12/97 determina gli stanziamenti di competenza per cui è stato dotato il capitolo 807/S tenendo presente che i programmi operativi per il Giubileo 2000 hanno comportato l'assunzione di impegni per L. 18.191.166.575. La dotazione del Capitolo 787 dell'entrata è stata di pari importo risultando iscritto in entrata il credito verso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Aree Urbane - organo deputato al finanziamento delle opere previste nel piano.

Dispositivo n. 3685 del 10/10/97 e n. 4708 del 16/12/97.

Il dispositivo n. 3685 autorizza l'istituzione del capitolo 788 per l'entrata e del capitolo 808 per la spesa per l'anno 1997 intitolati alla realizzazione delle opere previste nel Programma Operativo Plurifondo 1994/1996 in cofinanziamento con la Regione Sardegna, Comunità Europea e Stato, giusto atto U.E. n.2081/93 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n.7 del 25/02/1995 . L'ANAS è impegnata ad assicurare, a seguito della successiva convenzione stipulata con la Regione Autonoma della Sardegna in data 11/07/1996, un contributo di Milioni 143,16 di ECU.

La successiva disposizione n. 4708 determina la dotazione della competenza del capitolo 808 della spesa tenendo presente che gli impegni per l'attuazione del programma operativo ammontano per il 1997 a L. 34.703.905.835. All'assunzione degli oneri derivanti da impegni assunti dall'Ente è stato fatto fronte con risorse proprie del bilancio ANAS.

Dispositivo n. 4681 del 15/12/1997.

Con il dispositivo n. 4681/1997 è stato autorizzato il riparto dell'avanzo di amministrazione del 1996 sui capitoli di bilancio della spesa per l'importo di £. 236.924.557.038.= L'avanzo, già in sede di approvazione del consuntivo 1996, risultava ripartito così come rappresentato a pag. 19 della Relazione al rendiconto finanziario 1996.

Tra i capitoli assegnatari dell'avanzo merita di essere evidenziato il capitolo 958/S al quale viene assegnata la somma di L.129.129.736.590. Sul predetto capitolo hanno gravato, per l'anno 1997, gli oneri relativi al rimborso delle rate di ammortamento del mutuo a favore dell'IMI per prestiti concessi e finalizzati ai programmi costruttivi dell'Ente. La previsione complessiva delle spese di inizio anno risultava stimata per tutte le categorie per un fabbisogno complessivo di L.2.344.316.841.000 con totale onere a carico del Bilancio dell'Ente. Il contributo complessivamente assegnato all'Ente, dalla Legge Finanziaria n.663 del 23/12/1996 Tab.C, per

l'anno 1997, è risultato di L.mld.2.000. E' stato, così, necessario provvedere ad effettuare una prima disposizione compensativa tra i capitoli della spesa della categoria 14^, intitolata all'ammortamento delle rate di mutuo(dispositivo 4610 del 10/12/1997) e provvedere, successivamente, all'assegnazione di una quota importante dell'avanzo di amministrazione, quota che altrimenti poteva essere assegnata ai capitoli di spesa per lavori per i fini costruttivi dell'Ente.

VARIAZIONI IN CONTO RESIDUI

Dall'analisi del rendiconto finanziario meritano di essere evidenziate le variazioni compensative in conto residui per alcuni capitoli della spesa che sono state poste in essere nel corso dell'anno 1997. Le variazioni sono state apportate con i seguenti dispositivi:

		SPESA
Dispositivo n. 4047 del 6/11/97	-801	L. 691.108.795.911
Dispositivo n. 4047 del 6/11/97	+709	L. 691.108.795.911
Dispositivo n. 4048 del 6/11/97	-800	L. 120.000.000.000
Dispositivo n.4048 del 6/11/97	+707	L. 120.000.000.000

Il dispositivo 6/11/97 n.4047 riassegna, in parte, in c/residui al capitolo 709 lo stanziamento impegnato nel corso dell'anno per le opere ed i lavori ricadenti nel piano stralcio (anni 1995-1996) del piano decennale di Grande Comunicazione e per il quale era istituito nell'anno 1995 il capitolo 801, non impegnato nel corso del 1997, in carenza della definizione del piano stesso. Gli impegni complessivamente assunti per le opere del Piano ammontano a Lmld. 1012,39 di cui 840 impegnati sul capitolo 709. Parte del Piano, pertanto, risulta finanziata con i fondi ordinari di bilancio. Il capitolo 709 della spesa, comunque, accoglie spese per lavori di nuove costruzioni che non siano finanziate con leggi pluriennali o da atti specificatamente programmatori dell'Ente.

La successiva variazione n. 4048 ha riguardato il reintegro parziale delle somme impegnate per il ripristino delle opere danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di Nov. 94 che hanno gravato, per esigenze di immediata disponibilità e spendibilità, sul capitolo 707 intitolato alle spese di S.U., in attesa dello specifico finanziamento, successivamente erogato, con onere a carico dello Stato. L'importo complessivamente impegnato sul capitolo 707 risulta di L.mld.202,9. Considerata la necessità per l'anno 1997 di dover integrare, almeno, parzialmente lo stanziamento del capitolo 707, che alla data del 6/11/97 risultava, complessivamente tra Residui e Competenza, di soli Lmld. 4,02, si è provveduto al reintegro della somma di Lmld. 120,0 necessaria per garantire le esigenze di finanziamento per interventi di somme urgenze che si fossero manifestate a livello nazionale.

Oltre alle due citate variazioni nel corso dell'anno 97 è stata effettuata, con dispositivo del 30/12/97 n. 4962, la riduzione a zero dello stanziamento del capitolo di spesa 799 intitolato al

Fondo di dotazione iniziale dell'Ente ANAS istituito ai sensi dell'art.11 comma 6 del D.L.vo 143/94.

L'esistenza di residui passivi sul capitolo 799 quale residuo da pagare per 50 miliardi e la contemporanea rappresentazione sul bilancio civilistico sotto la voce "capitale" per lo stesso importo costituisce una contrapposizione rappresentativa del bilancio stesso.

L'operazione finanziaria di giroconto tramite l'eliminazione dell'importo dei residui per 50 mld. consentirà di avere una rappresentazione più reale della consistenza dei residui passivi e della conseguente rappresentazione del fondo di dotazione tra le poste del patrimonio netto del bilancio civilistico dell'Ente.

CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo per l'Esercizio 1997 trova sintetica rappresentazione nel prospetto seguente, che pone in evidenza il movimento finanziario generale di competenza e di cassa con le differenze distinte per titolo che si sono verificate rispetto alle previsioni definitive:

Entrate	**Previsioni definitive**	**Accertamenti**	**Differenze, accertamenti e previsioni definitive**	**Riscossioni**	**Differenze, accertamenti e riscossioni**
Entrate correnti	1.288.624.557.038	1.305.841.813.140	17.217.256.102	270.846.068.601	1.034.995.744.539
Entrate in c/capitale	5.325.701.337.049	5.336.561.663.735	10.860.326.686	718.706.936.528	4.617.854.727.207
Accensione prestiti	0	0	0	0	0
Partite di giro	187.850.000.000	182.058.021.263	-5.791.978.737	174.673.473.302	7.384.547.961
Totale	**6.802.175.894.087**	**6.824.461.498.138**	**22.285.604.051**	**1.164.226.478.431**	**5.660.235.019.707**

Uscite	**Previsioni definitive**	**Impegni**	**Differenze, impegni e previsioni definitive**	**Pagamenti**	**Differenze, impegni e pagamenti**
Spese correnti	1.056.947.862.408	997.955.014.317	-58.992.848.091	725.076.057.749	272.878.956.568
Spese in c/capitale	3.323.248.295.089	3.323.248.295.089	0	410.293.754.047	2.912.954.541.042
Rimborso prestiti	2.234.129.736.590	2.234.129.736.590	0	2.223.888.425.643	10.241.310.947
Partite di giro	187.850.000.000	182.058.021.263	-5.791.978.737	153.199.821.910	28.858.199.353
Totale	**6.802.175.894.087**	**6.737.391.067.259**	**-64.784.826.828**	**3.512.458.059.349**	**3.224.933.007.910**

Dal confronto dei dati previsionali con quelli di consuntivo si evidenziano le seguenti risultanze:
- gli accertamenti dell'anno 1997 sono stati superiori delle previsioni di entrata per £.22.285.604.051.= pari allo 0,33%;
- gli impegni assunti sono stati inferiori alle previsioni di spesa per £.64.784.826.828.= pari allo 0,95%;
- il confronto tra gli accertamenti di parte corrente (ml.1.305.841,8) e gli impegni assunti per le spese correnti (ml.997.955,0) determina un avanzo di parte corrente di L.307.886,8;
- il confronto tra le entrate in conto capitale accertate, L.ml.5.336.561,7 (compresi ml.2.105.000,0 per ammortamento mutui)e gli impegni complessivamente assunti L. ml.5.557.378,0 (compresi L.ml.2.234.129,7 per rimborso rate dei mutui) determina un disavanzo di L.ml.220.816,3;
- le partite di giro in entrata hanno un valore assoluto di L. 182.058.021.263 che si compensa esattamente con quello delle partite di giro in uscita; ne consegue che il saldo è pari a zero.
- gli accertamenti di competenza risultano superiori agli impegni determinando un avanzo di competenza pari a £.87.070.430.879.=;
- tra le somme accertate in entrata sul capitolo 301 risulta iscritta la somma di £.236.924.557.038.= quale versamento in entrata dell'avanzo di amministrazione dell'anno 1996;
- gli accertamenti e gli impegni per partite di giro sono rispettivamente pari a L.ml.182.058,0;
- le riscossioni di parte corrente sono state inferiori rispetto agli accertamenti per L.ml.1.034.995,7 e quelle in conto capitale per L.ml.4.617.854,7.
- i pagamenti di parte corrente risultano inferiori rispetto agli impegni per L.ml.272.879,0 pari al 27,35% degli impegni medesimi, mentre quelli in conto capitale sono stati inferiori di L.ml.2.923.195,8 determinando nuovi residui per l'anno 1997 di pari importo, pari al 52,61% degli impegni.
- i residui attivi della gestione di competenza rappresentano il 82,95% degli accertamenti ed il 486,18% delle riscossioni conseguite;
- i residui passivi della gestione di competenza rappresentano il 47,87% degli impegni assunti e sono pari al 91,81% dei pagamenti eseguiti.

ENTRATE

Dal prospetto generale sopra riportato si evince che le entrate accertate ammontano a L.ml.6.824.461,5.= di cui L.ml.1.164.226,5.= riscosse e L.ml.5.660.235,0.= rimaste da riscuotere.

Le entrate rimaste da riscuotere sono per L.ml.1.034.995,7.= relative alle entrate di parte corrente, per L.ml.4.617.854,7.= relative alle entrate in conto capitale e per L.ml.7.384,5.=relative alle entrate aventi natura di partite di giro.

Le entrate accertate nell'esercizio 1997 per titoli e per totali complessivi, poste a confronto con quelle analoghe dell'esercizio 1995 e 1996, evidenziano le seguenti variazioni percentuali:

ENTRATE ACCERTATE valori in milioni di lire

	1995	1996	%	1997	%
Entrate correnti	2.065.250,7	2.353.095,6	+13,94	1.305.841,8	- 44,40
Entrate C/capitale	3.628.325,0	3.850.994,3	+6,14	5.336.561,7	+38,58
Accensione di Prestiti	1.362.600,0	8.621,7	-99,37	0	- 100,00
Partite di giro	0	0	0	182.058,0	-
TOTALE	7.056.175,7	6.212.711,6		6.824.461,5	

Le entrate in conto capitale dell'anno 1997 comprendono anche quote di interessi relative al rimborso delle rate di mutuo non ricomprese tra le entrate correnti.
Analogamente si rappresentano le variazioni percentuali delle somme riscosse tra gli esercizi in questione:

ENTRATE RISCOSSE valori in milioni di lire

	1995	1996	%	1997	%
Entrate correnti	2.054.547,4	2.317.841,5	+12,82	270.846,1	- 88,32
Entrate C/capitale	3.628.325,0	3.850.550,2	+6,12	718.706,9	- 81,34
Accensione di Prestiti	1.362.600,0	8.621,7	-99,37	0	- 100,00
Partite di giro	0,0	0,0	0,00	174.673,5	0,00
TOTALE	7.045.472,4	6.177.013,4		1.164.226,5	

ANALISI ECONOMICA DELLE ENTRATE

Si propone ora, nel prospetto che segue, un'analisi delle entrate al fine di distinguere la natura economica delle stesse.

valori in milioni di lire

	Entrate accertate	**Entrate riscosse**	**Entrate rimaste da riscuotere**	**% riscosso/ accertato**
a) somministrazione da Ministero LL.PP.	6.065.121,2	610.121,2	5.455.000,0	10,00
b) Contributi per lavori da Enti diversi	260.470,7	107.943,8	152.526,9	41,4
c) entrate proprie	49.333,0	10.373,6	38.959,4	21,0
d) entrate diverse	30.554,0	24.189,8	6.364,2	80,0
e) avanzo di gestione	236.924,6	236.924,6	-	100,0
f) entrate per partite di giro	182.058,0	174.673,5	7.384,5	96,0
TOTALE	6.824.461,5	1.164.226,5	7.384,5	

Dall'analisi degli indici della tabella soprariportata risulta in evidenza la percentuale del 10% relativa alle somme riscosse sul contributo che l'Ente deve ricevere dal Ministero dei LL.PP.

A tal proposito si richiama l'articolo 3, comma 14 della Legge 23/12/1996 n.662 (Legge Finanziaria 1997) che dispone per gli "Enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità libere nelle contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997, i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti medesimi si sono ridotte ad un valore non superiore al 20% delle disponibilità rilevate al 01/01/1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite....."

Tale provvedimento ha comportato la non corresponsione in ordine alle somme assegnate dalla Legge Finanziaria in termini di "cassa" fintanto che le disponibilità dell'Ente esistenti presso il conto di Tesoreria non fossero scese al di sotto del limite del 20% previsto ed in considerazione che tali disponibilità alla data del 01/01/1997 erano di L.ml.15.950.460,5=(al lordo di L.mld.14,77 per pignoramenti da regolarizzare).

a) Somministrazione dei LL.PP

Il contributo spettante all'ANAS, indicato nella tabella C della legge Finanziaria (L.ml.5.750.000,0)proviene dal ministero dei Lavori Pubblici, attraverso tre capitoli di Entrata, Cap.161 per L.ml.990.000,0= per la parte corrente, Cap.751 per L.ml.2.000.000,0.= e Cap.755 per L.ml.2.760.000,0.= per la parte in conto capitale.

Le altre somministrazioni del Ministero dei LL.PP. sono:

Cap. Ministero LL.PP	Cap. Entrate ANAS	Somministrazione
7274	765	100.000,0
9087	791	70.121,2

Le altre somministrazioni previste dal provvedimento collegato alla Legge Finanziaria 1997 sono:

Cap. Ministero LL.PP	Cap. Entrate ANAS	Somministrazione
7276	757	105.000,0
7277	766	20.000,0
7278	767	20.000,0

b) Entrate proprie

Nel 1997 sono stati incassati L.ml.10.373,6 suddivisi tra i seguenti capitoli di entrata:

Capitolo		Entrate accertate	Entrate riscosse
101	L.ml	1.981,4	227,6
102	L.ml	38.952,4	3.875,7
103	L.ml	205,9	125,8
104	L.ml	1,0	-
107	L.ml	261,2	129,2
109	L.ml	1.444,8	965,0
110	L.ml	3.556,5	2.306,0
251	L.ml	1.831,9	1.831,9
253	L.ml	895,5	724,4
254	L.ml	117,1	117,1
701	L.ml	18,4	18,4
702	L.ml	9,0	9,0
703	L.ml	35,1	26,8
704	L.ml	20,7	14,6
705	L.ml.	2,1	2,1
TOTALE	L.ml	49.333,0	10.373,6

c) Entrate diverse

Nel 1997 sono stati incassati L.mld.51.843,3.= suddivisi tra i seguenti capitoli di entrata:

Capitolo		Entrate accertate	Entrate riscosse
105	L.ml	6.535,6	2.802,7
108	L.ml	2.212,3	1.438,5
111	L.ml	7.594,9	7.028,9
162	L.ml	456,3	456,3
163	L.ml	1.292,3	398,7
271	L.ml	1,9	1,9
302	L.ml	8.346,5	8.270,3
304	L.ml	3.229,7	3.221,3
722	L.ml	7,4	7,4
723	L.ml	22,7	22,7
781	L.ml	301,1	301,1
981	L.ml	547,2	238,9
982	L.ml	6,1	1,1
Totale	L.ml	30.554,0	24.189,8

d) Entrate per contributi

Capitolo		Entrate accertate	Entrate riscosse
753	L.ml	80.290,3	80.290,3
785	L.ml	80.993,3	-
786	L.ml	80.996,0	27.653,5
787	L.ml	18.191,2	-
Totale	L.ml	260.470,8	107.943,8

e) Avanzo

L'avanzo di gestione relativo al 1996 è stato versato in c/entrate ANAS sul capitolo 301 per l'importo di L.ml.236.924,5 e ripartito secondo le previsioni adottate in sede di approvazione del rendiconto finanziario 1996.

f) Entrate per partite di giro

Le partite di giro, istituite per l'ANAS con il bilancio di previsione 1997, riguardano operazioni finanziarie svolte per conto terzi, per disposizioni di legge o contrattuali e quelle di incerta classificazione, in attesa di collocazione negli appropriati capitoli di bilancio. In particolare le entrate per partite di giro accolte nella categoria XII^ hanno avuto i seguenti movimenti finanziari: L.ml.182.058,0, riguardanti per L.ml.100.297,4 le somme per ritenute IRPEF del personale dipendente, per L.ml.2.773,3 le ritenute IRPEF per le prestazioni di professionisti e collaboratori, per L.ml.60.247,3 le ritenute assistenziali e previdenziali del personale dipendente, per L.ml.7.121,9 le ritenute diverse , per L.ml.29,9 la riscossione di somme per conto terzi, per L.ml.8.372,6 l'IVA e per L.ml.3.215,8 le somme riscosse per partite varie in attesa di imputazione ai capitoli di bilancio.

Sempre in tema di entrate si rileva che le entrate accertate superano quelle previste di L.ml.22.285,6.

Tale differenza risulta dalla somma algebrica tra le maggiori entrate correnti (L.ml.22.980,0), minori entrate correnti (L.ml.5.762,6), maggiori entrate in conto capitale (L.ml.10.860,2) e minori entrate per partite di giro (L.ml.5.792,0).

a) Maggiori entrate di parte corrente

Capitolo	Descrizione		Importo
102	Licenze e concessioni	L.ml	6.252,4
103	Concessioni in uso di strade	L.ml	205,9
104	Proventi vari di leggi....	L.ml	1,0
109	Versamenti di terzi....	L.ml	1.144,8
110	Proventi per trasporti eccezionali	L.ml	1.256,5
111	Risarcimento danni arrecati da terzi	L.ml	2.594,9
162	Ritenute sugli stipendi del personale	L.ml	456,3
163	Quota del provento per conciliaz., contrevvenz., devoluta all'Ente	L.ml	1.292,3
251	Interessi su somme depositate sul c/c e derivanti da mutui	L.ml	831,9
253	Canoni per concessioni in uso di immobili	L.ml	595,6
271	Recuperi e rimborsi diversi	L.ml	1,9
302	Recupero di somme imputate alla spesa	L.ml	8.346,5
		Totale L.ml	+ 22.980,0

b) Minori entrate di parte corrente

Capitolo	Descrizione		Importo
101	Proventi canoni pubblicitari	L.ml	1.018,6
105	Entrate eventuali diverse	L.ml	664,4
107	Proventi derivanti da prove di laboratorio ed analisi	L.ml	438,8
108	Versamento da parte di terzi per copie, carta bollata etc.	L.ml	2.787,7
254	Altri redditi	L.ml	82,8
304	Rimborso dall'INPS per le pensioni anticipate	L.ml	770,3
		Totale L.ml	- 5.762,6

Maggiori entrate correnti (a-b) + 17.217,4

c) Maggiori entrate in conto capitale

Capitolo	Descrizione		Importo
701	Proventi per vendita di relitti, etc..	L.ml	18,4
702	Alienazione di immobili e diritti reali	L.ml	9,0
703	Alienazione di impianti, attrezzat. e macchinari	L.ml	35,1
704	Alienazione di automezzi	L.ml	20,7
705	Alienazione di mobili e macchine d'ufficio	L.ml	2,1
722	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	L.ml	7,4
723	Riscossione di crediti diversi	L.ml	22,7
753	Concorso di Enti per le spese per opere straord.	L.ml	10.191,5
981	Riscossione di depositi cauzionali da terzi	L.ml	547,2
982	Anticipazioni varie	L.ml	6,1
		Totale L.ml	+ 10.860,2

d) Minori entrate per partite di giro

Capitolo	Descrizione		Importo	
1001	Ritenute erariali personale dipendente	L.ml	1.702,6	
1002	Ritenute acconto professionisti e collaboratori	L.ml	426,7	
1003	Ritenute previdenziali ed assistenziali pers.dip.	L.ml	2,7	
1004	Ritenute diverse	L.ml	2.378,1	
1005	Recupero anticipazioni di fondo cassa	L.ml	50,0	
1006	Riscossione per conto terzi	L.ml	70,2	
1007	Riscossione di somme anticipate per conto terzi	L.ml	100,0	
1008	IVA in entrata	L.ml	27,4	
1009	Partite in conto sospesi	L.ml	34,2	
1010	Entrate per opere come concessionario	L.ml	1.000,0	
		L.ml		
		Totale L.ml		- 5.792,0

Totale maggiori entrate rispetto alle previsioni **+ 22.285,6**

Tra le entrate meritano di essere evidenziate quelle riguardanti:

Cap.102: (+6.252,4 mil.). L'operazione di verifica sullo stato delle utenze intrapresa nel corso dell'anno 1996 ha comportato un miglioramento sostanziale degli incassi sui canoni dovuti per licenze e concessioni.
Le maggiori entrate rispetto alle previsioni risentono quindi della più attenta gestione corrente. I canoni a norma della Legge Finanziaria 1998, art. 55 comma 23, potranno essere aumentati fino ad un massimo del 150% .
Cap. 105: (- 664,4 mil.) Il presente capitolo accoglie entrate che non trovano specifica classificazione nei restanti capitoli di entrata. Il predetto capitolo, a partire dal 1997, non accoglie più le somme incassate a titolo di fitti attivi, trasporti eccezionali ed altre somme in quanto trovano capienza in specifici capitoli di bilancio. Tra le entrate accertate del capitolo risulta iscritto l'importo di L.ml. 6.066,6 relativo alle liberalità che l'Istituto Tesoriere deve complessivamente versare all'Ente alla data del 31/12/1997, in ossequio a quanto disposto dal bando di gara per l'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria. La liberalità dovrà essere destinata per provvidenze a favore del personale dipendente.
Il capitolo 105 presenta una minore entrata rispetto alle previsioni in quanto sullo stesso gravano in diminuzione le somme, che a vario titolo a seguito di provvedimenti giudiziari, sono state oggetto di pignoramento. Tale contabilizzazione, già portata avanti negli anni pregressi per il peculiare meccanismo proprio della contabilità della spesa dell'ex Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, sarà oggetto di modifiche nel corso dell'anno 1998 configurandosi i pignoramenti sostanzialmente come pagamenti diretti ai pignoranti ed a nome dei quali imputare la spesa per i corrispettivi coattivamente erogati.
Cap. 109: (+ 1.144,8 mil.) Accoglie le somme che l'Ente introita a titolo di rimborso per spese di sopralluogo e di istruttoria di disciplinari precedentemente accolte su specifiche contabilità speciali soppresse con l'entrata in vigore della Legge n. 559/1993.

Cap. 110: (+ 1.256,5 mil.) Il presente capitolo accoglie le somme introitate a titolo di proventi per trasporti eccezionali. La previsione di entrata negli anni precedenti per questo fine era ricompresa in quella del capitolo 105.

Cap. 111: (+ 2.594,9 mil.) E' il capitolo che accoglie le somme che sono introitate da Enti assicurativi vari a titolo di risarcimento per i danni arrecati al patrimonio stradale. Eventi ed importi rimborsati all'Ente non sono quantificabili in sede preventiva se non in via stimata.

Cap. 162: (+ 456,3 mil.) Le ritenute pensioni operate sugli stipendi del personale in servizio attengono a somme già accantonate, su stipendi erogati dalla Direzione Provinciale del Tesoro e che solo nel corso del 1997 sono state versate in conto entrate ANAS. Infatti, con l'applicazione della Legge n. 335/95, dal 1/1/1996 le predette somme sono versate direttamente in favore dell'Istituto di Previdenza per i Dipendenti Pubblici (INPDAP).

Cap. 163: (+1.292,3 mil.) La previsione rispetto al dato finale accertato è giustificata dalla natura aleatoria dell'evento oblazione per eventi contravvenzionali alle norme di tutela del patrimonio stradale.

Cap. 251 e 253: Entrambi i capitoli trovano riferimento nella Categoria III^ Redditi . Il capitolo 251 registra + 831,9 mil. di introiti rispetto alle previsioni. Il valore positivo riguarda esclusivamente il dividendo riscosso per la partecipazione azionaria alla Società Montebianco S.p.A.

Il capitolo 253 (+ 595,6 mil.) riguarda le somme incassate a titolo di fitti attivi degli immobili dell'Ente. La previsione di entrata, negli anni precedenti per questo fine, era ricompresa nel capitolo 105.

Cap. 302: (+ 8.346,5 mil.) Il presente capitolo accoglie gli importi in entrata per la parte corrente, introitati e da introitare a titolo di recupero di somme imputate alle spese.

Cap. 304: (- 770,3 mil.) L'INPS versa all'ANAS le somme che l'Ente anticipa a titolo di pensione al personale salariato in ossequio a specifica normativa previdenziale (D.P.R. n. 20/56)

La previsione è risultata inferiore rispetto alle somme accertate per L.ml. 770,3.

Cap. 753: (+ 10.191,5) Tra i capitoli in conto capitale che registrano un significativo segno positivo è il capitolo 753 che accoglie le somme versate in c/entrate da parte di Enti vari a titolo di partecipazione alle spese per l'esecuzione di opere straordinarie.

Nel corso del 1997, già con Dispositivo n. 4681 del 15/12/1997 è stata disposta una prima variazione di bilancio che ha assegnato al pertinente capitolo della spesa la somma di L.ml.70.098,7.

USCITE

Le spese dell'esercizio 1997 per titoli e per totali , poste a confronto con quelle analoghe per gli esercizi 1995 e 1996, evidenziano le seguenti risultanze:

SOMME IMPEGNATE (valori in milioni di lire)

	1995	1996	%	1997	%
Spese correnti	2.169.956,4	2.467.085,8	+13,7	997.955,0	-59,55
Spese in c/capitale	4.112.118,2	2.618.088,0	-36,3	3.323.248,3	+26.93
Rimborso di prestiti	804.352,5	1.128.322,0	+40,3	2.234.129,7	+98,00
Partite di giro	0	0	0	182.058.,0	
Totale	7.086.427.,1	6.213.495,8		6.737.391,0	

Le somme impegnate per rimborso di prestiti comprendono anche le quote rimborsate per interessi ora incluse, per l'anno 1997, tra le spese correnti.
L'aumento percentuale degli impegni, per l'anno 1997, relativamente alle spese in conto capitale rispetto all'anno 1996 sono indice di una maggiore attività ai fini costruttivi che l'Ente ha svolto sia per impegni di ordinaria manutenzione che per la costruzione di nuove opere, quest'ultime finanziate sia con fondi ordinari di bilancio che in cofinanziamento con la Comunità Europea e con Enti Territoriali Nazionali.

Analogamente per i pagamenti si registrano le seguenti variazioni percentuali per gli esercizi in questione:

PAGAMENTI (Valori in milioni di lire)

	1995	1996	%	1997	%
Spese correnti	1.642.465,4	1.753.921,8	6,8	725.076,0	-58,66
Spese in c/capitale	297.359,3	411.779,8	38,5	410.293,8	- 0,36
Rimborso di prestiti	801.727,2	1.114.657,8	39,0	2.223.888,4	+99,50
Partite di giro	0	0	0	153.199,8	
Totale	2.741.551,9	3.280.359,4		3.512.458,0	

I dati del prospetto riportano in particolare il decremento delle spese correnti del 58,66%, in quanto per l'anno 1997 non ricomprendono i pagamenti per interessi relativi alle quote per

ammortamento mutui e l'aumento del 99,5% delle spese per rimborso prestiti che invece hanno ricompreso anche le quote interessi.

Le spese in conto capitale hanno mantenuto sostanzialmente lo stesso andamento dell'anno 1996. A tal proposito è utile rammentare il vincolo di cassa disposto ai sensi del Decreto del Ministro del Tesoro n. 854153 del 9/5/1997 per l'anno 1997 fino alla concorrenza di L.ml. 6.450,0 che l'Ente ha assorbito completamente con i pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

Il raffronto delle somme impegnate di competenza al netto dei pagamenti eseguiti nell'esercizio in esame determina la formazione di nuovi residui per L.ml.3.224.933,0.

ANALISI PER AGGREGATI.

I pagamenti sostenuti dall'ANAS per Lml. 7.067.864,6 sulla competenza dell'esercizio 1997, posti a confronto con quelli dei due esercizi precedenti, risultano suddivisi secondo le seguenti voci economiche:

Valori in miliardi di lire

	95	%	96	%	97	%
Personale in servizio	383,3	14,0	532,7	16,3	666,7	18,9
Personale in quiescenza	242,8	8,9	67,0	2,0	0,4	-
Acquisto di beni e servizi	76,7	3,0	64,6	2,0	42,8	1,2
Trasferimenti	21,8	0,1	34,8	1,0	14,8	0,4
Investimenti	275,9	10,1	392,3	12,0	393,1	11,2
Oneri amm.to mutui	1.725,2	63,9	2.162,7	65,9	2.223,9	63,3
Partite di giro	-	-	-	-	153,2	4,4
Altre	15,8	0,0	26,3	0,8	17,6	0,5
Totale	2.741,5	100,0	3.280,4	100,0	3.512,5	100,0

Dal confronto dei totali del consuntivo si rileva che le spese impegnate sono pari a L.6.737.391.067.259.= che poste a confronto con le previsioni definitive pari a L.6.802.175.894.087.= determinano una differenza di L.64.784.826.828.= che costituisce economia di bilancio.

L'avanzo di gestione per il 1997 è costituito, oltre che dalle economie realizzate rispetto alle previsioni, anche dalle economie proprie realizzate in conto residui e dalle maggiori entrate incassate sia sui capitoli di parte corrente che in conto capitale. In particolare le economie determinatesi sia rispetto allo stanziamento di competenza che quelle realizzatesi in conto residui, trovano riferimento nell'applicazione della tabella di conservazione dei fondi di bilancio allegata al Bilancio Preventivo per l'anno 1998.

In particolare, per quanto riguarda i pagamenti effettuati, è da rilevare che per le spese del personale in quiescenza, così come per il 1996, anche per l'anno 1997 l'Ente non ha effettuato pagamenti a titolo di rimborso all'INPDAP per le pensioni erogate dalla Direzione Provinciale del Tesoro a partire dal mese di Marzo 1996.

L'attuale disponibilità complessiva ammonta a L.ml.409.055,1 di cui di competenza L.ml.211.427,9.

Il riferimento normativo in tema di pensioni è dato dall'art. 11 commi 10 e 11, del D.P.R. 143/94 che testualmente recitano:

Comma 10 ".... resta ferma la competenza attribuita alle Direzioni Provinciali del Tesoro ai sensi del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092 e del D.P.R. 19/4/1986 n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità".

Comma 11 ".....Con Decreto del Ministro dei LL.PP. d'intesa con il Ministro del Tesoro sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti."

Per quanto riguarda, più in particolare, le economie sulle spese realizzate rispetto alle previsioni di stanziamento, si riporta lo schema che segue:

Categ.	Capitolo	Descrizione	Importo(in ml)
I	103	Straordinario	2.743,6
	125	Adeguamento fondo pensione TFR	5,4
	126	Compenso servizio cassa	200,0
	128	Servizio sostitutivo mensa	646,1
II	202	Indennità per una sola volta in luogo di pensione etc.	158,9
III	271	Spese per acquisto,manutenzione e riparazione macchine, arredi etc.	2.087,3
	272	Spese minuta manut. e riparazione immobili dell'Ente etc.	399,0
	273	Spese per cancelleria e stampati	7.066,6
	274	Onorari e spese pervisite medico fiscali	48,1
	276	Esercizio,manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto etc.	10.067,6
	277	Esercizio,manutenzione e trasporto di macchinari etc.	7.919,5
	278	Spese fornitura divisa agli agenti subalterni stradali etc.	5.000,0
	279	Spese per studi consulenze tecniche e giuridiche etc.	2.484,7
	280	Spese per acquisto di libri, riviste e pubblicazioni varie etc.	432,7
	282	Spese per l'organizzazione a convegni etc.	433,2
	283	Fitto di locali ed oneri accessori	135,6
	285	Spese per l'accertamento di talune entrate dell'Ente	100,0
	286	Spese casuali e di rappresentanza	293,3
	291	Spese per cure etc.	1.721,5
	292	Spese di copia, stampa etc.	3.271,4

	293	Spese per la gestione del CED etc.	3.462,1
	295	Spese per lo studio di un colleg. Stabile attraverso lo Stretto di Messina	500,0
	296	Spese telefoniche	2.293,1
	299	Spese inerenti licenze e accert.danni al patrimonio stradale	773,8
	300	Spese di funzionamento Ufficio D.G: ex gestione SARA	26,6
	301	Compensi,indennità e rimborsi ai componenti Cons.Amm.ne	11,4
IV	353	Contributo alla C.M.S. cantonieri ANAS	134,9
V	372	Interessi passivi su ritardati regolam.	100,0
VII	395	Tasse comunali	200,0
	398	Imposta di registro, bollo etc.	200,0
	399	Imposte, tasse e tributi vari	4.833,2
VIII	401	Rimborsi di somme percepite per vendite e prestazioni di servizio	68,3
	405	Restituzione e rimborsi diversi	50,0
IX	451	Spese per liti ed arbitraggi risarci menti ed accessori	1.024,5
	454	Oneri vari straordinari	50,0
	455	Spese diverse non meglio classificabili	50,0
XV	981	Versamento ritenute erariali personale dipendente	1.702,6
	982	Versamento ritenute d'acconto professionisti e collaboratori	426,7
	983	Versamento ritenute prev. ed assist.personale dipendente	2,7
	984	Versamento ritenute diverse	2.378,1
	985	Anticipazione di fondo cassa	50,0
	986	Versamento di somme riscosse per conto terzi	70,2
	987	Pagamento somme per conto terzi	100,0
	988	IVA in uscita	27,4
	989	Partite in conto sospesi	34,2
	990	Spese per la realizzazione di opere in qualità di concessionario	1000,0
		Totale	64.784,8

Com'è evidente la categoria III^ ha fatto registrare le maggiori economie nei capitoli della spesa, pari al L.ml.48.527,5, con una incidenza del 74,9% rispetto al totale delle economie realizzate. Le somme stanziate e non impegnate alla data del 31/12/1997 hanno seguito la procedura di conservazione di cui alla Tabella allegata allo schema del Bilancio di Previsione deliberato in data 22/12/1997.

RESIDUI ATTIVI

Nel prospetto seguente viene dimostrata la consistenza dei residui attivi dell'Esercizio di competenza, la gestione dei residui attivi provenienti dagli anni precedenti ed il totale complessivo dei residui stessi.

ESERCIZIO 1997 : CONTO COMPETENZA

Entrate accertate	L.	6.824.461.498.183		
Riscossioni	L.	1.164.226.478.431		
Residui attivi			L.	5.660.235.019.707

ESERCIZIO 1997 : CONTO RESIDUI

Residui attivi anni precedenti esistenti all'inizio esercizio	L.	37.174.209.753		
Riscossioni in conto residui	L.	32.502.051.157		
Residui attivi anni precedenti rimasti da riscuotere			L.	4.672.158.596
Totale residui attivi			L.	5.664.907.178.303

I residui attivi di competenza dell'anno 1997 risultano aumentati in misura notevole rispetto agli anni precedenti: In particolare, come già rappresentato alle pagine 7 e 8 i maggiori residui risultano provenienti dalle categorie II ^ e IX^ relative ai trasferimenti statali, che registrano a fronte di un totale accertato di L.ml.6.327.641,5 un totale rimasto da riscuotere di L.ml.5.608.420,5 e un totale incassato di soli L.ml.719.220,9.

I residui rimasti da riscuotere attengono per L.ml.5.455.000,0 ai contributi attribuiti all'Ente dalla Legge Finanziaria per l'anno 1997 e non corrisposti in termini di cassa dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Ulteriori residui rimasti da riscuotere attengono a finanziamenti per complessive L.ml.152.527,00 di competenza per l'anno 1997, attinenti a contributi per lavori da eseguire nell'ambito di specifiche disposizioni governative o in cofinanziamento con Organismi comunitari, così come precedentemente riportato a pagina 3 della presente relazione.

FONDO DI DOTAZIONE E SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI.

L'Ente è stato dotato, a norma dell'art. 11 comma 6 del D.L.vo 26/2/1994 n. 143, di un fondo di dotazione di L.ml.50.000,0 per la costituzione del quale è stato disposto l'utilizzo di risorse provenienti dal capitolo della spesa 709 per l'anno 1994.

Nel corso del 1997, così come rappresentato a pagina 4, è stato dato corso ad una operazione di storno della posta di bilancio rappresentando questa un debito ed un credito contestuale per l'Ente.

Il dispositivo con il quale è stato autorizzato l'azzeramento dei residui del capitolo 709 è il n.4962 del 30/12/1997. Conseguentemente al dispositivo di cui sopra, il conto dei residui definitivi risulta di L.ml.15.937.635,1 anziché di L.ml.15.987.635,1 come invece risulta dal dato di consuntivo finale dell'esercizio 1996.

Segue rappresentazione:

Fondo di dotazione	L.			50.000.000.000
Situazione dei residui passivi:				
Esercizio 1997:c/competenza				
Uscite impegnate	L.	6.737.391.067.259		
Pagamenti	L.	3.512.458.059.349		
Residui passivi di competenza	L.			3.224.933.007.910
Esercizio 1997: c/residui				
Residui passivi anni prec.	L.		15.937.635.150.704	
Pagamenti	L.	3.555.406.528.742		
Diminuzioni residui passivi	L.	337.151.132.488		
Residui da pagare anni prec.	L.		3.892.557.661.230	
				12.045.077.489.474
Totale	L.			15.270.010.497.384

Si riportano di seguito i capitoli che presentano diminuzione nei residui passivi:

Capitolo	Descrizione	Importo(in ml.)
102	Premio di produzione	16.312,7
103	Compensi per lavoro straordinario	15.411,5
104	Retribuzioni personale a contratto etc.	748,7
107	Indennità di rischio	2.712,2
108	Indennità, etc. per missioni nel territorio nazionale etc.	5.691,1
110	Indennità e rimborso spese trasporto missioni estere	1.057,7
111	Indennità e rimborso spese trasporto e trasferimenti	103,7
112	Indennità e rimborso spese trasporto missioni estere per assistenza programmi stradali	337,0

123	Fondo decentrato di cui all'art.85 C.C.N.L. ANAS	4.661,7
124	Oneri previdenziali ed assistenziali etc.	332,5
202	Indennità per una sola volta in luogo di pensione etc.	248,0
271	Spese acquisto,manutenzione, riparazione macchine, arredi etc.	689,5
272	Spese minuta manut. e riparazione immobili dell'Ente etc.	6.156,5
273	Spese per cancelleria e stampati	2.038,5
274	Onorari e spese per visite medico fiscali	587,0
275	Centro Sperimentale Stradale di Cesano etc.	7.766,4
276	Esercizio,manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto etc.	4.729,2
277	Esercizio,manutenzione e trasporto di macchinari etc.	7.781,2
278	Spese fornitura divisa agli agenti subalterni stradali etc.	8.163,0
279	Spese per studi consulenze tecniche e giuridiche etc.	2.937,8
280	Spese per acquisto di libri, riviste e pubblicazioni varie etc.	357,7
281	Spese per corsi di preparazione del personale	1.696,7
282	Spese per l'organizzazione a convegni etc.	216,0
283	Fitto di locali ed oneri accessori	1.371,4
284	Imposte, sovrimposte etc.	3.311,7
285	Spese per l'accertamento di talune entrate dell'Ente	174,3
286	Spese casuali e di rappresentanza	145,0
288	Assistenza ai programmi stradali di Stati esteri	1.262,8
289	Spese per rilevamenti statistici	24.761,5
290	Spese per il funzionamento di Consigli etc.	2.724,8
291	Spese per cure etc.	74,0
292	Spese di copia, stampa etc.	5.484,0
293	Spese per la gestione del CED etc.	1.494,0
294	Spese per l'espletamento di selezioni indette dall'Ente	3.167,2
295	Spese per lo studio di un colleg. Stabile attraverso lo Stretto di Messina	19,8
296	Spese telefoniche	2.691,6
298	Spese di pubblicità	1.579,6
299	Spese inerenti licenze e accert.danni al patrimonio stradale	20.410,0
300	Spese di funzionamento Ufficio D.G: ex gestione SARA	71,6
301	Compensi,indennità e rimborsi ai componenti Cons.Amm.ne	19,7
302	Compensi,indennità e rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	613,7
503	Spese gestione,etc. canoni etc.sgombroneve etc.	147.673,5
351	Provvidenze a favore del personale in servizio	454,3
353	Contributo alla C.M.S. Cantonieri ANAS	7,5
551	Indennità ai Comuni etc.	3.212,5
401	Rimborsi di somme percepite per vendite e prestazioni di servizio	199,1
451	Spese per liti ed arbitraggi risarcimenti ed accessori	2.659,8
705	Acquisto mezzi di trasporto	1.302,3
708	Costruzione; acquisto e riparazione fabbricati per sedi ufficio, case cantoniere, etc.	21.528,8
	Totale	337.151,1

In particolare per quanto riguarda l'eliminazione dei residui passivi, si fa presente che il sistema informativo CED ANAS imputa automaticamente tra le economie i residui che hanno superato gli anni di conservazione autorizzati.

Le somme eliminate sono indicate nel prospetto riassuntivo "Economie di Bilancio per l'anno 1997".

Si pone a confronto la consistenza dei residui passivi secondo le risultanze del conto residui relativo agli anni 1996 e 1997:

(Valori in milioni)

	Residui di stanz.	Residui propri	Pagato da estinguere	Totale
1996	5.750.336,5	10.236.745,3	553,4	15.987.635,2
1997	3.574.859,2	11.695.151,3	0	15.270.010,5

Il raffronto evidenzia una diminuzione in termini assoluti dei residui passivi totali di L.ml.717.624,7 e del 4,49% in termini percentuali.

Altro aspetto è la riduzione di L.ml.2.175.447,3 dei residui di stanziamento a testimonianza di una maggiore attività dell'Ente nella gestione delle risorse disponibili.

La Legge 27/12/1997 n. 449 recante: " Misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica" per l'anno 1998 dispone all'art. 55 comma 22 relativamente ai residui passivi dell'Ente risultanti dal S.I. Ragioneria Generale dello Stato alla data del 29/2/1996, la rideterminazione degli stessi entro la data del 31/12/1998.

Le disponibilità esistenti da impegni formali per i quali sono decorsi i termini di prescrizione affluiscono in un apposito fondo di riserva utilizzabile, a seguito di Accordi di Programma con il Ministero dei Lavori Pubblici, anche ai fini istituzionali dell'Ente.

Le disponibilità che, invece, risulteranno libere ai sensi dell'art. 275, secondo comma, lettera f) del Regio Decreto 23/5/1924 n. 827 affluiranno in un fondo utilizzabile per far fronte agli oneri derivanti dal contenzioso in essere alla data del 31/12/1997.

Tale operazione riveste importanza fondamentale per l'Ente proprio per la necessità di dover acquisire, continuamente, risorse da impegnare per l'esecuzione di nuove opere ed in considerazione soprattutto della necessità di rideterminare i residui passivi per gli impegni assunti nel corso degli anni, a norma della Legge 59/61.

Si riportano suddivisi per categorie economiche i pagamenti effettuati in conto residui raffrontati con i dati del 1996:

(Valori in milioni)

	1997	**1996**
Personale in servizio	57.793,4	15.099,6
Personale in quiescenza	906,9	263,6
Acquisto di beni e servizi	134.567,0	122.267,8
Trasferimenti (cat.IV e XI)	3.418,4	30.296,7
Investimenti	3.021.164,9	2.417.134,9
Oneri per amm.to mutui	93.349,0	3.521,6
Altre poste	244.206,6	323.341,5
Partite di giro	0	0
Totale	3.555.406,2	2.911.925,7

Tra le "altre poste" è compreso il versamento dell'avanzo di gestione determinato alla chiusura del 1996 pari a L.ml.236.924,5.

AVANZO DI GESTIONE

Si riporta di seguito il prospetto dal quale si evince la determinazione dell'avanzo di gestione per l'anno 1997:

A) MAGGIORI ENTRATE DI PARTE CORRENTE

Capitolo	Descrizione		Importo
102	Canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni etc.	L.	6.252.359.202
103	Proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione uso pertinenze strade etc	L.	205.871.931
104	Proventi vari attribuiti da Leggi etc.	L.	972.750
109	Versamenti da parte di terzi su ex contabilità speciali etc.	L.	1.144.850.631
110	Proventi per trasporti eccezionali	L.	1.256.495.935
111	Risarcimenti danni arrecati da terzi	L.	2.594.886.182
162	Ritenuta pensione sugli stipendi del personale in servizio	L.	456.259.910
163	Quota provento conciliazioni devoluta all'Ente	L.	1.292.337.382
251	Interessi sulle somme depositate sul c/c presso la Cassa DDPP	L.	831.896.000
253	Canone per la concessione in uso di immobili	L.	595.558.079
271	Recupero e rimborsi diversi	L.	1.892.484
302	Recupero somme imputate alla spesa	L.	8.346.490.168
	Totale	L.	22.979.870.654

B) MINORI ENTRATE DI PARTE CORRENTE

Capitolo	Descrizione		Importo
101	Proventi canoni pubblicitari lungo le SS.SS. etc.	L.	1.018.583.392
105	Entrate eventuali e diverse	L.	664.411.227
107	Proventi derivanti da prove e analisi di laboratorio eseguite dal Centro Sperimentale Stradale di Cesano	L.	438.810.578
108	Versamenti da parte di terzi per copia, stampa, carta bollata, etc.	L.	2.787.684.871
254	Altri redditi	L.	82.868.485
304	Rimborso dall'INPS importo pensioni anticipate al personale salariato	L.	770.255.999
	Totale	L.	5.762.614.552

C) MAGGIORI ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Capitolo	Descrizione			Importo
701	Proventi derivanti dalla vendita dei relitti		L.	18.447.000
702	Recupero somme imputate alla spesa		L.	9.000.000
703	Alienazione di impianti, attrezzature e macchinari		L.	35.090.140
704	Alienazione di automezzi		L.	20.715.000
705	Alienazione di mobili e macchine d'ufficio		L.	2.100.000
722	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		L.	7.394.250
723	Riscossione di crediti diversi		L.	22.706.120
753	Concorsi di Enti vari per esec. Opere straordinarie		L.	10.191.549.006
981	Riscossioni di depositi cauzionali da terzi		L.	547.199.342
982	Anticipazioni varie		L.	6.125.828
		Totale	L.	10.860.326.686

D) MINORI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Capitolo	Descrizione			Importo
1001	Ritenute erariali personale dipendente		L.	1.702.585.803
1002	Ritenute d'acconto professionisti e collaboratori		L.	426.730.231
1003	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente		L.	2.718.738
1004	Ritenute diverse		L.	2.378.108.681
1005	Recupero anticipazioni di fondo cassa		L.	50.000.000
1006	Riscossione di somme per conto terzi		L.	70.170.218
1007	Riscossione di somme anticipate per conto terzi		L.	100.000.000
1008	IVA in entrata		L.	27.431.000
1009	Partite in conto sospesi		L.	34.234.066
1010	Entrata per la realizzazione di opere in qualità di concessionario		L.	1.000.000.000
		Totale	L.	5.791.978.737

E) MINORI SPESE CORRENTI DI COMPETENZA

Capitolo	Descrizione	Importo
103	compenso per lavoro straordinario	2.743.657.384
125	Adeguamento fondo liquidazione.TFR	5.417.021
126	Compenso servizio di cassa	200.000.000
128	Servizio sostitutivo di mensa	646.082.830
202	Indennità per una sola volta in luogo di pensione etc.	158.947.315
271	Spese per acquisto,manutenzione e riparazione macchine, arredi etc.	2.087.304.433

272	Spese minuta manut. e riparazione immobili dell'Ente etc.	399.053.569
273	Spese per cancelleria e stampati	7.066.584.193
274	Onorari e spese per visite medico fiscali	48.136.105
276	Esercizio,manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto etc.	10.067.648.721
277	Esercizio,manutenzione e trasporto di macchinari etc.	7.919.521.597
278	Spese fornitura divisa agli agenti subalterni stradali etc.	5.000.000.000
279	Spese per studi consulenze tecniche e giuridiche etc.	2.484.704.132
280	Spese per acquisto di libri, riviste e pubblicazioni varie etc.	432.667.941
282	Spese per l'organizzazione a convegni etc.	433.174.000
283	Fitto di locali ed oneri accessori	135.619.504
285	Spese per l'accertamento di talune entrate dell'Ente	100.000.000
286	Spese casuali e di rappresentanza	293.302.300
291	Spese per cure etc.	1.721.515.512
292	Spese di copia, stampa etc.	3.271.400.955
293	Spese per la gestione del CED etc.	3.462.117.683
295	Spese per lo studio di un colleg. Stabile attraverso lo Stretto di Messina	500.000.000
296	Spese telefoniche	2.293.070.897
299	Spese inerenti licenze e accert.danni al patrimonio stradale	773.848.570
300	Spese di funzionamento Ufficio D.G: ex gestione SARA	26.655.413
301	Compensi,indennità e rimborsi ai componenti Cons.Amm.ne	11.379.770
351	Provvidenze a favore del personale in servizio	2.005
353	Contributo alla C.M.S. Cantonieri ANAS	134.946.318
372	Interessi passivi su ritardati regolamenti	100.000.000
395	Tasse comunali	200.000.000
398	Imposta di registro, bollo	200.000.000
399	Imposte,tasse e tributi vari	4.833.240.815
401	Rimborsi di somme percepite per vendite e prestazioni di servizio	68.300.111
405	Restituzione e rimborsi diversi	50.000.000
451	Spese per liti ed arbitraggi risarcimenti ed accessori	1.024.548.997
454	Oneri vari straordinari	50.000.000
455	Spese diverse non meglio classificabili	50.000.000
	Totale	58.992.848.091

F) MINORI SPESE PER PARTITE DI GIRO

Capitolo	Descrizione		Importo
981	Versamento ritenute erariali personale dipendente	L.	1.702.585.803
982	Versamento ritenute d'acconto professionisti e collaboratori	L.	426.730.231
983	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	L.	2.718.738
984	Versamento ritenute diverse	L.	2.378.108.681
985	Anticipazioni di fondo cassa	L.	50.000.000
986	Versamento di somme riscosse per conto terzi	L.	70.170.218
987	Pagamento di somme per conto terzi	L.	100.000.000
988	IVA in uscita	L.	27.431.000
989	Partite in conto sospesi	L.	34.234.066
990	Spese per la realizzazione di opere in qualità di concessionario	L.	1.000.000.000
	Totale	L.	5.791.978.737

G) MINORI SPESE IN CONTO RESIDUI

(economie di parte corrente)

Capitolo	Descrizione	Importo
102	Premio di produzione	16.132.679.940
103	Compensi per lavoro straordinario al personale	15.411.460.214
104	Retribuzioni personale a contratto	748.732.786
107	Indennità di rischio	2.712.195.342
108	Indennità per missioni nel territorio nazionale	5.691.120.815
110	Indennità e rimborso spese trasporto missioni all'estero	1.057.718.125
111	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	103.712.566
112	Indennità e rimborso spese trasporto missioni estere ass.prog.strad	337.500.308
123	Fondo decentrato di cui all'art. 85 CCNL ANAS	4.661.668.532
124	Oneri previdenziali ed assistenziali	332.500.308
201	Pensioni ordinarie etc.	2.503
202	Indennità per una sola volta in luogo di pensione etc.	248.887.657
271	Spese per acquisto,manutenzione e riparazione macchine, arredi etc.	689.540.851
272	Spese minuta manut. e riparazione immobili dell'Ente etc.	6.156.045.551
273	Spese per cancelleria e stampati	2.038.487.570
274	Onorari e spese per visite medico fiscali	586.967.733
275	Centro Sperimentale stradale di Cesano	7.766.432.903
276	Esercizio,manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto etc.	4.729.207.682
277	Esercizio,manutenzione e trasporto di macchinari etc.	7.781.207.696
278	Spese fornitura divisa agli agenti subalterni stradali etc.	8.162.957.867
279	Spese per studi consulenze tecniche e giuridiche etc.	2.937.824.580

280	Spese per acquisto di libri, riviste e pubblicazioni varie etc.	357.690.612
281	Spese per corsi di preparazione, formazione al personale	1.696.666.846
282	Spese per l'organizzazione a convegni etc.	215.963.428
283	Fitto di locali ed oneri accessori	1.371.355.692
284	Imposte, tasse contributi	3.311.676.824
285	Spese per l'accertamento di talune entrate dell'Ente	174.333.050
286	Spese casuali e di rappresentanza	144.992.960
288	Assistenza ai programmi stradali ed autostradali stati esteri	1.262.834.354
289	Spese per rilevamenti statistici	24.761.475.205
290	Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni	2.724.827.500
291	Spese per cure etc.	74.025.331
292	Spese di copia, stampa etc.	5.483.969.915
293	Spese per la gestione del CED etc.	1.494.009.049
294	Spese per prove di selezione indette dall'ANAS	3.167.216.199
295	Spese per lo studio di un colleg. Stabile attraverso lo Stretto di Messina	19.756.822
296	Spese telefoniche	2.691.579.085
298	Spese di pubblicità per la sicurezza e l'informazione stradale	1.579.614.450
299	Spese inerenti licenze e accert.danni al patrimonio stradale	20.409.990.026
300	Spese di funzionamento Ufficio D.G: ex gestione SARA	71.643.181
301	Compensi,indennità e rimborsi ai componenti Cons.Amm.ne	19.734.125
302	Compensi indennità e rimborsi componenti Collegio Revisori	613.729.179
351	Provvidenze a favore del personale in servizio	454.265.401
352	Spese per l'assist.e previdenza personale polizia stradale	7.500.000
372	Interessi passivi su ritardati regolamenti	100.000.000
401	Rimborsi di somme percepite per vendite e prestazioni di servizio	199.126.662
451	Spese per liti ed arbitraggi risarcimenti ed accessori	2.659.770.579
503	Spese per gestione,manutenzione impianti illum.sgombroneve etc.	147.673.472.698
551	Indennità comuni per mantenimento traversie	3.212.494.862
	Totale	314.320.065.296

(economie in conto capitale)

705	Acquisto mezzi di trasporto	1.302.295.943
708	Costruzione fabbricati per sedi di Ufficio etc.	21.528.771.249
	Totale	**337.151.132.488**

RIEPILOGO

Maggiori entrate di competenza	98.625.024.168	
Minori entrate di competenza	11.554.593.289	
Differenza positiva di competenza		87.070.430.879
Minori spese sui residui		337.151.132.488
Totale avanzo di gestione		424.221.563.367

L'avanzo di amministrazione così determinato è dato soprattutto dalle economie realizzate sui residui passivi.
La rappresentazione tra le economie di bilancio della somma di L.337.151.132.488.= è determinata in via automatica dal S.I. CED ANAS nel rispetto dei limiti di conservazione dei fondi di cui alla tabella allegata al Bilancio di Previsione 1998 applicata già in sede di chiusura dell'Esercizio 1997.
Le maggiori economie sono state realizzate nella categoria III "Acquisto di beni e servizi" che comprende in particolare il capitolo 503 che ha registrato le maggiori economie in assoluto.
L'utilizzo dell'avanzo sarà, una volta effettuata una verifica della capienza dei capitoli della spesa di parte corrente, riassegnata in particolare a favore dei capitoli dei lavori: 709 e 727, in particolare, e dei capitoli di nuova istituzione che prevedono l'assunzione di nuovi impegni con onere a carico dell'Ente nel corso del 1998.

GESTIONE DI CASSA

ENTRATE

Per quanto riguarda la cassa, le previsioni iniziali di entrata vengono poste a confronto, nel prospetto che segue, con le previsioni definitive e le effettive riscossioni:

Entrate	Prev.iniziali	Variazioni	Prev.,defin. A	Riscossioni B	Differenza (A-B)	Percentuale
Entr.correnti	1.051.700,0	236.924,6	1.288.624,6	302.904,0	985.720,6	76,50
Entr.in c/capitale	5.005.000,0	320.701,3	5.325.701,3	719.151,0	4.606.550,3	86,50
Accens. Prestiti	0	0	0	0	0	0
Partite di giro	95.250.000,0	92.600,0	187.850,0	174.673,5	13.176,5	7,02
Totale	6.151.950.000,0	650.225,9	6.802.175,9	1.196.728,5	5.605.447,4	82,41

Le previsioni definitive delle entrate correnti comprendono l'incasso dell'avanzo di gestione dell'anno 1996. Il prospetto evidenzia, come già rappresentato nella presente relazione il forte divario tra le previsioni e le riscossioni delle entrate accertate rappresentato soprattutto dal mancato introito dei contributi del Ministero dei Lavori Pubblici. Le variazioni complessive delle previsioni (+ 650.225,9 L.ml.) sono relative alle variazioni intervenute nel bilancio a seguito di specifici dispositivi autorizzativi.

Ai fini di una più completa rappresentazione delle dotazioni confluite dalle disponibilità di bilancio dell'Ente, anche negli anni pregressi si riporta il quadro di allocazione del complessivo programma di mutui:

	CAPITOLI					
	707	**709**	**727**	**750**	**751**	**Totale**
I TRANCHE 1991-2.000MLD	0	500	0	600	900	2.000
TOTALE AL 31/12/1991	**0**	**500**	**0**	**600**	**900**	**2.000**
II TRANCHE 1992-2.000MLD	0	300	0	680	1.020	2.000
MUTUO 1992- 2.100 MLD.	100	700	100	500	700	2.100
TOTALE AL 31/12/1992	**100**	**1.500**	**100**	**1.780**	**2.620**	**6.100**
III TRANCHE 1993-2.000 MLD	0	300	0	680	1.020	2.000
TOTALE AL 31/12/1993	**100**	**1.800**	**100**	**2.460**	**3.640**	**8.100**
IV TRANCHE 1994- 2.000 MLD	0	300	300	560	840	2.000
TOTALE AL 31/12/1994	**100**	**2.100**	**400**	**3.020**	**4.480**	**10.100**

	707	**709**	**727**	**750**	**751**	**800**	**801**	**802**
Mutuo 332,6mld.	-	-	-	-	-	332,6	0	-
Mutuo 1.000,0 mld.	-	-	-	-	-	-	1.000,0	-
Totale al 31/12/1995		-	-	-	-	**332,6**	**1.000,0**	-
Mutuo 8,6 mld.	-	-	-	-	-	-	-	8,6

In particolare è da rammentare che nei capitoli 750 e 751 concernenti il Piano Decennale, gli stanziamenti sopra riportati sono stati ulteriormente incrementati in base agli stanziamenti previsti in base alla Legge Finanziaria 1997, di cui al prospetto che segue:

A.I.A.S
D.C. Amministrativa e Finanziaria
Area Bilancio

STANZIAMENTI DEI CAPITOLI 729 - 750 - 751 IN BASE ALLE LEGGI 41/86 E 910/86
Fonte Dati Leggi Finanziarie Tab. -F-
(Importi in Miliardi di Lire)

	STANZIATI														DA STANZIARE	
ESERCIZIO	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	Totale	1998	Totale	1999	TOTALE
CAP.729																	
Legge n.41/86	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
CAP.750																	
TOTALE da Leggi :	0,00	102,00	825,00	0,00	23,00	275,00	360,00	200,00	216,50	202,80	232,91	100,00	2.537,21	50,00	2.587,21	87,65	2.674,86
Legge n.41/86	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	200,00	130,00	100,00	120,00	50,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Legge n.910/86	0,00	102,00	425,00	0,00	23,00	75,00	230,00	100,00	96,50	152,80	232,91	100,00	1.537,21	50,00	1.587,21	87,65	1.674,86
CAP.751																	
TOTALE da Leggi :	0,00	102,00	723,00	0,00	0,00	322,00	275,00	300,00	200,00	195,00	158,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
Legge n.41/86	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	300,00	150,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Legge n.910/86	0,00	102,00	323,00	0,00	0,00	22,00	125,00	200,00	200,00	145,00	158,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
TOTALE	100,00	304,00	1.548,00	0,00	23,00	597,00	635,00	500,00	416,50	397,80	390,91	100,00	5.012,21	50,00	5.062,21	87,65	5.149,86

La Legge n.41/86 ha stanziato		Lire	2.200,00
La Legge n.910/86 ha stanziato per gli interventi di cui all' art. 7 comma 15	lettera b)	Lire	1.700,00
	lettera c)	Lire	1.275,00
Con la Legge Finanziaria 1994		Lire	-3,50
Con la Legge Finanziaria 1995		Lire	-2,20
Con la Legge Finanziaria 1996		Lire	-19,44
		Totale Lire	5.149,86

La Legge Finanziaria 1997 ha stanziato		Lire	137,65 per il 1998
così suddivise dalla Legge Finanziaria 1998		Lire	50,00 per il 1998
		Lire	87,65 per il 1999

AGGIORNATO AL 16/06/98

USCITE

Le previsioni iniziali di spesa vengono poste a confronto, nel prospetto che segue, con le previsioni definitive e con i pagamenti effettivi:

Uscite	Prev.iniziali	variazioni	Prev.defin. A	Pagamenti B	Differenza B-A	Percentuale
Spese correnti	1.626.702,1	242.172,4	1.868.874,5	1.242.555,9	- 626.318,6	- 33,52
Spese in c/capit	9.611.073,0	328.748,2	9.939.821,2	3.434.608,7	-6.505.212,5	- 65,45
Rimborso prest	2.024.111,6	223.629,8	2.247.741,4	2.237.500,1	- 10.241,3	- 0,47
Partite di giro	95.250,0	92.600,0	187.850,0	153.199,8	- 34.650,2	- 18,45
Totale	13.357.136,7	887.150,4	14.244.287,1	7.067.864,5	- 7.176.422,6	- 50,39

Il prospetto mostra un notevole scarto (di L.ml.7.176.422,6) tra le previsioni definitive ed i pagamenti, in particolare registra una differenza in meno di L.ml. 6.505.212,5 pari al 65,45% nelle spese in conto capitale. E' appena il caso di rammentare che l'Ente è stato soggetto, per l'anno 1997, al vincolo di cassa disposto in attuazione del disposto ai sensi del Decreto del Ministro del Tesoro n. 854153 del 9/5/1997 .
Tale vincolo, disposto fino alla concorrenza di L.mld.6.450, al netto delle entrate proprie dell'Ente, è stato completamente assorbito alla data del 31/12/1997.

I dati dei pagamenti vengono esposti di seguito per grandi aggregati e posti a confronto con i dati del 1995 e 1996:

(Valori in miliardi)

	1995	%	1996	%	1997	%
Personale in servizio	408,4	7,1	547,8	8,8	724,5	10,2
Personale in quiescenza	243,0	4,2	67,2	1,1	1,3	-
Acquisto di beni e servizi	187,2	3,3	186,9	3,0	177,3	2,5
Trasferimenti	49,2	0,9	65,1	1,1	18,2	0,3
Investimenti diretti	2.875,7	50,1	2,809,4	45,4	3.434,6	48,6
Oneri per ammort.mutui	1.752,9	30,6	2.166,3	35,0	2.237,5	31,7
Altre	222,5	3,9	349,6	5,6	321,2	4,5
Partite di giro	0	0	0	0	153,2	2,2
Totale	5.738,9	100,0	6.192,3	100,0	7.067,8	100,0

La categoria intitolata agli investimenti diretti - categoria X - rappresenta, come risulta evidente l'attività istituzionale dell'Ente ed è l'aggregato più consistente di spesa.

Si elencano i pagamenti eseguiti negli ultimi anni sia in termini di competenza che di residui:

Anni	Importi	Anni	Importi	Anni	Importi
1990	4.132,4	1993	5.244,6	1996	2.809,4*
1991	5.309,1	1994	4.710,0	1997	3.414,3*
1992	5.906,0	1995	2.875,7		

* anni per i quali è stato vigente il vincolo di spesa annuale

Per un esame più approfondito si pongono a confronto le possibilità di spesa dell'ANAS rappresentate da competenza più residui (massa spendibile) e le effettive erogazioni di cassa prendendo in considerazione i dati dal 1991 al 1997:

Esercizio	Massa Spendibile	Pagamenti	% di realizzazione	Economie
1991	Rs 10.532,9			
	Cp 5.292,7			
	15.825,6	5.309,1	33.5	0,1
1992	Rs 10.516,4			
	Cp 7.774,5			
	18.290,9	5.906,0	32,3	6,1
1993	Rs 12.378,8			
	Cp 5.079,3			
	17.458,1	5.244,6	30,0	9,6
1994	Rs 12.203,8			
	Cp 6.190,2			
	18.394,0	4.710,0	25,6	25,4
1995	Rs 13.658,6			
	Cp 4.060,2			
	17.718,8	2.875,7	16,3	17,5
1996	Rs 14.825,6			
	Cp 2.597,9			
	17.423,5	2.809,4	16,1	0,1
1997	Rs 14.614,0			
	Cp 3.306,0	3.414,3	19,0	
	17.920,0			

N.B. i residui passivi ad inizio di ogni anno sono al netto delle economie di bilancio.

A completamento di quanto detto a proposito del tasso di realizzazione dei pagamenti in relazione alla massa spendibile si procede ora ad illustrare le variazioni del tasso di impegnabilità (competenza + residui di stanziamento/impegni) riguardanti gli esercizi dal 1990 al 1997

Esercizio	Massa impegnabile		Impegni	%
1991	Cp.	5.292,7		
	Rs.st.	2.965,2		
		8.257,9	6.928,1	83,8
1992	Cp	7.774,5		
	Rs.st.	1.329,8		
		9.104,3	5.676,2	62,3
1993	Cp	5.079,3		
	Rs st.	3.428,0		
		8.507,3	5.925,9	69,6
1994	Cp	6.188,6		
	Rs st.	2.580,9		
		8.769,5	3.412,9	38,9
1995	Cp	4.060,2		
	Rs st.	5.356,9		
		9.417,1	2.579,3	27,4
1996	Cp	2.597,9		
	Rs st	6.837,8		
		9.435,7	4068,6	43,1
1997	Cp	5.367,1		
	Rs st	3.306,0		
		8.673,1	5.227,9	60,3

L'attività di spesa, per lavori, di cui alla presente categoria X , come è mostrato nella serie storica in tabella , ha avuto un sostanziale recupero rispetto agli anni 1994 e 1995, periodo nel quale fattori di natura diversa hanno fortemente inciso sugli impegni dell'Ente.

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997

ENTRATA

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -ENTRATE-

N CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Titolo 1									
	CATEGORIA 1 - VENDITA DI BENI E SERVIZI									
101	Provento dei canoni sulla pubblicita' lungo le strade e lesautostrade statali fuori degli abitati	RS	1 213 384.584	0	0	1 213 384 584	1 213 384 584	0	1 753 830 140	1 753 830 140
102	Canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni sullestrade ed autostrade statali	RS	25 264 357 894	0	0	25 264 357 894	25 263 157 894	1 200 000	35 076 602 815	35 077 802 815
103	Proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione inuso delle pertinenze delle	RS	0	0	0	0	0	0	80 047.470	80 047 470
104	Proventi vari attribuiti da leggi o da particolari conven-zioni all' A N A S o alle soppresse	RS	3 542 500	0	0	3 542 500	0	3 542 500	972 750	4 515 250
105	Entrate eventuali e diverse	RS	4 374 440 650	0	0	4 374 440 650	389 641.870	3 984 798 780	3 732 854 082	7 717 652 862
106	Quote degli introiti lordi derivanti dalla vendita delbiglietti di transito sullautostrada 'Torino-	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Proventi derivanti da prove ed analisi di laboratorio ese-guite dal centro sperimentale	RS	134 809 984	0	0	134 809 984	134 809 984	0	131 992 692	131 992 692
108	Versamento da parte di terzi contraenti con l'azienda dellesomme occorrenti per copia,	RS	0	0	0	0	0	0	773 765 320	773 765 320
109	Versamenti effettuati da terzi sulle ex contabilita'speciali previste per ciascun ufficio	RS	0	0	0	0	0	0	479 810 215	479 810 215
110	Proventi per trasporti eccezionali	RS	0	0	0	0	0	0	1 250 520 445	1 250 520 445
111	Risarcimento danni arrecati da terzi	RS	0	0	0	0	0	0	565 987.411	565 987 411
	Totale Categoria 1	RS	30 990 535 612	0	0	30 990 535 612	27.000 994 332	3 989.541.280	43 846 383 340	47 835 924 620
	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI									
161	Quota parte del contributo dello Stato	RS	0	0	0	0	0	0	990 000 000 000	990 000 000 000
162	Ritenuta pensione sugli stipendi del personale in servizio	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Quota del provento delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per	RS	0	0	0	0	0	0	893 603 422	893 603 422

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -ENTRATE-

N CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
164	Apporti finanziari corrisposti da parte di paesi esteri chesi avvalgono della collaborazione	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Sovvenzione straordinaria del Tesoro per l'attuazionedell art 2 del Decreto del	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Sovvenzione straordinaria del Tesoro in applicazione dellalegge 31 luglio 1975, n 364 e	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2	RS	0	0	0	0	0	0	990 893 603 422	990 893 603 422
	CATEGORIA 3 - *REDDITI*									
251	Interessi sulle somme depositate nel conto corrente presssole casse depositi e prestiti o	RS	36 188 365	0	0	36 188 365	0	36 188 365	0	36 188 365
252	Dividendi sulle partecipazioni azionarie in societa' aventiper fine lo studio la	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Affitto di immobili	RS	0	0	0	0	0	0	171 153 606	171 153 606
254	Altri redditi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3	RS	36 188 365	0	0	36 188 365	0	36 188 365	171.153 606	207 341.971
	CATEGORIA 4 - *POSTE CORRETTIVE E* COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI									
271	Recuperi e rimborsi diversi.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte dterzi sugli introiti ad esse soggetti	RS	5 056 158 968	0	0	5 056 158 968	5 056 158 968	0	0	0
273	Somme versate per rimborsi e concorsi diversi di pertinenzadella contabilita' speciale intestata	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Somme derivanti dalla contabilita' speciale intestata alDirettore Generale dell'ANAS ai	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	RS	5 056 158 968	0	0	5 056 158 968	5 056 158 968	0	0	0

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -ENTRATE-

N CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	CATEGORIA 5 - SOMME NON ATTRIBUIBILI									
301	Somme concernenti i miglioramenti di bilancio, per effettosia di economie di spesa che di	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Recupero di somme imputate alla spesa	RS	466 365 373	0	0	466 365 373	800 000	465 565 373	76 185 088	541.750 461
303	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Rimborso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dell'importo delle pensioni	RS	127 285 078	0	0	127 285 078	0	127 265.078	8 419 083	135 704 161
	Totale Categoria 5	RS	593 650 451	0	0	593 650 451	800 000	592 850 451	84 604 171	677.454 622
	Totale Titolo1	RS	36 676 533 398	0	0	36 676 533 398	32 057 953 300	4 618 580 098	1 034 999 744 539	1 039 614 324 635
	Titolo 2									
	CATEGORIA 6 - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI									
701	Proventi derivanti dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione	RS	53 575 000	0	0	53 575 000	0	53 575 000	0	53 575 000
702	Alienazione di immobili e diritti reali	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
703	Alienazione di impianti,attrezzature e macchinari.	RS	0	0	0	0	0	0	8 314 140	8 314 140
704	Alienazione di automezzi.	RS	0	0	0	0	0	0	6 150 000	6 150 000
705	Alienazione di mobili e macchine d'ufficio	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
706	Cessione di partecipazioni azionarie.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 6	RS	53 575 000	0	0	53 575 000	0	53 575 000	14 464.140	68 039 140

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -ENTRATE-

N CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	CATEGORIA 7 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
721	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Riscossione di crediti diversi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 7	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 8 - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE									
731	Somme da introitare per l'ammortamento di beni patrimoniali	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
732	Assegnazione a carico delle spese correnti per il rinnova-mento della rete viaria e relative	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 8	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 9 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE									
751	Contributo dello Stato per il finanziamento e la program-mazione dell' attivita' - spese in	RS	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000 000	1 500 000 000 000
752	Somministrazione del Ministero del Tesoro per la costruzionee l'esercizio di autostrade	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
753	Concorsi di Enti vari nelle spese per la esecuzione dialcune opere straordinarie	RS	444 101 357	0	0	444 101 357	444 097 857	3 500	0	3 500
754	Contributo del Ministero dei Lavori Pubblici per la costru-zione e l'esercizio dell'autostrada	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Contributo dello Stato per il finanziamento e la programmazione dell'attivita' per altre opere in	RS	0	0	0	0	0	0	2 760 000 000 000	2 760 000 000 000
757	Rimborso dal Ministero del Tesoro delle rate di ammortamentodei mutui contratti per	RS	0	0	0	0	0	0	105 000 000 000	105 000 000 000
763	Rimborso del Ministero del Tesoro delle rate di ammortamentodei mutui contratti per la	RS	0	0	0	0	0	0	0	0

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -ENTRATE-

N CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
764	Somministrazione del Ministero del Tesoro per la realizza-zione di un programma triennale di	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
765	Somministrazione del Ministero del Tesoro da destinare alcompletamento della funzionalita'	RS	0	0	0	0	0	0	100 000 000 000	100 000 000 000
766	Legge finanziaria 1997 - provvedimento collegato - art 2comma 86 - completamento	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
767	Legge finanziaria 1997 - provvedimento collegato - art. 2comma 87 - avvio delle	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
778	Somministrazione del Tesoro per interventi di competenza dell'A.N.A.S nelle zone colpite	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
779	Somme derivanti dalla cessata gestione fuori bilancio dicui all'art 2 del Decreto-Legge 23	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
780	Versamenti effettuati da Enti ed Amministrazioni varie sulleex contabilita'	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
781	Somme derivanti dalla contabilita' speciale intestata alDirettore Generale dell' A N A S ai	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
782	Entrate derivanti da versamenti effettuati a seguito direvoca di rifinanziamenti, di cui alla	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
783	Somministrazione del Tesoro per interventi di competenzadell'ANAS nelle zone colpite dagli	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
784	Somministrazione per gli interventi di competenza dall' ANASnelle zone colpite dagli	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
785	Entrate derivanti da versamenti effettuati a seguito delleDelibere CIPE 23/04/1997 per la	RS	0	0	0	0	0	0	80 993 283 894	80 993 283 894
786	Versamenti effettuati dalla Commissione UE nell'ambito delcofinanziamento con l'Unione	RS	0	0	0	0	0	0	53 342 490 360	53 342 490 360
787	Versamenti effettuati dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento per le Aree Urbane-	RS	0	0	0	0	0	0	18 191 166 575	18 191 166 575
788	Entrate per la realizzazione delle opere di cui al ProgrammaOperativo Plurifondo 1994-1999	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
791	Contributo del Ministero dei Lavori Pubblici finalizzatoalla realizzazione delle opere di	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 9	RS	444 101 357	0	0	444 101 357	444 097 857	3 500	4 617 526 940 829	4 617 526 944 329
	CATEGORIA 10 - ACCENSIONE PRESTITI									
952	Entrata derivante dalla contrazione di mutui con il Consor-zio di Credito per le Opere	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
953	Entrata derivante dalla contrazione dei mutui per la realiz-zazione dei collegamenti	RS	0	0	0	0	0	0	0	0

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -ENTRATE-

N CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
954	Entrata derivante dalla contrazione di mutui con un pool distituti di Credito, ai sensi dell'art.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
955	Entrata derivante dalla contrazione di un mutuo con oneredi ammortamento per capitale	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
956	Entrata derivante dalla contrazione di mutui con Istitutidi Credito per il finanziamento dei	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 10	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 11 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
981	Riscossione di depositi cauzionali de terzi	RS	0	0	0	0	0	0	308 322 238	308 322.238
982	Anticipazioni varie	RS	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
	Totale Categoria 11	RS	0	0	0	0	0	0	313 322 238	313 322 238
	Totale Titolo2	RS	497 676 357	0	0	497 676 357	444 097.857	53 578 500	4 617 854 727 207	4 617 908 305 707
	Titolo 3									
	CATEGORIA 12 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1001	Ritenute erariali personale dipendente	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
1002	Ritenute acconto professionisti e collaboratori	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
1003	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
1004	Ritenute diverse.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
1005	Recupero anticipazioni di fondo cassa	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
1006	Riscossione di somme per conto terzi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -ENTRATE-

N CAP	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1007	Riscossione di somme anticipate per conto di terzi.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
1008	IVA in Entrata	RS	0	0	0	0	0	0	7 384 547 961	7 384 547 961
1009	Partite in conto sospesi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
1010	Entrate per la realizzazione di opere in qualita' di Concessionario.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 12	RS	0	0	0	0	0	0	7 384 547 961	7 384 547 961
	Totale Titolo3	RS	0	0	0	0	0	0	7 384 547 961	7 384 547 961
	Totale	RS	37 174 209 753	0	0	37 174 209 753	32 502 051 157	4 672 158 596	5 660 235 019 707	5 664 907 178 303

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997

SPESA.

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -SPESA-

N CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Titolo 1									
	CATEGORIA 1 - PERSONALE IN ATTIVITA'									
101	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personalelal lordo delle ritenute	RS	57 187.542.705	0	0	57.187.542 705	57.187.542.705	0	14 791 229 384	14 791 229 384
102	Premio di Produzione	RS	19 958 494.427	0	0	19 958 494 427	53 300 868	3 592 513 619	1 846 463	3 594 360 082
103	Compensi per lavoro straordinario al personale	RS	15 669 203.179	0	0	15 669 203.179	80 828 446	176 914 519	0	176 914 519
104	Retribuzioni ed altri assegni, competenze e indennita' alpersonale assunto a contratto a	RS	748 732 786	0	0	748 732.786	0	0	0	0
107	Indennita' di rischio, di maneggio di valori di cassa, mec-canografica, di servizio notturno e	RS	3 021.736.115	0	0	3 021.736 115	4.089 629	305 451.144	0	305 451.144
108	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni nelterritorio nazionale disposte	RS	6 231.363 961	0	0	6 231 363 961	385 993.819	174 249 327	657.376.490	831.625 817
110	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioniall'estero	RS	1.136 666 227	0	0	1.136 666 227	68 501.950	10 466 152	0	10 466.152
111	Indennita' e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	RS	114 752.091	0	0	114 752 091	8 142 830	2.896 695	0	2 896 695
112	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioniall'estero effettuate dal personale nel	RS	340 000.000	0	0	340 000 000	3 000.000	0	0	0
122	Somme occorrenti per la regolarizzazione di sospesi di teso-reria verificatisi negli esercizi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decretodel Presidente della Repubblica 1	RS	5 594.906.728	0	0	5 594 906.728	22 038 020	911.200.176	2 895 423 665	3 808 623 841
124	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	RS	332 500.308	0	0	332 500 308	0	0	17.858 615 732	17 858 615 732
125	Adeguamento fondo liquidazione Trattamento fine rapporto.	RS	0	0	0	0	0	0	3 394 582.979	3 394 582 979
126	Compenso servizio di cassa	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Servizio sostitutivo di mensa	RS	0	0	0	0	0	0	51 669 400	51 669 400
	Totale Categoria 1	RS	110 335.918 527	0	0	110 335 918 527	57.793 438 267	5 173 691.632	39 650.744 093	44 824 435 725

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -SPESA-

N CAP	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	CATEGORIA 2 - PERSONALE IN QUIESCENZA									
201	Pensioni a carico dell'Ente	RS	197 627 232 664	0	0	197 627 232 664	0	197 627 230 161	211 427 886 611	409 055 116 772
202	Indennita' per una sola volta in luogo di pensione, inden-nita' di licenziamento e	RS	1 461 817 891	0	0	1 461 817 891	906 883 014	308 047 180	264 511 933	570 559 113
	Totale Categoria 2	RS	199 089 050 555	0	0	199 089 050 555	906 883 014	197 933 277 341	211 692 398 544	409 625 675 885
	CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
271	Spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione e trasportodi mobili,	RS	6 605 267 818	0	0	6 605 267 818	4 485 974 111	1 429 752 854	1 287 492 315	2 717 245 169
272	Spese di manutenzione e riparazione ordinaria e adattamentodi locali adibiti ad uffici, e	RS	10 269 426 021	0	0	10 269 426 021	3 895 078 911	238 301 559	586 547 770	824 849 329
273	Spese per cancelleria e stampati - Spese per le stampe dipubblicazioni e cure dell'Ente -	RS	5 342 104 721	0	0	5 342 104 721	3 020 545 084	283 072 067	202.199 419	485 271 486
274	Onorari e spese per visite medico-fiscali	RS	5 008 977 844	0	0	5 008 977 844	1 357 363 731	3 064 646 380	3 948 722 840	7 013 369 220
275	Centro Sperimentale Stradale di Cesano acquisto, riparazionee rinnovamento	RS	8 923 782 612	0	0	8 923 782 612	565 535 605	591 814 104	0	591 814 104
276	Esercizio, manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto -Spese relative ai servizi degli	RS	13 953 683 490	0	0	13 953 683 490	7 643 373 062	1 581 102 746	1 721 358 178	3 302 460 924
277	Esercizio, manutenzione e trasporti di macchinari, attrez-zature ed impianti adibiti a	RS	20 278 041 549	0	0	20 278 041 549	10 511 171 068	1 985 662.785	1.421 640 175	3 407.302 960
278	Spese per la fornitura della divise di servizio e degli in-dumenti di lavoro agli agenti subalterni	RS	8 210 809 417	0	0	8 210 809 417	47 851 550	0	0	0
279	Spese per studi, consulenze tecniche e giuridiche, traduzio-ni ricerche sperimentali ed	RS	6 830 805 223	0	0	6 830 805 223	1 683 484 852	2 209 495 791	373 218 856	2 582 712 647
280	Spese per acquisto di libri, riviste e pubblicazioni varie,abbonamenti a periodici e	RS	652 920 795	0	0	652 920 795	289 719 183	5 511 000	13 148 680	18 659 680
281	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione,formazione,aggiornamento e	RS	2 204 079 620	0	0	2 204 079 620	468 091 099	19 321 675	0	19 321 675
282	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni,congressi mostre ed altre	RS	468 378 316	0	0	468 378 316	252 414 868	0	0	0
283	Fitto di locali ed oneri accessori	RS	1 916 279 061	0	0	1 916 279 061	472 024 003	72 899 366	198 091 913	270 991 279

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -SPESA-

N CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
284	Imposte, sovraimposte, tasse, contributi consortili ed altrioneri gravanti sugli immobili di	RS	5 263 506 593	0	0	5 263 506 593	1 894 491 003	57 338 766	0	57 338 766
285	Spese di qualsiasi natura per l'accertamento e la riscossio-ne di talune entrate dell'Ente	RS	174 333 050	0	0	174 333 050	0	0	0	0
286	Spese di rappresentanza e diverse	RS	214 609 653	0	0	214 609 653	69 618 693	0	0	0
288	Assistenza ai programmi stradali ed autostradali di Statiesteri spese per lo studio,	RS	1 263 834 354	0	0	1 263 834 354	1 000 000	0	0	0
289	Spese per rilevamenti statistici e censimenti vari, compresoquello generale del traffico sulle	RS	25 942 598 531	0	0	25 942 598 531	791 748 315	389 375 011	0	389 375 011
290	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza,i compensi ai componenti e la	RS	3 068 220 611	0	0	3 068 220 611	337 701 993	5 691 118	0	5 691 118
291	Spese per cure, ricoveri, protesi, ed equo indennizzo	RS	719 706 423	0	0	719 706 423	477 574 495	168 106 597	112 300 098	280 406 695
292	Spese di copia, stampe, carte bollate, registrazione e variainerenti ai contratti stipulati	RS	9 396 969 046	0	0	9 396 969 046	3 613 087 226	299 911 905	387 331 730	687 243 635
293	Spese per l'installazione, la gestione e l'esercizio del cen-tro elaborazione dati	RS	6 263 057 391	0	0	6 263 057 391	3 255 200 020	1 513 848 322	2 611 284 194	4 125 132 516
294	Spese per l'espletamento di prove di esame relative aconcorsi indetti dall'ANAS	RS	3 187 271 858	0	0	3 187 271 858	0	55 659	0	55 659
295	Spese per lo studio dei problemi relativi alla realizzazionedi un collegamento stabile	RS	19 756 822	0	0	19 756 822	0	0	0	0
296	Spese telefoniche	RS	6 877 860 891	0	0	6 877 860 891	3 603 994 677	562 287.129	472 337 203	1 054 624 332
297	Premi di assicurazione	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Spese di pubblicita' per la sicurezza e l'informazione nelsettore della viabilita' stradale	RS	1 599 009 450	0	0	1 599 009 450	19 455 000	0	0	0
299	Spese connesse all'attivita' istruttoria inerente alleicenze e concessioni rilasciate dall'Ente	RS	22 774 506 872	0	0	22 774 506 872	1 066 660 067	1 277 856 759	109 506 640	1 387 363 399
300	Spese di funzionamento afferenti l'Ufficio del DirettoreGenerale titolare della ex-gestione	RS	142 911 033	0	0	142 911 033	70 881 379	386 473	4 374 229 630	4 374 616 103
301	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del Consiglodi Amministrazione.	RS	649 155 745	0	0	649 155 745	293 994 028	335 427 594	32 063 740	367 491 334
302	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del Collegiodei Revisori	RS	784 515 380	0	0	784 515 380	136 442 002	34 344 199	0	34 344 199
503	Spese per la gestione, e la manutenzione degli impianti dellumina-zione di gallerie e di incroci,	RS	244 513 306 927	0	0	244 513 306 927	84 202 577 179	12 637 257 050	0	12 637 257 050
	Totale Categoria 3	RS	423 519 747 115	0	0	423 519 747.115	134 567 051 242	28 783 466 909	17 851 471 381	46 634 938 290

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -SPESA-

N CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
351	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quellocessato dal servizio e delle loro	RS	1 192.724 276	0	0	1 192 724 276	245 551 370	492 907 505	371 555 751	864 463 256
352	Spese per l'assistenza e la previdenze del personale cheespleta il servizio di polizia	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra il personalesuelleario cantonieri stradali dell'	RS	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0
551	Indennita' ai Comuni per il mantenimento delle traverse aconcorsi per rinnovazioni del	RS	3 235 337 682	0	0	3 235 337 682	22 842 820	0	0	0
552	Contributo alla Societa' Tangenziale di Napoli Spa a parzia-le copertura dei minori introiti	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	RS	4 435 561 958	0	0	4 435 561 958	268 394 190	492 907.505	371 555 751	864 463 256
	CATEGORIA 5 - ONERI FINANZIARI									
371	Interessi passivi su aperture di credito ed anticipazionidi cassa	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Interessi passivi su ritardati regolamenti	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
373	Spese per servizio di tesoreria e diverse	RS	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
	Totale Categoria 5	RS	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
	CATEGORIA 6 - INTERESSI									
381	Interessi vincolati a favore del Consorzio di Credito perle OO PP. sui mutui concessi all'	RS	14 625 000	0	0	14 625 000	0	14 625 000	0	14 625 000
384	Quote interessi sui mutui concessi all' ANAS perl' esecuzione di un programma	RS	14 108 859 975	0	0	14 108 859 975	14 108 859 975	0	0	0
386	Interessi vincolati a favore del Banco di Napoli, quale ca-pofila del pool di istituti di Credito, sui	RS	13 524 305 555	0	0	13 524 305 555	13 524 305 555	0	0	0
387	Interessi vincolati a favore del Consorzio di Credito per leOpere Pubbliche, quale capofila	RS	17 173 958 333	0	0	17 173 958 333	17 173 958 333	0	0	0

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -SPESA-

N CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
388	Interessi vincolati a favore dell'Istituto Mobiliare Italia-no quale rappresentante di	RS	14 467 391 667	0	0	14 467 391 667	14 467.391 667	0	0	0
391	Quota interessi sui mutui concessi per l' attuazione delpiano stralcio 1995-1996 dei	RS	20 462 916 664	0	0	20 462 916 664	20 462 916 664	0	0	0
	Totale Categoria 6	RS	79 752 057 194	0	0	79 752 057 194	79 737 432 194	14 625 000	0	14 625 000
	CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI									
395	Tasse comunali	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
396	IRPEG	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
397	ILOR	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
398	Imposta di Registro, bollo ecc	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
399	Imposte, tasse e tributi vari	RS	0	0	0	0	0	0	166 759 185	166 759 185
	Totale Categoria 7	RS	0	0	0	0	0	0	166 759 185	166 759 185
	CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI									
401	Rimborso di somme percepite per vendite e prestazioni diservizio	RS	391 603 123	0	0	391 603 123	187 973 979	4 502.482	15 643 665	20 146 147
405	Restituzione e rimborsi diversi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 8	RS	391 603.123	0	0	391 603.123	187 973.979	4 502 482	15 643 665	20 146.147
	CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
451	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori e per patrocinio legale dei	RS	10 382 455 167	0	0	10 302 455 167	7 094 196 526	608 488 082	3 080 383 949	3 686 872 011

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -SPESA-

N CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
452	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di perso-nale e di carattere generale	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Versamento in entrata delle somme concretenti miglioramentidi bilancio, per effetto	RS	236 924 557 038	0	0	236 924 557 038	236 924 557 038	0	0	0
454	*Oneri vari straordinari*	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Spese diverse non meglio classificabi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 9	RS	247 287 012 205	0	0	247 287 012 205	244 018 753 584	608 488 062	3 080 383 949	3 688 872 011
	Totale Titolo1	RS	1 084 810 950 677	0	0	1 084 810 950 677	517 479 926 450	233 010 958 931	272 878 956 568	505 889 915 499
	Titolo 2									
	CATEGORIA 10 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI									
701	Spesa per provvedere ai lavori di costruzione del trattoMuccia-Collorso della strada statale	RS	20 000 000 000	0	0	20 000 000 000	0	20 000 000 000	0	20 000 000 000
702	Spesa per provvedere ai lavori di costruzione del trattoMercatello - Selci della strada di	RS	2 103 744 940	0	0	2 103 744 940	0	2 103 744 940	0	2 103 744 940
703	Spesa per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 16 nel tratto Falconara -.	RS	40 000 000 000	0	0	40 000 000 000	0	40 000 000 000	0	40 000 000 000
704	Spese per l'adeguamento e la ristrutturazione degli impiantiper i servizi confinari, compresi	RS	3 648 212 635	0	0	3 648 212 635	0	3 648 212 635	0	3 848 212 635
705	Acquisto di mezzi di trasporto	RS	18 022 165 011	0	0	18 022 165 011	329 618 855	16 390 250 213	8 000 000 000	24 390 250 213
706	Acquisto di macchinari, di impianti e di apparecchiatureadibiti a lavori e servizi stradali	RS	58 675 768 843	0	0	58 675 768 843	608 888 755	58 066 880 088	7 000 000 000	65 066 880 088
707	Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, di dife-sa e di sistemazione	RS	563 693 961 666	120 000 000 000	0	683 693 961 666	199 500 981 364	484 103 000 302	0	484 103 000 302
708	Costruzione, *acquisto, riparazione di fabbricati* per sedi dufficio, case cantoniere, caselli	RS	151 427 114 908	0	0	151 427 114 908	18 599 282 997	111 299 060 660	29 940 455 051	141 239 515 711
709	Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della re-te delle strade statali,	RS	3 741 408 990 817	691 108 795 911	0	4 432 517 786 728	822 117 047 024	3 610 400 739 704	966 476 996 630	4 576 877 736 334
710	Spese per l'acquisto di un sistema elettronico centrale pari elaborazione automatica dei dati	RS	30 988 692 102	0	0	30 988 692 102	4 242 974 245	26 745 717 857	5 848 700 000	32 594 417 857
711	Esecuzione di un programma straicio di interventi di viabi-lita' di grande comunicazione	RS	29 355 377 545	0	0	29 355 377 545	2 623 622 772	26 731 754 773	0	26 731 754 773

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -SPESA-

N CAP	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
712	Spese per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade statali	RS	994 881 497	0	0	994 881 497	15 812 304	979 049 193	0	979 049 193
713	Somme occorrente per la liquidazione degli oneri derivantidalla revisione dei prezzi	RS	104 756 432 115	0	0	104 756 432 115	19 720 869 243	85 035 562 872	24 602 840 671	109 638 403 543
722	Spese da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazioneed alla manutenzione, anche	RS	40 748 135 079	0	0	40 748 135 079	2 191 368 326	38 556 766 753	0	38 556 766 753
724	Lavori di sistemazione, compresa le opere di ammodernamento,del tratto Pontebba -	RS	1 212 009 247	0	0	1 212 009 247	49 505 390	1 162 503 857	0	1 162 503 857
727	Spese per l'esecuzione di opere straordinarie di manutenzio-ne delle strade ed autostrade	RS	2 354 285 979 687	0	0	2 354 285 979 687	928 418 370 258	1 425 867 609 429	1 235 034 950 019	2 660 902 559 448
728	Spese per rilevi aerofotogrammetrici, per studi geologici,geognostici, geotecnici, per	RS	74 225 923 535	0	0	74 225 923 535	18 428 956 607	55 796 964 928	48 309 723 968	104 106 688 896
729	Realizzazione di un programma triennale di interventi rela-tivo al piano decennale della	RS	138 703 295 155	0	0	138 703 295 155	6 718 448 598	131 984 846 557	0	131 984 846 557
730	Spese per la realizzazione anche a mezzo di Enti locali oloro consorzi, oppure di Societa' e	RS	40 213 729 634	0	0	40 213 729 634	408 925 640	39 724 803 994	0	39 724 803 994
731	Esecuzione di un programma straordinario di interventi neltriennio 1979 - 1981	RS	263 942 320 136	0	0	263 942 320 136	15 818 060 383	248 324 259 753	0	248 324 259 753
735	Imposte sul valore aggiunto da rimborsare, a seguito diaumenti delle relativa aliquote, sugli	RS	6 447 201 505	0	0	6 447 201 505	230 217 491	6 216 984 014	0	6 216 984 014
746	Esecuzione di opere di completamento e adeguamento dellaviabilita' statale	RS	134 757 766 228	0	0	134 757 766 228	3 959 811 768	130 797 954 460	0	130 797 954 460
747	Esecuzione di opere di viabilita' in Calabria e nell'areametropolitana di Napoli	RS	14 076 282 124	0	0	14 076 282 124	510 430 460	13 565 851 664	0	13 565 851 664
749	Spese da destinare all'accelerata realizzazione di interven-ti di completamento od avvio di	RS	24 653 743 630	0	0	24 653 743 630	0	24 653 743 630	0	24 653 743 630
750	Spese da destinare nelle regioni del mezzogiorno e delLazio, al completamento	RS	2 186 698 659 162	0	0	2 186 698 659 162	270 017 078 336	1 916 681 580 826	100 000 000 000	2 016 681 580 826
751	Spese da destinare, nelle regioni del centro - nord, al com-pletamento delle funzionalita' dei	RS	2 327 456 733 144	0	0	2 327 456 733 144	531 686 127.556	1 795 770 605 588	0	1 795 770 605 588
752	Spese per la realizzazione del raccordo tra il porto diAncona e la strada statale n. 16 (Asse	RS	5 426 307 335	0	0	5 426 307 335	3 572 423 290	1 853 884 045	0	1 853 884 045
753	Spese per la prosecuzione dei lavori di ammodernamento dellastrada statale n 77	RS	6 965 801 408	0	0	6 965 801 408	0	6 965 801 408	0	6 965 801 408
777	Spese per la realizzazione del collegamento autostradale tralautostrada Venezia - Trieste -	RS	156 014 074	0	0	156 014 074	0	156 014 074	0	156 014 074
782	Spese per la realizzazione della strada di collegamento trala regione Jugoslava del	RS	2 157 581 820	0	0	2 157 581 820	0	2 157 581 820	0	2 157 581 820
783	Spese per la realizzazione dei collegamenti stradali traBardonecchia e Rivoli con il traforo	RS	12 321	0	0	12 321	0	12 321	0	12 321
784	Esecuzione di opere di completamento, ammodernamento esistemazione delle strade	RS	65 942 901 276	0	0	65 942 901 276	6 230 588 145	59 712 313 131	0	59 712 313 131

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -SPESA-

N CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
785	Spese per la realizzazione di un collegamento viario prov-visorio fra l'abitato di Le Prese in	RS	459 604 069	0	0	459 604 069	3 682 289	455 921 780	0	455 921 780
786	Spese per i lavori relativi al ripristini delle agibilita'sulle strade statali n 300 e n 301 e	RS	898 375 861	0	0	898 375 861	29 409 835	868 966 026	0	868 966 026
789	Spese per la realizzazione di interventi nel settore dellaviabilita' statale, nelle aree	RS	24 500 742 977	0	0	24 500 742 977	866 379 533	23 634 363 444	0	23 634 363 444
790	Spese per interventi urgenti di manutenzione ordinaria estraordinaria migliorativa, finalizzata	RS	27.711.166 514	0	0	27 711 166 514	247 219 424	27 463 947 090	0	27 463 947 090
791	Lavori di pronto intervento e ripristino strade statali eseguito di eventi calamitosi	RS	36 250 964 391	0	0	36 250 964 391	98 205 626	36 152 758 765	0	36 152 758 765
792	Lavori di sistemazione generale di strade e autostrade sta-tali autorizzate da leggi speciali	RS	12 225 654 175	0	0	12 225 654 175	9 252 960	12 216 401 215	0	12 216 401 215
793	Spese per interventi di ripristino delle strade statalin 38, compreso il collegamento Sondalo	RS	22 726 538 622	0	0	22 726 538 622	15 222 368 640	7 504 169 982	0	7 504 169 982
794	Lavori per la sistemazione e per la riparazione di stradestatali comprese le opere di	RS	65 000 000 000	0	0	65 000 000 000	3 968 571 730	61 031 428 270	0	61 031 428 270
795	Spese per il finanziamento di interventi nel settore dellaviabilita' della Regione Liguria in	RS	593 331 050 123	0	0	593 331 050 123	31 047 872 162	562 283 177 961	0	562 283 177 961
796	Spese per il completamento delle autostrade A24 e A25 perlavori principali, per lavori	RS	2 934 923.790	0	0	2 934 923 790	63 344 815	2 871 578 975	117.741 825 217	120 613 404 192
797	Lavori per la sistemazione e per la riparazione diautostrade e strade statali danneggiate dagli	RS	50 000 000 000	0	0	50 000 000 000	0	50 000 000 000	0	50 000 000 000
798	Lavori di sistemazione e di riparazione di opere viarie dicompetenza statale danneggiate	RS	15 621.458 730	0	0	15 621 458 730	9 728 391 210	5 893 067 520	0	5 893 067 520
799	Fondo di dotazione iniziale dell' Ente ANAS costituito aisensi dell' art. 11 comma 6 del	RS	50 000 000 000	0	50 000 000 000	0	0	0	0	0
800	Lavori di ripristino strutture viarie danneggiate dagleventi alluvionali della prima decade del	RS	332 239 774 500	0	120 000 000 000	212 239 774 500	28 910 853 826	183 328 920 672	0	183 328 920 672
801	Spese da destinare all' attuazione del piano stralcio (anni1995/1996) del piano decennale	RS	925 000 000 000	0	691 108 795 911	233 891 204 089	75 000 000 000	158 891 204 089	0	158 891 204 089
802	Lavori di ripristino strutture viarie danneggiate dagleventi alluvionali della prima decade del	RS	0	0	0	0	0	0	8 621 653 430	8 621 653 430
803	Legge finanziaria 1997 - Provvedimento collegato- art 2comma 86 - completamento del	RS	0	0	0	0	0	0	20 000 000 000	20 000 000 000
804	Legge finanziaria 1997 - Provvedimento collegato - art. 2comma 87 - Avvio delle	RS	0	0	0	0	0	0	20 000 000 000	20 000 000 000
805	Spese per la realizzazione delle opere di cui alla DelibereCIPE 23/04/1997 finanziabili ai	RS	0	0	0	0	0	0	80 993 283 894	80 993 283 894
806	Spese per interventi sulle infrastrutture viarie, incofinanziamento con la Comunita' Europea,	RS	0	0	0	0	0	0	117.310 839 389	117 310 839 389
807	Lavori di intervento sulle infrastrutture viarie di grandecomunicazione ricomprese nel Piano di	RS	0	0	0	0	0	0	18 191 166 575	18 191 166 575

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -SPESA-

N CAP	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
808	Spese per la realizzazione delle opere previste nelProgramma Operativo Plurifondo	RS	0	0	0	0	0	0	34 703 905 835	34 703 905 835
811	Spese per le opere di ripristino per le zone colpite dalleeccezionali avversita' atmosferiche	RS	0	0	0	0	0	0	70 121 158 027	70 121 158 027
	Totale Categoria 10	RS	14 614 045 972 329	811 108 795 911	861 108 795 911	14 564 045 972 329	3 021 164 943 859	11 520 049 961 278	2 912 897 498 706	14 432 947 459 984
	CATEGORIA 11 - CONTRIBUTI A SOCIETA CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRASFERIMENTI PER COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI -									
901	Contributi a favore di Enti concessionari per la costruzionee l'esercizio di autostrade	RS	816 750	0	0	816 750	0	816 750	57 042 336	57 859 086
902	Contributo a favore della societa' concessionaria delle su-tostrade Milano -	RS	16 900 000 000	0	0	16 900 000 000	3 150 000 000	13 750 000 000	0	13 750 000 000
903	Contributo a favore della societa' concessionaria per lacostruzione	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
904	Contributi ad Enti locali nella esecuzione di opere stradalinecessarie alla realizzazione del	RS	4 205 000 000	0	0	4 205 000 000	0	4 205 000 000	0	4 205 000 000
905	Contributo al Comune di Genova a titolo di concorso inveria-bile per il completamento del	RS	500 000 000	0	0	500 000 000	0	500 000 000	0	500 000 000
906	Corresponsione di contributi nel caso di concessione dicostruzione e di esercizio di	RS	722.109 250	0	0	722 109 250	0	722.109 250	0	722 109 250
907	Contributo a favore della SAT S p a per la realizzazionedell'autostrada Livorno-Grosseto-	RS	161 199 100 795	0	0	161 199 100 795	0	161 199 100 795	0	161 199 100 795
912	Somma da versare alla contabilita' speciale intestata alDirettore Generale dell'A.N.A.S. per	RS	101 000 000 000	0	0	101 000 000 000	0	101 000 000.000	0	101 000 000 000
913	Somme da trasferire alle Societa' concessionarie.Soc Ativa, Soc Autostrade,	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 11	RS	284 527 026 795	0	0	284 527 026 795	3 150 000 000	281 377.026.795	57.042 338	281.434 069 131
	CATEGORIA 12 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
941	Quota di partecipazione al capitale di societa' aventi perfine lo studio, la progettazione, la	RS	2 787 042 430	0	0	2 787 042 430	0	2 787 042 430	0	2 787 042 430
942	Partecipazione alla Societa' Italiana per il Traforo Auto-stradale del Frejus (SITAF)	RS	7 800 000 000	0	0	7 800 000 000	0	7 800 000 000	0	7 800 000 000
943	Partecipazione alla Societa' per lo Stretto di Messina	RS	0	0	0	0	0	0	0	0

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -SPESA-

N CAP	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (1+4-5)	RISCOSSI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
944	Acquisto di Titoli di Stato ed assimilati	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 12	RS	10 587 042 430	0	0	10 587 042 430	0	10 587 042 430	0	10 587 042 430
	CATEGORIA 13 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
946	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
947	Depositi a cauzione presso terzi.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
948	Concessione di crediti diversi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 13	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 14 - AMMORTAMENTO MUTUI									
951	Quote di capitale, vincolate a favore del Consorzio di Cre-dito per le Opere Pubbliche,	RS	52 500 000	0	0	52 500 000	0	52 500 000	0	52 500 000
954	Quota di capitale sui mutui concessi all'Azienda NazionaleAutonoma delle Strade	RS	13 611 658 433	0	0	13 611 658 433	13 611 658 433	0	10 241 310 947	10 241 310 947
956	Quota di capitale vincolata a favore del Banco di Napoli,quale capofila del pool di istituti di	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
957	Quota di capitale vincolata a favore del Consorzio di Credioper le Opere Pubbliche	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
958	Quota di capitale vincolata a favore dell'Istituto Mobiliareitaliano, quale rappresentante di	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
959	Quota di capitale sui mutui concessi - ai sensi dell'art.28della legge 7 Febbraio 1961,n 59 -	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
960	Quota di capitale sui mutui concessi - ai sensi dell'art 28della legge 7 febbraio 1961, n 59 -	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
961	Quota capitale sui mutui concessi per l' attuazione delpiano stralcio (anni 1995-1996)	RS	40	0	0	40	0	40	0	40
	Totale Categoria 14	RS	13 664 158 473	0	0	13 664 158 473	13 611 658 433	52 500 040	10 241 310 947	10 293 810 987
	Totale Titolo2	RS	14 922 824 200 027	811 108 795 911	861 108 795 911	14 872 824 200 027	3 037 926 602 292	11 812 060 530 543	2 923 195 851 989	14 735 262 382 532

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI ESIETENTI AL 31/12/96 E DEI NUOVI RESIDUI COSTITUITI NEL 1997 -SPESA-

N CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVI (3+4-5)	RISCOSSI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	NUOVI RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	RESIDUI AL 31/12/97
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Titolo 3									
	CATEGORIA 15 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
981	Versamento ritenute erariali personale dipendente	RS	0	0	0	0	0	0	17 581 902 197	17 581 902 197
982	Versamento ritenute d' acconto professionisti collaboratori	RS	0	0	0	0	0	0	383 825 769	383 825 769
983	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali personaledipendente	RS	0	0	0	0	0	0	7 493 582 885	7 493 582 885
984	Versamento ritenute diverse	RS	0	0	0	0	0	0	153 292 806	153 292 806
985	Anticipazioni di fondo cassa	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
986	Versamento di somme riscosse per conto terzi	RS	0	0	0	0	0	0	29 829 782	29 829 782
987	Pagamento somme per conto di terzi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
988	IVA in uscita	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
989	Partite in C/Sospesi	RS	0	0	0	0	0	0	3 215 765 934	3 215 765 934
990	Spese per la realizzazione di opere in qualita' di Concessionario.	RS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 15	RS	0	0	0	0	0	0	28 858 199 353	28 858 199 353
	Totale Titolo3	RS	0	0	0	0	0	0	28 858 199 353	28 858 199 353
	Totale	RS	15 987 635 150 704	811 108 795 911	861 108 795 911	15.937 635 150 704	3 555 408 526 742	12 045 077 469 474	3 224 933 007 910	15 270 010 497 384

Situazione amministrativa 1997			
Conto della cassa			
Fondo cassa inizio esercizio 1997			15.950.460.940.951
Incassi	in c/competenza	1.164.226.478.431	
	in c/residui	32.502.051.157	
			1.196.728.529.588
Pagamenti	in c/competenza	3.512.458.059.349	
	in c/residui	3.555.406.528.742	
			7.067.864.588.091
			10.079.324.882.448
Insussistenza di cassa per pignoramenti prov. 1996.			14.773.159.761
Fondo cassa fine esercizio 1997 costituita per L.50.000.000.000= dal Fondo di Dotazione D.L.vo 143/94			10.064.551.722.687
Risultato per gestione di competenza			
Accertamenti (comprese L.236.924.557.038 avanzo 1996)		6.824.461.498.139	
Impegni		6.737.391.067.259	
Avanzo di competenza			87.070.430.880
Risultato complessivo:			
Fondo cassa al termina dell'esercizio		10.064.551.722.687	
(+) residui attivi		5.664.907.178.303	
			15.729.458.900.990
(-) residui passivi			15.270.010.497.384
Avanzo comprensivo del Fondo di Dotazione			459.448.403.606
(-) Fondo di Dotazione D.L.vo 143/94			50.000.000.000
(+) Pignoramenti da regolarizzare			14.773.159.761
Avanzo di Amministrazione disponibile			424.221.563.367

Prospetto riassuntivo pagamento mutui (quota capitale e quota interessi)

Nel rendiconto finanziario 1997 le somme stanziate, impegnate e pagate per il rimborso dei mutui - quota interessi e quota capitale - sono esposte complessivamente nella categoria 14 delle spese "ammortamento mutui". Per far fronte alla mancata copertura finanziaria di £. 9.201.106.578 si è provveduto a prelevare la somma sul capitolo della spesa 709. Il prospetto che segue evidenzia la distribuzione nell'ambito di ciascun capitolo di spesa della rispettiva quota interessi e quota capitale.

CAPITOLI	Quota capitale	Quota interessi	Totale capitolo
951	9.855.000.000	4.402.350.000	14.257.350.000
954	51.454.946.632	43.303.742.421	94.758.689.053
956	250.000.000.000	68.752.430.557	318.752.430.557
957	250.000.000.000	88.098.958.334	338.098.958.334
958	210.000.000.000	101.047.249.999	311.047.249.999
959	500.000.000.000	152.040.476.303	652.040.476.303
960	222.222.000.000	125.965.576.985	348.187.576.985
961	99.999.999.960	46.745.694.452	146.745.694.412
709		9.201.106.578	9.201.106.578
386/R		13.524.305.555	13.524.305.555
387/R		17.173.958.333	17.173.958.333
388/R		14.467.391.667	14.467.391.667
391/R		20.462.916.664	20.462.916.664
Totale	1.593.531.946.592	705.186.157.848	2.298.718.104.440

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEG. 1

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

(ANAS)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 13 SETTEMBRE 1995 - ORE 18.00

V E R B A L E

Il giorno 13 settembre 1995, alle ore 18, nella sede di Via Monzambano n.10 - 00185 Roma, si e' riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS-Ente nazionale per le strade.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1) Informativa sull'organizzazione dell' Ente, sulla situazione finanziaria, sull'attivita' e sui programmi -
2) - Informativa sulla contabilita' e sul bilancio in corso -
3) - Predisposizione dei regolamenti di organizzazione, amministrazione, contabilita' e personale -

Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta i Signori:

- Dott. Giuseppe D'ANGIOLINO	PRESIDENTE
- Prof. Arch. Sergio BASILE	CONSIGLIERE
- Prof. Gian Maria GROS-PIETRO	"
- Prof. Alessandro MIGLIAVACCA	"
- Prof. Paolo URBANI	"

Partecipano alla seduta:

- Dott. Gesualdo MORABITO	Presidente del Collegio dei Revisori
- Dott. Luciano NOVELLA	Membro effettivo del Collegio dei Revisori

- Dott. Pasquale STRACQUADANIO Membro effettivo del Collegio dei Revisori

Assiste alla seduta:

- Dr. Mario POLIFRONI Presidente di Sez. della Corte dei Conti
Magistrato delegato al controllo

Il Presidente nomina - per svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Anna COLAPIETRO.

Prende la parola il Presidente D'Angiolino che porge il saluto, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, al Ministro, Prof. Paolo Baratta, intervenuto a questa prima riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ringraziandoLo per l'impegno profuso perche' l'ANAS possa essere posta nelle condizioni di operare al meglio nello svolgimento di compiti istituzionali cosi' importanti per la vita sociale ed economica del Paese.

Il Ministro, a sua volta, augura al Consiglio di Amministrazione un proficuo e costruttivo lavoro, ricordando che il Consiglio si accinge ad un oneroso e non facile compito, ma che in esso sono state acquisite professionalita' ed autonomie intellettuali tali da poter assicurare il miglior risultato utilizzando appieno le disponibilita' finanziarie dell'Ente.

Il Presidente Polifroni assicura tutta la collaborazione nel quadro operativo del controllo e, a nome del Presidente della Corte dei Conti, richiede al Ministro il suo autorevole intervento presso il Consiglio dei Ministri ai fini del collocamento fuori ruolo per il migliore e necessario esercizio della propria funzione presso l'ANAS.

Il Presidente Morabito, a nome del Collegio dei Revisori, rivolge un saluto al Ministro assicurando il massimo impegno nell'espletamento dei compiti propri del Collegio stesso nell'interesse dell'Ente.

Conclusi gli interventi, il Ministro lascia la seduta.

In via preliminare il Consiglio accerta che:

- Con Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 7127/28/33 del 22.8.1995 si e' provveduto, ai sensi dell'art.6 del D.Lvo 143/94 alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione nella persona di:

- Prof. Paolo URBANI
- Prof. Gian Maria GROS-PIETRO
- Prof. Arch. Sergio BASILE
- Prof. Alessandro MIGLIAVACCA

Con Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 7128/28/33 del 22.8.1995 si e' provveduto, ai sensi dell'art.8 del citato D.L. 143/94, alla nomina del Collegio dei Revisori, nella persona di:

- Dott. Gesualdo MORABITO	Presidente del Collegio dei Revisori
- Dott. Pasquale STRACQUADANIO	Membro effettivo
- Dott. Luciano NOVELLA	"
- Dott. Renato CLAPS	Membro supplente
- Dott. Guido CAVALIERE	"
- Dott.ssa Daniela BARBATO	"

Conseguentemente -ai sensi dell'art. 4 del citato D.L.vo 143/94 - l'Amministratore, Dott. Giuseppe D'ANGIOLINO, assume la funzione di PRESIDENTE del Consiglio.

-Con deliberazione n.361/CP/1994 del 12.7.1994, il Consiglio di Presidenza della C.C. ha provveduto alla nomina del Presidente di Sez. Dott.Mario POLIFRONI, quale delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'ANAS a norma dell'art. 12 della legge 21.3.1958 n. 259, nonche' del suo sostituto Consigliere Dott.ssa Vincenza LIGUORI-ROMEO

Premesso quanto sopra ed accertata la regolarita' delle convocazioni effettuate con le modalita' di cui all'art. 6 dello Statuto dell'ANAS emanato con D.P.R. 21.4.1995 n.242, il Consiglio viene formalmente insediato.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo ampia discussione sul tema del funzionamento del Consiglio, si e' convenuto che il verbale di norma sia approvato nella stessa seduta al fine di consentire l'immediata operativita' delle deliberazioni prese.

Si passa all'arg. n. 1) dell'o.d.g..: "Informativa sull'organizzazione dell'Ente, sulla situazione finanziaria, sull'attivita' e sui programmi."

Il Presidente, dopo una premessa sulla situazione dell'ANAS al momento del Suo insediamento, porta a conoscenza degli Organi alcuni primi elementi nelle materie in oggetto.

Si passa all'argomento n. 2) dell'o.d.g.: "Informativa sulla contabilita' e sul bilancio in corso"

Il Presidente fa consegnare ai presenti copia della proposta di Piano dei Conti, precisando che l'esame verra' effettuato successivamente per dare modo al Consiglio di approfondire adeguatamente l'argomento.

Passa quindi ad illustrare la situazione del bilancio, rappresentando in primo luogo i molti problemi incontrati a seguito del venir meno dei vari D.L. sull'argomento, gia' reiterati e mai convertiti in legge.

Ulteriori problematiche sono sorte dopo la pubblicazione del D.P.C.M. del 26.7.1995, che ha trasformato l'ANAS in Ente pubblico economico, e per le conseguenti necessita' di provvedere, in collaborazione con la Direzione Centrale di Ragioneria, all'adozione dei piu' urgenti ed idonei provvedimenti.

Egli propone, preso atto della proroga concessa con D.L. n.372 del 7.9.1995, di chiudere al 31.12.1995 il tipo di contabilita' pubblicistica adottato finora, anche se i Regolamenti di cui all'art.6 - 2^ co. del D.L.vo. n. 143/94 nel frattempo saranno approvati.

Il Presidente fornisce inoltre alcuni dati relativi alla residua capacita' effettiva di spesa dell'Ente, che ammonta a complessive L.1.600 mld circa per investimenti, capacita' che e' gravemente condizionata da oneri pregressi per circa L. 7-8.000 mld, consistenti in riserve - arbitrati - cause varie tra cui anche il contenzioso in corso per mancato adeguamento tariffario con le Soc. Autostradali per complessive L. 600 mld. circa.

Per quanto riguarda i costi generali, Egli precisa che attualmente ammontano a L. 1.000 mld, ma in questa cifra sono comprese non solo le spese generali proprie, del personale, ecc., ma anche i costi di gestione (es.: illuminazione stradale ed altro), che piu' propriamente dovrebbero essere diversamente classificate.

Il Presidente prosegue la sua relazione precisando che l'Ente ha contratto nei precedenti esercizi mutui per complessivi 10.000 mld di lire in linea capitale.

Cio' ha comportato, a partire dallo scorso esercizio, il pagamento di scadenze annuali delle quote capitale ed interessi per circa 2.000 mld di lire.

Nell'esercizio 1996 tale onere ammontera' a L. 2.300 mld.

In materia occorre ricordare che l'iscrizione nella legge finanziaria di previsioni di finanziamento per gli anni 1997/1998 non vuol dire certezza di finanziamento nei corrispondenti esercizi, a norma della Legge 468/78, ma soltanto una previsione che potra' trovare poi nelle leggi finanziarie successive copertura o meno in ordine all'entita' del finanziamento stesso.

Rispondendo ad alcune domande dei convenuti, il Presidente precisa le competenze dell'Ente sulle autostrade in concessione e quelle proprie del Ministero dei LL.PP.; per meglio assolvere i compiti in materia gia' e' stato previsto, anche a richiesta del Ministro, il potenziamento del relativo ufficio.

Il Presidente si riserva di fornire la documentazione inviata al Ministero dei LL.PP., relativamente alla revisione delle tariffe autostradali.

Il Presidente, accogliendo l'invito del Dr. Stracquadanio, che sollecita una analisi dei vari tipi di entrate di cui l'Ente dispone, al fine di giungere ad una maggiore capacita' di autofinanziamento dell'Ente stesso con conseguente maggiore autonomia, precisa che sulla materia delle entrate occorrerebbe rivedere l'orientamento del Ministero del Tesoro, il quale ritiene che - rimanendo le strade nel Demanio dello Stato - gli introiti delle concessioni autostradali spettino allo stesso Ministero.

Egli precisa che le leggi n. 59 del 7.2.1961 e n. 181 del 21.4.1962 destinano alla viabilita' una percentuale dei gettiti provenienti dal pagamento della tassa di circolazione (ora tassa di possesso) e dalle imposte di fabbricazione dei carburanti.

Tale quota percentuale ammonterebbe ad una cifra annuale stimata in circa L. 8.500 mld.

Si passa al punto 3) dell'o.d.g.: "Predisposizione dei Regolamenti di organizzazione, amministrazione, contabilita' e personale".

Il Presidente fa presente che le proposte dei Regolamenti sono in via di definizione ed in tempi brevi verranno sottoposte al Consiglio per l'approvazione.

Dette proposte sono state predisposte sulla base del lavoro svolto dalle commissioni appositamente istituite.

Per quanto riguarda il personale, Egli rappresenta la grave situazione degli organici particolarmente carente per la dirigenza, sia tecnica sia amministrativa,cosa questa che ha reso necessario il ricorso a nomine "ad interim".

Il Presidente fa presente anche come l'attuale legislazione e la sua applicazione risultino particolarmente punitive in materia di responsabilita', facendo ricadere sul personale dell'ANAS anche responsabilita' piu' propriamente di "Terzi" o di "Ignoti" circa i fatti che avvengono sulla sede stradale e che causano incidenti.

Egli auspica un allineamento della legislazione in materia con quella di altri Paesi della Comunita' Europea.

Rispondendo ad alcune domande dei Consiglieri, il Presidente chiarisce come la figura del Direttore Generale sia stata prevista nello Statuto - all'art. 6 co.8 - dove sono indicati i Soggetti che partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore Generale non e' indicato tra gli Organi dell'Ente, quindi fa parte dell'"esecutivo" dell'Ente stesso e rinvia l'argomento all'esame dei Regolamenti.

Il Presidente conclude la Sua esposizione ricordando come l'Ente continuera' ad avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato, ma che comunque e' previsto un Ufficio Legale interno.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 21,00.

IL PRESIDENTE
Dott. G.D'Angiolino

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa A. COLAPIETRO)

ALLEG. 2

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

Comunicate alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il 28 giugno 1995 (documento XIV n. 2)

VOLUME II

Capitolo XIX

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE - ANAS

Sommario: — 1. **Considerazioni generali:** 1.1 *La trasformazione dell'ANAS in «Ente nazionale per le strade»;* 1.2 *Il contenzioso in materia di opere stradali;* 1.3 *Il controllo della Corte.*
2. **Aspetti finanziari della gestione:** 2.1 *Gli investimenti diretti;* 2.2 *Gli altri dati di consuntivo.*
3. **L'attuazione dei piani pluriennali d'intervento:** 3.1 *Il piano triennale 1979-1981;* 3.2 *Completamento delle opere viarie nel Mezzogiorno;* 3.3 *Opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli;* 3.4 *Il programma-stralcio 1982-1987;* 3.5 *Il programma straordinario 1985-1987;* 3.6 *Il piano decennale della grande viabilità: 1° stralcio;* 3.7 *I successivi stralci attuativi del piano decennale.*

1. Considerazioni generali

1.1 *La trasformazione dell'ANAS in «Ente nazionale per le strade»*

Com'è noto con il decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143 – emanato in attuazione dell'art. 1, lett. b) della legge n. 537/93 – è stato istituito l'Ente Nazionale per le Strade, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Al nuovo Ente sono devolute tutte le attribuzioni prima spettanti all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in materia di costruzione, manutenzione e gestione delle strade e autostrade di proprietà dello Stato.

Il Ministro dei lavori pubblici – cui spetta l'alta vigilanza sul funzionamento dell'Ente – detta gli indirizzi programmatici ed approva, previa delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità ed i programmi triennali per la gestione della rete stradale e autostradale, entro i limiti delle risorse assegnate dalla legge finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo, al Ministro dei lavori pubblici (di concerto con il Ministro del tesoro) è riservata altresì l'approvazione delle concessioni per la costruzione ed esercizio delle autostrade.

A tale ultimo riguardo deve aggiungersi che nel successivo decreto – legge 26/7/1994 n. 468 (più volte reiterato, da ultimo con D.L. n. 193 del 26/5/1995), riguardante il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici, è stata inserita una norma (art. 9, ultimo comma) che attribuisce la competenza amministrativa per l'affidamento in concessione della realizzazione delle infrastrutture autostradali all'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici: tale struttura assume la denominazione di «Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana» (1).

Tenuto conto che la formulazione dei diversi provvedimenti d'urgenza non ha indicato in modo univoco i compiti della nuova struttura ministeriale – ora riconoscendo, ora sottraendo attribuzioni in tema di vigilanza sull'esecuzione dei lavori in concessione e di controllo della gestione delle autostrade concesse in esercizio –, sarà necessario attendere la legge di conversione per la definizione di tali profili.

Si tratta di un problema di considerevole importanza, atteso che le predette attività sono espressamente comprese dal D.Leg.vo n. 143/94 (art. 2 – comma 1, lett. d) tra quelle spettanti all'Ente nazionale per le strade.

Quest'ultimo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla soppressa Azienda autonoma, in particolare in materia di patrimonio e di personale: all'attività di gestione non si applicano le norme di contabilità generale dello Stato ed il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità di cui all'art. 12

---

1) A tale direzione generale, composta di 60 unità di personale, di cui tre unità di livello dirigenziale (1 dirigente amministrativo e 2 dirigenti tecnici), è preposto un dirigente generale. L'organizzazione e il funzionamento della nuova struttura saranno disciplinati con apposito regolamento.

della legge n. 259/58; in seno all'Ente è altresì prevista l'istituzione di un ufficio di controllo interno, incaricato di verificare la rispondenza tra obiettivi e risultati gestionali, «valutandone comparativamente costi, modi e tempi».

Per la trasformazione dell'Azienda autonoma in Ente il citato D.Leg.vo n. 143/94 prevedeva (art. 11) un DPCM da emanarsi, previa approvazione dello statuto, entro il termine di novanta giorni, e cioè entro il 30 maggio 1994.

In realtà l'approvazione dello statuto è stata disposta solo in chiusura dell'esercizio con D.P.R. 21 dicembre 1994, pervenuto al controllo della Corte il 12 gennaio 1995.

In seguito ad una serie di osservazioni formulate in sede istruttoria (con la partecipazione del magistrato delegato al controllo dell'Ente ex art. 12 l. n. 259/58), il Ministero dei lavori pubblici ha predisposto un nuovo testo dello statuto, che è stato approvato con D.P.R. 21 aprile 1995. Tale provvedimento, pervenuto alla Corte in data 15 maggio 1995, è stato recentemente ammesso al visto e alla conseguente registrazione.

In via generale la Corte ritiene, comunque, di dover confermare le perplessità già manifestate nella relazione dello scorso anno in ordine alla scelta compiuta dal legislatore: infatti, la formula dell'«ente pubblico economico» – definita non dal D. Leg.vo n. 143/94, ma dal successivo decreto-legge n. 468/94 più volte reiterato e tuttora in attesa di conversione – mal si concilia con un organismo pubblico che svolge la propria attività nell'ambito di una disciplina procedimentale fissata dal diritto amministrativo (norme sulla progettazione, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche), il cui finanziamento grava interamente sul bilancio dello Stato.

Tale valutazione è confermata in modo significativo dalla scelta successivamente compiuta dal Governo che, in sede di decretazione d'urgenza, ha inteso ricondurre ad una struttura ministeriale i rapporti con le Concessionarie autostradali.

Svuotata di tali competenze, la soluzione della entificazione dell'ANAS appare ancor meno giustificata e si riduce ad una operazione quasi esclusivamente nominalistica, non in linea con la ragguardevole entità delle risorse in conto capitale gestite dall'ANAS attraverso un'attività contrattuale di grandi dimensioni, quasi sempre al di sopra della soglia comunitaria (5 milioni di ECU) per l'aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche.

È, in ogni caso, una scelta ricca di incognite, sol che si considerino i gravi fenomeni distorsivi che hanno caratterizzato nel recente passato la programmazione degli interventi, l'affidamento di appalti e concessioni, la realizzazione delle opere stradali.

Si tratta di patologie diffuse, sulle quali è intervenuto anche il giudice penale e che – come si vedrà più avanti – in sede amministrativa alimentano tuttora un imponente contenzioso; senza dire delle ripetute pronunce negative emesse dalla Corte in sede di controllo, che hanno prodotto un considerevole incremento delle richieste di registrazione con riserva da parte dell'Esecutivo.

Vale aggiungere in proposito che la ricordata formula dell'ente pubblico economico – allo stato attuale della legislazione – produce l'ulteriore conseguenza di sottrarre alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di responsabilità per danno erariale, i dirigenti e funzionari dell'ANAS.

1.2 *Il contenzioso in materia di opere stradali*

La vicenda della trasformazione dell'ANAS in Ente ha inevitabilmente aggiunto motivi di incertezza ad una situazione gestionale già destabilizzata e confusa per effetto delle iniziative della magistratura penale nel settore dei pubblici appalti e dei conseguenti provvedimenti assunti sul piano amministrativo dai Ministri, avvicendatisi in prosieguo di tempo al vertice dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

È noto, infatti, che le gravi anomalie emerse nell'attività contrattuale dell'ANAS e ripetutamente rilevate dalla Corte in sede di referto al Parlamento – soprattutto incentrate sull'uso spregiudicato di normative speciali e di provvedimenti d'urgenza al fine di evitare le procedure concorsuali, nazionali e comunitarie, per l'aggiudicazione degli appalti – avevano indotto il Ministro pro-tempore a sospendere, con circolare n. 140 del 12 giugno 1992 i procedimenti relativi ad un gran numero di opere stradali, affidate a trattativa privata e consegnate sotto riserva di legge prima della stipula dei relativi contratti.

Peraltro, con la successiva «direttiva» n. 160 del 23 giugno 1993 lo stesso Ministro – in applicazione dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 180/93 recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti – ha impartito istruzioni per consentire una sollecita definizione dell'iter procedimentale dei contratti in questione, anche allo scopo di evitare un difficile contenzioso con le imprese.

La citata norma – poi divenuta, in seguito alle successive reiterazioni del provvedimento d'urgenza, l'art. 14 del D.L. n. 398/93 convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 – ha infatti previsto una serie di deroghe alla legislazione vigente «per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale» da parte dell'ANAS.

In particolare, è stato stabilito (art. 14, comma 3) che alla stipula ed all'approvazione dei contratti di lavori dell'ANAS, consegnati anticipatamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, della legge n. 2248 del 1865 – all. F, «si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica».

Nella materia è poi intervenuto il decreto-legge 26 luglio 1994 n. 468 – più volte reiterato, da ultimo con il D.L. 26 maggio 1995, n. 193 –, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

L'art. 6 del provvedimento d'urgenza prevede che, per la definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche, il Ministro nomini una o più commissioni chiamate a valutare – anche su istanza delle imprese interessate– le procedure di affidamento o di esecuzione di opere che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto, da più di quattro mesi.

Un riferimento implicito alla vicenda degli appalti ANAS dianzi illustrata è contenuto nel comma 7 della norma citata, secondo il quale possono essere oggetto di valutazione «anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate».

Nel caso di opere di competenza dell'ANAS, peraltro, il successivo comma 11 precisa che «i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario».

Quest'ultimo, in applicazione delle predette disposizioni, ha definito – con decreto 16 dicembre 1994, pubblicato nella G.U. n. 19 del 24.1.1995 – i criteri che la Commissione (costituita con provvedimento n. 99 del 15.11.1994) deve osservare nel valutare le procedure di affidamento e di esecuzione di opere di competenza dell'ANAS.

Oltre ad una serie di prescrizioni di carattere procedimentale (termini per la trasmissione delle istanze, relazioni esplicative, documentazioni tecniche, audizioni della direzione lavori e/o dei collaudatori in corso d'opera, ecc.) il provvedimento contiene un preciso obbligo nei confronti delle imprese appaltatrici, al fine di consentire che «la procedura di valutazione possa concludersi positivamente».

Ciascuna impresa deve, infatti, sottoscrivere una «clausola di trasparenza», dichiarando sotto la propria responsabilità che: a) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto di appalto o per l'affidamento della concessione; b) non sono state promesse o corrisposte somme o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o comunque volti ad indirizzare la procedura di scelta del contraente; c) non saranno, in nessun caso, versate somme per facilitare l'esecuzione e la gestione del contratto, né saranno compiute azioni volte a comprometterne il risultato.

Nel caso in cui fossero rese dichiarazioni anche parzialmente non veritiere, ovvero l'impresa non rispettasse gli impegni assunti per tutta la durata del contratto o della concessione, «il rapporto si intenderà automaticamente risolto» (punto 11 – ultimo capoverso).

A termini del successivo punto 12) l'accettazione dell'esito positivo della valutazione implica, da parte dell'impresa contraente, «la rinuncia alla facoltà di agire in giudizio, compreso quello arbitrale e amministrativo, o di proseguirlo per la tutela dei diritti o interessi derivanti dal periodo di sospensione dei lavori cui l'istanza si riferisce».

Sulla base della documentazione fornita dall'Amministrazione (riportata in allegato al presente capitolo) aggiornata al 2 giugno 1995, nell'arco di circa 12 mesi risultano presentate n. 105 istanze di definizione del contenzioso in materia di opere stradali ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 468/94 più volte reiterato, da ultimo con decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193.

Con riferimento alla ripartizione su base regionale, si rileva che il maggior numero di istanze (18) risulta proveniente dal Compartimento della viabilità dell'Aquila, seguito da quello di Milano (16) e da quelli di Genova e Torino, con 10 istanze ciascuno.

1.3 *Il controllo della Corte*

Anche sul versante del controllo non sono mancate le difficoltà, soprattutto con riferimento all'attività contrattuale dell'Azienda che – com'è noto – assorbe cospicue risorse finanziarie, superiori alla spesa globale d'investimento diretto di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato.

Infatti, nel corso del 1993 i decreti-legge che hanno modificato il regime dei controlli della Corte dei Conti non hanno mantenuto una formulazione univoca in tema di atti contrattuali da sottoporre al preventivo esame di legittimità: ed invero, mentre il D.L. 17 luglio 1993 n. 232 aveva inserito all'art. 7 i decreti approvativi dei «contratti dello Stato di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria», il D.L. 14 settembre 1993 n. 359 – reiterativo del precedente– ha sostituito le parole «contratti dello Stato» con l'espressione «contratti dei Ministeri».

Tale differenza terminologica ha creato divergenze interpretative tra l'Azienda ed il competente Ufficio di controllo, creando disguidi ed appesantimenti procedimentali: la questione è stata poi risolta dalla Sezione del controllo che ha ritenuto perdurante, pur nella diversa formulazione testuale, il controllo preventivo sulle Aziende autonome dello Stato, ivi compresa l'ANAS.

Questo regime, tuttavia, è durato fino all'entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994 n. 20, la quale ha espressamente stabilito (art. 3, comma 1 -lett. g) che gli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti sono soltanto quelli che approvano «i contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le Aziende autonome».

La già descritta trasformazione dell'ANAS in Ente pubblico, a causa del protrarsi del procedimento di approvazione dello statuto, non ha prodotto ulteriori mutamenti in ordine alla sede ed alle modalità di esercizio del controllo: nel 1994 tale attività è stata svolta in via successiva sulla gestione aziendale (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20/94) dalla Sezione controllo Stato.

Tra le pronunce più significative emesse nell'anno vanno segnalate le deliberazioni n. 129 del 12/10/1994 e n. 130 del 27/10/1994, con le quali la Sezione del controllo ha dichiarato non conformi a legge – rispettivamente – sette provvedimenti riguardanti appalti di lavori per la ricostruzione della rete viaria in Valtellina e un provvedimento concernente l'appalto per la costruzione della superstrada Bolzano-Merano.

Si trattava di provvedimenti confermativi dell'Amministratore straordinario dell'ANAS, relativi ai decreti di approvazione dei contratti per l'esecuzione delle opere anzidette, già ricusati in precedenza dalla medesima Sezione: i provvedimenti di conferma erano accompagnati dall'ordine scritto del Ministro dei lavori pubblici per la loro esecuzione e pertanto erano da assoggettare a controllo preventivo, ai sensi dell'art.3, comma 1 – lett. i) della citata legge n. 20/94.

Anche la seconda pronuncia della Sezione è stata negativa: peraltro, su richiesta del Governo, i citati provvedimenti sono stati ammessi al visto con riserva dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 91 del 7 dicembre 1994, adottata a termini dell'art. 25 – comma 2 – del R.D n. 1214 del 1934.

Infine la Sezione del controllo, con deliberazione n. 19/95 del 30 novembre 1994, ha dichiarato non conformi a legge alcuni provvedimenti riguardanti lavori di variante e suppletivi per il completamento di opere viarie comprese nel programma di «Italia '90», nel riflesso della inosservanza della data di ultimazione dei lavori (15 maggio 1990), termine essenziale che giustificava l'adozione delle procedure derogatorie per l'affidamento degli appalti.

2. **Aspetti finanziari della gestione**

2.1 *Gli investimenti diretti*

Le vicende appena descritte hanno evidentemente provocato ripercussioni negative sulla gestione finanziaria dell'Azienda, specialmente nel settore delle spese di investimento.

Invertendo un «trend» in costante aumento fino al 1992, i pagamenti in conto capitale – che nel 1993 erano già scesi a 5.238 mld., con una diminuzione del 14,2% rispetto all'esercizio precedente (6.108 mld)- sono ulteriormente calati a 4.733 mld. (-9,7%).

In cifra assoluta, tuttavia, tale importo è ben al di sopra dell'ammontare complessivo degli investimenti diretti (cat. X e XI) delle Amministrazioni dello Stato globalmente considerate, che nel 1994 si attesta a 3.984,5 mld.

La crescita della massa spendibile (18.737,6 mld.) – ritornata al livello del 1992, dopo la flessione del 1993 (17.813 mld.) – deprime il tasso di utilizzazione delle risorse, che nel 1994 scende al 25,2%, il valore più basso dell'ultimo quinquennio.

Ne consegue un sensibile incremento dei residui (+11,7%), che passano dai 12.520 mld. del 1993, a 13.978,8 mld. al 31 dicembre 1994; rispetto al totale, 8.491 miliardi (pari al 65%) sono residui propri, mentre 5.487,8 sono residui di stanziamento.

2.2 *Gli altri dati di consuntivo*

La principale fonte di entrata dell'ANAS è costituita dal contributo annuo del Tesoro, corrisposto ai sensi dell'art. 3 della legge 21 aprile 1962 n. 181, che viene automaticamente incrementato in proporzione al gettito complessivo dell'imposta di fabbricazione sulla benzina e della tassa di possesso degli autoveicoli.

Nel 1994 tale contributo è stato di 5.428 mld., attribuiti per 1.954,5 mld. (pari al 36%) al cap. 161 dell'entrata in relazione all'ammontare delle spese correnti, e per 3.473,5 mld. (corrispondenti al 64%) al capitolo 751, in relazione all'ammontare delle spese in conto capitale e per rimborso di prestiti.

Confrontando tali dati con i valori percentuali del triennio precedente, si rileva un'inversione di tendenza poichè la quota riservata alle spese d'investimento – prima attestate intorno al 70% del totale – perde 6 punti a beneficio delle spese di parte corrente, che passano dal 30 al 36% circa.

L'avanzo di gestione – derivante sia da economie di spesa, che da maggiori accertamenti d'entrata – nel 1994 è stata pari a 130,2 mld. (cap. 301).

Per quanto concerne la composizione delle entrate, deve segnalarsi che a fronte di trasferimenti dal bilancio statale per 6.930,2 mld., le entrate proprie dell'Azienda – ricavate essenzialmente dalla vendita di beni e servizi (cat. I) e dall'alienazione di beni patrimoniali (cat. VI) – non superano i 60 mld.

Esse rappresentano soltanto lo 0,6% dei versamenti, che nel 1994 hanno raggiunto 9.143,6 mld., facendo registrare minori entrate per 2.301,3 mld. nei confronti della relativa previsione di cassa (11.444,9 mld.).

Quest'ultimo risultato è dovuto quasi interamente al mancato introito della terza «tranche» (2.000 mld) del mutuo complessivo di 8.000 mld., di cui alla tabella C – nota (a) allegata alla legge finanziaria 1991 (legge 29.12.1990, n. 405).

Le spese, dell'importo complessivo di 9.151,3 mld., hanno riguardato per 1.978,1 mld. oneri di parte corrente, per 6.216,2 mld. impegni in conto capitale e per 957 mld. rimborso di prestiti.

Le risorse complessivamente disponibili (competenza + residui) nel 1994 sono state pari a 22.042,2 mld., di cui 2.344 mld. riguardano la parte corrente, 18.737,6 il conto capitale e 960,5 il rimborso di prestiti: il totale dei pagamenti effettuati nell'esercizio ha raggiunto 7.436,2 mld., facendo registrare un decremento del 9,3% rispetto all'omologo dato del 1993 (8.196 mld.).

Al 31 dicembre 1994 i residui totali superano i 14.650 mld., con un aumento del 13% rispetto ai resti esistenti all'inizio dell'anno (12.970,2 mld.). Tali somme, accertate nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, vengono attribuite all'omologo Ente, unitamente agli importi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a titolo di trasferimenti a favore dell'ANAS per il 1995, ai sensi dell'art. 9 – comma 3 – del decreto-legge 26 maggio 1995 n. 193.

Quest'ultima norma dispone altresì che l'amministratore straordinario dell'ANAS «adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione, nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione».

3. L'attuazione dei piani pluriennali d'intervento

Vengono esaminati in questa sede una serie di programmi pluriennali che, a partire dai primi anni '80, avrebbero dovuto imprimere all'attività dell'ANAS – in precedenza assorbita prevalentemente dalla gestione e manutenzione delle strutture viarie di grande comunicazione – nuovi ritmi e cadenze operative, soprattutto sul versante della realizzazione di nuove infrastrutture, per rispondere alla crescente domanda di mobilità da parte dei cittadini.

L'esperienza dell'ultimo decennio ha ampiamente dimostrato le carenze di una programmazione, ora frettolosa, ora utopistica, raramente sopportata da studi di fattibilità e da puntuali analisi economico-finanziarie, pronta a scavalcare previsioni e priorità operative per inseguire emergenze (vere o presunte) che consentissero, comunque, di fare ricorso a procedure straordinarie e abbreviate.

Manifestazioni internazionali, fissate con largo anticipo, come i Campionati mondiali di calcio e le Celebrazioni Colombiane – lungi dal consigliare una tempestiva valutazione degli interventi e dei relativi fabbisogni finanziari e la necessaria gradualità nella realizzazione delle opere – sono state utilizzate, con l'avallo di normative derogatorie interpretate sistematicamente in modo estensivo, per scavalcare i programmi ordinari d'intervento e per stornare i relativi fondi a beneficio delle opere (ormai divenute) urgenti.

A ciò si aggiunga la prassi abnorme – ripetutamente criticata dalla Corte nella sua attività di referto – dell'emissione di ordinanze della Protezione civile a richiesta dell'ANAS, che in relazione a singole fattispecie, solo marginalmente connesse con situazioni di emergenza dichiarate nei modi di legge, consentivano l'esecuzione in deroga ad ogni contraria norma di opere stradali finanziate con gli ordinari stanziamenti del bilancio aziendale.

Tutta questa fenomenologia, unitamente all'abuso delle perizie di variante ed al connesso e frequentissimo affidamento a trattativa privata dei lavori suppletivi allo stesso esecutore di quelli principali, ha indotto la Corte a parlare di una vera e propria «fuga dalle gare» da parte dell'ANAS, che si è sempre mostrata insofferente verso la disciplina comunitaria degli appalti e restia ad applicare le regole della concorrenza e del libero mercato.

Le conseguenze di un tale modo di procedere – che sembrerebbe comunque «vincente», se si pone mente al numero ed alla rilevanza delle registrazioni con riserva chieste dal Governo alla Corte, negli ultimi due anni, per provvedimenti dell'ANAS dichiarati illegittimi in sede di controllo – si riverberano pesantemente sulla realizzazione di piani e programmi, modificandone continuamente i contenuti e le cadenze temporali.

3.1 *Il piano triennale 1979-1981*

Un caso emblematico di tale patologia è il piano triennale di opere, finanziato per 2.500 mld. dalla legge n. 843 del 1979, che prevedeva per il 1981 la conclusione della fase dell'appalto dei lavori e per il 1984 la loro ultimazione.

In effetti, il tempo previsto si è quadruplicato e le risorse finanziarie complessivamente assorbite, pari a 5.485,8 mld., sono più che raddoppiate. Per completezza, deve precisarsi che il piano ha stentato a decollare per le difficoltà di acquisizione dei mutui, previsti dalla legge n. 843 per la copertura del finanziamento iniziale.

È possibile ricostruire solo in parte la concreta utilizzazione dei fondi in quanto 5.187,8 mld. risultano iscritti sul pertinente cap. 731, mentre i restanti 298 mld. sono stati ripartiti tra i cap. 750 e 751 che riguardano il programma di interventi di cui alla legge n. 526/85, rispettivamente nel Mezzogiorno e nelle aree del Centro-Nord.

Sul cap. 731 nel 1994 sono stati effettuati pagamenti per 39.8 mld., sicchè la somme rimaste da pagare ammontano a 301,7 mld.; le economie di bilancio sono pari a 110,1 mld., quasi interamente derivanti da impegni formali (297,6 mld.).

3.2 *Completamento delle opere viarie nel Mezzogiorno*

Nell'area dell'ex Cassa per il Mezzogiorno la legge finanziaria 1980 (l. n. 146/80 – art. 29, comma 1) ha autorizzato la spesa di 1.000 mld. nel periodo 1981-1984 per l'attuazione di un programma di adeguamento e completamento funzionale della rete viaria.

La realizzazione degli interventi si è sviluppata con notevole difficoltà, soprattutto nella fase iniziale, sicchè al 1° gennaio 1994 – a tredici anni di distanza dall'avvio del piano – risultava ancora una disponibilità (di soli residui) di 186,3 mld., pari al 18,6% del totale.

Nel corso dell'esercizio sul cap. 746 sono stati effettuati pagamenti per 33,2 mld. e pertanto la somme rimaste da pagare si riducono a 153,1 mld., tutte derivanti da impegni formali.

3.3 *Opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli*

Un programma straordinario di interventi sulla rete stradale della Calabria e dell'area metropolitana di Napoli è stato previsto dalla legge 30 marzo 1981 n. 119 (legge finanziaria 1981 – art. 10, comma 5), con uno stanziamento di 220 mld. nel triennio 1981-1983.

Anche questo programma non ha rispettato le cadenze temporali preventivate, protraendosi per 13 anni senza riuscire ad utilizzare completamente i fondi stanziati.

Per effetto dei pagamenti disposti nell'esercizio sul cap. 747, pari a 2,2 mld., al 31.12.1994 residuano 17,2 mld., interamente impegnati e corrispondenti al 7,8% del totale.

3.4 *Il programma-stralcio 1982-1987*

La legge 12 agosto 1982 n. 531, nel disciplinare la predisposizione del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, ha previsto per il periodo 1982-1987 un programma-stralcio di opere aventi carattere prioritario.

Analogamente a quanto verificatosi per il piano triennale 1979-1981, anche in questo caso lo stanziamento maggiore, pari a 840 mld., è stato allocato nel cap. 811, mentre ulteriori finanziamenti sono stati ripartiti tra i capitoli 729 (60 mld.) 759 e 751 (20 mld.), per un totale di 920 mld.

Analizzando solo lo stanziamento maggiore, risulta che nel 1994, su una disponibilità (di soli residui) di 53,1 mld., sono stati pagati 13,9 mld.; le somme rimaste da pagare al 31.12.1994 ammontano pertanto a 39,2 mld.

3.5 *Il programma straordinario 1985-1987*

In attesa della formale approvazione del piano decennale della grande viabilità, la legge n. 526/85 (art. 6) ha stanziato 5.000 mld. per un piano straordinario di interventi sulla rete stradale e autostradale; tale somma è stata poi aumentata a 7.200 mld. dalla legge finanziaria 1986.

Una quota di 1.000 mld. è stata destinata dallo stesso legislatore ad una serie di attribuzioni vincolate, sicchè le restanti risorse (6.200 mld.) sono state ripartite in ragione di 4.685 mld. per opere di competenza dell'ANAS e di 1.515 mld. per contributi da erogare alle Società concessionarie di autostrade.

Lo stanziamento complessivo è stato poi ridotto a 3.200 mld., poichè la legge finanziaria 1987 ha fatto confluire la somma di 3.000 miliardi nel 1° stralcio attuativo del piano decennale.

Successivamente più di tre quarti del predetto stanziamento sono stati stornati a beneficio degli interventi urgenti di viabilità per «Italia '90», ai sensi dell'art. 5, comma 1/bis della legge n. 205 del 1989. Sul pertinente cap. 729 nel corso del 1994 sono stati effettuati pagamenti per 160,2 miliardi, corrispondenti a 46,4% della disponibilità (345,7 mld.); al termine dell'esercizio le somme rimaste da pagare ammontano a 185,5 mld., tutte derivanti da impegni formali.

3.6 *Il piano decennale della grande viabilità: 1° stralcio.*

Per raccordare gli interventi finanziati dalla citata legge n. 526/85 con le scelte del piano decennale della viabilità di grande comunicazione è stato approvato, con D.M. 12 marzo 1987, il «1° stralcio attuativo» che utilizza uno stanziamento straordinario di 6.700 mld., recato dalla legge finanziaria 1987.

Ricalcando lo schema del precedente programma triennale 1985-1987, il piano ha vincolato una quota di 925 mld. al completamento degli interventi pluriennali in corso e alla manutenzione delle strade statali, ripartendo le restanti risorse in ragione di 3.375 mld. per gli interventi diretti dell'ANAS e di 2.200 mld. per il comparto delle autostrade in concessione.

Sullo stanziamento di pertinenza dell'ANAS uno specifico accantonamento di 850 mld. è stato destinato all'ammodernamento dell'autostrada stradale Salerno-Reggio Calabria e agli interventi di manutenzione straordinaria.

Nonostante l'assegnazione di questi ultimi fondi sia stata completata fin dal 1990, gli interventi sono tuttora in corso: sul pertinente cap. 722 nel corso del 1994 sono stati disposti pagamenti per 32,4 mld., sicchè le residue disponibilità si sono ridotte, alla fine dell'esercizio, a 58,7 mld.; 94,7 milioni hanno costituito economie di bilancio.

Le restanti risorse a disposizione dell'ANAS (3.575 mld-850 mld. = 2.725 mld.) sono state poi incrementate – come già accennato sub. 3.5 – della somma di 3.000 mld. proveniente dalla legge 526/85, cui si sono aggiunti ulteriori 250 mld. per il completamento dei programmi in corso.

La dotazione complessiva così risultante (5.975 mld.) è stata quindi ripartita su due distinti capitoli: al cap. 750 sono stati attribuiti 3.200 mld. per interventi nel Lazio e nelle aree del Mezzogiorno, mentre 2.775 mld. sono stati allocati sul cap. 751 per le opere riguardanti le regioni del Centro-Nord.

Per quanto riguarda, infine, le risorse destinate al settore autostradale (2.200 mld.), va segnalato che una quota di 1.600 mld. è stata assegnata al cap. 749 per l'accelerata realizzazione di interventi già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi n. 531/82 e n. 526/85. A carico di tale stanziamento, interamente impegnato, nel 1994 sono stati pagati 532 mld., che riducono le somme rimaste da pagare a soli 61 mld.

La restante quota di 600 mld. è stata riservata dalla stessa legge finanziaria 1987 alla realizzazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia: su tale stanziamento, interamente impegnato sul cap. 907, non risultano effettuati pagamenti nel corso del 1994, sicchè l'ammontare dei residui (188 mld.) è rimasto invariato rispetto all'esercizio precedente.

3.7 *I successivi stralci attuativi del piano decennale.*

Il fenomeno della sovrapposizione disordinata di piani e programmi, descritto nella parte introduttiva del presente paragrafo, ha raggiunto il momento di maggior congestione negli anni tra il 1988 e il 1990.

L'ingorgo gestionale creato dalla incombente presenza dei Campionati mondiali di calcio del 1990 e delle Celebrazioni Colombiane del 1992 ha avuto come conseguenza la sospensione del «2° stralcio attuativo» del piano decennale per il triennio 1988-1990, che prevedeva una spesa di 18.000 miliardi: lo strumento programmatico predisposto dall'ANAS non ha, infatti, ottenuto il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

Sul piano finanziario, gran parte degli stanziamenti ordinari di competenza e quasi l'80% dei residui di stanziamento (che nel 1988 sfioravano i 6.500 miliardi) sono stati stornati a beneficio dei predetti interventi straordinari e per la ricostruzione della rete viaria in Valtellina.

Solo nel marzo del 1991 lo «strappo» nell'attività di ordinaria programmazione è stato ricucito, con l'approvazione del «3° stralcio attuativo» del piano decennale, relativo al triennio 1991-1993.

Per la copertura dei relativi oneri – inizialmente indicati in 24.000 miliardi e poi portati a 27.000 in sede parlamentare – è stata prevista, in assenza di nuovi stanziamenti di bilancio, la contrazione di mutui per un valore iniziale di 8.000 miliardi in quattro anni.

Oltre ad un finanziamento di 500 miliardi per il completamento delle opere di cui alla legge n. 526/85 e ad uno specifico accantonamento di 4.200 miliardi per le cosiddette «direttrici fuori quota» (vedi tabella A), il piano ha destinato – mediante riparto su base regionale – 16.000 miliardi al potenziamento della viabilità statale, ivi compresi i contributi per la viabilità provinciale (tabella B).

Mantenendo la quota percentuale (15%) delle precedenti leggi di finanziamento, lo strumento programmatico ha previsto una spesa di 4.000 miliardi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali, mentre 2.300 miliardi sono stati riservati al comparto delle autostrade in concessione (tabella C).

Attualmente è all'esame delle competenti Commissioni parlamentari il «4° stralcio attuativo» del piano decennale per il triennio 1994-1996, che prevede un onere complessivo di 10.000 miliardi.

Come si evince dalla tabella D, un accantonamento di 250 miliardi è riservato alla copertura di maggiori oneri per progetti già esaminati, mentre 2.000 miliardi sono destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario esistente.

Alle direttrici primarie «fuori quota» – vale a dire, quei collegamenti stradali che, sebbene compresi, talora, nell'ambito di una sola regione, vengono sottratti al riparto delle risorse su base regionale in funzione della loro particolare importanza – risultano attribuiti 2.500 miliardi (pari al 25% del totale), mentre la metà degli stanziamenti previsti (5.000 miliardi) è stata finalizzata al potenziamento delle rete viaria statale; la residua quota di 250 miliardi (pari al 2,5%) è infine destinata al settore delle autostrade in concessione.

È interessante rilevare che il numero delle direttrici «fuori quota» (cfr. tabella E) è diminuito – da 23 a 21 – rispetto al corrispondente elenco del 3° stralcio attuativo del piano decennale; numerose sono anche le modifiche qualitative, poiché sono stati espunti dall'elenco il collegamento Asti – Cuneo – Traforo Ciriegia, il Traforo Mortirolo – Stelvio, la «direttissima» Milano – Brescia, l'autostrada di Alemagna, il collegamento tra l'autostrada della Cisa e il Centro intermodale di Parma e il collegamento Modena – Lucca – Livorno, mentre sono state inserite la SS. n. 3 Flaminia – tratto umbro, la SS. n. 1 Aurelia tra Ventimiglia e Civitavecchia, la SS. n. 7 Appia tra Capua e Terracina, nonché l'autostrada Palermo – Catania.

Per quanto riguarda i profili finanziari, va sottolineato che sul già citato cap. 750 sono affluite ulteriori quote di finanziamento da parte del Tesoro (cap. 7810), che hanno portato il totale delle risorse a 6.170 mld.; il cap. 751 si è incrementato, a sua volta, fino a raggiungere complessivamente una dotazione di 7.205 mld.

Per il 1994 le somme rese disponibili sul primo dei due capitoli ammontano a 5.471,5 mld., a fronte delle quali risultano pagamenti per complessivi 3.040,7 mld., mentre le somme rimaste da pagare ammontano a 2.430,7 mld., di cui 1.501,6 derivanti da impegni formali; i residui di stanziamento sono pari a 929,1 miliardi.

Per lo stesso esercizio le autorizzazioni di spesa del cap. 751 sono pari a 6852 mld., a fronte delle quali i pagamenti complessivi ammontano a 3.925,8 mld.; al 31.12.1994 risultano residui per 2.926,2 mld., di cui 1.947,1 sono residui propri e 979,1 sono residui di stanziamento.

TABELLA A

3° STRALCIO ATTUATIVO DEL PIANO DECENNALE DELLA GRANDE VIABILITÀ

PROGRAMMA TRIENNALE 1991-93

DIRETTRICI VIARIE «FUORI CITTÀ»

(finanziamento complessivo: 4.200 miliardi)

N.	ARTERIA	REGIONI INTERESSATE
1.	Collegamento Rivoli-Bardonecchia-Frejus	Piemonte
2.	Collegamento Asti-Cuneo-Traforo Ciriegia. (Asti-Fossano-Cuneo-Borgo S. Dalmazzo-Traforo)	Piemonte
3.	Raddoppio traforo Colle di Tenda	Piemonte
4.	Autostrada Aosta-Monte Bianco	Valle d'Aosta
5.	Traforo Mortirolo-Stelvio	Lombardia
6.	Autostrada Pedemontana Lombarda e Piemontese	Lombardia Piemonte
7.	Direttissima Milano-Brescia, Raccordo Brescia Est-Lumezzane-Gardone Val Trompia	Lombardia
8.	Autostrada di Alemagna	Veneto
9.	Raccordo Voltri-Rivarolo	Liguria
10.	Cispadana	Emilia
11.	Autostrada Autocisa-collegamento Centro intermodale Parma (CEPIM)	Emilia Liguria
12.	Collegamento Modena-Lucca-Livorno	Emilia Toscana
13.	Nuovo attraversamento appenninico A1	Emilia Toscana
14.	Strada Statale E45 Orte-Cesena	Emilia Toscana Umbria Lazio
15.	Corridoio Adriatico E55	Emilia Marche Abruzzo Molise Puglia
16.	S.S. 1 «Aurelia»/Autostrada Livorno-Civitavecchia	Toscana Lazio
17.	S.G.C. Grosseto-Fano	Toscana Umbria Marche
18.	Raccordo Siena-Firenze	Toscana
19.	Autostrada Roma-L'Aquila-Teramo-A14	Lazio Abruzzo
20.	Autostrada Salerno-Reggio Calabria	Campania Basilicata Calabria
21.	S.S. 106 «Jonica»/Autostrada Taranto-Sibari	Puglia Basilicata Calabria
22.	Autostradad Messina-Palermo	Sicilia
23.	S.S. 131 «Carlo Felice»	Sardegna

TABELLA B

PROGRAMMA TRIENNALE 1991-1993

Riparto attribuzioni per viabilità statale

(finanziamento complessivo: 1.600 miliardi)

REGIONI	Coefficente %	Attribuzione (in miliardi)
VALLE D'AOSTA	0,4	64
PIEMONTE	6,7	1.072
LOMBARDIA	11,8	1.888
TRENTINO-ALTO ADIGE - Bolzano	1,08	173
TRENTINO-ALTO ADIGE - Trento	1,82	131
VENETO	6,3	1.008
FRIULI	3,2	512
LIGURIA	5,8	928
EMILIA ROMAGNA	6,2	992
TOSCANA	6,4	1.024
UMBRIA	1,5	240
MARCHE	2,2	352
LAZIO	7,5	1.200
ABRUZZO	2,6	416
MOLISE	1,5	240
CAMPANIA	7,9	1.264
PUGLIA	7,3	1.168
BASILICATA	1,7	272
CALABRIA	3,3	528
SICILIA	10,5	1.680
SARDEGNA	5,3	848
TOTALE	100,00	16.000

TABELLA C

PROGRAMMA TRIENNALE 1991-1993

CONTRIBUTI A.N.A.S. PER AUTOSTRADE IN CONCESSIONE

(finanziamento complessivo: 2.300 miliardi)

(in miliardi)

A) *Interventi con finanziamento derivante da apposita legge*	
1. Autostrada Livorno-Civitavecchia	1.200
B) *Realizzazione con contributo dello Stato*	
1. Messina-Palermo	600
2. Torino-Frejus	50
3. Aosta-Courmayeur	300
4. A1 Sasso Marconi-Barberino (e viabilità connessa)	200
5. Pedemontana Lombarda e Piemontese (2 tronco)	250
6. Ex S.A.R.A.	50
7. Torino-Savona	200
8. Traforo Mortirolo-Stelvio	200
9. Collegamento Modena-Lucca	150
10. Autostrada di Alemagna	—
11. Autostrada Milano-Brescia	—
Bretella Brescia est-Lumezzane-Gardone V. Trompia	100
Val Sabbia	20
12. Raccordo Voltri-Rivarolo	—
12. Taranto-Sibari	—
Totale	2.020
C) *Realizzazione con contributo dello Stato e/o manovra tariffaria*	
1. Aosta-Courmayeur	—
2. Raccordo Cisa-CEPIM	50
3. Pedemontana Lombarda e Piemontese (3° tronco)	200
4. Napoli-Salerno (Galleria S. Giorgio-Torre del Greco)	250
5. Raccordo di Sanremo	130
6. Traforo Mortirolo-Stelvio	—
7. Collegamento Modena-Lucca-Livorno	—
8. Autostrada di Alemagna	—
9. Autostrada Milano-Brescia	—
10. Taranto-Sibari	—
Totale	630

Nota: In caso di mancata manovra tariffaria i contributi sub *C* sono da considerarsi aggiuntivi a *B*.

TABELLA D

4° STRALCIO ATTUATIVO DEL PIANO DECENNALE DELLA GRANDE VIABILITÀ

PROGRAMMA TRIENNALE 1994-96

RIEPILOGO DEI FABBISOGNI

	Miliardi	Perc.
1. Per maggiori costi cogniti di progetti esaminati e spese progettuali	250	2,5%
2. Per manutenzione ordinaria, straordinaria e recupero manutentorio	2.000	20%
3. Per direttrici primarie «fuori quota»	2.500	25%
4. Per potenziamenti viabilità statale	5.000	50%
5. Per autostrade in concessione	250	2,5%
Totale tirennio	10.000	

TABELLA E

DIRETTRICI VIARIE «FUORI CITTÀ»

ARTERIA	REGIONI INTERESSATE
Raddoppio traforo Colle di Tenda	Piemonte
Completamento Autostrada Torino-Frejus	Piemonte
Autostrada Aosta-Monte Bianco	Valle d'Aosta
Autostrada Pedemontana Lombarda e Piemontese	Lombardia Piemonte
Raccordo Voltri-Rivarolo	Liguria
Cispadana	Emilia
Nuovo attraversamento appenninico A/1	Emilia Toscana
Strada Statale E/45 Orte-Cesena	Emilia Toscana Umbria Lazio
S.S. n. 3 «Flaminia» Tratto Umbro	Umbria
Corridoio Adriatico E/55 - S.S. n. 309	Veneto Emilia Marche Abruzzi Molise Puglia
Autostrada Livorno-Civitavecchia	Toscana Lazio
S.S. n. 1 «Aurelia»: tratto da Ventimiglia a Civitavecchia	Liguria Toscana Lazio
S.G.C. Grosseto-Fano	Toscana Umbria Marche
Raccordo Siena-Firenze	Toscana
S.S. n. 7 «via Appia»: tratto da Terracina a Capua	Lazio Campania
Autostrada Roma-L'Aquila-Teramo-A/14	Lazio Abruzzo
Autostrada Salerno-Reggio Calabria	Campania Basilicata Calabria
S.S. 106 «Jonica»: Autostrada Taranto-Sibari	Puglia Basilicata Calabria
Autostrada Palermo-Catania	Sicilia
Autostrada Messina-Palermo	Sicilia
S.S. 131 «Carlo Felice»	Sardegna

TABELLA F

PROGRAMMA TRIENNALE 1994-1996

Riparto attribuzioni per viabilità statale

REGIONI	Coefficienti %	Attribuzione miliardi (lordi)
PIEMONTE	6,7	545
VALLE D'AOSTA	0,4	30
LOMBARDIA	11,8	889
BOLZANO	1,08	88
TRENTINO	0,82	59
VENETO	6,3	477
FRIULI	3,2	220
LIGURIA	5,8	414
EMILIA ROMAGNA	6,2	478
TOSCANA	6,4	496
UMBRIA	1,5	111
MARCHE	2,2	155
LAZIO	7,5	595
ABRUZZO	2,6	211
MOLISE	1,5	100
CAMPANIA	7,9	590
PUGLIA	7,3	545
BASILICATA	1,7	120
CALABRIA	3,3	237
SICILIA	10,5	735
SARDEGNA	5,3	395
TOTALI . . .	100,00	7.500

TABELLA G

CONTRIBUTI A.N.A.S. PER AUTOSTRADE IN CONCESSIONE
PRIORITÀ STALCIO ATTUATIVO 1994-1996

(in miliardi)

1. Torino-Frejus	25
2. Torino-Savona	95
3. Milano-Brescia Bretella Brescia Est-Lumezzane Gardone Val Trompia-Val Sabbia	50
4. Pordenone-Conegliano	2,5
5. Roma-Napoli A2. Raccordo terminale di Barra e Capodichino	10
6. Tangenziale di Napoli	17,5
7. Romane ed Abbruzzesi	10
8. Napoli-Pompei-Salerno	25
9. Orbassano- Pinerolo	15
Totale . . .	250

AREA INTEGRATIVA DI INSERIMENTO

1. Torino-Frejus	25
2. Torino-Savona	95
3. Milano-Brescia Bretella Brescia Est-Lumezzane Gardone Val Trompia-Val Sabbia	50
4. Pordenone-Conegliano	2,5
5. Roma-Napoli A2. Raccordo terminale di Barra e Capodichino	10
6. Tangenziale di Napoli	17,5
7. Romane ed Abbruzzesi	10
8. Napoli-Pompei-Salerno	25
9. Orbassano- Pinerolo	15

TABELLA H

OPERE REALIZZABILI EX ART. 14, COMMA 1, DELLA LEGGE 531/1982 IN AUTOFINANZIAMENTO TRAMITE MANOVRE TARIFFARIE

INTERVENTO	Concessionaria e richiedente	Lunghezza km	Costo 1993 L/miliardi
Terza corsia Firenze-Lucca	Autostrade S.p.a.	58,6	428
Terza corsia Rimini nord-Rimini sud	Autostrade S.p.a.	10,0	112
Terza corsia Milano-Vergiate	Autostrade S.p.a.	35,2	230
Terza corsia Incisa-Arezzo	Autostrade S.p.a.	35,7	280
Terza corsia Arezzo-Orte	Autostrade S.p.a.	82,2	1.054
Terza corsia Napoli-Nola	Autostrade S.p.a.	15,9	115
Completamento della tangenziale di Padova	Brescia-Padova	2,2	59
Terza corsia Orte-Fiano	Brescia-Padova	36,3	700
Sistema tangenziale di Torino-Variante S.S. n. 20. Adeguamento a 4 corsie - collegamento con S.S. n. 663	Brescia-Padova	2,6	12

TABELLA I

OPERE REALIZZABILI EX ART. 14, COMMA 1, DELLA LEGGE 531/1982 CON MANOVRE TARIFFARIE E/O CONTRIBUTI

INTERVENTO	Concessionaria e richiedente	Lunghezza km	Costo 1993 L/miliardi
Sistemazione asse penetrazione al porto di La Spezia; completamento della strada per Lerici e prog. IV lotto della S.S. n. 331 alla S.S. n. 432	S.A.L.T.	5,0	72
Completamento piazzali asse penetrazione al porto di La Spezia e dello svincolo di Stagnoni-Raccordi con S.S. n. 1 e via Federici	S.A.L.T.	6,0	60
Autostrada Genova-Serravalle rettifica corsia discendente Busalla-Bolzanero e svincolo Busalla	Soc. Autostrade	15,0	250
Autostrada Torino-Savona tratto Rivere-Montecala	Soc. Torino-Savona	5,7	230

AMMINISTRAZIONE A.N.A.S.
GESTIONE FINANZIARIA 1994

ANALISI DEI TRASFERIMENTI (CAT IV)

	Titolo I							Titolo II				Totale
	Personale in attività di servizio	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Altre spese (2)	TOTALE *	Costituzione di Capitali fissi	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	TOTALE	Totale	Titolo I + Titolo II
	Cat I	Cat III	Cat IV	Cat V	Altre	Totale	Cat IX	Cat X	Cat XI	Totale		
1 Residui totali di stanziamento "F" al 1/1 (1)	0	109.788.966.237	2.274.702.920	0	11.382.782.952	123.404.911.189	2.868.819.771.680	120.183.000.000	6.672.342.430	2.797.709.114.120	2.921.114.129.309	
2 Stanziamenti definitivi di competenza	823.679.999.000	264.648.474.000	25.801.000.000	810.604.000.000	230.018.000.000	1.883.748.443.000	6.192.229.979.000	23.000.300.000	3.600.000.000	6.217.829.279.000	8.111.433.722.000	
3 Massa impegnabile (1+2)	823.679.999.000	374.418.000.237	28.178.702.920	810.604.000.000	241.377.782.952	2.017.288.354.189	8.771.284.760.680	144.084.300.000	10.072.342.430	8.975.341.393.120	10.942.643.847.829	
4 Impegni riferiti su competenza	402.808.324.810	124.481.874.007	39.400.000.000	784.014.455.145	44.011.057.818	1.788.364.210.880	2.283.089.848.478	23.259.784.705	0	2.306.314.314.181	4.094.708.524.888	
5 Economie (-) o maggiori spese (+) (2-4+3)	120.723.644.187	8.084.116	2.000	7.306.227.360	212.412.917.818	84.370.880.187	1.367.781.783	835.296	0	1.368.287.648	-83.002.292.148	
6 Residui di stanziamento da competenza al 31/XII	0	180.177.339.917	800.500.000	27.490.317.495	1.018.858.997	189.774.812.509	3.903.802.971.771	880.000.000	3.600.000.000	3.907.802.971.771	4.097.727.990.280	
7 Impegni su residui di stanziamento (1-6)	0	49.390.691.787	780.218.180	0	1.965.784.308	48.112.831.855	1.127.977.774.117	0	0	1.127.977.774.117	1.176.990.606.026	
8 Residui di stanziamento da versati presunti al 31/XII	0	84.379.864.480	1.814.478.130	0	9.366.988.644	78.291.378.854	1.453.100.997.818	129.188.000.000	6.672.342.430	1.518.928.338.948	1.655.119.719.802	
9 Impegni totali su massa impegnabile (4+7)	402.808.324.810	189.848.488.884	38.180.723.180	784.014.455.145	8.366.988.644	1.838.508.842.843	3.412.933.323.951	23.259.784.705	0	3.436.192.088.255	5.272.698.830.888	
10 Residui totali di stanziamento "F" al 31/XII (6+8)	0	224.557.488.481	2.614.828.130	27.490.317.495	11.013.848.841	265.068.282.363	5.356.903.818.287	129.803.000.000	10.072.342.430	5.497.781.017.717	5.762.847.310.080	
11 Rapporto % tra impegni totali e massa impegnabile (9:3)	79,04	43,06	94,72	95,16	3,89	91,04	38,91	16,14	0,00	38,50	48,19	

(1) I residui totali di stanziamento "F" al 1/1 sono sempre uguali ai residui totali di stanziamento "F" al 31/12 dell'anno precedente
(2) Calcolato per differenza

AMMINISTRAZIONE AVIA B
GESTIONE FINANZIARIA 1994

FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

	Titolo I						Titolo II			Totale
	Personale in attività di servizio	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Altre spese (1)	TOTALE	Costituzioni di capitali fissi	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	TOTALE	Titolo I + Titolo II
	Col I	Col III	Col IV	Col V	Altre	Totale	Col IX	Col X	Col XI	Totale	TIT I+ TIT II
12 (1) Residui finali fine d'anno	95.134.918.192	247.560.990.241	4.078.601.099	0	143.470.251.281	490.247.836.777	12.203.785.211.876	309.660.120.856	9.687.042.430	12.919.661.393.261	13.070.204.020.033
13 Stanziamenti definitivi di competenza	823.028.889	264.648.474.000	35.801.000.000	819.804.000.000	230.019.000.000	1.892.796.443.000	6.190.226.078.000	23.809.300.000	3.600.000.000	8.217.635.219.000	8.111.433.722.000
14 Massa spendibile (12+13)	96.958.240.185	512.209.434.241	39.877.807.050	819.804.000.000	373.489.251.281	2.344.041.979.777	18.394.011.189.876	333.469.420.856	10.887.042.430	21.191.837.742.033	
15 Autorizzazioni di cassa	843.922.422.000	360.910.474.000	38.282.000.000	819.804.000.000	367.418.814.000	2.180.166.410.000	10.308.663.183.000	176.968.300.000	4.679.000.000	10.488.037.883.000	12.668.208.893.000
16 Pagamenti su competenza	363.055.668.000	74.342.660.315	39.182.803.000	784.669.144.685	230.734.078.253	1.492.993.283.238	894.491.419.037	23.294.748.800	0	917.720.167.837	2.411.713.450.775
17 Residui propri da competenza "C" (4-16)	39.850.435.812	237.895.000	118.319.400	0	204.078.991.985	294.600.647.469	1.390.994.130.444	18.205	0	1.390.994.148.649	1.684.994.094.086
18 Residui propri da competenza (9-17)	39.850.435.812	238.395.000.812	738.395.000	27.064.027.875	205.093.841.882	484.170.659.569	9.294.300.808.219	950.010.200	3.600.000.000	9.298.548.024.420	9.782.722.684.376
19 Pagamenti su residui	29.838.233.320	82.813.110.434	804.219.900	0	132.850.428.878	282.008.993.232	3.815.833.481.867	150.000.000	0	3.815.983.481.867	4.097.992.474.648
20 Pagamenti totali (18+19) Economie (-) e maggiori spese (+) totali (14-20=21)	368.889.122.320	160.656.660.746	39.986.822.900	784.669.144.685	388.584.855.887	1.748.000.256.927	4.709.994.940.891	23.409.748.800	0	4.733.403.689.691	6.479.403.945.618
21 Residui finali fine d'anno (20+22)	131.821.442.201	270.087.310	3.000	7.309.227.300	-212.399.569.974	-73.192.805.043	25.401.248.351	835.205	0	25.401.780.646	-47.794.024.397
22 Stanziamenti definitivi di competenza	484.958.318.432	368.083.668.168	4.010.982.156	27.064.027.875	210.297.312.375	871.230.628.293	13.856.818.084.028	310.069.148.100	10.097.042.430	13.976.781.252.618	14.850.027.880.911
23 Rapporto % tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile (18:14)	917.29	73.46	99.60	100.00	99.38	97.16	50.03	92.04	–	95.87	90.03
24 Rapporto % tra pagamenti totali e massa spendibile (20:14)	899.22	31.35	99.87	99.74	99.86	74.49	25.61	7.07	–	26.26	30.73
25 Rapporto % tra pagamenti totali e autorizzazioni di cassa (20:15)	71.80	42.66	94.03	99.74	100.89	80.83	45.70	13.29	–	45.13	51.23

(1) Calcolate per differenza

A.N.A.S. - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI OPERE STRADALI

ISTANZE AI SENSI DELL'ART. 6 ORDINATE PER DATA DI PRESENTAZIONE

Elaborazione del 2 giugno 1995

Classifica: RM 621 750 Compartimento ROMA S.S.: 8-8 BIS
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL MARE LOTTO 1 STRALCIO 2 FUNZIONALE KM. 15+700 E KM. 17+805

Tipo affidamento: TP (LP 1 STRALCIO RICHIESTA TP 2 STRALCIO)
Impresa: FEDERICI S.P.A.

istanza del:	lunedì 20 giugno 1994	D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
istanza del:		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
istanza del:		D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
istanza del:		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
istanza del:		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6 (*)

Relazione amm.va inviata alla commissione il: sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione: 26/04/95 - PARERE NEGATIVO

Classifica: CZ 693 750 Compartimento CATANZARO S.S.: 112
Oggetto: LAVORI DI ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO TRA I KM 61 E 62+100 GALLERIA "C"

Tipo affidamento:

Impresa: COMIL S.P.A.

istanza del:	martedì 2 agosto 1994	D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
istanza del:		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
istanza del:	mercoledì 1 febbraio 1995	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
istanza del:		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
istanza del:		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il: mercoledì 31 maggio 1995

Deliberazione commissione:

(*) Il D.L. n. 88/95 è stato ulteriormente reiterato con il decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193.

Classifica : AQ 1 709 *Compartimento AQUILA* *S.S. : 80*

Oggetto : LAVORI VARIANTE ALLA SS 80 DAL KM 72+300 ALLA LOCALITA' CORTECCHIO

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: SPARACO SPARTACO SPA - COMIL

Istanza del :	*venerdì 5 agosto 1994*	*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : MI 666 751 *Compartimento MILANO* *S.S. : 415*

Oggetto : LAVORI DI COMPLETAMENTO SVINCOLO A RASO IN CORRISPONDENZA DELLA S.P. 159 E DELLA BRETELLA AL COLLEGAMENTO CON SAN DONATO MILANESE

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: ROMAGNOLI - CASTELLI

Istanza del :	*venerdì 2 settembre 1994*	*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*martedì 4 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : PG 422 751 *Compartimento PERUGIA* *S.S. : 3*

Oggetto : LAVORI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO CORPO STRADALE SVINCOLO S. ERACLIO E SS 75

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: TODINI SPA - GLICOS SRL - LITOIDE SRL

Istanza del :	*martedì 6 settembre 1994*	*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*mercoledì 14 dicembre 1994*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :	*venerdì 24 febbraio 1995*	*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : *martedì 28 marzo 1995*

Deliberazione commissione :

Classifica : AN 206 709 Compartimento ANCONA S.S. : 16/76

Oggetto : LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI FORTEMENTE AMMALORATE IN TRATTI SALTUARI

Tipo affidamento : LICITAZIONE

Impresa : ATI: EDILTEVERE SPA - MAGIONI BITUMI SPA

Istanza del :	*mercoledì 14 settembre 1994*	*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*martedì 13 dicembre 1994*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : PG 421 751 Compartimento PERUGIA S.S. : SGC E/45

Oggetto : LAVORI DI RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 39+700 E 40+000 E 47+450 E 47+500 DELLA SS 3/BIS TIBERINA

Tipo affidamento :

Impresa : EDILTEVERE SPA

Istanza del :	*mercoledì 14 settembre 1994*	*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*venerdì 7 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*martedì 13 dicembre 1994*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :	*venerdì 24 febbraio 1995*	*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : NA 341 750 Compartimento NAPOLI S.S. : 166

Oggetto : LAVORI SUL VIADOTTO SUL FIUME FASANELLA

Tipo affidamento :

Impresa : IAPICCA COSTRUZIONI SPA

Istanza del :	*giovedì 15 settembre 1994*	*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : ***TN 88 751*** *Compartimento* ***TRENTO*** *S.S. :* ***38***

Oggetto : ***LAVORI DI COSTRUZIONE SUPERSTRADA BOLZANO - MERANO TRATTO LANA TERLANA***

Tipo affidamento :

Impresa : ***ATI: PIZZAROTTI SPA - MONDELLI - RABBIOSI -***

Istanza del :	***venerdì 16 settembre 1994***	***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il : ***mercoledì 25 gennaio 1995***

Deliberazione commissione :

Classifica : ***MI 692 751*** *Compartimento* ***MILANO*** *S.S. :* ***42 - 510***

Oggetto : ***LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA PISOGNE E DARFO BOARIO TERME CON RACCORDO AL LOTTO 1° (VARIANTE DI COSTA VOLPINO)***

Tipo affidamento :

Impresa : ***CARENA SPA***

Istanza del :	***martedì 20 settembre 1994***	***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :	***lunedì 10 ottobre 1994***	***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :	***martedì 24 gennaio 1995***	***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il : ***venerdì 21 aprile 1995***

Deliberazione commissione :

Classifica : ***NA 320 709*** *Compartimento* ***NAPOLI*** *S.S. :* ***212***

Oggetto : ***LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO IN PROSSIMITA' DI BENEVENTO TRA I KM. 0+000 E 5+665***

Tipo affidamento :

Impresa : ***CONSORZIO CAMPANIA 1 - NAPOLI***

Istanza del :	***giovedì 22 settembre 1994***	***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : **AUS 46 AG** *Uff. Speciale* **BOLOGNA** *S.S. :* **A/28**

Oggetto : **AUTOSTRADA PORTOGRUARO-PORDENONE-CONEGLIANO - TR.PORDENONE-CONEGLIANO - LOTTO 29**

Tipo affidamento :

Impresa : **SAISEB SPA**

Istanza del :	**venerdì 23 settembre 1994**	**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : **AQ 201 709** *Compartimento* **AQUILA** *S.S. :* **80**

Oggetto : **CORPO STRADALE TRA I KM.35+000 E 60+000**

Tipo affidamento :

Impresa : **ATI: MARTELLA CRISTOFORO - BASSINO SRL - CO. RE. STRA. - SPA**

Istanza del :	**martedì 27 settembre 1994**	**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il : **sabato 4 marzo 1995**

Deliberazione commissione :

Classifica : **AQ 203 709** *Compartimento* **AQUILA** *S.S. :* **81**

Oggetto : **RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE TRA I KM 50+600 E 62+000 E CONSOLIDAMENTO PONTE SUL TORRENTE RIO KM 50+000**

Tipo affidamento :

Impresa : **ATI: COESIF SRL - S.C.A. SPA**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :	**martedì 27 settembre 1994**	**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il : **sabato 4 marzo 1995**

Deliberazione commissione :

Classifica : **NA 474 709** *Compartimento* **NAPOLI** *S.S. :* **7**

Oggetto : **LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RECUPERO DEL PONTE BORBONICO SUL FIUME GARIGLIANO KM 156+248**

Tipo affidamento :

Impresa : **ATI: IMPRESA COSTRUZIONI ADANTI SPA - BALDUCCHI E. AMATO SNC**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :	**martedì 11 ottobre 1994**	**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il : **mercoledì 31 maggio 1995**

Deliberazione commissione :

Classifica : **AQ 208 709** *Compartimento* **AQUILA** *S.S. :* **259**

Oggetto : **RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE**

Tipo affidamento :

Impresa : **ATI: SO.CA.BI SRL - MINCIONI SAS - GM COSTRUZIONI SRL**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :	**martedì 27 settembre 1994**	**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il : **sabato 4 marzo 1995**

Deliberazione commissione :

Classifica : **PG 58 751** *Compartimento* **PERUGIA** *S.S. :* **RACC/CIV-RI**

Oggetto : **RACCORDO AUT.LE CIVITAVECCHIA-RIETI - TR.IV° LOTTI 1^ E 2^ DA INNESTO SS.3BIS - SGC E/45**

Tipo affidamento :

Impresa : **ATI CESI- ADANTI**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :	**martedì 27 settembre 1994**	**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il : **venerdì 21 aprile 1995**

Deliberazione commissione :

Classifica : **AUS 46 AG (1)** *Uff. Speciale* **BOLOGNA** *S.S. :* **A/28**

Oggetto : **TRATTO DA PORDENONE A CONEGLIANO - LOTTO 2B**

Tipo affidamento :

Impresa : **CO.CE.CO**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :	**mercoledì 28 settembre 1994**	**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : **AN 193 751** *Compartimento* **ANCONA** *S.S. :*

Oggetto : **TANGENZIALI DI ASCOLI PICENO RADDOPPIO SEDE VIARIA TRA I KM.4+100 E 6+100**

Tipo affidamento :

Impresa : **ROZZI COSTANTINO SPA**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :	**domenica 2 ottobre 1994**	**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il : **mercoledì 22 marzo 1995**

Deliberazione commissione :

Classifica : **MI 665 709** *Compartimento* **MILANO** *S.S. :* **38**

Oggetto : **TRONCO: MAZZO-BORMIO - LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE IN VARIANTE DEL TRATTO GROSIO-SONDALO-BORMIO - LOTTO III° - STR.III°**

Tipo affidamento :

Impresa : **ATI: TECHNOSVILUPPO - CASTELLI - CMB - COMEDILE**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :	**lunedì 3 ottobre 1994**	**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :	**mercoledì 21 dicembre 1994**	**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il : **venerdì 21 aprile 1995**

Deliberazione commissione :

Classifica : MI 576 751 Compartimento MILANO S.S. : 11

Oggetto : RAFFORZAMENTO ED ADEGUAMENTO TANGENZIALE DI BRESCIA

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: GELFI SPA - SICES SPA - FAUSTINI SPA - SEAM SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*lunedì 3 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*martedì 10 gennaio 1995*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : AQ 205 709 Compartimento AQUILA S.S. : 81

Oggetto : RIPRISTINO CORPO STRADALE

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: MARANO GABRIELE E PIETRO - LCO.P.SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*lunedì 3 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : GE 423 751 Compartimento GENOVA S.S. : 453

Oggetto : COSTRUZIONE VARIANTE ABITATO DI BORGHETTO D'ARROSCIA KM 4+300 E 6+600

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: TECNOSVILUPPO SPA - ICOSE - SEAM

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*martedì 4 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : mercoledì 22 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : FI 195 709 *Compartimento* FIRENZE *S.S. :* 1

Oggetto : ADEGUAMENTO TRATTO FOLLONICA CECINA LOTTO 6A

Tipo affidamento :

Impresa : ATI:TODINI SPA - LORENZINI NATALE - BONIFATI SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :	venerdì 7 ottobre 1994	D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	mercoledì 14 dicembre 1994	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :	venerdì 24 febbraio 1995	D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : martedì 16 maggio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : RM 631 751 *Compartimento* ROMA *S.S. :*

Oggetto : RAC. CIVITAVECCHIA RIETI TRONCO RIETI PIEDILUCO 1 LOTTO 3 STRALCIO

Tipo affidamento :

Impresa : TODINI SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :	venerdì 7 ottobre 1994	D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	lunedì 5 dicembre 1994	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :	venerdì 24 febbraio 1995	D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : giovedì 2 febbraio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : GE 439 751 *Compartimento* GENOVA *S.S. :* 28

Oggetto : SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO KM. 132+700 E 136+700 1 STRALCIO E VARIANTE PONTEDASSIO KM 132+700 E 134+800

Tipo affidamento :

Impresa : LOMBARDINI SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :	lunedì 10 ottobre 1994	D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :		D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : mercoledì 22 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : AN 207 709 *Compartimento ANCONA* *S.S. : 360*

Oggetto : RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE TRA I KM 34+800 E 37+000 E TRA I KM 38+600 E 41+000

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: GPL COSTRUZIONI GENERALI SRL - CARLUTTI SRL - IPECO SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*lunedì 10 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*sabato 14 gennaio 1995*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : *sabato 4 marzo 1995*

Deliberazione commissione :

Classifica : BA 416 750 *Compartimento BARI* *S.S. : 16*

Oggetto : RECUPERO TRATTO DAL CASELLO AUT.LE DI FOGGIA AL KM 684+000 - COLLEGAMENTO STABILIMENTO FIAT DI MELFI - LOTTO 1

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: CARRIERO E BALDI-CAPACCHIONE F.SCO-ITALCO-TECNOGENE-FIORILLI LUIGI

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*lunedì 10 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*giovedì 15 dicembre 1994*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : AQ 172 750 *Compartimento AQUILA* *S.S. : 16*

Oggetto : VARIANTE FRANCAVILLA AL MARE 1 STRALCIO, 1 LOTTO

Tipo affidamento : TRATTATIVA PRIVATA

Impresa : ATI: TOTO SPA - TOR DI VALLE SPA - S.A.P.A.B.A SPA - LONGARINI ALFREDO E FIGLI SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*martedì 11 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : *sabato 4 marzo 1995*

Deliberazione commissione :

Classifica : BO RAC 10 *Compartimento BOLOGNA* *S.S. : 9/10*

Oggetto : COSTRUZIONE RACCORDO KM 257+225 E LA SS. 10 KM 191+988 1 LOTTO 1 STRALCIO.

Tipo affidamento :

Impresa : COMIL SPA GIA' PARASILITI ROSARIO SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*martedì 11 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*mercoledì 1 febbraio 1995*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : mercoledì 25 gennaio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : AQ 212 709 *Compartimento AQUILA* *S.S. : 539*

Oggetto : RISANAMENTO PONTE IN MURATURA TRA KM 0+000 E KM 24+800

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: NATALUCCI FRANCO SAS - TOTO SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*martedì 11 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :	*lunedì 20 febbraio 1995*	*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : BO 378 709 *Compartimento BOLOGNA* *S.S. : 63*

Oggetto : VARIANTE ABITATO DI COLLAGNA KM44+900 E 47+500 LAVORI DI COMPLETAMENTO

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: SAFIE SPA - ORSINI SPA - ORSINI SNC

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*martedì 11 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : mercoledì 25 gennaio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : AQ 202 709 Compartimento AQUILA S.S. : 81

Oggetto : RAFFORZAMENTO PONTE VILLANOVA SUL FIUME PESCARA KM 132+000

Tipo affidamento :

Impresa : SIPES SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*martedì 11 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*martedì 27 dicembre 1994*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : AQ 209 709 Compartimento AQUILA S.S. : 364

Oggetto : RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE

Tipo affidamento :

Impresa : ATI:DI VINCENZO DINO E C. SPA.- TOTARO L. SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*martedì 11 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*martedì 27 dicembre 1994*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : TO 479 709 Compartimento TORINO S.S. : 21

Oggetto : LAVORI URGENTI PROTEZIONE SEDE STRADALE COLLE DELLA MADDALENA - KM.9+700 - KM.45+000

Tipo affidamento :

Impresa : DOGLIANI - INC. COSTRUZIONI GENERALI - GARRONE & C. - DI PREVE R. SPA - MORINO D.

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*giovedì 13 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*venerdì 3 febbraio 1995*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : venerdì 21 aprile 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : TO 402 751 Compartimento TORINO S.S. : 29

Oggetto : LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI MONTA'

Tipo affidamento :

Impresa : ATI ITALO BARTOLETTI COSTRUZIONI SRL GARRONE & C.SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*giovedì 13 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*venerdì 3 febbraio 1995*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : venerdì 21 aprile 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : NA 319 750 Compartimento NAPOLI S.S. : 7 - 265

Oggetto : LAV. COSTRUZIONE VARIANTE TRA CAPUA E MADDALONI - 2° LOTTO- 2° E 3° STRALCIO

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: ICORI SPA - GIUSTINO SPA - SCA SPA- IAPICCA SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*mercoledì 19 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*giovedì 26 gennaio 1995*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : AN 196 751 Compartimento ANCONA S.S. : SGC GR-FANO

Oggetto : SGC "GROSSETO-FANO" - LOTTO III DA GUINZA A MERCATELLO SUL METAURO - STRALCIO II

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: IMPRESE RIUNITE SPA - RABBIOSI SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*mercoledì 19 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : ***TO 481 751*** *Compartimento* ***TORINO*** *S.S. :*

Oggetto :

Tipo affidamento :

Impresa : ***ATI SAGIC - CONICONS***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :	***giovedì 20 ottobre 1994***	***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il : ***venerdì 21 aprile 1995***

Deliberazione commissione :

Classifica : ***TO 388 751*** *Compartimento* ***TORINO*** *S.S. :* ***231***

Oggetto : ***VARIANTE FOSSANO 2 LOTTO***

Tipo affidamento :

Impresa : ***ATI: ITINERA - INTERSTRADE - DONATI - SAISEF - PRUNOTTO***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :	***giovedì 20 ottobre 1994***	***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il : ***mercoledì 22 marzo 1995***

Deliberazione commissione :

Classifica : ***MI 660 751*** *Compartimento* ***MILANO*** *S.S. :* ***596***

Oggetto : ***PROGETTO LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI GROPPELLO CAIROLI***

Tipo affidamento :

Impresa : ***ATI: VALDATA COSTRUZIONI - PECORA - CAFFU' - CONICOS - F.LLI BOCCA***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :	***giovedì 20 ottobre 1994***	***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : **BA 48 750** *Compartimento* **BARI** *S.S. :* **89**

Oggetto : **NUOVA SEDE TRONCO RODI GARGANICO-VICO DEL GARGANO LOTTO 1 STRALCIO B**

Tipo affidamento : **TRATTATIVA PRIVATA**

Impresa : **LALLI SRL**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :	**venerdì 21 ottobre 1994**	**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :	**lunedì 12 dicembre 1994**	**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il : **mercoledì 1 marzo 1995**

Deliberazione commissione : **26/04/95 - PARERE NEGATIVO**

Classifica : **AQ 210 709** *Compartimento* **AQUILA** *S.S. :* **365**

Oggetto : **RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE TRA KM 6+000 E 34+000**

Tipo affidamento :

Impresa : **ATI:MARTELLA PASQUALE - DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL - DI SABATINO GIUSEPPE SNC**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :	**lunedì 24 ottobre 1994**	**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il : **sabato 4 marzo 1995**

Deliberazione commissione :

Classifica : **MI 633 709** *Compartimento* **MILANO** *S.S. :* **10/35/461**

Oggetto : **LAVORI DI COSTRUZIONE TANGENZIALE DI COSTEGGIO E VOGHERA - LOTTO DI COLLEGAMENTO**

Tipo affidamento :

Impresa : **ATI: ITINERA COSTR. GENLI - EDILSTRADE - IMPR.COSTR.NI GENLI GEOM.LEONE COLLINI - C**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :	**martedì 25 ottobre 1994**	**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : AQ 207 709 *Compartimento AQUILA* *S.S. : 150/491*

Oggetto : RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: COBIT SAS - SAFF SRL

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*venerdì 28 ottobre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : BA 415 750 *Compartimento BARI* *S.S. : 613/16*

Oggetto : VARIANTE ABITATO ESTERNO LECCE 1 STRALCIO

Tipo affidamento :

Impresa : ATI:CO.CE.MER. - SPA - PAL STRADE - SRL - LEADRI - SRL - S.S.P. - SRL-

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*lunedì 7 novembre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :	*mercoledì 15 febbraio 1995*	*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : mercoledì 1 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : AQ 204 709 *Compartimento AQUILA* *S.S. : 81*

Oggetto : RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE TRA PROGRESSIVA KM 62+000 E 85+500

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: COSTANTINI S. - LEONE SNC

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*martedì 8 novembre 1994*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : AQ 213 709 *Compartimento* AQUILA *S.S. :* 553

Oggetto : RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE FRANATO

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: LINO MASCITTI E FIGLI SAS - ZACCAGNO FRANCESCO

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :	giovedì 10 novembre 1994	D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :		D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : PG R 751 *Compartimento* PERUGIA *S.S. :* 3 E 209

Oggetto : LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 3 "VIA FLAMINIA" E LA SS 209 "VALNERINA" TRAFORO "FORCA DI CERRO".

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: SCA SPA - INTECO SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :	lunedì 14 novembre 1994	D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	giovedì 15 dicembre 1994	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : CB 75 750 *Compartimento* CAMPOBASSO *S.S. :* 16

Oggetto : VARIANTE DI TERMOLI - COLLEGAMENTO LATO PESCARA 2° STRALCIO

Tipo affidamento :

Impresa : LUNGARINI ALFREDO & FIGLI SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :	sabato 26 novembre 1994	D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	lunedì 12 dicembre 1994	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : mercoledì 31 maggio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : TS 98 751 *Compartimento* TRIESTE *S.S. :* 13/A23

Oggetto : TANGENZIALE UDINE 1 LOTTO

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: PIZZAROTTI E C. SPA - CAMBOGI SPA - PETRUCCO SRL

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	venerdì 2 dicembre 1994	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :	mercoledì 8 febbraio 1995	D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :	lunedì 3 aprile 1995	D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : giovedì 2 febbraio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : MI 465 709 *Compartimento* MILANO *S.S. :* 38

Oggetto : LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE IN VARIANTE TRATTO GROSIO-SONDALO-BORMIO - LOTTO IV (TRONCO MAZZO-BORMIO)

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: SECOL - CCC - VALTECO

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	lunedì 5 dicembre 1994	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : MI 202 709 *Compartimento* MILANO *S.S. :*

Oggetto : LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRATTO BRESCIA-ISEO- IV LOTTO

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: SECOL SPA - IRCES 55 SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	lunedì 5 dicembre 1994	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : AQ 214 709 Compartimento AQUILA S.S. : 558

Oggetto : CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE KM 48+700

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: MARROLLO COSTRUZIONE SRL - PERSIA FRANCESCO

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :	lunedì 12 dicembre 1994	D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	mercoledì 14 dicembre 1994	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : TO 41 731 Compartimento TORINO S.S. : 10/457

Oggetto : TANGENZIALE DI ASTI - KM. 62+275 - KM. 29+000 - LOTTO 1° (PADANA INF. MONTECALVO)

Tipo affidamento : TP

Impresa : GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	lunedì 12 dicembre 1994	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : venerdì 21 aprile 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : AN 208 707 Compartimento ANCONA S.S. : 571

Oggetto : RAC AUT TOLENTINO CIVITANOVA MARCHE E SS 571

Tipo affidamento :

Impresa : CGS SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	martedì 13 dicembre 1994	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :	venerdì 24 febbraio 1995	D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : giovedì 2 febbraio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : FI 241 709 Compartimento FIRENZE S.S. : SGC FI.PI.LI

Oggetto : COMPLETAMENTO LOTTO 13

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: BONATTI SPA - VESCOVI R. SRL - BEVILOTTI V.

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*mercoledì 14 dicembre 1994*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : martedì 16 maggio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : AQ 206 709 Compartimento AQUILA S.S. : 84

Oggetto : CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE KM 42+250 IN PROSSIMITA' LAGO CASOLI

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: ROCCO E DOMENICO DI MARZIO SAS - COSTRUZIONI GENERALI TENAGLIA SNC

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*mercoledì 14 dicembre 1994*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : GE 422 709 Compartimento GENOVA S.S. : 29

Oggetto : LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE ABITATO DI ALTARE - KM.138+000 E KM. 141+750

Tipo affidamento :

Impresa : LOMBARDINI - EDILSONDA (A.T.I.)

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*mercoledì 14 dicembre 1994*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : mercoledì 22 marzo 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : **AQ 240 709** *Compartimento* **AQUILA** *S.S. :* **151**

Oggetto : **LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL FIUME TAVO AL KM 14+814**

Tipo affidamento :

Impresa : **COGECO SPA**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :	**giovedì 15 dicembre 1994**	**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il : **mercoledì 31 maggio 1995**

Deliberazione commissione :

Classifica : **AUS 16 AG** *Uff. Speciale* **GENOVA** *S.S. :* **A/26**

Oggetto : **AUS. GENOVA-VOLTRI-GRAVELLONA TOCE- BRETELLA RIVAROLO - VOLTRI**

Tipo affidamento :

Impresa : **VIANINI SPA**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :	**martedì 20 dicembre 1994**	**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : **NA 318 750** *Compartimento* **NAPOLI** *S.S. :* **268**

Oggetto : **RADDOPPIO A QUATTRO CORSIE DELLA VARIANTE ALLA SS 268 KM 0+000 A KM 19+654 2 LOTTO**

Tipo affidamento :

Impresa : **ATI: CARRIERO E BALDI SPA - SCHIAVO SPA - LINSAG SPA**

Istanza del :	**domenica 1 gennaio 1995**	**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :	**lunedì 10 ottobre 1994**	**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :	**giovedì 15 dicembre 1994**	**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il : **sabato 4 marzo 1995**

Deliberazione commissione :

Classifica : AQ 211 709 *Compartimento AQUILA* *S.S. : 487*

Oggetto : ELIMINAZIONE FRANA KN 19+000 A KM 19+100 - CERAMICO TERME - S EUFEMIA

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: TOTO COSTRUZIONI GENERALI SPA - DI VINCENZO E C. SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*lunedì 9 gennaio 1995*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :	*lunedì 30 gennaio 1995*	*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : *sabato 4 marzo 1995*

Deliberazione commissione :

Classifica : MI 000 000 *Compartimento MILANO* *S.S. : 394*

Oggetto : LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE OPERE D'ARTE DAL KM 40+000 AL KM 43+000

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: CETTI - SICES SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*martedì 10 gennaio 1995*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : VE 171 709 *Compartimento VENEZIA* *S.S. : 434*

Oggetto : ADEGUAMENTO SEDE STRADALE ALLE NORME CNR 1 LOTTO SVINCOLO VERONA ZEVIO

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: CIC SPA - MARCOLLI SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*mercoledì 11 gennaio 1995*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : *mercoledì 12 aprile 1995*

Deliberazione commissione :

Classifica : AUS 41 AG *Uff. Speciale* BOLOGNA *S.S. :* A/4

Oggetto : AUS BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA - (III° CORSIA LOTTO 9/A TRA I KM.59+168 E 66+958)

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: COMPAGNIA ITALIANA COSTRUZIONI MARCOLI SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	mercoledì 11 gennaio 1995	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : TO 403 751 *Compartimento* TORINO *S.S. :* 11 / 211

Oggetto : COLLEGAMENTO ESTERNO A.LL'ABITATO DI NOVARA LOTTO III TRA LA SS 11 KM 100+300 E SS 211 KM 67+150.

Tipo affidamento :

Impresa : MARCOLI ETTORE SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	mercoledì 11 gennaio 1995	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : MI 661 751 *Compartimento* MILANO *S.S. :* 596

Oggetto : COMPLETAMENTO VARIANTE ABITATO DI TROMELLO

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: F.LLI BOCCA SPA - PECORA SPA - COGEDIL SPA - COLCOS SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	lunedì 16 gennaio 1995	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :	martedì 14 febbraio 1995	D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :	lunedì 6 marzo 1995	D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : martedì 16 maggio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : ***AUS 1BIS AG*** *Uff. Speciale* ***BOLOGNA*** *S.S. :* ***A/2***

Oggetto : ***AUS ROMA - NAPOLI - TRATTO FROSINONE-CEPRANO. LAVORI AMPLIAMENTO STAZIONE DI CEPRANO***

Tipo affidamento :

Impresa : ***SOCOSTRAMO***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :	***martedì 17 gennaio 1995***	***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : ***GE 348 707*** *Compartimento* ***GENOVA*** *S.S. :* ***523***

Oggetto : ***LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRDAALE TRA IL KM 61+950 E KM 62+050 IN LOCALITA' VARESE LIGURE***

Tipo affidamento :

Impresa : ***DOTT. SETTIMO DAL PINO SPA***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :	***mercoledì 18 gennaio 1995***	***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : ***GE 158 707*** *Compartimento* ***GENOVA*** *S.S. :* ***566***

Oggetto : ***LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 1+490 ED IL KM 1+890***

Tipo affidamento :

Impresa : ***DOTT. SETTIMO DAL PINO SPA***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :	***mercoledì 18 gennaio 1995***	***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : ***CA 337 750*** *Compartimento* ***CAGLIARI*** *S.S. :* ***131***

Oggetto : ***TRATTO SASSARI-PORTO TORRES - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DEL LOTTO "A" TRA I KM. 2+650 E 6+409,88***

Tipo affidamento :

Impresa : ***INES SPA***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :	***giovedì 19 gennaio 1995***	***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il : ***mercoledì 1 marzo 1995***

Deliberazione commissione :

Classifica : ***PG 396 709*** *Compartimento* ***PERUGIA*** *S.S. :* ***257***

Oggetto : ***LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI CITTA' DI CASTELLO PER L'ELIMINAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO 1^ STRALCIO.***

Tipo affidamento :

Impresa : ***SEAS SPA***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :	***venerdì 20 gennaio 1995***	***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :	***venerdì 27 gennaio 1995***	***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il : ***mercoledì 31 maggio 1995***

Deliberazione commissione :

Classifica : ***MI 205 709*** *Compartimento* ***MILANO*** *S.S. :* ***510***

Oggetto : ***LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRTTO ISEO PISOGNE V LOTTO DAL KM 8+615 (PILZONE) AL KM 16+594 (MARONE)***

Tipo affidamento :

Impresa : ***ATI: SICALF SPA (ORA GEFINCO SOCIETA' GRUPPO CARIBONI) - FOLLIOLEY SPA (ORA EUROVIE***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :	***venerdì 20 gennaio 1995***	***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : MI 216 751 *Compartimento MILANO* *S.S. : 510*

Oggetto : LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL TRATTO BRESCIA-ISEO-PISOGNE. 6 LOTTO : DAL KM. 16+394 (MARONE) AL KM. 19+857 (VELLO)

Tipo affidamento : TP (RICHIESTA PER CONSENTIRE COMPLETAMEN

Impresa : ATI: DE LIETO COSTRUZIONI GENERALI SPA - DONATI SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*venerdì 20 gennaio 1995*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : FI 103 709 *Compartimento FIRENZE* *S.S. : 71*

Oggetto : TRATTO AREZZO BIBBIENA LOTTO 2 - KM 162+630 E 167+640 ABITATI COLBENZANO-MOLINACCIO

Tipo affidamento :

Impresa : SICALF SPA (ORA GEFINCO SRL) -

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*lunedì 23 gennaio 1995*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : martedì 16 maggio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : GE 000 000 *Compartimento GENOVA* *S.S. : 456*

Oggetto : LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE GRAVI VIZIOSITA' PLANOALTIMETRICHE TRA IL KM. 83+000 E 83+835 IN COMUNE DI ROSSIGLIONE

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: STRADE SPA - COGECO SRL

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*lunedì 23 gennaio 1995*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : *FI 252 751* *Compartimento* *FIRENZE* *S.S. :* *RACC/AUT SI-FI*

Oggetto : *RACCORDO AUTOSTRADALE SI-FI - LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SPARTITRAFFICO CENTRALE - KM. 0+100 E KM. 42+000*

Tipo affidamento : *TP*

Impresa : *ATI: RUSCALLA DELIO SPA - FRACASSO SPA - TURBOSIDER ITALIANA SPA*

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*lunedì 23 gennaio 1995*	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : *FI 27 751* *Compartimento* *FIRENZE* *S.S. :*

Oggetto : *SGC. GROSSETO-FANO TRONCO AREZZO MONTERCHI COSTRUZIONE TRATTO LOCALITA' PALAZZO DEL PERO E LE VILLE DI MONTERCHI 2 LOTTO*

Tipo affidamento :

Impresa : *GEFINCO GIA' SICALF SPA*

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*lunedì 23 gennaio 1995*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : *mercoledì 22 marzo 1995*

Deliberazione commissione :

Classifica : *TO 365 751* *Compartimento* *TORINO* *S.S. :* *23*

Oggetto : *COSTRUZIONE VARIANTE ALLA SS.23: TR.STUPINIGI-CESANA*

Tipo affidamento :

Impresa : *ATI: DAMONTE COSTRUZION SPA-VIALIT COST.NI GENLI SPA-ITINERA COST.NI GENLI SPA*

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*martedì 24 gennaio 1995*	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : *venerdì 21 aprile 1995*

Deliberazione commissione :

Classifica : FI 322 751 *Compartimento* FIRENZE *S.S. :* SGC FI-PI-LI

Oggetto : SGC FI-PI-LI TRATTA PENETRAZIONE AL PORTO DI LIVORNO LOTTO 5° - 1° STRALCIO

Tipo affidamento :

Impresa : A.T.I. CMF SUD SPA(IN LIQUIDAZIONE) - STEIAM SPA - LR. SRL

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	martedì 24 gennaio 1995	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : martedì 16 maggio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : GE 440 709 *Compartimento* GENOVA *S.S. :* 566/DIR

Oggetto : LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE IN DISSESTO NEL TRATTO DI RECENTE CLASSIFICA COMPRESO TRA MONTALE E LEVANTO.

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: COLLCOS SPA - ERROSTRADE SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	giovedì 26 gennaio 1995	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : MI 000 001 *Compartimento* MILANO *S.S. :* 340

Oggetto : LAVORI DI ADEGUAMENTO DA CIMA DI PORLEZZA KM 46+200 AL CONFINE DI STAO KM 52+300

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: LES ENTREPRISES SBBM ET SIX CONSTRUCT S.A. - DONATI SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	venerdì 27 gennaio 1995	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : CZ 142 731 *Uff. Speciale* COSENZA *S.S. :* ASR

Oggetto : LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'ASTA DI SVINCOLO AL KM. 22+750 DELL'ASR CON RACCORDO ALLA VARIANTE ESTERNA DI BATTIPAGLIA LUNGO S.S. 18

Tipo affidamento :

Impresa : CARRIERO & BALDI

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	venerdì 27 gennaio 1995	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : martedì 16 maggio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : CS 630 722 *Compartimento* COSENZA *S.S. :* SA-RC

Oggetto : SISTEMAZIONE SVINCOLO KM. 22+750 SA-RC CON RACCORDO VARIANTE ESTERNA DI BATTIPAGLIA

Tipo affidamento :

Impresa : CARRIERO&BALDI SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	venerdì 27 gennaio 1995	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : martedì 16 maggio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : TO C 663 *Compartimento* TORINO *S.S. :* 33

Oggetto : TRONCO :GRAVELLONA-TOCE-SEMPIONE - COSTRUZIONE VARIANTE TRATTO DOMODOSSOLA SUD-GABBIO IN VALDIVEDRO - LOTTO III TRATTO DAL KM 7+445,82 AL KM 12+463,21

Tipo affidamento : TP (RICHIESTA PER LOTTO I - STRALCIO I)

Impresa : LAURO SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :	martedì 31 gennaio 1995	D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :		D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : TO 612 751 *Compartimento* TORINO *S.S. :* 33

Oggetto : LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRA IL KM 131+750 E IL CONFINE DI STATO - LOTTO I STRALCIO II

Tipo affidamento :

Impresa : LAURO CANTIERI VALSESIA SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :	martedì 31 gennaio 1995	D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :		D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : FI 227 709 *Compartimento* FIRENZE *S.S. :* 67

Oggetto : TRONCO FIRENZE-DICOMANO 2 LOTTO

Tipo affidamento :

Impresa : CO.E.STRA. - SPA

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :	mercoledì 1 febbraio 1995	D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	sabato 26 novembre 1994	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : martedì 16 maggio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : MI 705 709 *Compartimento* MILANO *S.S. :* 301

Oggetto : LAVORI URGENTI ELIMINAZIONE PERICOLO VALANGHE MEDIANTE GALLERIA ARTIFICIALE TRA I KM 25+200 E 25+700

Tipo affidamento :

Impresa : CAVEBIT

Istanza del :		D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del :	lunedì 6 febbraio 1995	D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del :		D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del :		D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : **BA 379 750** *Compartimento* **BARI** *S.S. :* **16**

Oggetto : **TRONCO CERIGNOLA - BARLETTA - LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO OPERE SICUREZZA STRADALE DAL KM 715+200 - KM 736+200**

Tipo affidamento : **TP**

Impresa : **LALLI SRL**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :	**mercoledì 8 febbraio 1995**	**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : **GE 589 709** *Compartimento* **GENOVA** *S.S. :* **333**

Oggetto : **LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE OPERE D'ARTE E CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE - KM 18+280 E 19+400**

Tipo affidamento :

Impresa : **ATI: LAMBERTI ALFIO SRL (SICEM) - EDILFORESTE SRL TILI FAUSTO - COSTRUZIONI ING. PENZI**

Istanza del :	**mercoledì 8 febbraio 1995**	**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : **BO 382 709** *Compartimento* **BOLOGNA** *S.S. :* **63**

Oggetto : **VARIANTE STATALE CA' DEL MERLO, KM 77+450 AL KM 84+220**

Tipo affidamento :

Impresa : **ATI: PIZZAROTTI SPA - GIMA SRL**

Istanza del :		**D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6**
Istanza del :		**D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7**
Istanza del :		**D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6**
Istanza del :	**mercoledì 8 febbraio 1995**	**D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6**
Istanza del :	**lunedì 3 aprile 1995**	**D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6**

Relazione amm.va inviata alla commissione il : **mercoledì 25 gennaio 1995**

Deliberazione commissione :

Classifica : ***MI 000 002*** *Compartimento* ***MILANO*** ***S.S. : 36***

Oggetto : ***LAVORI URGENTI PER LA BONIFICA FALDA MONTANA E COSTRUZIONE OPERE PROTEZIONE PIANO VIABILE E CADUTA MASSI FRA I KM 133+250 E 134+600***

Tipo affidamento :

Impresa : ***ATI: SICEM GENOVA SRL E STICES SPA***

Istanza del :	*mercoledì 8 febbraio 1995*	***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : ***VE 254 751*** *Compartimento* ***VENEZIA*** ***S.S. : 50BIS***

Oggetto : ***AMMODERNAMENTO SEDE STRADALE TRA ARTEN E ARSIE' PROGETTO ESECUTIVO***

Tipo affidamento :

Impresa : ***ATI: MATTIODA PIERINO E FIGLI SPA - CALDART SPA***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :	*lunedì 13 febbraio 1995*	***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : ***CZ 1053 709*** *Compartimento* ***CATANZARO*** ***S.S. : 19***

Oggetto : ***MOVIMENTI FRANOSI KM. 359+000 E 361+300***

Tipo affidamento :

Impresa : ***PERRI TOMMASO***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :	*mercoledì 15 febbraio 1995*	***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : ***VE 000 001*** *Compartimento* ***VENEZIA*** ***S.S. : 51***

Oggetto : ***V LOTTO - II STRALCIO E COMPLETAMENTO I STRALCIO (ATTRAVERSAMENTO DI TAI E PIEVE DI CADORE).***

Tipo affidamento :

Impresa : ***EDILTER***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :	***mercoledì 22 febbraio 1995***	***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : ***MI 327 709*** *Compartimento* ***MILANO*** ***S.S. : 470***

Oggetto : ***VARIANTE DI S. PELLEGRINO TERME TRA I KM. 22+000 E KM. 28+000***

Tipo affidamento :

Impresa : ***ATI: COLLINI SPA - TORNO SPA***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :	***lunedì 20 marzo 1995***	***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : ***TN 303 709*** *Compartimento* ***TRENTO*** ***S.S. : 239***

Oggetto : ***VARIANTE AL CENTRO DI MADONNA DI CAMPIGLIO KM 16+500 E 19+000.***

Tipo affidamento :

Impresa : ***ATI: COLLINI SPA - DEL FAVERO SPA***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :	***lunedì 20 marzo 1995***	***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : TO 391 751 Compartimento TORINO S.S. : 20

Oggetto : LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE CUNEO-VERNANTE-PONTE SIRO - LOTTO II

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: UNIECO S. - MORINO DECIMO

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :	*venerdì 31 marzo 1995*	*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : GE 192 709 Compartimento GENOVA S.S. : 1

Oggetto : COSTRUZIONE VARIANTE TRA ORTONOVO E BORGHETTO VARA- LOTTO 1 - TRATTO DA SERESA A SPRUGOLA DI S.BENEDETTO-

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: FERRARI - FOGLIA - ELILIZIA TIRRENA SPA - AGNESE

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :	*lunedì 10 aprile 1995*	*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : AUS 46 AG (2) Ufl. Speciale BOLOGNA S.S. : A/4

Oggetto : SVINCOLO VERONA-ZEVIO: LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTO VARIANTE COMPLETAMENTO SS.434 "LEGNAGHESE" TRA I KM.0+000 E 8+204: COLLEGAM. CON LA TANGENZIALE DI VERONA

Tipo affidamento :

Impresa : ATI: COMPAGNIA ITALIANA COSTRUZIONI SPA - MARCOLI SPA

Istanza del :		*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :		*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :	*giovedì 20 aprile 1995*	*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :		*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : ***RM 261 750*** *Compartimento* ***ROMA*** *S.S. :* ***7***

Oggetto : ***VARIANTE FORMIA-GARIGLIANO - LAVORI URGENTI E ADEGUAMENTO TRATTO COMPRESO TRA IL KM 0+670 (FORMIA) ED IL KM 5+611 (S.CROCE).***

Tipo affidamento :

Impresa : ***ATI: GIUSTINO COSTRUZIONI - SIA - MAMBRINI COSTRUZIONI SPA***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :	***lunedì 8 maggio 1995***	***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : ***VE 35 709*** *Compartimento* ***VENEZIA*** *S.S. :* ***309***

Oggetto : ***MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO GRANDE TRA TAGLIO DI PO E CONTARINA KM 65+110***

Tipo affidamento :

Impresa : ***ATI - BALDUCCHI-FIP INDUSTRIALE SPA***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :	***martedì 16 maggio 1995***	***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : ***PA 220 709*** *Compartimento* ***PALERMO*** *S.S. :* ***120***

Oggetto : ***SS.ETNA E MADONIE - LAVORI DI COSTRUZIONE PONTE BOLO SUL FIUME SIMETO AL KM.168+250***

Tipo affidamento :

Impresa : ***IMPRESA IMAR SPA***

Istanza del :		***D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7***
Istanza del :		***D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6***
Istanza del :		***D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6***

Relazione amm.va inviata alla commissione il : ***mercoledì 25 gennaio 1995***

Deliberazione commissione :

Classifica : PZ C 206 *Compartimento POTENZA* *S.S. : 92/598/104*

Oggetto : ADEGUAMENTO TRATTO KM 113+000 E 117+000

Tipo affidamento :

Impresa : CANTIERI INDUSTRIALI SPA

Istanza del :	*D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6*
Istanza del :	*D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7*
Istanza del :	*D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6*
Istanza del :	*D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6*
Istanza del :	*D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6*

Relazione amm.va inviata alla commissione il : sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione : 26/04/95 - PARERE NEGATIVO

ALLEG. 3

DECRETI E REGOLAMENTI :

D. L.vo n. 143 del 26/2/1994	ISTITUZIONE
D.P.R. n. 242 del 21/4/1995	STATUTO
D.P.C.M. del 26/7/1995	
REGOLAMENTI :	ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' PERSONALE

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1994, n. 143.

Istituzione dell'Ente nazionale per le strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, lettera *bj*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione dell'Ente nazionale per le strade e disciplina della sua attività

1. È istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma. L'Ente è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ed ha personalità giuridica di diritto pubblico;

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private;

3. Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

4. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta gli indirizzi programmatici;

Art. 2.

Compiti dell'Ente

1. L'Ente provvede a:

a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;

d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) costituire e partecipare a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;

i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;

l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.

3. L'Ente esercita ogni competenza già attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 3.

Finanziamento e programmazione dell'attività

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, nonché dai canoni di concessioni autostradali, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da altre entrate proprie indicate dallo statuto. I trasferimenti sono stabiliti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, tenendo conto delle entrate dell'Ente. I trasferimenti sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sono erogati all'Ente con le modalità stabilite negli accordi di cui al comma 3. L'Ente non può impegnare né erogare somme eccedenti le entrate.

2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione.

3. Il programma di cui al comma 2 è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente.

4. Il Ministro del tesoro può autorizzare, in conformità al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato.

5. L'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

Patrimonio dell'Ente

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costit da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immo diversi dalle strade, strumentali alle sue attività.

Art. 5.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il consiglio;

b) l'amministratore;

c) il collegio dei revisori.

2. La nomina, lo stato giuridico ed economico componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente s disciplinati dallo statuto.

3. I componenti degli organi dell'Ente non posso per la durata del mandato e nei tre anni successivi scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti prestare consulenze in favore di soggetti privati svolgano attività o studi nel campo delle opere pubbli Il mandato dell'amministratore e dei membri del consig di amministrazione è rinnovabile per un solo qu quennio.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati emolumenti spettanti ai componenti degli org dell'Ente.

Art. 6.

Il consiglio

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro lavori pubblici e dura in carica cinque anni. Esso presieduto dall'amministratore ed è composto da quatt membri scelti tra esperti particolarmente qualificati ne discipline tecniche, giuridiche, ed economiche.

2. Il consiglio sottopone al Ministro dei lavori pubbl lo schema di programma annuale di attività dell'Ente approva i bilanci preventivo e consuntivo, gli accordi cui all'art. 3, i regolamenti di organizzazione, amministrazione, di contabilità e del personale, capitolati generali, gli schemi delle concessioni autostr dali ed i progetti di lavori di importo superiore a 1 miliardi di lire. Esso delibera su ogni altra questio attribuita dalla legge o dallo statuto.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute d consiglio senza diritto di voto.

Art. 7.

L'amministratore

1. L'amministratore è nominato con decreto d Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta d Ministro dei lavori pubblici ed è scelto tra soggetti ch abbiano amministrato, per almeno cinque anni, aziend pubbliche o private di adeguata dimensione.

2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonché qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili.

3. L'amministratore presiede il consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Ente e adotta gli atti di gestione, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dallo statuto, ad uffici centrali e periferici.

Art. 8.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti generali amministrativi o tecnici dell'Amministrazione dello Stato in servizio, con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro dei lavori pubblici, scelto tra dirigenti generali amministrativi o tecnici in servizio;

c) uno dal Ministro del tesoro, scelto tra dirigenti generali amministrativi in servizio, esperto in materia di revisione aziendale.

2. Per ognuno dei membri del collegio dei revisori è prevista la nomina di un membro supplente.

3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, efficienza ed efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro dei lavori pubblici.

6. Il collegio dei revisori, in sede di esame del bilancio consuntivo, certifica lo stato di attuazione del programma di cui all'art. 3.

Art. 9.

Ordinamento contabile

1. Non si applicano all'Ente le norme di contabilità dello Stato.

2. Con lo statuto sono definite le modalità della gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione di bilanci preventivo e consuntivo ed un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

3. Il controllo della Corte dei conti, si svolge secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

4. L'Ente nazionale per le strade è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. Dopo un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento dell'Ente dalla tabella *A* alla tabella *B* con le modalità previste dall'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720 del 1984. All'Ente si applica la normativa prevista dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Il personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del codice di procedura civile, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda.

3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196.

4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonché i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre province, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la modalità di cui all'art. 7, comma 1, è nominato un amministratore straordinario per la provvisoria gestione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, che assume le funzioni del direttore generale e del consiglio di amministrazione. L'amministratore straordinario può utilizzare strutture di servizio esterne, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Alla nomina dell'amministratore si applica la legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Il compenso dell'amministratore straordinario è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione dello statuto, l'ANAS è trasformata nell'Ente nazionale per le strade, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

4. La provvisoria gestione dell'Ente è affidata all'amministratore di cui al comma 1, il quale, con la nomina degli organi ordinari, acquista le funzioni di cui all'art. 7 per un quinquennio.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda nazionale per le strade statali, e in particolare in quelli relativi al patrimonio e al personale. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici sono individuati i beni del patrimonio indisponibile dello Stato destinati ad uffici di pertinenza dell'Ente.

6. Il fondo di dotazione iniziale dell'Ente è costituito da lire 50 miliardi a carico del capitolo 709 dello stato di previsione di spesa del bilancio dell'ANAS.

7. All'Ente sono attribuiti per l'anno 1994 i fondi stanziati nello stato di previsione delle entrate dell'ANAS per l'esercizio 1994 e non ancora utilizzati nel corso dell'anno, nonché i residui passivi alla data di costituzione. Resta ferma la garanzia dello Stato per i mutui stipulati dall'ANAS.

8. Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

9. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Al personale in servizio continua ad applicarsi il regime previdenziale e pensionistico previsto all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del tesoro sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

Art. 12.

Norma finale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1, lettera *b*), della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:

«1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) omissis;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è il seguente:

«3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'ANAS;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 2;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7».

— Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è il seguente:

«Art. 23 (*Esame di qualificazione*). — 1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'art. 12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di

idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a*) ed *e*), del codice. Per gli enti di cui all'art. 12, comma 3, lettera *b*), del codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a*) ed *e*) del codice, le modalità e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre anni.

3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonché alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della strada.

4. Al personale di cui al comma 1 è rilasciata apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che fa parte integrante del presente regolamento (fig. 1.1); essa ha validità quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validità.

5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza dell'amministrazione di appartenenza».

Note all'art. 3:

– Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) – *c*) *(omissis)*;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

– Il testo dell'art. 15 della legge n. 241 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 15. – 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5».

Note all'art. 9:

– Il testo dell'art. 12 della legge n. 259 1958 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) è il seguente:

«Art. 12. – Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio, in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

– La legge n. 720 1984 istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. La tabella *A* annessa alla legge elenca gli enti e gli organismi pubblici tenuti ad effettuare operazioni di incasso e di pagamento mediante istituti ed aziende di credito, in qualità di tesorieri o cassieri degli enti e organismi suddetti, a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; la tabella *B* riporta gli enti ed organismi pubblici che gestisco fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubbl aventi un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, che possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo press aziende di credito per un importo superiore al tre per ce dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza d enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, par di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferim to di capitale e riscossione di crediti.

– Il testo dell'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720 1984 seguente: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifi ed integrazioni alle annesse tabelle *A* e *B*».

– Il testo dell'art. 25 della legge n. 468 1978, già citata, è seguente:

«Art. 25 *(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici)*. – comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubbli *non economici compresi nella tabella A* allegata alla presente legge quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, a enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute ne legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli e portuali ed all'ENEL è fatto obbligo, entro un anno dall'entrata vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità e relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Sta provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazio economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del teso e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli en territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo a previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti *disposizioni* che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i co consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo un schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni del aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanz pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e del spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi no risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizio legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri d tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con propri decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica ch gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanz pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni stata e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni de presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comm si riferisce solo alle previsioni od ai consuntivi in termini di cassa»

Note all'art. 10:

– La legge n. 196 1978 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta».

Il D.P.R. n. 752 1976 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego».

Note all'art. 11:

– La legge n. 14 1978 reca: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici».

– Il D.P.R. n. 1092 1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

– Il D.P.R. n. 138 1986 reca: «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni».

94G0174

23-6-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. 145

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1995, n. 242.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, concernente «Istituzione dell'Ente nazionale per le strade»;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione seconda del 12 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

EMANA

il seguente statuto:

Titolo I

NATURA GIURIDICA, COMPITI ED ORGANI DELL'ENTE

Art. 1.

Natura giuridica e sede

1. L'Ente nazionale per le strade, che mantiene la denominazione ANAS, è un ente pubblico economico ed ha sede in Roma. Esso si articola anche in sedi periferiche individuate dal consiglio ai sensi dell'art. 12.

Art. 2.

Compiti dell'Ente

1. L'Ente attende ai compiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e a quelli previsti dalle leggi vigenti, ponendo in essere tutti gli atti, anche di natura finanziaria, ad essi strumentali, con esclusione di ogni intento speculativo.

2. Gli atti rivolti a reperire mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

Art. 3.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

1) il consiglio;

2) l'amministratore;

3) il collegio dei revisori.

2. È causa d'incompatibilità con le cariche di amministratore, di componente del consiglio e del collegio dei revisori:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente;

b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'Ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'Ente abbia in dette imprese una partecipazione azionaria salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro dei lavori pubblici.

3. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente agli organi di cui ai punti 1) e 3) del comma 1 i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

4. Si decade dalle cariche di amministratore, di componente del consiglio o del collegio dei revisori, quando si verifica una delle suindicate cause di incompatibilità.

5. Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilità, nonché alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni dell'amministratore, degli altri componenti del consiglio, dei membri del collegio dei revisori. È fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministro dei lavori pubblici gli incarichi ricoperti e le attività svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilità.

6. Ai componenti degli organi si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto e in quanto con esso compatibili.

7. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel campo delle opere pubbliche.

8. L'amministratore può essere revocato per le cause indicate dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Gli altri componenti degli organi possono essere revocati in base alle disposizioni del codice civile applicabili agli organi delle società per azioni.

9. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'ente in misura corrispondente a quelli di altri enti pubblici di analoga dimensione. Per il trattamento previdenziale si applicano le disposizioni generali sulla materia.

Art. 4.

Il consiglio

1. Il consiglio è composto dall'amministratore che lo presiede e da quattro consiglieri nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche.

2. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.

3. In caso di cessazione dall'incarico di uno o più consiglieri prima della scadenza del quinquennio, si procede alla loro sostituzione con le modalità e secondo i criteri fissati per la nomina. I nuovi consiglieri restano in carica per la residua parte del quinquennio.

Art. 5.

Compiti del consiglio

1. Sono di competenza del consiglio:

a) la predisposizione dello schema di programma annuale di attività dell'Ente da sottoporre al Ministro dei lavori pubblici;

b) l'approvazione degli accordi di programma di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e le revisioni annuali;

c) la deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

d) l'approvazione dei capitolati generali;

e) l'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi;

f) l'approvazione delle procedure proposte in ordine all'aggiudicazione o affidamento degli appalti di opere di importo superiore al limite di valore in ECU stabilito per l'applicazione della normativa comunitaria, nonché degli appalti di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato; l'approvazione di atti aggiuntivi qualora l'importo del nuovo contratto, a seguito delle intervenute perizie di varianti, superi complessivamente il limite comunitario sopraindicato;

g) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni;

h) l'acquisto e la vendita di beni immobili di valore superiore a 5 miliardi;

i) l'acquisto e la vendita di beni mobili di valore superiore a 500 milioni;

l) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale, nonché la relativa dotazione organica;

m) le proposte per le eventuali modifiche presente statuto.

2. Il consiglio può esprimersi, in maniera vincolante, su altri affari ad esso sottoposti dagli organi dell'Ente.

Art. 6.

Convocazione del consiglio

1. Il consiglio è convocato dall'amministratore avviso scritto da recapitare con raccomandata con av di ricevimento ai suoi componenti almeno cinque gi prima della riunione. In caso di urgenza la convocazi può essere fatta con le stesse modalità quarantotto prima della riunione. L'avviso contiene il giorno, l'ora il luogo di convocazione nonché l'elenco degli argome all'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione può essere effettuat mezzo telefax con le modalità e i tempi di cui al com precedente.

3. Il consiglio si reputa regolarmente costituito, an in mancanza degli avvisi, quando sono intervenuti tut consiglieri, i componenti del collegio dei revisori e magistrato della Corte dei conti preposto al controllo. tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi a discussione degli argomenti sui quali non si riten sufficientemente informato.

4. Il consiglio è convocato dall'amministratore e riunisce almeno quattro volte l'anno.

5. Il consiglio deve essere convocato quando richiedono almeno due consiglieri. Ove l'amministrato non vi provveda nel termine di quindici giorni dal richiesta, è convocato dal presidente del tribunale con modalità di cui all'art. 2367, secondo comma, del codi civile.

6. Il consiglio si riunisce di regola presso la sec dell'Ente, può essere altresì convocato in altre località d territorio italiano indicate nell'avviso.

7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, no partecipa nel corso di un anno a due riunioni d consiglio, decade dalla carica.

8. Alle riunioni del consiglio partecipano senza diritt di voto i membri del collegio dei revisori ed il direttor generale. Essi sono informati della convocazione con l modalità di cui ai commi 1 e 2.

9. Assiste alle sedute il magistrato della Corte dei cont preposto al controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e dell'art. 3, comma 7, della legge 1 gennaio 1994, n. 20. Lo stesso magistrato è informato della convocazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.

Delibere del consiglio

1. Per la validità delle delibere del consiglio è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto dell'amministratore.

3. Delle delibere del consiglio è redatto verbale a cura del segretario, che è nominato dall'amministratore. Il verbale è sottoscritto dall'amministratore o dalla persona designata a presiedere il consiglio e dal segretario e può essere approvato nel corso della stessa riunione.

4. Il consiglio delibera sulla base delle relazioni dell'amministratore o della persona designata a presiedere il consiglio. Per i provvedimenti a carattere generale attinenti al personale, l'amministratore formula le proposte sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'ambito dell'Ente.

5. L'amministratore cura l'attuazione delle delibere del consiglio, tenendone informato il consiglio stesso.

Art. 8.

L'amministratore

1. L'amministratore dura in carica cinque anni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'amministratore è revocato per gravi inadempienze qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione, per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovuti a ragioni esterne all'azienda, qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili, nonché nei casi in cui ricorra la giusta causa secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile in materia di revoca degli amministratori delle società.

2. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che la legge o il presente statuto non riservano al consiglio. Adotta in casi di necessità e urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta utile. L'amministratore è tenuto ad informare periodicamente il consiglio di amministrazione dell'attività svolta.

3. Nella funzione di organo dell'Ente si applicano all'amministratore le disposizioni del codice civile riguardanti gli amministratori delle società per azioni.

4. Il rapporto dell'amministratore con l'Ente è regolato in base alle norme di diritto privato concernenti il lavoro subordinato dei dirigenti d'azienda.

Art. 9.

Mancanza, assenza o impedimento dell'amministratore

1. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore le sue funzioni sono assunte dal consigliere più anziano nella carica o a parità di anzianità nella carica dal più anziano di età.

2. Durante il periodo di sostituzione possono essere compiuti solo gli atti di gestione corrente. Possono altresì essere compiuti gli atti urgenti ed indifferibili, salvo ratifica da parte dell'amministratore.

3. In caso di mancanza dell'amministratore il consigliere più anziano esplica le funzioni ed esercita le attività di cui ai precedenti commi senza obbligo di ratifica.

Art. 10.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti.

2. Ai revisori si applicano le disposizioni del codice civile riguardanti i sindaci delle società in quanto compatibili.

3. Delle riunioni è redatto verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio dei revisori custodito presso l'Ente.

4. Assiste alle riunioni il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo ex art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 11.

Uffici dirigenziali

1. Nell'ambito della struttura organizzativa sono previsti uffici a livello dirigenziale con rilevanza esterna da individuare con regolamento di organizzazione.

2. Ai dirigenti preposti agli uffici di cui al comma precedente l'amministratore attribuisce, con apposita delega, poteri di gestione e rappresentanza.

3. Non possono costituire oggetto di delega a carattere permanente:

a) gli atti relativi all'assunzione del personale nonché gli atti concernenti i dirigenti;

b) gli atti di importo superiore a lire 300 milioni, per forniture di beni e servizi;

c) gli atti di importo superiore a lire 3 miliardi per l'affidamento dei lavori.

4. In casi di eccezionale urgenza ove fossero assunti provvedimenti eccedenti le deleghe, questi debbono essere ratificati dall'amministratore.

5. L'amministratore può altresì rilasciare anche deleghe aventi ad oggetto singoli atti.

Art. 12.

Uffici centrali e periferici

1. L'Ente è organizzato in uffici centrali ed uffici periferici, che sono costituiti secondo i criteri e le modalità fissate nel regolamento di organizzazione.

2. Possono essere costituiti dall'amministratore, in via temporanea, uffici speciali con competenze determinate.

3. Le competenze di natura amministrativa, legale e tecnica debbono essere organicamente correlate tra di loro per il raggiungimento della massima efficienza.

4. Ai procedimenti posti in essere dall'Ente si applica la disciplina della legge 8 agosto 1990, n. 241. Si applicano altresì all'Ente le norme in materia di lavori pubblici.

Art. 13.

Ufficio di controllo

1. Con il regolamento di organizzazione è istituito un ufficio di controllo interno.

2. All'ufficio di controllo interno è preposto un dirigente ovvero uno dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470.

3. Il direttore dell'ufficio controllo interno riferisce secondo le scadenze fissate dall'amministratore e comunque alla fine di ogni anno solare, proponendo le soluzioni più opportune al fine di migliorare la gestione dell'Ente.

4. Costituiscono compiti dell'ufficio di controllo interno:

a) l'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività dell'Ente agli obiettivi programmatici, valutando a tal fine comparativamente costi, modi e tempi;

b) la vigilanza sull'attività delle strutture dell'Ente preposte all'attuazione dei programmi approvati dal consiglio nonché sulla rispondenza degli stessi programmi definiti anno per anno in sede di approvazione del bilancio preventivo;

c) la segnalazione all'amministratore dei fatti di rilievo che possono compromettere l'esecuzione dei programmi, formulando adeguate soluzioni;

d) la cooperazione con gli uffici preposti alla programmazione, per la redazione dei programmi.

5. Il controllo della Corte dei conti si svolge a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 14.

Personale

1. La dotazione del personale, sia al centro che in periferia, deve essere tale da assicurare lo svolgimento dei compiti propri dell'Ente sia nell'attività di realizzazione di nuove opere sia nell'attività di vigilanza e manutenzione delle strade in esercizio. L'organico comprende anche unità di progettazione interna che possono svolgere attività di progettazione di opere ovvero di controllo dei progetti realizzati all'esterno.

2. Il personale dell'Ente sia tecnico che amministrativo è inquadrato con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 15.

Fonti di disciplina del rapporto di lavoro

1. In applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo del 26 febbraio 1994, n. 143, il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è disciplinato:

a) dal codice civile - libro V - e dalle leggi speciali che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa;

b) dal contratto collettivo nazionale di la stipulato dall'amministratore e dalle confederazio organizzazioni sindacali maggiormente rappresent nell'ambito dell'Ente.

2. Il rapporto di impiego del personale dell'Ente, ar dirigenziale, costituito attraverso la stipulazione di contratto individuale di lavoro, è assoggettato contratto e alle norme legislative di cui al com precedente.

3. L'Ente provvede a stipulare contratti di lav collettivi aziendali a livello nazionale per il perso dipendente dirigente e non dirigente con le confederazi e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentat nell'ambito dell'Ente.

4. La contrattazione collettiva decentrata si svolge limiti e per le materie definite dal contratto collett nazionale di lavoro.

Art. 16.

Relazioni sindacali

1. L'Ente e le organizzazioni sindacali maggiormen rappresentative nell'Ente medesimo concordano prot colli d'intesa, fermo restando la distinzione dei ruo aventi per oggetto:

a) diritto di informazione e consultazione s strategie, obiettivi e prospettive di sviluppo dell'Ent gestione dei rapporti di lavoro; organizzazione del lavor politica delle risorse umane; innovazioni tecnologich situazione economica e finanziaria dell'Ente; politiche c investimento; qualità dell'ambiente di lavoro; funziona mento dei servizi;

b) forme preventive per il componimento di conflitt concernenti l'interpretazione di clausole e norme de contratti collettivi.

Art. 17.

Comandi

1. Il personale dipendente dell'Ente può essere comandato presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, ove richiesto dagli stessi, per periodi di tempo predeterminati.

Titolo III

ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 18.

Mezzi finanziari dell'Ente

1. Costituiscono entrate dell'Ente oltre a quelle espressamente previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le seguenti:

— il gettito derivante dalle tariffe autostradali gestite direttamente dall'Ente;

— i proventi derivanti dall'attività di consulenza e progettazione, dalla gestione delle partecipazioni nonché dai corrispettivi relativi alle attività di erogazione dei servizi;

— i proventi derivanti dalla concessione del servizio rimozione e soccorso veicoli disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo regolamento di esecuzione;

— i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni diverse, i corrispettivi derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla dismissione dei beni patrimoniali.

2. Non costituiscono beni dell'Ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 19.

Scritture contabili dell'Ente

1. L'Ente provvede alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile per le imprese, rispettando le medesime formalità.

Art. 20.

Bilanci dell'Ente

1. Il sistema contabile dell'Ente comprende:

a) lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione dai quali risultino le rimanenze iniziali e finali del patrimonio, corredati da apposita nota integrativa del consiglio;

b) il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata;

c) il bilancio consuntivo concernente gli impegni nonché i pagamenti delle spese e gli accertamenti, nonché le riscossioni delle entrate;

d) la relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilità a cura del collegio dei revisori.

2. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi.

3. Il collegio dei revisori redige la propria relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione.

4. L'Ente redige il bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

5. Nel bilancio preventivo le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione.

6. Lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione, i bilanci di cui ai precedenti commi, deliberati dal consiglio devono essere approvati dal Ministro dei lavori pubblici e trasmessi al Ministero del tesoro corredati delle relazioni del collegio dei revisori.

Art. 21.

Vigilanza governativa

1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse dall'amministratore al Ministero vigilante entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione da parte dei soggetti statutariamente deputati secondo quanto previsto dall'art. 7, comma terzo, del presente statuto.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del presente statuto, gli organici del personale, l'organizzazione degli uffici centrali e periferici, nonché l'esercizio delle funzioni sono regolati dalle disposizioni e dagli atti emanati fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, fatti salvi i provvedimenti di urgenza e gli altri provvedimenti a carattere gestionale adottati dall'amministratore straordinario.

2. Gli organi consultivi decadono all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 la gestione dei contratti in corso d'esecuzione segue le procedure contabili in vigore.

4. Il primo esercizio dell'Ente si chiude il 31 dicembre 1995.

5. Il bilancio preventivo per il 1995 è approvato entro sessanta giorni dalla data di insediamento degli organi dell'Ente.

6. Per la gestione del bilancio l'ANAS può avvalersi del sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato nonché delle direzioni provinciali del Tesoro mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 23.

Norme regolamentari

1. I regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale sono approvati dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti su proposta dell'amministratore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I regolamenti di cui al precedente comma devono essere adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce la trasformazione dell'Azienda di Stato in Ente.

3. Le delibere del consiglio, di cui al comma 1, devono essere trasmesse ai Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995

SCÀLFARO

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 303

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 143/1994 prevede che: «Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con *decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti* nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il D.L. 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata, *non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini* costituzionali. Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 26 maggio 1995, n. 193, il cui art. 9, sostitutivo dell'art. 9 del D.L. n. 88/1995, soppreciato, così recita:

«Art. 9 *(Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS)*. — 1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

2. Sino al termine di cui all'art. 11, comma 8, del decreto l 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, a pubblica selezione con procedura abbreviata fino a venticin con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con q dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di fu tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario ammir Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere a variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

3. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un b previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approva consiglio di amministrazione al momento della sua istituzi prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli impor sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del M dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasfe favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'art. 3, c del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell' nazionale autonoma delle strade.

4. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in ca bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titol al personale amministrato, non possono essere sottratte a destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguar sensi dell'art. 828 del codice civile. Gli atti di sequestr pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte c né sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità i all'ANAS.

5. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANA eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreri la Tesoreria centrale dello Stato.

6. Rimangono salve le disposizioni del testo unico del concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli s salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministr approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennai n. 180.

7. Le competenze relative alle funzioni amministrative conc l'affidamento in concessione per la realizzazione di infrast autostradali sono attribuite all'Ispettorato generale per la circola la sicurezza stradale, che assume la denominazione di "Di generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana". direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi comprese tre u livello dirigenziale, è preposto un dirigente generale. Il quadro tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 1972, n. 748, è incrementato di un posto nella qualifica di di generale e di un posto nella qualifica di dirigente amministrat quadro *B* della stessa tabella è incrementato di due posti nella qu di dirigente tecnico. Con successivo regolamento sono disci l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione ge La dotazione organica per la nuova direzione generale è indivi nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pu quale risulterà dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui c di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 relative esigenze di personale si provvede mediante procedu mobilità interna ed esterna».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. recante: «Istituzione dell'Ente nazionale per le strade».

«Art. 2 *(Compiti dell'Ente)*. — 1. L'Ente provvede a:

a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnale

c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, direttamente che in concessione;

d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) costituire e partecipare a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;

i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;

l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.

3. L'Ente esercita ogni competenza già attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del medesimo D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143: «2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione.

3. Il programma di cui al comma 2 è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente.

4. Il Ministro del tesoro può autorizzare, in conformità al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143: «2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonché qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143:

«Art. 3 *(Finanziamento e programmazione dell'attività)*. — 1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, nonché dai canoni di concessioni autostradali, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da altre entrate proprie indicate dallo statuto. I trasferimenti sono stabiliti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, tenendo conto delle entrate dell'E trasferimenti sono iscritti su apposito capitolo dello stato di pre della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sono erogati all'Ente modalità stabilite negli accordi di cui al comma 3. L'Ente no impegnare né erogare somme eccedenti le entrate.

2-4. *(Omissis)*.

5. L'approvazione delle concessioni di costruzione ed eserci autostrade è riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto Ministro del tesoro».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 2367, secondo comma, del c civile: «Se gli amministratori, o in loro vece i tecnici, non provvedo convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto dal presidente tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. recante: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla ges finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinar

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costitu sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministraz dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con appor patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessio garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli art 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presid della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministraz e di revisione».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7, della legge 14 gen 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e contr della Corte dei conti»: «7. Restano ferme, relativamente agli enti lo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 5 successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono an valutazioni sul funzionamento dei controlli interni».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 19 n. 143, vedasi in nota all'art. 3.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 252, ved in nota all'art. 6.

Note all'art. 12:

— La legge 8 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in mate di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docume amministrativi».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 3 febbra 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione del amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 così come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 47 «3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposit contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale gi collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazion pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti i tecniche di valutazione e nel controllo di gestione».

—. Per il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, vedasi in nota all'art. 10.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).* — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di *trenta* giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al P ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le rela Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, all Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osserv amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi conseguenzialmente adottate.

7. *(Omissis).*

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente ar Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubblich organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può eff disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richie amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti rite conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimi avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in compatibile con le disposizioni della presente legge, la disci materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legisl febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 lugl n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applic quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte de approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive cazioni.

10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è costitu presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo pre e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controll delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati dete annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e n

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall' del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come so dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del cont pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i com magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamat parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questio sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al cor operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi pc temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazi situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertam verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobil valutaria».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 26 febbraio n. 143:

«Art. 10 *(Il personale).* — 1. Il rapporto di lavoro del pers dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e contrattazione collettiva di lavoro.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del codice di procedura c continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del gi amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al perio lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda.

3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'A continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 1

4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolz nonché i trasferimenti presso la medesima, di personale provenient altre province, sono disciplinate dal decreto del Presidente c Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».

— Il libro V del codice civile reca: «Del Lavoro».

Nota all'art. 19:

— Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice d strada».

Note all'art. 20:

— Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile recano nor riguardanti «Il bilancio».

95G0273

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1995.

Trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, istitutivo dell'Ente nazionale per le strade;

Visto l'art. 11, comma 3, del precitato decreto legislativo n. 143/1994 il quale prevede che, previa approvazione dello statuto, l'ANAS è trasformata nell'Ente nazionale per le strade con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 aprile 1995 con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale per le strade, registrato dalla Corte dei conti il 3 giugno 1995, foglio n. 303;

Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici in data 8 giugno 1995 riguardante la trasformazione dell'ANAS in Ente nazionale per le strade;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ANAS è trasformata in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, il quale mantiene la denominazione ANAS.

Roma, 26 luglio 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 322

95A4895

PAGINA BIANCA

REGOLAMENTI

DI

ORGANIZZAZIONE

-

AMMINISTRAZIONE

-

CONTABILITA'

-

PERSONALE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Art. 1 Organizzazione strutturale
Art.2 Direzione ed Uffici
Art.3 Uffici Intercompartimentali
Art.4 Compartimenti
Art.5 Compartimenti Autostradali ed Uffici Speciali
Art.6 Direttore Generale
Art.7 Dirigenti Centrali
Art.8 Norma finale
Art.9 Norma transitoria

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Art.1 Segreteria
Art.2 Ufficio di controllo interno
Art.3 Ufficio rapporti istituzionali
Art.4 Ufficio legale
Art.5 Direzione Centrale Affari Generali e Personale
Art.6 Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria
Art.7 Direzione Centrale Progettazione, Programmazione, studi e rapporti con le Regioni ed altri enti
Art.8 Direzione Centrale Lavori
Art.9 Direzione Centrale Autostrade e Trafori
Art.10 Compartimenti

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Art. 1
(Organizzazione strutturale)

1. L'Ente nazionale per le strade - ANAS, ente pubblico economico con sede in Roma, è articolato in Uffici centrali e periferici. Sono Uffici Centrali le seguenti Direzioni:

- Direzione Centrale Affari Generali e del Personale;
- Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria;
- Direzione Centrale Programmazione, progettazione, studi e rapporti con le Regioni ed altri Enti;
- Direzione Centrale Lavori;
- Direzione Centrale Autostrade e Trafori.

2. Nell'ambito delle Direzioni Centrali sono istituiti, modificati e soppressi con atto dell'Amministratore, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, Servizi, Uffici Intercompartimentali ed aree per la gestione di competenze omogenee.

3. Sono Uffici periferici dell'Ente i Compartimenti e gli Uffici Speciali.

Art. 2
(Direzioni ed Uffici)

1. Alle dirette dipendenze dell'Amministratore operano: la Segreteria, la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio del controllo interno, l'Ufficio rapporti istituzionali e l'Ufficio legale.

2. L'attività svolta dagli uffici centrali e periferici è oggetto di verifica anche sui risultati di gestione. A tal fine i dirigenti responsabili redigono una relazione dettagliata sull'attività anche per singoli settori fornendo al riguardo, in apposito allegato, i dati analitici sugli aspetti economici-finanziari e patrimoniali e sull'andamento della gestione rilevati nei centri di costo omogenei. La relazione è trasmessa semestralmente dal dirigente responsabile all'Ufficio del controllo interno che provvede alle proprie incombenze. Le relazioni con le valutazioni dell'Ufficio del controllo interno sono comunicate all'Amministratore che ne informa il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori ed il Magistrato della Corte dei Conti.

Art. 3
(Uffici Intercompartimentali)

1. Gli Uffici Intercompartimentali, Servizi Centrali dell'Ente, che operano per aree geografiche, svolgono verifiche sui compartimenti dei quali coordinano e controllano

l'attività. Gli Uffici Intercompartimentali dipendono dalla Direzione Centrale Lavori e rispondono, funzionalmente, alle Direzioni Centrali per le materie di competenza.
2. Gli Uffici Intercompartimentali sono organizzati con atto dell'Amministatore.

Art. 4
(Compartimenti)

1. Ai Compartimenti è preposto, con provvedimento dell'Amministratore, un dirigente al quale viene attribuita la qualifica di Capo del Compartimento.

2. I Compartimenti, aventi di norma competenza territoriale e regionale, sono organizzati in area amministrativa ed area tecnica. L' area amministrativa attende ai compiti relativi agli aspetti amministrativi, finanziari e legali. Alle aree sono preposti, con provvedimento dell'Amministratore, rispettivamente un dirigente amministrativo ed uno tecnico.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del dirigente capo compartimento, esso viene sostituito dal dirigente preventivamente dallo stesso indicato.

4. Con atto dell'Amministratore, che ne informa il Consiglio, è adottato il modulo organizzativo dei Compartimenti.

5. Nell'ambito dei Compartimenti, per motivate e specifiche esigenze, possono essere istituite modificate o soppresse con provvedimento dell'Amministratore, sentito il Consiglio di Amministrazione, Sezioni staccate cui è preposto un dirigente o quadro tecnico.

Art. 5
(Compartimenti Autostradali ed Uffici Speciali)

1. Sono, altresì, Uffici Periferici dell'Ente i Compartimenti Autostradali e gli Uffici Speciali aventi compiti specifici nell'ambito della Direzione Centrale Autostrade e Trafori.

2. Con motivato provvedimento dell'Amministratore, che ne informa il Consiglio di Amministrazione, possono essere istituiti, modificati e soppressi uffici speciali con competenze e tempi determinati, nonchè possono essere affidate a Uffici o Servizi già istituiti ulteriori competenze.

3. Al compartimento autostradale e all'Ufficio Speciale è preposto, con provvedimento dell'Amministratore, un dirigente al quale viene attribuita la qualifica di capo dell'Ufficio Speciale.

Art. 6
(Direttore Generale)

1. Il Consiglio dell'Ente, su proposta dell'Amministratore, conferisce l'incarico di Direttore Generale. Il Direttore Generale opera alle dirette dipendenze dell'Amministratore con i poteri che dallo stesso gli sono attribuiti. In particolare, verifica la funzionalità dell'organizzazione in relazione alle competenze dell'Ente.

2. Le funzioni di Direttore Generale sono espletate da uno dei Direttori Centrali e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola volta. L'indennità addizionale è stabilita dal Consiglio.

3. Al fine di garantire la funzionalità dell'azione amministrativa, il Direttore Generale coordina l'emanazione delle procedure di funzionamento delle Direzioni, Servizi ed Uffici dell'Ente.

4. Il Direttore Generale provvede, inoltre, ad emanare le necessarie direttive per quelle urgenti esigenze che dovessero prospettarsi in momentanea assenza dall'ufficio dell'Amministratore.

Art. 7
(Dirigenti Centrali)

1. Alle Direzioni Centrali, Servizi ed Uffici posti alle sue dirette dipendenze, l'Amministratore prepone funzionari con la qualifica di dirigente, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La nomina del dirigente dell'Ufficio di controllo interno è disposta dall'Amministratore d'intesa con il Consiglio di Amministrazione.

2. In ciascuna delle Direzioni, Servizi ed Uffici, in caso di assenza del titolare, può essere nominato interinalmente un sostituto con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 8
(Norma finale)

1. Presso gli Uffici centrali e periferici dell'Ente è istituito il sistema informativo. L'organizzazione contabile centrale e periferica attiva i flussi informativi necessari per l'espletamento delle attività dell'Ente, nonchè dei servizi di controllo interno, assicurando l' uniformità procedurale. Il sistema informativo aziendale cura, sia a livello centrale che periferico, i flussi informativi e opera alle dipendenze della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria.

2. Il controllo dell'attività dell'Ente è svolto dal Collegio dei Revisori in conformità all'art.8 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143 nonchè all'art.10 dello Statuto approvato con D.P.R. 21 aprile 1995, n.242.

3. La Corte dei Conti svolge il controllo ai sensi dell'art. 9 del decreto leg.vo 26 febbraio 1994, n.143 nonchè ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 dello Statuto approvato con D.P.R. 21 aprile 1995, n.242.

4. Sono istituiti distinti uffici di supporto operativo - Segreterie tecniche - per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui ai precedenti commi 2 e 3 con assegnazione del necessario personale, a livello dirigenziale e tecnico, d'intesa con l'Amministratore.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici di cui al presente Regolamento subentrano, alla data di entrata in vigore dello stesso, alla organizzazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade aventi corrispondente competenza, secondo quanto disposto con provvedimento dell'Amministratore. Agli stessi organismi sono attribuite le competenze indicate nell'allegato.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore, formula le modalità per il proprio funzionamento.

3. Le assegnazioni di personale sono subordinate alla verifica dei carichi di lavoro ed in conformità a quanto previsto all'art. 3 del regolamento del personale.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Art. 1
SEGRETERIA

1. La Segreteria, oltre a svolgere i normali compiti propri, fornirà supporto agli Organi ed alla struttura dell'Ente, anche attraverso la Segreteria tecnica.

2. Nell'ambito della Segreteria è costituito un nucleo addetto ai rapporti con la stampa e gli organi di informazione al quale è preposto un giornalista pubblicista iscritto all'ordine.

Art. 2
UFFICIO DI CONTROLLO INTERNO

1. All'Ufficio di Controllo interno è preposto un dirigente che riferisce sull'esito della sua attività secondo le scadenze fissate dall'Amministratore e comunque alla fine di ogni anno solare. Propone inoltre le soluzioni più opportune al fine di migliorare la gestione dell'Ente, sia in relazione a quanto sopra che a quanto previsto al 4 comma dell'art.2 del presente regolamento. Detto Ufficio collabora, ove richiesto, all'espletamento dell'attività del Collegio dei Revisori.

2. L' Ufficio di Controllo interno attua i compiti elencati al comma 4 dell'art.13 del DPR 21.4.1995 n.242 e provvede in particolare a controllare nei tempi ottimali il perseguimento degli scopi prefissati ed a comparare i costi sopportati con le corrispondenti attività svolte, per il tramite di un sistema di raccolta di informazioni.

Art. 3
UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI

1. L'Ufficio per i rapporti istituzionali attende al monitoraggio ed alla consulenza in merito agli aspetti concernenti l'attività legislativa, normativa ed amministrativa di interesse

dell'Ente. L'Ufficio cura altresì i rapporti con gli organi istituzionali anche di Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati esteri al fine del raggiungimento di intese finalizzate allo svolgimento all'estero di attività per la realizzazione di infrastrutture stradali.

2. All'Ufficio è preposto un dirigente, anche esterno all'Ente, avente particolare competenza in materia legislativa e normativa, al quale è riconosciuto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore.

3. L'Ufficio provvede altresì ad informare tempestivamente gli uffici centrali e periferici dell'Ente in ordine a nuove disposizioni legislative e normative.

Art. 4
UFFICIO LEGALE

1. All' Ufficio legale è preposto un dirigente con il titolo di procuratore legale, nominato dall'Amministratore tra coloro che hanno comprovata competenza in materia di disciplina dei lavori pubblici e dei contratti ed è composto di personale laureato in giurisprudenza, con comprovata competenza nel campo delle discipline amministrativistiche, civilistiche e tributarie, assunto anche con contratto professionale o di diritto privato a termine , coadiuvato da personale di segreteria.

2. L'Ufficio cura la consulenza giuridica al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore ed alle strutture centrali e periferiche dell'Ente, supportando e coordinando, in materia giuridica, i compartimenti. In particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) formula pareri su richiesta della Sede Centrale e degli uffici periferici;
b) assiste gli Uffici centrali e periferici nelle relazioni con Enti esterni relativamente alla impostazione e predisposizione di contratti, convenzioni, transazioni, ecc.;
c) cura la raccolta, lo studio e l'archiviazione, anche in via telematica, di documentazione legale e giurisprudenziale che interessi l'attività dell'Ente, trasmettendo informativa al riguardo agli uffici interessati e fornendo, ove necessario, interpretazioni e chiarimenti;
d) cura le relazioni con l'autorità giudiziaria, esaminandone le richieste e, in collaborazione con gli uffici interessati, esegue le ricerche necessarie ad approntare la corrispondenza di risposta;
e) predispone gli elementi istruttori necessari per la redazione degli atti giurisdizionali al fine di tutelare gli interessi dell'Ente.

Art. 5
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI E PERSONALE

1. Si articola nei servizi: Affari Generali, Gestione risorse umane e Relazioni industriali.

2. Sono di competenza della Direzione:

a) la gestione del personale e l'attuazione delle politiche di impiego e sviluppo delle risorse umane, favorendone l'ottimale indirizzo attraverso la implementazione di adeguati sistemi di gestione per obiettivi e di sviluppo organizzativo;
b) le individuazioni di politiche e strumenti di gestione e sviluppo del personale, nonchè di comunicazione adeguati al nuovo assetto organizzativo dell'Ente.

c) la omogeneizzazione di politiche e di strumenti di gestione del personale all'interno delle diverse strutture dell'organizzazione, al fine di favorirne l'integrazione;
d) l'istruttoria per l'individuazione dei dirigenti da proporre all' Amministratore per l'affidamento di specifici compiti, (collegi, commissioni di collaudo...) in relazione alle esigenze rappresentate dai vari uffici;
e) la cura delle relazioni con le organizzazioni sindacali;
f) i provvedimenti in merito alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, ivi compresa la fornitura degli eventuali indumenti ed attrezzi protettivi per il personale;
g) lo sviluppo organizzativo, in coerenza con gli obiettivi aziendali, attraverso interventi di razionalizzazione su strutture, processi e meccanismi operativi;
h) l'assicurazione dei servizi di sede secondo criteri di efficienza e di economicità;
i) la gestione dei beni patrimoniali;
l) la compra-vendita e la locazione di beni mobili ed immobili per le attività dell'Ente;
m) la gestione dell'economato;
n) la gestione dell'autoparco della Direzione Generale;
o) l'organizzazione e la partecipazione dell'Ente a convegni e congressi;
p) la pianificazione lo sviluppo e la gestione del sistema telecomunicativo aziendale, consistente nelle reti di trasmissione dati, di radiocomunicazioni e telefonia, utilizzanti mezzi trasmissivi specifici o condivisi;
q) l'attuazione, ai fini della trasparenza , della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
r) ogni altra incombenza delegata dall'Amministratore.

Art. 6
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA -

1. Si articola nei servizi: Amministrazione e Contabilità, Finanziario e Informatico;

2. Sono di competenza della Direzione:
a) la programmazione finanziaria di tutte le attività dell'Ente;
b) la rilevazione dei fatti contabili e la formazione del bilancio dell'Ente;
c) la gestione degli introiti dell'Ente;
d) la gestione e l'erogazione dei finanziamenti per l'attività dell'Ente;
e) la sorveglianza e la gestione dei rapporti con la Tesoreria;
f) il controllo dei pagamenti relativi ai contratti;
g) la collaborazione agli studi ed alle strategie relative allo sviluppo delle eventuali attività commerciali dell'Ente;
h) la gestione economico finanziaria delle eventuali attività all'estero dell'Ente;
i) la pianificazione, lo sviluppo e la gestione del sistema informativo aziendale consistente nel complesso di applicazioni, apparecchiature e risorse, centrali e periferiche ad esso dedicate;
l) la gestione coordinata a livello aziendale di tutti quegli impianti necessari per fornire idoneo supporto ed applicazione alla funzione precedente attraverso la ricerca delle soluzioni integrate più appropriate;
m) il controllo dei pagamenti connessi con i contratti stipulati;
n) l'opera di supporto e consulenza in favore degli uffici periferici dell'Ente.

Art. 7
DIREZIONE CENTRALE PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE, STUDI E RAPPORTI CON LE REGIONI ED ALTRI ENTI

1. Si articola nei servizi: Progettazione, Programmazione e Studi, Coordinamento e Rapporti con l'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici con le Regioni ed altri enti, Accordi e convenzioni.

2. Sono di competenza della Direzione:

a) la predisposizione dei programmi pluriennali di viabilità e del programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale in concessione, in stretto collegamento e coordinamento con altre direzioni centrali, e sulla base delle direttive emanate dall'Amministratore su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.

b) la predisposizione della proposta di schema di programma annuale di attività dell'Ente ai sensi dell'art.6, comma 2 del D.Lgvo n. 143/94, in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione.

c) la predisposizione degli accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 in attuazione del 3 comma dell'art.3 del D.Lgvo n. 143/94, o di altri moduli convenzionali tra l'Ente ed altri enti, in stretta collaborazione con l'Ufficio Legale.

d) la costituzione di un Osservatorio permanente sullo stato dell'attività dell'Ente.

e) la redazione del Rapporto annuale dell'ANAS sullo stato dell'Ente e sulla dinamica delle opere di manutenzione e costruzione, sulla base delle Direttive dell'Amministratore, e su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.

f) la gestione e l'aggiornamento del contratto di programma tra Ministero dei Lavori Pubblici e ANAS sulla base delle direttive dell'Amministratore.

g) l'attività di progettazione diretta e di competenza dell'Ente, ovvero di quella di cui all'art. 2 lettera i) del DLgvo 26-2-1994 n.143 richiamato nell'art.18, comma 1 del DPR. 242/95, avvalendosi per tali attività di servizi intercompartimentali.

h) il controllo delle attività di progettazione e della realizzazione dei nuovi itinerari, nonchè dell'adeguamento della rete esistente nel rispetto dei costi e degli standard di qualità previsti;

i) la gestione dei rapporti con soggetti esterni all'Ente nell'ipotesi di affidamento di progettazione;

l) il controllo degli elaborati tecnici progettuali;

m) l'opera di supporto agli Uffici Periferici per la progettazione e l'acquisizione dei necessari pareri, anche mediante la convocazione di Conferenze di Servizi;

n) le prove su materiali ed il collaudo degli stessi, nonchè la qualificazione di materiali utilizzati dal settore ai fini delle prescritte omologazioni;

o) l'attività di ricerca e studi finalizzati allo sviluppo di originali sistemi avanzati nel settore stradale;

p) la collaborazione nella ricerca delle migliori soluzioni ai fini del rispetto ambientale, sia nella realizzazione di nuove opere, che nel recupero paesaggistico di situazioni pregresse;

q) lo studio e la realizzazione di interventi di recupero paesaggistico e ambientale di elevazione dei livelli di sicurezza e di adeguamento alla nuova normativa in materia. Sull'argomento fornirà ogni idoneo supporto al servizio nuove costruzioni e adeguamento rete;

r) la collaborazione con la Direzione Centrale Affari Generali e Personale nell'organiz-

zazione e nell'effettuazione di corsi di aggiornamento e di formazione;
s) ogni altra incombenza delegata dall'Amministratore.

Art. 8
DIREZIONE CENTRALE LAVORI

1. La Direzione si articola nei servizi: Esercizio, Nuove Costruzioni ed in Ispettorati.

2. sono di competenza della Direzione:
a) il coordinamento dei processi di programmazione operativa e di pianificazione della spesa, per quanto riguarda la manutenzione;
b) la collaborazione alla pianificazione e alla programmazione operativa della manutenzione ordinaria e straordinaria sia annuale che triennale e del recupero manutentorio;
c) la realizzazione di interventi di recupero paesaggistico e ambientale, di elevazione dei livelli di sicurezza e di adeguamento alla nuova normativa in materia;
d) la sorveglianza sugli uffici compartimentali per quanto riguarda tutte le attività manutentorie anche mediante l'emanazione di normative e circolari, nonchè l'aggiornamento di capitolati per specifici lavori manutentori;
e) il controllo sulle attività inerenti alla circolazione e traffico quali sorveglianza, interventi di emergenza, informazione all'utenza e rilevamenti statistici;
f) il monitoraggio ed il censimento del traffico e della circolazione;
g) l'aggiornamento della classificazione delle strade e del catasto delle strade statati;
h) la proposizione ed il coordinamento di criteri generali e disposizioni, relative all'esercizio, concernenti licenze, concessioni, autorizzazioni, accordi quadro e convenzioni con Enti;
k) la cura dell'adeguamento della regolamentazione della pubblicità sulle strade statali e la relativa vigilanza;
i) il controllo dei pagamenti connessi con i contratti che fossero stipulati presso la sede centrale;
l) il controllo su collaudi e sull'esercizio, nonchè la tutela delle strade statali, avanzando le proposte atte a migliorare la viabilità;
m) l'istruttoria, sia tecnica che amministrativa, dei progetti e delle varianti in corso d'opera che dovranno essere esaminati dagli Organi Deliberanti Centrali;
n) la collaborazione al coordinamento dei processi di pianificazione degli investimenti e di programmazione operativa;
o) la collaborazione alla realizzazione di studi e ricerche in campo stradale proponendo l'emanazione di normative e circolari nonchè la collaborazione all'aggiornamento dei Capitolati;
p) l'attività di supporto tecnico ed amministrativo, agli Uffici Periferici;
q) la rielaborazione e/o l'acquisizione di elaborati tecnici progettuali;
r) la predisposizione e l'espletamento delle gare d'appalto e la redazione e gestione dei contratti e degli eventuali atti aggiuntivi;
s) l'opera di supporto agli Uffici Periferici per la realizzazione del procedimento di esproprio e l'acquisizione degli immobili necessari alle nuove realizzazioni;
t) la sorveglianza sull'attività dei Compartimenti per quanto riguarda le nuove costruzioni e gli adeguamenti della rete;
u) l'opera di supporto tecnico ai Compartimenti nel contenzioso derivante dall'esecuzione dei lavori;

v) l'esame sotto il profilo tecnico delle proposte di accordo bonario da parte del responsabile del procedimento in sede periferica e l'acquisizione del parere sulle proposte stesse;
w) il controllo dei pagamenti connessi con i contratti stipulati presso la Sede Centrale;
x) richiesta di nomina di collaudatori e l'approvazione dei collaudi per i lavori di competenza della Direzione Generale;
z) ogni altra incombenza delegata dall'Amministratore.

3. Gli Uffici Intercompartimentali controllano e verificano l'operato dei Compartimenti dipendenti in ordine a tutte le competenze da questi svolte. Sono, altresì , di supporto, impulso e coordinamento tra i Compartimenti dipendenti e gli altri servizi della Direzione Generale.

Art. 9
DIREZIONE CENTRALE AUTOSTRADE E TRAFORI

1. Si articola nei servizi: Autostrade in concessione ed Autostrade in gestione.

2. Sono di competenza della Direzione:
a) la redazione delle istruttorie per le nuove concessioni autostradali;
b) il controllo sulle convenzioni, sulla programmazione, sulla gestione, sui bilanci e sui piani finanziari delle Società concessionarie;
c) la cura della formalizzazione delle istruttorie finalizzate alla determinazione delle variazioni tariffarie, delle proroghe di concessione e dei lavori di adeguamento della rete;
d) la convalida e l'autorizzazione dei progetti manutentori e di nuove opere sia sotto l'aspetto tecnico che economico-finanziario;
e) il controllo sull'espletamento delle gare prescritte per l'affidamento di lavori autostradali da parte delle Società concessionarie;
f) il coordinamento dell'attività dei funzionari dell'Ente membri di collegi sindacali delle concessionarie;
g) l'espletamento di tutte le funzioni gestionali, di manutenzione, di progettazione e costruzione delle Autostrade in gestione, già previste per la Direzione Centrale lavori, oltre a quelle connesse e conseguenti alla peculiarità del tracciato e del servizio autostradale.

3. Dipendono dalla Direzione i Compartimenti Autostradali e gli Uffici Speciali di Bologna e Genova.

Art. 10
COMPARTIMENTI

1. Il Compartimento della Viabilità, avente competenza generalmente regionale, è posto alle dipendenze di un dirigente ed è articolato in tre aree: Amministrazione, Esercizio e Nuove Costruzioni.

2. Sono di competenza dei Compartimenti, fermo quanto previsto dall'Art.11 del DPR 1-4-95 n.242, per i programmi di intervento nella rete viaria, ricadenti nell'ambito della propria giurisdizione, nonchè per la progettazione e l'attuazione di specifiche opere stradali.

a) la programmazione dei nuovi lavori di propria competenza, d'intesa con gli Enti locali ;
b) il coordinamento della progettazione e della esecuzione dei lavori per le nuove costruzioni e l'adeguamento della rete;
c) il coordinamento delle attività dei Centri di Esercizio per la conservazione del patrimonio patrimonio stradale e per la sicurezza della circolazione;
d) la tutela e la rappresentanza legale dell'Ente sia nelle vertenze passive che attive, relativamente al contenzioso con Imprese, espropriati o terzi;
e) le indicazioni alla Direzione Generale per la programmazione nazionale di nuovi lavori, sulla base dei piani regionali;
f) il coordinamento delle attività di direzione lavori per le nuove costruzioni e la esecuzione dei relativi contratti;
g) il coordinamento di tutte le attività relative all'esercizio della rete stradale in gestione;
h) il coordinamento delle attività dei Centri di Esercizio per quanto attiene alla sorveglianza della rete stradale, alla gestione delle squadre di emergenza e di manutenzione ed alla esecuzione dei lavori manutentori e di recupero manutentorio;
i) attività amministrative, finanziarie e di gestione del personale.

3. Dal Compartimento possono dipendere una o più Sezioni Staccate, alle quali per la parte di competenza territoriale, è attribuito l'espletamento delle attività di cui ai punti b), c), f),g),h).

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1 Norme generali
Art. 2 Patrimonio e fondo di dotazione
Art. 3 Inventario iniziale e annuale
Art. 4 Modalità per la redazione dell'inventario iniziale
Art. 5 Spese di rappresentanza
Art. 6 Contenuti e limiti
Art. 7 Deliberazioni in materia contrattuale
Art. 8 Aggiudicazione
Art. 9 Stipulazione
Art.10 Lavori e spese per forniture e servizi in economia
Art.11 Capitolati d'oneri per forniture e servizi
Art.12 Collaudi
Art.13 Leasing
Art.14 Concessioni e convenzioni
Art.15 Partecipazioni
Art.16 Assistenza legale
Art.17 Centri di responsabilità
Art.18 Principio della pubblicità degli atti

Art. 1

(Norme Generali)

1. Le norme del presente regolamento si applicano agli uffici centrali e periferici, così come individuati dal regolamento di organizzazione.

2. L'istituzione e la modificazione o soppressione degli uffici sono deliberate dal consiglio di Amministrazione.

Art. 2

(Patrimonio e fondo di dotazione)

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio gestito secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione è costituito da un fondo iniziale di lire 50 miliardi nonchè da beni mobili e immobili diversi dalle strade, strumentali alla propria attività.

2. L'Ente rimane inoltre titolare di tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

3. La differenza del complesso dei rapporti attivi e passivi di cui al comma precedente concorre alla determinazione del patrimonio netto, unitamente ai beni di cui al primo comma ed agli altri eventuali diritti.

Art. 3

(Inventario iniziale e annuale)

1. Ai fini della redazione dell'inventario iniziale, il valore dei beni mobili ed immobili, dei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo precedente nonchè, di ogni altro eventuale diritto è determinato con riferimento alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143.

2. Per quanto attiene all'inventario annuale si rinvia all'art. 2 del Regolamento di Contabilità.

3. L'inventario generale annuale è redatto e tenuto secondo le norme del Codice Civile avuto anche riguardo al bilancio d'esercizio, con le procedure emanate dalla competente Direzione.

Art. 4

(Modalità per la redazione dell'inventario iniziale)

1. Con provvedimento dell'Amministratore, sentito il Consiglio di Amministrazione, è costituita una Commissione per la redazione dell'inventario iniziale.

2. Spetta alla Commissione individuare e valutare beni e diritti che concorrono alla formazione del patrimonio netto iniziale, nonchè, predisporre le procedure occorrenti

per l'emanazione dei decreti interministeriali di cui al quinto comma del D. Lgs 26 Febbraio 1994, n. 143, in coordinamento con le altre funzioni dell'Ente.

3. Le procedure d'individuazione e valutazione ed i relativi risultati seguiranno gli indirizzi della società di revisione iscritta all'apposito Albo nominata per la certificazione del bilancio.

4. La Commissione sottopone al Consiglio di Amministrazione, entro il mese di Gennaio di ciascun anno, le eventuali integrazioni da apportare con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, all'inventario iniziale.

Art.5
(*Spese di rappresentanza*)

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell' Ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere rapporti ufficiali con soggetti ad esso estranei per i propri fini istituzionali.

2. Le eventuali spese di rappresentanza da imputare ad apposito capitolo di bilancio devono essere corredate da idonea documentazione dalla quale possa evincersi la natura delle erogazioni e le circostanze nelle quali sono state determinate..

3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli aspetti formali e sostanziali dei connessi adempimenti amministrativi e gestionali, relativamente, fra l'altro ai :
a) criteri e modalità di erogazione delle spese con riguardo altresì alla qualificazione pubblica e di rilevanza sociale del destinatario dell'attività ;
b) soggetti autorizzati entro i rispettivi limiti di spesa.

CONTRATTI

Art. 6
(*Contenuti e limiti*)

1. L'attività contrattuale ha ad oggetto tutte le procedure ed i provvedimenti necessari alla scelta del soggetto, destinatario dell'appalto di opere, forniture o servizi previsti, in conformità dell'art.2 del D.Lgs.143/94.

2. Le procedure ed i criteri di affidamento, ivi comprese le modalità di partecipazione, svolgimento delle gare, o quant'altro attinente sono disciplinate dalle norme e dall'ordinamento generale in materia di lavori pubblici; per quanto da queste ultime non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. I procedimenti di formazione dell'attività contrattuale si svolgono secondo la normativa comunitaria e nazionale.

4. Gli atti negoziali sono adottati dalle apposite strutture previste dal regolamento di organizzazione presso la Direzione Generale e presso ciascun Ufficio periferico di livello compartimentale.

Art.7

(Deliberazioni in materia contrattuale)

1. La deliberazione in ordine alle procedure e ai criteri di aggiudicazione e affidamento nel rispetto della normativa vigente, se al di sotto dei limiti indicati dall'art. 5, lett. f) dello Statuto, è di competenza dell'Amministratore e, nei limiti fissati da quest'ultimo, mediante delega, di Dirigenti centrali e periferici, in conformità all'art. 11 dello Statuto.

2. La deliberazione deve altresì contenere:
a) La previsione di spesa e l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria ;
b) L'indicazione dei responsabili del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso, da individuarsi necessariamente, salvo che per la fase della progettazione, nei Dirigenti centrali e periferici delle strutture competenti per materia e/o nei funzionari preposti alle unità nelle quali le strutture stesse si articolano;
c) Le modalità essenziali del contratto;

3. L'Amministratore nomina la Commissione giudicatrice, prevista dall'art. 21 della Legge 216/95 per l'aggiudicazione degli appalti mediante il procedimento dell'appalto concorso, nonchè per l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata.

Art. 8

(*Aggiudicazione*)

1. L'aggiudicazione avviene con atto dell'Amministratore ovvero dei Dirigenti delegati.
2. Con l'aggiudicazione si provvede all'impegno definitivo della spesa necessaria.

Art. 9

(*Stipulazione*)

1. I contratti di appalto, forniture e servizi vengono stipulati mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
2. Interviene nella stipula, in rappresentanza dell'Ente, l'Amministratore o un Dirigente appositamente delegato.

Art. 10

(*Lavori e spese per forniture e servizi in economia*)

1. Contenuto e limiti

I lavori, opere, forniture e somministrazioni di beni e servizi possono essere eseguiti mediante procedure esemplificate, in attuazione del D.P.R. 14-3-1980 n. 423, nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed in conformità all'art. 11 dello Statuto.

Art. 11

(Capitolati d'oneri per forniture e servizi)

1. I capitolati d'oneri generali e speciali tipo per le forniture e i servizi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente nelle rispettive materie.

2. In attesa dell'emanazione dei capitolati di cui al presente articolo si osservano, in quanto compatibile le norme disciplinanti la relativa materia nell'ambito della ex Amministrazione dell'A.N.A.S.

Art. 12

(Collaudi)

1. I lavori, gli impianti, le forniture di beni e di servizi sono soggetti a collaudi anche in corso d'opera e finale secondo modalità e termini stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri e dai contratti.

2. I collaudi sono eseguiti da soggetti con accertata specifica qualificazione professionale. I soggetti esterni all'Ente devono avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione negli albi professionali o di servizio presso pubbliche amministrazioni. Il relativo compenso verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle tariffe professionali.

3. Per i lavori, le forniture di beni e servizi che non superano le lire 200.000.000, l'attestazione di regolare esecuzione è rilasciata secondo le norme vigenti in materia.

Art. 13

(Leasing)

1. L'adozione del contratto di Leasing è consentito, nei limiti stabiliti dall'Amministratore, quando sussistono la necessità e l'urgenza in carenza di disponibilità finanziaria in conto capitale, di disporre di beni strumentali indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali, ovvero quando è dimostrata la convenienza economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto, sulla base di criteri di valutazione che sono preventivamente individuati sulla base di risultanze da relazione sottoscritta dal Dirigente responsabile.

2. Per la scelta del contraente deve essere garantita la procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa in materia di forniture di beni.

Art. 14

(Concessioni e convenzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione fissa appositi parametri e criteri per il rilascio di atti autorizzatori o la stipula di atti convenzionali di competenza dell'Amministratore.

Art. 15
(*Partecipazioni*)

1. Criteri, modalità e opportunità per l'acquisizione e la vendita di partecipazioni rientrano nelle attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del D.Lg. 143/1994 e dell'art. 5 dello Statuto dell'Ente.

Art. 16
(*Assistenza legale*)

1. La decisione di resistere in giudizio, transigere o intraprendere liti attive compete all'Amministratore, ovvero su delega, anche permanente, al Direttore Generale. Tali funzioni possono essere delegate ai Dirigenti della sede centrale o delle sedi periferiche.
2. Il patrocinio legale dell'Ente può essere affidato all'Avvocatura dello Stato. Per motivi di opportunità, conflitti d'interesse tra l'Ente e lo Stato o in presenza di ipotesi particolari, la rappresentanza e la difesa in giudizio è affidata a professionisti esterni.

RESPONSABILITA'

Art. 17
(*Centri di responsabilità*)

1. Gli uffici centrali e periferici dell'Ente costituiscono centri di responsabilità per la gestione delle risorse disponibili ai fini del conseguimento degli obiettivi quantitativi, qualitativi e economico-finanziari congruenti con le linee guida e gli obiettivi previsti nel contratto di programma e nel bilancio annuale dell'Ente. Nell'ambito di tali strutture sono istituiti centri di costo e di spesa, con l'individuazione di responsabili ai quali sono attribuiti specifiche competenze.

2. Al loro interno i soggetti responsabili possono individuare funzionari delegati per la gestione di specifiche linee di attività, con l'obbligo di appositi rendiconti periodici secondo modalità e termini stabiliti dall'Amministratore.

3. Altri centri di responsabilità e di costo possono essere individuati per esigenze straordinarie e temporanee con delibera del Consiglio di Amministrazione per il conseguimento di particolari finalità.

Art. 18
(*Principio della pubblicità degli atti*)

1. L'attività dell'Ente è retta dal principio della pubblicità.

2. L'Ente adegua, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, organizzazione e procedura al fine di realizzare la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa, adottando i relativi regolamenti

3. Per la pubblicità relativa agli appalti , alle concessioni ivi compresa la disciplina delle spese relative, si applica l'art.29 della Legge 11-2-1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni.

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

I Patrimonio
II Programmazione
III Contabilità e finanza
IV Controlli

TITOLO I - Patrimonio

Art. 1 Patrimonio
Art. 2 Inventari

TITOLO II - Programmazione

Art. 3 Programma annuale di Attività

TITOLO III - Contabilità e finanza

Art. 4 Previsione di spesa
Art. 5 Gestione finanziaria (mezzi finanziari, bilanci, preventivi e consuntivi)
Art. 6 Contabilità Generale e Piano dei Conti
Art. 7 Bilancio di Esercizio
Art. 8 Servizi di Cassa
Art. 9 Adempimenti tributari e fiscali
Art. 10 Organizzazione contabile
Art. 11 Istruzioni applicative

TITOLO IV - Controlli

Art. 12 Controlli interni
Art. 13 Collegio dei Revisori
Art. 14 Controllo della Corte dei Conti

TITOLO I - Patrimonio

Art.1
(Patrimonio)

1. Il Patrimonio dell'Ente è costituito dal fondo di dotazione di L. 50 miliardi, dal complesso dei beni mobili e immobili già appartenenti all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e di quelli che all'Ente saranno attribuiti per legge o con provvedimenti amministrativi, con esclusione delle strade ed autostrade statali e di ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente ed inoltre dalla differenza tra i valori dei rapporti attivi e passivi di cui esso è titolare.

2. Per quanto riguarda la sua individuazione e valorizzazione, si rinvia a quanto previsto nell'art.4 del Regolamento di Amministrazione.

Art. 2
(Inventari)

1. L'Ente tiene il libro degli inventari, ai sensi degli artt. 2214 e segg. del Codice Civile, nel quale devono risultare, tra l'altro, le consistenze patrimoniali attive e passive all'inizio della gestione e, successivamente, alla chiusura di ciascun esercizio.

2. Provvede, inoltre, alla redazione di inventari settoriali relativi ai beni mobili ed immobili raggruppati per tipologia e categorie omogenee indicando, per ciascuna tipologia, la consistenza ed il valore unitario e per ciascuna categoria il valore complessivo.

3. L'inventario generale, che costituisce il riepilogo degli inventari settoriali, è redatto in concomitanza con il bilancio di esercizio.

4. L' ENTE provvede alla tenuta di separati inventari per i beni di terzi.

5. Le modalità e le procedure di redazione degli inventari sono regolamentate dall' art. 3 del Regolamento di amministrazione.

TITOLO II - Programmazione

Art.3
(Programma annuale di attività)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo schema di programma annuale di attività predisposto dalla Direzione Centrale Progettazione,Programmazione, studi e rapporti con le Regioni ed altri Enti, riferito all'anno solare successivo, in coerenza con gli obbiettivi stabiliti nel programma triennale.

2. L'attuazione del programma annuale dell'attività dell'Ente si basa sugli accordi di programma di cui all'art.3 del D.L.vo 26-2-1994, n.143 approvati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III - Contabilità e Finanza

Art.4

(Previsione di spesa)

1. Il Consiglio, entro 60 giorni dall'approvazione della legge finanziaria inerente ogni singolo esercizio, esamina ed approva il budget relativo alle spese di funzionamento che è predisposto in base alle risorse attribuite.

Art.5

(Gestione finanziaria, mezzi finanziari, bilanci preventivi e consuntivi)

1. Le risorse dell'Ente sono quelle previste dal D. L.vo 26.2.1994, n. 143 e dagli artt. 2 e 18 dello Statuto. Dette entrate vengono classificate nelle seguenti quattro categorie;
   a) trasferimenti da parte dello Stato e contributi vari;
   b) entrate proprie dell'Ente;
   c) mutui con garanzie dello Stato;
   d) altre entrate.

2. L'Ente non può impegnare nè erogare somme oltre i limiti dei fondi disponibili.Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione.

3. L'Ente provvede a redigere i Bilanci preventivo e consuntivo in termini di competenza e di cassa, distinguendo la parte corrente da quella in conto capitale.

4. Nel bilancio preventivo di competenza le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione. Esso viene redatto in coerenza con gli obbiettivi stabiliti dal programma annuale di attività e dagli accordi di programma e ad esso possono essere apportati, in corso di esercizio, assestamenti e variazioni.

5. Il rendiconto finanziario rappresenta, con la medesima classificazione delle spese e delle entrate adottata nel bilancio di previsione, i risultati della gestione finanziaria, svoltasi nel periodo amministrativo di riferimento, considerandone gli accertamenti e le riscossioni, gli impegni e i pagamenti.

6. I bilanci finanziari, sia preventivo che consuntivo, debbono essere redatti nel rispetto dei principi di annualità, veridicità, universalità, integrità ed unità.

7. I preventivi e consuntivi di cassa sono finalizzati alla individuazione delle operazioni di incasso e pagamento connesse all'attività finanziaria dell'Ente, ed alla conseguente individuazione del fabbisogno e delle relative forme di copertura.

8. Le previsioni ed i consuntivi di cassa sono redatti in conformità a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni e sono riepilogati in un apposito prospetto, secondo lo schema allegato alla Circolare n. 100/81 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato.

9. Dette previsioni vanno inoltrate al Ministero del Tesoro alle seguenti scadenze:
- 30 gennaio per i risultati provvisori relativi al IV trimestre dell'anno precedente e per la previsione di cassa "iniziale" del nuovo anno;
- 30 aprile, 30 luglio e 30 ottobre per il consuntivo di cassa relativo rispettivamente al I, II e III trimestre;
- 30 luglio per il consuntivo definitivo di cassa dell'anno precedente.

Art.6

(Contabilità Generale e Piano dei Conti)

1. L'Ente è dotato di un sistema di contabilità generale che consenta, mediante un sistema coordinato di scritture, di quantificare a consuntivo i fatti amministrativi esterni aventi rilevanza economica, finanziaria e patrimoniale e rappresenta la realtà aziendale.

2. La contabilità generale è finalizzata alla raccolta, analisi, sintesi e rappresentazione, in termini monetari, dei dati necessari alla redazione del bilancio d'esercizio dal quale sia desumibile il risultato di periodo. Le rilevazioni contabili sono organizzate sulla base di un piano dei conti che assolva alle funzioni della loro analisi, unificazione e omogenea rappresentazione nel bilancio d'esercizio. Esse sono finalizzate anche alla realizzazione di un sistema informativo che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi per area di responsabilità.

3. Il piano dei conti, composto dall'elenco dei conti e dalle norme che ne regolano il funzionamento, è articolato nelle poste accese a:
- attività di bilancio;
- passività di bilancio;
- patrimonio netto ;
- conti d'ordine;
- costi d'esercizio;
- ricavi d'esercizio;
- conti epilogativi.

4. Il piano dei conti deve, inoltre, essere impostato in modo da consentire la distinzione ed il coordinamento contabile tra i fatti di gestione che si verificano presso la sede centrale ed i centri periferici, nonchè la loro conduzione ad unità di rilevazione ai fini della predisposizione del bilancio.

Art.7
(*Bilancio di esercizio*)

1. L'Ente con l'osservanza delle disposizioni di cui agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile e di quanto previsto dallo Statuto, redige al termine di ciascun periodo amministrativo, coincidente con l'anno solare, il bilancio di esercizio.

2. Il bilancio di esercizio è composto dai seguenti documenti contabili:
- stato patrimoniale;
- conto economico o rendiconto della gestione;
- nota integrativa in forma ordinaria, costituita da "sezioni" indicanti i criteri di valutazione, informazioni sullo stato patrimoniale, sul conto economico ed altre informazioni.

3. A partire dal secondo esercizio i valori di bilancio sono confrontati con gli analoghi dell'esercizio precedente.

4. Esso è corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento e sulla gestione dell'Ente, nonchè da quella del Collegio dei Revisori sul risultato della gestione e sulla tenuta della contabilità, contenente tra l'altro la certificazione sullo stato di attuazione del programma di cui all'art.3 del D.Lgvo n.143 del 26-2-1994.

5. Il bilancio è redatto con chiarezza e precisione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio, consentendo la chiara dimostrazione dei componenti positivi e negativi di reddito.

6. Nella sua predisposizione devono essere osservati i principi:
- della continuità aziendale;
- della prudenza;
- della chiara esposizione dei valori di bilancio e rappresentazione dei risultati ottenuti alla data di chiusura dell'esercizio;
- della competenza economica;
- della considerazione dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- della adeguata informativa supplementare;
- della valutazione separata degli elementi eterogenei;
- della costanza nell'applicazione dei criteri di valutazione.

7. Per consentire una corretta rappresentazione si può derogare a quest'ultimo principio, purchè ne sia stata data adeguata motivazione nella nota integrativa.

8. Il bilancio di esercizio, deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici e trasmesso al Ministero del Tesoro. Analogamente si provvede per i bilanci di cui all'art.20 del comma 1,lettere b e c dello Statuto.

Art. 8
(*Servizi di cassa*)

1. I movimenti finanziari connessi ai servizi ed all'attività dell'Ente sono affidati ad un tesoriere prescelto tra gli Istituti di Credito di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1993, n. 385.

2. I rapporti intercorrenti tra l'Ente ed il Tesoriere saranno regolati da apposita convenzione.

3. I movimenti di cassa di limitato importo possono essere affidati a Cassieri dipendenti dell'Ente ai quali viene assegnato un fondo reintegrabile.

4. Ai Cassieri spetta l'obbligo del rendiconto delle spese effettuate.

Art. 9
(*Adempimenti tributari e fiscali*)

1. L'Ente adempie alle obbligazioni di natura tributario-fiscale previste dalla vigente normativa.

Art. 10
(*Organizzazione contabile*)

1. Gli adempimenti connessi alla contabilità, al servizio di cassa ed alle obbligazioni fiscali e tributarie saranno effettuate nella sede centrale ovvero in quelle periferiche secondo le rispettive competenze organizzative e sulla base delle indispensabili procedure di indirizzo, coordinamento, raccordo e controllo attuate in sede centrale.

Art. 11
(*Istruzioni applicative*)

1. L'Ente provvede ad emanare le istruzioni applicative del presente regolamento con appositi manuali sulle procedure, in armonia con quanto previsto dagli altri regolamenti.

TITOLO IV - Controlli

Art. 12
(*Controlli interni*)

1. L'organizzazione contabile centrale e periferica attiva i flussi informativi, documentali ed informatici, necessari all'espletamento dei servizi di controllo interno previsti dall'art. 13 dello Statuto e dal Regolamento di Organizzazione.

2. La vigilanza sull'attività dei servizi contabili e di cassa dell' Ente sarà effettuata per accertare il rispetto delle norme recate dal presente Regolamento e dalle conseguenti istruzioni applicative.

3. Le strutture deputate alle funzioni di cui al presente regolamento forniscono altresì, ove richiesto, supporto all'attività di controllo sulla gestione dell'Ente esercitata da parte della Corte dei Conti, nonchè allo svolgimento dell'attività di controllo del Collegio dei Revisori.

Art. 13
(Collegio dei Revisori)

1. Il controllo sull'attività dell'Ente è affidato al Collegio dei Revisori previsto dall'art. 8 del decreto legislativo del 26.2.1994, n. 143 e dall'art.10 dello Statuto.

Art. 14
(Controllo della Corte dei Conti)

1. La Corte dei Conti esercita il controllo a norma dell'art.9 del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143 e degli artt. 6, 10 e 13 dello Statuto.

REGOLAMENTO DEL PERSONALE

Art.1 Principi generali
Art.2 Stato giuridico del personale
Art.3 Organici
Art.4 Assunzioni
Art.5 Assunzione di personale dirigenziale
Art.6 Assunzione di personale delle aree non dirigenziali
Art.7 Documenti per l'assunzione
Art.8 Assunzione a tempo determinato
Art.9 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art.10 Doveri del personale
Art.11 Trasferimenti
Art.12 Formazione e sviluppo professionale del personale

RELAZIONI SINDACALI

Art.13 Obiettivi e strumenti
Art.14 Negoziato OO.SS.
Art.15 Livelli di contrattazione,materie e limiti della contrattazione territoriale decentrata

SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI

Art.16 Sanzioni disciplinari
Art.17 Cessazione del rapporto di lavoro
Art.18 Norme transitorie

REGOLAMENTO DEL PERSONALE

Art.1
(Principi generali)

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano ai dipendenti dell'Ente assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per quanto previsto, per questo ultimo rapporto di lavoro, da specifiche clausole contrattuali.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente, è stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Contratto Individuale di Lavoro.

Art.2
(Stato giuridico del personale)

1. Il personale dell'Ente, in relazione alle competenze, al titolo di studio, al diverso grado di partecipazione al processo produttivo, al differente apporto professionale richiesto ed alle diverse responsabilità e competenze connesse alle mansioni svolte, è inquadrato in aree funzionali.

2. Il C.C.N.L., tenuto conto della normativa vigente, definisce l'inquadramento dei dipendenti dell'Ente individuando i profili professionali con le rispettive declatorie ed i relativi livelli retributivo-funzionali.

3. Fino alla stipula del primo C.C.N.L. viene fatto salvo quanto disposto dall'art.11, comma 8, del D.Lgvo 26.2.1994 n.143.

Art.3
(Organici)

1. Il Consiglio, entro il mese di maggio di ogni singolo esercizio, delibera, su proposta dell'Amministratore, la dotazione organica complessiva, avuto riguardo della struttura organizzativa adottata e dello stato di attuazione della stessa, ai costi di funzionamento ed alla individuazione di criteri entro i quali dovranno identificarsi le incidenze degli ausili esterni, del part-time, dei contratti di lavoro a tempo determinato ed il turn-over.

2. In sede di prima applicazione la relativa dotazione organica è quella esistente al momento di entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ambito numerico di tale dotazione organica ed in attesa della definizione di quella di cui al 1 comma, l'Amministratore, al fine di dare corso al funzionamento dell'Ente, assume le figure professionali necessarie, così come previsto dal D.Lgvo n.143 del 26-02-1994 e dallo Statuto, dandone comunicazione al Consiglio.

Art.4
(Assunzioni)

1. Le assunzioni e le modifiche di inquadramento si effettuano nei limiti della dotazione organica complessiva. L'Ente, fatte salve le assunzioni obbligatorie regolate dalla legge, dalle leggi speciali e per le qualifiche per i quali è obbligatorio il ricorso al collocamento, può anche avvalersi di qualificati organismi esterni specializzati nella ricerca e selezione del personale che individuino, sulla scorta delle esigenze dell'Ente, anche mediante valutazioni attitudinali, l'idoneo titolo di studio, le acquisite professionalità, le capacità, le potenzialità ed il livello culturale per l'assunzione di nuovo personale da inserire nelle strutture centrali e periferiche. In presenza dei requisiti, delle capacità e delle competenze richieste è privilegiato lo sviluppo professionale delle risorse interne dell'Ente.

Art. 5
(Assunzioni di personale dirigenziale)

1. Le assunzioni sono effettuate secondo esigenze determinate dall'Ente, avuto riguardo agli studi svolti ed alle professionalità acquisite con specifiche esperienze maturate, in almeno due anni, in Amministrazioni o Aziende private o pubbliche o di professionisti di comprovata e notoria esperienza e capacità professionale e sono disposte dall'Amministratore secondo i criteri indicati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.5 - comma 2 - dello Statuto.

2. Gli interessati all'assunzione sono sottoposti a visita medica, al fine di accertare che gli stessi abbiano i requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento dell'attività lavorativa di destinazione.

3. Per il personale già in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si prescinde dalle prescrizioni del presente articolo. La nomina a Dirigente può essere attribuita al personale in servizio presso l'Ente ed inquadrato nell'area Quadri, che abbia acquisito una dimostrata ed elevata competenza e professionalità nel settore di attività ove è necessario ricoprire l'incarico.

Art.6
(Assunzione di personale delle aree non dirigenziali)

1. Le assunzioni sono effettuate con determinazione dell'Amministratore dell'Ente, il quale periodicamente ne informa il Consiglio Amministrazione.

2. Gli interessati all'assunzione sono soggetti a visita medica, al fine di accertare che gli stessi abbiano i requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento dell'attività lavorativa di destinazione.

3. E' prevista l'assunzione degli eredi -coniuge o figlio/a- del dipendente deceduto per causa di servizio, ai sensi dell'art.5 della Legge 65/82, o di altre categorie da individuare nel C.C.N.L.

Art.7
(*Documenti per l'assunzione*)

1. La assunzione è comunicata in forma scritta dalla quale risultino:
   - tipologia del rapporto di lavoro;
   - la data di inizio del rapporto di lavoro;
   - l'inquadramento
   - il trattamento economico;
   - la iniziale sede di destinazione;
   - la sede di destinazione dell'attività lavorativa;
   - la data di cessazione del rapporto di lavoro se il medesimo è stato stipulato con contratto a tempo determinato.

2. All'atto dell'assunzione devono essere presentati:
   - la carta d'identità o altro documento equipollente;
   - il libretto di lavoro o altri documenti richiesti dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento;
   - i prescritti documenti previdenziali e/o assistenziali di cui si è in possesso;
   - il codice fiscale e/o quant'altro è richiesto dalle vigenti disposizioni in materia fiscale ;
   - i certificati comprovanti il titolo di studio e le eventuali precedenti occupazioni, o attività lavorative svolte;
   - il certificato di cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
   - il certificato penale ed il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura del luogo di residenza con data non inferiore a tre mesi;
   - i documenti atti a provare eventuali diritti agli assegni per il nucleo familiare.

3. Il dipendente, in luogo dei predetti documenti, può produrre, ove consentito, le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15.

Art.8
(*Assunzione a tempo determinato*)

1. Le assunzioni con contratto a tempo determinato si effettuano ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti normative ed in particolare dalla legge 230/62.

2. Il contratto a termine di cui al presente articolo non potrà essere di durata inferiore a 30 giorni di calendario.

3. Dette assunzioni possono essere effettuate, su delega, dai Capi Compartimento, sentite le Organizzazioni Sindacali.

Art.9
(*Rapporto di lavoro a tempo parziale*)

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle norme vigenti in materia.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito per quei profili e per quei livelli che comportino l'esercizio di direzione o coordinamento di struttura così come individuati dal C.C.N.L.

3. La prestazione del dipendente a tempo parziale non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) di quella a tempo pieno ed il realtivo trattamento economico è proporzionale.

4. L'articolazione e l'applicazione dei vari istituti contrattuali sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art.10

(Doveri del personale)

1. Il dipendente deve svolgere la propria attività con diligenza e spirito di collaborazione, osservando le disposizioni normative, il Regolamento, e il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro.

2. Il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti l'espletamento delle proprie mansioni, anteponendo il rispetto delle leggi e l'interesse dell'Ente agli interessi privati ed altrui ed in particolare deve:
a) svolgere con assiduità, diligenza e tempestività le mansioni a lui assegnate;
b) non utilizzare per vantaggi personali, o di soggetti privati od estranei all'Ente le informazioni di cui disponga o venga a conoscenza per ragioni di servizio;
c) astenersi dallo svolgere qualsiasi attività anche a titolo gratuito o qualunque altra forma di partecipazione in imprese che abbiano rapporti con l'Ente;
d) astenersi dallo svolgere attività contrarie alle finalità dell'Ente o comunque non compatibili con i doveri del proprio ufficio;
e) astenersi dall'utilizzare mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio o per fini personali;
f) rispettare l'orario di lavoro, adempiendo alle finalità previste per la rilevazione della presenza, non assentandosi dal luogo di lavoro senza autorizzazione.
g) mantenere, durante l'orario di lavoro, nei rapporti interpersonali con gli utenti, una condotta improntata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
h) astenersi dallo svolgere occupazioni estranee al servizio in periodi di malattia o infortunio;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzature, indumenti, strumenti ed automezzi a lui affidati;
j) non chiedere nè accettare a qualsiasi titolo, neanche in occasione di festività, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
k) osservare, con scrupolo e diligenza, le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Ente da parte del personale e di non introdurre estranei, salvo che non siano espressamente autorizzati, nei locali aperti al pubblico;
l) comunicare all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente con la sede lavorativa, la dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse;
m) impegnarsi nella vita sociale ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente;

n) informare l'Ente degli interessi finanziari o non finanziari che egli, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, o convivente abbiano in qualche modo connessi alle attività o alle decisioni relative al proprio dovere d'ufficio;
o) non frequentare abitualmente persone o rappresentanti di imprese o di altre organizzazioni che abbiano in corso, presso l'ufficio di servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere sovvenzioni, pagamenti, contributi o vantaggi economici di qualsiasi genere;
p) mantenere nelle attività che comportino contatto con il pubblico, un contegno corretto e decoroso al fine di stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con l'utenza.

Art 11
(*Trasferimenti*)

1. L'Ente, sulla base delle esigenze tecniche-organizzative, ed avuto riguardo, ove possibile, alle situazioni soggettive, dispone i trasferimenti di personale, all'interno delle proprie strutture.

2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto.

3. Al dipendente trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza, sono riconosciuti rimborsi e/o concorsi di spese, come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art.12
(*Formazione e sviluppo professionale del personale*)

1. L'Ente promuove, quale elemento determinante per una coordinata gestione delle risorse umane, la formazione, lo sviluppo professionale e l'introduzione di sistemi premianti e valutativi tenuto conto del livello di responsabilita' organizzativa assegnata, del livello di prestazione raggiunto nonche' della competenza e dell'esperienza professionale posseduta dal dipendente.

RELAZIONI SINDACALI

Art.13
(*Obiettivi e strumenti*)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle responsabilità dell'Ente e dei Sindacati, si propone di ottenere che il perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività e dei servizi erogati si sviluppi parallelamente alla tutela degli interessi dei dipendenti. Pertanto tale sistema assume carattere di stabilità e si basa sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione, è improntato alla correttezza ed alla trasparenza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.

2. Il C.C.N.L. provvede a disciplinare la concessione di aspettative e permessi sindacali retribuiti alle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Art.14
(*Negoziato OO.SS*)

1. L'Amministratore, in sede di rinnovo dei Contratti Nazionali di Lavoro, richiede al Consiglio di esprimersi ai sensi dell'art.5 comma 2 dello Statuto.

2. Sono parte integrante della contrattazione collettiva l'applicazione dei sistemi incentivanti, valutativi e di sviluppo professionale che possono anche essere oggetto di separati protocolli di intesa con le OO.SS.

Art.15
(*Livelli di contrattazione,materie e limiti della contrattazione territoriale decentrata*)

1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:

a) Contratto Collettivo Nazionale

b) Contrattazione Decentrata -Territoriale

2. L'Ente provvede a costituire la delegazione abilitata alla trattativa, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.

SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI

Art.16
(*Sanzioni disciplinari*)

1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'art.10 del presente Regolamento danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni previo procedimento disciplinare.

a) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

b) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;

c) licenziamento con preavviso;

d) licenziamento senza preavviso.

2. L'applicazione delle sanzioni disciplinari è demandata al C.C.N.L. nel rispetto integrale delle procedure previste dalla legge 20/5/70 n.300.

Art.17

(*Cessazione del rapporto di lavoro*)

1. Il rapporto di lavoro del dipendente può essere risolto per una delle seguenti cause:

a) raggiungimento limiti di età o livello massimo di anzianità contributiva;

b) dimissioni volontarie

c) licenziamento con o senza preavviso e per giusta causa.

Art.18

(*Norme transitorie*)

1. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonchè i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre provincie, sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1976 n.752 e successive modificazioni.

2. L'assunzione di personale nella provincia autonoma della Valle d'Aosta continuano ad essere disciplinate dalla legge 16 maggio 1978, n.196.

:ARCH :: QUERY.
)035 ZZC800006

:12L0017102 Documento 1 di 1

ALLEG. 4

:po e Num atto:
CAMERA - RISOLUZIONE CONCLUSIVA IN COMM.
8/00006
:imo Firmatario
ODORIZZI (F ITA)
:sto:

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati,

esaminato il IV stralcio del piano decennale della grande viabilità di cui alla legge n. 531 del 1982;

premesso che:

il piano decennale sopra citato è stato finanziato finora solo per 16.541 miliardi, contro una previsione complessiva iniziale di 40.000 miliardi;

che inoltre hanno attinto agli stessi ridotti fondi le leggi speciali relative alle opere per Italia 90 e per le Colombiadi del 92;

il quarto stralcio esaurisce il periodo decennale del piano ma è ben lontano dal consentirne il completamento, essendo stato realizzato meno del 20 per cento delle opere previste;

questa situazione - di sostanziale fallimento del piano - è conseguenza non solo di una impostazione fondata su previsioni di spesa superiori alle possibilità finanziarie, ma anche di una inefficace programmazione, del continuo inserimento di nuovi progetti, dello spostamento di risorse provocato dagli interventi straordinari per Italia '90 e per le Colombiane, degli sprechi e degli errori commessi da molte passate gestioni del Ministero dei lavori pubblici e dell'ANAS, nonché dai problemi evidenziati da recenti approfondimenti condotti dalla VII Commissione sullo stato di attuazione dei programmi di viabilità;

per la viabilità ordinaria statale e le direttrici primarie fuori quota sono stati fino ad oggi spesi 14.456 miliardi, mentre le somme restanti sono state attribuite alle autostrade sotto forma prevalente di contributi alle società concessionarie;

la somma di 14.456 miliardi dovrebbe risultare ripartita per gli interventi nelle varie regioni sulla base dei coefficienti fissati dalla citata legge 531 del 1982;

la Commissione ha invitato le regioni a formulare le priorità alla luce delle ridotte disponibilità finanziarie, dato che per il quarto stralcio, a fronte di un fabbisogno di 10.000 miliardi, prevede attribuzioni per la viabilità stradale pari a 5 mila miliardi e per le direttrici primarie fuori quota 2.500 miliardi e che le risorse effettivamente ad oggi disponibili ammontano a soli 2.739 miliardi e l'entità di ulteriori stanziamenti non è certa;

è necessaria una revisione dei parametri e dei coefficienti di ripartizione tra le regioni fissati dalla legge 531 del 1982, in modo da garantire sia parametri omogenei e pari opportunità di intervento sulla rete viaria di tutte le regioni, sia il riequilibrio a favore delle aree oggi svantaggiate;

preso atto che nel Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1996 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo sono previsti, nel settore delle comunicazioni stradali ed autostradali, contributi dai fondi comunitari per un totale di circa 700 milioni di ECU, di cui

circa 250 nel sottoquadro comunitario multiregionale e circa 450 nei sottoquadri comunitari regionali;

il IV e ultimo stralcio del piano decennale per la grande viabilità previsto dalla legge 531 del 1982, rappresentando la fase conclusiva del piano predetto, deve colmare le lacune e le sfasature nella distribuzione regionale delle risorse finanziarie fino ad oggi effettuate dagli stralci precedenti e dalle legge speciali che hanno attinto alle fonti finanziarie del programma decennale e deve perciò presentare i segni di una nuova impostazione nei criteri di programmazione e di realizzazione delle infrastrutture dando priorità al completamento, all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle arterie;

nel complesso gli stanziamenti destinati all'attuazione del piano decennale per la grande viabilità sono stati largamente inferiori sia alle esigenze di adeguato potenziamento della rete delle strade statali, sia anche a quelle di una sufficiente manutenzione, per cui si impongono criteri rigorosi e razionali per l'individuazione delle priorità con cui ripartire le poche risorse finanziarie disponibili;

il Parlamento può esaminare solo oggi il programma, con un ritardo di un anno e mezzo e solo da alcuni giorni l'ANAS ha prodotto l'elenco delle opere appaltabili nel 1995 ricomprese nella disponibilità finanziarie attuali;

è sempre più indispensabile una visione integrata del sistema dei trasporti, nell'ambito uno sviluppo attento alla tutela dell'ambiente ed alla riqualificazione del territorio, anche mediante una più elevata qualità delle progettazione in funzione della salvaguardia dei valori paesistici e del rispetto dei valori ecologici;

è necessario trasfondere gli indirizzi del programma stralcio '94-'96 in elenchi annuali contenenti indicazioni precise e finanziamenti;

appare ormai inderogabile la necessità di varare un nuovo piano che superi le contraddizioni dell'attuale piano decennale e che sia adeguato alle attuali necessità del Paese;

preso atto

delle incombenze derivanti all'ANAS ed al Ministero dei lavori pubblici a seguito della recente normativa sulla programmazione dei lavori pubblici contenuta nella legge n. 216 del 1995;

impegna il Governo

ad adeguare in tempi brevi il IV stralcio 1994-1996 ai seguenti criteri e a dargli conseguentemente corso:

a) gli elenchi annuali devono indicare esclusivamente le opere coperte finanziariamente con le risorse effettivamente oggi esistenti; essi dovranno essere successivamente aggiornati ed integrati in relazione alle nuove risorse finanziarie che si rendessero via via disponibili e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti;

b) la ripartizione dei fondi deve tenere conto di quanto effettivamente speso finora per gli interventi dei primi stralci del piano decennale e delle leggi speciali, in modo da realizzare, per quanto possibile, il riparto dei finanziamenti previsto dal piano decennale stesso, fermo restando che la Commissione si riserva di verificare, attivando strumenti previsti dall'ordinamento, le cause del mancato rispetto dei coefficienti di riparto;

c) sia garantita la copertura finanziaria per le opere che beneficiano dei cofinanziamenti CEE, facendoli rientrare nelle opere del programma stralcio 1994-1996, e sia attivata ogni

iniziativa utile affinché possano essere completamente [illegible] i fondi strutturali assegnati all'Italia nel settore delle infrastrutture viarie dal QCS dell'Obiettivo 1, in particolare mettendo in atto le procedure occorrenti ad impiegare le risorse attribuite con il IV Stralcio attuativo del piano decennale ANAS per la viabilità di grande comunicazione quale quota nazionale di cofinanziamento di interventi di coesione, operando sulla struttura ANAS e sugli enti comunque interessati in ordine sia alle direttrici fuori quota che relativamente alle viabilità statale;

d) sia assicurato più puntuale rispetto delle priorità indicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) sia data la precedenza alle opere che siano immediatamente cantierabili, cioè dotate di progettazione esecutiva e munite di tutti i pareri necessari o comunque con un iter progettuale e autorizzativo in stato avanzato e con particolare rifemento:

alle situazioni più critiche dal punto di vista delle condizioni di sicurezza dei flussi di traffico e degli equilibri ambientali;

ai completamenti di stralci di lotti;

ai lotti funzionali riguardanti varianti esterne ad abitati;

ai completamenti di opere d'arte quali: gallerie, viadotti e in genere grandi infrastrutture soggette a deperimento rapido in caso di mancata ultimazione, nonché ogni altra opera non completata con precedenza per quelle con più lontana data di inizio dei lavori;

impegna il Governo affinché:

1) in ordine al sistema delle autostrade in concessione, vengano fissati degli standards tariffari e qualitativi, in termini di efficienza dell'infrastruttura anche sotto l'aspetto della sicurezza e della dotazione di servizi, vincolati per i concessionari, a sottoporre a verifica periodica comunque non superiore al biennio, e a predisporre tutte quelle forme di più marcato ed effettivo autofinaziamento, così come previsto anche nel documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1996-1998, che sono indispensabili per risolvere rapidamente i problemi da lungo tempo esistenti in talune tratte autostradali;

2) venga assicurato il completo finanziamento per le opere di manutenzione, anche predisponendo appositi piani ed, eventualmente, ricorrendo all'accensione di nuovi mutui;

3) venga garantita in modo trasparente e certo la rapida progettazione, ove ancora da realizzare, delle opere previste nel piano;

4) sia autorizzata l'ANAS, come previsto nel documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 1996-1998, ad assumere mutui per 3 mila miliardi necessari al completamento di opere, ponendo l'onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato;

5) sia garantita la copertura finanziaria dell'intero programma stralcio per assicurare il raggiungimento degli obiettivi, compreso quello di garantire le necessarie compensazioni tra le regioni;

6) sia dato seguito alle indicazioni formulate nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per il 1996-1998 che prevedono la possibilità di coinvolgere capitale privato proveniente anche dalla ridefinizione del sistema delle

concessioni autostradali.
impegna il Governo:
ad operare affinché l'ANAS verifichi e concordi con le regioni le priorità relative alla viabilità sulla base delle disponibilità finanziarie prevedibili e a sottoporre alla Conferenza Stato-regioni le scelte relative alle opere fuori quota.
impegna infine il Governo:
a fissare come termine inderogabile del piano decennale il 31 dicembre 1996;
a sostenere la riorganizzazione e la riqualificazione dell'ANAS, al fine di trasferire alle regioni e alle province autonome la programmazione e l'esecuzione della viabilità di interesse regionale unitamente alla copertura finanziaria per l'esecuzione delle opere a tal fine operando altresì la riclassificazione della rete viaria e tutti gli altri necessari adempimenti normativi;
ad avviare una verifica con l'ANAS, con le regioni e con le province autonome sullo stato di attuazione degli accordi di programma e a garantirne comunque il rispetto per quanto riguarda la realizzazione delle opere previste;
a predisporre fin da ora, in accordo con il Parlamento, un più efficace sistema di programmazione dal 1° gennaio 1997, che consideri l'intermodalità del sistema infrastrutturale e che preveda la revisione dei parametri e dei coefficienti di ripartizione tra le regioni in modo da evitare i problemi e gli inconvenienti che si sono manifestati nel corso del I piano decennale;
ad informare annualmente il Parlamento sullo stato di attuazione del piano.
(8-00006)

)601 * Ultimo documento della ricerca.

ALLEG. 5

TESTO APPROVATO

La VIII Commissione,

premesso che:

il piano decennale della viabilità previsto dalla legge n. 531 del 1982, che ha concluso i suoi effetti, ha avuto termine il 31 dicembre 1996, e si deve dunque avviare una nuova programmazione: il decreto legislativo n. 143 del 1994, prevede, a questo proposito, che il Ministro dei lavori pubblici approvi, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità e, in base alle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e provenienti da entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione;

è necessario un profondo cambiamento negli indirizzi e nei metodi di programmazione della viabilità, rispetto a quelli adottati nella gestione del piano decennale; tenendo conto che:

a) è necessario lo svolgimento di una Conferenza nazionale sulla mobilità per la definizione delle scelte strategiche e delle priorità, in modo che anche gli interventi sulla viabilità siano parte integrante di un nuovo piano dei trasporti e della mobilità che individui gli obiettivi su basi rigorose e razionali partendo da una corretta analisi dei dati; l'obiettivo fondamentale è oggi che la rete viaria sia inserita in un sistema di trasporti unitario, integrato, compatibile con l'ambiente e con una strategia di sviluppo sostenibile, tenendo conto dell'esigenza di un significativo riequilibrio a favore delle forme di trasporto diverse da quello su strada: se in prospettiva, dunque, appare necessaria la riunificazione delle competenze in un unico ministero per superare l'attuale frammentazione, già nella definizione del prossimo piano per la viabilità si dovrà tenere conto dell'esigenza di una visione integrata delle diverse reti di comunicazione;

b) la rete stradale è, per molti versi, inadeguata, soprattutto dal punto di vista della manutenzione, della scarsa sicurezza, della necessità di ammodernamento e di completamento di opere iniziate, nonchè per gli evidenti squilibri territoriali;

c) il sostanziale fallimento del piano decennale è addebitabile non solo al prevalere di logiche discrezionali nella selezione delle opere, e quindi nella distribuzione dei finanziamenti tra le regioni, alla piaga della corruzione, agli effetti delle leggi speciali, ma anche a gravi difetti dello stesso modello di programmazione, a cominciare dall'eccessivo centralismo e da previsioni relative alle risorse finanziarie assolutamente sovrastimate, all'assenza, in definitiva, di un vero e rigoroso sistema di programmazione;

d) nell'ambito di una riforma in senso federalista dello Stato è necessario anche nel settore della viabilità un consistente trasferimento di competenze e di funzioni dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, così come già previsto, peraltro, prima dalla legge n. 549 del 1995 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1996) ed ora dal DDL 2699;

impegna il Governo

a predisporre entro 60 giorni il piano pluriennale per la viabilità e il piano triennale 1997-1999 inquadrandoli nel contesto più generale della politica della mobilità, per la cui definizione si ritiene opportuna la convocazione di una Conferenza nazionale sulla mobilità e sui tra-

sporti volta a definire le scelte strategiche, le priorità e gli obiettivi;

impegna altresì il Governo

per quanto concerne il piano triennale 1997-1999 per la viabilità, ad assumere come riferimento il piano generale della mobilità e dei trasporti e gli indirizzi dell'Unione europea, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) si deve adottare un efficace e rigoroso sistema di programmazione che, attraverso la realizzazione di opere e di interventi razionalmente individuati, consenta di orientare il traffico sulle grandi direttrici nazionali ed internazionali, tenendo conto delle scelte che si stanno compiendo nei paesi confinanti. L'efficacia e il rigore della programmazione hanno come presupposti essenziali: la corrispondenza tra programmi e previsioni finanziarie e pertanto la definizione delle opere realizzabili in ciascun anno contestualmente all'impostazione della legge finanziaria; la piena responsabilizzazione e l'autonomia delle regioni nella individuazione delle priorità per la viabilità di preminente interesse regionale, il superamento di ogni forma di discrezionalità nella selezione delle opere;

b) il programma triennale dovrà avere come priorità fondamentali: la manutenzione e la riqualificazione della rete esistente; il completamento di opere effettivamente necessarie ed utili già iniziate nonché interventi di completamento della rete (autostrade e superstrade) di grande comunicazione, anche in riferimento alla rete delle grandi infrastrutture europee; la messa in sicurezza e la eliminazione dei cosiddetti « punti neri »; l'accessibilità alle aree marginali dell'intero territorio nazionale, alle aree metropolitane, al sistema plurimodale dei trasporti, la qualità delle aree di sosta e dei servizi. In particolare, appare opportuno prevedere che una quota significativa delle risorse disponibili sia ogni anno riservata alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) l'individuazione degli interventi per le strade di preminente interesse regionale – fino al momento del trasferimento alle regioni di una parte della viabilità statale – deve avvenire recependo le indicazioni che verranno dalle regioni, che avranno il compito e la responsabilità di selezionare autonomamente le priorità nell'ambito delle risorse finanziarie ad esse assegnate;

d) è necessaria una revisione dei parametri per la ripartizione delle risorse tra le Regioni, adeguandoli alle attuali esigenze di sviluppo civile ed economico del Paese, considerando le infrastrutture stradali una delle condizioni per lo sviluppo economico, e garantendo la corrispondenza tra previsioni e finanziamenti effettivamente erogati. Le esigenze di riequilibrio territoriale, particolarmente presenti in aree meridionali, ma non solo in esse, vanno perseguite superando vincoli eccessivamente rigidi e generici come quelli previsti dalla legge 531 del 1982 ed in primo luogo attraverso la piena e tempestiva utilizzazione dei finanziamenti comunitari. Vanno altresì favorite e incentivate forme di cofinanziamento delle progettazioni e delle opere da parte delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito della programmazione definita dal piano;

e) è necessario garantire una più alta qualità delle progettazioni nel rispetto del paesaggio, del territorio e dell'ambiente, e si deve fare in modo che la progettazione sia parte integrante e coerente della programmazione triennale; per raggiungere il duplice obiettivo di definire un piano che da un lato contenga opere « cantierabili » entro i tempi previsti ma, al tempo stesso selezioni le infrastrutture che hanno effettiva priorità per il Paese e per ciascuna regione, è infatti assolutamente indispensabile che la realizzazione dei progetti sia tempestiva e coerente con le priorità del piano pluriennale;

a sottoporre il piano della viabilità 1997-1999, per le necessarie valutazioni ed intese, alla Conferenza Stato-regioni; a trasmettere in tempo utile il piano trien-

nale al Parlamento, nonché ad informarlo periodicamente in merito allo stato di attuazione dei piani pluriennali e degli accordi di programma definiti annualmente, in modo che esso possa esprimere il proprio parere;

a prevedere, pur entro i limiti imposti dalle esigenze di risanamento della finanza pubblica, impegni finanziari adeguati e corrispondenti agli indirizzi del piano triennale ed alle esigenze del Paese;

impegna altresì il Governo:

a riferire quanto prima al Parlamento gli indirizzi per il riordino del settore autostradale con particolare riferimento al processo di privatizzazione in atto, alle strategie per il completamento e l'ammodernamento della rete, alle procedure, anche innovative, per l'autofinanziamento e per l'attivazione di risorse private;

a favorire una rapida e profonda riforma organizzativa dell'ANAS – anche in funzione del trasferimento alle Regioni ed agli enti locali di una parte consistente della viabilità statale e delle esigenze che derivano dal riordino del sistema delle concessionarie autostradali – ed una maggiore efficienza del suo apparato tecnico-amministrativo; a liberare subito l'Ente da oneri impropri che gravano sul bilancio e sulla gestione, quali la previdenza; a dare applicazione all'articolo 2, comma 165, del collegato alla finanziaria ed a promuovere idonei provvedimenti per individuare ogni possibile ulteriore risorsa ai fini della programmazione triennale;

a procedere alla riclassificazione delle strade ed al trasferimento alle regioni ed agli enti locali di una parte significativa delle competenze nel settore della viabilità, secondo un piano che tenga conto dei provvedimenti approvati o in via di approvazione sul decentramento amministrativo e sulla riforma della finanza locale, mantenendo allo Stato le competenze sulle « grandi direttrici » del traffico nazionale e sulle strade comunque di interesse strategico. Alle regioni ed agli enti locali va garantita, nell'ambito del processo di riforma in senso federalista dello Stato, una adeguata dotazione di risorse, di mezzi e di personale, presentando un piano organico, nei tempi previsti dalla riforma in atto, previamente concordato con gli enti interessati. È evidente che una volta completato tale trasferimento dovrà essere modificato lo stesso strumento di programmazione nazionale, e che pertanto quella attuale debba essere considerata, in questo senso, una fase di transizione;

a garantire una piena e tempestiva utilizzazione dei finanziamenti comunitari nonché ad individuare forme innovative di coinvolgimento di risorse private e l'attivazione di efficaci e trasparenti meccanismi di autofinanziamento delle opere;

a completare rapidamente l'attuazione del piano delle opere previste nell'accordo di programma tra ANAS e Ministero per il 1996 come ultimo stralcio del piano decennale, ed a mantenere gli impegni sottoscritti negli accordi di programma con le regioni nei limiti degli stanziamenti ad esse spettanti per la viabilità di interesse regionale.

(7-00078) « Vigni, Zagatti, Lorenzetti, Casinelli, Domenico Izzo, De Cesaris, Galdelli, Testa, Turroni ».

Aggiornamento alla GU 06/05/99

ALLEG. 6

100. COMUNI E PROVINCE
B) Comune di Roma

Dir.Min.LL.PP. 15 settembre 1998 (1).
Criteri e modalità per l'esercizio del potere di vigilanza sulle opere pubbliche di competenza dello Stato, in attuazione dell'art. 1, comma 8, della *L. 23 dicembre 1996, n. 651*, recante misure urgenti per il grande Giubileo del 2000.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PREMESSA.

Com'è noto l'art. 1, comma 8, della *legge 23 dicembre 1996, n. 651*, demanda al Ministro dei lavori pubblici il compito di assicurare il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma dell'art. 6, comma 5, della *legge n. 109/1994* (2), e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti emanati al fine di assicurare il monitoraggio, si dispone che la funzione di vigilanza venga svolta dal Servizio di ispettorato in indirizzo, che si avvale di un gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 4406, coordinato dal Capo del servizio di ispettorato medesimo, secondo i criteri e con le modalità appresso indicate.

1. *Criteri generali della vigilanza.*

Con riguardo al contenuto ed ai limiti del potere di vigilanza appare opportuno precisare che esso va esercitato conformemente ai princìpi consolidati (vedi ad es. Corte dei conti - Sez. contr. enti 22 maggio 1990), evitando ogni interferenza sulle attribuzioni degli organi deputati alla gestione dei lavori secondo le proprie norme ordinamentali e sulla connessa responsabilità di legge.

Da ciò discende che la funzione di vigilanza si esercita in presenza di circostanze particolari e definite con riguardo alle finalità specifiche dell'azione amministrativa; e non già genericamente e diffusamente con possibile violazione dell'autonomia dell'organo di gestione e con potenziale pregiudizio per l'efficacia stessa della vigilanza.

2. *Ambito soggettivo ed oggettivo della vigilanza.*

La legge dispone che la vigilanza è esercitata sulle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché su quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma dell'art. 6, comma 5, della *legge n. 109/1994* (2), e successive modificazioni.

Sottoposte a vigilanza sono dunque le opere comprese nel piano di cui all'art. 1, comma 1 e seguenti, della *legge n. 651/1996*, comunque realizzate da organi dell'amministrazione statale, come i Ministeri in indirizzo; ovvero da soggetti o enti pubblici appartenenti alla Amministrazione statale in senso allargato, come l'Anas e le Ferrovie. Sono inoltre sottoposte a vigilanza tutte le altre opere previste nello stesso

piano da chiunque realizzate se di importo superiore ai 25 milioni di ECU e perciò sottoposte - essendo finanziate dallo Stato - al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della *legge n. 109/1994* (2) e successive modificazioni ed integrazioni.

Poiché la legge si riferisce ai progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, richiamando al riguardo genericamente il disposto dell'art. 6, comma 5, legge citata, devono ritenersi oggetto di vigilanza anche le opere d'importo inferiore a quello suindicato per le quali il provveditore abbia fatto uso della facoltà, riconosciutagli dalla legge, di demandarle all'esame del Consiglio, anziché a quello del Comitato tecnico amministrativo da lui presieduto.

Giova inoltre precisare che l'espressione «opere pubbliche» contenuta nella *legge n. 651/1996*, deve intendersi equivalente, ai fini che qui interessano, all'espressione «lavori pubblici» usata dal legislatore della *legge n. 109/1994* (2) per definire l'ambito oggettivo di applicazione della legge quadro.

Gli interventi previsti nel piano diversi da quelli che hanno per oggetto lavori pubblici, quali gli appalti di forniture o servizi, esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

3. *Criteri e modalità della vigilanza.*

La vigilanza prevista dalla legge ovviamente non sostituisce né surroga alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo. Essa ha piuttosto carattere integrativo rispetto alla funzione di programmazione degli interventi. La legge, infatti, nell'intento di assicurare l'efficacia delle misure disposte, prevede che il piano degli interventi possa essere modificato o integrato sulla base dei dati rilevati in fase di attuazione, con le modalità ed i criteri stabiliti con *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1996*, allegato *c*), (Gazzetta Ufficiale n. 53/1997), modificato con *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1997* (Gazzetta Ufficiale n. 161/1997) dal soggetto incaricato del servizio di monitoraggio.

L'attività di monitoraggio si risolve secondo le prescrizioni date con i citati provvedimenti nella formulazione di vari indici di criticità dei vari interventi elaborati con prevalente riferimento all'entità dello scostamento rilevato rispetto ai costi ed ai tempi indicati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettere *b*), *c*) e *d*).

Allo scopo di assicurare la maggiore efficacia della funzione di vigilanza, si dispone che essa nella prima fase di applicazione della presente direttiva riguardi le opere che presentano il più alto indice di criticità, come specificato in appresso, estendendosi a quegli interventi la cui titolarità gestionale e attuativa possa essere ricondotta ad un organo dell'amministrazione statale.

Espletati gli accertamenti, le verifiche e i sopralluoghi necessari l'ufficio incaricato redigerà, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione dello stato di criticità dell'opera, una dettagliata relazione sull'attività svolta, dando conto dei motivi del ritardo sul programma e degli aumenti dei costi accertati, esprimendo, altresì, le proprie valutazioni e le proposte di soluzione sulla concreta possibilità di ricondurre l'esecuzione dell'opera entro le previsioni di piano.

L'ufficio di vigilanza avrà altresì cura di informare l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi e il Commissario straordinario dell'esito degli accertamenti svolti.

Su specifica richiesta dello scrivente l'ufficio di vigilanza esprimerà, altresì, le proprie valutazioni sull'opportunità di addivenire al definanziamento ai sensi degli articoli 1, comma 3-*bis*, e 2, comma 2-*bis*, della legge ovvero, sentito l'organo attuatore, sulla utilizzazione delle parti dell'opera eventualmente già eseguite, anche ai fini della individuazione di lotti funzionali e fruibili, in previsione di una eventuale modifica del programma.

Gli organi attuatori cui la presente è diretta per conoscenza nonché gli altri eventuali beneficiari del

finanziamento di cui all'art. 1, comma 3, della legge, presteranno ogni collaborazione all'ufficio incaricato della vigilanza. In particolare assicureranno l'accesso in cantiere ai funzionari incaricati di sopralluogo e forniranno tutti gli atti e le informazioni richieste.

Il soggetto incaricato del monitoraggio fornirà all'ufficio di vigilanza, per il tramite dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, i chiarimenti e precisazioni ritenuti necessari.

L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi comunicherà, senza indugio, al Servizio di ispettorato tecnico l'elenco delle opere della ctg. «L» e «BC» comprese nel gruppo 3 di cui ai punti 1.2 e 3.3 del capitolato d'oneri e del disciplinare tecnico, allegato B, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1997* (Gazzetta Ufficiale n. 161/1997), vale a dire delle opere che, a seguito delle verifiche di monitoraggio, risultano con coefficiente di rischio superiore al valore di 0.50.

---

(2) Riportata alla voce Opere pubbliche.

ALLEG. 10

31-12-1996 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* – n. 305

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1996.

Direttive per la revisione delle tariffe autostradali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287, recanti disposizioni in materia di concessioni autostradali e di rilascio della garanzia dello Stato a favore di consorzi e società a prevalente capitale pubblico;

Visto l'art. 16 della citata legge n. 729/1961, nonché la legge 28 marzo 1968, n. 385, che hanno attribuito direttamente alla Società Autostrade, del gruppo IRI, la concessione di costruzione ed esercizio di una rete autostradale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda al CIPE l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la propria delibera in data 21 settembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1993, n. 235, con la quale sono state emanate direttive in attuazione al disposto del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 498/1992 ed è stato in particolare precisato che le tariffe di pedaggio autostradale debbono essere fissate, con i criteri da stabilire in via generale per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi, in sede di rilascio o revisione della concessione, sulla base, in particolare, del piano finanziario da redigere in conformità ad un modello unificato approvato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro;

Vista la propria delibera del 7 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1995, n. 1, con la quale sono state emanate ulteriori direttive per la revisione delle tariffe di pedaggio autostradale nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi;

Vista la delibera dell'8 agosto 1995, con la quale questo Comitato, nell'esprimere il parere di cui alla decisione n. 172/1995 del Consiglio di Stato, ha confermato le determinazioni di cui al punto 11 della citata delibera del 21 settembre 1993, come meglio definite al punto 2.2 della delibera del 7 dicembre 1994, in ordine alla base su cui applicare l'aumento tariffario del 4%;

Viste le proprie determinazioni assunte il 20 novembre 1995 in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe; determinazioni poi riprodotte con limitate modifiche, nella delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche al meccanismo di revisione tariffaria previsto dalla richiamata delibera del 7 dicembre 1994;

Vista la propria delibera del 27 febbraio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996, con la quale sono stati sospesi, sino al 30 giugno 1996, gli aumenti previsti o conseguenti, tra l'altro, alla delibera per ultimo menzionata;

Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996, concernente la costituzione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Vista la propria delibera del 26 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, con la quale questo Comitato, considerati gli andamenti effettivi dell'inflazione e dei prezzi dei servizi pubblici nel primo trimestre 1996, ha reso operativa la citata delibera del 21 dicembre 1995, demandando al decreto interministeriale attuativo di fissare la decorrenza dei relativi adeguamenti tariffari;

Vista la propria delibera del 9 ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1996, n. 255, con la quale il NARS è stato incaricato di formulare una proposta in ordine ai criteri di determinazione delle modalità di remunerazione dei capitali investiti soprattutto con riferimento ai comparti autostradale, aeroportuale ed idrico;

Preso atto che non è ancora intervenuto il decreto interministeriale di cui alla delibera del 26 giugno 1996;

Considerato che questo Comitato, già con la delibera del 21 dicembre 1995, mirava ad assicurare, in fase di prima attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, l'adeguamento della disciplina dettata in via transitoria per il settore autostradale ai principi in quella sede enucleati, tenendo peraltro conto delle specificità del settore medesimo;

Considerato che, con l'istituzione del NARS, è stato avviato un processo di definizione di puntuali criteri per l'applicazione delle suddette linee-guida nei vari settori in modo da pervenire ad un progressivo passaggio a schemi regolamentari di tipo price-cap;

Considerato che, in particolare, il NARS, nella seduta del 5 dicembre 1996, ha formulato indicazioni per la definizione dello *schema regolatore a regime* e per la revisione delle tariffe autostradali per il 1997;

Considerato che il Ministro dei lavori pubblici ha, con nota n. 12255/Gab del 17 dicembre 1996, fatte proprie le suddette indicazioni;

Ritenuto che, come del resto si evince dalle precedenti deliberazioni assunte in materia, l'analisi del costo del servizio, tramite *valutazione di piani finanziari*, debba intervenire solo all'atto dell'instaurazione del rapporto di regolazione o in occasione di proroghe o revisioni disposte a intervalli temporali predeterminati o riconducibili a investimenti a carattere straordinario o a cause individuate a priori, lasciando al price-cap il compito di regolazione del servizio durante il periodo intermedio;

Ritenuto che, per il settore considerato, il passaggio ordinato a schemi regolamentari debba avvenire in due fasi temporalmente distinte, concernenti rispettivamente la definizione dello schema regolamentare, con proroga della disciplina transitoria di adeguamento delle tariffe limitatamente al 1997, e la predisposizione, previa *acquisizione dei rilevanti elementi conoscitivi*, delle nuove convenzioni, da adottare con decorrenza 1° gennaio 1998;

Ritenuto di confermare, per la fase transitoria, la formula revisionale prevista al punto 1.1 della delibera del 21 dicembre 1995, ma sostituendo il riferimento al tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo ai 12 mesi dell'anno precedente a quello di decorrenza dell'adeguamento tariffario, con il riferimento al tasso di inflazione programmato per l'anno considerato, in quanto suscettibile di indurre comportamenti più efficienti e più consono ad un principio di visione prospettica della convenzione;

Acquisito sulla proposta formulata dal Ministro dei lavori pubblici il concerto espresso in seduta dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Delibera:

1. Definizione dello schema regolatore a regime.

1.1. Il piano finanziario rappresenta il supporto all'inquadramento istituzionale della relazione tra ente concedente e società concessionaria (...).

Il piano viene quindi presentato, al fine di consentire la verifica del costo del servizio:

al momento dell'instaurazione o della proroga del rapporto: nel primo caso il piano si riferisce, come base per la proiezione futura delle strategie di investimento, alle conoscenze esistenti economiche e produttive del settore; mentre, in caso di proroga, patrimoniale esistente come base per detta proiezione;

nel corso di vigenza del contratto in presenza di un nuovo piano di investimenti che rivesta carattere straordinario o in presenza di altre specifiche cause predeterminate a priori: in tale ipotesi il piano conterrà anche elaborazioni relative agli effetti addizionali previsti.

Il piano finanziario deve:

contenere tutte le informazioni necessarie per il calcolo del valore attuale netto, ovvero la dimostrazione dei flussi di cassa operativi e dei costi di realizzazione dell'investimento, nonché delle ipotesi relative all'evoluzione dello scenario nel quale si collocano gli investimenti proposti;

prevedere la remunerazione dei capitali propri investiti calcolata con riferimento alla media, sul quinquennio precedente, del rapporto tra risultato operativo ed attività nette (ROI);

esprimere i valori in moneta a potere d'acquisto dell'anno a cui si riferisce l'ultimo bilancio disponibile della concessionaria.

1.2. Le tariffe di pedaggio autostradale vengono adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base della seguente formula:

$$\Delta T \leq \Delta P - X + \beta \Delta Q$$

dove:

* ΔT è la variazione tariffaria ponderata;

* ΔP rappresenta il tasso d'inflazione programmato;

* X rappresenta il tasso di produttività attesa da stabilire in forma specifica per ogni singola impresa, tenendo conto di valutazioni relative ai seguenti aspetti:

remunerazione congrua del capitale investito;
progetti di investimenti futuri;
modificazioni attese della produttività;
variazioni attese della domanda e quindi sviluppo delle condizioni competitive dei mercati in cui l'impresa opera;

* ΔQ rappresenta la variazione percentuale di un indicatore, anche composito, della qualità del servizio;

* β è un coefficiente positivo.

Nella formula precedente, per variazione tariffaria ponderata si intende:

$$\Delta T = \sum_{i=1}^{n} p_i^t q_i^{t-1} / \sum_{i=1}^{n} p_i^{t-1} q_i^{t-1}$$

dove:

* p_i e q_i indicano rispettivamente le tariffe per chilometro e i chilometri percorsi da veicoli appartenenti alla i-sima classe di pedaggio;

* gli apici t indicano variabili riferite al periodo di applicazione della formula, mentre con $t-1$ è indicato il periodo di riferimento precedente.

1.3. La convenzione che regola la concessione deve recare contenuti conformi alle indicazioni della delibera del 24 aprile 1996, meglio specificata in premessa, e deve in particolare:

fissare in un quinquennio l'intervallo temporale fra revisioni successive della formula riportata al punto 1 per le determinazioni tariffarie;

individuare le cause e le modalità per eventuali revisioni straordinarie della formula di cui sopra;

prevedere la definizione di standards oggettivi dei livelli di servizio rispetto ai quali impegnare le società concessionarie;

porre a carico delle imprese che forniscono, oltre ai servizi regolati dalla convenzione, anche altre attività in regime di libero mercato l'onere di distinguere, mediante appositi schemi di contabilità analitica, i costi ed i ricavi correlati all'attività oggetto della regolazione.

2. Tempistica per la definizione delle nuove convenzioni.

2.1. Entro il 28 febbraio 1997 il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, approverà il modello unificato di piano finanziario alla stregua dei criteri indicati al punto 1.1 della presente delibera.

2.2. Entro il 30 giugno 1997 le società autostradali presenteranno i piani finanziari elaborati sulla base del modello unificato di cui al punto precedente e riferiti all'intera situazione aziendale reddituale e patrimoniale esistente come base per la proiezione futura delle strategie di investimento.

2.3. Entro il 31 dicembre 1997, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa, saranno approvati nuovi atti convenzionali con le società concessionarie: la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1998.

3. Determinazione in via transitoria delle tariffe autostradali per il 1997.

3.1. Le tariffe autostradali vengono adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio 1997 o dalla diversa data stabilita nel decreto attuativo di cui all'art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sulla base della formula riportata al punto 1.1 della delibera del 21 dicembre 1995, modificata ed integrata come appresso.

Il valore di α, che rappresenta la quota dei costi di gestione che risentono dell'andamento del costo della vita rispetto al totale dei costi di esercizio, viene fissato anche per l'anno 1997 nello 0,75.

Il coefficiente ΔP rappresenta il tasso di inflazione programmato ed è pari per il 1997 al 2,5 per cento.

Il valore di X, che rappresenta l'incremento percentuale annuo della produttività attesa, resta fissato nella misura dell'1,4, indicata dalla suddetta delibera per il 1997.

ΔV rappresenta la variazione percentuale del volume di traffico, espresso in chilometri percorsi, intervorsa tra il periodo luglio 1995-giugno 1996 ed il periodo luglio 1994-giugno 1995 ed è rilevato, distintamente, per le singole società interessate.

3.2. Gli incrementi relativi al 1997, di cui al punto precedente, vengono applicati sulle tariffe rideterminate, a decorrere dalla data indicata al punto precedente, sulla base della formula prevista al citato punto 1.1 della delibera del 21 dicembre 1995 per la revisione riferita al 1996.

3.3. Gli incrementi da applicare per il 1997 alle tariffe di pedaggio della Società tangenziale di Napoli sono calcolati sulle tariffe rideterminate ai sensi del punto 2.2 della citata delibera del 21 dicembre 1995 e avranno la stessa decorrenza prevista al punto 3.1. della presente delibera.

4. Clausole finali.

4.1. Al fine di consentire l'acquisizione dei dati necessari per l'applicazione della formula revisionale di cui al punto 1.2 della presente delibera il Ministero dei lavori pubblici fornirà indicazioni alle società concessionarie affinché, a decorrere dall'esercizio in corso, nelle note integrative ai bilanci di esercizio vengano inseriti dati mensili sui volumi di traffico, espressi in chilometri percorsi e riferiti al traffico pagante, per le varie tratte in concessione e, nell'ambito di queste, per le varie classi di veicoli (sia pesanti sia leggeri), nonché dati analoghi per gli anni precedenti interessati dall'applicazione della formula revisionale.

4.2. Restano confermati i contenuti delle precedenti delibere adottate da questo Comitato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 498/1992, che non siano modificati dalla presente delibera.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 328

96A8892

ALLEG. 11

Deliberazione n.136/97

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

Sezione del controllo

I Collegio

nell'adunanza del 27 ottobre 1997

* * *

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, n.314 in data 4 agosto 1997, concernente l'approvazione della convenzione rep. n.230 del 4 agosto 1997 tra l'A.N.A.S. e la Società AUTOSTRADE S.p.a.;

Visto il rilievo istruttorio della Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici n.46 in data 27 agosto 1997;

Viste le controdeduzioni dell'Amministrazione, acquisite in data 22 settembre 1997;

Vista la relazione prot. n.108 in data 16 ottobre 1997, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del predetto Dicastero -condividendo le argomentazioni svolte dal Magistrato istruttore Cons. Tommaso D'AMBROSIO nella propria relazione n.16 del 9 ottobre 1997- ha preso atto del perdurante dissenso circa la conformità a legge del provvedimento di cui sopra ed ha, pertanto, chiesto che lo stesso fosse esaminato in sede collegiale;

Vista l'ordinanza in data 20 ottobre 1997, con la quale il Presidente della Corte dei conti -ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio

1994, n.20- ha deferito la pronuncia al I Collegio della Sezione del controllo, convocandolo per l'adunanza odierna;

Vista la nota della Segreteria della Sezione in data 21 ottobre 1997, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata al Ministero dei lavori pubblici (Gabinetto e Direzione generale del coordinamento territoriale), all'Ente nazionale per le strade - A.N.A.S. ed al Ministero del tesoro (Gabinetto e Ragioneria generale dello Stato - I.G.F.);

Udini il relatore, Consigliere dott. Pietro DE FRANCISCIS, il rappresentante dell'Amministrazione dei LL.PP. avv. Marco CORSINI, Capo dell'Ufficio legislativo, e il dr. Giuseppe D'ANGIOLINO, Amministratore dell'A.N.A.S.; non rappresentato il Ministero del tesoro;

Ritenuto in

FATTO

Con il provvedimento indicato in epigrafe, pervenuto alla Corte il 14 agosto 1997, il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro ha approvato -ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D.L.vo 26 febbraio 1994, n.143- la convenzione rep. n.430 del 4 agosto 1997 stipulata tra l'A.N.A.S. e la Società AUTOSTRADE S.p.a. in revisione della precedente convenzione n.9297 del 18 settembre 1968 e dei successivi atti aggiuntivi, concernenti la concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade di cui all'art. 16 della legge n.729/61, all'art. 1 del D.M. 21 giugno 1968 (emesso in attuazione della legge n.385/68) ed all'art. 13 della legge n.531/82.

Come si evince dalle premesse del decreto, l'atto è stato adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992 n.498 (e sulla base delle relative delibere di attuazione del CIPE), in considerazione della "necessità di

pervenire ad una revisione del rapporto concessorio" nei modi previsti dalla citata norma, "nonché al fine di meglio disciplinare la complessità dei rapporti maturati nel tempo anche alla luce della normativa intervenuta in materia di opere pubbliche".

L'esame degli atti allegati al provvedimento -che nel dispositivo, costituito da un solo articolo, si limita ad approvare la predetta convenzione- ha consentito di accertare che il piano finanziario posto a base della convenzione medesima "si sviluppa fino al 31.12.2038, nel presupposto di acquisire i 20 anni stabiliti dalla legge 8.8.1992 n.359 quale periodo minimo di proroga spettante alle concessionarie controllate dallo Stato".

La norma richiamata -di cui, peraltro, non v'è traccia nelle pur dettagliate premesse del decreto- è quella dell'art. 14 del D.L. 11 luglio 1992 n.333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n.359, recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica".

Essa prevede -nella prospettiva della privatizzazione dei principali Enti di gestione delle partecipazioni statali, disposta dal successivo art. 15- che "tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuite a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari".

Il comma 3 stabilisce, inoltre, che "le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Infine, il successivo quarto comma aggiunge che le concessioni di attività che siano già in vigore "sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3", precisando che "le amministrazioni competenti potranno, ove occorra, modificarle o integrarle".

L'Ufficio di controllo, con rilievo istruttorio n.46 del 27 agosto 1997, ha preliminarmente osservato che nel caso di specie risultava del tutto trascurato il problema della compatibilità della norma in questione con i principi posti dal Trattato U.E. in tema di tutela della concorrenza e del mercato e con la normativa comunitaria in materia di opere pubbliche.

E' stato richiamato in proposito un referto specifico al Parlamento (n.2/93 del 28 maggio 1993) sui rapporti contrattuali e concessori tra le società a partecipazione pubblica e le Amministrazioni dello Stato, nel quale le Sezioni riunite della Corte dei conti avevano -tra l'altro- prospettato l'ipotesi della disapplicazione del citato art. 14, perché contrastante con il principio della parità tra imprese private e imprese pubbliche (o in mano pubblica) sancito dal Trattato di Roma (artt. 90 e 92) e dalla legge n.287/90 sulla tutela della concorrenza.

Al di là di tale profilo, l'Ufficio ha evidenziato una serie di ragioni obiettive e sostanziali che, in ogni caso, non consentono l'applicazione della ripetuta norma nello specifico settore delle concessioni autostradali.

In particolare è stato sottolineato che -a differenza degli altri rapporti concessori- nel caso delle concessioni di costruzione ed esercizio di opere pubbliche la durata della concessione non è una variabile indipendente, discrezionalmente individuabile da parte del concedente in base ad elementi standardizzati e precostituiti, ma viene determinata caso per caso in stretta

aderenza al piano finanziario di ammortamento del costo dell'opera ed in funzione dei livelli tariffari applicabili e dell'ammontare del contributo dello Stato per la realizzazione dell'investimento.

Da questa premessa l'Ufficio ha tratto la conclusione che una proroga generalizzata "a piè di lista" per un periodo non inferiore a venti anni, come quella prevista dal richiamato art. 14 della legge n.359/92, è intrinsecamente inapplicabile al peculiare comparto delle concessioni autostradali, poiché si risolverebbe in un beneficio immotivatamente accordato a qualunque concessionario, in contrasto con la natura essenzialmente corrispettiva della gestione, finalizzata a coprire (in tutto o in parte) gli oneri per la costruzione dell'opera pubblica oggetto della concessione.

A conforto di tale assunto è stato richiamato il parere n.0686640 dell'11 giugno 1993 reso su fattispecie analoga, riguardante la "S.A.M. - Società autostrade meridionali, dall'Avvocatura dello Stato, la quale, "in considerazione della natura e della struttura delle concessioni autostradali, la cui durata viene stabilita in relazione al tempo occorrente a conseguire l'ammortamento finanziario del costo dell'opera", aveva espresso l'avviso che "l'art. 14 -quarto comma- della legge n.359/92 non riguarda le concessioni autostradali".

Pur considerando assorbente tale osservazione, l'Ufficio ha tuttavia ritenuto di soffermarsi su alcuni ulteriori profili, al fine di garantire la completezza dell'istruttoria.

In particolare sono stati avanzati dubbi sul carattere "incrementale" della disposizione di cui al menzionato quarto comma dell'art. 14, che consentirebbe di sommare il periodo ventennale alla precedente scadenza della

concessione con la Società AUTOSTRADE già fissata al 2018, portandola al 2038.

E' stata ritenuta preferibile l'interpretazione in chiave "perequativa" della disposizione in questione, volta ad accordare un lasso di tempo almeno ventennale a tutte le concessioni, vecchie e nuove, a decorrere dal luglio 1992 e quindi con scadenza nel luglio 2012: conseguentemente, nel caso della Soc. AUTOSTRADE la proroga in questione -ove applicabile- risulterebbe inifinente, in quanto assorbita dal termine più ampio della concessione in vigore.

A conforto della propria tesi l'Ufficio ha citato una vicenda normativa che certamente non può essere ignorata e che nel caso di specie assume un significato affatto particolare: il riferimento è all'iniziativa assunta dal Governo -quando era già in vigore il ripetuto art. 14 della legge n.359/92- di disporre con decreto-legge una proroga di 15 anni della concessione con la Soc. AUTOSTRADE "ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione" della società medesima.

Orbene tale norma, inizialmente introdotta con l'art. 61 del D.L. 28 dicembre 1993 n.542, è stata reiterata per ben quindici volte, coprendo un arco temporale di dne anni e mezzo, senza mai ricevere la definitiva sanzione del Parlamento: infatti è stata, da ultimo, espunta dal testo del D.L. 25 giugno 1996, n.335 e non più riproposta.

E' stato ulteriormente evidenziato come una successiva disposizione che prevedeva la proroga ventennale della ridetta concessione con la Soc. AUTOSTRADE, inserita dal Governo nel disegno di legge "collegato" alla finanziaria 1997 (Atto Camera n.2372 - art. 44, comma 15) sia stata poi

stralciata dalla V Commissione permanente della Camera.

Dalla predetta vicenda l'Ufficio ha, innanzitutto, tratto il convincimento che il Governo, avendo adottato una specifica norma d'urgenza per la proroga della concessione ora all'esame, implicitamente -ma in modo inequivoco- ha dimostrato di non ritenere utilizzabile a tal fine il più volte citato art. 14 della legge n.359/92; in secondo luogo, ha dovuto constatare che nell'arco di ben tre anni il Parlamento non ha ritenuto di autorizzare per legge la proroga medesima.

Sicché, è sembrato logico concludere che il tardivo ricorso alla vecchia norma generica dell'art. 14 della legge n.359/92, al fine di concedere la predetta proroga con atto amministrativo, rappresentasse, con tutta evidenza, una soluzione di ripiego di dubbia legittimità.

L'Ufficio ha quindi ritenuto, nel merito, che il venir meno della menzionata proroga ventennale rende improponibile il piano finanziario su cui si basa la nuova convenzione con la Soc. AUTOSTRADE, la quale pertanto non può essere approvata nell'attuale formulazione.

Inoltre, con riferimento agli investimenti programmati è stata contestata la formulazione poco chiara dell'art. 2 della convenzione, che riporta in modo confuso e troppo sintetico una serie di interventi genericamente "posti a carico del concessionario", tra i quali il primo tratto Agliò-La Quercia della cd. "variante di valico" nel tratto appenninico dell'autostrada A1 tra Firenze e Bologna.

A quest'ultimo riguardo l'Ufficio ha messo in dubbio che tale opera possa ricomprendersi tra gli interventi accessori di adeguamento (corsie aggiuntive, connessioni viarie, raccordi), consentiti dall'art. 14 della legge

n.531/82 in deroga alla sospensione della costruzione di nuove autostrade disposta dall'art. 18-bis della legge n.492/75. Ha invece espresso l'avviso che si tratti di una nuova opera, con caratteristiche progettuali, costruttive e di tracciato affatto autonome.

Sono state, infine, rilevate carenze nella formulazione dell'articolo 19 della convenzione, riguardante il regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi, e dell'art. 26 concernente le ipotesi di aggiornamento del piano finanziario.

A tali osservazioni il Ministero dei lavori pubblici ha controdedotto con nota della Direzione Generale del coordinamento territoriale, pervenuta in data 22 settembre 1997.

Il documento, molto articolato e corredato da alcuni allegati, mentre ha accolto i rilievi dell'Ufficio di controllo in merito all'insufficiente formulazione degli artt. 2 e 26 della convenzione, ha ritenuto superflua la richiesta integrazione dell'art. 19 ed ha replicato a tutte le altre osservazioni con numerosi richiami alla giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Le argomentazioni dell'Amministrazione possono così riassumersi:

a) anche per effetto dell'evoluzione legislativa, il rapporto tra amministrazione concedente e società concessionaria presenta aspetti che consentono di discostarsi dal paradigma concettuale della mera costruzione e gestione, dando piuttosto vita ad un rapporto in cui l'aspetto gestionale ha rilievo assolutamente predominante, mentre accessorio e strumentale si atteggia l'aspetto meramente costruttivo;

b) l'attività attualmente esercitata dalla Soc. AUTOSTRADE S.p.a. non rientra nell'ambito dei lavori pubblici, almeno secondo il concetto di con-

cessione di costruzione e gestione introdotto dalla Comunità europea e recepito dalla più recente legislazione nazionale, ma si configura come concessione di esercizio di infrastruttura;

c) l'attività medesima non può neppure qualificarsi "servizio", alla stregua delle esigenze concorsuali stabilite dalla direttiva CEE 92/50 e della legislazione nazionale di recepimento (D.L.vo n.157/95), in quanto la normativa comunitaria regola gli appalti di servizi mentre "l'esercizio di rete autostradale" rientra tipicamente nella fattispecie concessoria, "traslativa del potere al fine dell'esercizio di un pubblico servizio";

d) conseguentemente, la protrazione della concessione in favore della Soc. AUTOSTRADE S.p.a. non concreta alcuna violazione dei precetti comunitari, né in materia di appalto di lavori pubblici, né in materia di appalto di servizi;

e) non sussiste contrasto neppure con le norme del Trattato U.E., poiché l'art. 90 prevede ampie deroghe in favore delle imprese (pubbliche e private) che gestiscono "servizi di interesse economico generale", quale indubbiamente è la Società AUTOSTRADE; il richiamo all'art. 92, invece, non appare pertinente, in quanto la proroga della concessione non configura un "aiuto di Stato" (non essendovi alcuna spendita di risorse statali) e comunque non incide sugli scambi tra gli Stati membri;

f) la durata della concessione con la Soc. AUTOSTRADE è stata prevalentemente disposta per legge e quindi la proroga legale in questione non è concettualmente in contrasto con la natura giuridica delle concessioni autostradali;

g) la Soc. AUTOSTRADE ha realizzato interventi straordinari per i Campio-

nati mondiali di calcio del 1990 e per le Celebrazioni Colombiane del 1992 e quindi, ai sensi dell'art. 4 -comma 5- della legge n.205/89, la proroga ventennale della concessione va anche a copertura degli oneri di ammortamento finanziario degli investimenti così realizzati;

h) circa le modalità di calcolo della proroga di cui all'art. 14 della legge n.359/92, non sussistono ragioni testuali per escludere che l'ulteriore periodo concesso dal comma 4 si aggiunga a quello proprio del rapporto in corso;

i) con riferimento alla cd. "variante di valico", al di là della definizione legislativa è da ritenere che essa rientri nella tipologia degli interventi di adeguamento di cui all'art. 14 della legge n.531/82; quand'anche si volesse considerarla come "nuova opera", essa potrebbe comunque essere realizzata in forza dell'art. 2 -comma 87- della legge n.662/96 che, nel finanziare l'opera, ha implicitamente derogato ai divieti di cui alle leggi n.287/71 e n.492/75.

Dopo approfondito esame, documentato dalla dettagliata relazione conclusiva in data 9 ottobre 1997, l'Ufficio di controllo ha espresso l'avviso che le argomentazioni svolte dall'Amministrazione non siano sufficienti a superare le osservazioni a suo tempo formulate.

Perdurando l'insorto dissenso, il Consigliere delegato, con propria relazione in data 16 ottobre 1997, ha rimesso gli atti al Presidente della Corte, perché fossero sottoposti a giudizio collegiale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.20/94 e successive modificazioni.

Il Presidente ha quindi deferito la pronuncia alla Sezione del controllo - I Collegio, con ordi-nanza del 20 ottobre 1997, regolarmente commicata alle

Amministrazioni interessate.

Considerato in

DIRITTO

1. La Sezione esamina, preliminarmente, il problema -peraltro non sollevato dall'Amministrazione- dell'assoggettabilità del provvedimento "de quo" al controllo preventivo ex art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni.

Dopo approfondita discussione, il quesito viene risolto positivamente, ascrivendo il decreto interministeriale in esame alla categoria degli "atti di programmazione comportanti spese" di cui alla lettera c) del citato art. 3 della legge n.20/94.

A tale soluzione il Collegio perviene riconoscendo la peculiarità della disciplina normativa introdotta dal D.L.vo 26 febbraio 1994 n. 143 in sede di trasformazione dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade nell'omonimo Ente pubblico, la quale prevede una estesa e pregnante partecipazione di Autorità statali (CIPE, Ministri dei lavori pubblici e del tesoro) nella definizione dell'attività istituzionale dell'A.N.A.S. in ragione del fatto che le entrate dell'ente sono costituite per oltre il 90% da trasferimenti da parte dello Stato.

In tale prospettiva appare particolarmente significativa la circostanza che la disposizione che riserva al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, "l'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade" sia stata inserita al quinto comma dell'art. 3 del ripetuto D.L.vo n.143/94, concernente "finanziamento e programmazione dell'attività".

Essa costituisce, infatti, il corollario della precedente disposizione di cui al secondo comma dello stesso art. 3, secondo la quale il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme deliberazione del CIPE, i piani pluriennali di viabilità e, entro il limite delle risorse stabilite con la legge finanziaria, "il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione".

Ulteriore conferma della speciale articolazione delle competenze voluta dal legislatore si rinviene nell'art. 6, comma 2, dello stesso D.L.vo n.143/94, il quale prevede che il Consiglio dell'Ente sottopone al Ministro dei LL.PP. lo schema di programma annuale di attività ed approva "gli schemi delle concessioni autostradali".

Infine, la concertazione con il Tesoro nella fase conclusiva della deliberazione delle predette concessioni enfatizza il profilo di programmazione pluriennale della spesa a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai piani finanziari di ammortamento degli investimenti concordati con i singoli concessionari.

2. La specialità del quadro normativo interno di riferimento, per altro verso, connota in modo significativo l'intero settore delle concessioni autostradali e rappresenta un dato di fatto incontestabile di cui occorre tenere conto -ancor prima di affrontare più generali problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario-, ai fini di un corretto approccio ai profili di merito del caso in esame.

E', infatti, possibile ricostruire -attraverso la ricognizione puntuale dei testi normativi fondamentali- una disciplina coerente ed omogenea della materia che, pur nell'evolversi delle formulazioni e degli obiettivi, ha costante-

mente seguito alcune linee-guida rimaste immutate fino all'epoca attuale.

Premesso che la costruzione e la gestione delle strade statali e delle autostrade spettano all'A.N.A.S. -inizialmente nella forma di Azienda autonoma (D.L.vo n.547/48 e legge n.59/61) e, da ultimo, di Ente pubblico economico (D.L.vo n.143/94)-, è rimasto fermo nel tempo il principio che tali compiti possono essere esercitati "sia direttamente, sia in concessione".

La legge 24 luglio 1961, n.729 -concernente un piano di nuove costruzioni stradali e autostradali, che riprendeva e sviluppava un disegno operativo già avviato dalla legge n.463/55- ha ulteriormente precisato (art. 2) che "la costruzione e l'esercizio delle autostrade potranno concedersi ad enti pubblici o privati", indicando anche la procedura da seguire per il rilascio della concessione, di durata massima non superiore a trenta anni (art. 4).

Contestualmente, la stessa legge ha disposto (art. 16) che la costruzione e l'esercizio di una serie di autostrade fossero concessi -con decreto del Ministro dei LL.PP., di concerto con quelli del bilancio, del tesoro e delle partecipazioni statali- ad "una società per azioni al cui capitale sociale l'Istituto per la ricostruzione industriale partecipi direttamente o indirettamente almeno con il 51%" (l'attuale AUTOSTRADE S.p.a.).

A quest'ultima società la successiva legge n.385/68 ha concesso la costruzione e l'esercizio di un ulteriore gruppo di "opere autostradali" (indicate con decreto interministeriale 21 giugno 1968), stabilendo per tutte le autostrade globalmente considerate l'apertura al traffico "entro il 1973" e accordando, conseguentemente, la concessione (trentennale) "fino al 31 dicembre 2003".

Tale termine è stato successivamente prorogato di quindici anni (fino al

2018) dall'art. 13, comma 2, della legge 12 agosto 1982, n.531 -riguardante il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale- "a pareggio degli oneri della gestione delle società Autostrada Torino-Savona S.p.a. e Tangenziale di Napoli S.p.a., nonché per il completamento e la gestione del tronco Vittorio Veneto-Pian di Vedoia quale prolungamento dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto".

3. Da questo *excursus* legislativo, necessariamente sintetico, emergono alcuni profili che appaiono essenziali ai fini del decidere e che possono così riassumersi: a) nel settore considerato operano, in qualità di concessionari, soggetti pubblici (o in mano pubblica) e soggetti privati; b) l'istituto giuridico costantemente applicato è la concessione di costruzione e gestione di opera pubblica; c) le concessioni, che di norma hanno durata trentennale, possono essere prorogate esclusivamente per ristabilire condizioni di equilibrio nei piani finanziari che le supportano, quando il concedente non ritenga possibile e/o conveniente -in relazione a mutate e sopravvenute esigenze- agire sulle altre due componenti del rapporto, e cioè il contributo dello Stato ed il regime tariffario.

3.4. A tale ultimo riguardo si vedano le disposizioni di cui all'art. 5 della citata legge n.729/61, che espressamente consentono -in presenza di oneri sopravvenuti per maggiori spese o per ulteriori interventi richiesti dal concedente, in aggiunta al progetto iniziale- un aumento proporzionale del contributo statale, salva la facoltà di concedere "in sostituzione del maggiore contributo, una proroga della concessione per il periodo di tempo strettamente necessario per l'ammortamento del maggiore onere".

Analoga è la formulazione dell'art. 5 della legge n.287/71, secondo la

quale, ove le convenzioni vengano modificate per sopravvenute esigenze, "in tal caso, fermo restando l'ammontare del contributo dello Stato, potrà essere accordata una congrua proroga della concessione".

Ulteriore conferma si rinviene nella legge n.205/89 -concernente gli interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai Campionati mondiali di calcio del 1990 (le cui procedure si applicano anche alle opere connesse e funzionali con le Celebrazioni Colombiane del 1992)- che all'art. 4, comma 5, consente all'A.N.A.S. di affidare alle società concessionarie gli interventi nel settore autostradale "sulla base di piani finanziari e appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti, nei quali l'equilibrio economico è assicurato anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle annuali concessioni".

Risulta, quindi, evidente che -diversamente da altri rapporti concessori- nelle concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche la durata è intimamente partecipe di una problematica unitaria ed interagisce con gli altri elementi del rapporto (contributo statale, regime tariffario) che determinano condizioni di equilibrio nei piani finanziari su cui le concessioni stesse si basano.

Conseguentemente, una proroga generalizzata "a pie' di lista" (per almeno venti anni) come quella prevista dall'art. 14 del D.L. n.333/92, convertito dalla legge 8 agosto 1992 n.359, per tutte le concessioni in corso alla data dell'11 luglio 1992 di pertinenza di società a partecipazione statale risulta intrinsecamente inapplicabile allo speciale comparto delle concessioni autostradali: essa verrebbe, infatti, ad alterare immotivatamente le condizioni di equilibrio determinate, caso per caso, dai piani finanziari delle singole concessioni, risolvendosi in un beneficio ingiustificato per il concessionario che

snaturerebbe il carattere essenzialmente corrispettivo della gestione.

E ciò, senza dire della manifesta sperequazione che in tal modo verrebbe a realizzarsi nei confronti dei concessionari privati, che -per contro- il legislatore pone su un piano di assoluta parità (cfr. art. 2, L. n.729/61).

3.2 Va inoltre considerato che la proroga in questione - come già evidenziato dalle Sezioni riunite nel referto al Parlamento n.2/93 (pag. 9)- non è automatica, in quanto il legislatore si è limitato ad indicare la durata minima (non inferiore a venti anni) e la massima (quella "prevista dalle norme vigenti"): per contro, né dalle premesse né dal dispositivo del decreto all'esame emerge in alcun modo l'intento dell'Amministrazione di avvalersi (quantificandola) della proroga ex art. 14 della legge n.359/92; anzi -come già evidenziato in precedenza- quest'ultima legge non è mai citata nel testo del provvedimento.

Se, infine, si tiene conto del fatto che l'art. 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n.662 "collegata" alla finanziaria 1997 -nel deliberare il contributo dello Stato (20 miliardi annui per il periodo 1997-2016) alla concessionaria Società AUTOSTRADE S.p.a. per la realizzazione della cd. "variante di valico"- non ha ritenuto di disporre contestualmente alcuna variazione della durata della vigente concessione e si considera altresì che un'apposita norma (art. 44, comma 15 - Atto Camera n.2372) dello stesso disegno di legge "collegato" alla finanziaria, che prorogava di 20 anni la predetta concessione con la Società medesima, è stata stralciata dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), risulterà evidente l'incongruenza del piano finanziario allegato alla nuova convenzione rispetto alla univoca volontà espressa dal legislatore.

A quest'ultimo riguardo è da sottolineare che il testo della disposizione

stralciata concedeva la proroga ventennale "al fine di assicurare le disponibilità che la Società AUTOSTRADE S.p.a. si impegna a destinare, in sede di proroga di convenzione ed in conformità al redigendo piano finanziario, per il potenziamento, il prolungamento e l'ammodernamento di infrastrutture autostradali".

Deve subito aggiungersi che -in piena coerenza con lo stralcio della predetta norma- il legislatore ha provveduto ad assicurare direttamente le disponibilità finanziarie di cui sopra, dapprima stanziando l'ulteriore somma di 300 miliardi nel triennio 1997-1999 con l'art. 19-bis della legge n.135/97 e successivamente -con l'art. 1, primo comma, della recentissima legge 2 ottobre 1997, n.345- elevando tale contributo a 100 miliardi annui per il periodo 1998-2017; tali risorse, tenuto conto dello stanziamento di 100 miliardi per il 1997, ammontano a 2.100 miliardi che, sommati all'originario finanziamento di 400 miliardi recato dalla legge n.662/96, danno un totale di 2.500 miliardi.

Conclusivamente è da dire che il piano finanziario allegato alla nuova convenzione con la Soc. AUTOSTRADE -che si sviluppa fino al 2038 "nel presupposto di acquisire i 20 anni stabiliti dalla legge n.359/92"- è basato su un presupposto erroneo che si pone in evidente contrasto con la normativa speciale che regola il settore autostradale e con le specifiche (e più recenti) leggi di finanziamento dei nuovi investimenti da realizzare in regime di concessione.

Tale conclusione, ovviamente, è assorbente rispetto alle ulteriori questioni concernenti le modalità di calcolo della proroga in questione ed il suo valore "incrementale" ovvero "perequativo".

3.3 La ricostruzione del quadro normativo di settore, opportunamente estesa ai più recenti interventi legislativi, conferma altresì, in modo univoco, che nel comparto autostradale il legislatore non ha mai abbandonato il paradigma della concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche.

Anzi, può addirittura riscontrarsi maggior rigore nella definizione giuridica del rapporto, come ad esempio nell'art. 10, comma 6, della legge 24 dicembre 1993 n.537, che ha espressamente abrogato l'art. 6 della legge n.385/68 (come sostituito dall'art. 10 della legge n.531/82), il quale prevedeva che la Società AUTOSTRADE S.p.a. potesse avere come scopo sociale anche "il solo esercizio delle autostrade ad essa assentite in concessione", ribadendo testualmente che "la costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale principale della Società AUTOSTRADE S.p.a.".

Non meno significativo è il successivo comma 8 della stessa norma, il quale dispone che con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'art. 11 della legge n.498/92 -che è esattamente la fattispecie all'esame del Collegio- "si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle società concessionarie di autostrade".

Nessun elemento testuale si rinviene, dunque, nella normativa vigente che autorizzi a ritenere -come sostiene l'Amministrazione- che l'aspetto gestionale abbia rilievo predominante mentre quello costruttivo avrebbe solo carattere strumentale e secondario.

Le differenze sostanziali tra "esercizio di un servizio" e "gestione di un bene" sono state individuate dalla dottrina nel fatto che nel primo caso prevale la prestazione resa all'utente, mentre nel secondo l'oggetto del rapporto è la costruzione di un'opera (o di una pluralità di opere) che consenta una

redditività economica anche attraverso l'utilizzazione da parte di terzi.

Secondo il Piacentini ("La concessione di opere pubbliche alla luce delle nuove esigenze del settore" - in Riv. Trim. Appalti 2-3-4/1993, pag. 526 e segg.) "l'esempio (che può essere definito paradigmatico) di una simile situazione è dato dalle autostrade": più che dall'intento di assicurare un servizio alla collettività, già garantito dalla viabilità ordinaria, "nel caso delle autostrade il ricorso al sistema della concessione è nato da esigenze di finanziamento, dato il costo dell'opera e la suscettibilità di gestione da parte di soggetti diversi dell'amministrazione".

Il concomitante interesse dello Stato ad influenzare il livello dei prezzi (tariffe) per l'utilizzazione delle opere nel più ampio quadro degli obiettivi di finanza pubblica non trasforma la gestione in un servizio: per altro verso, l'erogazione di contributi pluriennali da parte dello Stato medesimo per la costruzione delle opere serve a ridurre correlativamente la quota degli oneri posti a carico del concessionario, che provvederà a coprirli mediante le risorse acquisibili dalla gestione (pedaggi).

È significativo al riguardo sottolineare che per espressa previsione normativa (legge 27 gennaio 1963, n.34) gli enti e le società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade possono, previa autorizzazione dell'A.N.A.S., "costituire ipoteca o vincoli reali sull'autostrada e relative pertinenze ed impianti a garanzia dei finanziamenti ... e per un periodo non eccedente la durata della concessione".

Tale facoltà, originariamente riferita ai rapporti concessori *ex lege* n.463/55, è stata successivamente estesa ai concessionari autostradali di cui alla più volte citata legge n.729/61, dall'art. 2 della legge 4 novembre 1963,

n.1464.

4. Il corollario delle affermazioni che precedono è la piena applicabilità alle concessioni di costruzione e gestione di autostrade della disciplina comunitaria di cui alla Direttiva 89/440/CE, recepita nel nostro ordinamento dal D.L.vo 19 dicembre 1991 n.406, nonché delle norme previste in materia dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n.216 e successive integrazioni.

In tale prospettiva la Sezione prende atto che l'Amministrazione -discostandosi dalla tesi espressa dall'Avvocatura dello Stato, che tendeva a definire promiscuamente sia le "opere di completamento" che le "opere di adeguamento" come interventi accessori rispetto alla convenzione originaria, per ciò stesso eseguibili da parte dello stesso concessionario in forza dell'art. 14 della legge n.531/82- riconosce che la realizzazione della cd. "variante di valico" nel tratto appenninico dell'autostrada A1 costituisce una nuova opera, la cui realizzazione è stata peraltro autorizzata dalle leggi di finanziamento (legge n.662/96 e legge n.135/97), implicitamente derogando alla sospensione della costruzione di nuove tratte autostradali disposta dall'art. 18-bis della legge n.492/75.

Si tratta, del resto, di un dato inconfutabile perché lo stanziamento dei fondi di cui all'art. 2, comma 87, della citata legge n.662/96 è testualmente disposto "per consentire l'avvio del nuovo tratto Agnio-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna"; la realizzazione di tale intervento risulta, altresì, inserita nella relazione illustrativa del piano finanziario allegato alla convenzione in esame al punto 4, intitolato "Nuove opere".

Nel caso di specie, tuttavia, non può non rilevarsi la mancata pubblica-

zione di un bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del nuovo tratto autostradale, da aggiudicarsi mediante licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2 -lett. b della legge n.109/94 come modificata dalla legge n.216/95), dovendosi disapplicare il ripetuto art. 2, comma 87, della legge n.662/96 nella parte in cui individua nella Soc. AUTOSTRADE S.p.a. la concessionaria incaricata della realizzazione dell'opera.

Tale soluzione è perfettamente in linea con l'ordinamento vigente e trova ulteriore conferma nel "regolamento per la semplificazione del procedimento di concessione per la costruzione e esercizio di autostrade e procedimenti connessi" adottato, previo parere del Consiglio di Stato, con D.P.R. 2 maggio 1994 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica in attuazione delle deleghe contenute nella legge n.537/93.

Detto regolamento -peraltro non divenuto operante per effetto di un rilievo istruttorio della Corte dei conti, che eccepiva il venir meno della potestà regolamentare del Governo in seguito alla trasformazione dell'A.N.A.S. in ente pubblico economico- citava espressamente nelle premesse la legge n.109/94 (legge-quadro sui lavori pubblici) e prevedeva all'art. 3 una serie di interventi preordinati alla procedura di affidamento delle concessioni di costruzione e esercizio di autostrade, specificando -tra l'altro- che "in caso di ampliamenti, prolungamenti o completamenti delle tratte autostradali, la convenzione può essere modificata solo a seguito dell'approvazione dei progetti definitivi".

Il che dimostra la correttezza delle tesi dianzi illustrate e la loro piena

aderenza alla legislazione vigente.

Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento che approva la nuova convenzione con la Società AUTOSTRADE S.p.a. in data 4 agosto 1997 e l'allegato piano finanziario non può ritenersi conforme a legge.

P.Q.M.

La Sezione del controllo - I Collegio ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto n.314 del 4 agosto 1997, adottato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

Depositata in Segreteria il 6 NOV. 1997

IL DIRIGENTE SUPERIORE
DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

SEZIONE DEL CONTROLLO
Per Copia Conforme all'originale
Direttore della Segreteria

N.20/E/98

ALLEG. 11.1

Corte dei Conti

a

SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 17 febbraio 1998

OGGETTO: Richiesta di registrazione - ai sensi dell'art.25, secondo comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214 e dell'art.2, comma 3, lett. n), della legge 23 agosto 1988, n.400 - del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, n.314 del 4 agosto 1997, recante approvazione della nuova convenzione tra l'ANAS e la società "Autostrade S.p.A.".

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, n.314, in data 4 agosto 1997 menzionato in oggetto;

Vista la convenzione, rep. n.230 del 4 agosto 1997 - approvata con il cennato decreto n.314/1997 - e stipulata tra l'Ente nazionale per le strade (ANAS), in qualità di Ente concedente, e la concessionaria società "AUTOSTRADE S.p.A.", per la revisione della convenzione conclusa il 18 settembre 1968, rep. n.9297, e successivi atti aggiuntivi disciplinanti la concessione alla stessa Società della costruzione e dell'esercizio della rete autostradale assentita ai sensi delle leggi 24 luglio 1961, n.729 e 28 marzo 1968, n.385;

Vista la deliberazione della Sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato, n.136 con la quale, nell'adunanza del 27 ottobre 1997, è stato ricusato il visto e la conseguente registrazione del ripetuto decreto;

Visto l'estratto del processo verbale della riunione del Consiglio dei ministri, in data 16 gennaio 1996, dal quale si rileva che, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il medesimo Consiglio - ai sensi dell'art.25, secondo comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214 nonché dell'art.2, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 1988, n.400 - ha risolto che il richiamato decreto debba aver corso;

Vista la nota n.342/98, in data 30 gennaio 1998, con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso al Presidente della Corte dei conti la predetta risoluzione del Consiglio dei ministri richiedendo il riesame del provvedimento da parte delle Sezioni riunite, nota a cui è unita la relazione dell'Ufficio studi e legislazione del medesimo Ministero che riassume le motivazioni che, ad avviso della stessa Amministrazione, rendono ragione della affermata legittimità del decreto "de quo", che approva la menzionata proroga ventennale della concessione, sino all'anno 2038, a favore della società "AUTOSTRADE S.p.A.";

Vista l'ordinanza n.677, in data 6 febbraio 1998, del Presidente della Corte stessa con cui sono state convocate le Sezioni riunite per l'adunanza odierna, per deliberare sulla riferita richiesta di riesame, ed è stato altresì nominato quale relatore il presidente di sezione dott. Mario POLIFRONI;

Vista la successiva convenzione, stipulata il 15 gennaio 1998, tra l'Ente nazionale per le strade - ANAS - e la società "AUTOSTRADE S.p.A." quale "atto aggiuntivo, modificativo ed integrativo" della cennata convenzione, rep. n.230, conclusa il 4 agosto 1997;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n.30/DICOTER/Segr., in data 9 febbraio 1998, con cui si approva la menzionata convenzione aggiuntiva, stipulata il 15 gennaio 1998;

Vista la nota n.106/E, in data 9 febbraio 1998, della Segreteria delle Sezioni riunite con cui la predetta ordinanza n.677/1998 è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio segreteria), al Ministro dei lavori pubblici (Gabinetto), alla Direzione generale del coordinamento territoriale (DICOTER), dello stesso Ministero, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Gabinetto) ed all'Amministratore dell'Ente nazionale per le strade - ANAS;

Vista la nota n.4420, in data 16 febbraio 1998, prodotta dal medesimo Amministratore dell'Ente nazionale per le strade;

Uditi il relatore, presidente di sezione dott. Mario POLIFRONI, i rappresentanti sia dell'Amministrazione dei lavori pubblici, avv. Marco CORSINI, Capo dell'Ufficio legislativo, e sia dell'Ente nazionale per le strade, dott. Giuseppe D'ANGIOLINO, Amministratore dell'ANAS, non comparsi i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuto in

FATTO

Con deliberazione della Sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato (I Collegio) n.136 - di cui in epigrafe - deliberazione resa nell'adunanza del 27 ottobre 1997, veniva ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, n.314 in data 4 agosto 1997, decreto inerente all'approvazione della nuova convenzione (rep. n.230), stipulata in pari data, tra l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la Società "AUTOSTRADE S.p.A.", ed in cui si dispone una proroga ventennale della concessione in corso (scadente il 2018) sino al 31 dicembre 2038.

In detta pronuncia, la Sezione ha distintamente affermato - dall'esame della legislazione vigente che disciplina il settore delle concessioni di costruzione e di gestione delle autostrade - che:

1. la disposizione di cui all'art.14 del D.L. 11 luglio 1992, n.333 convertito, con modificazioni, il legge 8 agosto 1992, n.359 - peraltro menzionata nel solo piano finanziario e non anche nel richiamato decreto interministeriale n.314/1997 - disposizione che prevede una proroga generalizzata «a piè di lista» "per tutte le concessioni in corso alla data dell'11 luglio 1992 di pertinenza di società a partecipazione statale, risulta intrinsecamente inapplicabile allo speciale comparto delle concessioni autostradali";

2. la previsione della proroga ventennale, in conformità del cennato art.14, della legge n.359/1992, "è basato su un presupposto erroneo che si pone in evidente contrasto con la normativa speciale che regola il settore autostradale e con le specifiche leggi di finanziamento dei nuovi investimenti da realizzare in regime di concessione";

3. è applicabile alle società concessionarie di costruzione e di gestione delle autostrade sia la disciplina comunitaria di cui alla direttiva 89/440/CEE, del 18 luglio 1989, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto leg.vo 19 dicembre 1991, n.406 e sia quella introdotta con la legge in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109, come successivamente modificata dalla legge 2 giugno 1995, n.216.

Ciò posto, il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.25, comma primo, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, con sua relazione (prot. n.136/98/SP) in data 15 gennaio 1998, in indirizzo al Presidente del Consiglio dei ministri, ha richiesto di sottoporre alla valutazione del Consiglio stesso la necessità di riesame da parte della Corte dei conti, a Sezioni riunite, del medesimo decreto interministeriale n.314/1997, non condividendo - il Ministro proponente - le riferite osservazioni della Sezione del controllo nel profilo giuridico e le cui argomentazioni "non sembrano tenere in adeguato conto la grandissima rilevanza del pubblico interesse, connesso al provvedimento e ad altri numerosi provvedimenti riguardanti i rapporti tra l'ANAS e le altre concessionarie autostradali di prossima emanazione, ispirati all'identica esigenza di privatizzazione, obiettivo primario della politica economica del Governo".

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del successivo 16 gennaio 1998 - ai sensi del secondo comma del menzionato art.25, T.U. n.1214/1934 nonché dell'art.2, comma 3, lett. n). della legge 23 agosto 1988, n.400 - accoglieva la proposta del Ministro dei lavori pubblici risolvendo che il decreto "de quo", in data 4 agosto 1997, "recante approvazione della nuova convenzione tra l'ANAS e la Società AUTOSTRADE S.p.A.", doveva aver corso.

Seguiva la richiesta (prot. n.342/98), in data 30 gennaio 1998, del Ministro dei lavori pubblici (con unita la relazione dell'Ufficio studi e legislazione del medesimo Ministero che ribadisce l'avviso dell'Amministrazione circa la legittimità dello stesso provvedimento interministeriale, che approva la menzionata proroga ventennale della concessione, sino al 2038, a favore di detta Società "AUTOSTRADE S.p.A."), richiesta in indirizzo al Presidente della Corte dei conti, circa il riesame del ripetuto decreto n.314/1997 da parte delle Sezioni riunite, le quali - con ordinanza presidenziale n.677, in data 6 febbraio 1998 - venivano convocate (per le richiamate funzioni di cui all'art.25 del T.U. approvato con regio decreto n.1214/1934) per l'adunanza odierna, 17 febbraio 1998.

Successivamente, veniva trasmesso al Presidente della Corte dei conti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (il tutto come annotato in epigrafe) per l'esame congiunto da parte delle Sezioni riunite - con il decreto interministeriale n.314/1997 - il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n.30/DICOTER/Segr., in data 9 febbraio 1998, con cui si approva la "convenzione aggiuntiva", stipulata il 15 gennaio 1998, tra l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la società "AUTOSTRADE S.p.A.", quale "atto aggiuntivo, modificativo ed

integrativo" della cennata convenzione, rep. n.230, stipulata nella predetta data del 4 agosto 1997, per la revisione della convenzione conclusa il 18 settembre 1968, rep. n.9297 (e relativi atti aggiuntivi, disciplinanti la concessione alla stessa Società della costruzione e dell'esercizio della rete autostradale, assentita ai sensi delle leggi 24 luglio 1961, n.729 e 28 marzo 1968, n.385).

Con la menzionata convenzione aggiuntiva, del 15 gennaio u.s., e con il conseguente decreto interministeriale di approvazione, in data 9 febbraio 1998, si è inteso aderire alle osservazioni formulate dalla Delegazione della Corte dei conti (con rilievo istruttorio n.46, del 27 agosto 1997) relativamente a quanto previsto e disposto negli articoli 2 e 26 della ripetuta convenzione, rep. n.230, del 1997.

Al riguardo, nella stessa deliberazione n.136/1997, innanzi menzionata, si è rilevato - in ordine all' "oggetto" della convenzione (ex art.2) - una formulazione troppo generica e sintetica degli interventi "posti a carico del concessionario tra i quali il primo tratto Aglio - La Quercia della c.d. «variante di valico» nel tratto appenninico dell'Autostrada A1 tra Firenze e Bologna" (cfr.pg.7).

Circa il successivo art.26 (ultimo comma) della medesima convenzione, si è posta pure in evidenza la carente previsione normativa, in merito all'aggiornamento del piano finanziario (cfr. pg.8, delib. cit.), aggiornamento unicamente riconducibile alla sola evenienza del "venir meno della effettiva disponibilità" dei contributi dello Stato (previsti nei commi precedenti) sicché non veniva contemplata l'ipotesi opposta dell'aumento dei contributi stessi (rilievo istrutt., n.46, cit. - pg.11).

Nella odierna adunanza il rappresentante dell'Amministrazione dei lavori pubblici ha ulteriormente ribadito, in punto di diritto, le argomentazioni scritte, ampiamente svolte (sia nelle deduzioni, in data 18 settembre 1997, al menzionato rilievo istruttorio e sia nella relazione unita alla cennata richiesta, in data 30 gennaio 1998, del Ministro dei lavori pubblici, di riesame da parte delle Sezioni riunite del decreto n.314/1997) concludendo sulla prospettata legittimità della concessa proroga ventennale della concessione "de qua", sino al 2038 (e conseguentemente sulla legittimità del provvedimento interministeriale di approvazione), dandosi poi carico l'Amministratore dell'ANAS di illustrare la propria nota (di cui in epigrafe) - depositata il di precedente, 16 febbraio u.s., della presente adunanza - in merito agli oneri derivanti sia dalla definizione del contenzioso con la stessa Società e sia ai costi e relative problematiche inerenti alla c.d. "variante di valico".

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, le Sezioni riaffermano il proprio indirizzo giurisprudenziale secondo il quale - a séguito della richiesta del Governo - prima di dar corso all'eventuale registrazione ed apposizione del visto con riserva sono chiamate a valutare se sia o meno fondata la causa del rifiuto di visto pronunciato dalla Sezione del controllo e che, in tale prospettazione, devono procedere al riesame della deliberazione, n.136 del 27 ottobre 1997, in fatto menzionata, nel verificare i profili di legittimità contestati, dedotti e definiti (cfr., da-ultimo, SS.RR., nn.94/E ed 11/E del 1997).

Per quanto in narrativa, nel quadro dei cennati profili sono chiamate poi le Sezioni riunite a pronunciarsi - oltre che sulla legittimità della convenzione, rep. 230, del 4 agosto 1997, stipulata tra l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la società "AUTOSTRADE S.p.A." e del relativo decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, n.314 in pari data, di approvazione della convenzione stessa, oggetto di esame della riferita deliberazione n.136/1997 - anche sulla conformità a legge sia della "convenzione aggiuntiva", conclusa tra le medesime parti, il 15 gennaio 1998, e sia del relativo decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n.30/DICOTER/Segr., in data 9 febbraio 1998, di approvazione di detta convenzione. E' questa "atto aggiuntivo, modificativo ed integrativo" della prima - in ottemperanza alle medesime osservazioni richiamate nella deliberazione della Sezione del controllo, in riesame (cfr. pgg.7 e 8) - atto di integrazione dell'art.2, della ripetuta convenzione del 4 agosto 1997, con una dettagliata specificazione degli interventi per i lavori e per le opere nuove previsti nel piano finanziario, ed altresì, per quanto disposto nel successivo art.26, in merito al verificarsi delle condizioni di aggiornamento dello stesso piano finanziario, nelle ipotesi sia "del venir meno dei contributi statali" e sia di un "incremento dei predetti contributi".

Pertanto, l'una e l'altra convenzione (del 4 agosto 1997 e del 15 gennaio 1998) ed i rispettivi decreti di approvazione (n.314, del 4 agosto 1997 e n.30/DICOTER/Segr., del 9 febbraio 1998) costituiscono - per connessione - un "unicum" sicché la pronuncia da rendere dalle Sezioni riunite sulla legittimità della convenzione e del decreto di approvazione della medesima, atti relativi all'anno 1997, involge, tale pronuncia, pure la legittimità della "convenzione aggiuntiva" e del conseguente decreto di approvazione, atti questi riferibili all'anno 1998.

2. Ciò posto, l'esame di tutti gli atti che hanno preceduto e seguito la deliberazione n.136/1997, il riesame della deliberazione stessa, e specificamente le motivazioni dei richiesti pareri e la lettura dei medesimi, resi dall'Avvocatura generale dello Stato ed in particolare dal Consiglio di Stato, non consentono alle Sezioni riunite di rinvenire la conformità a legge della proroga ventennale - sino al 31 dicembre 2038 - della concessione amministrativa di costruzione e di gestione di autostrade, già assentita alla società "AUTOSTRADE S.p.A." e successivamente prorogata con scadenza, ai sensi dell'art.13 della legge 12 agosto 1982, n.531, nell'anno 2018.

L'art.14 del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n.359 non consente la interpretazione e la conseguente applicazione, come intese dall'Amministrazione dei lavori pubblici, ai fini della menzionata proroga generalizzata - "comunque non inferiore a venti anni" - a favore della medesima Società.

Vanno così dichiarati non conformi a legge sia la convenzione, rep. n.230 del 4 agosto 1997 - conclusa tra l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la società "AUTOSTRADE S.p.A." - e sia il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, n.314 in pari data, con cui si approva la medesima convenzione, atti non conformi a legge in distinti profili, di séguito rappresentati.

Innanzi tutto - e ciò "in thesi" generale - le Sezioni riunite richiamano e confermano quanto osservato e precisato nella deliberazione n.2/REF/93, resa in data 28 maggio 1993, nel loro referto al Parlamento, sul tema "Le società a partecipazione statale: tipologia e caratteri dei rapporti contrattuali con le Amministrazioni dello Stato", i cui princìpi espressi sono determinanti, nel quadro della loro coerente lettura, ai fini della pronuncia da rendere.

Affermano le Sezioni riunite - circa "la disciplina della concorrenza e le «privatizzazioni»" (prg.1) - che il principio della parità fra imprese private e imprese pubbliche (o in mano pubblica), "posto dal trattato CEE (artt.90, 92 e 222) e confermato dall'art.8 della legge 10 ottobre 1990, n.287, sulla tutela della concorrenza e del mercato, opera certamente nei confronti delle imprese societarie che nascono dalle privatizzazioni". Ed il riferito principio, per quanto di sèguito precisato, diviene chiave di lettura dell'art.11 della legge 23 dicembre 1992, n.498 inerente alla "revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali" ed in cui va ricondotta la revisione della convenzione con la stessa società "AUTOSTRADE S.p.A.".

Precisano ancora le Sezioni riunite, nella medesima deliberazione n.2/REF/1993, che il rapporto fra ordinamento comunitario e ordinamento interno, "così come definito dalla Corte costituzionale, consente di ritenere inoperante una norma generale"- come l'art.14 della legge n.359/1992 - nelle ipotesi in cui "il particolare regime di esclusiva o di privilegio in precedenza legato agli enti economici sia in contrasto con le regole comunitarie e con gli strumenti normativi interni che ad essi si adeguano".

E' nel certo, prosegue la stessa deliberazione, che "nessuna particolare condizione di privilegio o di esclusiva può essere considerata operante «in materia di lavori pubblici» e di pubbliche forniture e né - «a partire dal luglio 1993» (termine di scadenza per il recepimento della direttiva comunitaria 92/50) - «in materia di convenzioni ed appalti di servizi»" di talché è nell'evidenza che "la necessità di atti di proroga, estensione o rinnovo delle concessioni menzionate dall'art.14 della legge n.359/92", per la sua "ampiezza e genericità non può certamente implicare il rinnovo «ope legis» dei rapporti concessori".

Tuttavia, rilevano le Sezioni riunite (nelle "Considerazioni conclusive", prg.11) in una compiuta visualità delle problematiche che possono riconnettersi alla "proroga posta dall'art.14 della legge n.359 del 1992" che tale disposizione "esige una puntuale verifica, nei casi concreti, della conformità delle concessioni, convenzioni e contratti «all'ordinamento comunitario ed interno»".

I riferiti principi pongono il quadro di sintesi - in ordine proprio ai «casi concreti» circa i rilievi, in distinti profili, che non consentono la proroga ventennale della concessione amministrativa, di costruzione e di gestione di autostrade, ai sensi dell'art.14 della legge n.359/1992, considerata la situazione giuridica della vigente concessione amministrativa - con scadenza nell'anno 2018 (ex art.13, legge n.531/1982) - intestata alla società "AUTOSTRADE S.p.A.".

3. Osservano le Sezioni riunite - in ragione della menzionata e dovuta "puntuale verifica" del caso concreto, inerente alla concessione "de qua", prorogata sino all'anno 2018 dal ripetuto art.13 della legge n.531/1982 - che tale estensione temporale del periodo concessorio preclude, "ex se", secondo i principi che presiedono alla corretta interpretazione delle leggi nell'ordinamento interno (ex articoli 12 e 14, preleggi cod. civ.) l'applicazione dell'art.14 della legge 359/1992.

Il testo letterale dell'art.14 della legge n.359/1992 (e la sua interpretazione sistematica, come di seguito considerato, cfr. pg.4), nel quadro della legislazione nazionale vigente, esclude

che tale disposizione vada applicata alla Società in esame, la cui attuale situazione concessoria ha una "durata massima prevista dalle norme vigenti" (ex art.13, legge n.531/1982), "comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto" (dall'11 luglio 1992, entrata in vigore del decreto-legge n.333/1992, ex art.21 convertito in legge n.359/1992).

Pertanto, seguendo il testo letterale che il legislatore del 1992 intese adottare, la durata delle concessioni richiamate nel comma 3 dell'art. 14 cit. - concessioni in cui si sono riversate le attività svolte dagli Enti di gestione (IRI, ENI, INA ed ENEL, trasformati dalla stessa legge n.359/1992 in società per azioni, ex art.15) ed altresì dalle società dai medesimi Enti controllate - si doveva protrarre, tale durata, in quella "massima prevista dalle norme (allora) vigenti" e, qualora la medesima durata (a far tempo dall'11 luglio 1992) non avesse raggiunto l'anno 2012 (durata "comunque non inferiore a venti anni"), il periodo residuale doveva attribuirsi "ex lege".

Il legislatore nazionale intese ancora precisare, nel successivo comma 4, dell'art.14 "de quo" - seguendo un principio di ragionevolezza, che si coniuga con la uniformità di indirizzo gestionale, e nel precludere altresì disparità di trattamento - che "le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore (tale la situazione giuridica della società "AUTOSTRADE S.p.A.") sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3".

E' conseguente, nelle ipotesi previste dal comma 4 cit., che la proroga - "ex lege" - delle concessioni in precedenza già assentite andava attribuita nella misura necessaria (a decorrere dall'11 luglio 1992, data di entrata in vigore del ripetuto decreto-legge n.333/1992) secondo il cennato principio di uniformità con la disposizione del comma precedente (per un periodo "comunque non inferiore a venti anni") così da raggiungere l'anno 2012, qualora le norme allora vigenti, alla riferita data, non avessero consentito il protrarsi delle concessioni sino al predetto anno.

E' nel certo che la disposizione relativa alla durata minima delle concessioni "de quibus" - durata "comunque non inferiore ai venti anni", con decorrenza dalla menzionata data dell'11 luglio 1992 (ex comma 3, art.14 cit.) - è legge che fa "eccezione alle regole generali" sulle concessioni amministrative (in particolare, a quelle relative al settore delle concessioni di costruzioni e di esercizio di autostrade) sicché "non si applica oltre i casi ed i tempi in essa considerati" (ex art.14, preleggi cod. civ.).

Il protrarsi della concessione amministrativa, di costruzione e di esercizio di autostrade, intestata alla società "AUTOSTRADE S.p.A." sino al 2018 (ex art.13, legge

n.531/1982) - situazione giuridica esistente alla data di entrata in vigore dell'art.14 della legge 359/1992 - rende questa disposizione non applicabile alla medesima Società.

Tale è l'interpretazione desumibile - ad avviso delle Sezioni riunite - dalla lettura del testo della ripetuta legge (e secondo l'intenzione del legislatore, con la motivazione innanzi enunciata, ex art.12 preleggi cod. civ.), in particolare del comma 4, in coerenza con il precedente comma 3. dell'art.14 cit.

Per compiutezza, tuttavia, ravvisano le Sezioni riunite dover precisare - in disparte dal caso concreto esaminato, relativo alla società concessionaria "AUTOSTRADE S.p.A." - che il problema sulla compatibilità tra il diritto interno e la legislazione comunitaria (e qualora in contrasto con questa la disapplicazione del diritto interno, cfr. prg.2) può porsi qualora le "*amministrazioni competenti*" *intendano avvalersi* - *verificate* le condizioni di cui ai commi 3 e 4 cit. - della misura temporale normativamente prevista di durata delle concessioni, "comunque non inferiore a venti anni".

Il delineato profilo è stato pur richiamato dalle Sezioni riunite nelle loro cennate "considerazioni conclusive" (prg.11), svolte nella menzionata deliberazione n.2/REF/93, osservando che ulteriori e complessi problemi potrebbero nascere "circa la sopravvivenza di rapporti pregressi e tuttora in corso, facenti capo a società a partecipazione statale interessate dal processo di privatizzazione degli Enti di gestione, di cui al D.L. n.333 del 1992 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n.359".

Al riguardo, le Sezioni riunite richiamano - come in narrativa riferito - quanto dallo stesso Ministro dei lavori pubblici rappresentato, nella sua relazione (prot. n.136/98/SP), in data 15 gennaio 1998, al Presidente del Consiglio dei ministri, nel richiedere la deliberazione del Consiglio stesso ai fini del presente riesame della deliberazione n.136/1997 della Sezione del controllo, circa l'esistenza di altre convenzioni da sottoporre a revisione e quindi di "altri numerosi provvedimenti riguardanti i rapporti tra l'ANAS e le altre concessionarie autostradali di prossima emanazione, ispirati all'identica esigenza di privatizzazione, obiettivo primario della politica economica del Governo" (e ciò in disparte dalle considerazioni svolte nel successivo prg.4).

In tale prospettazione - ed in via di principio, prospettazione involgente tutto il comparto della pubblica amministrazione, per quanto innanzi rappresentato (cfr. prg.2) - vanno confermate le considerazioni e le precisazioni espresse dalla Sezione del controllo, nella deliberazione in esame, circa l'applicabilità, nell'assentire nuove concessioni amministrative di

costruzione e di gestione in materia di opere e di lavori pubblici, sia della disciplina comunitaria di cui alla direttiva 89/440/CEE, del 18 luglio 1989, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto leg.vo 19 dicembre 1991, n.406 e sia quella introdotta (anche per effetto della direttiva 93/37/CEE, del 14 giugno 1993) con la legge in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109, come successivamente modificata dalla legge 2 giugno 1995, n.216.

L'esame esegetico svolto del testo letterale dell'art.14 della legge n.359/1992 e le conclusioni a cui questo Collegio è pervenuto, sulla non applicabilità al caso concreto della situazione giuridica della società "AUTOSTRADE S.p.A.", della medesima disposizione (influente sulla legittimità della proroga ventennale della concessione, come prevista in sede di revisione della preesistente convenzione) diviene, detto esame esegetico, preliminare - ma altresì essenziale - a quello della interpretazione sistematica dello stesso art.14 nel porre in rilievo due componenti di lettura di detta norma: la prima inerente al profilo economico del rapporto di interconnessione tra piano finanziario e proroga della concessione; la seconda al profilo della logica delle argomentazioni, fatte proprie dall'Amministrazione dei lavori pubblici, anche in questa sede - ai fini dell'asserita legittimità della proroga ventennale della concessione "de qua" - argomentazioni non coerenti con la legislazione vigente che disciplina i rapporti tra concedente e concessionario, nel settore delle concessioni di costruzione e di esercizio di autostrade.

Pertanto, l'interpretazione sistematica dell'art.14 cit. si rende altresì necessaria proprio dal non condividere le ripetute argomentazioni della medesima Amministrazione, interpretazione sistematica che - nel richiamare, in punto di diritto, le considerazioni svolte dalla Sezione del controllo (per quanto qui rileva, nei paragrafi 2 e 3) - s'impone, ad avviso della Sezioni riunite con le precisazioni che seguono, in ragione pure di chiarezza nella disciplina dei successivi rapporti (da definire in conformità della legislazione vigente) circa la revisione delle altre e numerose convenzioni, da concludere tra l'ANAS e le società concessionarie di costruzione e di esercizio di autostrade, come riferito dallo stesso Ministro dei lavori pubblici.

L'art.14 va così ricondotto nel coordinamento degli interventi previsti nel sistema delineato dalla medesima legge 8 agosto 1992, n.359 (di conversione con modificazioni del cennato decreto-legge 11 luglio 1992, n.333) in cui il legislatore detta le "misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" ed in cui vanno richiamati, per quanto presentemente interessa, il Capo II (in materia di imposte e tasse) ed il Capo III (art.14 e sgg.), questo relativo

al cennato procedimento sia di trasformazione e di riassetto dei menzionati Enti di gestione, in società per azioni (con disciplina degli effetti conseguenti sulle società controllate dagli stessi Enti), e sia di programmazione del riordino delle derivate partecipazioni dello Stato (ai fini della "valorizzazione delle partecipazioni stesse") nel pervenire poi alla successiva privatizzazione (ex articoli 14, 15 e 16).

Dispone il legislatore con la legge n.359/1992, nella riferita pianificazione per il risanamento della finanza pubblica, che le entrate derivanti dal Capo II "sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, «alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria»" (ex art.13). Il che rende evidente il riferimento agli accordi di Maastricht.

Con le menzionate finalità si coordina quindi il ripetuto programma di riordino delle partecipazioni dello Stato sicché il ricavo delle loro dismissioni deve essere destinato "alla riduzione del debito pubblico (ex comma 2, art.16 cit.)".

Lo stesso programmato riordino delle cennate partecipazioni trova poi compiutezza demandando il legislatore al CIPE il potere di "deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività". E le deliberazioni del CIPE producono i medesimi effetti della legge n.359/1992 (ex art.18).

Nel riferito quadro legislativo, le Sezioni riunite colgono due diverse scansioni, ovvero due momenti operativi (in ragione di proprie finalizzate connotazioni, normativamente previste) - che costituiscono, nel medesimo quadro legislativo, ordine nel sistema delle privatizzazioni - due scansioni quindi che sono disciplinate da distinte disposizioni di legge, riferibili a ciascun momento operativo, anche se il primo momento operativo è poi con il secondo (attuativo della privatizzazione) certamente da coordinare.

Nella prima scansione va ricondotto il riassetto (o la revisione) delle concessioni, nei singoli settori di intervento, nel profilo giuridico/economico, dei rapporti - preesistenti e nuovi - tra le amministrazioni dello Stato e le società concessionarie partecipate (ex artt.14 e 15 cit.).

Prevede, infatti, il legislatore che le concessioni "de quibus" sono disciplinate "dalle amministrazioni competenti «in conformità alle disposizioni vigenti». Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia" (ex comma 2, stesso art.14).

Nella seconda scansione va considerato il ripetuto "programma di riordino" di dette partecipazioni, come previsto dal menzionato art.16, legge n.359/1992, disposizione questa certamente da coordinare con l'art.25 della legge n.287/1990 (innanzi richiamata) circa i poteri intestati al "Governo in materia di operazioni di concentrazione".

E tale programma di riordino si coniuga inscindibilmente con la "valorizzazione delle partecipazioni stesse" nella dinamica delle successive operazioni di privatizzazione, ossia di dismissione delle medesime partecipazioni, nel perseguire la delineata finalità della "riduzione del debito pubblico".

Così precisate le linee di indirizzo operativo, il legislatore - per l'intero settore della viabilità nazionale, inerente alle autostrade (ed involgente sia le società partecipate dalla mano pubblica e sia le imprese private concessionarie) - ha inteso provvedere, per quanto attiene alla prima scansione (al riordino dei rapporti tra l'ANAS e tutte le società concessionarie) con l'art.11 della successiva legge 23 dicembre 1992, n.498 (recante "interventi urgenti in materia di finanza pubblica").

Al riguardo, prevede il legislatore che il "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica «emana direttive»", in particolare "per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonché per la revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, «tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività»" (comma 1, art.11 cit.).

La estensione della riferita norma "sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale" trova riscontro, per quanto già osservato (cfr. prg.2), nella ripetuta disposizione dell'art.8 della legge n.287/1990 "per la tutela della concorrenza e del mercato".

Circa la seconda scansione, sul riordino delle partecipazioni dello Stato, il medesimo legislatore - per quanto inerisce al settore autostradale, e specificamente "per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A." - ha provveduto ad abrogare "l'art.16, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n.729, «limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione industriale (quale Holding) di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, ed il primo comma dell'art.6, della legge 28 marzo 1968, n.385, come sostituito dall'art.10 della legge 12 agosto 1982, n.531»" (ex comma 6, art.10 - in rubrica,

"Prezzi e tariffe" - legge 24 dicembre 1993, n.537, recante interventi correttivi di finanza pubblica).

La medesima disposizione, di cui al cennato art.10, legge n.537/1993, è certamente poi da coordinare - ai fini delle menzionate dismissioni delle partecipazioni in mano dello Stato - non soltanto con il ripetuto art.16, legge n.359/1992, ma altresì con la legge 30 luglio 1994, n.474 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 1994, n.332 - recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni) nonché con la legge 14 novembre 1995, n.481 (sulle norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

Dalle considerazioni svolte - e con riferimento al primo momento operativo circa il riassetto o la revisione dei rapporti tra le amministrazioni competenti ed i singoli settori di intervento attribuiti alle società concessionarie (ex art.14, legge n.359/1992) - le Sezioni riunite rilevano che l'art.14 cit. non si applica altresì (oltre che alla società "AUTOSTRADE S.p.A.", per quanto già osservato , cfr. prg.3) a tutto il comparto delle società concessionarie autostradali e ciò proprio per la vigenza del successivo e menzionato art.11, legge n.498/1992, involgente la disciplina revisionale delle convenzioni di tutte le medesime società concessionarie (sia partecipate dalla mano pubblica e sia imprese private).

Tale prima precisazione rende ancor più evidente il condividere quanto rilevato, specificamente, dalla Sezione del controllo (cfr. prg.3, delib. n.136/1997), a conclusione dell' "excursus legislativo" svolto, sull'intero settore delle concessioni amministrative di costruzione e di gestione di autostrade, secondo cui le medesime concessioni (intestate ai singoli concessionari, quali soggetti pubblici - o in mano pubblica - e soggetti privati) "che di norma hanno durata trentennale (ex art.2, legge n.729/1961), possono essere prorogate esclusivamente per ristabilire condizioni di equilibrio nei piani finanziari che le supportano, quando il concedente non ritenga possibile e/o conveniente - in relazione a mutate e sopravvenute esigenze - agire sulle altre due componenti del rapporto, e cioè il contributo dello Stato ed il regime tariffario".

Il piano finanziario, pertanto, è un "prius" (oltre che per le convenzioni inerenti alle nuove concessioni) "per la revisione delle convenzioni autostradali", già esistenti, e conseguentemente è un "prius" ai fini della legittimità della proroga delle concessioni originariamente assentite.

Tanto è desumibile (in disparte dalla legislazione puntualmente richiamata dalla Sezione del controllo) dallo stesso art.11 (comma 1), legge n.498/1992, nonché dalle relative norme di attuazione, quali le direttive CIPE in data, rispettivamente, 21 settembre 1993; 7 dicembre 1994; nonché 20 dicembre 1996.

Si specifica, infatti, nella direttiva del 1993 che il "piano finanziario è il documento contabile che consente la valutazione economica e finanziaria dell'attività oggetto della concessione ai fini di cui ai punti 1 e 2" (inerenti al regime tariffario); nella successiva del 1994 (considerate altresì le disposizioni contenute nel menzionato art.10 della legge n.537/1993) all'art.3 (in rubrica "Piani finanziari") il tema è affrontato con maggiore dettaglio ai fini di compiutezza degli elementi che compongono i piani stessi; mentre nella direttiva del 1996, che definisce lo "schema regolatore a regime" per la revisione di tutte le convenzioni che disciplinano le concessioni autostradali (revisione da concludere entro il 31 dicembre 1997, termine poi prorogato al 30 giugno 1998, dalla direttiva CIPE del 18 dicembre 1997) si precisa che "il piano finanziario rappresenta il supporto all'inquadramento istituzionale della relazione tra ente concedente e società concessionaria".

E' pertanto non conforme a legge - nel quadro della riferita legislazione che disciplina le concessioni di costruzione e di esercizio di autostrade - aver invertito l'ordine del sistema di revisione della convenzione, di cui in epigrafe, non essendo la proroga ventennale della concessione, accordata (sino al 31 dicembre 2038) alla società "AUTOSTRADE S.p.A.", il risultato della elaborazione prioritaria del ripetuto piano finanziario (in ragione di tutte le sue componenti normativamente previste), risultato che rende legittima la stessa proroga, secondo la medesima legislazione innanzi richiamata.

Osservano le Sezioni riunite che la valenza del rilievo trova conferma altresì nelle menzionate e ripetute argomentazioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici nell'affermare "che comunque l'entità della proroga disposta per legge (ex art.14, legge n.359/1992) non si discosta di molto dal periodo di proroga che sarebbe necessario a definire le numerose pendenze che le vicende del rapporto non hanno risolto, anche se volesse intendersi la proroga come strumento di composizione transattiva delle vertenze, attesa la nota consistenza qualitativa e quantitativa delle pretese fatte valere dalla concessionaria, anche sotto il profilo della maggior durata del rapporto" (cfr. pg.9, relazione unita alla nota del Ministro dei ll.pp., prot. n.342/98, di richiesta di riesame del decreto n.314/1997, di cui in epigrafe).

Pertanto, le Sezioni riunite con le motivazioni che precedono - ed in particolare sulla non applicabilità dell'art.14 della legge 359/1992 non soltanto alla società "AUTOSTRADE S.p.A." (cfr. prg.3) bensì all'intero settore delle concessioni autostradali - confermano il rilievo conclusivo della Sezione del controllo secondo il quale il piano finanziario, allegato alla nuova convenzione con la medesima Società, che si sviluppa fino al 2038, "«nel presupposto di acquisire i 20 anni stabiliti dalla legge n.359/92», è basato su un erroneo presupposto che si pone in evidente contrasto con la normativa speciale che regola il settore autostradale e con le specifiche (e più recenti) leggi di finanziamento dei nuovi investimenti da realizzare in regime di concessione" (cfr. prg.3.2, delib. cit.).

Con le stesse motivazioni e precisazioni svolte - seguendo il presente modulo della interpretazione sistematica del ripetuto art.14, testé cit. - le Sezioni riunite evidenziano pure (per quanto in premessa del presente prg.) il sostanziale rilievo, inerente al profilo economico, per il mancato rapporto di interconnessione, secondo legge, tra piano finanziario ed il valore della proroga ventennale della concessione accordata alla società "AUTOSTRADE S.p.A."

Segue quindi l'esame del secondo profilo (di cui nella stessa premessa di questo prg.) circa le argomentazioni addotte dall'Amministrazione dei lavori pubblici innanzi alla Sezione del controllo e ribadite avanti alle Sezioni riunite.

Le riferite argomentazioni mirano a superare il ripetuto e sostanziale rilievo sulla proroga ventennale generalizzata della concessione "de qua" (ex art.14, legge n.359/1992) - in breve, la censura involgente il testé menzionato mancato rapporto di interconnessione tra piano finanziario e la cennata proroga - rendendo manifesto il palese sforzo ermeneutico della stessa Amministrazione nel voler tramutare la situazione giuridica del rapporto concessorio, intestato alla società "AUTOSTRADE S.p.A.", da concessione "di costruzione e di gestione di autostrade" (da ultimo, cfr. art.10, comma 6 cit., legge 537/1993) in "concessione di servizio pubblico".

Il richiamato sforzo ermeneutico non è condivisibile, ad avviso delle Sezioni riunite, contrasta con la legislazione speciale che disciplina le concessioni amministrative di costruzione e di esercizio (o di gestione) di autostrade, come osservato dalla Sezione del controllo (cfr. delib., prg.3.3) - rilievo che va in questa sede confermato - e contrasta ancora, come di séguito precisato, con il modulo desumibile dalla interpretazione sistematica (pur riferita in questo prg.) sia dell'art.14, legge n.359/1992 (per quanto inerisce al settore delle società concessionarie partecipate dalla mano pubblica) e sia, per l'intero settore della viabilità

autostradale, distintamente, con le finalità dei menzionati articoli 11, legge n.498/1992 (revisione delle convenzioni che disciplinano le concessioni autostradali) e 10, legge n.537/1993 (disposizione questa preordinata, tra l'altro, a "favorire il processo di dismissione delle partecipazioni della Società Autostrade S.p.A.", ex comma 6).

Per compiutezza e chiarezza espositiva - considerati anche i riflessi che derivano sulla revisione delle convenzioni delle altre e numerose concessioni autostradali - ravvisano le Sezioni riunite dover riassumere le motivazioni addotte dall'Amministrazione, "in parte qua", e cogliere il riferito contrasto (nel quadro della prospettata interpretazione sistematica) tra le stesse motivazioni e la legislazione vigente.

Come puntualmente riassunto, in fatto, nella deliberazione n.136/1997 in riesame (cfr. pgg.8 e 9), e come ulteriormente ribadito nella relazione dell'Ufficio studi e legislazione del Ministero dei lavori pubblici (relazione unita alla ripetuta nota n.342/98 del 30 gennaio 1998, di cui in epigrafe - con cui il Ministro dei lavori pubblici ha richiesto il riesame del menzionato decreto n.314, in data 4 agosto 1997, da parte di queste Sezioni) - l'Amministrazione premette, innanzi tutto, che «per effetto della evoluzione legislativa» il rapporto tra amministrazione concedente e società concessionaria presenta aspetti che consentono di discostarsi dal paradigma concettuale della mera costruzione e gestione, "dando vita ad un rapporto in cui l'aspetto gestionale ha rilievo assolutamente predominante, mentre accessorio e strumentale si atteggia l'aspetto meramente costruttivo".

Da tale premessa, ad avviso del Ministero dei lavori pubblici, l'attività demandata alla società "AUTOSTRADE S.p.A." non sarebbe riconducibile "nell'ambito dei lavori pubblici, almeno secondo il concetto di costruzione e gestione introdotto dalla Comunità europea e recepito dalla più recente legislazione nazionale, «ma si configura come concessione di esercizio di infrastruttura»".

Conclude, quindi, l'Amministrazione (per quanto presentemente rileva) che la menzionata attività - intestata a detta Società - non potrebbe neppure qualificarsi «servizio», secondo le esigenze concorsuali dettate dalla direttiva 92/50/CEE e dalla legislazione nazionale di recepimento (il decreto leg.vo n.157/1995), "in quanto la normativa comunitaria regola gli appalti di servizi mentre «l'esercizio di rete autostradale» rientra tipicamente nella fattispecie concessoria, «traslativa del potere al fine dell'esercizio di un pubblico servizio»".

Nella successiva relazione, in data 30 gennaio 1998, dell'Ufficio studi e legislazione del Ministero dei lavori pubblici (unita alla ripetuta nota n.342/98), nel ribadire tutte le riferite

argomentazioni, si insiste ancora "per la fondatezza della tesi che qualifica l'attività svolta dalla S.p.A. AUTOSTRADE come «concessione di servizio pubblico» e non come appalto di servizi, né tanto meno come concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici".

La stessa Amministrazione - a conferma e conforto delle prospettate argomentazioni - richiama ulteriormente e specificamente, in questa sede, il parere reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, n.2228/96, in data 9 ottobre 1996.

Detto parere è stato esteso - a seguito di richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), in data 13 settembre 1996 - in merito al quesito posto "sulla necessità della costituzione dell'autorità di garanzia ai fini della dismissione della società Autostrade (art.1 bis del D.L. 332 del 1994 convertito in legge n.474 del 1994)".

Così riassunte le argomentazioni dell'Amministrazione, le Sezioni riunite, nel ribadire quanto già osservato (cfr. prgg.2 e 3), chiariscono ancora che il «caso concreto» va innanzi tutto ricondotto nella disciplina dell'ordinamento interno (compatibilità tra norma ordinaria e legislazione a livello costituzionale) e quindi, superata detta verifica di compatibilità, estendere questa verifica alla legislazione comunitaria.

Nei riferiti termini, affermata la gerarchia delle fonti normative (nei limiti che qui interessano la pronuncia da rendere), osserva il Collegio che la revisione della convenzione "de qua" - in merito alla questione all'esame, sulla legittimità della proroga ventennale della concessione accordata alla società "AUTOSTRADE S.p.A." - trova compiuta disciplina nella menzionata legislazione nazionale (che presentemente non contrasta né con la legislazione a livello costituzionale né con quella comunitaria).

Condividono le Sezioni riunite quanto, al riguardo, osservato dalla Sezione del controllo secondo cui anche nei più recenti interventi legislativi, inerenti al comparto autostradale, il legislatore non ha mai abbandonato il paradigma della concessione di costruzione e gestione di dette opere viarie.

Puntuale è, pertanto, il richiamare la ripetuta disposizione dell'art.10, comma 6, della legge n.537/1993 ove - proprio nella sede in cui il legislatore intende favorire il processo di dismissione delle partecipazioni da parte dell'Amministrazione dello Stato (Ministero del tesoro) - si riconferma la titolarità della concessione intestata alla società "AUTOSTRADE S.p.A." secondo il modulo tradizionale della concessione di "costruzione e di gestione di autostrade".

Ed è altresì da condividere - togliendo all'interprete qualsiasi residuale perplessità, in merito alla qualificazione delle medesime concessioni - il riferimento alla disposizione del successivo comma 8, art.10 cit., in conformità del quale, con il rinnovo delle convenzioni da revisionare in applicazione dell'art.11 della legge n.498/1992 (che inerisce al «caso concreto» in esame), "si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle società concessionarie di autostrade" (cfr. delib. cit. - prg.3.3).

Rimane da considerare il testo del menzionato parere n.2228/96 del Consiglio di Stato - specificamente ed ulteriormente invocato dall'Amministrazione dei lavori pubblici - che verrebbe a confermare, in merito alla fattispecie all'esame delle Sezioni riunite (la revisione della convenzione "de qua", conclusa ai sensi dell'art.11 testé cit.), che l'attività svolta dalla società "AUTOSTRADE S.p.A." è riconducibile nella «concessione di servizio pubblico».

Anche tale argomentazione va disattesa.

Osserva in merito il Collegio, per quanto innanzi rilevato ed emerso dalla riferita interpretazione sistematica del cennato Capo III (artt.14 e sgg.) della legge n.359/1992, nonché dell'art.11, della legge 498/1992 (e relative norme di attuazione, emanate dal CIPE con le menzionate direttive), che il ripetuto parere n.2228/96 del Consiglio di Stato, in ordine alle valutazioni emerse, si appalesa - circa il «caso concreto», all'esame, la revisione della convenzione "de qua" - non invocabile, proprio per la diversità dell'oggetto su cui tale parere è stato reso.

L'Amministrazione pone in essere una palese commistione tra la legislazione che disciplina la revisione delle convenzioni autostradali e la legislazione, pure innanzi richiamata, relativa al procedimento di privatizzazione, al procedimento cioè (per quanto presentemente rileva) di legittima dismissione delle partecipazioni dello Stato, componenti il capitale sociale della medesima società "AUTOSTRADE S.p.A.".

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha infatti richiesto di conoscere dall'Organo di consulenza giuridico/amministrativa dello Stato - nella vigenza delle menzionate leggi n.474/1994 (ex artt.1/bis e 2) e n.481/1995 (ex artt.1 e 2) - se sussista "la necessità o meno della costituzione dell'organismo indipendente (la c.d. "Authority") ai fini della dismissione della quota di controllo della Società Autostrade", e ciò ai sensi degli articoli 1/bis e 2 della predetta legge n.474/1994 recanti norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazione detenute dalla mano pubblica.

Nella relativa disamina, precisa il Consiglio di Stato, si è "in presenza di una Società avente come suo compito precipuo «oltre alla costruzione delle infrastrutture autostradali su larga parte del territorio nazionale, anche la gestione del relativo servizio» - tanto da essere qualificata concessionaria di rete (ex art.1 legge 28 marzo 1968 n.385)" - di talché viene meno qualsiasi dubbio sulla rilevanza pubblicistica di tale servizio, con conseguente riconoscimento della potenziale sua assoggettabilità alla speciale disciplina dettata dal citato art.1/bis.

Dispone detto articolo che le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società per azioni di cui all'art.2 della medesima legge (ove prevedesi l'attribuzione di "poteri speciali" al Ministro del tesoro, da riconoscere nei relativi statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo da parte dello Stato stesso) sono subordinate, dette dismissioni, "alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico".

Precisa al riguardo il Consiglio di Stato che "solo le società soggette a regolamentazione tariffaria possono dunque essere considerate destinatarie della disciplina di cui al citato art.1/bis, purché ricorra l'ulteriore condizione, desumibile dalla stessa norma, del loro assoggettamento alla procedura contenuta nell'art.2, finalizzata all'inserimento, nel loro statuto, degli speciali poteri previsti a favore dell'azionista pubblico (il c.d. golden share)".

Da ciò consegue, nel caso della Società in esame, che "l'approntamento della infrastruttura e la sua gestione si compenetrano a tal punto da assurgere a gestione di un vero e proprio pubblico servizio".

Pertanto, conclude il Consiglio di Stato, possono assumere rilievo le ragioni addotte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - per escludere la necessità della previa costituzione dell'organismo indipendente (dell'Authority) - unicamente "sotto l'aspetto che non occorre la previsione di riservare speciali poteri, da introdurre nello statuto della Società Autostrade, prima di procedere alla cessione della quota di controllo, anche se si tratta di una impresa che gestisce un servizio di pubblica utilità".

La diversa menzionata finalità (inerente al procedimento di privatizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in detta Società concessionaria) per la quale è stato richiesto il parere dell'Organo consultivo e le conseguenti motivazioni rese (nell'interpretare la legislazione relativa alle procedure di dismissione delle medesime partecipazioni) in cui si riconosce, in capo alla stessa società "AUTOSTRADE S.p.A.", «la gestione di un servizio di pubblica utilità» non consente, in verun profilo, denegare - nel procedimento relativo alla

revisione della convenzione - la situazione giuridica della concessione di costruzione e di gestione di autostrade, per tutti i conseguenti effetti di legge.

Si rende così manifesto il palese vizio logico che incide sulle argomentazioni dell'Amministrazione che vanno così disattese.

Consegue che non è conforme a legge l'applicazione dell'art.14 della legge n.359/1992 in sede di "revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali".

Non è pertanto conforme a legge la convenzione, in epigrafe menzionata, in cui viene attribuita alla società "AUTOSTRADE S.p.A." una proroga ventennale della concessione (con scadenza 31 dicembre 2038) in mancanza del rapporto di interconnessione, normativamente previsto, tra piano finanziario e la medesima proroga.

5. Dalle estese considerazioni e con le motivazioni svolte nei precedenti paragrafi, considerazioni e motivazioni che convincono le Sezioni riunite sulla dedotta illegittimità della riferita proroga ventennale della concessione intestata alla menzionata Società, consegue pure la non conformità a legge dell'«oggetto» della medesima convenzione, stipulata il 4 agosto 1997 - in particolare dell'art.2, come sostituito dal successivo art.2 dell'atto aggiuntivo, concluso tra le stesse parti (ANAS e società "AUTOSTRADE S.p.A.") il 15 gennaio 1998 - «oggetto» della convenzione in cui sono specificati gli interventi per nuovi lavori e nuove opere previsti nel piano finanziario.

La non conformità a legge della proroga ventennale della concessione in esame coinvolge altresì la c.d. "variante di valico", illegittimità che le Sezioni riunite non ravvisano superabile a séguito delle deduzioni fatte proprie dall'Amministrazione dei lavori pubblici che, nella fattispecie, prospetta le ipotesi sia dell'appalto di servizi e sia delle concessioni di lavori, rendendo emblematiche, ovvero contraddittorie, le stesse deduzioni.

Tale conclusione è pertanto assorbente rispetto alle ulteriori questioni, a cui potrebbe dar luogo la disposizione dell'art.2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (e successive integrazioni).

La valenza dei ripetuti profili di rilievo, rappresentati nei paragrafi che precedono, trae ulteriore conferma - in punto di diritto - nella stessa nota (prot. n.342/98), del 30 gennaio 1998, del Ministro dei lavori pubblici, in indirizzo al Presidente della Corte dei conti, con cui si richiede il riesame da parte delle Sezioni riunite del decreto n.314, in data 4 agosto 1997, di approvazione della convenzione in epigrafe, a séguito della intervenuta e menzionata

deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.25, comma secondo, del T.U. n.1214/1934.

Nella riferita nota si considera che "l'ottemperanza" alla deliberazione della Sezione del controllo "avrebbe determinato un ulteriore limite al processo di privatizzazione la cui certezza e rapidità dei tempi di attuazione rappresentano uno dei momenti qualificanti dell'attuale politica economica del Governo e come tale funzionale al risanamento del bilancio pubblico".

Le Sezioni riunite, pertanto, confermano le osservazioni formulate dalla Sezione del controllo con le precisazioni e con le motivazioni riferite nella presente deliberazione.

Tutto ciò premesso e considerato, le Sezioni riunite - esaminati gli atti prodotti nella loro compiutezza e rilevata altresì la connessione esistente tra la convenzione, rep. n.230.del 4 agosto 1997 (conclusa tra l'Ente nazionale per le strade -ANAS- e la società concessionaria "AUTOSTRADE S.p.A.") e la convenzione aggiuntiva, in data 15 gennaio 1998, stipulata tra le stesse parti - ravvisano non conforme a legge le convenzioni stesse, nonché il relativo piano finanziario, e per l'effetto i decreti di approvazione delle medesime convenzioni, decreti sui quali - ai sensi dell'art.25, comma secondo, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti n.1214/1934 - va ordinata la registrazione ed apposto il visto con riserva.

P.Q.M.

ordina che il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro n.314, in data 4 agosto 1997 ed il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, n.30/DICOTER/Segr., in data 9 febbraio 1998, siano registrati previa apposizione del visto con riserva dalla competente Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

Dispone altresì che la presente deliberazione sia comunicata agli Uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Il Relatore

Il Presidente

Depositata in Segreteria il 19 MAR. 1998

IL DIRIGENTE

Alleg. 2

Pres. Fortunato

Ag. Sa Bolo

Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato

ALLEG. 12

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
ANAS
037587 22MAG98

PARERE

ai sensi

dell'art.22 della legge 10 ottobre 1990, n.287

in merito alle proroghe relative alle concessioni autostradali

inviato

al Presidente dell'A.N.A.S.

al Ministro dei Lavori Pubblici

00187 Roma. 22 MAG. 1998
Via Liguria, 26 - Tel. 06-48162

Proc. S/198
Prot. n. 20156

Dott. Giuseppe D'Angiolino
Presidente A.N.A.S.
Ente nazionale per le strade
Via Monzambano 10
00185 Roma

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato esprime qui un parere, ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in merito all'avvenuta proroga della concessione per la costruzione e l'esercizio di tratte autostradali a favore della società Autostrade S.p.A. e alla volontà manifestata da parte dell'A.N.A.S. di procedere allo stesso modo per quanto riguarda le altre società titolari di concessioni autostradali.

In linea generale l'Autorità ritiene auspicabile che il rinnovo delle concessioni per la gestione di tratte autostradali avvenga con l'ausilio di procedure ad evidenza pubblica.

La gestione di ogni singola tratta autostradale, infatti, può essere considerata un mercato dai confini geografici distinti che presenta caratteristiche di monopolio naturale. Pertanto, l'individuazione del destinatario della gestione in monopolio di uno o più tronchi autostradali attraverso il meccanismo della gara è il metodo più idoneo a consentire di replicare i meccanismi concorrenziali in tali mercati.

La proroga automatica delle concessioni in essere non consentirebbe di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica.

L'Autorità è inoltre dell'avviso che là dove la concessione da rinnovare riguardi una parte della rete autostradale che, per le sue caratteristiche, si presti ad essere ripartita in più tratte, queste ultime possano essere affidate in gestione a soggetti diversi attraverso il ricorso a meccanismi concorsuali. Una simile procedura favorirebbe l'introduzione di forme di concorrenza comparativa che, attraverso il confronto delle prestazioni economiche dei

singoli operatori, incentiverebbe il contenimento dei costi ed il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti. Nel caso di specie va rilevato che non sembrerebbero rinvenirsi economie di scala di entità tale da giustificare la gestione di un gruppo di tratte da parte di un unico operatore. Peraltro, lo stesso meccanismo della gara, se congegnato in modo da rendere possibili offerte su diverse partizioni della rete, potrebbe far emergere le eventuali economie di scala o di varietà connesse all'estensione della rete stessa.

L'Autorità ritiene che tali considerazioni generali siano valide sia per la proroga di venti anni concessa alla società Autostrade S.p.A. in vista della sua prospettata privatizzazione - evitando in questo modo l'introduzione di ingiustificati privilegi a favore del principale gestore autostradale, già presente su oltre il 50% della rete -, sia per le proroghe che l'A.N.A.S. vorrebbe concedere alle altre concessionarie a compensazione dei crediti da esse vantati nei confronti dell'ente di gestione.

La proroga ventennale concessa alla società Autostrade S.p.A. con il Decreto Ministeriale n. 314 del 14 agosto 1997, emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro, appare incompatibile con i principi della legge n. 287/90. Infatti, l'automatismo della proroga della concessione alla società Autostrade, quale derivante dal decreto in esame, ha come effetto quello di sottrarre la concessione della gestione di una parte considerevole della rete autostradale al meccanismo concorrenziale che avrebbe trovato applicazione con il ricorso a procedure ad evidenza pubblica.

Né si può invocare, a sostegno della proroga concessa, l'interpretazione implicita che tale decreto contiene della legge 8 agosto 1992, n. 359, richiamata quale fondamento giuridico della proroga stessa.

Al riguardo si evidenzia come sia la Sezione di controllo della Corte dei Conti in sede di registrazione del suddetto decreto (Delibera n. 136/98) sia le Sezioni Unite della stessa Corte abbiano mosso rilievi in merito alla legittimità dell'interpretazione della legge n. 359/92 contenuta nel D.M. n. 314 del 14 agosto 1997, sottolineando l'inapplicabilità della normativa contenuta in tale legge al comparto delle concessioni autostradali.

Nel caso relativo alla scadenza delle concessioni delle società diverse da Autostrade S.p.A., oggetto della richiesta di parere formulata dall'A.N.A.S., il ricorso a procedure ad evidenza pubblica appare agevolato dalla specificità della situazione. Infatti, l'obiettivo che l'ente di gestione intende perseguire sembrerebbe quello di compensare i crediti di tali società verso l'A.N.A.S. con il maggior valore attribuibile alle concessioni in seguito alla loro proroga.

L'Autorità ritiene pertanto preferibile, in alternativa ad una proroga delle concessioni, bandire delle gare per l'affidamento della gestione delle singole tratte, la cui base d'asta abbia come riferimento l'ammontare del credito vantato dalle società concessionarie e la cui durata sia analoga a quella che l'A.N.A.S. avrebbe previsto nell'ipotesi della proroga. In tal modo l'esigenza prospettata dall'ente di gestione di compensare i debiti nei confronti delle società concessionarie si potrebbe conciliare con procedure di affidamento coerenti con i principi della concorrenza.

Infine, in merito alla seconda questione sollevata dalla richiesta di parere l'Autorità rileva che, qualora l'oggetto della concessione comporti l'acquisizione di un'azienda o di un ramo d'azienda, appare indispensabile separare temporalmente il momento dell'aggiudicazione della concessione da quello dell'acquisizione del controllo dell'azienda o del ramo d'azienda. Solo in tale modo si renderebbe possibile, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 5 e 16 della legge n. 287/90, una valutazione da parte dell'Autorità. Si sottolinea, peraltro, come gli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 287/90 siano indipendenti da un loro eventuale richiamo in un bando di gara o in una lettera d'invito.

IL PRESIDENTE

Roma, 23 DIC. 1997

DIREZIONE CENTRALE AUTOSTRADE E TRAFORI

Prot. n° 5028 Allegati _____

Risposta al foglio n° _____ del _____

All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Oggetto: Rinnovi convenzioni Società Autostradali

In conformità delle direttive impartite dal CIPE con delibera 20.12.1996, pubblicata sulla G.U. n. 305 del 31.12.1996, questo Ente sta approntando gli atti istruttori preliminari per il rinnovo degli atti convenzionali con le società concessionarie autostradali.

Il rinnovo della convenzione con la Società Autostrade è già stato sottoscritto in quanto collegato con il processo di privatizzazione della concessionaria ma il relativo decreto interministeriale di approvazione dell'atto non ha ottenuto, come è noto, la registrazione da parte della Corte dei Conti: tra i rilievi mossi dal citato Organo di Controllo, particolare importanza assume quello della durata della concessione derivante da una norma di legge (art. 14 della legge 359/92) che sarebbe "intrinsecamente inapplicabile allo speciale comparto delle concessioni autostradali".

Dovendo questo Ente provvedere, ai sensi della predetta delibera del CIPE, alla revisione dei piani finanziari delle restanti società autostradali, che operano tutte in regime di concessione e che hanno avanzato, in genere, richiesta di prolungamento delle relative scadenze si chiede a codesta Autorità di conoscere se l'eventuale proroga svincolata da qualunque automatismo, in quanto connesso alla risoluzione di controversie e al riconoscimento di diritti acquisiti, presenti motivi rilevanti agli effetti della legge 10 ottobre 1990 n. 287.

Infatti è divenuta improrogabile la definizione di controversie e crediti risalenti a parecchi anni addietro, definizione che non ha portato al riconoscimento del quantum dovuto.

La proroga, pertanto, è stata individuata quale unico strumento oggi idoneo e perseguibile per raggiungere lo scopo di compensare i debiti verso le Società Concessionarie con il valore attribuibile al prolungamento di ciascuna delle concessioni.

Trattasi in sostanza di una modalità di pagamento di quanto dovuto e non della concessione di una proroga in senso tecnico.

Nell'occasione si chiede anche di prendere in considerazione se, giunti al termine delle concessioni, indipendentemente dalla procedura di riaffidamento, qualora l'oggetto della nuova concessione comporti per il nuovo contraente l'acquisizione di un'azienda o di un ramo di essa, tale acquisizione debba essere valutata sotto l'aspetto della concentrazione e sia quindi opportuno nei bandi di gara o nella lettera di invito rappresentare gli obblighi derivanti dalla L. 287/90.

L'Amministratore
(dott. Giuseppe D'ANGIOLINO)

ALLEG. 13

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione SECONDA 23 LUGLIO 1997

N. Sez. 1715/97 *La Sezione*

OGGETTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Schema di convenzione-tipo per le concessioni autostradali.

Vista la relazione prot. n. 233 del 26 giugno 1997 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di convenzione-tipo per le concessioni autostradali;

Esaminati gli atti ed udito il relatore,

Ritenuto in fatto quanto esposto dal ministero richiedente;

PREMESSO:

La scrivente amministrazione sottopone al parere di questo Consiglio di Stato lo schema-tipo di convenzione autostradale, destinato ad innovare e ad assorbire le precedenti pattuizioni contrattuali, che fissa le condizioni generali del contratto che accede al provvedimento di concessione e ne disciplina i diversi profili in modo da garantire l'efficienza e l'economicità del servizio e la tutela degli interessi degli utenti.

Lo schema in questione rappresenta la fase finale dell'attuazione dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che ha previsto l'emanazione di direttive da parte del

F.M.

CIPE per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le suddette concessioni, e per la revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, nonché dell'art. 10, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale ha stabilito che con il rinnovo delle convenzioni revisionate ai sensi della legge di due anni prima si definisse anche la natura privata dell'attività svolta dalle società concessionarie di autostrade.

Le direttive CIPE sono state emanate in data 21 settembre 1993 e 7 dicembre 1994, cui ha fatto seguito l'adozione con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, n. 125 del 15 aprile 1997, di un modello unificato contenente i criteri di elaborazione dei piani finanziari presentati dalle società concessionarie.

Lo schema di convenzione in oggetto ha, pertanto, la finalità di fornire gli indirizzi della disciplina del rapporto tra concedente e concessionario. Tale schema è stato modificato, sotto alcuni profili, a seguito di vari incontri con l'ANAS e con la Società Autostrade p.A.: di tali modifiche dà conto la nota del Ministero dei lavori pubblici prot. N. 255 del 10 luglio 1997.

CONSIDERATO:

La Sezione rileva preliminarmente come nelle premesse dello schema in oggetto non sia richiamato il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro n. 125 del 15 aprile 1997 - richiamato invece nella richiesta di parere del 26 giugno e nell'articolo 12 dello schema-tipo - di emanazione del modello unificato di piano finanziario contenente i criteri di elaborazione dei piani presentati dalle società concessionarie. Sul punto, le premesse dello schema si limitano a citare la delibera del CIPE del 20 dicembre 1996. Di tale omissione dovrà farsi carico l'amministrazione nella stesura definitiva.

L'art. 1 dello schema recepisce le premesse della convenzione e, con esse, l'evoluzione del quadro normativo che giustifica la revisione di ogni singolo rapporto concessorio e la integrale novazione delle precedenti convenzioni.

L'oggetto della convenzione è disciplinato dall'art. 2, dove sono dettagliatamente elencati i singoli tratti autostradali. Lo schema proposto specifica, al secondo comma, che sono affidate al concessionario, oltre alla costruzione e all'esercizio dei tratti suddetti, "ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531, la progettazione ed

esecuzione degli interventi di completamento, di riqualificazione e di adeguamento delle autostrade medesime richiesti dalle esigenze relative alla sicurezza del traffico ed al mantenimento del livello di servizio, comportanti anche variazioni del precedente tracciato, ed ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, l'adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a servizio delle grandi aree metropolitane, da indicare specificamente". Ritiene la Sezione che l'ampia formulazione utilizzata nel testo dello schema nel delineare, innovativamente e ampliativamente, le competenze del concessionario appaia non rispondente alla norma richiamata. Difatti, l'art. 14 della suddetta legge n. 531/82 così recita al primo comma: "Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli della presente legge, la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, disposta dall'articolo 18bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, deve intendersi riferita ai soli lavori di primo impianto, con esclusione degli eventuali successivi interventi di adeguamento, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio". La norma prosegue richiamando, al secondo comma, l'obbligo dell'ANAS di promuovere "entro il 1983 le iniziative atte a conseguire al più presto l'unificazione degli attuali sistemi di esazione dei pedaggi, da parte delle società concessionarie interessate, allo scopo di assicurare, nel quadro di una organica e funzionale gestione della intera rete autostradale, la interconnessione diretta tra le diverse autostrade e tratti autostradali, con la conseguente eliminazione di barriere intermedie, per un costante adeguato miglioramento del servizio reso alla utenza". La Sezione esprime, pertanto, il parere di sostituire le parole "*interventi di completamento, di riqualificazione e di adeguamento delle autostrade medesime richiesti dalle esigenze relative alla sicurezza del traffico ed al mantenimento del livello di servizio, comportanti anche variazioni del precedente tracciato*" con quelle, utilizzate dalla legge citata, "*interventi di adeguamento, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio*" espungendo, in particolare, quantomeno il riferimento ad un generico "completamento" ed alle modificazioni del precedente tracciato.

Risulta, invece, pertinente il secondo richiamo normativo operato dall'articolo 2 in esame all'art. 5 della stessa legge n. 531/82, che al primo comma dispone che "l'ANAS è autorizzata, nel quadro di tutte le somme a sua disposizione, ad adeguare la viabilità di adduzione ai trafori alpini esistenti o già finanziati, ai valichi di confine e quella al servizio delle grandi aree metropolitane, per la cui realizzazione sia possibile un concorso finanziario significativo non inferiore al 35 per cento della previsione della spesa da parte di enti territoriali ed economici, nonché di società concessionarie dei trafori e delle autostrade, alle quali concessionarie l'ANAS potrà affidare in regime di concessione la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio di detti tronchi".

L'art. 3 dello schema di convenzione-tipo definisce gli obblighi del concessionario di provvedere all' "esercizio delle autostrade" e ai "collegamenti", "allacciamenti" e "altre opere connesse alle autostrade". Da un punto di vista formale, si suggerisce di sostituire, alla seconda riga del comma 1 dell'art. 3, le parole "*dei*" e "*degli*" con la parole "*ai*" e, alla terza riga, la parola "*delle*" con la parola "*alle*". In coerenza con quanto affermato a proposito del comma 2 dell'art. 2 dello schema, i riferimenti alle opere di "completamento" ed alle "variazioni del precedente tracciato" andrebbero eliminati anche alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3.

Di particolare rilievo appaiono i commi 3 e 4 dell'art. 3 dello schema, secondo i quali il concessionario si obbliga da un lato a non svolgere direttamente altre attività di impresa non riconducibili a quelle di cui all'art. 2, dall'altro a non assumere o a dismettere, per tutta la durata della concessione, partecipazioni di collegamento e di controllo in altre società, salvo quelle che svolgono attività di impresa analoga ovvero strumentale ed ausiliaria al servizio autostradale. Si suggerisce soltanto, di prevedere in entrambi i commi un termine breve (ad esempio, trenta giorni) a decorrere dalla stipula della convenzione specifica, entro il quale il concessionario possa convenientemente dismettere le altre attività o le partecipazioni di collegamento.

Qualche perplessità suscita la previsione di cui al comma 10 dell'art. 3, secondo cui il concessionario provvede anche alla realizzazione di reti di telecomunicazione, anche al fine di accordare, a titolo oneroso, le relative concessioni. Sul punto, la Sezione ritiene che la scrivente amministrazione debba acquisire il parere favorevole del competente Ministero delle poste e telecomunicazioni.

L'art. 4 dello schema - sulla cui formulazione la Sezione non ha osservazioni - elenca le facoltà del concessionario di applicare ed aggiornare le tariffe, riscuotendo i relativi pedaggi, di accordare le concessioni relative alle occupazioni della sede autostradale e di porre in essere attività pubblicitaria.

Particolarmente opportuna appare la previsione, all'art. 5, dell'obbligo per il concessionario di trasmettere al concedente, entro due mesi, il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio consolidato di gruppo, nonché la dichiarazione, in ciascuna specifica convenzione, delle partecipazioni possedute dal concessionario. Tale ultima dichiarazione andrebbe raccordata con l'inserimento, suggerito a proposito dei commi 3 e 4 dell'art. 3, di un termine massimo entro cui provvedere alla dismissione delle partecipazioni imposte dalla stessa convenzione-tipo.

Qualche dubbio si nutre, invece, per la formulazione del comma 4 dell'articolo 5, opportunamente inserito nel testo del 10 luglio. In particolare, posto che i commi precedenti impongono una dichiarazione dettagliata del portafoglio delle partecipazioni della concessionaria, sembrerebbe opportuno segnalare al concedente ogni variazione, anche minima, di tale assetto, eliminando così dal comma 4 il limite del 2%.

Gli articoli 6, 7 e 8 concernono la determinazione delle tariffe di pedaggio e della loro revisione. In particolare, l'art. 7 prevede - secondo i principi del *price-cap* di cui alle delibere CIPE del 24 aprile e del 20 dicembre 1996 - che la variazione tariffaria non può superare il tasso di inflazione programmato detratto dell'incremento di produttività atteso nel settore (cfr. art. 9) e incrementato di un indicatore della qualità del servizio (cfr. art. 10).

La determinazione appare - ad avviso della Sezione - rispondente anche agli interessi dell'utenza, in quanto l'autonomia delle concessionarie nella determinazione delle tariffe viene correttamente indirizzata secondo parametri ancorati, oltre che al tasso di inflazione programmato di cui documento di programmazione economica annualmente redatto dal Governo, a due indicatori di produttività e di qualità. Il primo di essi, secondo l'art. 9, è fissato preventivamente ogni cinque anni. Il secondo di essi, disciplinato dall'art. 10, ancora, in sostanza, l'incremento dell'aumento delle tariffe rispetto al tasso di inflazione programmata a parametri di miglioramento della qualità del servizio offerto, con un corretto meccanismo di incentivo al miglioramento dell'efficienza produttiva da parte dell'impresa concessionaria. Tale valutazione qualitativa si fonda su indicatori dello

stato dell'infrastruttura e della sicurezza dell'autostrada come definiti dall'allegato C, che definisce anche gli standard oggettivi del servizio.

Decisiva appare, ai fini dell'incremento tariffario, la preventiva determinazione, in via generale, della percentuale β, che nel testo aggiornato al 10 luglio 1997 risulta aumentata dallo 0,3 allo 0,5, con la ulteriore condizione che il livello di servizio sia pari o superiore allo standard minimo di cui all'allegato C. Mentre la Sezione esprime parere pienamente favorevole all'inserimento della suddetta condizione, non ritiene sufficientemente congrua la motivazione dell'aumento di ben due centesimi (quasi il doppio) della percentuale β solo in base alla generica "considerazione dei livelli qualitativi del servizio già presenti nella rete autostradale". Si sottopone, pertanto, alla responsabile e motivata valutazione dell'amministrazione riferente la possibilità di portare, anche nel generale interesse dell'utenza, tale percentuale dallo 0,5 allo 0,4%, mantenendo così un incremento rispetto al saggio dello 0,3 inizialmente previsto, ma di dimensioni più contenute.

L'art. 11 fissa la procedura annuale di aggiornamento delle tariffe ed i relativi rapporti tra concessionario e concedente e l'art. 12 (modificato nel testo del 10 luglio) disciplina il piano finanziario redatto ai sensi della più volte richiamata delibera del CIPE del 20 dicembre 1996 e del modello unificato.

Gli articoli da 13 a 15 concernono le esenzioni ed agevolazioni tariffarie e richiamano la disciplina legislativa sul canone di concessione.

L'art. 16 e l'art. 17 dello schema disciplinano la progettazione degli interventi di riqualificazione e adeguamento (secondo il testo dell'art. 3, comma 1, lett. e) per il quale si rinvia all'osservazione di questa Sezione) delle autostrade richiesti dalle esigenze relative alla sicurezza del traffico e al mantenimento del livello di servizio. La Sezione ritiene opportuno inserire, in tale disposizione, la necessità per il concessionario di comunicare la bozza di progetto anche agli enti locali interessati, e, per il concedente, di acquisirne le eventuali osservazioni entro i novanta giorni previsti dal comma 12 dell'art. 16.

L'art. 18 prevede che gli espropri siano effettuati a cura e spese del concessionario, mentre l'art. 19, sulle gare relative alle commesse poste in essere per l'esercizio della concessione, presenta una irregolarità formale tra l'alinea e la lettera a)

del comma 4. L'amministrazione richiedente dovrà, pertanto, formulare più chiaramente tale disposizione.

Nessun rilievo la Sezione ritiene di sollevare nei confronti degli articoli 20, sul prezzo dei beni e servizi prodotti direttamente, 21, sulle verifiche e collaudi, 22, sulla vigilanza del concedente, 23 (nel testo modificato del 10 luglio), sulla durata della concessione, 24, sulla decadenza della concessione (cui è stato aggiunto nel testo del 10 luglio 1997 un comma 3 per il quale il subentrante rimborsa al concessionario decaduto il patrimonio netto contabile certificato), 25 (introdotto con il testo del 10 luglio 1997), che impone l'obbligo di definizione transattiva delle controversie alla data della specifica convenzione, 26 e 27, sui contributi già accordati e stanziati, 28, sul collegio arbitrale, 29, 30 e 31.

Si reputa, infine, necessario prevedere, nella convenzione-tipo, la redazione di una carta dei servizi pubblici con indicazione di standard dei singoli servizi ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. 12 maggio 1995, n. 163 e della legge 14 novembre 1995, n. 481, o quantomeno un richiamo allo schema generale di riferimento ivi previsto al comma 1 dell'art. 2.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere favorevole con osservazioni della Sezione.

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Visto
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

ALLEG. 14

Roma 28 MAG. 1997

Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST. 00100

Risposta a nota del 18/11/96 Div. Sez. N.° Prot. 2950

REGISTRI Partenza N.° CS. 609/97 - 172 - Posiz.

da citare integralmente nella risposta

Allegati N.°

OGGETTO CS.609/97 - 172 - Concessioni autostradali: raccordi integrativi di rete; raccordo autostradale della Valtrompia.

ALL' A.N.A.S. 074240
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE AUTOSTRADE E
TRAFORI, SERVIZIO AUTOSTRADE IN CONCESSIONE
ROMA

Con la nota in riferimento, pervenuta a questa Avvocatura Generale il 14.1.97 n. 6072, codesto Ente Nazionale per le Strade ha richiesto il parere circa la possibilità di affidare la realizzazione del raccordo autostradale della Valtrompia mediante l'estensione delle concessioni di costruzione e gestione già esistenti e assentite alla Società Brescia-Padova e alla Società Autostrade che realizzerebbero l'opera congiuntamente, essendo le stesse concessionarie (Soc. Autostrade S.p.A e Brescia -Padova S.p.A) presenti nel territorio con la gestione dell'Autostrada A4 (tratto Milano-Bergamo-Brescia) di competenza della Soc. Autostrade e tratto Brescia - Verona - Vicenza - Padova di competenza della Soc. Brescia- Padova e perciò direttamente interessate all'adeguamento dell'esistente viabilità.

Precisa inoltre l'ANAS che l'intervento relativo al collegamento autostradale Brescia Est - Lumezzane - Gardone - Valtrompia con previsione della realizzazione da parte della società concessionaria Brescia - Padova era già stato inserito tra le priorità del terzo stralcio attuativo del programma triennale 1991 - 93 approvato con D.M. 21.3.91 n. 33 che ha avuto il parere positivo del Parlamento, di modo che ciò sembra comportare un affidamento implicito della

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - Si prega dattilografare gli indirizzi nella maniera seguente e ripetere indirizzo sulla busta

concessione di un opera rispondente alle indicazioni dell'art. 14 della Legge 12 agosto 1982 n. 531 trattandosi non della costruzione di una nuova autostrada, ma di adeguamento dell'esistente viabilità.

La gestione del citato raccordo autostradale verrebbe effettuata dalle due società separatamente secondo l'attribuzione chilometrica di pertinenza convenzionalmente fissata.

Come è noto, la costruzione di autostrade è affidata per legge all'ANAS che vi può provvedere direttamente o mediante affidamento in concessione a Enti pubblici e privati (D.L. 17.4.48 n. 547 art. 4; Legge 7.2.1961 n. 59 art. 2 lett. c; L. 24 luglio 1961 n. 729 art. 2). Il Decreto Legislativo 26.2.1994 n. 143 (art. 2 lett.c) ha ribadito che tra i compiti dell'ANAS vi è quello di provvedere alla costruzione di nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione.

L'affidamento in concessione della costruzione ed esercizio delle autostrade è stato il sistema ordinario prevalente rispetto alla gestione diretta.

Al riguardo la Legge 24 luglio 1961 n. 729 (piano di nuove costruzioni stradali e autostradali) dopo aver previsto (all'art. 2) che la costruzione e l'esercizio delle autostrade potranno concedersi ad Enti pubblici e privati, dispone che la concessione è accordata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici e che con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di Amm.ne dell'ANAS e il Consiglio di Stato la convenzione che disciplina la concessione. Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modifiche della convenzione.

La normativa di settore ha generalmente previsto per legge l'attribuzione della concessione di costruzione ed esercizio di autostrade (art. 16 L. 729/61; art. 1 L. 385/1968; art. 2 L. 287/71; art. 6 c.5 L. 531/82) a determinate società concessionarie, nonché, sia pure più raramente, l'affidamento in concessione della sola gestione dell'autostrada (art. 16 e 17 della L. 729/61; art. 4 D.L. 310.12.79 n. 661 conv. in L. 32/80, art. 4 e 5 della L. 531 del 1982).

Ciò anche perchè normalmente era prevista la concessione di contributi a carico dello Stato alla società concessionaria, contributo che non è previsto per la costruzione del raccordo in esame.

A ciò si deve aggiungere che la concessione amministrativa non è un istituto applicabile a prescindere da una specifica norma attributiva del relativo potere, di modo che ogni qual volta si intende ricorrere a tale strumento è necessario rinvenire nell'ordinamento una specifica norma che consenta di utilizzare l'atto autoritativo in luogo del corrispondente atto di diritto comune, quale è il contratto di appalto (Cons. di Stato - Sez. V 20.12.1996 n. 1577; Corte dei Conti - Sez. contratti Stato 25 ott. 1993 n. 145).

Per la questione in esame pertanto bisogna far riferimento nella normativa specifica di settore, cui principi in materia concessoria desumibili dall'ordinamento, applicabili in quanto compatibili con la normativa specifica, nonchè una regolamentazione prevista nelle concessioni-convenzioni.

In merito, la legge 28 aprile 1971 n. 287 (modifiche ed integrazioni allo attuale legislazione autostradale) prevede all'art. 11 la sospensione delle concessioni per la costruzione di autostrade e l'art. 18 bis della legge 16 ottobre 1975 n. 492 ha aggiunto la sospensione della costruzione (evidentemente anche da parte dell'ANAS) di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non fosse stato effettuato l'appalto, "ancorché assentiti amministrativamente".

Ne deriva che sostanzialmente le società concessionarie di costruzione e gestione delle autostrade, ove abbiano esaurito la realizzazione di tratte a suo tempo affidate, sono divenute soprattutto concessionarie del solo esercizio del sistema autostradale.

Altra conseguenza è che è necessaria nell'apposita previsione di legge per la realizzazione di nuovi tratti autostradali.

In tale contesto la legge 12 agosto 1982 n. 531, che deve ritenersi legge fondamentale per l'ordinamento del settore autostradale, dopo aver definito all'art. 1 la natura dei singoli collegamenti viari (distinguendo le autostrade dalle strade che congiungono la rete viaria principale internazionale), per quanto qui interessa, prevede espressamente numerose deroghe al divieto posto dall'art. 18 bis della L. 492/75 disponendo la realizzazione di nuovi interventi e completamenti autostradali (artt. 5,6,7,8,9,11, c. 1 lett. c) affidati alle società concessionarie.

Invece, con norma interpretativa, l'art. 14 dispone che la sospensione della costruzione di autostrade di cui all'art. 18 bis citato, "deve intendersi riferita ai soli lavori di primo impianto con esclusione degli eventuali successivi interventi di adeguamento, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni varie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico e al mantenimento del livello del servizio".

Tale norma è stata interpretata nel senso che i lavori di ammodernamento, ampliamento e completamento delle autostrade in esercizio, quali le terze corsie o le corsie aggiuntive, i raccordi autostradali, le connessioni tra le varie autostrade nonché la viabilità di adduzione ai trafori alpini esistenti e già finanziati, ai valichi di confine e la viabilità al servizio delle grandi aree metropolitane (art. 5 stessa legge), sono fuori dalla sospensione limitata alla fase della costruzione di nuove autostrade, in quanto ricomprese dal legislatore tra gli interventi riguardanti il corretto ed adeguato esercizio della rete autostradale esistente e perciò rientranti tra i compiti di gestione dell'autostrada *de facto*.

della concessionaria, la cui necessità di realizzazione è rimessa alla responsabilità della concessionaria stessa con riguardo alle esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio del servizio autostradale (v. per qualche spunto il parere del Cons. di Stato - Sez. II° 28 agosto 85 n. 1681/85).

Nè tale disposizione sembra sia stata abrogata o modificata dalle disposizioni di leggi in materia di concessioni autostradali.

Al riguardo, in linea con le disposizioni della L. 531/82, l'art. 6 della legge 526 del 1985 (disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione) inserisce tra le priorità del programma triennale del Ministro dei LL.PP., i completamenti per tronchi funzionali dei grandi itinerari trasversali e longitudinali del paese, nonché la chiusura delle maglie autostradali già esistenti e gli interventi necessari per ottimizzare i livelli di traffico e migliorare e garantire le condizioni di sicurezza di tratte essenziali per la funzionalità della rete autostradale.

Gli artt. 4, c.2 e 8 - c.2 del Decreto Legislativo 19.12.1991 n. 406 (attuazione della Direttiva 89/44/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici) e gli artt. 19 e 20 della Legge 109/94 e successive modifiche in materia di concessione di lavori pubblici non sembrano essere di ostacolo, alla estensione delle concessioni per i lavori previsti dall'art. 14 della legge 531/82.

Tali norme disciplinano in via generale le ipotesi di affidamento in concessione di nuove opere pubbliche, mentre il legislatore con l'art. 14 citato ha ritenuto le opere di adeguamento e completamento autostradale quali attività sostanzialmente gestionali del concessionario in quanto opere che consentano una migliore funzionalità della rete autostradale e ricomprese pertanto nell'originaria concessione, ovviamente da integrare soprattutto nella parte del piano finanziario attraverso apposite convenzioni aggiuntive secondo le disposizioni delle recenti delibere CIPE in materia di revisione delle concessioni autostradali di piani finanziari e di tariffe autostradali.

La norma dell'art. 14 della L. 531/82 è norma speciale rispetto alle disposizioni generali citate, fermo restando che il concessionario dovrà provvedere alla realizzazione delle opere applicando la disciplina comunitaria e nazionale riguardante gli appalti di lavori pubblici.

L'affidamento in concessione delle tratte in questione potrà essere effettuato con atti aggiuntivi alle esistenti convenzioni che dovranno essere approvate con decreto del Ministro dei LL.PP. su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, sentito il Consiglio di Stato.

Si prende atto della indicazione di codesto ANAS che l'opera in esame rientrerebbe tra gli interventi previsti dall'art. 14 citato significando che in

ogni caso l'individuazione delle tratte in questione comporta qualificazioni e valutazioni di carattere (strettamente) tecnico, rimesse a codesto ANAS sia per quanto riguarda le caratteristiche ed i requisiti strutturali e funzionali delle opere che debbono rientrare tra i c.d. interventi di adeguamento (terze corsie, connessioni viarie, raccordi autostradali ecc.) sia per quanto attiene l'individuazione delle società concessionarie interessate cui compete la realizzazione e gestione dell'opera, in quanto titolari delle precedenti concessioni cui accede l'intervento di adeguamento.

Si resta a disposizione per quant'altro possa occorrere.

/amg

IL VICE AVVOCATO GENERALE

F.to SACCHETTO

RACCOMANDATA

Roma 19 GIU 1997 19

085704

Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST. 00100

ANAS
Direzione Cc REGISTRI
102545 01.07.97
AUTOSTRADE e TRAFORI

Partenza N.° CS. 3059/97 - 172 - Posiz.

Risposta a nota

del 16/4/1997

da citare integralmente nella risposta

Div. Sez. N.° Prot. 1518

Allegati N.°

OGGETTO CS. 3059/97 - Concessioni autostradali; Raccordi integrativi di rete - autostrada Pedemontana Lombarda

ALLEG. 14.1

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
- A. N. A. S. -
Direzione Centrale Autostrade e Trafori
Servizio autostrade in concessione
ROMA

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
ANAS
035330 30GIU97

DIREZIONE CENTRALE
AUTOSTRADE e TRAFORI

Con nota a riferimento codesto Anas ha richiesto il parere in merito alla possibilità di ritenere in vigore la concessione di costruzione e gestione della autostrada Pedemontana Lombarda corrente tra Dalmine-Como-Varese e Valico del Gaggiolo assentita con D.I. 31.8.1990 n. 1524, alla Soc. Pedemontana Lombarda S.p.A. il cui progetto dell'intera autostrada era stato esaminato favorevolmente dal Consiglio di Amm.ne dell'Anas con voto 20.5.1987 n. 343.

Tale concessione sarebbe stata affidata a norma dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982 n. 531 che autorizza l'Anas ad adeguare la viabilità di adduzione ai trafori alpini esistenti o già finanziati, ai valichi di confine, e quella al servizio delle grandi aree metropolitane.

La norma prevede che tali opere potranno essere realizzate qualora sia possibile un concorso finanziario non inferiore al 35% della previsione della spesa da parte di enti territoriali e economici, nonché di società concessionarie dei trafori e delle autostrade "alle quali concessionarie l'Anas potrà affidare in regime di concessione la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio di detti tronchi".

Codesto Anas precisava che la convenzione 29/5/90 non ha avuto pratica attuazione sia per mancanza dei prescritti pareri per l'approvazione dei

progetti esecutivi, sia per le difficoltà di ordine finanziario dell'Anas che hanno impedito l'erogazione del contributo.

La Regione Lombardia con delibera del 19/4/94 ha approvato l'itinerario Pedemontano Lombardo con un tracciato parzialmente diverso da quello contenuto nel progetto di massima, pur mantenendo i medesimi capisaldi di tale tracciato, ed, in aggiunta, ha ritenuto necessario l'inserimento del tratto Desio-Legnano per agevolare l'accessibilità all' aereoporto Malpensa 2000 anche da parte del traffico proveniente dalle aree situate al nord di Milano.

Su tali basi é stato effettuato il nuovo studio di fattibilità inviato all'Anas, che ha inserito la costruzione dell'autostrada Pedemontana Lombarda nel programma triennale 1997/1999.

Al riguardo si osserva che la concessione in questione e la relativa convenzione hanno durata trentennale decorrente dalla data di apertura al traffico dell'ultimo tratto funzionale approvato dall'Anas, e che la concessione in questione é stata accordata con decreto del Ministro dei LL.PP., debitamente registrato alla Corte dei Conti, a norma dell'art. 2 della L. 24.7.1961 n. 729 che dispone che "gli enti pubblici e privati che richiedono la concessione autostradale dovranno presentare all'Anas, insieme alla domanda di concessione, un progetto di massima per la costruzione dell'autostrada ed un documentato piano finanziario".

Il progetto di massima é stato, come si é detto, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Anas, e la convenzione 29/5/90 ha avuto il parere favorevole del Cons. di Stato Sez. II il 21.3.1990 n. 203/1989, oltre che l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Anas, del Ministero del Tesoro e del Ministero del Bilancio.

Si é pertanto concluso l'iter procedimentale di affidamento in concessione dell'opera in questione, mentre la mancata realizzazione dell'intervento riguarda la redazione e approvazione dei progetti esecutivi oltre che le indicate difficoltà di finanziamento.

In tale contesto sembra alla Scrivente che si debba ritenere valida la concessione in questione, in quanto le nuove procedure di affidamento in concessione di opere pubbliche (art. 19 e 20 della legge 109/94 come modificata dalla legge 216/95) non possono che riguardare i futuri affidamenti, mentre nel caso di specie il procedimento amministrativo é stato definito.

Tale validità sembra dover permanere anche avuto riguardo al tracciato parzialmente diverso concordato con la Regione, che non modificando i capisaldi toponomastici di origine e destinazione dell'opera, ma riguardando soltanto alcune variazioni plano-altimetriche, non dovrebbe alterare la consistenza dell'originario intervento assentito in concessione.

Si deve tener conto che l'art. 6 della L. 526/85 dispone che il piano triennale dell'Anas venga redatto tenendo conto delle priorità indicate dalle regioni sia in materia stradale che autostradali, e cioè in coerenza con le esigenze delle stesse ragioni interessate (tra cui può annoverarsi anche l'eventuale adeguamento del tracciato) a fattori urbanistici ambientali, tecnici e di razionalizzazione del trasporto, come sembra che sia avvenuto al caso di specie.

E' evidente che sia i progetti (definitivi ed esecutivi) che i piani finanziari dovranno essere adeguati alle nuove esigenze, e redatti secondo le recenti disposizioni di leggi, da ritenersi applicabili negli appalti per la costruzione dei tratti autostradali.

Diversamente, per quanto riguarda la costruzione del tratto Desio Legnano (Km. 18), non sembra doversi ritenere che possa essere compreso nella concessione di cui al D.I. 30 agosto 90, sia perché tale opera non era prevista nel progetto di massima né nel piano finanziario, sia perché essa é al di fuori del tracciato a suo tempo indicato per l'autostrada Pedemontana Lombarda, che ora è stato parzialmente modificato, ma fermo restando i capisaldi di origine e di destinazione.

Tale tratto non rappresenta una modifica del vecchio tracciato derivante dalle esigenze regionali prima indicate, ma un nuovo e diverso tratto autostradale di collegamento della costruenda autostrada con quella dei laghi.

Si resta a disposizione per quant'altro possa occorrere.

/amg

IL VICE AVVOCATO GENERALE

MINISTERO DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA P.E
011790 21OTT98
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

CORTE DEI CONTI
DELEGAZIONE PRESSO IL
MINISTERO DEI LL.PP.
2 NOV. 1998
Prot. n° 693

Il Ministro dei Lavori Pubblici

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Prot. n. 283/Segr. Dicoter

ALLEG. 15

VISTI l'art. 11 della legge 28 aprile 1971, n.287, e l'art. 18- bis del D.L. 13 agosto 1975, n.376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n.492, che hanno rispettivamente disposto la sospensione del rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade e la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto;

VISTO l'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n.531, il quale ha disposto che la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, prevista dall'art. 18 - bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è riferita esclusivamente ai soli lavori di primo impianto, con esclusione di eventuali successivi interventi di adeguamento di autostrade già concesse, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello del servizio;

VISTO l'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531 che consente di adeguare la viabilità di adduzione ai trafori alpini esistenti o già finanziati ai valichi di confine e quella al servizio delle grandi aree metropolitane;

VISTO il D.L. 1 aprile 1989, n. 121, convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, recante "Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio 1990", che ha consentito la realizzazione di un programma straordinario di interventi anche per opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373;

VISTO l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che conferisce al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di emanare direttive per la revisione, tra l'altro, delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali;

VISTA la deliberazione 21 settembre 1993 con la quale il CIPE ha emanato, in attuazione della norma sopracitata, le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali, per la revisione delle tariffe autostradali e per la concessione della garanzia dello Stato;

VISTO l'art. 8 della citata delibera CIPE 21 settembre 1993, che prevede che in sede di definizione dei nuovi strumenti convenzionali vengano verificati gli eventuali squilibri economico - finanziari derivanti dai mancati adeguamenti tariffari e transattivamente risolto l'esistente contenzioso insorto anche in materia di canoni devolutivi;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha stabilito che con il rinnovo delle convenzioni revisionate, in applicazione dell'art. 11 della legge 23 dicembre

1992, n. 498, si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle società concessionarie di autostrade, nonché l'esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione di mutui;

VISTO l'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha previsto che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0, 50%, per i primi tre anni e dell'1% per gli anni successivi, da calcolarsi sugli introiti netti da pedaggio del Concessionario medesimo;

VISTI gli artt. 1, comma 4, e 3, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

VISTA la deliberazione 7 dicembre 1994 con la quale il CIPE ha emanato direttive per la revisione delle tariffe autostradali e per la concessione della garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n.498;

VISTA la deliberazione 21 dicembre 1995 con la quale il CIPE ha emanato ulteriori direttive in ordine alla determinazione dei livelli tariffari;

VISTE le successive delibere dello stesso Comitato in data 26 febbraio 1996 e 26 giugno 1996, con cui sono stati dapprima sospesi e poi ripristinati gli effetti della predetta deliberazione del 21 dicembre 1995;

CONSIDERATO che il CIPE, con delibera del 20 dicembre 1996 ha, tra l'altro, dato indicazioni per la predisposizione del modello unificato di piano finanziario che, ai sensi della delibera 21 dicembre 1993, è lo strumento per pervenire alla revisione della convenzione e degli atti aggiuntivi;

CONSIDERATO che il CIPE, con la medesima delibera del 20 dicembre 1996, al punto 2.3.. ha fissato al 31 dicembre 1997 il termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali con le società concessionarie;

CONSIDERATO che il CIPE, con delibera del 18 dicembre 1997, n. 246, ha, tra l'altro, differito al 30 giugno 1998 il termine previsto al punto 2.3 della delibera dello stesso Comitato, assunta in data 20 dicembre 1996;

CONSIDERATO che il CIPE, con delibera del 9 luglio 1998, n. 68, ha ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1998 il termine, previsto al punto 2.3 della delibera dello stesso Comitato del 20 dicembre 1996, già differito al 30 giugno 1998 con la suddetta delibera del 18 dicembre 1997, n. 246, entro cui dovranno essere approvati i nuovi atti convenzionali con le società concessionarie;

VISTO il decreto interministeriale 15 aprile 1997, n.125, con cui è stato approvato il modello unificato di piano finanziario;

VISTO il parere n. 1715/97 del 23 luglio 1997 del Consiglio di Stato in ordine allo schema tipo di convenzione predisposto ai fini della revisione delle convenzioni autostradali, da effettuarsi ai sensi del menzionato art. 11 della legge 498/92;

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 054255 del 29 aprile 1998 in materia di proroga delle convenzioni per concessioni autostradali affidate a società diverse da quelle a partecipazione pubblica e loro controllate;

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prot. n. 20156 del 22 maggio 1998;

VISTI la legge 23 luglio 1980, n. 389, ed il decreto legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, art. 5, i quali hanno abilitato il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui e nel pagamento delle obbligazioni e delle cedole, contratti o emesse, all'interno e all'estero, da alcune società concessionarie di autostrade, nonchè nel pagamento delle medesime rate;

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 531, la quale, all'art. 15, comma 4, stabilisce che i piani di rimborso allo Stato dei debiti conseguenti ai predetti interventi del Fondo "saranno articolati sulla base di quote annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla gestione";

VISTA la legge 26 aprile 1983, n. 130, la quale, all'art. 7, comma 19, stabilisce che gli importi risultanti da detti piani di rimborso "saranno gravati di interessi a decorrere dalle scadenze fissate per la loro restituzione allo Stato";

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 754/98, emanato in data 29 settembre 1998, relativo "agli interessi sui debiti delle società concessionarie di autostrade in conseguenza della operatività della garanzia statale in favore delle società medesime per il pagamento delle rate di mutui e di obbligazioni diverse", con il quale il Consiglio di Stato ha precisato che "per i debiti direttamente conseguenti dagli interventi del Fondo centrale di garanzia, previsti dalle norme di legge sopra ricordate, e per i quali non siano state completate le procedure di restituzione, possa ancora continuarsi ad applicare, fino alla completa estinzione dei debiti stessi, il regime speciale relativo alla determinazione degli interessi, subordinatamente alle previsioni dei piani di rimborso, secondo quanto espressamente stabilito dal citato art. 7, comma 19, della legge n. 130 del 1983";

CONSIDERATO che, sulla base del predetto parere, fermo restando il principio generale che le somme dovute dalle società concessionarie al Fondo centrale di garanzia sono gravate di interessi secondo la normativa del codice civile, il rimborso delle somme dovute in base alle leggi agevolative speciali sopra richiamate può essere rimodulato ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 1983;

RITENUTA l'opportunità di definire in modo uniforme la disciplina della revisione delle convenzioni tra l'ANAS e le società concessionarie di autostrade, con riferimento alla durata delle concessioni vigenti, la definizione del contenzioso, ai piani di rimborso al Fondo centrale di garanzia e alla successione tra concessionari alla scadenza della concessione vigente;

VISTA la relazione presentata al Consiglio dei Ministri dal Ministro dei Lavori Pubblici d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 26 giugno 1998;

EMANA
la seguente direttiva

Art. 1- Oggetto.

La presente direttiva ha per oggetto i principi ed i criteri da adottarsi per la revisione degli strumenti convenzionali ai sensi della normativa citata in premessa.

Art. 2 - Durata delle concessioni autostradali.

1. In sede di revisione degli strumenti convenzionali tra l'Ente nazionale per le strade e le società concessionarie di autostrade, deve essere, di norma, confermata la durata delle concessioni quale attualmente prevista.

2. Possono eccezionalmente essere concesse proroghe della durata delle concessioni al solo fine di risolvere transattivamente il contenzioso formalmente insorto, anche in materia di canoni devolutivi, fino alla data del 30 giugno 1998. La convenzione deve espressamente prevedere la rinuncia, da parte del concessionario, ad ogni pretesa derivante da eventi precedenti la data della stipula della convenzione stessa.

3. La proroga del periodo concessorio, in anni e frazioni di anno, è pari al rapporto tra l'ammontare del contenzioso e la media aritmetica dei Margini Operativi Lordi (M.O.L.) degli ultimi tre esercizi.

Art. 3 - Definizione del contenzioso.

1. L'ammontare del contenzioso derivante da mancati adeguamenti tariffari oggetto della transazione è così determinato:
(Traffico effettivo x Tariffe come da piano finanziario) - (Traffico effettivo x Tariffe effettive).

2. All' importo come sopra determinato sono sommati gli interessi moratori al tasso legale calcolati alla data del 30 giugno 1998.

3. L'ammontare del contenzioso derivante dalla mancata possibilità di completare l'ammortamento, entro la durata della concessione, dei costi relativi agli interventi autorizzati dall'Ente concedente e realizzati ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 373 e della legge 29 maggio 1989, n. 205 è determinato, per le opere ultimate, sulla base del residuo ammortamento risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio regolarmente approvato e, per le opere in corso di realizzazione, sulla base delle previsioni indicate nei piani finanziari presentati, in corso d'esame e verificati dall'ANAS.

4. L'eventuale contenzioso derivante da titoli o pretese diversi da quelli considerati ai punti precedenti e dagli eventuali mancati versamenti dei canoni devolutivi, è definito transattivamente previa valutazione di ammissibilità e congruità da richiedersi a cura dell'Ente concedente all'Avvocatura Generale dello Stato.

Art. 4 - Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

1. Le somme dovute dalle società concessionarie al Fondo centrale di garanzia devono essere restituite, maggiorate degli interessi, secondo la normativa del codice civile.

2. I piani di rimborso delle somme dovute dalle società concessionarie autostradali a seguito dell'intervento del Fondo centrale di garanzia ai sensi dell'art. 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e del decreto legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono rimodulabili, ai sensi e per gli effetti della legge 26 aprile 1983, n. 130, art. 7, comma 19, mediante distribuzione del rimborso stesso sull'intero periodo di durata della concessione, a far data dall'entrata in vigore delle convenzioni revisionate.

Art. 5 - Nuove concessioni.

1. Alla scadenza del rapporto, le opere oggetto di concessione rientrano nella piena disponibilità dell'Ente concedente. Ai fini dell'affidamento della nuova concessione, l'Ente stesso deve avviare le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della concessione vigente in modo tale da evitare soluzione di continuità nell'esercizio dell'autostrada. Il concessionario uscente resta comunque obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio delle autostrade e delle relative pertinenze fino alla data di decorrenza del nuovo rapporto concessorio.

2. Per le nuove opere eseguite in base alla convenzione, stipulata tra l'ANAS ed il concessionario uscente, e non ancora ammortizzate, il concessionario subentrante è tenuto al pagamento di un indennizzo. Tale indennizzo risulta determinato come differenza tra il costo complessivo sostenuto per la realizzazione delle opere stesse, valutato ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 1 e n. 3, codice civile, e la somma delle quote di ammortamento dedotte dal concessionario uscente, accresciute della somma degli accantonamenti risultanti dai maggiori introiti derivanti dall'incremento di tariffa riconosciuto e ricompreso nella variabile X di cui alla formula di revisione tariffaria approvata con delibera CIPE 20 dicembre 1996 e successive modifiche, al fine della realizzazione delle opere suddette. Tali valori risultano dai bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti a revisione contabile.

3. Le opere in corso di progettazione e/o di realizzazione devono essere completate dal concessionario subentrante secondo le indicazioni contenute nel piano finanziario e negli elaborati progettuali allegati alla convenzione stipulata tra l'ANAS ed il concessionario uscente. In tal caso, il prezzo di indennizzo è commisurato ai costi complessivi sostenuti fino alla data

del trasferimento della concessione al subentrante, al netto degli accantonamenti dei maggiori proventi, di cui al punto 2, sulla base dei bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti a revisione contabile. Qualora l'ammontare complessivo degli accantonamenti di cui sopra fosse superiore ai costi complessivi delle opere, sostenuti fino alla data del trasferimento della concessione, la differenza deve essere versata al concessionario subentrante.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 69, comma 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, gli accantonamenti dei maggiori proventi, di cui ai punti 2 e 3, costituiscono riduzione del costo delle opere realizzate.

5. Il subentrante può corrispondere in contanti l'indennizzo di cui ai precedenti punti 2 e 3 al concessionario uscente ovvero secondo criteri finanziari da concordare tra gli stessi soggetti.

6. In sede di revisione, gli atti convenzionali con le società concessionarie devono essere opportunamente redatti anche secondo i principi ed i criteri di cui ai precedenti punti. Deve essere, inoltre, previsto che il concessionario dimostri di aver concordato con gli enti o istituti finanziatori la possibilità di estinzione anticipata dei debiti alla scadenza del termine della concessione.

Roma, 20 OTT. 1998

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Reg. 2 Lavori Pubblici Foglio 314

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA P.E.
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il Ministero dei Lavori Pubblici
Visto, si registra al n° 638 in data 2-11-98
U.P.B. _/_/_/ Div. 2
del Registro dei decreti dai quali non deriva impegno di spesa
IL DIRETTORE

ALLEG. 15.1

SOCIETA' CONCESSIONARIE

1. Autostrade Spa;
2. Tangenziale di Napoli Spa;
3. Autostrada Torino Savona spa;
4. Autostrada del Brennero Spa;
5. SALT spa;
6. Autostrada dei Fiori Spa;
7. SATAP Spa;
8. SAV Spa;
9. Autostrade Centro Padane Spa;
10. ATIVA Spa;
11. SAT Spa;
12. Autostrada Serravalle - Milano - Ponte Chiasso Spa;
13. Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova Spa;
14. CISA Spa;
15. Autostrade di Venezia e Padova Spa;
16. Autovie Venete Spa;
17. SAM Spa;
18. Autostrada Torino Milano Spa;
19. RAV Spa;
20. Autostrada Pedemontana Lombarda Spa;
21. SITAF Spa;
22. Consorzio Autostrade Siciliane (con D.I. ottobre 1997 si è realizzata la fusione di tre consorzi: il Consorzio Messina-Palermo, il Consorzio Siracusa-Gela, il Consorzio Messina-Catania).

TRAFORI

1. SITAF Spa;
2. Autostrada del Traforo del Monte Bianco Spa;
3. Autostrada del Traforo del Gran San Bernardo Spa.

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE **ALLEG. 16**

(ANAS)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 10 12.1998 - ORE 15,30

V E R B A L E n. 19

Il giorno 10.12.1998, alle ore 15,30, nella sede di via Monzambano n.10 - 00185 Roma - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, - Ente nazionale per le strade.

Sono presenti alla seduta i Signori:

- Dott. Giuseppe D'ANGIOLINO	Presidente
- Prof. Arch. Sergio BASILE	Consigliere
- Prof. Alessandro MIGLIAVACCA	"
- Prof. Lanfranco SENN	"
- Prof. Paolo URBANI	"

Partecipano alla seduta:

- Dott. Arnaldo RICCIUTO	Presidente del Collegio dei revisori
- Dott. Luciano NOVELLA	Membro effettivo del Collegio dei revisori
- Dott. Pasquale STRACQUADANIO	

Assiste alla seduta:

Dott. Mario POLIFRONI	Magistrato della Corte dei conti delegato

al controllo

Dott.ssa Cristina BASILI Segretario

Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1) Approvazione verbale del 18.11.1998;

2) Informative del Presidente -

3) Revisione degli strumenti convenzionali - Aggiornamento -

4) S.S. 419 "della Serra" - Perizia di variante tecnica e suppletiva;

5) S.S. 435 "Lucchese" - 2ª Perizia di variante tecnica e suppletiva;

6) S.S. 125 - Tronco Capo Boi - S. Priamo - 3° Lotto - 1° Stralcio - 2ª Perizia di Variante Tecnica con riduzione di spesa per i lavori e suppletiva per le somme a disposizione;

7) S.S. 125 - Tronco Capo Boi - S. Priamo - 2° Lotto - 2ª Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva;

8) S.S.342 - "Briantea" - Progetto 1° Lotto -

9) Regime tributario dell'Anas, sanzioni non penali e regime della responsabilità;

10) Richiesta di concessione di deroga ai sensi dell'art.9 L.729/61;

11) Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la regolarità della

-omissis- -OMISSIS-

-OMISSIS-

concessione alla SAPA - ipotesi di bando che non è stata ancora definita.

Occorrerà al più presto trovare soluzione alla anomala situazione delle Autostrade A/24 - A/25.

Per quanto infine attiene alle problematiche per il rinnovo delle convenzioni con le società concessionarie, rinvia al successivo punto dell'ordine del giorno.

Il Consiglio prende atto.

****

Si passa a trattare l'argomento n. 3):

Revisione degli strumenti convenzionali - Aggiornamento -

Il Presidente informa che la direttiva emanata il 20 ottobre u.s. dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, è tuttora all'esame preventivo della Corte dei conti, la quale ha richiesto chiarimenti al Ministero.

Appare quindi evidente che l'Ente, finché non si è conclusa l'istruttoria e non è venuto a conoscenza dei relativi esiti, non è in grado di operare nello specifico settore in maniera conclusiva.

Tuttavia, come già rappresentato, la struttura ha elaborato una prima bozza di schema di convenzione che ha sostanzialmente recepito gli indirizzi espressi

nella suddetta direttiva, bozza peraltro che è stata già distribuita ai Consiglieri per le loro osservazioni.

Fa inoltre presente che in tale ambito operativo è allo studio una clausola che preveda, in caso di subingresso nel rapporto concessorio di un nuovo soggetto, la possibilità, per quanto attiene ai mutui eventualmente accesi, di subentro da parte del nuovo concessionario anche nei rapporti con gli istituti finanziatori, senza soluzione di continuità e senza oneri aggiuntivi.

Il Consigliere Basile a tale riguardo rappresenta, al fine del recepimento di tale ipotesi nello schema di convenzione, l'opportunità di interpellare sulla questione l'A.B.I - Associazione Bancaria Italiana.

Interviene il Magistrato dott. Polifroni che - nel riassumere le attività poste in essere in questi ultimi mesi dell'anno- ricorda come nella propria relazione (prot. n°6337 - Sezione controllo Enti) del 21 ottobre 1998, estesa per l'adunanza del 30 ottobre 1998 della medesima Sezione (relazione inerente alla revisione delle convenzioni accessive alle concessioni autostradali) ha ampiamente svolto la tematica sull'ammissibilità nonché sul limite, in punto di

diritto, della proroga delle vigenti concessioni autostradali a legislazione invariata, comunitaria e nazionale.

La cennata relazione è altresì puntualmente richiamata nelle premesse della determinazione n.86/98, depositata il 6 novembre 1998, di detta Sezione del controllo sugli Enti e trasmessa, in pari data, ai fini del coordinamento del controllo intestato alla Corte dei conti, al Magistrato istruttore della stessa Corte delegato al riscontro preventivo sugli atti del Ministero dei lavori pubblici, trasmissione disposta (con atto, prot. n°192, del 9 dicembre u.s.) in conformità dell'indirizzo espresso dalla cennata Sezione nella ripetuta adunanza del 30 ottobre 1998.

Al riguardo, il dott. Polifroni precisa che le prospettate osservazioni - riassunte nei "MOTIVI DI RILIEVO" richiamati nella sua relazione - sono riferibili, sempre in punto di diritto, anche in ordine alla legittimità dell'art.5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici ("pro tempore"), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto emanato in data 20 ottobre u.s.. Specificamente, tali osservazioni ineriscono al mancato rinvio alla

normazione - presentemente a regime - che disciplina i principi ed i criteri da adottarsi, in sede di revisione degli strumenti convenzionali relativi alle concessioni autostradali, alla vigente legislazione cioè comunitaria e nazionale, legislazione riferibile alla tipologia dei c.d. "lavori complementari", il che rende legittime (ad avviso del medesimo Magistrato) sia la proroga e sia la misura della stessa di dette concessioni.

Ricorda, il dott. Polifroni, che con decorrenza luglio 1990, il legislatore comunitario ha equiparato la disciplina delle concessioni in esame a quella degli appalti di lavori pubblici, ad eccezione del fatto che la controprestazione - nel contratto di concessione di lavori pubblici - consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo (ex artt.1 e 3, direttiva del Consiglio 89/440/CEE del 18 luglio 1989).

La medesima direttiva CEE - specificatamente per quanto attiene alle disposizione degli articoli 1 e 5, circa la disciplina dei lavori complementari - ha avuto attuazione, nell'ordinamento nazionale, con il decreto leg.vo 19 dicembre 1991, n°406 (ex artt.4, 8 e 9).

La successiva direttiva del Consiglio 93/37/CEE, in data 14 giugno 1993, ha puntualmente ripetuto (negli articoli 1 e 7) quanto previsto nella precedente 89/440/CEE.

Osserva ancora il Magistrato che nelle premesse dall'ultima deliberazione del CIPE (n°68/1998), del 9 luglio 1998, si richiamano, tra l'altro, le problematiche emerse e non ancora risolte, nella stessa sede della Commissione della Unione europea, in ordine alla legittimità della proroga delle concessioni autostradali di che trattasi.

Il dottor Polifroni quindi nel motivare le proprie considerazioni, rappresenta che, allo stato degli atti, non conosce (come pure gli Organi dell'Ente) il testo integrale della nota di osservazioni estesa sul medesimo decreto interministeriale dalla Delegazione della Corte dei conti (in particolare, la data della sua redazione ed a quali Organi ed Uffici in indirizzo). Condivide, comunque, il rilievo di fondo che sarebbe stato formulato nel senso che la direttiva "de qua", emanata con il menzionato decreto in data 20 ottobre 1998, è una rielaborazione impropria e non conforme alle direttive prodotte dal CIPE (ex art.11, legge 23 dicembre 1992, n.498), sia alla direttiva del

20.12.1996 (che richiama le precedenti) e sia specificamente alla direttiva del 9 luglio 1998, per quanto nelle premesse della stessa precisato;

L'originario schema di convenzione-tipo, elaborato dall'Amministrazione dei lavori pubblici (documento il cui testo non richiamava l'applicazione della disposizione dell'art.14, comma 4, della legge 8 agosto 1992, n.359, di conversione del decreto/legge n.333/1992), schema sul quale - come è noto -il Consiglio dell'Ente si pronunciò "favorevolmente" nell'adunanza del 9 luglio 1997, venne successivamente inviato, dal medesimo Ministero, al Consiglio di Stato che rese il parere (Sez. II, n.1715/97) in data 23 luglio 1997. Detto schema di convenzione/tipo - precisa il dott. Polifroni - non è stato mai formalmente approvato né dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, e né, autonomamente, dal solo Ministro dei lavori pubblici. Pertanto, osserva il Magistrato, si è sottratta alla pronuncia del Consiglio di Stato la verifica, in termini di legittimità, dell'applicazione (o non) al settore delle concessioni amministrative di costruzione e di gestione di autostrade, del menzionato art.14 della legge 359/1992. Di contro, ricorda che veniva

trasmesso dal Ministero dei lavori pubblici al preventivo esame di legittimità della Corte dei conti il decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, n.314 in data 4 agosto 1997, concernente l'approvazione della convenzione tra l'Anas e la società "AUTOSTRADE S.p.A.". Per quanto desumibile - unicamente dal piano finanziario allegato a detta convenzione - si richiamava l'art.14 della legge n.359/1992, accordando così - a detta Società partecipata oltre il 50% dall'IRI - una proroga generalizzata di anni venti decorrenti dalla scadenza di quella allora in vigore (dall'anno 2018 all'anno 2038). Le successive vicende sono ben note al Consiglio.

Come ripetutamente affermato nelle proprie distinte relazioni (ultima in data 9 luglio/13 agosto 1998, quale generale prospettazione in ordine alla complessa vicenda relativa al procedimento in esame, sulla revisione di dette convenzioni) il dott. Polifroni rappresenta che si sarebbe dovuta produrre dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la "direttiva generale per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa" (ex art.3, comma 1, lett.b, legge

n°20/1994) quale strumento di approvazione del nuovo schema di convenzione/tipo, da redigere in conformità dei principi desumibili dalla giurisprudenza del controllo della Corte dei conti nonché di quella consultiva, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato, giurisprudenza richiamata nella sua ripetuta relazione del 21 ottobre u.s.(cfr. prg.2.3). In breve, la direttiva testè menzionata quale ripetuta approvazione del modello del nuovo schema di convenzione/tipo, da sottoporre al preventivo esame di legittimità della Corte dei conti (ex art.1, comma 4, decreto lg.vo n.143/1994 ed art.3 cit.), verrebbe a valutare quanto elaborato dalla struttura dell'Ente - dopo l'esame di sua competenza (ex lege, art.6, comma 2, decreto lg.vo n°143/1994) dei singoli piani finanziari, redatti dalle Società autostradali (punto 2.2, direttiva CIPE cit., del 1996) - e secondo la riferita giurisprudenza, il che trova la sintesi operativa nel "documento programmatico" approvato dal Consiglio dell'Anas, nell'adunanza del 4 giugno 1998, e sul quale ha provveduto a formulare poi le menzionate osservazioni, di cui al prg.3, della propria relazione in qualità di Magistrato delegato al controllo dell'Ente (ex art.9, comma 3, decreto lg.vo

cit.).

Nel merito, osserva ancora il dott. Polifroni, il modulo della proroga delle concessioni in vigore, come previsto dal menzionato art.5 della direttiva in esame, dà luogo al rilievo di una duplice disparità di trattamento tra gli stessi operatori nel settore delle concessioni autostradali (ex art.1, legge 11 febbraio 1994, n.109): la prima disparità attiene al raffronto con quanto riconosciuto con la c.d. "proroga generalizzata", concessa alla menzionata società "AUTOSTRADE S.p.A." (in cui è ricompresa la integrale esecuzione della c.d. "variante di valico" anche se il relativo decreto di approvazione della nuova convenzione è stato ammesso a registrazione dalla Corte dei conti previa apposizione del visto con riserva); la seconda, nel determinare la misura della proroga stessa in relazione al solo periodo di assorbimento del contenzioso accertato (in misura inversa alla redditività delle singole Società concessionarie, secondo la media del M.O.L. inerente al triennio 1995/97) e non all'effettivo recupero anche dei costi e con i conseguenti ricavi per i nuovi interventi di adeguamento della rete autostradale esistente, nuovi interventi autorizzati per esigenze relative alla sicurezza del traffico ed

al mantenimento del livello di servizio.

Ritiene, pertanto, il medesimo Magistrato che il ricorso alla disciplina dei c.d. "lavori complementari" si rende estensibile alla esecuzione delle opere ricomprese nelle concessioni di lavori pubblici - a decorrere dal luglio 1990 - a séguito della interpretazione sistematica della legislazione comunitaria (ex articoli 1 e 3, direttiva 89/440/CEE) e successivamente della legislazione nazionale di recepimento (ex articoli 4, 8 e 9 del decreto leg.vo n.406/1991) dando così la legittima soluzione alla corretta applicazione dell'art.11, legge n.498/1992, eliminando ogni disparità di trattamento tra i singoli operatori nel settore delle concessioni autostradali.

Il frazionare la esecuzione di nuovi lavori la cui realizzazione supera la misura della proroga concessa - in ragione del contenzioso preventivamente accertato - frazionamento conseguente all'espletamento delle procedure di gara per un nuovo affidamento, nella vigenza del rapporto convenzionale, viola la norma comunitaria (ex art.5, prg.3, lett d, direttiva 89/440/CEE) e quella nazionale di recepimento (ex art.9, comma 2, lett d, dec. leg.vo n.406/1991) dando così ingresso al

manifestarsi di una possibile e successiva attività contenziosa.

Qualsivoglia richiamo poi alla c.d. Merloni/ter - ex art.37/quinquiens - circa la nuova figura negoziale della concessione di sola gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità (la concessione di servizio in tema di lavori pubblici) rende presentemente emblematico il problema interpretativo in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario vigente, prevedendo questo la procedura di sola aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e non di concessione di pubblici servizi (direttiva 92/50/CEE, del 18 giugno 1992) mentre in tema di lavori pubblici la concessione attiene (secondo detta normazione comunitaria), congiuntamente, sia alla costruzione e sia alla gestione dell'opera pubblica (ex art.1, lett d, direttiva 89/440/CEE).

La corretta interpretazione di detto art.37/quinquiens non può pertanto prescindere dalla pronuncia della Commissione della UE, da richiedersi ai sensi dell'art.5 della direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989, richiamando - per ogni conseguente effetto - le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n.142 (recante

disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

Rappresenta infine che l'ammissione al visto ed alla pedissequa registrazione, "tout court", del decreto interministeriale (prot. n. 283/Seg. Dicoter, in data 20 ottobre 1998) che emana la direttiva in esame - non conseguente a pronuncia dell'Organo collegiale, la Sezione di controllo Stato - imporrebbe il deferimento delle rilevate questioni alla Sezione del controllo sugli enti.

Nel riassumere il dott. Polifroni conclude precisando che tutto quanto sopra esposto, è stato specificamente rappresentato al menzionato Consigliere istruttore della Corte dei conti (con il richiamato documento, in data 9 dicembre 1998), ai fini del coordinamento del controllo intestato alla Corte stessa, nelle sedi del riscontro preventivo sugli atti e di quello successivo sulla gestione dell'Anas.

Il Dr. Ricciuto, prendendo spunto dal quadro tracciato dal Magistrato, tiene a sottolineare il lungo periodo di tempo trascorso dall'inizio della vicenda, circa un anno e mezzo, vicenda che per le complesse problematiche presentatesi ancora non trova

una sua conclusione.

Ribadisce quindi le proprie preoccupazioni in ordine al protrarsi dei tempi che, in presenza di un mancato adeguamento delle tariffe, da una parte può generare un accrescimento del contenzioso nei confronti dell'Ente e dall'altra un minor introito a favore dell'Erario (attraverso il pagamento dell' I.V.A.), pur essendosi l'Ente adoperato responsabilmente ed avendo adempiuto ai suoi doveri nel rispetto dei termini.

A questo riguardo il Presidente ricorda che il Consiglio ha provveduto, nei termini di volta in volta fissati dal CIPE, ad inoltrare al Ministero dei lavori pubblici gli schemi di convenzione relativi alle singole Società concessionarie (dicembre 1997) e successivamente il documento programmatico (giugno 1998. Nel contempo, come a tutti noto, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, ha emesso la direttiva in questione.

Ritiene quindi che il Consiglio e l'Ente abbiano posto in essere tutte le attività di propria competenza e che allo stato non si possa fare altro che attendere le determinazioni che vorrà assumere la Corte dei conti ed i Ministeri competenti.

A richiesta infine il Presidente conferma che è

pervenuta una lettera del Ministero, a firma di un funzionario della DICOTER, con la quale viene richiesta a ciascuna concessionaria tutta la documentazione inerente ai piani finanziari, programmi etc. concernente la stipula degli schemi di convenzione.

Ritiene che tale tipo di richiesta possa creare, in un momento particolarmente delicato per le varie problematiche in essere nello specifico settore, confusione di ruoli e di competenze e pertanto ravvisa l'esigenza di rappresentare al Ministero LL.PP. ed alla DICOTER l'opportunità - assunto che tutta la documentazione in materia è presso l'Ente - che eventuali richieste debbano essere formulate direttamente all'ANAS.

Il Consiglio, nel concordare su quanto rappresentato dal Presidente, dopo un'ampia discussione, esprime le proprie preoccupazioni per il persistere di una situazione di stallo e di incertezza legata alla mancanza di una regolamentazione specifica che consenta di poter adottare le decisioni operative connesse al rinnovo degli schemi convenzionali.

Ritenendo peraltro, come più volte rappresentato, di aver assolto ai propri compiti,

auspica che nelle sedi competenti vengano assunte al più presto le rispettive decisioni.

Nel contempo si riserva di esprimere le proprie osservazioni sulla bozza di schema di convenzione già presentata, al fine di addivenire ad una rapida approvazione del testo definitivo, conforme agli indirizzi che verranno espressi.

****

Viene invitato a partecipare alla seduta l'Ing. Costantini.

****

Prima di passare alla trattazione dei successivi argomenti, il Consigliere Basile tiene ad evidenziare l'importanza che, ai sensi dell'art.25 della Legge Merloni, vengano indicati in occasione di perizie le fattispecie a cui si riferiscono le varianti in esame, così come previsto da detto articolo; ciò in quanto le varianti d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista, solo per specifici casi, evidenziando quelli in cui le stesse sono riconducibili ad errori od omissioni.

Il Direttore Costantini, su invito dell'Arch. Basile, inizia ad illustrare i punti all'ordine del giorno.

-OMISSIS-

-OMISSIS-

completa ed esaustiva delle risultanze del lavoro intrapreso.

Su invito del Presidente il Direttore Pandolfi fornisce una prima sintesi delle attività poste in essere e delle risultanze a cui è pervenuto il gruppo di lavoro, come enunciate nella Relazione, documento che viene consegnato a tutti i presenti e che il Consiglio si riserva di esaminare nella prossima adunanza, che viene fissata per il 30 dicembre p.v. alle ore 11.00, mentre la successiva riunione viene prevista per il 13 gennaio 1999.

****

Alle ore 20,00, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione.

IL PRESIDENTE

Dott. G. D'Angiolino

IL SEGRETARIO

Dott.ssa C. Basili

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

(ANAS)

ALLEG. 16.1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 28.1.1999 - ORE 11,00

V E R B A L E n. 2

Il giorno 28.1.1999, alle ore 11,00, nella sede di via Monzambano n.10 - 00185 Roma - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, - Ente nazionale per le strade.

Sono presenti alla seduta i Signori:

- Dott. Giuseppe D'ANGIOLINO	Presidente
- Prof. Arch. Sergio BASILE	Consigliere
- Prof. Alessandro MIGLIAVACCA	"
- Prof. Lanfranco SENN	"
- Prof. Paolo URBANI	"

Partecipano alla seduta:

- Dott. Arnaldo RICCIUTO	Presidente del Collegio dei revisori
- Dott. Luciano NOVELLA	Membro effettivo del Collegio dei revisori
- Dott. Pasquale STRACQUADANIO	"

Assiste alla seduta:

Dott. Mario POLIFRONI	Presidente di Sez. della Corte dei conti

Magistrato delegato

al controllo

Dott.ssa Cristina BASILI Segretario

Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1) Approvazione verbale del 13.1.1999;

2) Informative del Presidente;

3) Schema di convenzione Società concessionarie. Testo 2° Atto aggiuntivo Convenzione Autostrade;

4) Strada a scorrimento veloce tra la variante di Prossedi e la S.S. 7 - 2ª Perizia di variante tecnica e suppletiva;

5) S.S. 125 - Tronco Capo Boi - S. Priamo - 2° e 3° Lotto;

6) Programma di acquisto di macchinari ed attrezzature per la manutenzione stradale;

7) Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'odierna riunione, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti iscritti all'O.d.G. iniziando dall'arg. n. 1):

Approvazione verbale del 13.1.1999

Previo il recepimento immediato di alcune rettifiche ed integrazioni, il verbale viene

-OMISSIS-

-OMISSIS-

****

Si passa a trattare l'argomento n. 3):

Schema di convenzione Società concessionarie.

Testo 2° Atto aggiuntivo Convenzione Autostrade

Il Presidente, prima di introdurre l'argomento all'Ordine del Giorno, invita il Magistrato dott. Polifroni ad esporre, in linea con quanto rappresentato nelle precedenti riunioni del 10.12.1998 (verbale n.19)e del 13.01.1999 (verbale n.1), le proprie considerazioni e riflessioni sulle specifiche tematiche.

Nel riassumere gli aspetti essenziali dell'intera e complessa vicenda, per quanto in argomento, relativa alla revisione delle convenzioni che disciplinano le attuali concessioni autostradali - ai sensi dell'art.11 della legge 23 dicembre 1992, n.498 - concessioni assentite anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 1971, n.287 (legge che ha sospeso dalla sua vigenza "il rilascio" di nuove concessioni, ex art.11), il Magistrato riferente richiama, nella loro sequenza logica, tre distinti atti, tra loro coordinati in via di interdipendenza, sui quali - in merito a specifiche questioni di principio che i medesimi atti ripropongono - ha già formulato, in punto di diritto, le proprie

considerazioni ed osservazioni.

Considerazioni (nel dovere di motivazione) ed osservazioni (rilievi dell'Organo di controllo esterno) che trovano riscontro nella documentazione di sèguito richiamata; documentazione altresì acquisita dall'Amministrazione dei lavori pubblici per quanto presentemente rilevi - nel profilo del "rapporto fortemente collaborativo della Corte dei conti" nei confronti dell'Ente e dell'Amministrazione vigilante interessati (cfr. Corte cost., sent. n.29/1995, prg.11.1) - il medesimo avviso del Magistrato istruttore (ex art. 12, legge n.259/1958), come lo stesso ha inteso precisare.

Tali atti, su cui il Consiglio è chiamato a pronunciarsi specificamente sono, nel loro ordine:

- il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della P.E., prot.283/Segr. DICOTER, in data 20 ottobre 1998, provvedimento che emana la direttiva che "ha per oggetto i princìpi ed i criteri da adottarsi per la revisione degli strumenti convenzionali ai sensi della normativa citata in premessa";
- il nuovo "schema-tipo di convenzione ex lege 23.12.1992, n.498" trasmesso all'Ente dal Ministero

dei lavori pubblici, Direzione generale per il coordinamento territoriale (DICOTER), in data 12.01.1999;

- la "2ª Convenzione aggiuntiva Società Autostrade p.A.".

Ciò posto, il Magistrato delegato al controllo dell'Ente considera ed osserva, distintamente, quanto segue.

1. La "Direttiva interministeriale 20 ottobre 1998, n.283 /Segr." è stata formalmente trasmessa all'Amministratore dell'Anas, con nota (prot. n.10) in data 11 gennaio 1999, dal Direttore generale della DICOTER.

Si precisa, in detta nota, che il medesimo decreto che emana la menzionata direttiva interministeriale è stato registrato " dalla Corte dei conti in data 18 dicembre 1998, reg.2, foglio 314" e rimesso "alla scrivente dalla Ragioneria centrale («recte», Ufficio centrale del bilancio) presso questo Ministero in data odierna".

A sèguito della intervenuta registrazione - considerato il "termine del 31 marzo 1999, deliberato dal CIPE nella seduta dell'11 novembre 1998 per la conclusione del processo di revisione delle convenzioni autostradali" - lo stesso Direttore

generale invita l'"Ente a voler avviare con ogni possibile urgenza, gli incontri tecnici, finalizzati al recepimento negli strumenti convenzionali dei contenuti della menzionata direttiva, con le società concessionarie a partire da quelle titolari di concessioni di più prossima scadenza".

Ciò posto, precisa ancora il dott. POLIFRONI (per quanto emerge da tutta la cennata documentazione dal medesimo Magistrato prodotta) che la menzionata attività istruttoria del controllo, a lui ascritta, si è costantemente svolta all'insegna del ripetuto "rapporto fortemente collaborativo" (rapporto certamente propositivo, attesa la iniziale fase istruttoria) - ma non per questo di trascurabile incidenza, ai fini di verifica dell'efficienza e dell'efficacia nonché della tempestività dell'azione amministrativa (ex art.1, legge n.109/1994) - e ciò nel quadro, ripetesi, della giurisprudenza ormai consolidata della stessa Corte cost. (sentenze n.29/1995, cit.; n.335/1995; e n.470/1997) nonchè della Corte dei conti (Sez. contr. Enti, determinazione n.10, del 7 aprile 1997).

E tale essenziale rapporto "collaborativo" - in particolare (ancorchè non esclusivo) del controllo successivo della Corte dei conti - è stato

puntualmente ribadito, e nella sua valenza esaltato, dal Presidente del Consiglio dei ministri (e ciò anche per il Governo), dall'On. Massimo D'ALEMA, nella cerimonia d'insediamento in data 20 gennaio u.s., del nuovo Presidente della Corte dei conti, il Dott. Francesco SERNIA.

Il medesimo rapporto collaborativo è richiamato altresi nell'ultimo documento esteso dal Magistrato riferente - la relazione (n.208) del 28 dicembre 1998 (in indirizzo al Presidente di Sezione della Corte dei conti, preposto al coordinamento del controllo sugli enti, nonché p.c. al Presidente della Corte medesima) - relazione che si articola in tre distinti punti, di cui il primo è pure finalizzato sia nell'introdurre il nuovo Presidente della Corte stessa nel conoscere la realtà gestionale sulla revisione delle convenzioni accessive alle concessioni autostradali in argomento e sia, per quel che presentemente interessa, sulla necessità di coordinamento del controllo ascritto alla Corte dei conti, preventivo sugli atti inerenti anche allo svolgimento del controllo successivo sulla gestione del "centro di responsabilità amministrativa" della spesa (quale è l'Anas), coordinamento tuttora mancato.

Di tale documento, dei suoi distinti contenuti e

finalità, ne dà contezza il verbale della precedente adunanza del Consiglio, del 13 gennaio 1999 (cfr. pgg.13/16), verbale in data odierna approvato, sicchè il rapporto "fortemente collaborativo" del controllo esterno, intestato alla Corte dei conti, involge - secondo il volere legislativo - non soltanto gli Organi e gli Uffici dell'Ente ma altresì la stessa Amministrazione vigilante, a cui il ripetuto verbale verrà puntualmente trasmesso (ex artt.7 e 21, D.P.R. n.242/1995).

Alcune brevi considerazioni - nel ripetuto quadro del riscontro esterno, successivo sulla gestione dell'Ente, ascritto al Magistrato riferente (ex art.9, dec. leg.vo n.143/1994) - sono dallo stesso rappresentate al Consiglio dell'Ente in merito alla intervenuta ammissione al visto ed alla conseguente registrazione, in data 18 dicembre 1998, del decreto "de quo" da parte della Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

La deliberazione (n.131/98) del CIPE, in data 11 novembre 1998, recante in oggetto: "Art.11 legge n.498/1992 - Revisione convenzioni autostradali ex delibera 20.12.1996" - e richiamata nella menzionata nota (n.10), dell'11 gennaio 1999, DICOTER - non è stata, alla data odierna 28 gennaio 1999, ancora

ammessa al visto ed alla conseguente registrazione presso il competente Ufficio di controllo della Corte dei conti sugli atti del Ministero del tesoro, del bilancio e della P.E.

Nelle premesse della medesima delibera (n.131/98) del CIPE, si richiama la cennata direttiva interministeriale, in data 20 ottobre 1998, con la quale "sono stati puntualizzati i principi ed i criteri da adottare per la revisione degli strumenti convenzionali".

In disparte dalla finalità della medesima delibera del CIPE, preordinata alla proroga del termine revisionale - al 31 marzo 1999 - delle convenzioni che disciplinano le concessioni autostradali (di cui al menzionato art.11, legge n.498/1992) non può certamente la stessa delibera del CIPE - "ex se" - per la sola circostanza del richiamo nelle premesse della menzionata direttiva interministeriale del 20 ottobre 1998, superare le osservazioni formulate nella sede istituzionale del controllo esterno intestato alla Corte dei conti (ancorchè nella sede istruttoria del controllo successivo sulla gestione dell'Ente) osservazioni, in diritto, puntualmente motivate sulla ripetuta direttiva interministeriale, incidente poi sulla

legittimità della medesima gestione. Verrebbe altrimenti a sottrarsi la verifica sulla corretta interpretazione della legge alla obiettività ed alla valenza del giudizio da rendere, nella sede collegiale della stessa Corte, dalla Sezione del controllo Stato ovvero dalla Sezione del controllo enti.

In disparte dalla soluzione in punto di diritto sulla dovuta interpretazione della legislazione comunitaria riferibile alla disciplina delle concessioni di lavori pubblici, in vigore dal luglio 1990 (ex direttiva 89/440/CEE, del 18 luglio 1989), nonché della relativa legislazione nazionale di recepimento (decreto leg.vo 19 dicembre 1991, n.406, specificamente artt.4, 8 e 9), va ascritta - per quanto rilevabile dalla documentazione in atti - alla Delegazione della Corte dei conti, presso il Ministero dei lavori pubblici, la mancata motivazione (nell'ammettere al visto ed alla conseguente registrazione, in data 18 dicembre 1998, il decreto "de quo") non avendo né considerate le osservazioni (tempestivamente trasmesse, in data 9 dicembre 1998, alla medesima Delegazione) del Magistrato delegato al controllo dell'Ente (ex art.12, legge n.259/1958) e né, per quel che più rileva, deferito la questione alla pronuncia della Sezione del controllo Stato.

Né va sottaciuto il principio - precisa il dott POLIFRONI - della unitarietà del controllo intestato alla Corte dei conti (Sezioni riunite, delib. n.2/DEL, 15/20 dicembre 1994) nella sua rilevanza esterna, costituzionalmente prevista (ex art.100, comma II) - unitarietà che essenzialmente interessa, in ordine agli effetti, le stesse amministrazioni e gli enti controllati.

Dette considerazioni ed osservazioni, in punto di fatto e di diritto (come è noto al Consiglio), sono compiutamente riassunte e richiamate, nei distinti profili, nel menzionato verbale (n.19), relativo all'adunanza dello stesso Organo collegiale, in data 10 dicembre 1998 (cfr. arg. n.3, pgg.5/19) - e conseguentemente conosciute dall'Amministrazione dei lavori pubblici - considerazioni ed osservazioni che specificamente ineriscono alle disposizioni contenute nell'art.5 della direttiva interministeriale in esame.

Pertanto, il dott. POLIFRONI rinvia a quanto rilevato in detto verbale che peraltro ripete - in termini di sintesi - le considerazioni e le osservazioni svolte (nel quadro della interpretazione letterale e sistematica della legislazione sia comunitaria e sia nazionale) nella sua precedente relazione (prot. n.140), in data 9 luglio/13 agosto

1998, su "La revisione delle convenzioni accessive alle concessioni autostradali (ex art.11, legge 23 dicembre 1992, n.498)". Detta relazione - precisa il Magistrato riferente - è stata trasmessa, con nota (prot. n.5299) in data 18 settembre 1998, dall'Amministratore dell'Ente al Ministro dei lavori pubblici, "pro tempore".

In particolare, le ripetute osservazioni sull'art.5 della direttiva in esame, traggono la necessaria motivazione, in detta relazione n.140/1998, nei paragrafi:

7 - recante: "Considerazioni del magistrato delegato al controllo (ex art.12 legge n.259/1958) sull'Ente nazionale per le strade (Anas) a conclusione della istruttoria sulla revisione delle convenzioni accessive alle concessioni autostradali".

"Presupposti e misure della proroga delle concessioni autostradali nel quadro della legislazione comunitaria e nazionale".

8 - relativo al: "rapporto collaborativo della Corte dei conti nei confronti dell'Ente nazionale per le strade nonché del Ministero dei lavori pubblici in merito alla revisione delle convenzioni accessive alle concessioni autostradali (ex art.11, legge 23 dicembre 1992, n.498)".

Ciò premesso, rileva al riguardo il dott. POLIFRONI che l'Amministrazione dei lavori pubblici ha reso inoperante - finora - qualsivoglia rapporto collaborativo con l'attività del controllo intestato al Magistrato delegato al riscontro sulla gestione dell'Ente non avendo prodotto veruna deduzione, a fronte di tale attività, del controllo nella sede istruttoria, pur involgendo questa argomenti di particolare rilievo, ovvero questioni di principio.

Non ha considerato, infatti, detta Amministrazione (nel rendere ostensiva la riferita considerazione, nella obiettività della stessa affermazione) che la legge n.20/1994, "intervenendo sulla configurazione tradizionale delle competenze della Corte dei conti - precipuamente caratterizzate dal riscontro di legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato e, successivamente, estese al controllo sulla gestione degli enti di cui alla legge n.259 del 1958 - ne ha modificato ambito e contenuto, con il triplice effetto di assoggettare ad esse tutte le amministrazioni pubbliche, di ridurre nel contempo, l'area del controllo preventivo di legittimità e di conferire primario rilievo al controllo sulla gestione, avente per oggetto non già singoli atti, ma l'attività amministrativa considerata

nel suo concreto e complessivo svolgimento" (Corte cost., sent. n.470/1997, cit.).

Da ciò consegue, ad avviso del dott. POLIFRONI, che la mancata compiutezza istruttoria e pur tuttavia la intervenuta efficacia dell'atto - il decreto n.283/Segr. DICOTER in esame - per effetto della ammissione al visto ed alla conseguente registrazione (e ciò non a sèguito di pronuncia della competente Sezione del controllo Stato), certamente non superano i rilievi che ineriscono alla legittimità del medesimo provvedimento (in particolare, sul menzionato contenuto dell'art.5, e per quanto in prosieguo ancora osservato sulla disposizione dell'art.24/bis del nuovo "schema tipo di convenzione, ex art.11 legge n.498/1992), rilievi formulati pur sempre nella sede istituzionale del controllo ascritto alla Corte dei conti.

Nè va sottaciuto - precisa il Magistrato riferente, per quanto opportuno (a suo avviso) riconsiderare nella sede ministeriale - che la legittimità della direttiva interministeriale (n.283/Segr. DICOTER) in argomento, quale atto di indirizzo dell'azione amministrativa condiziona, unitamente a questa, quale provvedimento preliminare, la stessa funzione del controllo successivo sulla

gestione dell'Ente, funzione di riscontro cui spetta - secondo legge - la verifica della "legittimità e della regolarità delle gestioni" (ex art.3, comma 4, legge n.20/1994).

Conclusivamente, a sèguito delle dedotte osservazioni, emergono - presentemente, ed allo stato degli atti - due distinte alternative che vanno ricondotte nella competenza, e quindi nella responsabilità, del Ministro dei lavori pubblici nonchè, nella sua autonomia istituzionale, del Consiglio dell'Ente.

La prima, il rendere comunque efficace il testo dell'art.5 della direttiva in esame (direttiva che peraltro non richiama né la menzionata legislazione comunitaria né quella nazionale di recepimento), impone il dover verificare - nella obiettività del risultato - l'esito della stessa direttiva a fronte di quanto già definito con il "documento programmatico", a sèguito delle intervenute intese con le Società concessionarie, sulla base dei piani finanziari, dalle medesime elaborati, in conformità del modello unificato di piano finanziario, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro nonché del bilancio e della P.E., n.125/Segr. DICOTER, in data 15 aprile 1997 (cfr.

Delibera CIPE, 20 dicembre 1996, punti 2.1 e 2.2).

Detto "documento programmatico", redatto dalla struttura dell'Ente, a sèguito dell'esame dei cennati piani finanziari e secondo gli indirizzi desumibili dalla giurisprudenza sia del controllo (cfr. Corte dei conti, Sez. cont. Stato, n.136/1997 e SS.RR. n.20/E/1998) e sia consultiva (cfr. Avvocatura gen.le dello Stato, n.74240, del 20.05.1997; n.85704, del 19.06.1997; Cons. di Stato, Sez.II, n.1715, del 23.07.1997), veniva approvato dal Consiglio dell'Anas nell'adunanza del 4 giugno 1998 e quindi tempestivamente trasmesso al Ministro dei lavori pubblici ("pro tempore") "per le determinazioni che riterrà dover assumere al riguardo e per far fronte alle enunciate priorità di intervento" (cfr. prg.5 nonché alleg. n.8, relaz. n.140/1998, cit.).

Tale "documento programmatico" doveva unicamente coordinarsi (ai fini della necessaria compiutezza) - ad avviso del Magistrato riferente (come chiarito, per quanto innanzi, nella sua relazione n.140/1998, prgg.7 ed 8) - con la legislazione comunitaria (ex articoli 1-lett.d- e 5, prg.3, lett.d, direttiva 89/440 CEE) e con la nazionale di recepimento (ex articoli 4, comma 2; 8, comma 3; e 9, comma 2, lett.d, decreto leg.vo n.406/1991) ai fini di legittimazione della c.d.

"procedura negoziata", quale appunto la proroga nonché la misura della stessa (questa da assentire non oltre i limiti normativamente previsti).

Pertanto, qualora il risultato perseguibile con il ripetuto art.5 della direttiva interministeriale "de qua" si rilevi negativo, a fronte di quello definito e rappresentato dal menzionato documento programmatico - risultato negativo sia in termini riferibili alla dedotta illegittimità (a fronte delle menzionate disposizioni della legislazione comunitaria e nazionale di recepimento disattese, disposizioni peraltro invocabili a tutela dei diritti acquisiti dagli originari concessionari) e sia in termini economici (circa il valore degli investimenti realizzabili e la misura dell'abbattimento del contenzioso, a diverso titolo esistente - cfr. alleg. n.8 alla relaz. n.140/1998, cit.) - certamente il medesimo risultato negativo si tradurrebbe in danno per la pubblica amministrazione, ed altresì per lo Stato/comunità.

Danno quindi non imponderabile, danno che verrebbe ad ascriversi alla mancata legittimità e regolarità degli indirizzi programmatici e della relativa gestione.

La seconda alternativa inerisce alla verifica

(comunque necessaria) della legittimità, nella sede collegiale del controllo intestato alla Corte dei conti, circa le disposizioni previste dal ripetuto articolo 5 della direttiva interministeriale in esame, atteso l'insorto contrasto tra i Magistrati assegnati all'Ufficio del controllo preventivo ed il Magistrato addetto al controllo successivo sulla gestione dell'Ente (ex art.3 - comma 10, 11 e 12 - legge n.20/1994 e art.12, legge n.259/1958).

In ordine al procedimento, è la richiesta del Ministro dei lavori pubblici al Presidente della Corte dei conti di deferire la questione interpretativa "de qua", involgendo la questione "argomento di particolare rilievo", alla Sezione del controllo enti.

Tale seconda alternativa appare coerente con i principi sostanziali che disciplinano l'attività del controllo intestato alla Corte dei conti nella riferita unitarietà circa gli effetti della sua proiezione esterna (Corte dei conti, SS.RR. n.2/DEL/1994, cit.), principi desumibili da una interpretazione sistematica delle norme che regolano, nel loro coordinamento, la cennata funzione del controllo preventivo demandato alla medesima Corte sui provvedimenti che comunque involgono l'attività del "centro di responsabilità amministrativa" della spesa,

atti quindi soggetti (unitamente allo svolgimento dell'azione amministrativa) al controllo successivo sulla gestione dello stesso centro operativo, riscontro pure ascritto alla Corte dei conti.

In buona sostanza, conclude "in parte de qua" il dott. POLIFRONI, si dà compiutezza, secondo la menzionata giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n.29/1995, prg.11.1, cit.), al rapporto "collaborativo" ascritto al controllo successivo della Corte - che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, nella riferita cerimonia di insediamento ha inteso ribadire - precisando altresì che la medesima Corte è chiamata ad adottare (per quanto presentemente rileva) "tutte le misure necessarie per evitare (tempestivamente, «anche in corso di esercizio», ex art.3, comma 4, legge n.20/1994) inammissibili automatismi e circuiti tra il controllo e le altre funzioni che la Corte svolge in veste repressiva, a tutela dell'integrità patrimoniale della collettività". Non si tratta evidentemente, precisa ancora nel suo intervento il Presidente del Consiglio (eliminando possibili equivoci), "di rinunciare ad un canale informativo sui possibili comportamenti dannosi dei pubblici amministratori".

Nei riferiti termini sono le considerazioni e le

osservazioni del Magistrato delegato al controllo dell'Ente, in punto di fatto e di diritto, in merito all'art.5 della direttiva interministeriale n.283/Segr. DICOTER, in esame.

2. Lo "Schema-tipo di convenzione, ex art.11 legge 23.12.1992, n.498".

L'intervento del dott. POLIFRONI, inerente ad una prospettazione di principio e conseguente alle svolte considerazioni ed osservazioni di cui al precedente punto 1, si limita all'esame della questione essenziale che nel medesimo schema di convenzione/tipo trova concreta applicazione, quale modulo operativo, dell'art. 5 della menzionata direttiva interministeriale 20 ottobre 1998.

Ciò premesso, il Magistrato rileva - innanzi tutto - nel profilo del mancato adeguamento agli indirizzi desumibili dalla giurisprudenza del controllo (Corte dei conti, Sez. cont. Stato, delibera n.136/1997 e SS.RR. n.20/E/1998) l'omesso richiamo, sia nelle premesse e sia nel testo dello schema di convenzione in esame, della legislazione comunitaria (direttiva 89/440/CEE, del 18 luglio 1989, in vigore dal luglio 1990, ex art.3) nonché della legislazione nazionale di recepimento (il decreto leg.vo 19 dicembre 1991, n.406), e specificamente, per quanto

inerisce alla disciplina delle concessioni di lavori pubblici, agli articoli 4 (comma 2), 8 (comma 3) e 9 (comma 2, lett.d) del medesimo decreto n.406.

La riferita normativa era, pertanto, già in vigore nel 1992 e conseguentemente doveva (come deve) disciplinare la corretta applicazione dell'art.11, legge n.498/1992, recante gli indirizzi sulla revisione delle convenzioni che disciplinano le esistenti concessioni amministrative di costruzione e di gestione di autostrade.

Passando, quindi, all'esame dell'art.24/bis (in rubrica "Rapporti inerenti alla successione tra subentrante ed il concessionario uscente"), in particolare commi 2 e 3, di detto schema di convenzione/tipo nel richiamare tutto quanto già osservato e rilevato nella sua relazione n.140/1998 (prgg. 7 e 8, di cui innanzi punto 1, pg.19) nonché nel verbale (n.19) del Consiglio in data 10 dicembre 1998 (in ordine ai formulati rilievi sulla legittimità del ripetuto art.5 della direttiva "de qua"), il Magistrato riferente ulteriormente precisa (e ciò anche in coerenza con la legge ultima - la c. d. Merloni/ter - 18 novembre 1998, n. 415) che la risoluzione del rapporto concessorio - nel corso della esecuzione delle opere, secondo il piano finanziario

approvato (ovvero la determinazione del momento interruttivo, incidente ai fini della realizzazione dell'opera pubblica) - è consentita, la cessazione del medesimo rapporto, nelle ipotesi normativamente previste, di cui all'art.37/septies della cennata legge n.415/1998.

Specificamente, con la direttiva interministeriale del 20 ottobre 1998, si incide sui principi che disciplinano e che dànno ragionevolezza all'istituto della concessione amministrativa di costruzione e di esercizio di opere pubbliche (ex art.23, regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e succ.ve modif.ni), ed in particolare ai ripetuti principi che presiedono alle concessioni di costruzione e di esercizio di autostrade (ex art.3, legge 21 maggio 1955, n. 463; art.5, legge 7 febbraio 1961, n. 59; artt.2 e 16 legge 24 luglio 1961, n. 729; artt.1 e 6, legge 28 marzo 1968, n. 385; e da ultimo, art.3, dec. leg.vo n.143/1994) venendo meno così il peculiare interesse che lo stesso legislatore ha intestato al concessionario, in merito alla buona esecuzione dell'opera pubblica, e che il medesimo concessionario è poi chiamato a gestire (divenendo la gestione "controprestazione di lavori consistente unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in

questo diritto accompagnato da un prezzo", ex art.1, lett.d, direttiva 89/440/CEE; art.4, comma 2 dec. leg.vo n.406/1991; e da ultimo, art.19, comma 2, legge n.415/1998).

Pertanto, si innesta - nella relativa segmentazione esecutiva (in capo a distinti concessionari) nel procedimento di realizzazione dell'opera pubblica - a fronte del principio di connessione unitaria e funzionale delle situazioni giuridiche, normativamente disciplinate in testa al medesimo concessionario (o concessionario/committente) per la stessa realizzazione dell'opera (situazioni giuridiche quali: sospensione e proroga dei lavori; perizie di variante tecniche e suppletive; riserve; determinazioni di responsabilità a sèguito delle operazioni di collaudo, in corso d'opera e/o finale, ecc.) un procedimento patologico (preordinato nello stimolare il contenzioso), procedimento che contrasta con la legislazione in materia di lavori pubblici, in particolare con gli enunciati criteri di efficienza e di efficacia, non in linea con la procedura improntata alla tempestività ed alla economicità nella esecuzione delle opere e nel rispetto del diritto comunitario e nazionale (ex art.1, legge n.415/1998).

E' sintomatico al riguardo anche il primo

approccio dell'Ente con le Società concessionarie, come tempestivamente reso palese dall'Amministratore, con nota (prot.324) in data 27 gennaio 1998, al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale del coordinamento territoriale (DICOTER) circa il "Rinnovo delle concessioni autostradali" secondo la direttiva in esame "per la revisione degli strumenti revisionali".

Tre sono, essenzialmente, le contestazioni mosse al nuovo procedimento dalle Società concessionarie e che, per quanto in atti (cfr. prgg.4 e 5, relaz. n.140/1998, cit.) il "documento programmatico" (da coordinare con la menzionata legislazione comunitaria e nazionale, che disciplina i c. d. "lavori complementari") aveva superato, dando legittime soluzioni alle cause di insorgenza delle relative controversie.

Nel riassumere, le contestazioni attuali ineriscono:

= alla quantificazione del contenzioso tariffario;

= alla individuazione del "Margine Operativo Lordo (MOL)" (in ordine ai suoi effetti);

= alla scadenza delle concessioni in essere.

In questa sede - ricorda il dott. POLIFRONI - per quanto attiene sia "alla quantificazione del

contenzioso tariffario" e sia alla connessa tematica della "scadenza delle concessioni in essere" - coordinando l'una con l'altra problematica (e dalla lettura degli stessi valori rilevabili dal documento in alleg. n.8 alla ripetuta relazione n.140/1998) - emerge la valenza di quanto in merito rappresentato al Consiglio (e da questo fatto proprio) dal Direttore centrale della competente Direzione autostrade e trafori.

Chiariva, nella sintesi, il Direttore centrale che gli anni di proroga considerati (ai fini della realizzazione degli interventi normativamente previsti: di adduzione alle aree metropolitane; ovvero necessari alla sicurezza del traffico nonché al mantenimento del livello del servizio, ex artt. 5 e 14, legge 12 agosto 1982, n.531) erano stati "prudenzialmente stimati sulla base dei flussi generati dalla gestione operativa (così da assorbire anche il contenzioso esistente) come desunti dai piani finanziari presentati (questi secondo il menzionato "modello unificato di piano finanziario" redatto "alla stregua dei criteri indicati al punto 1.1 della direttiva del CIPE, 20 dicembre 1996, ex punti 2.1 e 2.2).

Rappresentava ancora al Consiglio lo stesso

Direttore - nel quadro di una compiuta prospettazione del lavoro svolto - "che nella ipotesi in cui venissero stralciati alcuni interventi, dalla complessiva programmazione degli investimenti previsti nei singoli piani, occorrerebbe rideterminare la quantificazione dei medesimi anni di proroga, così da assicurare il necessario equilibrio economico dei piani stessi".

Da ciò conseguiva che con l'autorizzazione alla "realizzazione dei nuovi investimenti non si dovrà procedere a sommare gli anni relativi al ristoro del contenzioso con quelli relativi alle singole fasce di intervento ..... atteso che (in ragione di quanto evidenziato) il numero degli anni di proroga riconoscibili viene determinato sulla base del complessivo equilibrio economico/finanziario del singolo piano, considerando sia gli importi relativi al contenzioso che i lavori" (cfr. relaz. cit. pgg. 84/85).

Circa poi la contestazione relativa alla "individuazione del Margine Operativo Lordo (MOL)", in ordine ai conseguenti effetti, il Magistrato riferente rinvia a quanto puntualmente osservato nel menzionato verbale (n.19) del Consiglio (cfr. pgg.13/15) ribadendo che "il frazionare la esecuzione di nuovi

lavori la cui realizzazione supera la misura della proroga concessa - in ragione del contenzioso preventivamente accertato - frazionamento conseguente all'espletamento delle procedure di gara per un nuovo affidamento, nella vigenza del rapporto convenzionale, viola la norma comunitaria (ex art. 5, pg. 3, lett.d, direttiva 89/440/CEE) e quella nazionale di recepimento (ex art. 9, comma 2, lett.d, dec. leg.vo n.406/1991) dando così ingresso al manifestarsi di una possibile e successiva attività contenziosa".

L'art. 24/bis in esame rende così manifesta la disparità di trattamento tra concessionari non sussistendo (come peraltro desumibile secondo la menzionata disciplina dei c. d. "lavori complementari") una obiettiva determinazione del momento (secondo la progettazione esecutiva dell'opera, secondo l'ordine dei lavori) del trasferimento delle competenze e delle relative responsabilità nella costruzione della medesima opera in capo al nuovo concessionario (o concessionario/committente) .E ciò in disparte da tutte le correlate problematiche inerenti alla difesa occupazionale ed altresì (come è stato puntualmente osservato) dal mantenimento delle garanzie fideiussorie ovvero dal mantenimento dei finanziamenti

concessi dagli istituti di credito in capo all'originario concessionario (o concessionario/committente) delle opere da realizzare (cfr. verbale n.19, del Consiglio, pag. 6 - intervento del Consigliere, Arch. Sergio BASILE).

E' conseguente che l'art.24/bis del nuovo schema di convenzione/tipo (commi 2 e 3) è palese violazione - nel dare applicazione all'art. 5 della direttiva interministeriale del 20 ottobre 1998, così come formulato - della stessa disposizione dell'art.11 della legge n.498/1992 ponendo in essere non la revisione delle convenzioni che disciplinano le concessioni autostradali (già assentite alla data di entrata in vigore della legge 28 aprile 1971, n.287, ex art. 11) bensì la revisione dei principi che disciplinano la stessa concessione amministrativa di lavori pubblici.

Invero, il concessionario a cui è assentita la proroga della concessione - unicamente sulla base dei valori del solo contenzioso riconosciuto e non considerando, nella misura della stessa proroga, i costi inerenti ai nuovi interventi (ex artt. 5 e 14, legge n. 531/1982 - viene ad assumere, in ordine alla realizzazione di dette nuove opere, una qualificazione assimilabile alla situazione giuridica della "gestione

di affari" (nel quadro delle rispettive obbligazioni, ex artt.2030 e 2031, cod. civ.) - una gestione cioè per conto di altri - che certamente contrasta con la menzionata legislazione comunitaria e nazionale inerente alla disciplina della concessione amministrativa di costruzione e di gestione di autostrade.

Si inverte - con l'art.24/bis - il principio della concessione di lavori pubblici ove, secondo legge, la costruzione è il "prius" (l'interesse pubblico da perseguire) cui segue il sinallagma della gestione, quale ristoro per l'opera prodotta.

E né appare superfluo il ricordare che l'art.24/bis contrasta altresì con lo stesso "modello unificato di piano finanziario" innanzi richiamato ed approvato - ribadisce il dott. POLIFRONI - con il ripetuto decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della P.E., n. 125/Segr. DICOTER, in data 15 aprile 1997.

3. La "2ª Convenzione aggiuntiva Società Autostrade p. A.".

In merito alla disposizione dell'art. 10 ("Durata della concessione"), della medesima convenzione aggiuntiva, per quanto previsto nel comma 2 (che richiama l'art. 24/bis dello schema di

convenzione/tipo) il Magistrato rinvia alle considerazioni ed alle osservazioni svolte nel precedente punto 2. Chiarisce, tuttavia, che nei confronti della società "AUTOSTRADE S.p.A., acquisita la scadenza della concessione all'anno 2038 il rilievo assume una valenza più formale che sostanziale.

Permane tuttavia il rilievo - anche se con differente formulazione, considerata la novella recata dal legislatore all'art. 19, comma 3, della legge n. 109/1994 con l'ultima legge n.415/1998 - circa la competenza del Ministro dei lavori pubblici a nominare " una o più commissioni" ai fini dell'aggiudicazione, a sèguito di gara, degli appalti inerenti ai lavori da ricondurre nelle attribuzioni della medesima Società concessionaria.

Dispone al riguardo la riferita norma che le "amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett.b) (i concessionari di lavori pubblici) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici".

Pertanto, la competenza a nominare dette commissioni, come l'espletamento delle relative gare, già di competenza dell'Anas (ex art. 19, comma 3,

legge n. 109/1994 - cfr. cit. relaz. n. 140/1998, pgg. 115/116) viene ora intestata alla medesima società "AUTOSTRADE S.p.A.".

Rimane ascritta all'Anas la competenza del controllo/vigilanza sulla legittimità e sulla regolarità dell'intero procedimento di affidamento dei menzionati lavori da parte delle Società concessionarie ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett.e, del decreto leg.vo 31 marzo 1998, n.112.

****

Alle ore 14,30 la seduta viene momentaneamente sospesa per riprendere alle ore 15,00.

****

Il Presidente, quindi, attesa l'importanza che riveste ai fini del processo di privatizzazione della Società Autostrade la definizione del 2° atto aggiuntivo alla convenzione stipulata con Autostrade il 4 agosto 1997, invita i presenti ad anticipare la trattazione dello schema di atto in questione, sottoponendo all'attenzione del Consiglio il testo trasmesso dal Ministero dei Lavori Pubblici raffrontato con il testo riformulato dalla Direzione Autostrade, che ha proceduto ad una analisi dettagliata dei singoli articoli, anche al fine di valutarne la rispondenza alla recente normativa

emanata in materia di lavori pubblici.

Invita quindi il Direttore Ing. Sabato ad illustrare i documenti elaborati - che vengono acquisiti agli atti - e ad informare i presenti in merito agli esiti della riunione del 25 gennaio u.s. indetta dal Capo di Gabinetto del Ministro dei Lavori Pubblici, per esaminare alcuni degli aspetti inerenti al suddetto schema di atto aggiuntivo.

L'Ing. Sabato, nell'illustrare la proposta di schema elaborata dagli Uffici, raffrontandola con quella trasmessa dal Ministero, riferisce in ordine alle considerazioni emerse nel corso del suddetto incontro su alcuni articoli, considerazioni contenute in una nota distribuita a tutti i presenti e che viene anch'essa acquisita agli atti.

Evidenzia che il Ministero ha convenuto su alcune modifiche, fra le quali: l'inserimento dell'intervento per gli "Assi di penetrazione di Firenze", la composizione del Collegio Sindacale nel cui ambito - ai sensi della normativa vigente in materia - deve essere mantenuta la presenza del sindaco di nomina Anas; mentre non si è pronunciato su altri aspetti quali, ad esempio, la specificazione delle tipologie degli elaborati progettuali in progetti preliminari in linea con quanto previsto dalla Merloni ter (art.2),

la competenza sui collaudi (art.3)) ed il mantenimento della clausola (art.9) relativa alla regolamentazione dei prezzi per lo scambio di beni e servizi intragruppo, nonché l'eliminazione dell'art.8 "Regime dei lavori e delle forniture di beni e di servizi".

Il Consiglio, preso atto dell'informativa fornita, passa ad esaminare il testo di schema di atto aggiuntivo, nelle premesse e nell'articolato, formulando le proprie osservazioni che vengono di volta in volta recepite.

Particolare attenzione viene riservata all'aspetto relativo al collaudo che si ritiene non debba essere inserito tra gli impegni del concessionario, in quanto è proprio mediante lo strumento del collaudo che l'Ente concedente può espletare le proprie funzioni di controllo e vigilanza, attraverso tecnici di fiducia.

Ciò risulta conforme, precisa il Dr. Polifroni, alla giurisprudenza costante della Sezione del controllo della Corte dei conti che ritiene elusiva della legge e dei princìpi di economicità e trasparenza la prassi consistente nell'affidare al concessionario il collaudo dei lavori.

I presenti si soffermano quindi sul contenuto dell'art.8 relativo al "Regime dei lavori e delle

forniture di beni e servizi", con il quale viene istituita una Commissione, nominata dal Ministero dei Lavori Pubblici, per l'aggiudicazione dei lavori.

Al riguardo il Direttore fa presente che, in linea con le perplessità formulate dal Consiglio nella precedente adunanza, si è proposta l'eliminazione dell'art.8, che viene a modificare l'art.19 della convenzione vigente con Autostrade, in quanto non si ritiene che rientri nello schema procedurale previsto dalla L.11.02.1994 n.109 e successive modifiche (Merloni Ter).

L'Ing. Sabato richiama in proposito il disposto dell'art. 19 della legge quadro che, al comma 3, come modificato dalla Merloni ter, vieta di affidare a terzi non previsti dal medesimo articolo le funzioni e le attività di stazione appaltante.

Rappresenta altresì che, nell'eventualità venisse confermata la necessità di istituire tale Commissione in relazione agli impegni che potrebbero essere stati assunti dal Governo Italiano nei confronti della Comunità Europea, occorre comunque affrontare alcune modificazioni al disposto dell'articolo, escludendo dal campo di attività della istituenda Commissione la competenza per i lavori di manutenzione ordinaria e di "manutenzione minuta" (quest'ultima non definita) e

mantenendo la previsione che debba comunque essere portato a conoscenza dell'Ente l'esito delle gare.

Su tale delicato ed importante argomento si apre un ampio dibattito al quale partecipano tutti i presenti. In particolare il Consigliere Basile, nel ribadire il possibile contrasto di tale clausola contrattuale con la normativa vigente, di recente sopravvenuta, sottolinea che l'attività che è chiamata a svolgere la Commissione è meramente tecnica, tipica delle attività delegate al concessionario, non consentendo alcuna discrezionalità specie nell'analisi delle offerte anomale, purtroppo sempre presenti, in quanto devono essere applicati i criteri deliberati da questo Consiglio.

Trattasi dunque di attività operative non attribuibili ad un organismo di nomina ministeriale, in quanto al Ministero competono esclusivamente funzioni di indirizzo e di alta vigilanza.

Al termine della discussione il Consiglio, nell'associarsi a quanto espresso dal Consigliere Basile, preso atto delle considerazioni ed osservazioni esposte dal Magistrato e tenuto conto delle proposte formulate,

all'unanimità delibera

di approvare lo schema di 2° atto aggiuntivo alla

convenzione con Autostrade, secondo il testo modificato ed integrato, che viene acquisito agli atti, evidenziando, per quanto attiene il contenuto dell'art.8, il possibile conflitto di tale clausola contrattuale con la convenzione base vigente e con la recente Legge 18.11.1998 n.415; precisa peraltro, che, qualora si dovesse comunque rendere necessaria la sua adozione, occorre che il suddetto articolo 8 contenga alcune modificazioni che vengono recepite nella nuova formulazione.

Dà quindi mandato al Presidente di trasmettere il documento, come modificato e con le considerazioni esposte, al Ministro dei Lavori Pubblici per le decisioni che riterrà opportuno assumere al riguardo.

Il Collegio dei revisori ritiene che le perplessità d'ordine tecnico-giuridico manifestate da alcuni membri del Consiglio in ordine all'articolo 8, possono essere superate da una più puntuale identificazione della configurazione giuridica organizzativa della commissione, in modo da evitare difformità con la legislazione in vigore e con la normativa comunitaria.

****

A questo punto della riunione il Presidente con il consenso di tutti i presenti anticipa la

-OMISSIS-

-OMISSIS-

****

Il Presidente sottopone quindi all'esame dei presenti il documento contenente il testo di schema di convenzione tipo trasmesso dal Ministero dei Lavori Pubblici, raffrontato con il testo proposto dalla Direzione, documenti che vengono acquisiti agli atti.

Al riguardo il Presidente fa presente, per completezza di informazione, che è stato acquisito un parere di un noto civilista, che ha effettuato un primo esame dello schema in questione riservandosi di effettuare un supplemento di istruttoria su alcune delicate questioni onde pervenire a conclusioni maggiormente argomentate. Nel contempo sono stati avviati una serie di incontri con le singole Società concessionarie al fine di pervenire alla definizione di tutti gli aspetti propedeutici alla revisione dei vigenti atti convenzionali alla luce degli indirizzi emanati con la Direttiva interministeriale del 20.10.1998. Il Presidente fa presente che, essendo emerse nel corso delle suddette riunioni posizioni divergenti rispetto al modo di interpretare la direttiva stessa - in particolare per quanto attiene alla metodologia da adottare per la quantificazione del contenzioso tariffario, all'individuazione del Margine Operativo Lordo (M.O.L.) ed alla data di

scadenza delle concessioni in essere - si è ritenuto opportuno, per l'urgenza che rivestono tali argomenti ed al fine di assumere comportamenti omogenei ed unitari in presenza di situazioni di fatto differenziate, rappresentare le suddette problematiche e le interpretazioni adottate dall'Ente al Ministero dei Lavori Pubblici, con lettera del 27 gennaio u. s. - che viene acquisita agli atti - e di cui il Presidente invita l'Ing. Sabato a dare lettura.

Terminata la lettura, su invito del Presidente, l'Ing. Sabato passa ad illustrare il testo di schema di convenzione tipo nelle due formulazioni presentate.

Nel corso dell'esposizione vengono richiesti chiarimenti e formulate osservazioni e suggerimenti da parte di tutti i Consiglieri.

Al termine dell'esame del testo, il Consigliere Migliavacca chiede notizie in merito ai due atti convenzionali a suo tempo stipulati rispettivamente con le Società concessionarie Brennero e RAV e se è stato attuato l'adeguamento tariffario previsto nei rispettivi piani finanziari.

Il Presidente fa presente che le convenzioni già stipulate con la Società Brennero e RAV non sono state ancora approvate dal Ministero; ritiene pertanto che anche queste convenzioni dovranno essere rivisitate

alla luce della direttiva in questione, procedendo alla elaborazione di atti aggiuntivi per recepire i nuovi indirizzi, quali ad esempio la clausola per regolare il "subentro".

Per quanto attiene gli adeguamenti tariffari previsti nei nuovi piani finanziari gli stessi non potranno avere corso finché gli atti convenzionali non saranno approvati e registrati.

Alle ore 20,00 il Consiglio, tenuto conto delle considerazioni espresse nel corso della riunione, invita gli uffici a predisporre un testo di schema di convenzione tipo che recepisca le osservazioni via via formulate, testo che si riserva di definire ed approvare nel prosieguo della presente riunione che, per la tarda ora, viene aggiornata, con il consenso di tutti i presenti, al prossimo 3 febbraio alle ore 14,00.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

Dott. G. D'Angiolino

IL SEGRETARIO

Dott.ssa C. Basili

ALLEG. 16.2

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 11.2.1999 - ORE 11,00

V E R B A L E n. 4

Il giorno 11.2.1999, alle ore 11,00, nella sede di via Monzambano n.10 - 00185 Roma - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, - Ente nazionale per le strade.

Sono presenti alla seduta i Signori:

- Dott. Giuseppe D'ANGIOLINO	Presidente
- Prof. Arch. Sergio BASILE	Consigliere
- Prof. Alessandro MIGLIAVACCA	"
- Prof. Lanfranco SENN	"
- Prof. Paolo URBANI	"

Partecipano alla seduta:

- Dott. Arnaldo RICCIUTO	Presidente del Collegio dei revisori
- Dott. Luciano NOVELLA	Membro effettivo del Collegio dei revisori
- Dott. Pasquale STRACQUADANIO	"

Assiste alla seduta:

Dott. Mario POLIFRONI	Presidente di Sez. della Corte dei conti

Magistrato delegato

al controllo

Dott.ssa Cristina BASILI Segretario

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'odierna riunione, preso atto della partecipazione dell'intero Consiglio, dell'intero Collegio dei Revisori, nonchè del Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo, con il consenso di tutti i presenti, procede ad integrare l'Ordine del giorno, che risulta il seguente:

1) Approvazione verbale del 28.1.1999;
2) Informative del Presidente;
3) Schema di convenzione tipo Società concessionarie;
4) 2° Atto aggiuntivo Convenzione Autostrade
5) A5 Autostrada Monte Bianco-Aosta - Tronco Courmayeur (Entreves) - Morgex - Lotto 3: acquisizione parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici -
6) S.S.258 "Marecchiese" - Tronco S. Angelo in Vado - Lunano - 2ª perizia di variante tecnica e suppletiva con riduzione d'intervento -
7) Appalto del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto;
8) Varie ed eventuali.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, passa

a trattare gli argomenti iscritti all'O.d.G. iniziando dall'arg. n. 1):

Approvazione verbali del 28.1.1999

Previo il recepimento immediato di alcune rettifiche ed integrazioni, vengono approvati i verbali dell'adunanza tenutasi il 28.01.1999 e proseguita il 3.02.1999.

****

Viene invitato a partecipare il Direttore Ing. Sabato ed il personale della Direzione Autostrade e Trafori.

****

Si passa a trattare l'argomento n. 3):

Schema di convenzione tipo Società concessionarie;

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti la nuova bozza di schema di convenzione tipo, che tiene conto delle considerazioni e dei suggerimenti espressi dal Consiglio nella precedente riunione consiliare.

Su invito del Presidente il Direttore Ing. Sabato passa ad illustrare il documento nelle premesse e nell'articolato, soffermandosi sulle modifiche apportate, sostanzialmente di carattere tecnico.

Segue un ampia ed approfondita disamina nel corso della quale vengono recepite nel testo di schema di

convenzione ulteriori osservazioni formulate dai presenti.

Inoltre su richiesta di alcuni Consiglieri, il Presidente precisa che il Ministero dei Lavori Pubblici non ha ancora fornito i chiarimenti richiesti dall'Ente con lettera del 27 gennaio u.s., di cui si è esposto nella precedente riunione del 28 gennaio u.s. (cfr. pag.31) e che l'Avvocatura Generale dello Stato non ha espresso ad oggi il proprio parere in merito alle tipologie di contenzioso non disciplinate dalla direttiva interministeriale del 20 ottobre 1998.

Pertanto, al fine di ottenere un rapido riscontro alle varie problematiche - propedeutico per la definizione degli accordi con le singole concessionarie - si provvederà a sollecitare nei prossimi giorni rispettivamente il Ministero dei Lavori Pubblici e l'Avvocatura Generale di Stato.

Il Consiglio, dopo approfondito dibattito:

- tenuto conto degli indirizzi espressi dalla direttiva del 20 ottobre 1998 emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. e registrata dalla Corte dei conti il 18 dicembre 1998;
- preso atto delle problematiche sollevate ed evidenziate in materia dal Magistrato nelle

precedenti adunanze del 10.12.1998, del 13 gennaio u.s. nonché, in particolare, del 28 gennaio successivo;

- considerata l'importanza e l'urgenza di completare l'iter procedurale per la definizione degli strumenti convenzionali e di fornire un contributo concreto e fattivo all'attuazione del complesso processo di riordino del sistema delle concessioni autostradali;
- ritenuto quindi di dover dare attuazione alla citata direttiva pur in presenza di un quadro di incertezza, non avendo ancora ricevuto risposte alle richieste di parere formulate rispettivamente al Ministero ed all'Avvocatura Generale di Stato;
- atteso che si è proceduto a completare l'esame dello schema di convenzione tipo, nelle more della definizione degli elementi di dubbio espressi dallo stesso Magistrato,

all'unanimità delibera

di approvare lo schema di convenzione tipo, definito recependo i contenuti della direttiva stessa e nel rispetto dei termini previsti dal CIPE come indicati dal Ministero, salvo procedere ad eventuali rettifiche in ordine ai chiarimenti richiesti.

****

Alle ore 15,00 la seduta viene momentaneamente sospesa per riprendere alle ore 15,30.

****

Si passa a trattare l'argomento n. 4):

2° Atto aggiuntivo Convenzione Autostrade -

Il Presidente dà notizia che, in linea con il mandato ricevuto dal Consiglio, ha provveduto in data 29 gennaio u. s. a trasmettere al Ministro dei Lavori Pubblici il testo del 2° atto aggiuntivo alla convenzione Autostrade, così come approvato, rappresentando le considerazioni formulate in merito all'istituzione di una Commissione nominata dal Ministero per l'aggiudicazione dei lavori.

A seguito della trasmissione del documento si sono tenute presso il Ministero delle riunioni per illustrare le modifiche apportate, nel corso delle quali i rappresentanti del Ministero hanno fornito ragguagli in merito alle intese intercorse con la Comunità Europea relativamente all'istituzione della suindicata Commissione.

Il Presidente, nell'evidenziare l'ampio risalto dato dalla stampa alla vicenda ed in particolare alle decisioni rimesse in capo al Consiglio dell'Anas ed agli eventuali riflessi sul processo di privatizzazione della Società Autostrade, al fine di

acquisire una compiuta informativa e consentire all'Ente, nell'ambito delle proprie competenze, una attenta valutazione di tutti gli aspetti della questione inerente alla Società Autostrade, ha richiesto al Ministero la documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la Comunità Europea.

Il Presidente mette quindi a disposizione dei presenti quanto trasmesso in data odierna dal Ministero dei Lavori Pubblici e precisamente la comunicazione del 7.01.1999 della Commissione Europea - avente ad oggetto la Società Autostrade - ed inoltre la precedente corrispondenza intercorsa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (lettera del 10.06.1998) e la Commissione Europea (lettera del 30.07.1998), documentazione che viene tutta acquisita agli atti.

Segue un ampio dibattito a cui partecipano tutti i presenti, nel corso del quale viene data lettura della suddetta corrispondenza e viene discusso ed esaminato il contenuto dell'art.10 raffrontandolo con quanto disposto dalla sopravvenuta normativa ex Merloni-ter.

Al termine della discussione, il Consiglio

- tenuto conto di quanto è stato argomentato e rappresentato dal Ministero dei Lavori Pubblici;

- ritenuto che il Consiglio abbia responsabilmente adempiuto ai propri compiti, assumendo tempestivamente le decisioni di competenza, anche al fine di favorire il processo di privatizzazione della Società Autostrade deciso dal Governo;
- preso atto degli impegni assunti dal Governo Italiano nei confronti della Comunità Europea relativamente alla corrispondenza sopra citata e di cui il Consiglio è venuto solo oggi a conoscenza;
- considerato che l'atto aggiuntivo in questione sarà sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti per l'ammissione al visto e conseguente registrazione

all'unanimità delibera

di recepire nello schema di atto aggiuntivo, già approvato nella seduta del 28 gennaio u.s., l'art.10 nel testo a suo tempo ipotizzato dallo stesso Ministero dei Lavori Pubblici.

****

Il personale della Direzione Centrale Autostrade e Trafori lascia la riunione.

****

Si passa a trattare l'argomento n. 5)

A5 Autostrada Monte Bianco-Aosta - Tronco Courmayeur (Entreves) - Morgex - Lotto 3: acquisizione parere del

-OMISSIS-

-OMISSIS-

l'integrazione dell'importo nella misura proposta.

****

Il Consiglio conclude i propri lavori fissando il calendario delle prossime adunanze per i giorni 25 febbraio, 9, 16 e 23 marzo p.v.

Alle ore 20.00, nulla essendovi da trattare al punto "Informative del Presidente" e da deliberare in sede di "Varie ed eventuali", il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

Dott. G. D'Angiolino

IL SEGRETARIO

Dott.ssa C. Basili

ALLEG. 17

Roma 10 GIU. 1998

Presidenza del Consiglio dei Ministri

A SE l'ambasciatore
Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli
Rappresentante permanente d'Italia
presso l'UE

N. 55 TESORO '97
Risposta al Foglio del
N.

OGGETTO: proroga della concessione alla società Autostrade e affidamento alla stessa della realizzazione e gestione del tratto Agliè-Carmagnola dell'Autostrada A1 Bologna-Firenze.

1. Con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione europea, Direzione generale XV, con nota 1° dicembre 1997, si comunicano i seguenti elementi di risposta, concertati con le amministrazioni interessate.

La convenzione stipulata in data 4 agosto 1997 tra ANAS e società Autostrade ha dato, tra l'altro, attuazione all'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge n. 359 del 1992, norma che prevedeva la proroga di vent'anni delle concessioni, allo scopo di favorire la privatizzazione degli enti pubblici di gestione delle partecipazioni statali, tra i quali l'IRI, e le società degli stessi partecipate.

La società Autostrade, in forza di concessioni ormai risalenti nel tempo (legge 28 marzo 1968, n. 385), gestisce un monopolio naturale, costituito dalla rete autostradale già realizzata. E', anzi, vietata l'autorizzazione alla costruzione di nuove autostrade (art. 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e art. 14 della legge 17 agosto 1982, n. 531), divieto dettato solo per dare luogo a completamenti delle autostrade già esistenti ed al loro adeguamento alle aumentate esigenze del traffico.

Il Governo italiano ha da tempo deciso la privatizzazione della società Autostrade, nel più generale quadro della privatizzazione delle società partecipate dallo Stato (decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474) e della riduzione del debito pubblico, anche attraverso la devoluzione delle entrate e dei titoli derivanti dalla dismissione delle partecipazioni azionarie al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (legge 27 ottobre 1993, n. 432). Tale finalità costituisce, com'è noto, adempimento degli impegni assunti dal Governo italiano nei confronti della Commissione europea e, più in particolare, dell'accordo Andreatta-Van Miert del luglio 1993.

Detta privatizzazione è già ad un punto molto avanzato, essa è stata deliberata il 16 maggio 1997 dal Consiglio dei Ministri, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, con le seguenti modalità:

- esclusione della *golden share*, e cioè dei poteri speciali di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332;
- ricorso ad entrambe le modalità di alienazione delle azioni, previste dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, e cioè, congiuntamente, all'offerta pubblica di vendita e alla trattativa diretta con potenziali acquirenti, al fine di realizzare un azionariato diffuso e, contestualmente, la stabilità societaria.
- garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e di *par condicio* tra tutti i concorrenti ed esclusione di partecipazioni azionarie che comportino significativi conflitti di interessi, in particolare con riferimento alle imprese che operino prevalentemente nel settore delle costruzioni e delle mobilità.

La proroga della concessione, secondo la finalità dello stesso decreto-legge n. 333 del 1992, è volta a favorire il raggiungimento dell'equilibrio finanziario della società, a renderla più attraente per gli investitori e, quindi, a favorire la privatizzazione. La società, infatti, gestisce un'attività che è condizionata in modo rilevante dal potere tariffario del Governo; la durata della concessione, coerentemente al principio di proporzionalità, deve, in presenza di tale condizionamento esterno, essere corrispondente alla copertura dei costi sostenuti dal concessionario per obbligo contratto nei confronti del concedente, quali i recenti lavori per la celebrazione delle manifestazioni colombiane, per i quali il prolungamento della concessione, pur previsto dalla legge, non è stato in concreto disposto. Con la proroga, com'è detto espressamente nella convenzione che attua la previsione legale sopra richiamata, si pone anche fine al contenzioso insorto per tale motivo.

2. Può ora passarsi ai rilievi della Direzione XV, che richiama la direttiva lavori e la disposizione di quest'ultima riguardante la concessione di lavori pubblici.

Essendo preciso intendimento del Governo italiano procedere senza indugi alla privatizzazione della società Autostrade, non si intende qui svolgere argomentazioni a sostegno della correttezza della vigente concessione e della sua sostanziale aderenza alle direttive comunitarie. Si ribadisce, peraltro, per una migliore ricostruzione del fatto, che, pur essendo qualificata come concessionaria di costruzione e gestione, Autostrade non esegue da sé i lavori rilevanti per la citata direttiva, bensì li affida con appalti pubblici a terzi, applicando le direttive europee. Per quanto concerne i lavori, un tale obbligo deriva dall'art. 2, comma 2, lettera b), della legge n. 109 del 1994. Per quanto concerne, invece, le forniture ed i servizi analogo obbligo discende dall'art. 19 della convenzione.

Secondo le norme comunitarie sono stati recentemente aggiudicati i seguenti lavori:

- aut. Milano-Napoli, tratto Orte-Fiano (febbraio '96);
- aut. Milano-Napoli, tratto Sasso Marconi-Barberino di Mugello, (ottobre '96);
- aut. Genova-Savona, collegamento con la Torino-Genova-Savona (marzo '97);
- aut. Milano-Napoli, nuovo svincolo e stazione di Soratte, (ottobre '97);
- Foro pilota della variante di valico Aglio-Canova (fine '97).

Il Governo italiano riconosce, peraltro, che la terminologia utilizzata dalla normativa nazionale e dalla concessione contengono un elemento di ambiguità. Si è allora cercato di delineare una disciplina normativa tale da escludere la configurazione del rapporto come concessione di costruzione e gestione, senza peraltro incidere sul piano finanziario della società, che è quotata in borsa e che sarà a breve privatizzata. Tale ricerca ha comportato, per la difficoltà dei problemi, il ritardo nella risposta alla lettera della Direzione XV.

All'esito di tale approfondimento, la soluzione è stata rinvenuta in una ridefinizione della convenzione tra concedente e concessionario, che costituisce la normativa disciplinare della concessione, consistente nello scorporo da quest'ultima dell'affidamento dei lavori e nella previsione che a detto affidamento provveda un organo pubblico. Detto organo sarà costituito da una Commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici, in modo che siano assicurate l'indipendenza e la competenza de componenti; la Commissione provvederà al lancio e all'aggiudicazione delle relative gare, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Il contratto, e quindi il costo dei lavori così aggiudicati, continuerà a gravare su Autostrade, essendo previsti nel piano finanziario della concessione. La società stessa metterà a disposizione della Commissione aggiudicatrice le proprie conoscenze tecniche e lo specifico *know how* ai fini dell'assistenza tecnica nell'elaborazione degli atti di gara da parte della Commissione medesima.

Sempre con riferimento ai lavori ed alle richieste specifiche della Direzione, va precisato che la cosiddetta variante di valico, nel tratto Agliò-Canova, costituisce - come per le terze corsie - adeguamento della concessione già in atto alle accresciute esigenze di traffico e di sicurezza. Detta variante sarà affidata a terzi con gara comunitaria, come del resto è già stato fatto per la realizzazione del foro pilota della galleria.

3. Per effetto dello scorporo sopra menzionato, la concessione si configurerà in modo ancora più netto come concessione di servizi necessari alla gestione della rete autostradale e del connesso servizio pubblico.

La rete autostradale è, infatti, un'infrastruttura per la prestazione di un servizio agli automobilisti, qualificato - dal richiamato parere del Consiglio di Stato - come servizio pubblico. L'infrastruttura, che ha un'estensione di 2.854,6 km e su cui si svolge gran parte del trasporto nazionale su gomma, è aperta alla generalità, sia pure a pagamento.

Pur non essendo stata mossa alcuna specifica considerazione dalla Direzione XV sulla parte servizi, si osserva - in spirito di collaborazione - che i servizi assicurati 24 ore su 24 agli utenti dalla società Autostrade sono:

a) il controllo dell'accesso alla rete e l'esazione del pedaggio (220 stazioni che occupano circa 4.000 unità di personale, pari al 54% del totale);

b) il pronto intervento sulla viabilità, in relazione alle emergenze o, comunque, agli eventi non programmabili, quali l'immediata riparazione e la segnalazione agli automobilisti e quelli effettuati in caso di neve. Autostrade provvede ai primi con 71 posti di primo intervento, uno ogni 40 km, affidati ad una squadra di operai, ed ai secondi con 134 posti neve, che costituiscono anche le basi logistiche per la preparazione dei sali e il montaggio di lame sugli automezzi. Il servizio neve è integrato con imprese di noleggio di camion con conducente, scelte con gare pubbliche;

c) la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché il pronto soccorso, assicurati da Autostrade (9 sale radio, 188 telecamere, 70 basi) con il monitoraggio della circolazione e le postazioni mezzi e di rilevazione del ghiaccio, il collegamento alle sale radio della Polizia stradale ed ai centri sanitari, l'informazione agli automobilisti (219 cartelli a messaggio variabile, una rete radiofonica dedicata, spazi per notiziari periodici in tutti i programmi radiofonici, pubblici e privati, pagine su televideo, sito Internet), la gestione di colonnine S.O.S., una per ogni 2 km.

Quanto agli altri servizi, l'obiettivo del Governo italiano è che essi, se hanno un contenuto eccedente lo strettamente necessario al perseguimento della missione tipica del pubblico servizio di trasporto, siano aperti alla concorrenza.

Fra questi rientrano, in particolare, i seguenti servizi, gestiti da terzi con il coordinamento di Autostrade:

a) il soccorso meccanico, liberamente prestato da imprese terze che, sulla base di requisiti proporzionati e oggettivi, sono autorizzate all'ingresso sull'autostrada;

b) il soccorso sanitario, assicurato dagli organismi del servizio sanitario nazionale;

c) l'informazione radio dedicata agli automobilisti, attualmente svolta da due gestori, uno pubblico e l'altro privato (RAI e RTL), che trasmettono programmi di servizio con le notizie sul traffico costantemente aggiornate;

d) il rifornimento di carburanti e il ristoro dei viaggiatori, svolto da imprese alle quali Autostrade concede aree *a latere* dell'autostrada. L'Autorità garante nazionale è intervenuta in quest'ultimo settore ed è stato predisposto un piano per il rilascio graduale delle relative aree.

Con riferimento ai servizi indicati alle lettere c) e d), la normativa disciplinante della concessione sarà modificata nel senso di prevedere espressamente:

- che si provveda alla scelta dei soggetti, che esplicano il servizio, in base a procedure trasparenti, non discriminatorie e adeguatamente pubblicizzate, nonché sulla base dei requisiti proporzionati;
- che ogni area di nuova realizzazione ed ogni area che si renderà comunque in seguito disponibile sarà data in concessione in base a gara.

Se si considera che le direttive comunitarie non disciplinano la concessione di servizi; che Autostrade deve già aggiudicare in base a gara le forniture e i servizi (art. 19 della convenzione) e che i servizi non strettamente attinenti al servizio pubblico saranno aperti alla concorrenza con le modificazioni sopra menzionate, deve concludersi che la concessione, quanto meno con le proposte modifiche, è pienamente conforme al diritto comunitario.

4. Va, inoltre, aggiunto, a sgombrare il campo da ogni eventuale residuo dubbio, che la privatizzazione di Autostrade sarà realizzata con procedure adeguatamente pubblicizzate, sostanzialmente equivalenti ad una gara per la concessione, e ciò senza dover attendere la scadenza della concessione in atto, la cui durata deve, in ogni caso, essere commisurata, per il sacrificato principio di proporzionalità, al tempo necessario per consentire al concessionario di recuperare i costi sostenuti. Alla scadenza di quest'ultima, poi, la privatizzazione renderà ancora più agevole l'assegnazione della concessione sulla base di gara tra gli eventuali contendenti.

In entrambi i casi il margine di profitto derivante dal monopolio naturale sopra richiamato andrà a vantaggio della collettività e degli utenti: immediatamente, attraverso il ricavato della dismissione di Autostrade e la sua devoluzione alla riduzione del debito pubblico; successivamente, attraverso il ricavato della gara per la concessione.

Il collocamento azionario della società avverrà, infine, in modo assolutamente trasparente e competitivo e tale da assicurare la *par condicio* tra tutti i concorrenti. Ciò è implicito nell'offerta pubblica di vendita. Quanto, poi, all'altra modalità (trattativa diretta), essa, secondo una consolidata esperienza del Tesoro italiano realizza un confronto concorrenziale, tale da consentire il conseguimento del risultato più vantaggioso per il cedente. Detto risultato è assicurato dalla pubblicità e dalla trasparenza della procedura medesima, nonché dalla professionalità degli advisors prescelti, che già hanno formulato un parere tecnico sul percorso migliore per la dismissione: IMI s.p.a. e Schroders Italia s.p.a.

In particolare, gli advisors procederanno previo sondaggio accurato del mercato e sollecitazione agli investitori a partecipare alla trattativa con comunicati pubblicati sui maggiori quotidiani. La procedura si svolgerà in modalità trasparente, con la definizione di congrui termini per la presentazione delle offerte e di criteri oggettivi di aggiudicazione.

Una tale procedura, dato il prevalente valore che, nel patrimonio della società, acquisisce la concessione, sostanzialmente raggiunge un risultato analogo alle procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alle direttive richiamate dalla Direzione XV. V'è da dire, anzi, che la procedura di dismissione delle partecipazioni azionarie renderà ancora più agevole l'acquisizione della concessione autostradale, atteso che l'offerta pubblica di vendita ed il conseguente azionariato diffuso consentiranno lo sfruttamento della concessione con l'acquisto di una partecipazione anche minoritaria.

In caso di favorevole accoglimento della soluzione sopra prospettata, la convenzione ANAS Autostrade sarebbe modificata nei sensi sopra illustrati. Le modifiche saranno poi approvate con un decreto interministeriale, soggetto alla registrazione della Corte dei conti. In altri termini, l'unione dei punti della presente lettera, che assicurano l'aderenza della concessione al diritto comunitario, formerà oggetto di apposita normativa disciplinare e perciò strettamente vincolante, della concessione.

Il Governo italiano confida che detta soluzione possa rapidamente definire la vertenza, in considerazione dell'incidenza che l'avviato chiarimento assume su una società quotata in borsa e per la quale la procedura di collocamento sul mercato è già in fase avanzata, e resta, comunque, disponibile a fornire qualunque ulteriore chiarimento o elemento ritenuto necessario.

Si prega la S.V. di portare a conoscenza della Direzione generale XV della Commissione Europea le considerazioni sopra esposte.

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEG. 17.1

COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE XV
Mercato interno e servizi finanziari
II Direzione Generale

XV/D

Bruxelles, 30.07.1998 00461
XV/B D(98) 10

Oggetto: Caso 98/2056. Concessione autostradale.

Rif.: lettera dei servizi della Commissione n. 8512 dell'1.12.97
lettera della Rappresentanza permanente n. 3787 pervenuta a questa Direzione Generale l'11.06.98.

Signor Ambasciatore,

Mi riferisco alla Sua lettera qui sopra richiamata in merito alla questione relativa all'affidamento della concessione alla società Autostrade S.p.A., che ha già formato oggetto della predetta corrispondenza. Le Autorità italiane hanno infatti trasmesso osservazioni e elementi di informazione sui quali i servizi della Commissione desiderano fare alcune considerazioni.

I servizi della Commissione prendono atto della volontà delle Autorità italiane di rendere l'assetto applicativo della concessione quanto più trasparente ed aperto alla concorrenza possibile e delle misure predisposte al riguardo.

Nella loro lettera esse, infatti, delineano una disciplina relativa alla costituzione di una commissione esperta ed indipendente, nominata dal Ministro dei lavori pubblici, che sarà incaricata di bandire le gare di appalto per l'affidamento dei contratti relativi ai lavori.

S.E. Ambasciatore
Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli
Rappresentante Permanente dell'Italia
presso l'Unione Europea
rue du Marteau, 5/11
1040 Bruxelles

DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE
– 3 AGO. 1998
DIV. IV prot. 441

DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE
– 3 AGO. 1998
SEGRETERIA

I servizi della Commissione interpretano l'affermazione delle Autorità italiane nel senso che esse si impegnano a che né la società Autostrade né le società ad essa collegate partecipino a detta gara.

I servizi della Commissione desiderano sottolineare che, sotto un profilo meramente formale, la suddetta disciplina non muta la qualifica del rapporto esistente tra la società Autostrade e l'ANAS, che rimane pur sempre una concessione di lavori. L'elemento caratterizzante della concessione di lavori, quale disciplinata dal legislatore comunitario, consiste infatti nell'assunzione del rischio di gestione da parte del soggetto aggiudicatario.

Questo elemento non viene eliminato dalla disciplina prospettata dalle Autorità italiane. Esse stesse indicano infatti che detta disciplina non inciderà sul piano finanziario della società e che, di conseguenza, il costo dei lavori aggiudicati dalle predette concessionarie, nominate dal Ministro dei lavori pubblici, "continuerà a gravare su Autostrade, essendo previsto nel piano finanziario della concessione".

Peraltro i servizi della Commissione prendono atto dell'annunciata privatizzazione della società Autostrade e, in questo contesto, accolgono favorevolmente l'impegno delle Autorità italiane di porre in essere procedure che garantiscano la competitività e la *par condicio* dei concorrenti.

I servizi della Commissione interpretano l'affermazione delle Autorità italiane nel senso che il collocamento del pacchetto azionario della società sarà condotto nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione sanciti dal trattato CE e richiamati peraltro nella comunicazione della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 220 del 19.07.97, riguardante taluni aspetti giuridici degli investimenti intracomunitari.

Al riguardo, tenuto conto di una non chiara formulazione terminologica figurante nella lettera delle Autorità italiane che si richiamano alla "cessione diretta", i servizi della Commissione si permettono di ricordare i principi e le norme da osservare affinché la dismissione delle azioni della società possa avvenire nel rispetto del diritto comunitario.

I candidati selezionati dovranno godere tutti delle medesime opportunità, durante l'intera durata della procedura, e la scelta del o degli acquirenti dovrà essere operata in base a criteri economici, obiettivi e trasparenti.

4. Con riferimento alla questione dei servizi connessi alla concessione in parola, i servizi della Commissione accolgono favorevolmente le assicurazioni fornite sulla loro distinzione e sulla loro apertura alla concorrenza e si riservano di esaminare la loro concreta applicazione del regime prospettato.

5. Per quanto concerne la durata della concessione, si prende atto delle assicurazioni fornite dalle Autorità italiane che tale durata corrisponderà a quanto strettamente necessario alla copertura dei costi sostenuti dal concessionario.

La prego, signor Ambasciatore, di chiedere alle Autorità italiane di essere informati i servizi della Commissione dello svolgimento della procedura di privatizzazione di cui si è detto.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

FIRMATO:

C.c. Dipartimento Politiche Comunitarie
Presidenza del Consiglio dei Ministri
via del Giardino Theodoli, n. 66
I-00186 ROMA

ALLEG. 17.2

COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE XV
Mercato interno e servizi finanziari
Il Direttore Generale

Bruxelles, 29 03 99 00001913
XV/B/2/CB D(99) 135

Oggetto: Reclamo 98/2056 - Italia. Concessione autostradale.

Ref lettera della Rappresentanza permanente italiana n° 3787 dell'11.05.98
lettera della Direzione Generale XV n° 4694 del 30.07.98
lettera della Rappresentanza permanente italiana n° 6485 del 2.10 98.
lettera della Direzione Generale XV n° 0038 del 7.01.99
telex della Rappresentanza permanente italiana n° 2991 del 12.02.1999
riunione del 4.03.99
lettera della Rappresentanza permanente italiana dell'8.03.99

Signor Ambasciatore,

Prendo atto con soddisfazione degli esiti della riunione di Roma del 4 marzo u.s. tra le autorità italiane e i miei servizi, nonché del contenuto dell'ultima lettera sopra richiamata e dell'approvazione, da parte del Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., del progetto di modifica della convenzione con Autostrade S.p.A., ivi allegato. La documentazione fornita dalle autorità del Suo Paese in tali occasioni sarà analizzata con attenzione dai miei servizi. Mi preme tuttavia formulare sin da ora le seguenti osservazioni su due aspetti della questione che richiedono chiarimenti e conferme da parte delle competenti autorità italiane.

S.E. Ambasciatore
Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli
Rappresentante Permanente dell'Italia
presso l'Unione Europea
Rue du Marteau, 5/11
B-1040 Bruxelles

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
BRUXELLES
31-03-1999

per ciò che concerne la privatizzazione della società Autostrade (della quale, peraltro, non è stato comunicato un calendario definitivo) va rilevato che, nonostante talune precisazioni fornite in proposito dalle autorità italiane, non sono state ancora fornite chiare informazioni sulla percentuale di quote che sarà oggetto della dismissione. Il Disegno di legge presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante "Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche", nella sua attuale formulazione, non esclude la possibilità per lo Stato di mantenere una maggioranza di controllo. La Commissione ricorda in proposito che qualora la privatizzazione della società Autostrade dovesse riguardare solo le quote di minoranza della stessa, o comunque comportasse la costituzione di un nucleo di azionisti di controllo con modalità che non consentono un'effettiva apertura della vendita delle quote alla concorrenza, i criteri di trasparenza e di parità di trattamento verrebbero disattesi, venendo meno anche l'osservanza degli impegni assunti dalle autorità italiane in proposito (lettera della Rappresentanza Permanente dell'11.05.98);

per quanto attiene, più in particolare, al contenuto del progetto di modifica della convenzione tra A.N.A.S. e Autostrade, l'articolo 10 del progetto esclude espressamente la partecipazione delle società controllate dalla concessionaria alle gare d'appalto per lavori indette dalla stessa. Tuttavia, la disposizione di cui al successivo articolo 11 è tale da svuotare l'articolo 10 del suo contenuto, nella misura in cui, sulla base della normativa nazionale applicabile, prevede la possibilità, per la società concessionaria, di affidare in via diretta una percentuale dei lavori a società da essa controllate. Ora, un tale affidamento diretto sarebbe in contrasto con gli impegni assunti dalle autorità italiane nella citata lettera della Rappresentanza Permanente dell'11.05.98, in cui esse assicuravano che la società concessionaria non avrebbe eseguito direttamente i lavori, bensì li avrebbe affidati "con appalti pubblici a terzi" nell'osservanza della normativa comunitaria.

Tenuto conto delle osservazioni che precedono. Le sarei grato, Signor Ambasciatore, di voler intervenire presso le autorità del Suo Paese affinché queste, da un lato, confermino nei tempi più brevi gli impegni assunti in particolare per quanto concerne le modalità e i tempi di svolgimento del processo di privatizzazione, e, dall'altro, si attivino per modificare il progetto di convenzione al fine di renderlo conforme a quanto convenuto con i miei servizi nel corso della precitata riunione.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

p.c.v. J. F. MOGG

C.c. Dipartimento delle Politiche Comunitarie
via del Giardino Theodoli, n. 66
I-00186 ROMA

Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna
I-00187 ROMA

Deliberazione n. 6/91

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEG. 18

LA

CORTE DEI CONTI

in

Sezione di controllo

nell'adunanza del 21 giugno 1990

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) n. 2914, in data 29 luglio 1988, concernente l'approvazione di perizia di variante tecnica e suppletiva e del relativo atto aggiuntivo per lavori di ripristino del viadotto "VERRINO" lungo la S.S. n.86;

Visto il rilievo istruttorio n. 50, in data 24 febbraio 1989, dell'Ufficio di controllo della Delegazione della Corte dei conti - presso il Ministero dei lavori pubblici - sugli atti dell'A.N.A.S.;

Viste le controdeduzioni della medesima Azienda in data 8 giugno 1989;

Vista la relazione del Consigliere capo della Delegazione della Corte dei conti per il controllo sugli atti del Ministero dei lavori pubblici nonchè dell'A.N.A.S., in data 3 aprile 1990;

Vista l'ordinanza del 13 giugno 1990 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha deferito la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del menzionato

decreto alla Sezione del controllo, convocandola per l'adunanza odierna;

Vista la nota della Segreteria della Sezione del controllo n. 6394, in data 14 giugno 1990, con la quale si è data rituale comunicazione della predetta ordinanza al Ministero dei lavori pubblici (Gabinetto), all'A.N.A.S., al Ministero del tesoro (Gabinetto) nonchè al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello stato (I.G.F.);

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Udito il relatore consigliere dott. Mario Polifroni;

Non comparsi i rappresentanti delle Amministrazioni e dell'Azienda sopra richiamate;

Ritenuto in

FATTO

Con il decreto n. 2914, in data 29 luglio 1988, il Ministro dei lavori pubblici ("pro tempore") - Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)- approva una perizia di variante tecnica e suppletiva (n. 20680), in data 16 dicembre 1987) di £ 11.890.945.053 con cui si prevede l'esecuzione di nuovi e maggiori lavori di consolidamento integrativi dei lavori urgenti di ripristino del viadotto "VERRINO", lungo la strada statale n. 86 (Compartimento della viabilità di Campobasso), dissestato a seguito di movimento franoso, per il cui ripristino era già impegnata la complessiva spesa di £. 17.233.893.208.

Con il medesimo decreto (n.2914) si approva altresì e si rende esecutivo l'atto aggiuntivo (n.19435 di rep., in data 19 luglio 1988) mediante il quale l'impresa "TECNOSVILUPPO" S.p.A. (già "I.B.I.S." S.p.A.) - a cui i lavori originari erano stati affidati con contratto a trattativa privata, verso il corrispettivo di £ 9.248.000.000 (al netto del ribasso del 20%) - si è obbligata ad eseguire i nuovi lavori verso il prezzo di £ 10.077.072.079 (al netto del migliorato ribasso del 28%), agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, salvo n.16 nuovi prezzi aventi decorrenza revisionale dal 2 aprile 1985, data di affidamento dei menzionati lavori contrattuali.

Specificamente, nel riassumere il quadro degli interventi, i lavori integrativi autorizzati con il decreto in esame, consistenti in maggiori opere nuove, appunto di consolidamento e di potenziamento delle strutture di fondazione e sostegno del viadotto (determinate inoltre da un aggiornamento delle originarie previsioni), non costituiscono le uniche variazioni ed aggiunte apportate al progetto originario in quanto già con decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., (D.A. n.847) dell'11 marzo 1988, era stato approvato un precedente atto aggiuntivo mediante il quale la stessa Impresa aveva assunto l'esecuzione di maggiori lavori, consistenti anch'essi in

nuove e maggiori opere di potenziamento delle strutture, ritenute necessarie per il manifestarsi della possibilità di sviluppo di fenomeni franosi, verso il prezzo di £ 1.439.621.363 (al netto del migliorato ribasso del 25%).

Conseguentemente, per effetto dei due atti aggiuntivi, stipulati a distanza di cinque mesi circa l'uno dall'altro (il 5 febb. 1988 il primo ed il 19 luglio 1988 il secondo), l'importo dei lavori appaltati all'impresa "TECNOSVILUPPO" è salito dalle originarie £ 9.248.000.000 alle attuali £ 23.764.693.442.

Ciò posto, l'Ufficio di controllo sugli atti dell'A.N.A.S. della Delegazione della Corte dei conti, presso il Ministero dei lavori pubblici, formulava rilievo istruttorio (n. 50, in data 24 febbraio 1989) sul provvedimento in esame osservando, in particolare (come già rilevato per numerose altre fattispecie), che l'importo dei richiamati lavori integrativi superava ampiamente il 50% del valore originario delle opere, a cui la relativa perizia di variante e suppletiva accedeva, pur non considerando l'importo dei lavori previsti dalla menzionata precedente perizia di variante e suppletiva, approvata con il cennato D.A. n. 847 dell'11 marzo 1988. Al riguardo, l'Ufficio di controllo considerava che se la normativa anteriore alla legge 8 agosto 1977, n. 584, non consentiva la individuazione di precisi limiti oggettivi e di valore - entro i quali

ritenere legittimo da parte della pubblica amministrazione l'esercizio di una "potestas variandi" in ordine ad un contratto di appalto in corso di esecuzione per la costruzione di un'opera pubblica (dalla legislazione anteriore al 1977 erano desumibili soltanto i limiti costituiti dal divieto di mutare la natura dell'opera e dalla potestà dell'appaltatore di risolvere il contratto per variante eccedente il quinto d'obbligo) - con l'entrata in vigore della predetta legge n.584 tali limiti devono rinvenirsi nella disposizione di cui all'art.5, lett.f), della legge stessa.

Pertanto, concludeva l'Ufficio di controllo, la legittimità dell'atto aggiuntivo - a seguito di perizia di variante e suppletiva - avrebbe dovuto rinvenirsi nell'esistenza delle condizioni normativamente previste, di cui alla cennata lett.f) dell'articolo "de quo", sicchè per ogni fattispecie concreta, carente delle menzionate condizioni, si sarebbe dovuto porre in essere un nuovo e distinto contratto, previa nuova procedura concorsuale ovvero, ricorrendo i presupposti di legge, previa trattativa privata. Suffragava tale avviso dell'Ufficio di controllo il parere reso dal Consiglio di Stato, Sez.II, n.518 del 25 maggio 1988 (parere richiesto dallo stesso Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.).

L'Azienda, nelle rituali controdeduzioni (in data 8

giugno 1989), condivideva - in punto di diritto - le osservazioni dell'Ufficio di controllo. Rappresentava tuttavia che la normativa in esame - circa la vigenza dei limiti imposti all'Amministrazione sull'esercizio dello "jus variandi" di che trattasi - normativa carente di un "univoco indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, è stata oggetto di incertezza per contrastanti interpretazioni" (richiamava in proposito la deliberazione n.465, Corte dei conti, Sez.controllo Stato del 13.1.1972). Peraltro, la stessa incertezza interpretativa aveva determinato il Ministro, "pro tempore", dei lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., a formulare il quesito al Consiglio di Stato circa i limiti di affidamento all'appaltatore dell'opera, mediante atti aggiuntivi, di variazioni o addizioni a lavori pubblici stradali in corso di esecuzione. Il medesimo Consesso - riferiva la stessa Azienda - aveva reso il menzionato parere n.518/88 con cui esprimeva l'avviso che lo "jus variandi" della pubblica amministrazione "trova un limite quantitativo nell'art.5, lett.f), della legge n.584/1977".

Pertanto, nel rappresentare di aver preso conoscenza di detto parere del Consiglio di Stato successivamente alla data del decreto ministeriale in esame, l'Azienda richiedeva - nell'assicurare in futuro la conformità dell'azione amministrativa ai principi espressi nella nota di

osservazioni dell'Ufficio di controllo – che "per le ragioni di incertezza interpretativa surriferite", il D.A. in questione venisse registrato.

Tanto premesso, ai fini della essenziale esigenza di un indirizzo uniforme dell'attività del controllo, il Consigliere capo della medesima Delegazione della Corte dei conti – cui gli atti venivano rimessi dall'Ufficio di controllo (relazione n.16, del 20 nov.1989) per la conseguente determinazione di sua competenza – ravvisava la necessità di un supplemento di istruttoria involgente le ulteriori fattispecie in corso di esame relative all'Azienda stessa, nonchè di quelle inerenti alla competenza propria del Ministero dei lavori pubblici, per una compiuta prospettazione dell'azione amministrativa di settore.

L'Ufficio di controllo sugli atti dell'A.N.A.S. concludeva (relaz. n.1, del 21 febb.1990) nei riferiti e richiesti termini – in punto di fatto e di diritto – la menzionata istruttoria evidenziando in particolare, circa la giurisprudenza di questa Sezione del controllo, l'intervenuto nuovo orientamento (delib.n.2161, del 12 ottobre 1989) in cui si afferma che non è unicamente dalla normativa specifica (ex artt.343 e 344, legge 20 marzo 1865, n.2248, Alleg.F; ex art.20, R.D. 25 maggio 1895, n.350; ex artt.13 e 14, D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063) che debbono ricavarsi i limiti alle variazioni apportabili mediante

semplici atti aggiuntivi, "ma anche e soprattutto dai principi che governano il sistema dei pubblici appalti, tra i quali quelli fondamentali della concorsualità delle procedure di aggiudicazione e della par condicio dei concorrenti".

Nella suddetta deliberazione (n.2161/1989) viene altresì specificamente richiamata la legge 8 agosto 1977, n.584, in cui si ribadiscono i citati principi (cfr. Corte dei conti, Sez. cont. Stato, nn.1565 e 1582, rispettivamente del 20 giugno 1985 e del 10 ottobre 1985), avendo la legge stessa rafforzato, per gli appalti superiori ad un milione di E.C.U., "il carattere eccezionale del ricorso alla trattativa privata, restringendo gli spazi discrezionali dell'Amministrazione attraverso una puntuale specificazione delle ipotesi tassative in cui tale ricorso è consentito".

Il Consiglio di Stato con successivo parere (Sez. II, n.50, del 15 febb.1989, reso ancora su richiesta del Ministro dei ll.pp., Presidente dell'A.N.A.S.) puntualmente ribadiva il precedente n.518/1988 circa i menzionati limiti per variazioni od addizioni a lavori pubblici stradali in corso di esecuzione in ordine all'affidamento allo stesso appaltatore dell'opera, mediante atto aggiuntivo, atteso che tale atto rientra nell'ambito dell'eccezionale sistema della trattativa privata, ma anche a fronte di detto sistema presenta ulteriori caratteri di eccezionalità, in quanto

prescinde pure da una preliminare gara esplorativa, in merito alla congruenza dei prezzi, nonchè dall'osservanza delle norme di cui agli artt. da 13 a 23 della legge n.584/1977.

Considerava altresì il medesimo Consesso che mentre il concetto di "complementarietà" dei nuovi lavori ricomprende, in sede di applicazione, una vasta gamma di possibili situazioni concrete (in cui vanno ricondotti i lavori integrativi - simili a quelli in esame del viadotto "VERRINO" - non propriamente di completamento o di perfezionamento dell'opera, "epperò indispensabili all'esecuzione dell'appalto a regola d'arte") la condizione invece "che il loro ammontare complessivo non superi il 50 per cento dell'importo del primo appalto" (ex art.5, I comma, lett.f=, L. n.584/1977) costituisce un limite quantitativo insuscettibile di dilatazione. Tale limite, rilevava il Consiglio di Stato, ha la funzione di frenare il frequente ricorso alle perizie suppletive ed agli atti aggiuntivi, spesso dovuto alla necessità di riempire "a posteriori" il vuoto determinato dalla insufficienza o addirittura dalla mancanza di un analitico progetto esecutivo (con violazione del principio della "par condicio", coincidente con l'interesse pubblico della salvaguardia del buon andamento e della imparzialità dell'azione della P.A. oltre che della legittima gestione

della finanza pubblica).

Al riguardo, nel concludere la sintesi della compiuta istruttoria svolta dall'Ufficio di controllo, va rammentato che le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di decisione e relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, hanno ripetutamente denunciato, quale causa prevalente del fenomeno "de quo", quello delle carenze progettuali da cui nascono essenzialmente le esigenze degli aggiornamenti e delle integrazioni in corso d'opera (cfr.:Decisione e relazione della Corte dei conti, per l'eserc.fin. 1988, Vol.I, pgg.402 e 403, e Vol.II, pgg.368 e 369; per l'eserc.fin.1987, Vol.I, pg.446, e Vol.II, pg.298; per l'eserc.fin.1986, Vol.I, pgg.489 e 490, e Vol.II, pg.308; per l'eserc.fin.1985, Vol.I, pg.508 e Vol.II, pg.379; per l'eserc.fin.1984, Vol.II/1, pg.836 e sgg.).

In particolare, va richiamato quanto osservato dalle stesse Sezioni riunite sul rendiconto generale dello Stato per l'eserc.fin.rio 1988 (Vol.I, pg.403) in cui si precisa che "nel settore delle opere stradali un'apposita indagine ha evidenziato che nell'ultimo triennio nessun appalto è stato realizzato senza almeno una variante in corso d'opera: la media è di tre perizie di variante e suppletive, con punte anche di sette".

Tutto ciò premesso, il Consigliere capo della Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei

lavori pubblici, non ravvisando di poter ammettere al visto ed alla conseguente registrazione il decreto in epigrafe, e ciò su conforme avviso del Consigliere istruttore, ha trasmesso con sua relazione (in data 3 aprile 1990) gli atti al Presidente della Corte dei conti, informandone in pari tempo il competente Presidente di Sezione addetto al coordinamento del controllo, ai fini del deferimento – ai sensi dell'art.1, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n.161, rendendosi necessaria, ad avviso del medesimo Consigliere deferente, la risoluzione di questione di massima di particolare importanza – alla Sezione del controllo della pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del decreto stesso.

Il Presidente della Corte dei conti con sua ordinanza in data 13 giugno 1990 – fatte adempiere le comunicazioni di rito alle Amministrazioni interessate (Ministero dei lavori pubblici ed A.N.A.S.) nonchè a quella del tesoro per quanto la riguardi – ha deferito, ai sensi del menzionato art.1, secondo comma, della legge n.161/1953, la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del decreto n.2914, di cui in epigrafe, alla Sezione del controllo convocandola per l'adunanza odierna. In questa, non sono comparsi nè i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S. e nè quelli del Ministero del tesoro.

D I R I T T O

Per quanto in narrativa, la Sezione deve pronunciarsi in ordine alla risoluzione della questione di massima di particolare importanza circa i limiti, per la pubblica Amministrazione, di ammissibilità – secondo la legislazione vigente sulla disciplina dei lavori pubblici – di approvazione di perizia di variante tecnica e suppletiva, nonchè del conseguente atto aggiuntivo all'originario contratto di appalto, in luogo di un nuovo e distinto contratto, per variazioni od aggiunte da apportare al progetto originario dell'opera da costruire (progetto già approvato ed in corso di esecuzione) e recanti, tali variazioni od aggiunte, per la loro natura qualitativa e/o quantitativa, un aumento eccedente il quinto d'obbligo del prezzo del contratto di appalto, già concluso.

Come in fatto richiamato, con il decreto del Ministro dei lavori pubblici ("pro tempore"), Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, (D.A. n.2914) in data 29 luglio 1988, si approva una perizia di variante tecnica e suppletiva di £ 11.890.945.053 con cui si prevede l'esecuzione di nuovi e maggiori lavori di consolidamento e di potenziamento, integrativi dei lavori urgenti di ripristino del viadotto "VERRINO", lungo la strada statale n.86 (Compartimento della viabilità di Campobasso), dissestato a seguito di movimento franoso. Con il medesimo D.A. n.2914, si approva altresì e si rende esecutivo l'atto

aggiuntivo (successivo ad altro atto aggiuntivo, di £ 4.439.621.363, approvato con D.A.n.847, in data 11 marzo 1988) mediante il quale la stessa impresa "TECNOSVILUPPO" S.p.A. (già "I.B.I.S." S.p.A.) – a cui i lavori originari erano stati affidati con contratto a trattativa privata, verso il corrispettivo di £ 9.248.000.000 (al netto del ribasso del 20%) – si è obbligata ad eseguire i nuovi lavori verso il prezzo di £ 10.077.072.079 (al netto del migliorato ribasso del 28%), agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, salvo n.16 nuovi prezzi aventi decorrenza revisionale dal 2 aprile 1985, data di affidamento dei menzionati lavori contrattuali.

L'Ufficio di controllo sugli atti dell'A.N.A.S. della Delegazione della Corte dei conti, presso il Ministero dei lavori pubblici, produceva formale nota istruttoria (n.50, in data 24 febbraio 1989) osservando, in particolare, che l'importo dei menzionati lavori integrativi superava ampiamente il 50 per cento dell'importo originario dell'appalto, a cui la perizia di variante tecnica e suppletiva accedeva, venendo così a derogare al puntuale disposto dell'art.5, I comma, lett.f), della legge 8 agosto 1977, n.584. A conforto di tale indirizzo interpretativo (più volte espresso con note di osservazioni su distinte fattispecie inerenti ad atti aggiuntivi, comunque eccedenti il 50% del prezzo base dell'opera) lo stesso Ufficio di

controllo richiamava il parere reso dal Consiglio di Stato (Sez.II, n.518) il 25 maggio 1988, successivamente ribadito (Sez.II n.50) in data 15 febbraio 1989, pareri richiesti appunto dal Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.

L'Azienda poi (nel condividere, in punto di diritto, il rilievo dell'Ufficio di controllo di cui innanzi) rappresentava - nel più ampio quadro involgente i tracciati limiti della potestà dell'Amministrazione di esercizio dello "jus variandi" (circa la diversificazione degli interventi secondo le concrete fattispecie, in tema di opere pubbliche) - che la legislazione in materia, "non supportata da un univoco indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, è stata oggetto di incertezza per le contrastanti interpretazioni".

In proposito, la medesima Azienda richiamava la deliberazione n.465, in data 13 gennaio 1972, di questa Sezione del controllo secondo cui, in via di principio, i menzionati limiti inerivano essenzialmente al divieto di mutare la natura dell'opera, nel senso cioè che le variazioni od aggiunte dovevano rimanere "contenute nell'ambito finalistico dell'opera stessa" e ciò in disparte dalla potestà dell'appaltatore di risolvere il contratto per perizia di variante e suppletiva eccedente il quinto d'obbligo (ex artt.343 e 344, legge 20 marzo 1865, n.2248, Alleg.F; art.20, R.D.25 maggio 1895, n.350; art.11, R.D. 18

nov.1923, n.2440; artt.119 e 120, R.D. 23 maggio 1924, 827; artt.13 e 14, D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063).

Ciò posto, come in narrativa evidenziato, il Consigliere capo della Delegazione stessa della Corte dei conti – nel prendere atto delle menzionate controdeduzioni dell'Azienda nonchè della riferita giurisprudenza – considerava altresì, a sèguito della emanazione della legge 8 agosto 1977, n.584, l'intervenuta evoluzione dell'indirizzo giurisprudenziale della medesima Sezione del controllo, specificamente nel ribadire il principio di buona amministrazione, nella gestione della finanza pubblica, correlato al procedimento di tutela della concorsualità e della "par condicio", nella scelta dell'appaltatore o del concessionario per la realizzazione di opere pubbliche. Tale indirizzo giurisprudenziale, in distinti profili, comunque si ricollegava o direttamente ineriva al tema delle perizie di variante e suppletive (eccedenti il c.d. quinto d'obbligo), fenomeno questo che nella previsione legislativa (come innanzi richiamata, pure anteriore alla legge n.584/1977) si appalesava certamente eccezionale (o quanto meno affatto particolare e delimitato) nel ricorrervi da parte della pubblica Amministrazione (Sez.cont.Stato, nn.1565/1985; 1582/1985; 2161/1989). Di ciò davano puntuale testimonianza le Sezioni riunite della Corte dei conti nelle decisioni e relazioni al Parlamento sul rendiconto generale

dello Stato (in particolare, cfr.per l'eserc.fin.1987, Vol.I, pgg.446, e Vol.II, pgg.298; per l'eserc.fin.1988, Vol.I, pgg.402 e 403 e Vol.II, pgg.368 e 369).

Nella riferita prospettazione, trasmetteva gli atti con sua relazione al Presidente della Corte dei conti il medesimo Consigliere, ravvisando così sussistere - ai fini della necessaria uniformità di indirizzo dell'attività di controllo, specificamente in ordine agli effetti conseguenti alla menzionata disposizione dell'art.5, primo comma, lett.f), della legge n.584/1977 (circa i limiti, qualitativi e/o quantitativi, del legittimo ricorso all'atto aggiuntivo, a sèguito di perizia di variante tecnica e suppletiva) - le condizioni per la pronuncia, da parte della Sezione del controllo, su questione di massima di particolare importanza (ex art.1, secondo comma, legge 21 marzo 1953, n.161). In tal senso disponeva, nell'aderire, con sua ordinanza (in data 13 giugno 1990) il Presidente della Corte stessa.

Ciò premesso, preliminarmente considera la Sezione (come peraltro già richiamato nella precedente deliberazione n.1582/1985) che la legge 8 agosto 1977, n.584 - recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea (n.71/304 e n.71/305, in pari data 26 luglio 1971) - si pone in un livello di sovraordinazione (nel quadro di recepimento del diritto comunitario

nell'ordinamento interno) a fronte delle leggi ordinarie nazionali con riguardo alle disposizioni della medesima legge n.584/1977 che sono puntuale applicazione delle menzionate direttive comunitarie. Tanto è conseguente alla evoluzione giurisprudenziale della stessa Corte costituzionale, della quale in particolare vanno richiamate le sentenze n.170/1984 e n.113/1985. E la Corte di giustizia delle comunità europee ha reso testimonianza della conformità del testo originario della legge n.584/1977 alle cennate direttive, in particolare alla direttiva n.71/305 CEE (cfr., in causa n.274/83, del 28 marzo 1985), e di cui – rileva altresì la Sezione – il dettato dell'articolo 9 ha puntuale recepimento nell'art.5 della legge n.584/1977.

Consegue, ad avviso del Collegio, che compiutamente soddisfa la fondamentale esigenza di certezza giuridica – proprio in ordine alla disposizione in esame (l'art.5, primo comma, lett.f, L.n.584/1977) – il verificare, ancor prima della letterale interpretazione di tale singola disposizione, la finalità primaria che il legislatore comunitario intende perseguire, nel settore considerato, con il sistema normativo a ciò preordinato e che impone eguaglianza ed uniformità di criteri applicativi dello stesso sistema (e della singola disposizione che ne è parte) in tutta l'area comunitaria.

Al riguardo, ricorda la Sezione che con la prima

direttiva (n.71/304) si è determinata la soppressione delle restrizioni, sia alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici e sia all'aggiudicazione degli appalti stessi da parte degli enti (o succursali), mentre con la seconda (n.71/305) si sono coordinate le relative procedure ai fini della aggiudicazione dei medesimi appalti.

Pertanto, la Sezione ritiene dover ribadire (Sez.contr.Stato, nn.1451/1984, 1565/1985, 1582/1985 e 2161/1989, in tale settore, inerente alla disciplina degli appalti "de quibus") che la finalità essenziale delle menzionate direttive e della conseguente legislazione nazionale di adeguamento (nel disciplinare appunto uniformemente la materia di che trattasi, nei singoli Stati membri, così evitando discriminazioni tra le imprese dell'area comunitaria) è di assicurare - tra i principi che il Trattato (che istituisce la C.E.E. - legge 14 ottobre 1957, n.1203) intede tutelare - la libera concorrenza e la "par condicio". E per il più efficiente ed esteso esercizio di tale principio di concorrenzialità, a tutela in particolare delle medie e delle piccole imprese (così contrastando posizioni di monopolio), il legislatore comunitario ha previsto, nella stessa direttiva n.71/305, la figura soggettiva unitaria del raggruppamento di imprese (od imprese riunite) per l'esecuzione dei lavori (ex art.21),

figura soggettiva poi recepita dall'art.20 e sgg.della stessa legge n.584/1977 (e successive modificazioni ed integrazioni).

In tale contesto normativo va così letto, ad avviso della Sezione, l'art.5 della legge "de qua" - specificamente l'art.5, primo comma, lett.f) (che ripete l'art.9, primo comma, lett.f - della direttiva n.71/305) -, che si pone come eccezione all'essenziale principio della concorrenzialità, principio che il successivo art.9, (L.n.584/1977) intende tutelare nel disporre che "gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso".

Prevede ora l'art.5, primo comma, lett.f) in esame che "i soggetti appaltatori di cui all'art.1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge"...."quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso e che siano resi necessari da una circostanza imprevista per l'esecuzione dell'opera, a condizione che siano affidati allo stesso imprenditore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto principale, oppure, benchè separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso, e che il loro ammontare complessivo non superi il 50 per cento dell'importo del

primo appalto".

Nel delimitare, pertanto, l'oggetto della pronuncia che la Sezione è chiamata a rendere quale risoluzione di questione di massima di particolare importanza – se l'atto aggiuntivo al contratto originario, nel settore inerente agli appalti per lavori pubblici, atto conseguente a perizia di variante e suppletiva, possa eccedere in eccezionali od affatto peculiari circostanze il 50 per cento del prezzo base del primo appalto concluso – la Sezione stessa ritiene che la disposizione dell'art.5 (I comma, lett.f-, L.n.584/1977), è norma di generale applicazione, di stretta interpretazione, non soggetta a veruna eccezione, essenzialmente preordinata a garantire il pubblico interesse, in distinti profili.

Al riguardo, il Collegio considera le seguenti aree di applicazione della disposizione "de qua", aree riconducibili comunque nelle previsioni del sistema normativo disciplinato dalla legge 8 agosto 1977, n.584:

I= appalti di lavori pubblici, previsti dall'art.1, della medesima legge (come modificato dall'art.1 del D.P.R. 10 maggio 1982, n.487) "d'importo superiore ad 1.000.000 di unità di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome e dagli enti pubblici";

II = appalti dello stesso importo di cui sopra (sub punto I - superiori ad un milione di E.C.U.) per i quali "le

amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti di lavori pubblici senza applicare le disposizioni della direttiva" n.71/305 CEE del 26 luglio 1971. Tale facoltà è consentita nei casi, specificamente previsti - dalla lett.a) alla lett.g); inclusa - nel menzionato art.9 della direttiva stessa. La medesima facoltà è puntualmente ripetuta (in uguale ordine delle singole fattispecie) nel menzionato art.5 della legge n.584/1977;

III =appalti di lavori pubblici il cui importo è inferiore ad un milione di E.C.U.

Preliminarmente, ricorda la Sezione che la disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (ex art.1, primo comma, L.n.584/1977) si estende anche agli affidamenti di concessioni amministrative di sola costruzione (ex art.1, L. 24 giugno 1929, n.1137 ed art.1, II comma, L.n.584/1977 - cfr. Sez.cont.Stato, nn.1370/1983, 1451/1984, 1582/1985, 1677/1986 e 2176/1989).

Considera altresì la Sezione che la legge n.584/1977 (e successive modificazioni ed integrazioni, ultima la legge 19 marzo 1990, n.55) reca disposizioni di adeguamento alle riferite direttive comunitarie (per la parte prevalente) nonchè di evoluzione (e di coordinamento) della propria legislazione nazionale di settore, sulla disciplina degli appalti dei lavori pubblici. In questa area della legislazione nazionale di settore - pur sempre riferibile

alla legge n.584/1977 - vanno così richiamate le disposizioni relative sia ai requisiti richiesti di capacità economica, finanziaria e di idoneità tecnica per l'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori (ex artt.15,16,17 e 18); sia alla tipologia strutturale ed operativa del raggruppamento di imprese (ex artt.20,21,22,23 e 23bis); e sia al determinato procedimento, con il sistema della trattativa privata, di affidamento degli stessi appalti (ex art.5, ultimo comma).

Osserva ora il Collegio che i limiti allo "jus variandi" (eccedente il sesto quinto - ex art.14, D.P.R. 1063/1962) - quale esercizio legittimo della potestà di apportare variazioni e/o aggiunte all'originario contratto a seguito di atto aggiuntivo (ex art.5, lett.f, L.n.584/1977), senza violare da parte della P.A. norme di azione (ex art.331, L.n.2248/1865, Alleg.F) - sono da ultimo rinvenibili dalla coesistenza di condizioni, (nell'ordine) qualitative e quantitative, obiettivamente accertabili.

Le prime attengono alla circostanza che i medesimi lavori (di variazione e/o di aumento) "non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso" e che tale mancata inclusione, nel progetto originario, è connessa e conseguente ad un evento affatto imprevisto il che impone, ai fini della compiutezza e della rispondenza nella costruzione dell'opera, la necessarietà di nuovi lavori

(sicchè lo stesso appaltatore possa correttamente adempiere ed a regola d'arte la prestazione assunta). Verificata la coesistenza e la concorrenza di tali circostanze (lavori non inclusi nell'originario progetto esecutivo ed evenienza di "circostanza imprevista") si rende ragione, secondo legge, della esecuzione dei menzionati lavori, complementari perchè necessari. La connotazione poi del non poter essere "tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto principale, oppure, benchè separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso" diviene elemento di specificazione della palese necessarietà di detti lavori, appunto complementari. In questo profilo, ad avviso del Collegio, il legislatore comunitario e quello nazionale hanno inteso riferirsi alla determinazione della complementarietà dei lavori "de quibus" – recando un principio essenziale di trasparenza nella gestione del pubblico denaro – quale condizione e limite "qualitativo" dell'ulteriore sviluppo degli interventi da affidarsi (a sèguito di nuova perizia di variante e suppletiva) "allo stesso imprenditore" con atto aggiuntivo (per valore eccedente il quinto d'obbligo), che è pur sempre un nuovo contratto, a trattativa privata.

Lo stesso legislatore ha comunque ritenuto non appagante il riferito limite qualitativo ai fini della menzionata trasparenza gestionale – nel tutelare il

principio garantistico della concorsualità e della "par condicio" - ponendo altresì, per nuovi e/o maggiori lavori, un ulteriore e successivo limite "quantitativo" sicchè "il loco ammontare complessivo non superi il 50 per cento dell'importo del primo appalto".

La corretta interpretazione - quale norma di chiusura, certamente non derogabile - del limite quantitativo è resa manifesta dalla lettura della medesima direttiva comunitaria (a cui va ricondotta la stessa interpretazione della disposizione dell'art.5, lett.f - L.n.584/1977) nel prevedere che "Tuttavia, l'ammontare complessivo degli appalti aggiudicati per i lavori complementari di cui sopra non può superare il 50% dell'ammontare del primo appalto" (ex art.9, lett. f - Dirett. 71/305 C.E.E.).

Da ciò consegue, "in thesi" generale (per quanto sub punto I), concluso il primo appalto a sèguito di gara estesa all'area comunitaria (ex art.9, L. n.584/1977), che si rende legittimamente ammissibile l'affidamento di nuovi e/o maggiori lavori allo stesso appaltatore, con atto aggiuntivo, qualora sussistano le menzionate condizioni, nell'ordine, di natura sia qualitativa e sia quantitativa (e questa nel limite di valore testè richiamato).

Pertanto, atteso il riferito livello di sovraordinazione, a fronte della legislazione ordinaria

nazionale, della direttiva comunitaria "de qua" (n.71/305), in coerenza a tale direttiva (ex art.9,I comma, lett.f) - specificamente, come recepita nell'art.5, I comma, lett.f), della legge n.584/1977 – vanno coordinate ed interpretate tutte le norme di diritto interno, relative al settore dei lavori pubblici, ivi compreso l'art.1 della legge n.1137/1929 nella parte in cui dispone, per le concessioni di sola costruzione, che "per i lavori suppletivi ed imprevisti"...."si provvederà con atto aggiuntivo".

Nè muta l'avviso della Sezione qualora il primo appalto sia stato concluso fuori dell'area comunitaria (pur essendo l'importo dei lavori superiore ad un milione di E.C.U. - sub punto II) ricorrendo le condizioni previste dall'art.9 della stessa direttiva n.71/305, condizioni tutte poi richiamate (come innanzi riferito) nell'art.5 della legge n.584/1977. In tale articolo va ricondotta la fattispecie in esame (primo comma, lett.d), circa i lavori di ripristino del viadotto "VERRINO" - dissestato a sèguito di movimento franoso -, lavori originariamente affidati con contratto a trattativa privata (nell'anno 1985, per il menzionato importo di £. 9.248.000.000), procedura questa ammissibile quando, "nella misura dello stretto necessario", si accerti "l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili" e la pubblica Amministrazione intenda inoltre avvalersi, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art.5,

del sistema della trattativa privata. Peraltro, rileva la Sezione non conforme a legge che - dopo una prima ed una seconda deroga, normativamente previste, al generale principio della concorsualità e della "par condicio" tra imprese, nell'area sia comunitaria e sia nazionale (ex art.5, primo comma, lett.d, nonchè ultimo comma, L. n.584/1977) - segua una terza deroga, che il legislatore non prevede, e che contrasta altresì con una puntuale disposizione (ex art.5, lett.f,L.n.584/1977) la quale consente il ricorso, per lavori complementari, all'atto aggiuntivo unicamente nel limite di un ammontare complessivo non superiore al 50 per cento dell'importo del primo appalto. Tale limite, il D.A. n.2914, di cui in epigrafe, manifestamente eccede nell'approvare un atto aggiuntivo per un importo di £ 10.077.072.079 - a fronte del menzionato importo del primo appalto di £ 9.248.000.000 - per l'esecuzione di nuovi lavori che l'originaria impresa "TECNOSVILUPPO" s.p.a. (già "I.B.I.S." s.p.a.) si è obbligata ad eseguire (e ciò in disparte dal riferito e precedente atto aggiuntivo di £ 4.439.621.363, approvato con D.A.n.847 in data 11 marzo 1988). Tanto rende manifesta la violazione di legge, il che impone - per l'esecuzione di tali nuovi lavori, necessari al compimento dell'opera nella sua migliore funzionalità, a regola d'arte - la conclusione di un nuovo e distinto contratto, secondo il procedimento

normativamente previsto.

Sul punto, in via di principio ("in modo che siano assicurati - il - buon andamento e - l'imparzialità dell'amministrazione" - ex art.97,Cost.), la Sezione non può che ribadire ancora la necessità della precisa determinazione della progettazione esecutiva (oggetto del contratto di appalto) quale immagine riflessa dell'opera da realizzare e componente di riferimento del capitolato speciale, a sua volta parte integrante del contratto (ex artt.323 e 330, L.n.2248/1865, Alleg.F). E' conseguente la necessità dell'esistenza del progetto esecutivo, completo e dettagliato, sin dal momento della indizione della gara d'appalto (a licitazione privata) o quanto meno, nei casi che la norma consente (ex art.5, ultimo comma, R.D. n.350/1895), alla consegna dei lavori, non essendo legittimamente ammissibile affidare all'impresa aggiudicataria, in corso d'opera, il completamento o l'integrazione del medesimo progetto esecutivo (Sez.cont.Stato, n.1565/1985).

E tanto conferma il Consiglio di Stato nel menzionato parere (Sez. II) n.50/1989. Le ricorrenti perizie di variante e suppletive, circa i lavori complementari che si sono resi e si rendono necessari per la sistemazione del viadotto "VERRINO", ripetono (per quanto in narrativa) il rilievo che nel settore delle opere stradali hanno formulato

le Sezioni riunite di questa Corte osservando che "nell'ultimo triennio nessun appalto è stato realizzato senza almeno una variante in corso d'opera: la media è di tre perizie di variante e suppletive, con punte anche di sette" (SS.RR., Relaz. rendiconto gen.le Stato, eserc.fin. 1988 - Vol. I, pg. 403).

Da ultimo, evidenti ragioni di compiutezza (attesa l'esigenza della risoluzione di questione di massima di particolare importanza su cui la Sezione è chiamata a pronunciarsi) inducono il Collegio ad ulteriori e conseguenti considerazioni circa la necessità dell'osservanza del menzionato limite quantitativo, non derogabile, del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei lavori complementari a fronte dell'importo del primo appalto quale principio di ordine generale. E ciò sempre a tutela dell'interesse pubblico di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione.

Al riguardo è sufficiente rilevare, ad avviso della Sezione, che il limite quantitativo in argomento (ex art.5, lett. f, L. n.584/1977) diviene essenziale garanzia (ai fini della buona esecuzione dei lavori nella realizzazione dell'opera) di conservazione, entro compatibili valori, del mantenimento - in un quadro di efficienza (in relazione alla classifica per categorie e secondo l'importo di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori) - sia della richiesta

capacità economica; finanziaria e di idoneità tecnica delle imprese (ex artt. 15, 16, 17 e 18 – L. n.584/1977 e succ.ve modific.ni); sia dei rapporti di competenza tra imprese – mandataria e mandanti – nei raggruppamenti di imprese (ex artt. 20, 21, 22, 23 e 23 bis, stessa legge N.584 e succ.ve modific.ni); e sia delle condizioni, specificamente richieste dal legislatore, per l'affidamento dei lavori in subappalto (ex art.18, L. n.55/1990).

Le disposizioni testè richiamate (come innanzi riferito) della legge n.584/1977 (e succ.ve modif.ni ed integ.ni), nonchè i casi tassativamente previsti dall'art.5 della legge stessa (per i quali casi la pubblica Amministrazione non è tenuta ad applicare la direttiva comunitaria n.71/305), sono di generale applicazione nel comparto della legislazione nazionale sui lavori pubblici, ivi comprese, qualora compatibili, le norme riguardanti le concessioni di costruzione, nonchè quelle concernenti l'affidamento di lavori in economia. Da ciò deriva, secondo la successione delle leggi nel tempo (ex art.11, preleggi cod.civ.), la estensione di dette norme anche agli appalti (per i quali non si impone la normativa comunitaria) di importo inferiore ad un milione di E.C.U. ivi compresa la disposizione dell'art.5, lett.f), della legge n.584/1977 per quanto attiene ai limiti, qualitativi e/o quantitativi, dei lavori complementari da affidare allo stesso imprenditore

aggiudicatario del primo appalto (sub punto III).

Invero, sarebbe priva di ragione la interpretazione (non suffragata da puntuale disposizione di legge) che consentisse la esclusione, dal menzionato limite quantitativo (atto aggiuntivo non eccedente il 50% del valore originario di appalto), dei contratti di importo inferiore ad 1.000.000 di E.C.U. mentre appalti del valore base di tale ultimo importo non possono comunque superare il valore complessivo di 1.500.000 E.C.U.

Una ulteriore considerazione conferma altresì il convincimento della Sezione nella applicazione dell'art.5 "de quo", nella sua compiuta previsione, anche agli appalti di importo inferiore ad un milione di E.C.U. la facoltà, che il legislatore nazionale consente, del ricorso al sistema della trattativa privata per i casi previsti dallo stesso articolo (III comma). In buona sostanza, tale disposizione va coordinata con la legislazione previgente (nella specie, con l'articolo 25 del R.D. 8 febb. 1923, n.422) che disciplina il ricorso alla trattativa privata nel settore delle opere pubbliche – in cui non rileva il valore dell'appalto, bensì la motivazione , circa la legittimità del medesimo procedimento – sicchè verrebbe ad essere carente di logica l'escludere dall'applicazione dell'art.5 della stessa L.n.584/1977, nella sua organicità previsionale, gli appalti per la esecuzione di lavori

pubblici d'importo inferiore ad un milione di E.C.U..

Tutto ciò premesso e considerato ravvisa la Sezione - nella risoluzione richiesta di questione di massima di particolare importanza - che i lavori complementari (nel loro complesso, cioè anche se previsti da più perizie di variante e suppletive, indipendentemente dall'importo di ciascuna di esse), come tali necessari ed imprevisti (all'atto della compilazione del progetto esecutivo nonchè alla conclusione del contratto) per la compiuta realizzazione dell'opera, non possono, ai sensi dell'art.5, primo comma, lett.f), della L.n.584/1977, quale norma di generale applicazione, ma di stretta interpretazione, superare l'ammontare complessivo del 50 per cento dell'importo del prezzo base del primo contratto concluso.

Ciò posto, ritiene la Sezione che il D.A.n.2914 in esame, con cui si approva la perizia di variante tecnica e suppletiva, nonchè il conseguente atto aggiuntivo con il quale l'impresa "TECNOSVILUPPO" S.p.a. si obbliga ad eseguire maggiori lavori per il ripristino del viadotto "VERRINO" lungo la SS.n.86, per l'importo di £ 10.077.072.079, non è conforme a legge (ex art.5, I comma, lett.f, L.n.584/1977) superando detto importo il 50 per cento del prezzo (£ 9.248.000.000) posto a base del primo contratto e

P. Q. M.

rifiuta il visto e la conseguente registrazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), n. 2914, in data 29 luglio 1988 di cui in epigrafe.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

anno 1987 - Parte II c

ALLEG. 18.1

III

CORTE DEI CONTI

A) SEZIONI DEL CONTROLLO

Sez. contr. Stato — 20 giugno 1985 n. 1565 — Pres. PIETRANERA, Rel. POLIFRONI — Ministero lavori pubblici (*).

Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Oggetto - Determinazione - Necessità - Progetto e capitolato speciale - Indicazioni delle linee essenziali dell'opera - Insufficienza.
Opere pubbliche - Progettazione - Attività progettuale e progetto - Differenze.
Opere pubbliche - Progettazione - Progetto - Approvazione - Natura - Atto di amministrazione attiva.
Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Progetto e capitolato speciale - Rapporto - Incompletezza del progetto - Sanatoria a mezzo del capitolato speciale - Impossibilità.
Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Verifica dei luoghi - Art. 5 R.D. n. 350 del 1895 - Funzione - Inderogabilità.
Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Indagini geognostiche - Affidamento all'appaltatore - Illegittimità per violazione art. 5 R.D. n. 350 del 1895.
Opere pubbliche - Progettazione - Compito istituzionale dell'Amministrazione - Affidamento a privati - Condizioni e limiti.
Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Capitolato d'appalto - Previsione di compilazione da parte dell'appaltatore del programma lavori dopo consegna lavori - Illegittimità.
Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Difetto o incompletezza del progetto - Illegittimità per violazione par condicio dei concorrenti.
Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Difetto o incompletezza del progetto - Completamento affidato all'appaltatore - Impossibilità anche dopo L. n. 584 del 1977.

La precisa determinazione dell'oggetto del contratto costituisce un principio inderogabile ed essenziale nel quadro della legittima gestione della finanza pubblica in ordine ai limiti di impegno della spesa e, pertanto, nel settore delle opere pubbliche, il progetto dell'opera da eseguire e, in particolare, il progetto esecutivo, che costituisce l'immagine riflessa dell'opera da realizzare ed è componente di riferimento del capitolato speciale (a sua volta parte integrante del contratto), devono essere completi e dettagliati non essendo sufficiente, a soddisfare i requisiti richiesti dalla legge, l'esistenza di progetto esecutivo e di un capitolato speciale che si limitino a contenere le linee essenziali dell'opera, di modo che questa, nel suo complesso, risulti determinata in modo non equivoco. (1)

L'attività progettuale di un'opera pubblica svolta dai tecnici dell'Amministrazione e la documentazione dagli stessi predisposta ai sensi del D.M. 29 maggio 1895 diventano progetto in senso tecnico-giuridico solo dopo che sugli stessi siano intervenuti i dovuti pareri e la conseguente approvazione dell'organo competente, ai sensi degli artt. 1 e 2 R.D. 8 febbraio 1923 n. 422.

(1) La presente deliberazione è stata estesa sul "capitolato speciale tipo" dell'ANAS (ex art. 14 legge n.59/1961)

*L'approvazione del progetto di un'opera pubblica costituisce atto di amministrazione attiva, che si concreta nell'accertamento della regolarità e della compiutezza del provvedimento seguito e nella dichiarazione, per gli effetti normativamente previsti, della rispondenza della documentazione progettuale acquisita alla puntuale rappresentazione dell'*opus.

Il rapporto che intercorre tra progetto esecutivo di un'opera pubblica e capitolato speciale è un rapporto funzionale e dinamico; pertanto, le prestazioni e i lavori da quest'ultimo previsti, ove si presentino influenti o necessari al completamento del progetto, ne denunciano la non definitività e l'incompletezza e non valgono a sanare i relativi vizi del progetto.

La verificazione di rispondenza del progetto di un'opera pubblica alla effettiva situazione dei luoghi, prescritta dall'art. 5 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 prima dell'apertura del procedimento per l'affidamento dell'esecuzione dell'opera, ha una specifica funzione di controllo della regolarità del progetto; pertanto, dall'osservanza di tale prescrizione, avente natura di norma cogente (oltre che essere espressione di un principio di buona amministrazione), non è possibile prescindere in alcun modo.

E' illegittima, per violazione dell'art. 5 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, la clausola di capitolato speciale che rimetta all'impresa aggiudicataria l'esecuzione delle indagini geognostiche sui terreni sui quali dovrà essere realizzata l'opera appaltata, dovendo tali indagini essere eseguite preventivamente a cura dell'Amministrazione appaltante, al fine della predisposizione di un corretto progetto esecutivo.

La progettazione delle opere pubbliche costituisce attività istituzionale della Pubblica amministrazione, il cui esercizio è demandato, secondo legge, al relativo apparato, e che solo in presenza di obiettive ragioni di pubblico interesse (come l'urgenza dell'opera o la specialità dei lavori di esecuzione a fronte dell'inadeguatezza delle interne strutture di intervento) può essere affidata — nel rispetto delle condizioni e con il modulo normativamente previsto — all'opera di professionisti estranei all'apparato organizzativo dell'amministrativo appaltante.

E' illegittima la clausola del capitolato speciale d'appalto di un'opera pubblica che consenta all'appaltatore di elaborare il programma dei lavori (che non sia quello previsto, ai soli fini revisionali, dall'art. 1 L. 10 dicembre 1981 n. 741) dopo la consegna dei lavori, anziché nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e la stipulazione del relativo contratto.

Il difetto o l'incompletezza del progetto dell'opera pubblica posto a base della gara d'appalto viola la par condicio *tra i concorrenti, impedendo ai concorrenti stessi di avere una corretta previsione dell'opera da eseguire (e quindi pregiudicando la possibilità di formulare un'offerta adeguata) ed imponendo poi di rimettere all'aggiudicatario la definizione dell'opera da eseguire sia nei suoi aspetti tecnici sia in quelli finanziari.*

La necessità dell'esistenza di un progetto esecutivo completo e dettagliato in un momento anteriore all'indizione della gara d'appalto di un'opera pubblica, non è venuta meno dopo l'entrata in vigore della L. 8 agosto 1977 n. 584, che, comunque, non consente di affidare all'appaltatore aggiudicatario dei lavori a seguito di licitazione privata, il completamento o l'integrazione di un progetto incompleto o difettoso.

(*) La deliberazione è annotata da Piermaria PIACENTINI, *La progettazione delle opere pubbliche: la Corte dei conti tra mito e realtà*, in *Riv. trim. app.* 1987, fasc. n. 3.

DIRITTO — I - Per quanto in narrativa, la Sezione — valutato il *thema decidendum* — deve pronunciarsi, specificamente, sia sulla legittimità della aggiudicazione dell'appalto, a seguito di gara a licitazione privata, alla

legittimità è assorbita da quella più rilevante della mancata progettazione esecutiva, come innanzi accertata.

Ne consegue la non conformità a legge della intervenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi alla S.A.F.A.B., S.p.A. e di tutti gli atti conseguenti.

Per ogni distinto profilo, in punto di diritto, la motivazione è nella pronuncia resa dalla sezione sulla pregiudiziale risoluzione della questione di massima, cui si rinvia.

La Sezione, definitivamente pronunciando, ritiene non conforme a legge il decreto in epigrafe del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), in data 26 novembre 1984, con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del 1° lotto della strada G.C. n. 131, diramazione centrale nuorese, tratto S. Simone – S. Teodoro, nonché il contratto, concluso con la Società appalti e forniture per acquedotti e bonifiche (S.A.F.A.B.) S.p.A., del 2 aprile 1984 (n. 17822 di repertorio).

La progettazione delle opere pubbliche. La Corte dei conti tra mito e realtà

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Progetto e progettazione. – 3. Il contenuto del progetto. – 4. La completezza del progetto. – 5. Il progetto e la direzione lavori. – 6. Le operazioni preliminari. – 7. Il tempo della progettazione. – 8. Il progetto e l'art. 5 r.d. n. 350 del 1895. – 9. Il capitolato speciale. – 10. Capitolato e programma lavori. – 11. I soggetti preposti alla progettazione. – 12. La situazione dopo l'entrata in vigore della l. n. 584 del 1977. – 13. La situazione attuale. – 14. Progettazione e varianti. – 15. I rimedi possibili. – 16. Le soluzioni adottate. – 17. Conclusioni.

1. *Premessa.* — Con la deliberazione che si annota la Corte dei conti ha ritenuto non conforme a legge, rifiutandone pertanto il visto e la conseguente registrazione, il decreto del Ministro dei lavori pubblici con il quale si approva il progetto esecutivo di particolari lavori (costruzione del 1° lotto della strada G.C. n. 131) ed il relativo contratto, per incompletezza della progettazione esecutiva posta a base del procedimento di licitazione privata.

Le ragioni dell'incompletezza sono state ravvisate dalla Corte nella previsione contenuta nel capitolato speciale, secondo cui l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto eseguire, a sua cura e spese i sondaggi necessari ad accertare la natura del terreno e, quindi, determinare con esattezza il programma dei lavori (che poteva differire da quello

Deliberazione n. 1565

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei Conti

in

Sezione del Controllo

nell'adunanza del 20 giugno 1985

***

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), in data 26 novembre 1984, n. 6763 concernente l'approvazione del progetto esecutivo (redatto il 16 luglio 1981 ed aggiornato il 9 dicembre successivo) dei lavori di costruzione del 1° lotto della strada G.C. n. 131, diramazione centrale nuorese, tratto S.Simone - S.Teodoro, nonchè del contratto concluso con la Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche (S.A.F.A.B.) S.p.A., del 2 aprile 1984, n. 17822 di repertorio;

visto il rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti sugli atti dell'A.N.A.S. n. 75 del 13 marzo 1985;

vista la risposta dell'Azienda in data 18 maggio 1985;

vista la relazione del Consigliere preposto al la Delegazione della Corte dei conti presso il Mini-

stero dei lavori pubblici, in data 31 maggio 1985;

vista l'ordinanza, in data 5 giugno 1985, del Presidente della Corte dei conti con la quale ha deferito l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del cennato decreto alla Sezione del controllo, convocandola per l'adunanza odierna;

vista la nota n. 252 del 6 giugno 1985 della Segreteria della Sezione stessa con la quale si è data comunicazione della predetta ordinanza al Ministero dei lavori pubblici - Gabinetto - nonchè, per conoscenza, all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale - ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, I.G.F.;

visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il relatore, consigliere dott. Mario Polifroni;

uditi i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S ed esaminati gli atti nonchè le memorie dagli stessi in adunanza depositate; non comparso il rappresentante del Ministero del tesoro;

ritenuto in

F A T T O

1 - Con decreto n. 6763, in data 26 novembre 1984, il Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), approvava sia il progetto esecutivo (del 16 luglio 1981 ed aggiornato il successivo 9 dicembre), redatto dal Compartimento della viabilità di Cagliari, relativo ai lavori di costruzione del 1° lotto del tratto stradale S.Simone - S.Teodoro di cui in epigrafe e sia il contratto, a licitazione privata, concluso il 2 aprile 1984, n. 17822 di rep. con la impresa S.A.F.A.B.(Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche, S.p.A., con sede in Cagliari, via del Mercato Vecchio n. 1) che si obbligava ad eseguire i predetti lavori per L. 6.046.117.822 (al netto dell'offerto ribasso del 6,54%) assumendo anche l'onere dell'espletamento delle procedure espropriative, ai sensi dell'art. 324 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg.F.-

Ciò posto, il competente Ufficio di controllo della Corte dei conti sugli atti in esame osservava - con il rilievo istruttorio n. 75 del 13 marzo 1985 - che nel capitolato speciale di appalto, parte interrante del medesimo contratto, si prevedeva che la stessa Impresa doveva eseguire a sua cura e spese i

sondaggi necessari ad accertare la natura dei terreni e, quindi, a determinare con esattezza il programma delle opere da eseguire; inoltre, tale programma poteva differire da quello predisposto dall'Amministrazione ai fini della revisione dei prezzi.

Dalla lettura delle riferite clausole, il cennato Ufficio di controllo inferiva che il progetto, sulla base del quale si era proceduto all'appalto, era "da considerarsi piuttosto un progetto di massima che un progetto esecutivo, suscettivo, cioè, di pratica ed immediata realizzazione, secondo la definizione contenuta nell'art.1, primo comma, del D.M. 29 maggio 1895, modificato con D.C.P.S. 15 luglio 1947, n. 763".

Al riguardo, si rilevava - ai sensi dell'art. 1 della normazione testè richiamata, nonchè della medesima giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. II, 23 giugno 1960, n. 1664 e Sez. III, 19 ottobre 1963, n. 2790) - che il progetto esecutivo deve offrire "uno sviluppo particolareggiato e completo dell'opera, con tutti i dati ed i calcoli necessari alla sua concreta attuazione, e cioè con l'indicazione del calcolo e della descrizione dei materiali, della loro qualità e delle modalità di

costruzione "costituendo, poi, tale progettazione esecutiva (da porre in essere "prima che si dia inizio alla procedura di appalto") un obbligo inderogabile dell'Amministrazione (salve le ipotesi di somma urgenza) ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Invero - considerava in via deduttiva l'Ufficio di controllo - un progetto non definitivo, men che rendere possibile la predeterminazione da parte dell'Amministrazione della congruità del prezzo base di appalto, non consente all'aspirante appaltatore di valutare la convenienza del negozio in ragione del "prezzo che può offrire". In breve, si precisava che "il contenuto del futuro contratto non può non essere conosciuto dal futuro contraente".

Si richiamava, pertanto, l'art. 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (con cui si approva il regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici) che impone - prima dell'inizio della gara di appalto - la verificazione del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, ecc., allo scopo di evitare che si addivenga al contratto sulla base di dati inesatti.

Ricordava ancora l'Ufficio di controllo che, pur nella ipotesi di stipulazione del contratto a trattativa privata, non si può procedere alla conclusione dello stesso finchè l'ingegnere capo, a sèguito della relazione scritta dell'ingegnere cui è demandata la cennata verificazione, non abbia riferito sull'esito di tale accertamento (ex art. 5, II comma, stesso regio decreto n. 350).

Ad ulteriore conforto delle svolte osservazioni, si richiamavano sia le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 21 gennaio 1981 (Gazz. Uff.le, supp., n. 37 del 7 febbraio 1981) - emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 - circa la imprescindibile necessità delle indagini, dei rilievi e delle prove geotecniche da portare "a termine nei tempi utili alla compilazione del progetto", e sia il dettato dell'art.12, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo cui i contratti dello Stato devono avere "termini e durata certa".

In breve, concludeva l'Ufficio come la mancanza di un progetto definitivo ed analitico creava la necessità di riempire "a posteriori" il vuoto, "sulla base dell'operato dell'appaltatore a cui veniva rimessa in sostanza la definizione dell'opera

sia nei suoi aspetti tecnici che in quelli finanziari" non sottacendo "che spesso la rilevanza dell'importo dei lavori aggiuntivi è tale che non può essere trascurata l'influenza che una originaria ed unitaria previsione avrebbe potuto avere sull'esito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto".

Infine - e nella successiva proiezione del divenire dell'opera pubblica, dopo la consegna del lavoro - ravvisava ancora l'Ufficio di controllo il profilarsi degli effetti conseguenziali che si sarebbero riconnessi alla rilevata mancanza della originaria progettazione esecutiva, effetti cioè negativamente incidenti sia sul programma dei lavori, predisposto ai fini della revisione dei prezzi, che non si rinveniva agli atti (come allegato al capitolato speciale, ex art.1,L.10 dicembre 1981, n. 741), e sia sul permanere della sussistenza dei requisiti, normativamente previsti - per perizie di variante e suppletive -, di idoneità dell'impresa ad eseguire anche le maggiori e diverse opere "dal momento che i nuovi lavori sono affidati alla stessa impresa, aggiudicataria dei lavori principali" (così delineandosi, in particolare, la eventuale ipotesi di violazione della legge 8 agosto 1977, n. 584, che impone la gara internazionale per gli appalti di importo su

periore ad un milione di unità di conto europee).

II - Nelle rituali controdeduzioni, pervenute il 18 maggio 1985, l'A.N.A.S. svolgeva una serie di argomentazioni che, nella logica espositiva del loro contenuto, attengono sia al provvedimento in esame e sia a più ampie valutazioni involgenti il quadro dell'azione amministrativa di settore circa le motivazioni che avevano questa sorretto nel procedimento dell'attività negoziale che presentemente ne occupa.

In via preliminare, l'Azienda - "riesaminato il complesso normativo richiamato da codesta Delegazione medesima che disciplina la materia delle indagini geognostiche da effettuare in sede di progetto esecutivo" - assicurava "che è in corso di redazione una apposita circolare che verrà inviata a tutti gli Organi, centrali e periferici, dell'A.N.A.S. con la quale verranno fissati i criteri generali e le prescrizioni che dovranno essere adottati in adempimento alle disposizioni che disciplinano la materia, in mancanza dei quali non sarà dato corso ad alcuna disposizione di appalto".

Rappresentava, ancora, la stessa Azienda che per l'avvenire gli atti progettuali, non completi delle riferite indagini (come di ogni adempimento

dalla legge prescritto) non sarebbero stati sottoposti all'esame dell'Organo consultivo (Consiglio di amministrazione o Comitato tecnico - amministrativo) mentre aveva già ordinato la sospensione di quelle gare in corso di pubblicazione e di svolgimento i cui richiamati atti progettuali non fossero stati conformi alle testè cennate disposizioni in materia di accertamenti geologici.

Pertanto, in allegato alle controdeduzioni in esame, veniva unita copia della circolare dell'A.N.A.S. (Direzione generale) n. 139 del 14 maggio 1985 con cui si impartivano disposizioni ai competenti Uffici - nei riferiti termini - circa la sospensione delle gare in corso di pubblicazione e di svolgimento.

Passando poi alle specifiche considerazioni in ordine alla fattispecie che ne occupa, l'Azienda - nel dare atto "della poco felice formulazione" delle clausole contenute nel capitolato speciale (ex art. 7) da cui traevano origine le osservazioni dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti - rappresentava, in chiave ermeneutica, come le medesime clausole dovessero intendersi riferite distintamente sia al programma dei lavori redatto (esclusivamente) ai fini della revisione dei prezzi (ex

art.1, L. n. 741 del 1981) e sia al programma dell'ordine dei lavori (al programma cioè "dettagliato per l'esecuzione delle opere previste dall'art. 7 del capitolato speciale di appalto, relativo ai lavori di cui trattasi") elaborato "dall'Impresa e sottoposto all'approvazione della Direzione lavori", del tutto distinto da quello preordinato ai fini revisionali.

Circa il primo programma, l'Azienda nel considerare lo scopo di questo, nel "rendere automatico il calcolo revisionale per i lavori di importo elevato, programma predisposto dall'Amministrazione (secondo i criteri applicativi determinati nella circolare n. 25/82 del 1° febbraio 1982 della stessa Azienda) e non modificabile dalla volontà delle parti", asseriva che il medesimo "viene sempre allegato al capitolato speciale e menzionato nella lettera di invito alle Imprese".

"Nel caso in esame risulta indicato all'art.41 del capitolato speciale di appalto".

Per quanto attiene poi all'altro programma, inerente all'ordine dei lavori che l'impresa è tenuta a porre in essere, l'A.N.A.S.- ribadito che "detto programma esecutivo è sempre sottoposto all'approvazione della Direzione dei lavori che può

chiedere tutte le modificazioni che ritenga opportune" - riteneva dover precisare due distinti aspetti del relativo procedimento dalla stessa sino ad allora seguìto.

Nel primo, mentre si riconosceva che "non è stato fin qui applicato nella sua interezza" il disposto del menzionato art.5 del regio decreto 25 maggio 1895, n.350, si dava assicurazione che, nella emanananda circolare (in via preliminare dall'A.N.-A.S. richiamata),sarebbero state impartite "disposizioni anche in ordine alla verifica"prevista dall'art.5 di che trattasi.

Nel secondo aspetto, l'Azienda considerava (sempre sul medesimo tema dell'intendere il dettato dell'art.7 del capitolato speciale di appalto) che il programma prestabilito dei lavori, per sua stessa natura "da elaborarsi a cura dell'Impresa"..... è una "incombenza non prevista da alcuna disposizione di legge (ed) è stata peraltro inserita nel capitolato speciale ai fini di un più preciso controllo", quale utile strumento "sia nell'interesse dell'Amministrazione, che può verificare in ogni singola fase dei lavori la categoria delle opere in costruzione, la mano d'opera ed i macchinari impiegati dall'appaltatore, sia nell'interesse dell'Impresa che,

in definitiva, si accolla tutti i rischi dell'espletamento dell'appalto".

Infine, nel rappresentare le gravi conseguenze connesse alla sospensione dell'attività istituzionale dell'A.N.A.S, per i rilevanti impegni incombenti, relativi al "completamento del piano triennale e dalla prima attuazione di quello decennale", la stessa Azienda, nel manifestare le limitate disponibilità della propria efficienza operativa in ordine agli accertamenti geologici -contestualmente richiesta l'ammissione al visto del provvedimento "de quo" - ravvisava "la soluzione del problema.... in sede legislativa con una modifica della normativa vigente che riguardi o un sostanziale snellimento delle procedure vigenti o una diversa strutturazione dell'Azienda.... con particolare riguardo all'ampliamento dei ruoli organici".

III - A sèguito delle riferite controdeduzioni dell'Azienda, l'Ufficio di controllo, ritenuta conclusa la relativa istruttoria, con propria relazione - manifestando l'avviso del sussistere dei motivi di rilievo già espressi nella nota di osservazioni n. 75 di cui in epigrafe - trasmetteva gli atti al competente Consigliere, preposto alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavo-

ri pubblici, per la sua conseguente determinazione.

Così permanendo il delineato dissenso e considerate, in punto di diritto, le dichiarazioni e le argomentazioni svolte dall'A.N.A.S. che attenevano, le une e le altre, ad essenziali valutazioni anche di ordine generale circa la legittimità dell'azione amministrativa, nel più ampio quadro dell'intera attività negoziale dell'Azienda (specificamente, per quanto rappresentato nelle riferite controdeduzioni, sia nelle premesse - emanazione di una apposita circolare in cui "verranno fissati i criteri generali e le prescrizioni che dovranno essere adottati in adempimento delle disposizioni che disciplinano la materia"-e sia nella parte conclusiva-"secondo cui la soluzione del problema è da ricondurre comunque in sede legislativa") il medesimo Consigliere, con relazione del 31 maggio 1985, rimetteva il decreto in epigrafe e l'unita documentazione - informandone in pari tempo il competente Presidente di Sezione addetto al coordinamento del controllo - al Presidente della Corte dei conti che, con sua ordinanza del 5 giugno 1985, deferiva la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del provvedimento in esame alla Sezione del controllo, convocandola per l'adunanza odierna.

IV- In questa adunanza, i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S - non comparso il rappresentante del Ministero del tesoro - hanno depositato distinte memorie, con allegata a quella dell'Azienda la documentazione inerente all'attività progettuale eseguita (precedentemente non trasmessa - per asserito "disguido materiale" - all'Ufficio di controllo) circa la costruzione del 1° lotto del tratto stradale di che trattasi così unendo,alla acquisita relazione geologico-tecnica, i profili stratigrafici dei terreni, due tavole di particolari costruttivi, le indagini geognostiche e di laboratorio.

Nel corso poi della medesima adunanza, gli stessi rappresentanti hanno ampiamente illustrato le rispettive memorie.

In particolare, nel riassumere, il rappresentante dell'Amministrazione dei lavori pubblici rinviene la legittimità del provvedimento in esame dal disposto dell'art. 12, lett. b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, secondo cui sarebbe prevista "la possibilità di appaltare la esecuzione e la progettazione dei lavori pubblici" e quindi l'affidare "all'appaltatore dettagli progettuali che solo all'atto dell'esecuzione è possibile redigere".

Pertanto, si ravvisa la idoneità alla determinazione dell'opera da costruire (e così dell'oggetto del contratto) qualora "il capitolato speciale ed il progetto contengano le linee essenziali dell'opera, di modo che questa, nel suo complesso, risulti determinata in modo non equivoco".

Dalle considerazioni che precedono - e richiamando la documentazione in adunanza depositata (in particolare, gli allegati: n.ri 1-corografia; 2- corografia bacini imbriferi; 3- relazione tecnica generale e relazione tecnica pavimentazione; 4- relazione idraulica; 5- profilo stratigrafico dei terreni; 6- sezioni tipo scavo; 7- configurazione scavi fondazione; 8- relazione geologico-tecnica; 9- prove di laboratorio; 10- profilo longitudinale con ubicazione dei pozzetti e sondaggi geognostici) - risulterebbe "un progetto esecutivo sufficientemente dettagliato anche ai fini della determinazione dell'oggetto contrattuale ".

Nel concludere, il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici richiede, in uno con l'ammissione al visto ed alla conseguente registrazione del decreto in esame, una pronuncia della Sezione risolutiva di questione di massima di particolare importanza che - nel valutare la problematica innanzi

emersa nel profilo della legittimità che involge la finanza pubblica, in ordine alle spese di investimento per la esecuzione delle opere pubbliche - consideri la fattispecie (l'intero disposto dell'art. 7 del capitolato speciale "de quo") nel quadro dei principi che presiedono alla disciplina della progettazione esecutiva delle opere stesse e ciò per un chiaro ed uniforme indirizzo dell'azione amministrativa.

Analoga richiesta, in via preliminare, formula anche il rappresentante dell'A.N.A.S., di una pronuncia della Sezione risolutiva della questione che ne occupa come di massima di particolare importanza, per le testè espresse finalità operative, specificamente per quanto inerisce al settore della viabilità, stradale ed autostradale, demandato alla competenza istituzionale della Azienda stessa.

In particolare, il medesimo rappresentante, richiamate le prime controdeduzioni scritte nonchè le argomentazioni, in punto di diritto, svolte dal rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, ritiene "di dover far presente.....che proprio in considerazione della rilevanza delle questioni trattate, (l'Azienda) è .... costretta a considerare il problema anche sotto il profilo del merito"

(memoria A.N.A.S. pg. 2.).

Le cennate considerazioni si riassumono nei punti che seguono.

Nel primo - premesso che in sede di mera legittimità (con riferimento, in particolare, all'art. 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422; all'art. 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; all'art. 1 del D.M. 29 maggio 1895 nonchè al D.M. 21 gennaio 1981) le osservazioni dell'Ufficio di controllo in tema di progettazione di opere stradali "sono inconfutabili in quanto è chiaro che l'attuale sistema normativo nella materia riflette tali principi" (memoria, pg.7) - si osserva che le operazioni progettuali preliminari, consistenti in rilievi ed indagini geognostiche e geotecniche, previste di recente dal cennato D.M. del 1981 rendono, tuttavia, non agevole la puntuale attuazione del precetto per varie difficoltà, distintamente collegate, ed inerenti sia alla natura delle opere stradali ("che, com'è noto, tendono a svilupparsi con assetto prevalentemente longitudinale"), sia all'accesso nei luoghi che richiedono la soluzione di non pochi problemi di natura tecnica ed amministrativa" (zone ad alto sviluppo agricolo od industriale) e sia, infine, per quel che più rileva, alla mancanza "nei ruoli or

ganici dell'Azienda di geologi e geotecnici ai quali affidare tali operazioni".

Pertanto, l'A.N.A.S - rilevato che le riferite disposizioni, previste dal D.M. 21 gennaio 1981, "male si adattano alla progettazione di opere stradali" - ne ha richiesto una conseguente modifica nelle competenti sedi ai fini di adeguarle alle concrete esigenze della medesima Azienda.

Circa poi l'ulteriore affermazione dell'Ufficio di controllo che l'attività di progettazione è prerogativa propria della P.A., lo stesso rappresentante (riconosciuto l'enunciato avviso - "su un piano di stretto diritto" - conforme al dettato normativo) osserva che "il principio della preventiva compilazione del progetto a cura dell'Amministrazione committente è però venuto attenuandosi nella sua assolutezza e la Amministrazione è sempre più spesso alla ricerca di formule che consentano la collaborazione in questo campo dello stesso appaltatore" (memoria A.N.A.S, pg. 8).

Aggiunge, ancora, che il diritto positivo offre puntuale conforto a tale orientamento specificamente richiamando sia la legge 8 agosto 1977, n. 584, e sia il decreto del Ministro dei trasporti del 30 gennaio 1982 - emanato a seguito della legge 12

febbraio 1981, n. 17 - che prevede "l'affidamento a terzi di prestazioni riguardanti sia la progettazione che la costruzione di opere concernenti l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria nazionale", principio che verrebbe a ripetere il dettato del cennato art. 12, lett. b), della stessa legge n. 584.

Tale ultima disposizione ricomprenderebbe poi, nel procedimento di gara, a licitazione privata, "l'aggiudicazione non solo della esecuzione ma anche della progettazione dell'opera".

Pertanto, è rinvenibile ad avviso dell'A.N.A.S un principio innovatore, al passo con le suesposte considerazioni, che tiene conto delle rilevanti capacità tecniche delle imprese in un'epoca in cui il progresso tecnologico si sviluppa con una rapidità mai riscontrata in passato" (memoria, pgg. 8-9).

Nel secondo punto, a fronte delle considerazioni dell'Ufficio di controllo in ordine alle possibili implicazioni conseguenti ad una carente (od approssimativa) progettazione, quali i lavori di variante e suppletivi, l'Azienda asserisce che tali lavori sono connessi "ad imprevisti geologici che spesso si ha modo di constatare successivamente, nonostante gli studi e le numerose indagini effettuate

preliminarmente alla progettazione esecutiva" (nel richiamare il punto A.2 sulle "prescrizioni generali" del cennato D.M. 21 gennaio 1981 - secondo cui anche "in fase costruttiva si deve controllare la rispondenza tra caratterizzazione geotecnica dei progetti e le effettive condizioni del sottosuolo" - si rappresentano al riguardo le particolari caratteristiche del territorio nazionale sia per l'attività sismica e sia per la struttura orografica di molte zone cui pure si associa una notevole instabilità) (memoria, pgg.9 e 12).

Nel terzo punto, ulteriormente si chiarisce l'avviso dell'A.N.A.S. - in via interpretativa - circa il contenuto delle clausole previste nel menzionato art. 7 del capitolato speciale di appalto, ed in particolare della distinzione esistente tra il programma dell'ordine dei lavori ed il programma preordinato alla revisione dei prezzi contrattuali nonchè della competenza sia dell'Azienda e sia dell'appaltatore nel redigere l'uno e l'altro programma.

Nel punto quarto, circa la previsione normativa dell'art. 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 - confermato che venne omesso di richiedere la verifica dei luoghi, prescritta dal medesimo

art.5 - si rappresenta che le competenti Direzioni dei lavori "provvedono ad effettuare, già da tempo, la verifica intesa ad accertare la rispondenza del progetto alla situazione dei luoghi".

Tuttavia, osserva l'Azienda come tale verificazione generi talvolta difficoltà di rilievo, in relazione a progetti di notevole impegno tecnico, "tanto che si rende auspicabile una modifica del testo dell'art. 5 del resto risalente a circa un secolo fa" (memoria, pg.13).

Infine, il rappresentante dell'A.N.A.S - ribadita l'intervenuta sospensione delle gare di appalto già programmate e rappresentate le negative ripercussioni che potrebbero derivare, nel profilo economico e sociale, da una forzata ulteriore inattività nel campo delle opere stradali - conclude con il formulare l'istanza che, per tutte le addotte motivazioni, questa Sezione, nel ravvisare la legittimità di quanto operato dall'Azienda in tema di progettazione e di esecuzione dei lavori per le opere stradali, ammetta al visto ed alla conseguente registrazione il decreto in epigrafe.

Considerato in

D I R I T T O

I- Per quanto in narrativa, la Sezione - valutato

il "thema decidendum"- deve pronunciarsi, specificamente, sia sulla legittimità della aggiudicazione dell'appalto, a sèguito di gara a licitazione privata, alla "S.A.F.A.B." (Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche) S.p.A., dei lavori di costruzione dell'opera viaria in epigrafe, su cui l'Ufficio di controllo ha eccepito - nell'essenziale - la mancanza della progettazione esecutiva e sia, per quel che più rileva, sulla risoluzione della questione di massima, invocata nella presente adunanza dai rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dei lavori pubblici e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), circa i limiti del potere discrezionale della medesima Azienda di avvalersi della collaborazione dell'appaltatore ai fini della compilazione del progetto esecutivo.

Al riguardo, preliminarmente ritiene la Sezione di coordinare quanto ampiamente controdedotto alle osservazioni dell'Ufficio di controllo sia con il primo atto scritto dell'Azienda (in data 18 maggio 1985) e sia con la successiva ed articolata esposizione, svolta in adunanza, dagli stessi rappresentanti, le cui argomentazioni sono puntualmente riassunte in due memorie, nella medesima adunan-

za depositate, unendo (a quella dell'Azienda) la documentazione progettuale (in narrativa elencata), precedentemente non trasmessa per mero "disguido materiale".

Ricorda, ancora, il Collegio che in questa sede di giudizio rilevano le motivazioni che attengano unicamente alla legittimità della azione amministrativa; le considerazioni, od i profili della stessa azione, ricollegabili al merito ovvero alle valutazione della P.A. che involgono il suo potere discrezionale, pur sempre normativamente previsto - e comunque preordinato a soddisfare il pubblico generale interesse - rendono un loro apporto di utilità solo nel conoscere se tale agire si muove nell'ambito delle scelte che la norma non derogabile consente; al di là dello stesso ambito è il vizio di legittimità.

Ciò posto, nella riferita prospettazione la Sezione ravvisa nell'ordine logico, operabile una triplice partizione nel richiamare e nel coordinare le argomentazioni tutte espresse dall'Amministrazione che -investendo alcuni peculiari presupposti di legittimità del procedimento amministrativo in esame (in particolare, la funzione del capitolato speciale di appalto, nel quadro di compiutezza della progetta

zione esecutiva) nonchè i correlati riflessi della successiva e conseguente attività negoziale della P.A. - attengono alla presente pronuncia: inerisce alla prima partizione la interpretazione della legislazione anteriore alla legge 8 agosto 1977, n. 584 (recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea); alla seconda gli effetti introdotti nel preesistente sistema normativo, dalla cennata legge n. 584 (e successive modificazioni); alla terza, infine, la rilevanza (circa la ammissibilità al visto del decreto in esame) del denunciato errore di fatto, per atti originariamente non allegati al medesimo decreto, e fondata - tale rilevanza - nella supposizione che l'Ufficio di controllo aveva inteso sussistere un'attività progettuale "in fieri", anzichè definitiva, per la mancanza di tale documentazione.

L'enunciata partizione risponde poi alla duplice esigenza della migliore individuazione delle motivazioni che hanno stimolato l'Amministrazione nel richiedere sia la risoluzione della questione di massima per quanto innanzi enunciato, e sia la ammissione al visto e alla conseguente registrazione del decreto in epigrafe.

In breve riassumendo, nel replicare con le controdeduzioni del 18 maggio u.s. (prima partizione),l'Azienda dichiarava, in punto di diritto - dopo aver "riesaminato il complesso normativo richiamato da codesta Delegazione (la quale aveva censurato, specificamente, la mancata progettazione esecutiva, così rilevando - in via di ipotesi - alcuni conseguenziali ed attendibili effetti, "contra legem") - che era "in corso di redazione una apposita circolare" da inviare "a tutti gli Organi, centrali e periferici, dell'A.N.A.S. con la quale verranno fissati i criteri generali e le prescrizioni che dovranno essere adottati in adempimento alle disposizioni che disciplinano la materia".

Rappresentava, altresì, la stessa Azienda di aver ordinato la sospensione delle gare in corso di pubblicazione e di svolgimento ove gli atti progettuali non fossero stati conformi alle disposizioni in materia di accertamenti geologici (cfr., Circol. Direzione Gen.le - A.N.A.S., n.139 del 14 maggio 1935).

Nell'adunanza odierna,l'Amministrazione muta la originaria interpretazione del menzionato "complesso normativo" (seconda partizione), assume una nuova interpretazione sistematica, nel più ampio quadro

dei principi desumibili dalle direttive comunitarie, come recepite dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 (e successive modificazioni) secondo cui sarebbe prevista "la possibilità di appaltare esecuzione e progettazione dei lavori pubblici" (ex art. 12, lett. b).

"Ad adiuvandum", osserva ancora l'Azienda (memoria, pg. 8) che l'enunciato princìpio trae pure conforto da un esame comparato della legislazione vigente, in particolare dal decreto del Ministro dei trasporti, in data 30 gennaio 1982 (Gazz.-Uff.le n. 50, del 20 febbraio 1982), emanato a sèguito della legge 12 febbraio 1981, n. 17, che prevede "l'affidamento a terzi di prestazioni riguardanti sia la progettazione che la costruzione di opere concernenti l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria nazionale".

In conformità di tale asserita evoluzione normativa, nella materia "de qua" - che verrebbe a ricomprendere nel procedimento di gara, a licitazione privata, "l'aggiudicazione non solo della esecuzione ma anche della progettazione dell'opera" (memoria A.N.A.S, pg.8) così rendendo conforme a legge l'intero disposto dell'art.7 del medesimo capitolato speciale - l'Amministrazione su questo articolo

richiede la pronuncia della Sezione di risoluzione di questione di massima.

Infine, la stessa Amministrazione (in diverso avviso da quanto ritenuto dall'Ufficio di controllo in ordine all'esistenza dei requisiti essenziali della progettazione esecutiva, e di cui in narrativa è cenno) reputa sufficiente alla determinazione dell'opera da costruire (e quindi dell'oggetto del contratto) "che il capitolato speciale e il progetto contengano le linee essenziali dell'opera, di modo che questa, nel suo complesso risulti determinata in modo non equivoco" e, nel depositare (nell'adunanza odierna) la riferita documentazione progettuale (terza partizione), ravvisa sussistere "un progetto esecutivo sufficientemente dettagliato anche ai fini della determinazione dell'oggetto contrattuale (cfr., memoria Ministero ll.pp., pg.3).

In via conseguenziale, gli enunciati princìpi verrebbero ad affievolire il precetto (pressochè da norma cogente - come intesa dall'Ufficio di controllo - a norma dispositiva) dell'art. 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 che disciplina le operazioni preliminari di verificazione del progetto, in relazione al terreno, da effettuare "prima che si bandiscano gli esperimenti d'asta pubblica o si apra

no le licitazioni o trattative private".

Al riguardo, la medesima Azienda, nel dare atto della inosservanza della disposizione testè richiamata, rappresenta come la stessa verificazione generi talvolta difficoltà di rilievo, in relazione ai progetti di notevole impegno tecnico, "tanto che si rende auspicabile una modifica del testo dell'art. 5 del resto risalente a circa un secolo fa".

Nei termini che precedono, considera la Sezione, si pone la risoluzione della riferita questione di massima sui limiti del potere discrezionale dell'A.N.A.S. di avvalersi, in sede di progettazione esecutiva dell'opera da realizzare, della collaborazione dell'impresa appaltatrice (il che involge appunto l'esame di legittimità di tutto il cennato art. 7 del capitolato di oneri) e che viene ad assumere, nell'ordine, rilevanza pregiudiziale circa la pronuncia della medesima Sezione sugli effetti della testè acquisita documentazione progettuale, non ritualmente e tempestivamente trasmessa all'Ufficio di controllo in allegato al decreto in epigrafe con cui si approva, in uno con il progetto esecutivo dell'opera stradale da costruire, il relativo contratto con la Società appaltatrice.

II- Tanto premesso, testualmente dispone il richia

mato art. 7 del capitolato speciale di appalto:

"Subito dopo la consegna dei lavori, allo scopo di determinare con la dovuta esattezza possibile il programma delle opere da eseguire, l'Impresa dovrà effettuare, a suo carico e spese i sondaggi necessari alla determinazione della natura dei terreni".

"Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei lavori il programma dettagliato per l'esecuzione delle opere, previ accordi con la Direzione dei lavori medesima circa le modalità di esecuzione stabilite dal contratto".

"Tale programma potrà anche differire da quello predisposto dall'Amministrazione ai fini della revisione prezzi, allegato al presente Capitolato, come specificato dall'art. 41".

"Al programma sarà allegato un grafico che mette in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile, ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna d'impiegare, in rapporto ai singoli avanzamenti; il tutto secondo gli accordi intercorsi con la Direzione dei Lavori".

"Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame del programma suddetto; qualora esso non

abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa, entro dieci giorni, predisporrà un nuovo programma, oppure adeguerà quello già presentato, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. Queste Direttive non autorizzano l'Impresa ad alcuna richiesta di compensi, nè ad accampare pretese di sorta".

"Il programma approvato sarà impegnativo per l'Impresa, la quale rispetterà, comunque, i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità, mentre non vincolerà l'A.N.A.S la quale si riserva di ordinare (le) modifiche in corso di attuazione, per comprovate esigenze, non prevedibili, derivanti dalla natura o dalle difficoltà del lavoro".

"La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'A.N.A.S. di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa con gli effetti stabiliti al settimo comma dell'art. 10 del Cap.Gen. n.1063".

"Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi

di guardia, procedendo altresì al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine".

Preliminarmente, nell'esaminare le riferite clausole nell'ordine innanzi tracciato, ricorda il Collegio che, per quanto presentemente ne occupa, l'art. 32 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (sul riordinamento dell'A.N.A.S) dispone che "si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici".

La medesima Azienda, altresì, "è tenuta all'osservanza delle norme di contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge" (n. 59 del 1961, e successive modificazioni).

Al riguardo, il Collegio osserva che il capitolato di oneri in esame va ricondotto nel modulo del "capitolato speciale tipo" che la pratica operativa stimola ai fini della uniformità di particolari clausole per lavori similari e che, per la gestione dei medesimi di competenza dell'Azienda, ha il dovuto riconoscimento normativo (ancorchè indiretto) nell'art. 14 (lett. m) della cennata legge n. 59 del 1961, richiedendosi sul relativo schema di tale capitolato il parere del Consiglio di amministrazione.

Anche la tipologia di tale capitolato speciale rende ragione della motivata richiesta dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e dell'Azienda della preliminare pronuncia di risoluzione, negli enunciati termini, della questione di massima.

Pertanto, in merito alla risoluzione "de qua", ritiene la Sezione (seguendo l'enunciato modulo ragionativo, e considerando la prima partizione) che non è dato prescindere - nel quadro della legislazione anteriore alla legge 8 agosto 1977, n. 584 (e per il necessario raffronto, tra quest'ultima ed il sistema precedente, nel verificarne l'invocata incidenza innovativa, come inteso dall'Amministrazione) -dal richiamare alcuni princìpi che presiedono, comunque, all'attività negoziale della P.A. e che si riflettono, poi, nel settore proprio delle opere pubbliche e specificamente in quelle inerenti alla viabilità (strade ed autostrade) di competenza dell'A.N.A.S.

Il che è pregiudiziale nel conoscere le condizioni di ammissibilità cui il legislatore subordina l'esercizio del potere discrezionale dell' Azienda di avvalersi della collaborazione di estranei all'apparato della stessa nell'attività di progetta-

zione esecutiva delle medesime opere.

Tanto premesso, secondo la gerarchia delle fonti - ed in conformità delle norme costituzionali che attengono al comparto della finanza pubblica che, pur in distinti profili, si riconnettono alla riferita attività negoziale della P.A.- ha prevalenza, nella materia "de qua", la legislazione sui lavori pubblici (quale "lex specialis") cui segue per espresso rinvio (e per quanto dalla medesima non direttamente disposto) quella sulla contabilità generale dello Stato (cfr., articoli 331, 336 e 350 - legge 20 marzo 1865, n. 2248, Alleg.F.).

Le norme poi di diritto comune in diverso modo si coordinano con l'enunciato sistema o perchè direttamente richiamate (cfr., art. 117- regio decreto 25 maggio 1895, n. 350), o perchè inderogabili e quel sistema completano (cfr., art.1669, cod.civ.), od infine perchè cogenti prevalgono sulle disposizioni del relativo capitolato generale (D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063), ovvero su quelle dei capitolati speciali nonchè sulle clausole dei singoli contratti.

In tale prospettazione di sintesi, pur nei profili di ordine sistematico della legislazione che presiede alla disciplina dell'attività negoziale del

la P.A., e specificamente di quella del settore dei lavori pubblici, possono richiamarsi i princìpi che seguono: la determinazione dell'oggetto del contratto; la salvaguardia della concorrenza tra gli imprenditori, cui si riconnette e si coordina quello della parità di trattamento tra i concorrenti; ed infine, la continuità della gara (il dover seguire con immediatezza, nella medesima seduta della stessa, la aggiudicazione al migliore offerente).

Ritiene, pertanto, il Collegio che la pronuncia della Sezione sulla prima questione - di massima - debba pervenire alla richiesta risoluzione considerando le argomentazioni di cui in narrativa nel quadro degli enunciati princìpi (nell'ordine richiamati nei successivi punti A, B e C) e su cui l'Ufficio di controllo (ad eccezione dell'ultimo, sub C) - direttamente od in via deduttiva - ha formulato le proprie osservazioni.

A- Ciò posto, nel prendere in esame il primo degli enunciati princìpi, la determinazione dell'oggetto del contratto - secondo la legislazione anteriore alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e con riferimento (per quanto attiene alla fattispecie) al sistema c.d. di esecuzione diretta (ovvero immedia

ta: in appalto, in economia) - preliminarmente, osserva la Sezione, come tale princìpio assuma la connotazione - nella inderogabilità - della essenzialità nel quadro della legittima gestione della finanza pubblica in ordine ai limiti di impegno della spesa.

Lo stesso art. 12, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato) secondo cui "i contratti debbono avere termini e durata certa" - come richiamato dal medesimo Ufficio di controllo - è norma di generale applicazione.

Tuttavia, considerata la estensione dell'attività contrattuale della P.A. - "forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti le varie amministrazioni ed i vari servizi dello Stato" (ex art. 36, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) - cui la stessa può ricorrere, il princìpio della determinazione dell'oggetto del singolo contratto (oltre ai cennati elementi essenziali dei "termini e durata certa") va desunto dal sistema normativo della contabilità pubblica che inerisce al settore "de quo", in uno con la legislazione di diritto comune che disciplina il riferito quadro negoziale.

Tanto premesso, la normazione sui lavori pubblici (quale "lex specialis", come innanzi espresso) detta puntuali disposizioni (o norme cogenti), particolarmente in tema sia di progettazione e sia di determinazione dei prezzi contrattuali.

In breve, il progetto (in particolare, il progetto esecutivo, che presentemente ne occupa) è l'immagine riflessa dell'opera da realizzare (opera pubblica, ovvero di lavoro pubblico, nella più lata accezione) e componente di riferimento del capitolato speciale che è parte integrale del contratto con cui l'A.N.A.S., per quanto di competenza, persegue le finalità istituzionali dal legislatore demandate (ex art. 2, L. 7 febbraio 1961, n. 59).

Il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 (sulla esecuzione delle opere pubbliche, emanato a sèguito della legge di delegazione 3 dicembre 1922, n. 1601) dispone che le "opere pubbliche dello Stato si eseguono in base a progetti compilati dagli uffici del Genio civile o di altri uffici tecnici governativi civili o militari ed approvati nei modi stabiliti dal presente decreto (ex art. 1, I comma).

Tale norma, nel rendere palese la competenza istituzionale della P.A. in tema di progettazione

di opere pubbliche (peraltro, già propria della medesima, quale potestà decisionale di scelta del bene da costruire, strumentale per l'interesse pubblico da soddisfare) dà compiutezza al preesistente quadro legislativo secondo cui, nella materia "de qua", appositi regolamenti devono "assicurare la regolarità dei progetti medesimi e la esattezza delle analisi e dei calcoli" (ex art. 322, L.n. 2248, Alleg.F, del 1865).

Al riguardo, quali norme regolamentari per la compilazione di progetti di opere dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, devono richiamarsi il D.M. 29 maggio 1895, modificato dal D.C.P.S. 15 luglio 1947, n. 763, nonchè dalla L.10 dicembre 1981, n. 741; il regio decreto 2 marzo 1931, n. 287 (con cui si approva il regolamento sui servizi del Genio civile); ed infine il D.M. 21 gennaio 1981 (sulle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni, emanato in esecuzione dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64).

Vanno, infine, menzionate le norme regolamentari sulla direzione, sulla contabilità e sulla collaudazione dei lavori dello Stato, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, di cui al già cennato

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (di esecuzione della medesima L. n. 2248, Alleg.F, del 1865 - ex artt.346 e 364).

Da tale normazione, primaria e regolamentare, si desumono i princìpi che presiedono alla compiuta determinazione dell'oggetto del contratto in tema di opere pubbliche nonchè dell'intero procedimento di esecuzione dell'"onus", nel suo divenire, dalla nascita alla estinzione della relativa obbligazione.

Dalla lettura, ora, della stessa legge sui lavori pubblici del 1865 si rileva che "fanno parte integrale del contratto i disegni delle opere che si devono eseguire ed il capitolato speciale di appalto"...."che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi" (ex artt.323 e 330).

Ricorda la Sezione che il legislatore del 1865, nel richiamare il "capitolato di appalto" (ex art. 323, I comma), si riferiva al capitolato speciale "tout court" (che attiene "più particolarmente all'oggetto proprio del contratto"), essendo stata la distinzione - tra "capitolati generali d'oneri" e "speciali" - introdotta con l'art. 50 del regio decreto 4 maggio 1895, n. 3074 (di approvazione del regolamento sull'amministrazione del pa

trimonio e sulla contabilità generale dello Stato, in esecuzione del testo unico di cui al regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) e poi richiamata dall'art. 45 del vigente regolamento sulla contabilità generale (regio decreto n. 827 del 1924).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che, ai fini della compiuta determinazione dell'oggetto del contratto, vadano individuati, innanzi tutto i requisiti essenziali sia della progettazione esecutiva e sia del capitolato speciale di appalto.

Invero, la prima riveste - nel settore "de quo" - una inderogabile necessarietà nella descrizione dell'"opus"(in disparte i casi, normativamente previsti, in cui è dato prescindere e che presentemente non interessano: cfr. ex art. 330, II comma, L. llpp. del 1865, ex artt. 66, 69 e 70, regio decreto n. 350 del 1895; ex art. 24, regio decreto n. 422 del 1923) mentre il secondo è, tra l'altro, preordinato a determinare "esattamente il lavoro da eseguirsi".

Dovrà, poi, valutarsi il rapporto intercorrente tra la stessa progettazione esecutiva ed il medesimo capitolato, il che, è nell'evidenza, diviene elemento determinante nella risoluzione della questione di massima in esame.

Il riferito ordine di considerazioni s'impone, specificamente, per l'avviso espresso dall'Amministrazione (per quanto in narrativa) secondo la quale sussiste la idoneità alla descrizione (o rappresentazione) dell'opera da costruire (e così dell'oggetto del contratto) qualora "il capitolato speciale ed il progetto contengano le linee essenziali dell'opera, di modo che questa, nel suo complesso, risulti determinata in modo non equivoco".

La Sezione non ritiene di poter condividere tale assunto.

Circa la progettazione esecutiva - in conformità della norma primaria, secondo cui "appositi regolamenti" devono "assicurare la regolarità dei progetti medesimi e la esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia" (ex art. 332, L.llpp. 1865) - la relativa normazione regolamentare (i cennati D.M. 29 maggio 1895, e successive modificazioni ed il regio decreto 2 marzo 1931, n. 287), nel richiamare la responsabilità professionale dei compilatori dei progetti, dispone che questi devono procedere con ogni ponderazione non solo alla scelta del progetto ("in modo che riesca il più conveniente tanto dal lato tecnico che da quello economico") ma anche "usare ogni cura e diligenza nell'eseguire i

rilievi di campagna e gli assaggi del terreno su cui cadano i lavori".

"Gli assaggi, da farsi in quel numero che a giudizio del progettista si riterrà necessario",....."saranno spinti a quella profondità che sarà stimata sufficiente per dare ragione della forma, struttura e prezzi adottati, o dei sistemi proposti per la esecuzione e stabilità dei lavori progettati".

"Con eguale diligenza saranno eseguite le operazioni di tavolo, procurando che nei prezzi, calcoli e disegni non vi siano errori, che rendano fallaci le previsioni del progetto, o che all'atto dell'esecuzione possano dare causa a dubbi ed incertezze" (ex artt.1 e 15, D.M. del 1895).

La stessa normazione - dopo individuate le operazioni che si rendono necessarie sia per la progettazione di massima e sia per quella esecutiva - puntualmente richiama, per quest'ultima, la documentazione che la compone, in particolare: 1) Relazione spiegativa del progetto; 2) Piano della località; 3) Profilo longitudinale; 4) Sezioni trasversali; 5) Profilo geognostico od indicazioni degli assaggi fatti; 6) Disegni delle opere d'arte; 7) Computo metrico dei lavori e delle espropriazioni; 8) Analisi

dei prezzi; 9) Stima dei lavori e delle espropriazioni; 10) Capitolato speciale per l'appalto (ex art. 10, D.M. del 1895).

La cennata documentazione (quale certificazione dell'attività tecnica svolta dai rispettivi organi od uffici) diviene, secondo il dettato legislativo, "progetto" dopo i dovuti pareri e la conseguente deliberazione dell'organo competente (la c.d. approvazione, ex artt. 1 e 2 regio decreto n. 422 del 1923 e successive modificazioni) atteso che la medesima attività tecnica per la sua rilevanza, in ordine agli effetti, deve essere ricondotta ad un atto amministrativo.

Pertanto, la c.d. approvazione (per quel che presentemente rileva) è un atto di accertamento della regolarità e della compiutezza del procedimento seguìto, quale dichiarazione, per gli effetti normativamente previsti, della rispondenza della documentazione progettuale acquisita alla puntuale rappresentazione (o descrizione) dell'"opus".

In merito all'Azienda, l'attività progettuale è demandata ai singoli compartimenti della viabilità (ex art. 25, L. n. 59 del 1961) mentre i relativi pareri devono esser resi, rispettivamente (in relazione all'importo) dal Consiglio di Ammini

strazione ovvero dal Comitato tecnico-amministrativo della medesima Azienda (ex artt. 14 e 17, stessa legge come modificati dall'art. 18 della L. 10 dicembre 1981, n. 741); la riferita approvazione è di competenza del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S..

Non ignora la Sezione che il "progetto, come sopra inteso, assume rilevanza - nel profilo normativo ed in quello fattuale - in ordine alla attività sia interna e sia esterna della P.A..

In quella interna, tale progettazione assolve (o meglio, può assolvere, ed in via esemplificativa) alla peculiare finalità delle valutazioni, incombenti alla stessa amministrazione, circa le scelte relative sia alla priorità delle opere da realizzare (nel verificare le disponibilità finanziarie di bilancio ed il sistema di finanziamento da adottare) e sia al procedimento amministrativo da seguire (licitazione privata, appalto concorso, ecc.,nonchè le singole clausole da inserire nel bando di gara - compatibili con il medesimo procedimento - per la migliore esecuzione dell'opera) in merito all'affidamento dei lavori alla impresa più idonea, ovvero che presenti l'offerta più conveniente (considerata l'una o l'altra ipotesi, secondo l'opera da realiz-

zare).

Di contro, in relazione all'attività progettuale con rilevanza esterna - ossia riferibile al progetto esecutivo preordinato alla conclusione del contratto di appalto per la costruzione dell'opera - "un progetto esecutivo sufficientemente dettagliato" (ancorchè corredato di tutta la richiesta documentazione, ex art.10 D.M. del 1895) è carente dei requisiti normativamente previsti proprio "ai fini della determinazione dell'oggetto contrattuale".

La Sezione trae ulteriore conforto di tale convincimento (in disparte le riferite disposizioni) dalla interpretazione - letterale e sistematica - delle norme legislative e regolamentari che disciplinano sia la formazione e la finalità del capitolato speciale di appalto e sia il rapporto, funzionale e dinamico, intercorrente tra il medesimo ed il progetto esecutivo.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che il capitolato speciale (a differenza del progetto esecutivo, per quanto innanzi è cenno) è predisposto unicamente in occasione del singolo contratto di appalto che la P.A. prevede di dover concludere; è anzi una componente essenziale del procedimento

per la formazione dello stesso progetto del contratto di appalto e quindi del successivo contratto.

Tali considerazioni traggono puntuale riscontro, nell'ordine logico, dal dettato sia dell'art. 323 e sia del successivo art. 330, I comma, della legge sui lavori pubblici del 1865 e la cui interpretazione, letterale - dell'uno e dell'altro articolo - e sistematica (nel loro coordinamento), assolve alla identificazione dei requisiti che presiedono alla regolare formazione del capitolato speciale, nonchè alla verificazione - per i conseguenti effetti - del rapporto esistente con il progetto esecutivo, così da pervenire - nel preordinato quadro normativo - alla compiuta determinazione dell'oggetto del contratto.

Dispone, infatti - nel ripetere - il richiamato art. 323, I comma, che "ogni progetto sarà corredato da un capitolato di appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi e determini gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore".

A tale norma primaria seguono, in particolare, due disposizioni regolamentari che, nel darne attuazione, chiariscono la "ratio legis" della stessa: l'art. 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e l'art.22 del D.M.29 maggio 1895 e successive modifi-

cazioni.

Quest'ultimo - l'art. 22, del D.M. del 1895, in ordine alle finalità ed al contenuto del capitolato speciale - è preordinato a descrivere "esattamente il lavoro da eseguirsi" nonchè a determinare "gli obblighi speciali che s'impongono all'appaltatore".

Invero, al Capo primo (ricompreso nell'art. 22 in esame) si prevede che nel capitolato speciale "espresso chiaramente l'oggetto dell'appalto, in un quadro apposito (Mod.7) si designeranno in complesso le diverse categorie dei lavori coll'importare relativo, siccome si desume dalla stima dei lavori".

Vi saranno poi "particolarmente bene dichiarati tutti gli elementi che servano a determinare in modo invariabile la disposizione planimetrica ed altimetrica dei lavori da eseguirsi e tutte le necessarie indicazioni per far conoscere la situazione, il numero e le principali dimensioni delle opere comprese nell'appalto".

Nello stesso art. 22, si prevede ancora (nella sintesi) al "Capo secondo", tra l'altro, "l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori" (il c.d. programma dei lavori) mentre al "Capo terzo", tra le

voci più salienti alle lettere: f) "il tempo entro cui dovranno essere adempiuti tutti i lavori" (ex art. 12, I comma, L.C.G.S.); g) la penale, qualora l appaltatore superi "il tempo utile assegnatogli"; h) "il termine entro cui dovrà essere compilato il conto finale nonchè quello entro il quale avrà luogo la collaudazione finale dei lavori".

La riferita disposizione regolamentare, nel tradurre in termini di chiara applicazione l'esatta descrizione del lavoro da eseguire dal futuro appaltatore, si raccorda ad un preesistente progetto esecutivo già sottoposto, secondo la previsione normativa di cui al cennato art. 5 del regio decreto n. 350 del 1895, ad una preliminare verifica di rispondenza del medesimo progetto alla effettiva situazione dei luoghi.

Invero, è duplice la finalità operativa del menzionato art. 5; la prima di controllo "per assicurare la regolarità dei progetti medesimi e la esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia" (ex art. 322, I comma, L.LL.pp. del 1865) alle "condizioni di fatto sulle quali il progetto è basato", perchè non si riscontrino variazioni "all'atto della consegna".

Da ciò "la ratio" del dettato normativo che im-

pone la "verificazione del progetto (preesistente) in relazione al terreno,al tracciamento, al sottosuolo, alle cave, alle fornaci e a quant'altro occorre per l'esecuzione dell'opera"(ex art.5,I comma).

La seconda finalità della medesima disposizione è quella della necessaria e funzionale saldatura delle intervenute operazioni di progettazione con le operazioni di esecuzione dell'opera perchè, dalla certezza della realtà iniziale e delle conseguenti registrazioni dei lavori e dei materiali, nonchè delle relative risultanze contabili, si possa accertare, con l'ordinato divenire dell'opera stessa, anche la legittimità della spesa.

Al riguardo, rammenta la Sezione che tale preliminare operazione di controllo è poi puntualmente richiamata nel successivo art.11,dello stesso regio decreto n. 350, pur' ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, qualora nel corso delle operazioni della consegna dei lavori si dovessero rilevare "differenze fra le condizioni locali ed il progetto" così da determinare la sospensione della medesima consegna (e quindi dei lavori).

Pertanto, è nell'ordine logico, la verificazione "de qua" deve essere eseguita "prima

che si bandiscano gli esperimenti d'asta pubblica o si aprano le licitazioni o trattative private" quale accertamento conclusivo sulla effettiva consistenza del terreno e della situazione dei luoghi (dove l'opera dovrà costruirsi) ed alla cui prescrizione - ad avviso della Sezione - non è dato prescindere nell'osservanza non solo di una norma cogente ma anche di un principio di buona amministrazione.

Conforta ulteriormente la riferita inderogabilità il secondo comma dello stesso art.5 secondo cui "in nessun caso si procede all'incanto o alla licitazione, ovvero quando si tratti di trattativa privata alla stipulazione del contratto, finchè l'ingegnere capo, in sèguito a relazione scritta dall'ufficiale incaricato come sopra (responsabile della cennata verificazione) non abbia riferito sul risultato delle verificazioni e proposto, ove sia il caso, i provvedimenti necessari".

Nè va, peraltro, sottaciuta la diretta connessione esistente (in relazione alla accertata definitività del progetto esecutivo) con l' ulteriore elemento - che la legislazione sui lavori pubblici specificamente disciplina - della determinazione dei prezzi contrattuali (a base di gara e poi del contratto concluso, "a corpo ed a misura") che "s'inten

dono fissi ed invariabili", fatta salva "la revisione dei (medesimi) prezzi a norma delle disposizioni vigenti" (ex art. 326, L.ll.pp. del 1865 ed ex art. 37, D.P.R. n. 1063 del 1962).

In coerenza con l'esatta descrizione progettuale dell'opera (ivi compresa la cennata determinazione dei prezzi contrattuali) e con la descrizione del rispondente lavoro da eseguire (nonchè degli speciali obblighi del futuro appaltatore), che il capitolato speciale riassume - il tutto verificato nella sua certezza a sèguito degli adempimenti previsti dall'art. 5 "de quo" - il medesimo capitolato generale sui lavori pubblici dispone (quale condizione - tra le altre - di ammissibilità alla gara) che gli imprenditori concorrenti attestino di aver preso conoscenza (oltre che delle condizioni locali) di "tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che saranno per fare" (ex art. 1, D.P.R. n. 1063 del 1962).

Infine, da quanto precede - quale risultante

conclusiva della verificazione puntualmente svolta, secondo il ripetuto art. 5 - emerge la effettiva consistenza, nell'ordine del delineato procedimento, del rapporto (funzionale-dinamico) in cui si pone il capitolato speciale di appalto a fronte del progetto esecutivo (preesistente), divenendo di questo (della sua definitività e compitezza) sostanziale elemento di controllo.

Dovendo, infatti, il progetto esecutivo rispondere alla esatta rappresentazione dell'opera da realizzare ed essendo, il capitolato speciale, la puntuale descrizione del lavoro da eseguire (rapporto funzionale-dinamico, ex art. 323, L.ll.pp. del 1865) le prestazioni ed i lavori nello stesso previsti - comunque influenti o necessari al completamento del medesimo progetto - denunciano di questo la non definitività o compiutezza (elemento di controllo) nei termini di legge (ex art. 322, I comma, stessa legge).

E nella enunciata logica del legislatore, nella interpretazione letterale e sistematica della riferita normazione, si pone il raccordo esistente tra l'art. 323 ed il successivo art. 330 (I comma) secondo cui "fanno parte integrale del contratto i disegni delle opere che si devono eseguire, ed il ca-

pitolato speciale di appalto, esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto".

La progettazione, infatti, è nella competenza propria della P.A.(ex art.1, I comma, regio decreto n. 422 del 1923), è sua attività interna secondo la normazione che la disciplina, e la documentazione progettuale, presupposto dell'atto amministrativo "progetto" - in ciò la richiamata deliberazione dell'organo competente - non inerisce al progetto del contratto (e quindi al successivo contratto) di cui "fanno parte integrale i disegni delle opere che si devono eseguire ed il capitolato speciale di appalto" (ex art. 330, I comma, medesima legge del 1865).

Espressa conferma è desumibile dalla norma regolamentare - il richiamato art. 22, II comma, del D.M. del 1895 - secondo cui il capitolato speciale "dovrà essere indipendente dalla stima, dalle analisi e dai computi metrici nè riferirsi a siffatti documenti, i quali non devono far parte del contratto".

Dalle svolte considerazioni, ritiene la Sezione non conforme a legge che il progetto esecutivo ed il capitolato speciale di appalto con

tengano "le linee essenziali dell'opera, di modo che questa, nel suo complesso, risulti determinata in modo non equivoco" - come asserito dal rappresentante del Ministero dei lavori pubblici- e non tutti gli elementi di definitività e di compiutezza innanzi richiamati.

Nè, tanto meno, è dato prescindere - a tutela degli interessi della P.A. nella gestione del pubblico denaro e dei diritti soggettivi del cittadino (ex art. 42, III comma, Cost.) - dal dettato, inderogabile, dell'art. 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (ad eccezione delle ben distinte ipotesi, tassativamente previste, dell'ultimo comma della medesima disposizione) per i conseguenti effetti.

Invero, il Collegio rammenta (a salvaguardia dei riferiti diritti del cittadino, per quanto attiene al procedimento di espropriazione per pubblica utilità) che l'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse (ex art. 1, legge 3 gennaio 1978, n. 1).

Il che è ulteriore conferma della necessità che il procedimento di formazione ed il contenuto stesso

dei medesimi progetti siano puntualmente rispondenti alla legislazione che vi presiede.

Circa la tutela poi degli interessi della P.A., testè menzionati, non ignora la Sezione che "le perizie suppletive talvolta sono inevitabili, ma non è da escludere che spesso potrebbero essere evitate attraverso una più idonea progettazione" alla cui finalità rispondono, innanzi tutto, le verificazioni dettate sia dall'art. 5 "de quo" e sia (per il loro combinato disposto) dal successivo già menzionato art. 11, quale essenziale garanzia (nella individuazione anche - nel ripetere - delle conseguenti responsabilità normativamente richiamate) della dovuta rispondenza della rappresentazione progettuale all'"opus" da costruire, di tal che le eventuali nuove o maggiori spese che si rendono necessarie traggano legittimazione da circostanze affatto imprevedibili (ex artt. 342 e 343, L.ll.pp. del 1865 e ex art. 20 regio decreto n. 350 del 1895).

Questa Corte, pur in altra sede del controllo, ha di recente ribadito che "le perizie suppletive, oltre a rappresentare un insostenibile onere per la finanza pubblica - tra l'al-

tro richiedono lunghi periodi di sospensione dei lavori per la loro predisposizione ed approvazione e così determinano una ulteriore revisione dei prezzi - favoriscono una incompleta progettazione, sia nelle opere che negli atti che dovrebbero accompagnare il progetto di base (studio della natura dei terreni e piano degli espropri), perchè è generale convinzione che tali deficienze potranno essere con facilità successivamente sanate attraverso le perizie stesse (Sez.cont.enti, 1792, 30 ottobre 1984, pgg. 157/158 - "Cassa per il Mezzogiorno").

E',pertanto, da disattendere ogni considerazione dell'Azienda,circa i mancati adempimenti previsti dal cennato art. 5 del regio decreto n. 350, per le dichiarate difficoltà in ordine a quei progetti di notevole impegno tecnico che maggiormente - ad avviso della Sezione - richiedono attente cure di verificazione le quali si rendono oggi, ancor più di ieri, attuali ed inderogabili.

Va così censurata la mancata osservanza del precetto dell'articolo 5 in esame, quale violazione di una norma cogente, il che è vizio di legittimità del procedimento.

Nei termini che precedono è l'interpretazione della legislazione vigente - specificamente, in me-

rito alla prima questione dall'Amministrazione controdedotta - circa i necessari requisiti del progetto esecutivo dell'opera pubblica da costruire e del relativo capitolato speciale di appalto, nonchè del rapporto (funzionale e dinamico) intercorrente, tra l'uno e l'altro, ai fini della formazione, secondo legge (ex art. 330, I comma, L.ll.pp. del 1865), del progetto del contratto.

Deve ora il Collegio esaminare la seconda questione sollevata (pressochè in via di eccezione) dall'Amministrazione nell'adunanza odierna (in ordine sempre alla determinazione dell'oggetto del contratto) circa l'asserita "possibilità di appaltare esecuzione e progettazione dei lavori pubblici" e quindi il poter legittimamente ricomprendere, nello stesso procedimento di gara a licitazione privata "l'aggiudicazione non solo della esecuzione ma anche della progettazione dell'opera".

Al riguardo, considera la Sezione (per la rilevanza che assume il momento in cui il progetto esecutivo deve essere redatto, ai fini della legittimità del successivo "iter" negoziale) che l'Ufficio di controllo, nel richiamare

il disposto dell'art. 5 del regio decreto n. 350 del 1895, osservava come lo stesso progetto doveva essere sottoposto a verificazione, nei termini dalla medesima norma previsti, anteriormente alla relativa gara di appalto (a mezzo di pubblico incanto o di licitazione privata) ovvero, nella ipotesi di ammissibilità del procedimento a trattativa privata, prima della conclusione del contratto.

Anche su tale avviso dell'Ufficio di controllo - circa la inderogabilità della decorrenza della compilazione del progetto esecutivo - la Sezione concorda. Invero, il progetto esecutivo è atto presupposto sia della verificazione di cui al cennato art. 5 e sia della dovuta e preventiva dichiarazione - quale condizione di ammissibilità alla gara - da rendere dalle imprese concorrenti circa la conoscenza dei luoghi nonchè di tutte le condizioni contrattuali, "che possano influire sulla esecuzione dell'opera", di cui al già riferito art. 1 del capitolato generale di appalto (D.P.R. n. 1063 del 1962).

La "ratio" della richiamata normazione (pure preordinata alla tutela della concorrenza tra imprenditori) - il precedere la progettazione esecutiva comunque, nella sua compiutezza, l'affidamento dei lavori dell'opera da realizzare - è prima garan

zia, inderogabile, della legittima gestione della finanza pubblica (specificamente, per ogni dovuta verifica delle condizioni di ammissibilità delle perizie di variante e suppletive nonchè della conseguente revisione dei prezzi contrattuali) e di tutela dei diritti del cittadino (circa l'approvazione del piano di esproprio).

Pertanto, va censurata - secondo la normazione vigente, fuori del campo di applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 584 (e succ.ve modif.ni) - l'asserita ammissibilità, invocata dell'Amministrazione, di aggiudicare unitariamente alla esecuzione anche la progettazione dell'opera, così incidendo sulla stessa certezza dei "termini e durata certa" del relativo contratto (ex art. 12, I comma, L.C.G.S.) la cui disposizione legislativa (per quanto innanzi è cenno) è di generale applicazione.

Tanto premesso - definita la perentorietà della decorrenza del progetto esecutivo (in conformità della legislazione in esame, anteriore alla medesima legge n. 584 del 1977) - il Collegio, in ordine alla risoluzione della questione di massima "de qua", deve esaminare i limiti del legittimo esercizio del potere discrezionale del

l'Azienda di avvalersi delle prestazioni di estranei al proprio apparato in merito alla compilazione del medesimo progetto.

Passando così al più specifico contenuto su cui la pronuncia è da rendere, la Sezione deve verificare se il disposto dell'art. 7 del capitolato speciale di che trattasi, nella sua unitarietà od in alcuna sua parte, sia conforme a legge a seguito della invocata evoluzione legislativa (a far tempo dalla legge n. 584 del 1977), come intesa dai rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S., sicchè - ai sensi dell'art. 12, lett. b), della medesima legge n. 584 (come innanzi riferito) - l'aggiudicazione dell'appalto, anche nella licitazione privata, verrebbe a ricomprendere sia la progettazione e sia l'esecuzione dell'opera.

L'enunciato "principio innovatore"...."che tiene conto delle rilevanti capacità tecniche delle imprese", trarrebbe poi ausilio dal menzionato decreto del Ministro dei trasporti del 30 gennaio 1982 (Gazz.Uff.le n. 50, del 20 febbraio 1982), in cui è previsto il sistema della "concessione di prestazioni integrate riguardanti unitariamente la progettazione e la esecuzione di complessi di opere, anche a carattere interdisciplinare" (ex art. 1, lett.a).

Al riguardo, va innanzi tutto precisato che, in sede di determinazione dell'oggetto del contratto, non rileva l'ipotesi della progettazione esecutiva eventualmente demandata al concessionario di sola costruzione dell'opera atteso che l'istituto della concessione amministrativa, per i princìpi normativi che vi presiedono, ha una propria autonoma disciplina.

Ciò posto - così ricondotta la questione nella essenzialità della sua peculiare delicatezza, in ordine agli effetti che involge - la Sezione ricorda che, in "thesi" generale, l'attività progettuale è nella competenza istituzionale della P.A. come, peraltro, già fatto palese dall'art. 1 del decreto legge lgt.le 6 febbraio 1919, n. 107 ed integralmente ripetuto dal vigente art. 1 del menzionato regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Similmente, il testo unico della legge comunale e provinciale dispone che "i progetti per le opere pubbliche dei comuni, delle province e dei consorzi sono compilati dagli uffici tecnici rispettivi" (ex art. 285, I comma, regio decreto 3 marzo 1934, n. 383).

Tale principio, in coerenza al precetto co-

stituzionale che impone di assicurare "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" (ex art. 97), rivela la sua immanenza, nell'assetto organizzatorio della stessa, qualora il legislatore abbia previsto nel medesimo apparato pubblico l'ufficio (o l'organo) di competenza: tanto è dato rinvenire per l'Azienda ai sensi del richiamato art. 25 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

In breve, "i Compartimenti della viabilità, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale"...."redigono i progetti riguardanti i lavori da eseguire, sia di carattere ordinario che straordinario" (ex art.25, lett. c.).

Il relativo regolamento sui servizi in economia dell'A.N.A.S. reca, tra l'altro, un supporto di efficienza all'attività progettuale della medesima Azienda nel disporre che, a sèguito di cottimi fiduciari, si può provvedere ad indagini geognostiche, ad operazioni e rilievi urgenti nonchè di particolare natura e specializzazione (ex art. 2, lett. C, D.P.R. 14 marzo 1980, n. 423).

Al riguardo, la Sezione ricorda di aver recentemente ribadito che l'attività istituzionale della P.A., il cui esercizio è demandato secondo legge al proprio apparato, ricomprende sia quella decisionale

(identificabile con la funzione o con la potestà pubblica) e sia quella tecnica o comunque operativa.

Posta negli enunciati termini (in conformità del richiamato precetto costituzionale) la competenza istituzionale della P.A. di natura essenzialmente tecnica (nella specie, non meramente decisionale circa le scelte per il tempo e per l'esecuzione dell'opera - ma non per questo men propria dell'amministrazione) riconducibile quindi nel quadro del momento gestorio esecutivo, non preclude - secondo la cennata giurisprudenza - la facoltà della P.A. (accertata l'esistenza di obiettive ragioni di pubblico interesse, come l'urgenza dell'opera, la specialità dei lavori di esecuzione a fronte della inadeguatezza delle interne strutture di intervento) di avvalersi dell'apporto di estranei all'organizzazione della stessa amministrazione (Sez.cont. Stato, 1507, 14 dicembre 1984).

Intende con ciò chiarire la Sezione che la discrezionalità delle scelte, in ragione della "speciale natura delle opere" o dei "motivi di urgenza" (ex art. 1, II comma, regio decreto n. 422 del 1923) nel ricorso alle prestazioni pro-

fessionali estranee all'apparato della P.A., deve coordinarsi ed armonizzarsi con la presenza e con l'efficienza di uffici tecnici della stessa amministrazione, nella cui competenza è la progettazione, così da non inaridire le attribuzioni proprie dei medesimi uffici.

Con migliore aderenza agli enunciati princìpi, il testo della legge comunale e provinciale dispone che, "qualora manchino tali uffici (tecnici), ovvero quando la speciale natura delle opere, o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati" (ex art. 285, II comma, regio decreto n. 383 del 1934).

Aggiungasi che, "in subiecta materia", l'attività progettuale assume una differenziata tipologia (progetti preliminari, di massima, supplementari, di manutenzione, ecc.) ed in cui si ricomprendono "i progetti definitivi per l'apertura o sistemazione di una strada", secondo la normazione vigente (ex art. 10, D.M. del 1895).

Da ultimo, sono da richiamare "i progetti generali esecutivi", previsti dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 sulla cui finalità - in relazione alla accelerazione delle procedure in uno con le

disponibilità finanziarie della P.A. - questa Sezione si è già pronunciata con argomentazioni che, in parte motiva, riassumono le connotazioni essenziali della progettazione esecutiva, innanzi espresse (Sez.cont.Stato, 1002, 18 ottobre 1979).

Peraltro, di tale modulo progettuale - come desumibile dal preambolo del decreto in epigrafe - è parte il I lotto del tratto stradale in esame.

E' conseguente la dovuta e necessaria esternazione, da parte della P.A., della obiettività delle ragioni (nel rendere palese il buon uso del potere discrezionale) nel perseguire il pubblico generale interesse, circa il ricorso alle prestazioni professionali estranee al proprio apparato.

Dalle svolte notazioni, è dato desumere che la legislazione che consente sia il ricorso alle riferite prestazioni di "professionisti privati" e sia ancora ad altri procedimenti che prevedono "in parte qua", la collaborazione di estranei all'attività progettuale della P.A., è di stretta interpretazione.

Tanto conforta, ad avviso della Sezione, la

stessa unicità del modulo, azionabile circa la coesistenza della progettazione e della esecuzione dell'opera, in capo allo stesso appaltatore: il sistema dell'appalto-concorso (secondo la legislazione anteriore alla legge n. 584 del 1977).

In breve, la progettazione e verosimilmente la direzione, la procedura di espropriazione (ex art. 324, L.ll.pp. del 1865) e la contabilizzazione sono attività riconducibili nella competenza propria della P.A. (come la legislazione in materia dispone: il regio decreto n. 350 del 1895 nonchè il D.M. 29 maggio 1895 e successive modificazioni) sicchè il relativo esercizio può ad altri (soggetti pubblici e privati) essere trasferito, solo alle condizioni e con il modulo normativamente previsti.

Circa la progettazione in esame, alla legislazione primaria (ex art. 1, II comma, regio decreto n. 422 del 1923) segue quella regolamentare (il D.M. 15 dicembre 1955, n. 22608 che approva il Disciplinare tipo per il conferimento di incarichi a liberi professionisti per la progettazione e direzione di opere pubbliche; D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 che approva il regolamento per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici)

e di cui, nei termini che precedono, può avvalersi l'Azienda - nell'esercizio del suo potere discrezionale - a mezzo di convenzioni di sola progettazione.

La richiamata normazione richiede in sede applicativa il necessario coordinamento anche con la legge 23 novembre 1939, n. 1815, recante la disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.

Ciò posto in conformità degli enunciati princìpi, nel riassumere, per quanto specificamente attiene all'esercizio della funzione pubblica - quale potere incardinato nella competenza istituzionale della P.A. - circa la scelta, nel settore "de quo", della stessa opera da realizzare, la medesima P.A., pur nella progettazione di massima (ovvero di larga massima, con indicazioni più o meno ampie, qualora intenda avvalersi di soggetti estranei al proprio apparato) deve determinare, ai fini della selettività concorsuale, "l'importo presunto" nonchè "le prescrizioni particolari ed i dati necessari all'impostazione del progetto dell'opera" (ex art. 8 D.P.R. n. 1930 del 1962).

Analoghe indicazioni debbono rinvenirsi nel

le "prestabilite norme di massima" quando la P.A. ("per lavori speciali") ritenga utile ricorrere al procedimento dell'appalto-concorso (ex art. 4, L.C.G.S.).

La stessa giurisprudenza, in tema di appalto-concorso, in via pregiudiziale ha rilevato che s'impone il dover chiarire subito - quale principio di buona fede e di buona amministrazione -i limiti di somma entro i quali devono muoversi i progetti dei concorrenti (e la mancanza dei medesimi limiti può tradursi, "ex se", in un vizio di legittimità del bando - Cons. di Stato, V, 586, 10 giugno 1977).

Tale sistema concorsuale, ricorda la Sezione, è stato introdotto nella legislazione inerente all'attività negoziale, per la esecuzione delle opere pubbliche, con il richiamato decreto-legge luog.le 6 febbraio 1919, n. 107 (ex art.3) secondo cui "nell'appalto-concorso le imprese ammesse (c.d. procedura ristretta) a concorrere presentano il progetto con i prezzi relativi".

"Il giudizio sulle offerte....è dato da una Commissione....che terrà conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offe-

renti".

Con il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'appalto-concorso è diventato procedimento di generale applicazione per tutti i contratti che abbiano ad oggetto "speciali lavori e forniture" (ex art.4).

L'art.4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 (sostituito dall'art.2 del regio decreto legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito in L. 27 maggio 1926, n.1013, e dal regio decreto legge 27 ottobre 1927, n. 2128, convertito in L.29 novembre 1928, n. 2794), nel richiamare l'art.4 del medesimo regio decreto n. 2440, prevede che nell'appalto-concorso per la esecuzione delle opere pubbliche il giudizio, ai fini della relativa aggiudicazione, viene espresso dalla competente commissione "in relazione agli elementi economici e tecnici".

La particolarità, introdotta nel procedimento dell'appalto-concorso nel settore delle opere pubbliche dal menzionato art.4 del regio decreto n. 422, è che la P.A. può acquisire il progetto dell'opera anche quando non proceda ad aggiudicazione dell'appalto (secondo le condizioni che la norma stessa prevede).

Pertanto, e come innanzi già espresso, il sistema dell'appalto-concorso è il solo dove la redazione del progetto esecutivo, rispondente all'opera da realizzare, è demandata - dopo bandita la gara - alle imprese concorrenti.

E' conseguente che il cennato progetto vada redatto prima della relativa aggiudicazione dell'appalto avendo la gara ad oggetto, in uno con la determinazione del prezzo, la valutazione discrezionale delle qualità tecniche ed economiche del medesimo progetto.

Tanto premesso la Sezione, nel ribadire il proprio avviso circa il momento della compilazione del progetto esecutivo (anteriormente alla gara di appalto nelle ipotesi di asta pubblica e di licitazione privata), rileva e conferma che, nel sistema dell'appalto-concorso, come nella trattativa privata, la medesima compilazione deve sussistere prima della conclusione del contratto: in particolare, alla data "della comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o di appalto-concorso"(ex art.4, D.P.R. n. 1063 del 1962).

Da tale data infatti decorrono i termini (30 giorni) per la relativa stipulazione del contratto di appalto.

Ciò posto - secondo la legislazione vigente, anteriore alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e per quanto già considerato in parte motiva circa la determinazione dell'oggetto del contratto - la Sezione concorda con l'avviso espresso dall'Ufficio di controllo (peraltro conforme alla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, in fatto richiamata) in ordine agli elementi essenziali di identificazione del progetto esecutivo (così inteso a sèguito di atto deliberativo dell'organo competente) che deve offrire "uno sviluppo particolareggiato e completo dell'opera, con tutti i dati ed i calcoli necessari alla sua concreta attuazione e cioè con l'indicazione del calcolo e della descrizione dei materiali, della loro qualità e delle modalità di costruzione" costituendo la medesima progettazione - da porre in essere "prima che si dia inizio alla procedura di appalto", ai sensi dell'art. 5 del regio decreto n. 350 del 1895 - un obbligo inderogabile della P.A..

In particolare, passando così all'esame dell'art.7 del capitolato speciale "de quo" osserva il Collegio che il primo comma, secondo cui "subito dopo la consegna dei lavori ....

l'Impresa dovrà effettuare, a suo carico e spese i sondaggi necessari alla determinazione della natura dei terreni" non è conforme a legge, in distinti profili.

Innanzi tutto, considerato il delineato rapporto esistente (funzionale e dinamico) tra capitolato speciale di appalto e progetto esecutivo, divenendo il primo strumentale alla compiutezza del secondo, rende manifesta, del medesimo progetto esecutivo, la non definitività e la conseguente non conformità a legge.

Dovendo poi - in via di principio - le operazioni di accertamento circa la "determinazione della natura dei terreni" iniziare "dopo la consegna di lavori", la medesima disposizione contrattuale è in contrasto con la norma cogente dell'art. 5 del regio decreto n. 350 del 1895, il che inficia la legittimità delle conseguenti operazioni, in breve di tutto il contesto dell'art. 7 del capitolato speciale.

Tuttavia, dovendo in via pregiudiziale la Sezione rendere una pronuncia risolutiva di questioni di massima - specificamente in merito al contenuto dell'intero articolo 7 "de quo" - ritiene non prevalente il principio della economia di giudizio nel limitare la pronuncia stessa alle testè rilevate illegittimità.

Pertanto, il Collegio - nel proseguire l'esame degli effetti che direttamente si riconnettono alla mancata verificazione del progetto esecutivo, secondo il disposto dell'art. 5 del regio decreto n. 350 - accerta ancora l'ulteriore illegittimità, per violazione del dettato del successivo art. 11 ("all'atto della consegna dei lavori") venendo meno tutte le operazioni di controllo ivi previste cui sono peraltro correlate le relative responsabilità professionali (dell'ingegnere direttore dei lavori e dell'ingegnere capo).

In particolare, non si rende operante, con la certezza normativamente prevista, il rapporto di continuità tra il momento della consegna dei lavori e la data di inizio degli stessi presupponendo - tale rapporto - la verificata e reale rispondenza della progettazione esecutiva alla situazione dei luoghi, nella compiuta accezione richiamata dal medesimo art. 5 del regio decreto n. 350, nonchè dal D.M. 29 maggio 1895 e successive modificazioni.

Al riguardo, ricorda la Sezione che dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre "il termine utile per il compimento delle ope-

re" (ex art.338, L. ll. pp. del 1865 ed ex art.10, IV comma, regio decreto n.350).

Nel riassumere, il disposto del I comma del capitolato di oneri in esame disattende non soltanto uno degli elementi essenziali del contratto, quale i "termini e durata certa" (ex art.12, I comma, L.C.G-S.), ma rimuove, in particolare, il dovuto ordine delle operazioni e delle certificazioni, conseguente alla regolare e puntuale tenuta della contabilità dei lavori (dalla situazione iniziale e nel loro divenire) e la cui strumentalità è condizione indefettibile per il successivo accertamento (nel corso dei medesimi lavori) della sussistenza di obiettive evenienze, affatto imprevedibili, che rendono legittimo il ricorrere alle variazioni od aggiunte suppletive dei lavori stessi, non previsti nell'originario progetto esecutivo (ex art.342 e 343, L.ll pp. del 1865 ed ex art.20, regio decreto n.350 del 1895).

Osserva ancora la Sezione che non è clausola di salvaguardia della finanza pubblica, o della migliore esecuzione dell'opera stessa - in disparte le rilevate censure - quella che prevede a "carico e spese" dell'impresa "i sondaggi necessari alla determinazione della natura dei terreni" non potendosi condizionare la effettiva necessarietà, nella qualità e

nella quantità delle ricerche geologiche (o geotecniche e simili) che s'impongono, all'alea della compatibilità con i prezzi pattuiti.

La Sezione innanzi ha rilevato che - ai sensi dell'art. 15 del D.M. del 1895 - i sondaggi devono farsi "in quel numero che a giudizio del progettista si riterrà necessario"....e "saranno spinti a quella profondità che sarà stimata sufficiente per dar ragione della forma, struttura e prezzi adottati o dei sistemi proposti per la esecuzione e stabilità dei lavori progettati".

Nè vanno sottaciute le peculiari implicazioni, per la mancata osservanza della cennata normativa (ex artt. 5 ed 11, regio decreto n. 350), in sede di collaudazione, per gli effetti (nonchè per le responsabilità) ivi previsti dall'art. 103 delllo stesso decreto, e nè infine quelle di non minore rilievo nel condizionare, in buona sostanza, il piano delle espropriazioni (nel richiamare le notazioni che precedono) ad una progettazione la cui compiutezza è demandata, dopo la consegna dei lavori, alla stessa impresa a sèguito dei richiamati sondaggi (ed in pari tempo accollando l'onere, come è dato rin-

venire nel decreto in epigrafe, delle relative procedure espropriative alla medesima Società appaltatrice, ex art. 324, L.ll.pp. del 1865).

Passando, infine, all'esame delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 7 del capitolato speciale "de quo", e che ineriscono alle componenti dell'oggetto del contratto, il Collegio considera le argomentazioni tutte svolte dall'Amministrazione in ordine, distintamente, al programma dell'ordine dei lavori nonchè al programma dei lavori esclusivamente predisposto per la revisione dei prezzi contrattuali (ex art. 1, L. 10 dicembre 1981, n. 741).

Quest'ultimo, da ricondurre nel quadro della legislazione successiva alla legge n. 584 del 1977, verrà preso in esame nel successivo paragrafo per quanto attiene alla risoluzione della questione di massima che ne occupa.

In merito al primo programma, ossia "all'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori" (ex art. 22, "Capo secondo" - D.M. del 1895), preliminarmente osserva il Collegio che il medesimo, direttamente ed indirettamente, è disciplinato, e trova puntuale riscontro, in distinte e coordinate disposizioni normative, su cui già la Sezione si è soffermata nell'esame sia del progetto esecutivo e sia del capito

lato speciale di appalto nonchè del rapporto esistente tra questo ed il progetto esecutivo.

La rilevata non osservanza delle richiamate disposizioni (in particolare, dell'art. 5 del regio decreto n. 350 e del successivo art. 11) nell'alterare - per quanto innanzi è cenno - l'intero procedimento nella preordinata sintonia del suo divenire rende, specificamente, non conformi al dettato normativo anche i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 7 dello stesso capitolato di oneri.

Rammenta il Collegio che, nel dare esecuzione all'art. 323 della legge sui lavori pubblici del 1865 (secondo cui il capitolato ha la funzione di descrivere "esattamente il lavoro da eseguirsi"), il relativo regolamento (il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350) ha, tra l'altro, previsto, a sèguito della cennata verificazione preliminare da attuarsi dall'ingegnere designato (cui verrà demandata la direzione dei lavori), la predisposizione di una "relazione scritta"(in ordine a tutte le operazioni di controllo svolte, e sulle risultanze di queste)a sèguito della quale l'organo direttamente preposto alla vigilanza - l'ingegnere capo - deve riferire al Mi

nistero "sul risultato delle verificazioni", e proporre "ove ne sia il caso, i provvedimenti necessari" (ex art. 5, II comma).

Prima di tale referto (dispone la medesima norma), "in nessun caso si procede all'incanto, o alla licitazione, ovvero quando si tratti di trattativa privata alla stipulazione del contratto".

Nella ipotesi della trattativa privata - osserva la Sezione per compiutezza - è da ricondurre l'appalto-concorso (introdotto nel sistema negoziale, dell'Amministrazione dei lavori pubblici, soltanto dal 1919, con il cennato decreto-legge luog.le n.107) e ciò anche per la "ratio" che presiede al già menzionato art. 4 del capitolato generale di appalto delle opere pubbliche (D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) secondo cui "la stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 30 giorni dalla data del deliberamento nel caso di gara o della comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o di appalto-concorso".

In breve, nel coordinare la dinamica operativa del sistema (che converge nel capitolato speciale di appalto), il programma dell'"ordine da tenersi nell'andamento dei lavori" - predisposto, in via di

principio, dall'impresa appaltatrice (tale è anche l'avviso dell'Azienda, cfr. memoria cit., pg.11) e verificato poi dall'A.N.A.S., in conformità dello stesso referto del dirigente tecnico (con funzioni di ingegnere capo) e quindi, tra le parti, concordato entro i 30 giorni testè richiamati - viene (il medesimo programma) inserito nel capitolato speciale (ex art.22 - "Capo secondo" - D.M.1895) quale "parte integrale del contratto" da concludere, appunto (ai sensi del cennato art. 4, del capitolato generale di appalto), nei menzionati 30 giorni.

Pertanto, nè il dettato degli artt. 5 ed 11 del regio decreto n. 350 e nè lo stesso art. 4 del capitolato generale (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063) peraltro non derogabile - atteso il senso letterale "fatto palese dal significato proprio delle parole", di natura cogente - consentono che i commi secondo,quarto e quinto dell'art. 7 del capitolato speciale deroghino all'enunciato procedimento, normativamente previsto.

In particolare, per quel che più rileva, la disposizione secondo cui l'impresa è tenuta "en

tro 30 giorni dalla consegna dei lavori" (anzichè, nei riferiti termini, dal deliberamento ovvero dalla comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta, nel caso di trattativa privata o di appalto-concorso) alla presentazione "alla Direzione dei Lavori del programma dettagliato per la esecuzione delle opere" (ex art.7, II comma, cap.to speciale) contrasta con l'intero sistema.

Ad ulteriore conferma delle svolte notazioni e nel completare il quadro di attuazione del programma dei lavori (posta come intervenuta la regolare consegna dei medesimi, secondo l'art. 11, che letteralmente richiama per i conseguenti effetti il successivo art. 20, del regio decreto n. 350) lo stesso decreto del 1895 dispone che l'ingegnere capo (con il medesimo ordine di servizio con cui designa "l'ufficiale a cui è affidata la direzione dei lavori", ex art.6), "tenuto conto della relazione presentatagli sulla verificazione fatta in conformità all'art. 5, dà le speciali istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della condotta dei lavori ed a fissare l'ordine da eseguirsi nella esecuzione di essi, quando questo non sia tassativamente regolato dal contratto" (ex art. 7, stesso regio decreto n. 350/1895).

Da ciò deriva che del già preordinato "modo di eseguimento d'ogni categoria di lavoro, qualità e provenienza dei materiali", come è desumibile "dalla stima dei lavori" (da cui è rilevabile "l'importare dell'opera, applicando alle quantità risultanti dai computi metrici i prezzi unitari determinati dalle relative analisi" - ex artt. 21 e 22 - "Capo primo e secondo" - D.M. del 1895")- il tutto previsto nel capitolato speciale, parte integrante del contratto concluso - l'ingegnere capo unicamente determinerà l'ordine di esecuzione degli stessi lavori (qualora non specificamente disciplinato nel relativo contratto) a sèguito di istruzioni da emanare certamente prima della stessa consegna dei lavori.

Tali istruzioni infatti (come riferito) devono essere impartite con lo stesso ordine di servizio con cui si designa il direttore dei lavori (ex artt. 6 e 7, regio decreto, n. 350).

Circa gli ultimi due commi (il settimo e l'ottavo) dell'articolo 7 del capitolato speciale che ne occupa, il settimo verrà di sèguito esaminato (sub lett.C) mentre l'ottavo non rileva ai fini della presente pronuncia (dispone

unicamente operazioni di tracciamento delle opere da eseguire, cfr. anche art. 10 D.P.R. n. 1063 del 1962).

Negli espressi termini - in conformità della legislazione anteriore alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e limitatamente ai princìpi normativi che presiedono alla determinazione dell'oggetto del contratto - è l'avviso della Sezione circa le disposizioni contenute nell'art. 7 del capitolato speciale in esame.

B- Nel proseguire il delineato ordine di valutazioni, la Sezione considera l'ulteriore profilo della salvaguardia della concorrenza tra gli imprenditori, cui si riconnette quello della "par condicio", in conformità dei princìpi normativi che presiedono a tale settore della azione amministrativa e perchè questa, nel suo esercizio, non determini situazioni, o condizioni, di disparità di trattamento, pregiudizievoli alla obiettività delle valutazioni nelle scelte del migliore offerente.

E' di tutta evidenza come, nella tutela dell'uno e dell'altro princìpio, coincida l'interesse pubblico con l'interesse privato: salvaguardia sia del buon andamento e dell'imparzialità della P.A. (ex art. 97, Cost.) e sia della valorizzazione

(peraltro stimolante) della iniziativa privata nella sua capacità produttiva (ex art. 41, Cost.).

Da tali princìpi muove anche la legislazione - e sin dal 1865 - sui lavori pubblici e la cui puntuale osservanza è garanzia della concorrenza imprenditoriale unitamente a quella, di non minor rilievo, della legittima ed oculata gestione del pubblico denaro.

Dalla concettuale sintesi di quanto precede, osserva il Collegio, l'Ufficio di controllo - anche se in via deduttiva (ai fini di compiutezza delle argomentazioni svolte circa la necessarietà di una progettazione esecutiva, preesistente allo svolgimento della gara di appalto) - considerava, pregiudizialmente, che la mancanza di un progetto definitivo ed analitico imponeva poi, "a posteriori", di colmare un vuoto da parte dello stesso appaltatore, a cui veniva rimessa in buona sostanza "la definizione dell'opera sia nei suoi aspetti tecnici che in quelli finanziari".

Da ciò, evidenziava lo stesso Ufficio di controllo, non era da sottacere che spesso la quantificazione dei lavori aggiuntivi diveniva

tale da non poter trascurare "l'influenza che una originaria ed unitaria previsione avrebbe avuto sull'esito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto".

In via subordinata al riferito assunto il medesimo Ufficio formulava - a sèguito dell'accertata ed originaria indeterminazione progettuale - le ulteriori perplessità sia sul permanere della sussistenza dei requisiti, secondo legge, di idoneità dell'impresa (idoneità tecnica, capacità finanziaria, attrezzatura tecnica, ex L. 10 febbraio 1962, n. 57, e succ.ve modif.ni) ad eseguire anche le maggiori e diverse opere e sia sulle eventuali violazioni della legge 8 agosto 1977, n. 584, che impone la gara internazionale per gli importi superiori ad un milione di unità di conto europee.

Nel quadro risolutivo della questione di massima in esame, circa i limiti del potere discrezionale dell'Azienda di avvalersi della collaborazione dell'appaltatore ("rectius", dell'impresa concorrente alla aggiudicazione dell'appalto, per quanto precede, sub. lett.A), qualora la medesima instauri un procedimento negoziale che ripeta quello innanzi censurato (ex art. 7, capit.spec.in esame) le osservazioni dell'Ufficio di controllo, su cui la Sezione

concorda, permangono affatto puntuali.

Nel dare atto che negli inviti di gara si rinviene la esplicita menzione del testo del capitolato speciale "de quo", e di cui le imprese concorrenti hanno acquisito preventiva conoscenza, tuttavia il Collegio non può sottacere alcune considerazioni fattuali che si innestano in un sistema di progettazione non definito, secondo il dettato normativo.

Si rendono manifeste, con immediatezza, alcune possibili evenienze che, ad avviso della Sezione, tendono a limitare la concorrenzialità o ad alterare la "par condicio" delle imprese, a fronte di una non compiuta progettazione: una diversa conoscenza, per distinti fattori casuali, della effettiva realtà dei luoghi, dove l'opera deve costruirsi; una mancata partecipazione alla gara ovvero una partecipazione con "offerte basse in modo anomalo", e ciò in ragione della efficienza operativa e/o della serietà delle medesime imprese.

Circa la prima ipotesi, viene meno ai possibili concorrenti la conoscenza obiettiva di tutti quegli elementi che nel loro "complesso quanto nei particolari" progettuali ("gli espe-

rimenti, gli scandagli e le osservazioni" su cui è basato il medesimo progetto esecutivo) dànno "quegli schiarimenti che potranno giustificare l'utilità e la convenienza del progetto e che saranno valevoli a prevenire o sciogliere dubbi che potessero presentarsi a chi avesse a giudicare del progetto medesimo sui soli documenti che lo compongono e senza speciali cognizioni della località" (ex art. 11, D.M. del 1895).

In merito alla seconda ipotesi, le "offerte basse in modo anomalo" (ex art. 5, L. 2 febbraio 1973, n. 14, ed ex art. 24 L. 8 agosto 1977, n. 584) tendono all'aggiudicazione dell'appalto " nella sicurezza che le perizie suppletive ristabiliranno poi le giuste dimensioni " (Sez. cont.enti, cit., pg. 158).

Ritiene, pertanto, la Sezione di dover condividere le riferite osservazioni dell'Ufficio di controllo in ordine ai rilevati effetti - quali ulteriori e correlate implicazioni della inosservanza di disposizioni cogenti (ex artt. 5 ed 11, regio decreto n. 350) - con le espresse motivazioni, non essendo appaganti le argomentazioni svolte dall'Amministrazione, relative ad evenienze imprevedibili in corso d'opera, distinte e non identificabili a quel-

le derivanti da carenze iniziali, "contra legem", della originaria progettazione esecutiva.

C- Infine, la Sezione considera il disposto del penultimo (settimo) comma dell'art. 7 del medesimo capitolato speciale.

Questo, in relazione al suo contenuto, imporrebbe, un duplice esame: il primo, come "clausola risolutiva espressa" (ex art. 1456, cod. civ.), in connessione alla obbligazione cui accede (commi I, II, IV, V, e VI, art. 7 cap.to spec.le); il secondo, "ex se", in relazione al c.d. principio della continuità della gara, ossia il dover seguire, nella stessa seduta in cui si svolge la gara, l'aggiudicazione al migliore offerente.

Nell'immediatezza della pronuncia sulla scelta dell'Impresa concorrente è anche la garanzia della obiettività del giudizio, tale il principio.

Eccezioni, secondo la legislazione che ne occupa (anteriore alla legge n. 584 del 1977), sono l'appalto-concorso e la licitazione privata, con offerta di prezzi unitari (ex art. 5, IX comma, L.n.14 del 1973): l'uno e l'altro siste-

ma, ai fini della scelta, richiedono valutazioni di comparazione in tempi successivi alla seduta di gara.

Il Collegio richiama tale principio per mera completezza, che s'impone nell'esame dell'intero contesto dell'art. 7 del capitolato speciale "de quo", nel considerare che "i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in sèguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto" (ex art. 16, IV comma, L.C.G.S.) di tal che sorge questione sulla compatibilità della riferita "clausola risolutiva espressa" con il sistema della licitazione privata.

In buona sostanza - rilevata la non conformità del disposto dei commi II e V dell'art. 7, del capitolato speciale in esame, all'art. 4, I comma, del D.P.R. n. 1063 del 1962, in ordine alla decorrenza del termine per la stipulazione del contratto dopo il deliberamento - la medesima clausola appare condizionare più la nascita che il permanere del rapporto negoziale (così derogando, nel procedimento a licitazione privata - fuori della ipotesi di cui all'art. 5 della cennata legge n. 14 del 1973, che presentemente non ricorre - allo stesso principio della continuità della gara).

Tuttavia, ritiene la Sezione - ai fini dell'economia della pronuncia da rendere - di considerare la riferita clausola in connessione alla obbligazione cui accede (il dover effettuare, da parte dell'Impresa, "dopo la consegna dei lavori" attività inerente alla compiutezza della progettazione, ex art.7, I comma, cap.to spec.le) e la cui prestazione, oggetto del contratto, la Sezione ha già censurato nei termini innanzi espressi, il che involge, caducandola, la condizione apposta.

III -Espresso il proprio avviso nei termini che precedono (prima partizione) - in ordine ai princìpi che ineriscono alla risoluzione della questione di massima "de qua", ai sensi della legislazione vigente ed anteriore a quella relativa al campo di applicazione delle "norme di adeguamento alle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea" - la Sezione si dà carico di esaminare (seconda partizione) tale normazione ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché della legislazione successiva per quanto presentemente rileva.

In particolare, la Sezione stessa consi

dera le argomentazioni svolte nell'adunanza odierna dai rappresentanti dell'Amministrazione (sia del Ministero dei lavori pubblici e sia dell'Azienda) circa i nuovi princìpi normativi introdotti dalla menzionata legislazione - specificamente, dall'art. 12, lett. b), della legge n. 584 - che, ad avviso dei medesimi rappresentanti, "prevede" (nella determinazione dell'oggetto del contratto di appalto) "anche per la licitazione privata l'aggiudicazione non solo della esecuzione ma anche della progettazione dell'opera".

Pertanto, si impone al Collegio di dover verificare i limiti di tali riferite innovazioni, al preesistente e vigente sistema normativo che disciplina l'attività negoziale della P.A. nel settore degli appalti delle opere pubbliche, non riconducibili nell'area di applicazione delle direttive comunitarie.

Invero, l'Azienda dalla lettura del disposto della lett. b) dell'art. 12 della legge n. 584 ("in caso di appalto avente ad oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, la elaborazione di progetti") deduce, unitamente al principio che la preventiva compilazione del progetto a cura della P.A., quale committente, è venuto attenuandosi, l'altro,

che la medesima collaborazione (tanto è dato presumere) dell'appaltatore possa legittimamente essere assolta (ai fini di compiutezza della progettazione esecutiva) anche dopo la consegna dei lavori.

Asseriscono, infatti, i rappresentanti dell'Amministrazione che la disposizione "de qua" ricomprende nell'oggetto del contratto di appalto - da aggiudicare pur a licitazione privata (similmente al contratto con la "S.A.F.A.B.", di cui in epigrafe) - la progettazione e la relativa esecuzione dell'opera.

Ciò posto - attesa la rilevanza della questione in ordine agli effetti che l'Amministrazione riconnette alla disposizione dell'art. 12, lett.b), della legge n. 584 (così da mutare l'inderogabilità dei principi innanzi esposti che presiedono al settore dell'attività negoziale della P.A. nella esecuzione delle opere pubbliche) - ritiene la Sezione di considerare se, pur nelle linee essenziali, gli stessi principi della normazione comunitaria ed il conseguente sistema legislativo nazionale di adeguamento, rendano ammissibile siffatta interpretazione.

In particolare, il Collegio deve esamina

re a quale principio innovatore, o comunque di generale applicazione, vada ricondotto il medesimo art.12, lett. b), nel quadro delle direttive comunitarie che disciplinano i sistemi di gara e che, pur in distinte modalità (ex art. 8 L. 584), consentono alle "amministrazioni aggiudicatrici" ("lo Stato, gli enti pubblici territoriali e le persone giuridiche di diritto pubblico", ex art. 1 lett. b - direttiva C.E.E. n. 71/305 del 26 luglio 1971) di avvalersi della collaborazione imprenditoriale nell'attività di progettazione secondo i princìpi desumibili della stessa normazione comunitaria.

La Sezione, in una sua precedente pronuncia, ha già ricordato che la finalità delle direttive comunitarie e della conseguente legislazione nazionale di adeguamento è di disciplinare, uniformemente, nei singoli Stati membri, la materia demandata (secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato) alla Comunità, "così da evitare qualsiasi discriminazione tra le imprese appartenenti all'area comunitaria" (Sez.cont.Stato, 1451, 21 maggio 1984).

Si rappresentava ancora in detta pronuncia, richiamando la stessa giurisprudenza costituzionale (in particolare, tra le altre, Corte cost. n.183,

18 - 27 dicembre 1973), che è dato inferire la prevalenza del diritto comunitario a fronte di quello nazionale - così il sussistere di una presunzione di conformità della legislazione interna al diritto comunitario - atteso che il Trattato istitutivo della C.E.E. (del 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203) trova fondamento nell'articolo 11 della Carta costituzionale che consente all'Italia di stabilire, con trattati, limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni.

In tale quadro normativo di ordine costituzionale, che lo stesso Giudice delle leggi ha recentemente ribadito - rilevando ulteriori profili di adeguamento della legislazione nazionale a quella comunitaria (Corte cost., n. 170, 5-8 giugno 1984) - vanno intesi i due princìpi di cui agli artt.2 e 5 delle "disposizioni generali" (titolo I) della direttiva n. 71/305.

Invero, la legge 8 agosto 1977, n. 584, dà attuazione - ai sensi dell'art. 189 del medesimo Trattato - alle direttive del Consiglio della C.E.E., nn. 71/304 e 71/305 del 26 luglio 1971

vincolanti per tutti gli Stati membri.

Con la prima direttiva (n.71/304) si dispone, in particolare, la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici mentre con la seconda (n.71/305) si coordinano le relative procedure ai fini dell'aggiudicazione degli stessi appalti.

Da ciò, deriva il primo principio secondo il quale "nell'aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le loro procedure nazionali, adattate alle disposizioni della presente direttiva" (ex art.2).

A questo, si coordina l'altro principio per cui "sono soggette alle disposizioni concernenti le procedure aperte, previste nella presente direttiva (artt. da 10 a 13, 16, 20 e da 23 a 29), le procedure nazionali secondo le quali ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta", mentre sono soggette alle "procedure ristrette" (disciplinate dalla medesima direttiva - artt. da 10 a 12, 14 e 15, 17, 18 e da 20 a 29) quelle "nazionali secondo le quali soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare offerte" (ex art.5).

Dalla lettura degli enunciati principi è mani

festo che il legislatore comunitario ha inteso privilegiare "in subiecta materia" la legislazione nazionale a cui, peraltro, si impone lo adeguarsi alle direttive stesse recanti disposizioni di comune indirizzo, e ciò in relazione alla "par condicio" che deve instaurarsi tra tutte le imprese dell'area comunitaria ed a cui essenzialmente si ispirano, nella loro organicità, le norme del Trattato (Sez.cont.Stato, 1451, cit.).

Pertanto, la normazione comunitaria ha previsto di mantenere in vita sia le procedure di gara nazionali e sia i sistemi di aggiudicazione degli appalti adeguando (le prime ed i secondi, quale indirizzo uniforme di coordinamento) le legislazioni dei singoli Stati membri, "ai princìpi seguenti: divieto delle prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, sufficiente pubblicità degli appalti, elaborazione dei criteri obiettivi di partecipazione e istituzione di una procedura che permetta di assicurare congiuntamente l'osservanza di tali princìpi" (preambolo, dirett. n.71/305).

Peraltro, si raccomanda che "il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudica-

zione degli appalti"...."deve rispettare per quanto possibile le procedure e la prassi in vigore in ognuno degli Stati membri" (stesso preambolo).

Nella sintesi, la stessa giurisprudenza costituzionale riconosce "il principio secondo cui i due ordinamenti sono distinti ed al tempo stesso coordinati" (Corte cost., n. 183/1973 e n. 170/1984).

Così richiamati gli enunciati principi di normazione comunitaria e giurisprudenziali la Sezione deve verificare - in relazione alle conclusioni cui è già pervenuta, in conformità della legislazione nazionale anteriore a quella di adeguamento alle stesse direttive comunitarie (n.71/304 e n.71/305) - quali delle intervenute mutazioni possano interessare la risoluzione della questione di massima in esame e specificamente i limiti del potere discrezionale della P.A. di avvalersi della collaborazione dell'impresa nella fase di progettazione esecutiva, nonchè entro quale spazio temporale la medesima collaborazione deve essere adempiuta.

In tale verifica si colloca la disposizione della lett. b) dell'art. 12 della legge n. 584.

Tanto premesso, il Collegio seguendo l'ordine dei richiamati principi - l'art. 2 della dirett.n.71/305 - rileva, innanzi tutto, che il le

gislatore nazionale, nel darne attuazione, ha disposto che "gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore ad 1.000.000 di unità di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome e dagli enti pubblici"...."sono aggiudicati col sistema degli incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso"...."in base ad uno dei seguenti criteri: a) quello del prezzo più basso"...."b) quello della offerta economicamente più vantaggiosa"....(ex artt.1,9 e 24, Legge n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni, ex artt.1,2 e 29, dirett.n.71/305).

Rilevata, pertanto, la esclusione del sistema della trattativa privata, vanno richiamati in ordine: ai procedimenti di gara gli articoli 4 e 8; ed ai sistemi di aggiudicazione gli artt.9 e 24, tutti della stessa legge n. 584 (e successive modificazioni).

L'art. 8, in particolare (di attuazione dell'art.11, dirett.n.71/305), prevede due distinti procedimenti di gara: l'uno, l'"appalto concorso"; l'altro, "quando il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilità di presentare varianti al progetto".

In merito al primo - dovendo la pronuncia inerire al "petitum", nei termini testè richiamati - la Sezione rinvia a quanto innanzi considerato (sub.prg.II).

Va comunque precisato che pur nel sistema dell'appalto concorso, operante nell'area delle direttive comunitarie, le "prestabilite norme di massima" (ex art. 4, L.C.G.S.) - da predeterminare dall'amministrazione committente, ai fini della presentazione del progetto tecnico da parte delle imprese - devono contenere la rappresentazione di tutte quelle prescrizioni tecniche previste dall'art. 7 (richiamato dal precedente art. 5, I comma) della medesima legge n. 584.

Circa il secondo procedimento, si prevedono ulteriori modalità di collaborazione da parte delle imprese concorrenti nel presentare (anzichè un proprio ed originale progetto tecnico, come nell'appalto-concorso) una progettazione di variazione - o comunque una rielaborazione progettuale - a fronte di quella originaria della P.A. committente.

E' questo un procedimento più articolato e dinamico di collaborazione, tra la P.A. e le imprese, che considera la possibilità di adeguare, con maggiore rispondenza, le effettive esigenze della

Amministrazione (che già dispone di una propria progettazione) - nel quadro di rispondenza del migliore impiego delle risorse ("costi / benefici") - con la più efficiente concorrenzialità delle medesime imprese (in relazione alla loro esperienza, capacità economica e finanziaria, nonchè tecnico-operativa).

Una particolare applicazione di tale modulo di collaborazione nella fase progettuale, tra P.A. ed impresa - "per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro della edilizia residenziale pubblica" - è prevista dall'art. 4 della legge "delega" in esame, in coerenza al dettato dell'art. 6 della stessa direttiva n. 71/305.

Passando, quindi, a considerare i sistemi di aggiudicazione, gli artt. 9 e 24, dispone il secondo - come innanzi richiamato - un duplice modulo di selettività dei concorrenti, puntualmente disciplinato dalla stessa direttiva comunitaria (ex art. 29): il prezzo più basso ovvero l'offerta più vantaggiosa.

In merito alle aggiudicazioni degli appalti, seguendo "unicamente il prezzo più basso" (ex prg.1, art. 29, dirett.), il legislatore nazionale

ha previsto come disposizione di adeguamento, il sistema della licitazione privata secondo il procedimento dell'art.1, lett.a), nonchè dell'art.5 della legge 14 febbraio 1973, n. 14 (ex art.24, lett.a - L.n. 584 ed ex art.2, L.8 ottobre 1984, n. 687); rimangono, pertanto, escluse dal campo di applicazione della normazione comunitaria le altre procedure disciplinate dalla medesima legge n. 14 del 1973.

Circa il secondo modulo di aggiudicazione, "dell'offerta economicamente più vantaggiosa" (ex prg.1, art. 29, dirett.), questa assume la puntuale finalità selettiva - secondo la direttiva comunitaria - nella ipotesi di valutazione comparata degli elementi variabili normativamente previsti ("il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico", ex art. 29 direttiva n. 71/305).

Infine, l'art. 9, I comma, dispone che gli appalti disciplinati dalla presente legge sono "aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso".

Ne deriva, anche per i princìpi di indirizzo generale, in sede comunitaria, già richiamati - essendo il procedimento di aggiudicazione conseguente al procedimento di gara- che nella ipotesi del prezzo

più basso (ex art. 24, lett. a - L. n.584 e succ.ve modif.ni) il sistema di aggiudicazione si identifica con quello vigente ed applicabile fuori del campo della normativa comunitaria.

Per quanto attiene al modulo previsto dall'art. 24, lett.b), della medesima legge, l'aggiudicazione seguirà le prescrizioni del bando di gara nella ipotesi di valutazione degli elementi variabili (espressi mediante coefficienti numerici) innanzi richiamati.

Per compiutezza, osserva la Sezione - nell'esame dell'art.9, I comma, "de quo" - che la "possibilità di presentare varianti al progetto", prevista dal precedente art.8, accentua la già esistente analogia tra i due sistemi - la licitazione privata e l'appalto-concorso, l'una e l'altro a "procedura ristretta" - venendo meno l'elemento essenziale della distinzione, nella scelta dei concorrenti, quello della discrezionalità estendendosi questa (connotazione propria del sistema dell'appalto concorso, fuori dall'area di applicazione della normativa comunitaria) alla licitazione privata.

Consegue che, nelle fattispecie disciplinate dalla legge n. 584, il "nomen iuris" - licitazione privata ed appalto-concorso (in disparte le ipote-

si dell'art. 24, lett. a - già richiamate) - perde l'originario segno distintivo di tal che lo stesso legislatore (dovendo identificare l'uno e l'altro sistema) richiama - "in caso di appalto concorso o di lavori da aggiudicare ai sensi dell'art. 24, primo comma, lett. b), della legge 8 agosto 1977, n.584" - il testo normativo (ex art. 1, II comma, L. 10 dicembre 1984, n. 741).

Ciò posto, la Sezione considera l'ulteriore principio - l'art.5 della stessa dirett. n. 71/305 - le cui disposizioni di adeguamento si rinvengono, in particolare, negli artt. 9 (commi II,III e IV), 10, 11 e 12 della legge n. 584 (e successive modificazioni ed integrazioni).

Specificamente, gli artt. 9 e 10 ineriscono all'invio dei bandi di gara all'Ufficio delle pubb.ni uff.li delle Comunità europee, per la pubblicazione nella Gazz.Uff.le delle medesime Comunità, nonchè alla perentorietà dei termini circa gli inviti e le domande di partecipazione alle gare di appalto; il successivo art. 11 (integrato dall'art. 10 della legge n. 687 del 1984) indica la necessarietà della conoscenza della qualità dei singoli dati (od elementi) - nella individuazione dell'appalto da aggiudicare - e da ricomprendere nel bando di gara, con

riferimento al solo sistema del pubblico incanto (c.d. "procedura aperta"); infine, l'art.12 (nel ripetere il tema del contenuto dell'art.11 ed integrato ex art.11, L.n.687 del 1984) disciplina unitariamente il bando di gara sia per "le licitazioni private e sia per l'appalto-concorso".

Tale ordine sistematico - la collocazione nel testo normativo della disciplina del bando di gara per pubblici incanti (ex art.11) distinta da quella degli altri due procedimenti (della licitazione privata e dell'appalto-concorso), riuniti nel successivo art.12 - è conseguente al dettato della medesima direttiva (ex art.5 - per assicurare congiuntamente, nell'area comunitaria, l'osservanza uniforme dei principi di indirizzo generale, sia per le procedure aperte e sia per quelle ristrette).

Tutto ciò premesso, il Collegio considera l'interpretazione, innanzi riferita, resa dai rappresentanti sia del Ministero dei lavori pubblici e sia dell'Azienda circa gli effetti rinvenibili (il ricomprendere nell'aggiudicazione - pur a licitazione privata - non solo la esecuzione ma anche la progettazione dell' opera) nella disposizione dell'art. 12, lett.b), della legge n.584.

La Sezione non ritiene di poter condividere siffatta interpretazione, che va censurata.

Invero, l'art.12, lett. b), in esame non può esser letto ed interpretato "ex se", avulso dal contesto dell'intero articolo di cui è parte e che inerisce al sistema di pubblicità delle gare, unitamente ai precedenti artt.9 (commi II, III, e IV), 10 e 11.

Questi, e l'art. 12 (nell'intendere la "ratio legis"), devono coordinarsi con le disposizioni relative ai singoli procedimenti di gara, previsti dalla medesima legge n. 584, e di cui lo stesso art.12 dà pubblicità per quanto attiene alle riferite "procedure ristrette" (licitazione privata ed appalto-concorso).

Pertanto, in tale ambito va desunto il volere legislativo, non privando il senso della letteralità del testo normativo, "fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse", della logica della "intenzione del legislatore" (ex art.12, preleggi cod.civ.).

Invero - ad avviso del Collegio - nè la fonte normativa comunitaria (la direttiva n. 71/305) e nè la legislazione di adeguamento consentono, in distinti profili, di rinvenire nell'art. 12, lett.b),

della legge n. 584 una disposizione innovativa - nel contenuto - dei delineati sistemi di gara.

Non il testo (il preambolo e le disposizioni generali - titolo I) della direttiva comunitaria - nel quadro dei princìpi normativi innanzi richiamati - rende ammissibile una interpretazione letterale come espressa dall'Amministrazione nell'adunanza odierna.

La Sezione ha già reso manifesto che le norme comunitarie (ex artt. 2 e 5, dirett. n. 71/305) hanno inteso demandare la produzione legislativa - sia per le procedure di gara e sia per i sistemi di aggiudicazione degli appalti - al diritto interno dello Stato membro, riservando a quello comunitario il determinare i princìpi di indirizzo generale e le relative disposizioni di adeguamento, da recepire negli ordinamenti nazionali.

Invero, l'interpretazione dell'art. 12, lett. b), in esame (secondo cui "per le licitazioni private e l'appalto-concorso il bando di gara deve indicare, in caso di appalto avente ad oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, la elaborazione di progetti le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto e a presentare le relative proposte") si rende manifesta (pur dando atto

il Collegio della non chiara formulazione letterale del testo) coordinando la medesima disposizione di adeguamento con la normazione comunitaria da cui trae origine.

La rilevata oscura formulazione del testo legislativo, assunto nella sua letteralità dall'Amministrazione, ha indotto l'Amministrazione medesima nell'errore - peraltro scusabile - di ritenere ammissibile il demandare all'impresa dopo l'aggiudicazione anche attività progettuali. In particolare, la direttiva n. 71/305 dispone che il bando di gara specifichi "soltanto le indicazioni destinate a permettere agli imprenditori di venire a conoscenza dell'oggetto del contratto e di presentare proposte corrispondenti a tale oggetto" qualora la P.A. si riservi la facoltà di non aggiudicare l'appalto - prevedendo come "eventuale (la) esecuzione dei lavori" - ma di acquisire l'elaborato progettuale.

In breve, nella riferita ipotesi - espresse "le caratteristiche generali dell'opera" - non è richiesta la conoscenza (tra i vari elementi, o dati, da specificare nel medesimo bando), dell'ordine di grandezza dei vari lotti, della possibilità di presentare offerte per uno o più lotti o per l'insieme, ecc. (ex art.16).

Tale disposizione, inerente alle "procedure aperte" (ex art.16) si estende - ai sensi dell'art. 17 della stessa direttiva - alle "procedure ristrette", atteso che nell'area comunitaria la elaborazione di progetti, da parte delle imprese concorrenti all'aggiudicazione dell'appalto (e quindi pure dell'appalto-concorso), è consentita anche, e non preclusa, per le "procedure aperte" (ex artt.5 ed 11).

In buona sostanza, osserva la Sezione, la menzionata "elaborazione di progetti" è in coerenza con la previsione dell'art.11 della medesima direttiva n.71/305 ("qualora si tratti di appalto concorso o qualora i bandi di gara lascino agli imprenditori la possibilità di presentare varianti al progetto") dando ingresso ad una più organica e compiuta disposizione che, nella sostanza, si ricollega al dettato dell'art.4 del regio decreto n. 422 del 1923 (e successive modificazioni) secondo cui la P.A. (con le modalità stabilite nella lettera di invito) può scegliere uno dei progetti e farlo proprio quando non proceda ad aggiudicazione dell'appalto-concorso.

Consegue, in ordine alla risoluzione della questione di massima che ne occupa - in disparte le

più articolate possibilità di collaborazione, nella fase progettuale, da parte della impresa (oltre l'ipotesi di appalto-concorso), secondo la previsione dell'art.8 della legge n. 584 - che le disposizioni di adeguamento alle direttive comunitarie non hanno recato veruna mutazione al disposto dell'art.9, I comma, della medesima legge (che rinvia ai preesistenti sistemi di gara) circa il rapporto temporale di priorità della progettazione esecutiva a fronte del deliberamento o della comunicazione all'impresa, in caso di appalto-concorso, dell'accettazione dell'offerta.

Ciò posto, la Sezione ravvisa puntualmente ripetibili le considerazioni già svolte, e le conclusioni cui è pervenuta (sub prg.II), circa il momento della compiuta formazione del progetto esecutivo, in cui è ricompresa qualsivoglia attività di collaborazione, resa da estranei all'apparato della P.A., in merito alla compilazione del medesimo progetto che, comunque, deve preesistere alla conclusione del relativo contratto di appalto (ex art.4, D.P.R. n.1063 del 1962).

Tanto considerato in ordine al dettato dell'art.12, lett.b), della legge n. 584, il Collegio prende in esame, nei termini già espressi, il decre-

to del Ministro dei trasporti del 30 gennaio 1982 (Gazz.uff. n.50 del 20 febbraio 1982) che prevede - come ha inteso richiamare l'Azienda -"l'affidamento a terzi di prestazioni riguardanti sia la progettazione che la costruzione di opere concernenti l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria nazionale" (memoria A.N.A.S., cit.pg.8).

Al riguardo, la Sezione ha innanzi precisato che le riferite prestazioni trovano riscontro nell'art.1,lett.a), del cennato D.M. del 1982, in cui prevedesi (tra i vari procedimenti negoziali) la "concessione di prestazioni integrate, riguardanti unitariamente la progettazione e la costruzione di complessi di opere, anche a carattere interdisciplinare".

Pertanto, ai fini di compiutezza della pronuncia da rendere nella risoluzione della questione di massima in esame, la Sezione ritiene di dover verificare i limiti della cennata disposizione: se di generale applicazione - come inteso dall'Azienda, che ne ravvisa "un principio innovatore" - ovvero se riferibile al solo settore delle opere ferroviarie.

Ciò posto (e come in narrativa richiamato)

il D.M. del 1982 di che trattasi è stato emanato in esecuzione (ex art.7) della legge 12 febbraio 1981, n. 17, relativa (tra l'altro) al finanziamento di un programma di interventi - nel periodo 1980/1985 - da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il riclassamento, il potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti della rete ferroviaria dello Stato.

Tale programma veniva predisposto in attesa del "piano poliennale di sviluppo" (da elaborarsi, entro il 31 dicembre 1982, d'intesa con le regioni) e da ricondurre nel più ampio quadro del "piano generale dei trasporti" (ex art.1, L.n.17 del 1981).

La medesima legge detta poi i criteri operativi, di attuazione dello stesso programma di interventi, a cui l'Azienda delle FF.S. doveva (come deve) attenersi, e da cui trae origine (in particolare, dagli articoli 7 ed 11) il cennato art. 1 del D.M. del 1982 che ne occupa.

Preliminarmente, ricorda ancora la Sezione che per gli appalti da aggiudicarsi dall'Azienda delle FF.S., nonchè dagli enti pubblici che gestiscono servizi di trasporto, non si applicano le disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 584 (ex art.3, direttr. n.71/305).

Ciò posto, l'Azienda delle FF.S. è autorizzata a provvedere,alle riferite opere di ammodernamento e di potenziamento, "in aggiunta alle forme dell'appalto e dell'appalto-concorso" mediante: "concessione di sola costruzione di complessi di opere, anche a carattere interdisciplinare" nonchè di "concessione di prestazioni integrate, riguardanti unitariamente la progettazione e la costruzione di complessi di opere, anche a carattere interdisciplinare" (ex art.1, D.M. del 1982).

Tanto premesso, osserva la Sezione che il riferito modulo della "concessione di prestazioni integrate" va riguardato, nella sua strumentalità operativa, quale sistema di graduale e coordinata attuazione del "piano generale dei trasporti" da approvarsi ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 245 (ex art.1).

Tale piano, "al fine di assicurare un indirizzo unitario" -ed in "diretta correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti" - deve armonizzare i singoli piani regionali (tenute presenti pur le esigenze delle unità territoriali, quali i c.d." bacini di traffico", ex artt. 2 e 3, L.

10 aprile 1984, n. 15) nonchè il "piano decennale di viabilità di grande comunicazione", predisposto dall'A.N.A.S, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 531 (ex art.2).

Nel riferito quadro programmatico è la "ratio" della previsione normativa della "concessione di prestazioni integrate" ed a cui "si farà ricorso per tutti quegli interventi, la cui entità e complessità, unitamente alla necessità di coordinare la progettazione di settori diversi, fanno ritenere tale sistema più idoneo a contenere il costo globale degli interventi stessi, soprattutto con la riduzione dei tempi di realizzazione" (ex art.1, II comma, D.-M. del 1982).

Consegue che la progettazione in esame (in attuazione di ben definiti indirizzi operativi, determinati nelle previsioni dei distinti settori del programma integrativo degli interventi, 1980/1985, e poi del successivo piano generale dei trasporti) - unitariamente demandata al concessionario della costruzione delle opere - è preordinata dal legislatore a quella organica realizzazione delle infrastrutture, anche a carattere interdisciplinare, sicchè non è da assumere, per la sua peculiarità, quale "principio innovatore", e di generale applicazione

della vigente legislazione, come invocato dall'Amministrazione. E' anzi conferma, ad avviso del Collegio - pur nel modulo prescelto della "concessione di prestazioni integrate", nel permanere la attività progettuale del concessionario correlata alla priorità delle scelte decisionali della P.A., quale il piano decennale dei trasporti - di quanto in precedenza osservato (prg.II) in ordine alla progettazione di opere pubbliche (nelle sue distinte articolazioni) quale attività riconducibile, in via di principio, nella competenza istituzionale dell'amministrazione.

Qualora di natura tecnico-operativa (non meramente decisionale, circa le scelte nella identificazione dell'opera da realizzare) la progettazione può essere demandata, secondo legge, a soggetti estranei all'apparato della P.A. quando il medesimo apparato (organi od uffici) non sia adeguato a soddisfare le peculiari esigenze progettuali.

Dispone, infatti, la stessa legge n. 17 del 1981 che "per la costruzione di opere"...

"l'Azienda delle Ferrovie dello Stato ha facoltà di affidare a terzi, persone fisiche o

persone giuridiche, particolari studi e progettazioni che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, sempre che gli uffici dell'Azienda non siano in grado di provvedervi direttamente" (ex art.11).

Pertanto, la disposizione contenuta nell'art.1, lett.a), del D.M. 30 gennaio 1982 relativa alla "concessione di prestazioni integrate" è norma speciale, nello stesso settore di competenza dell'Azienda delle FF.S., essendo preordinato alla graduale ed organica attuazione delle opere di ammodernamento e di potenziamento in coerenza con il cennato programma integrativo degli interventi (1980/1985), da ricondurre, con il piano poliennale di sviluppo, nel cennato piano generale dei trasporti.

Invero, la stessa legge 12 febbraio 1981, n. 17 ed il D.M. del 1982 prevedono (come innanzi riferito) "in aggiunta alle forme dell'appalto o dell'appalto-concorso" anche "le concessioni di sola costruzione di complessi di opere", il che conforta l'espresso avviso della peculiare finalità delle medesime concessioni di prestazioni integrate.

Infine il Collegio concluso l'esame, per quanto ne occupa, dei vari sistemi negoziali per gli appal-

ti dei lavori pubblici, secondo la legislazione vigente ed anteriore alla stessa legge n. 584 del 1977 nonchè di questa (e successive modificazioni), considera, per quanto innanzi è cenno, (in disparte quanto più avanti accennato sullo specifico tema della concessione di prestazioni integrate nel settore ferroviario) il dettato dell'art.1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, relativo alla "revisione prezzi sulla base del programma dei lavori" che la P.A. deve predisporre, "a tal fine esclusivo", qualora l'importo dei lavori stessi ("da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi") superi l'importo di 2 mila milioni di lire.

A sèguito di tale disposizione, l'Azienda (nel richiamare il riferito testo dell'art.7 del capitolato speciale "de quo") ha previsto che il programma inerente all'ordine dei lavori "potrà anche differire da quello predisposto dall'Amministrazione ai fini della revisione dei prezzi, allegato al presente Capitolato come specificato all'art.41" (comma III).

Al riguardo, l'Ufficio di controllo ha osservato (per quanto in narrativa) che la rilevata mancanza della progettazione esecutiva re-

cava effetti negativamente incidenti anche sul programma dei lavori, redatto ai fini della revisione dei prezzi, che non si rinveniva agli atti come allegato al capitolato speciale, ai sensi del medesimo art.1 della legge n. 741 del 1981.

La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dall' Azienda, in merito alla interpretazione del testo del medesimo art. 7 del capitolato speciale - circa la distinzione esistente tra il programma dell'ordine dei lavori ed il programma unicamente predisposto per la revisione di prezzi contrattuali - concorda con le considerazioni dell'Ufficio di controllo circa la pregiudizialità della compiuta progettazione esecutiva, necessaria ed influente (come innanzi dalla Sezione stessa osservato, per il programma dell'ordine dei lavori) ai fini di conformità a legge del programma revisionale di che trattasi.

Dispone, infatti, la norma che "il programma, predisposto dall'Amministrazione, è allegato al capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito" (ex art.1, I comma, legge n. 741).

Tale previsione legislativa, atteso il rapporto funzionale e dinamico (innanzi richiamato) esistente tra il progetto esecutivo ed il capitolato speciale,

impone una duplice considerazione: la prima, che il medesimo progetto deve essere già compilato al momento della gara, con il sistema del pubblico incanto e della licitazione privata (esclusa la ipotesi dell'art. 8 della legge n. 584), dovendo farne menzione nella lettera di invito; la seconda, essendo la compiutezza della progettazione (a sèguito dei sondaggi necessari alla determinazione della natura dei terreni) demandata all'Impresa, dopo la consegna dei lavori (ex art.7, cap. spec.le, I comma), denuncia la non definitività della stessa progettazione nei termini di legge; il che vizia (anche nell'ordine logico) il medesimo programma.

Conferma l'avviso della Sezione - nell'uno e nell'altro profilo - l'ulteriore previsione legislativa secondo cui "in caso di appalto concorso o di lavori da aggiudicare ai sensi dell'art. 24, primo comma, lett.b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, o di concessione, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta o disciplinato dalla concessione" (ex art.1, II comma, L.n.741).

Invero, la riferita disposizione ricom-

prende tutte le ipotesi di collaborazione nella formazione della progettazione esecutiva, da parte dell'impresa concorrente all'aggiudicazione dell'appalto, il che ripete la necessarietà della preventiva compilazione del progetto esecutivo in merito sia alla conclusione del contratto e sia alla formazione (anche) del programma specificamente predisposto per la revisione degli stessi prezzi contrattuali.

Tutto quanto premesso e considerato, la Sezione, nel rendere la pronuncia in ordine alla richiesta e deferita risoluzione di questione di massima - sui limiti del potere discrezionale della A.N.A.S. di avvalersi della collaborazione dell'impresa concorrente alla aggiudicazione dell'appalto per la esecuzione di lavori pubblici ai fini della compilazione del progetto esecutivo - rileva, nel riassumere, che l'attività di progettazione per la costruzione di opere pubbliche è da ricondurre, in via di principio, nella competenza istituzionale della P.A.

La progettazione in esame, osserva il Collegio nella sintesi, oltre ad essere manifestazione del volere della P.A. nel perseguire il pubblico interesse, è momento essenziale di controllo della rispondenza dell' "opus" al medesimo volere, nonchè

tutela della finanza pubblica (nel distinto profilo della legittimità e della utilità della spesa) circa il valore strumentale e patrimoniale dello stesso investimento.

Ciò posto, circa la collaborazione nella fase progettuale (che l'impresa concorrente all'aggiudicazione dell'appalto, in relazione all'opera da costruire, può rendere) occorre distinguere, nel quadro della legislazione vigente, quella non riconducibile nel campo di applicazione delle direttive comunitarie dall'altra di adeguamento alle medesime.

In ordine alla legislazione nazionale - non soggetta a vincolo di coordinamento con la stessa normazione comunitaria (sub prg.II) - la riferita collaborazione progettuale nel c.d. procedimento diretto od immediato è limitata all'appalto-concorso, "in base a prestabilite norme di massima" (ex art.4, L.C.G.S.).

L'Azienda può anche riservarsi - qualora preventivamente stabilito nella lettera di invito ed in mancanza di aggiudicazione dell'appalto - "di scegliere uno dei progetti e di farlo proprio" (pagandone il relativo prezzo, ex art. 4 del regio decreto n. 422 del 1923).

Nelle ipotesi poi riconducibili nel campo di applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 584 (e successive modificazioni) - in disparte la peculiare collaborazione, già menzionata, tra l'impresa e la P.A. per quanto attiene specificamente alla costruzione di complessi residenziali di edilizia pubblica (ex art.4, L.n.584; ex art.6, dirett. n.71/305) - la medesima collaborazione, oltre al caso dell'appalto concorso, ha una più ampia ed articolata modalità applicativa prevedendosi che "il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilità di presentare varianti al progetto" (dell'amministrazione aggiudicatrice, ex art.8, L. n.584; ex art.11, dirett.n.71/305) "sulla base di una pluralità di elementi variabili, preordinati a privilegiare, nella scelta, l'offerta economicamente più vantaggiosa" (ex art. 24, lett.b, L. n. 584; ex art.29, direttiva n.71/305).

La stessa legislazione di adeguamento alle direttive comunitarie in esame prevede la ulteriore possibilità (secondo l'ordinamento nazionale, nelle procedure ristrette) per l'Azienda - a sèguito di specificazione nel bando di gara - di acquisire l'elaborato progettuale anche nell'ipotesi di non aggiudicazione dell'appalto dei lavori (ex art.12

lett. b, L. n.584).

Nei termini che precedono è la pronuncia della Sezione in ordine alla richiesta risoluzione di questione di massima da parte dei rappresentanti sia del Ministero dei lavori pubblici sia dell' Azienda.

IV- La Sezione deve ora pronunciarsi - specificamente - sul decreto in epigrafe, con cui si approva il progetto esecutivo nonchè il contratto con la "S.A.F.A.B.", S.p.A. relativo alla costruzione del 1° lotto del menzionato tratto stradale S.Simone - S.Teodoro.

La questione verte, nell'essenziale, per quanto rilevato dall'Ufficio di controllo, sulla mancanza della progettazione esecutiva.

Ciò posto, il Collegio osserva che, per l'aggiudicazione del contratto in esame, l'Azienda si è avvalsa del procedimento di gara di cui all'art.4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, richiamato dall'art. 10, I comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (e successivamente abrogato dall'art. 2 della legge n. 687 del 1984).

Pertanto, nella fattispecie, il medesimo procedimento di gara deve essere conforme alla

normazione vigente, fuori del campo di applicazione della legislazione di adeguamento alle direttive comunitarie.

Consegue, in punto di diritto (per quanto in parte motiva già considerato) che nel procedimento "de quo", a licitazione privata (ex art.4, L.n.14 del 1973), la progettazione esecutiva, nei termini normativamente previsti, deve sussistere al momento della gara, il che - allo stato degli atti - non è dato rinvenire.

Nell'adunanza odierna il rappresentante dell'Azienda ha depositato la documentazione progettuale (in fatto elencata, ed in precedenza non trasmessa a causa del richiamato "disguido materiale") confermando la mancata verificazione del progetto ai sensi dell'art.5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Al riguardo, rammenta la Sezione (come già osservato) che la progettazione è nella competenza propria dell'Azienda (ex art.1, I comma, regio decreto n. 422 del 1923; ex art. 25, L.n.59 del 1961), è sua attività interna secondo la normazione che la disciplina, e la documentazione progettuale, presupposto dell'atto amministrativo "progetto" (di tal che la necessarietà della deliberazione - quale certificazione di regolarità e di compiutezza del mede-

simo progetto - da parte dell'Organo competente) non inerisce al progetto del contratto - e quindi al contratto in esame - di cui "fanno parte integrale i disegni delle opere che si devono eseguire, ed il capitolato speciale di appalto, esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto" (ex art. 330, I comma, L. 11.pp. del 1865).

Dispone ancora lo stesso D.M. 29 maggio 1895 (e successive modificazioni) che il capitolato speciale "dovrà essere indipendente dalla stima, dalle analisi e dai computi metrici nè riferirsi a siffatti documenti, i quali non devono far parte del contratto (ex art.22, II comma).

E' pertanto ininfluente - ai fini della pronuncia da rendere - la documentazione in atti depositata, nell'adunanza odierna.

Per altro verso, la Sezione ricorda (per quello che presentemente rileva), dovendo il progetto esecutivo rispondere alla esatta rappresentazione dell'opera da costruire (come innanzi rilevato) ed essendo, il capitolato speciale, la puntuale descrizione del lavoro da

eseguire (il rapporto funzionale-dinamico, ex art. 323, I comma, L.ll.pp. del 1865), che le prestazioni od i lavori nello stesso previsti - com'è dato inferire dal disposto dell'art.7, I comma, del capitolato speciale in esame - comunque influenti o necessari al completamento del medesimo progetto, denunciano di questo la non definitività o compiutezza nei termini di legge (ex art.322, I comma, stessa legge).

Il che dà ragione - in ordine alla eccepita mancanza della progettazione esecutiva - della censura dell'Ufficio di controllo, che la Sezione conferma.

Ripete il Collegio - circa la inosservanza del disposto dell'art.5 del regio decreto n.350 del 1895, in ordine alla mancata verificazione del progetto nei termini e per gli effetti che la legislazione prevede - che tale omissione va censurata, quale violazione di una norma inderogabile, il che vizia - "ex se" - l'intero procedimento negoziale per tutti i riflessi, di natura formale e sostanziale, che vi si riconnettono.

Nel rinviare, per i riflessi di natura sostanziale - ed in particolare sulle responsabilità che possono derivare dalla omissione dei preliminari

controlli e della vigilanza sulla "buona e puntuale esecuzione dei lavori" - a quanto innanzi ed in distinti profili osservato, la Sezione ancora rileva, ai fini della regolarità formale dello stesso decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S (in ordine alla deliberazione sulla regolarità e sulla compiutezza della progettazione esecutiva) che deve, nel preambolo del medesimo decreto, farsi menzione degli intervenuti adempimenti, previsti dal cennato art.5 del regio decreto n.350 del 1895; od altrimenti dare atto di tale omissione per le verificate condizioni, dalla norma tassativamente previste.

Pertanto, anche nella fattispecie, la mancata verificazione del progetto - in violazione dell'art.5 "de quo" - va censurata, ancorchè la illegittimità è assorbita da quella più rilevante della mancata progettazione esecutiva, come innanzi accertata.

Ne consegue la non conformità a legge della intervenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi alla "S.A.F.A.B.", S.p.A. e di tutti gli atti conseguenti.

Per ogni distinto profilo, in punto di diritto, la motivazione è nella pronuncia resa dalla Sezione sulla pregiudiziale risoluzione della questione di massima, cui si rinvia.

La Sezione, definitivamente pronunciando, ritiene non conforme a legge il decreto in epigrafe del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), in data 26 novembre 1984, con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del 1° lotto della strada G.C. n.131, diramazione centrale nuorese, tratto S.Simone - S.Teodoro, nonchè il contratto, concluso con la Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche (S.A.F.A.B.) S.p.A., del 2 aprile 1984 (n.17822 di repert.), e

P. Q. M

ne rifiuta il visto e la conseguente registrazione.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO